

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 20

mercoledì, 14 maggio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	10
SEZIONE I	11
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	12
DECRETO 9 maggio 2025, n. 79	
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Nomina del Direttore generale.	
.	12
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	19
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 518	
L.R. 59/2024 art. 20 - Contributo straordinario al Comune di Empoli "Interventi finanziari per lavori di adeguamento, recupero, miglioramento di teatri della Toscana" - Approvazione schema di accordo.	
.	19
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 534	
Conferenza di Servizi decisoria per la localizzazione e approvazione del progetto "Risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata "Ex Geografia" in via Laura - Firenze". Parere ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023.	
.	29
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 543	
PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.3 - Riapertura bandi per il sostegno all'innovazione nei Borghi, dei Centri Commerciali Naturali e delle Cooperative di Comunità.	
.	45
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 546	
DGRT n. 1424/2024 - Legge regionale n. 30/2009: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2025-2027. Modifiche e integrazioni.	
.	52

DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 548	
PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, per il progetto denominato "Parco eolico Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR), proposto da FERA - Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl. Provvedimento conclusivo.	
.....	62
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 549	
Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR, progetto di impianto agrovoltaiico denominato "Manciano 24.48" con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Manciano (GR), proposto da ARNG Solar VI Srl. (ID 2082).	
.....	94
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 550	
Proroga ex L.R. 10/2010, art. 57 dei termini contenuti nel procedimento di VIA di cui alla DGR n. 1096 del 02/09/2019, relativo al progetto di superamento del rischio idraulico in località Cannelle relativo ai corsi d' acqua Buzzena e Trapacchia, nel Comune di Isola del Giglio (GR). Proponente: Condominio Residence "Le Cannelle". Provvedimento Conclusivo (ID:2309).	
.....	126
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 553	
Approvazione Piano regionale ispezioni delle installazioni AIA di competenza regionale ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.29-decies, comma 11-bis per il triennio 2025-2027.	
.....	138
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 554	
Parere regionale ex art. 63 LR. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), di potenza nominale 57,6 MW. Proponente: San Nicola Energia Srl (id.RT: 2171).	
.....	159
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 555	
L.R.80/2015 art.23 - esenzione dei Consorzi di bonifica dal pagamento degli oneri istruttori per il rilascio delle concessioni del demanio idrico e delle omologazioni e autorizzazioni idrauliche. Sostituzione dell'allegato C della d.g.r 888/2017. Definizione delle spese per gli oneri istruttori per il rilascio delle omologazioni e autorizzazioni idrauliche di cui articolo 23 del d.p.g.r. 42/R/2018.	
.....	208

DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 556	
Intesa di cui al "Fondo per il contrasto al consumo del suolo Legge 197/2022, DM n.2 del 02/01/2025".	
.....	214
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 558	
Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006 - Approvazione del piano operativo di reinvestimento delle economie delle risorse del L.O.D.E. Livornese - economie al 31/12/2020 Terzo stralcio - Economie rendicontate al 31/12/2023.	
.....	218
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 559	
Contributo ai Comuni per la realizzazione di progetti di investimento attuativi dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.).	
.....	232
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 561	
Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006 - Approvazione del piano operativo di reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. Grossetano rendicontate al 31.12.2022 e relativo agli anni 2020-22.	
.....	240
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 567	
PR FESR 2021-2027, Priorità 4 OS 5.2 - Strategie territoriali delle Aree interne: rimodulazione delle risorse per i progetti infrastrutturali ammissibili.	
.....	248
DELIBERAZIONE 5 maggio 2025, n. 571	
Assegnazione di risorse all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, per l'utilizzo in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.	
.....	265
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	269
DELIBERAZIONE 17 aprile 2025, n. 63	
Integrazione deliberazione Ufficio di Presidenza 19 settembre 2024 n. 90 (Linee di indirizzo per il programma attività per il triennio 2025-2026-2027 della Fondazione Sistema Toscana per le attività di digitalizzazione e comunicazione del Consiglio regionale).	
.....	269
DELIBERAZIONE 17 aprile 2025, n. 66	
Approvazione programma parziale delle iniziative dirette di cui all'art. 10 l.r. 10/2025 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale). - Agrifiera 2025 di Pontasserchio.	
.....	272

DELIBERAZIONE 17 aprile 2025, n. 67

Iniziative per la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio toscano, ai sensi dell'articolo 3 quinquies, Capo II ter, della l.r. 46/2015. Sostegno all'iniziativa Festival dei Cammini di Francesco 2025.

..... 278

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti 282

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA

DECRETO 5 maggio 2025, n. 8845 - certificato il 5 maggio 2025

(ID:2391) Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19, e L.R. 10/2010, art. 48. Progetto di modifica impiantistica (riqualificazione con valorizzazione della linea Carta) dell'esistente impianto gestione rifiuti Dano, ubicato in Via Toscana n.259 nel Comune di Pistoia, proposto da Alia Servizi Ambientali Spa. Provvedimento conclusivo.

..... 282

DECRETO 30 aprile 2025, n. 8875 - certificato il 5 maggio 2025

Provvedimento di verifica adottato con Decreto n.103 del 7.1.2025, relativo al progetto del nuovo tratto stradale di raccordo fra la strada provinciale Bientinese e la strada provinciale Romana nei Comuni di Altopascio (LU) e Castelfranco di Sotto (PI), proposto dalla Provincia di Lucca: adozione atto conclusivo del procedimento di riesame.

..... 297

DECRETO 30 aprile 2025, n. 8900 - certificato il 5 maggio 2025

(ID 2419) Controllo ex art. 28 Dlgs. 152/2006 e art. 55 LR. 10/2010, D.D. n. 3826 del 26/02/2025 relativo all'esistente impianto di autorottamazione e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Francesca n. 180 nel Comune di S. Maria a Monte (PI). Proponente: ECOVIP Srl. - Provvedimento conclusivo.

..... 304

DECRETO 30 aprile 2025, n. 8904 - certificato il 5 maggio 2025

(ID 2330) Art.19 del d.lgs.152/2006, art.48 della l.r. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'invaso sul Fosso della Scanonica, in loc. La Migliorina, nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Loacker Tenuta Corte Migliorina S.a.r.l. - Provvedimento conclusivo.

..... 309

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e Pistoia

DECRETO 22 aprile 2025, n. 9124 - certificato il 7 maggio 2025

S.R. n. 69 di Valdarno. Variante in riva destra del Fiume Arno Lotto 5 variante Urbinese - I° Stralcio (CUP D31B18000530002). Liquidazione e deposito delle indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea non accettate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sede di Firenze, a garanzia della Ditte espropriate.

..... 319

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	
DECRETO 7 maggio 2025, n. 9175 - certificato il 7 maggio 2025 (ID 2421) Legge regionale 10/2010, articolo 57. Istanza di ulteriore proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità di VIA (Decreto n. 1284 del 27/03/2015 e successive modifiche, prorogato con Decreto n. 12512 del 10/08/2020) relativo al progetto della cassa di espansione sul fiume Bruna e torrente Fossa, in loc. Madonnino, in Comune di Grosseto (GR). Proponente: Consorzio 6 Toscana sud. Provvedimento conclusivo.	327
DECRETO 7 maggio 2025, n. 9182 - certificato il 7 maggio 2025 (ID 2380) D.Lgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010, art. 48. Istanza di avvio procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla modifica del progetto di coltivazione della cava Poggio Girotondo, ubicata nel Comune di Gavorrano (GR). Proponente: Cava Nuova Bartolina S.r.l. Provvedimento conclusivo.	335
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 7 maggio 2025, n. 9261 - certificato il 8 maggio 2025 "Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano" nei Comuni di Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana (AR). Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, con contestuale variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Codice DODS2023AR0004. CUP: D68H23000420002.	339
DIREZIONI E UFFICI REGIONALI	
- Comunicati	364
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Rifiuti	
Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 e s.m.i. per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione del progetto definitivo denominato: "Recupero volumetrico delle aree interne al comparto ecologico ubicato in loc. Gello di Pontedera (PI), mediante la costruzione di un nuovo lotto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi".	364
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e Pistoia	
"S.R.T. n. 69 Variante in riva destra del fiume Arno nel tratto Le Coste - casello Valdarno nel comune di Terranuova Bracciolini (AR)" - CUP D21B19000370001 - Avviso dell'avvio del procedimento per la proroga della Dichiarazione di Pubblica Utilità ex art. 13 comma 5 D.P.R. 327/2001.	366
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia	

AVVISO di avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica, di cui alla legge regionale 39/2005, relativa alla realizzazione e all'esercizio di una nuova cabina elettrica di trasformazione (132/20 kV), denominata "CP Aurelia", ubicata nel comune di Grosseto, in variante agli strumenti urbanistici comunali.

..... 367

SEZIONE II 368

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

- Determinazioni 369

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

DETERMINAZIONE 29 aprile 2025, n. 440

VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE PER INTRODUZIONE DI ZONA DI RECUPERO (ZONA A) COMP N. 8 UTOE 13 ORZIGNANO E SCHEDA NORMA, CON CONTESTUALE PIANO DI RECUPERO, ART. 107 C. 3 LR 65/2014 E SMI - PRESA D'ATTO DI MANCATE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DI CC DEL 27/02/2025 N. 11.

..... 369

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

- Avvisi 370

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

MASTERPLAN DELLA MOBILITA' DOLCE DELLA PROVINCIA DI SIENA - AGGIORNAMENTO 2024 - APPROVAZIONE.

..... 370

COMUNE DI AULLA (Massa Carrara)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 29/04/2025. APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 252 TER DELLA L.R. N. 65/2014 - AREA COSIDDETTA "RENZI MANUFATTI".

..... 371

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Approvazione Variante Urbanistica SUAP - Zona E3.2 Loc. Macchiatonda - per la realizzazione di due strutture a tunnel temporanee per la copertura di foraggi e adeguamento di pavimentazione esistente e struttura ombreggiante per la realizzazione di zona di stabulazione dei bovini presentato dalla ditta Società Agricola S.A.C.R.A. srl ai sensi dell'art. 35 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.

..... 372

Approvazione Variante Semplificata al piano attuativo centro sportivo turistico balneare - Loc. Graticciaia - presentato dalla ditta Società Agricola S.A.C.R.A. srl ai sensi dell'art. 112 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.

..... 373

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)

AVVISO APPROVAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL 27 FEBBRAIO 2025. Conclusione del procedimen- to di formazione del Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Cerreto Guidi - Appro- vazione aree di trasformazione relative alle schede denomina- te AT_C_2, AT_C_6, AT_C_7, AT_C_8 e AT_C_9, di cui alla D.C.C. n. 29 del 03.07.2023 e alle schede denominate AT_B_1, AT_B_3 E AT_B_4 di cui alla D.C.C. n. 70 del 30/09/2024 come modificate a seguito degli esiti della confe- renza paesaggistica ai sensi dell'art.21 del PIT/PPR.	374
COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)	
APPROVAZIONE con Delibera di Consiglio Comunale n°18 del 17/04/2025 delle controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti e contestuale provvedimento di ri-adozione di alcune previsioni puntuali relative alla redazione del Piano Strutturale e primo Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 e della relativa Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del- l'art. 23 della L.R.T. n. 10/2010, adottati con Delibera 58 del 30/11/23 e parzialmente ri-adottati per errori cartografici con Delibera C.C. n° 07 del 09/04/2024.	375
COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)	
AVVISO DI DEPOSITO PIANO OPERATIVO - AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO SCHEDATURA DEL PATRIMO- NIO EDILIZIO - XXXIX INTEGRAZIONE. DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 18 / 2025 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 65/2014.	377
AVVISO DI DEPOSITO PIANO OPERATIVO-CORREZIONE ERRO- RE MATERIALE - ART. 25 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 19 / 2025 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL- LA L.R. 65/2014.	378
AVVISO DI DEPOSITO PIANO DI RECUPERO PODERE ROVISC ADOZIONE VARIANTE DELIBERA DI CONSIGLIO CO- MUNALE n. 21 / 2025 APPROVAZIONE AI SENSI DEL- L'ART. 111 DELLA L.R. 65/2014.	379
COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)	
Avviso di approvazione della "Variante al Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 L.R.T. n. 65/2014 dell'area produttiva "Ex Comege" ubicata in loc. Le Frigge - pratica SUAP nr. 388-2023", ai sensi dell'art. 35 c.4 della L.R. 65/2014.	380
COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)	

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/04/2025.
VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO FI-
NALIZZATA ALLA MODIFICA DI UN VERDE PUBBLICO
S3B ALL'INTERNO DELLA ZONA TERRITORIALE OMO-
GENEA D, IN AREA CON DISCIPLINA DI INTERVENTO
T6, AL FINE DI PROCEDERE ALLA SUA ALIENAZIONE
- ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 L.R.65/2014
..... 381

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)
VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO "EX FABBRICA DI PRODU-
ZIONE CAFFÈ E SURROGATI CRASTAN" SCHEDA AR11
UTOE PONTEDERA OVEST E CONTESTUALE VARIAN-
TE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IL CHIESINO COM-
PARTO 4 DI TIPO MISTO C2 - D2B UTOE IL CHIESINO.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112 DELLA L.R.
65/2014.
..... 382

COMUNE DI PRATO
Piano di Recupero n. 413/2022 per un intervento di demolizione e succes-
siva ricostruzione di edificio per civile abitazione, posto in via
Tini 3. Approvazione ai sensi dell'art. 112 della LR 65/2014
e s.m.i. per adeguamento e modifica di elaborati tecnici ap-
provati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
04/04/2024.
..... 383

Piano Attuativo MCR n. 3/2023 in variante al Piano Generale Organico
dei Comparti del Piano di Lottizzazione Macrolotto Industriale
2 di Prato, Comparti "P" ed "F". Approvazione ai sensi dell'art.
112 della LR 65/2014 e s.m.i.
..... 384

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 109 al B.U. n. 20 del 14/05/2025
GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE del 5 maggio 2025, n. 517 Regolamento (UE) 2021/1060 - PR FSE+ 2021-2027. Approvazione modifiche al documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo e disposizioni per i futuri atti di modifica.
Supplemento n. 110 al B.U. n. 20 del 14/05/2025
GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni
DELIBERAZIONE del 5 maggio 2025, n. 551 PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto Recupero volumetrico delle aree interne al comparto ecologico ubicato in loc. Gello", ubicato nel Comune di Pontedera (PI), proposto da ECOFOR SERVICE SpA - Provvedimento conclusivo.
DELIBERAZIONE del 5 maggio 2025, n. 552 PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di "Polo di gestione integrata dei rifiuti di legoli &#8208; razionalizzazione funzionale delle infrastrutture e degli impianti di servizio della discarica e contestuale recupero di nuove volumetrie" ubicato nel Comune di Peccioli - Provvedimento conclusivo. [ID 2052].
Supplemento n. 111 al B.U. n. 20 del 14/05/2025
ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Statuti
COMUNE DI POPPI (Arezzo)
COMUNE DI POPPI - STATUTO.

SEZIONE I





REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 79	del 09 maggio 2025
--	--------------	---------------------------

Oggetto:

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Nomina del Direttore generale.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Definizione obiettivi specifici

Allegati n. 1

A

Definizione obiettivi specifici

9b102840b5d12528bbc8916f4deff948a74478aba142de27b9eda9122110f45c

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*);

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419*);

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*), ed in particolare:

- gli articoli 1 e 2, in base ai quali le Regioni nominano i direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere esclusivamente tra gli iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei istituito presso il Ministero della salute, e dettano le relative disposizioni attuative;
- l'articolo 6, in base al quale le disposizioni sopra citate si applicano anche alle aziende ospedaliere universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa della regione con il rettore;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*), ed in particolare l'articolo 37, che disciplina la nomina e il rapporto di lavoro del Direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale, e prevede che la Giunta regionale definisca le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale;

Visto il proprio precedente decreto n. 34 del 10 marzo 2022, con il quale la Dr.ssa Silvia Biani è stata nominata quale Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, con sottoscrizione di apposito contratto di durata triennale;

Visto, inoltre, il proprio precedente decreto n. 39 del 18 marzo 2025, con il quale la durata del contratto sottoscritto dalla Dr.ssa Biani è stata prorogata per sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 6, della l.r. 40/2005, a decorrere dal 20 marzo 2025;

Considerato, pertanto, che il suddetto contratto giungerà a definitiva scadenza in data 18 maggio 2025 e ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla nomina del nuovo Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;

Visto l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale pubblicato sul sito web del Ministero della Salute;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 6 marzo 2023, con la quale, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 171/2016 e di cui alla l.r. 40/2005, sono state definite le modalità di selezione degli aspiranti all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 16298 del 27 luglio 2023, con il quale si è preso atto della rosa di idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, risultante dagli esiti della selezione effettuata sulla base delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 6 marzo 2023;

Ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei soggetti idonei, di individuare nella Dr.ssa Katia Belvedere, attuale Direttore generale dell'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (Ispro), la persona più idonea alla quale attribuire l'incarico di nuovo direttore generale della

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, mediante sottoscrizione di apposito contratto di durata triennale;

Dato atto dell'intesa conseguita con il Rettore dell'Università degli studi di Pisa in ordine a tale nomina;

Effettuata, in conformità al disposto di cui all'articolo 37, comma 3 della l.r. 40/2005, motivata comunicazione al Consiglio regionale, con propria nota del 24 aprile 2025, in ordine alla presente nomina nonché alle ragioni di tale scelta;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della III Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 7 maggio 2025, ha espresso parere favorevole in ordine alla nomina in oggetto;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la Dr.ssa Katia Belvedere attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 11, del suddetto D.Lgs. 502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 39/2013 l'insussistenza delle cause di inconfiribilità in esso previste;

Considerato che l'incarico di direttore generale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 10, del D.Lgs. 502/1992, è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo;

Preso atto che la Dr.ssa Katia Belvedere, con nota del 7 maggio 2025, ha dichiarato la propria disponibilità a dimettersi dall'incarico di Direttore generale di Ispro a far data e a condizione della nomina in qualità di Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;

Ritenuto, pertanto, di subordinare l'efficacia della presente nomina alla cessazione dell'incarico ricoperto dalla Dr.ssa Katia Belvedere presso Ispro;

Considerato, inoltre, che stante la natura esclusiva del rapporto di lavoro del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, ai sensi dell'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, ai fini dell'esercizio del nuovo incarico la Dr.ssa Katia Belvedere dovrà mantenere il collocamento in aspettativa da parte dell'ente Regione Toscana, di cui risulta dipendente;

Visto l'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 171/2006, in base al quale *"all'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi"*;

Ritenuto pertanto di assegnare al nuovo Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana gli obiettivi proposti dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta regionale, riportati nell'Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì che tali obiettivi siano soggetti ad aggiornamento periodico, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in base alle mutate esigenze di funzionamento dei servizi e di perseguimento degli obiettivi di salute e in base alle sopravvenute disposizioni normative nazionali o regionali in materia;

DECRETA

- di nominare la Dr.ssa Katia Belvedere nell'incarico di direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
- di subordinare l'efficacia della nomina e la stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata triennale, alla cessazione dell'incarico ricoperto dalla Dr.ssa Katia Belvedere presso Ispro e al permanere del collocamento in aspettativa della Dr.ssa Belvedere da parte dell'ente Regione Toscana;
- di dare atto che la durata triennale del contratto è eventualmente estensibile fino ad un massimo di cinque anni, a seguito di apposito decreto del presidente da emanarsi prima della scadenza dell'incarico;
- di approvare l'Allegato A, contenente gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, dando atto che gli stessi saranno soggetti ad aggiornamento periodico secondo quanto espresso in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI

ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

**Azienda ospedaliero-universitaria Pisana - Nomina del Direttore Generale.
Definizione obiettivi specifici.**

Il Direttore Generale è impegnato ad adottare ogni azione finalizzata ad assicurare l'equilibrio di bilancio ed il rispetto degli obiettivi inerenti il reclutamento e la spesa del personale in linea con gli indirizzi della Direzione "Sanità, welfare e coesione sociale".

Il Direttore Generale assicura il governo della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici con azioni concrete volte a concorrere, a livello di sistema, al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Azienda da parte del settore regionale competente nel rispetto della normativa vigente che definisce i tetti di spesa. Le azioni poste in essere saranno orientate al contenimento della spesa direttamente sostenuta dall'Azienda e a quella indotta dai propri professionisti sul territorio, all'implementazione di percorsi volti a migliorare l'appropriatezza prescrittiva e all'utilizzo di tecnologie informatiche per la rendicontazione delle prescrizioni farmaceutiche.

Il Direttore Generale si impegna inoltre a perseguire gli obiettivi previsti dalla Regione per l'utilizzo appropriato dei finanziamenti derivanti dal PNRR, nonché ad adottare ogni azione necessaria alla realizzazione degli investimenti programmati, con particolare attenzione alla gestione delle procedure e attività relative al nuovo ospedale.

Il Direttore Generale garantisce ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente.

Anche al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati, il Direttore Generale si impegna a porre in essere tutte le azioni organizzative necessarie a garantire la completa attuazione del D.M. 70/2015, sia in termini di dimensionamento strutturale dell'Azienda, sia nel rispetto di volumi di prestazioni erogate per ciascuna disciplina, compatibili con le soglie identificate come idonee al raggiungimento di esiti di efficacia e sicurezza per il paziente. Il Direttore generale assicura altresì la collaborazione nell'attuazione del DM 77/2022 e del suo recepimento attraverso la DGRT n.1508/2022.

Il Direttore Generale attiva ogni azione necessaria per la completa, corretta e tempestiva alimentazione dei flussi informativi, fondamentali affinché la registrazione delle operazioni di gestione risulti pienamente conforme alla realtà dei fenomeni e quindi tale da garantire una misurazione ed una rappresentazione dell'Azienda coerente. A tal fine il Direttore Generale assicura, quindi, il completamento del Piano di Informatizzazione aziendale che ne rappresenta precondizione necessaria.

Il Direttore Generale è impegnato ad adottare, in una logica di Area Vasta, tutte le iniziative finalizzate a governare i tempi d'attesa delle prestazioni e dei servizi erogati, nonché a contenere gli stessi nel rispetto degli obiettivi concordati con la Direzione "Sanità, welfare e coesione sociale".

Il Direttore generale assicura la contestualizzazione del modello organizzativo del sistema regionale di emergenza-urgenza e l'attuazione degli indirizzi definiti con la DGRT n.532/2023.

Nella definizione delle azioni di governo, il Direttore Generale allinea annualmente la propria programmazione a quanto necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati con delibera regionale ai fini della valutazione dell'attività svolta.

In ogni caso il Direttore Generale si allinea nel proprio operato e nelle azioni poste in essere agli indirizzi, agli orientamenti ed alle indicazioni fornite dalla Direzione "Sanità, welfare e coesione sociale", nell'ambito delle sue funzioni di raccordo, coordinamento e controllo delle aziende del Servizio Sanitario Regionale.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 2)

Delibera N 518 del 05/05/2025

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BALDI

Direttore Elena PIANEA

Oggetto:

L.R. 59/2024 art. 20 - Contributo straordinario al Comune di Empoli "Interventi finanziari per lavori di adeguamento, recupero, miglioramento di teatri della Toscana" - Approvazione schema di accordo

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema di accordo tra RT e Comune di Empoli

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A Schema di accordo tra RT e Comune di Empoli
45a60941c35fde62664305561e1e778efb8fc052aec25f43c91fcca8f7b99c12

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 15, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”;

Vista la legge regionale 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;

Vista la Delibera di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 19 dicembre 2024, n. 100 - Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione;

Vista la legge regionale n. 59 del 24 dicembre 2024 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025”, il cui articolo 20 rubricato “Interventi finanziari per lavori di adeguamento, recupero, miglioramento di teatri della Toscana”, al comma 1 lettera a) dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Empoli fino ad un massimo di euro 1.800.000,00, di cui euro 150.000,00 per l’annualità 2025, euro 750.000,00 per l’annualità 2026, euro 900.000,00 per l’annualità 2027, per la realizzazione del lotto di implementazione del nuovo teatro comunale “Il Ferruccio”;

Richiamato il comma 2 dell’art. 20 della L.R. 59/2024 il quale prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinato alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;

Visti la scheda progetto, la relazione progettuale e il cronoprogramma aggiornato relativi all’intervento ricevuti con pec prot. n. 0220043 del 31/03/2025, tenuti agli atti della Direzione;

Ritenuto di stipulare il presente schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Empoli (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) per disciplinare le modalità e i contenuti dell’intervento, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui all’art. 20 della L.R. 59/2024;

Ritenuto pertanto di dover assegnare al Comune di Empoli risorse per complessivi euro 1.800.000,00 che risultano disponibili sul capitolo 63495 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027, per le annualità 2025, 2026, 2027;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 889/2020 recante “Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo” aggiornata con DGR n. 309/2022;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025";

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027";

Vista la DGR n. 1 dell'08/01/2025 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 17/04/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Empoli, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto il contributo straordinario relativo alla realizzazione del lotto di implementazione del nuovo teatro comunale "Il Ferruccio";

2) di assegnare al Comune di Empoli un contributo pari a euro 1.800.000,00 di cui euro 150.000,00 per l'annualità 2025, euro 750.000,00 per l'annualità 2026, euro 900.000,00 per l'annualità 2027, prenotando le risorse sul capitolo 63495 (competenza pura) del bilancio regionale 2025–2027, per le annualità 2025, 2026, 2027;

3) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie per l'intervento oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

4) di comunicare il presente atto agli enti sottoscrittori per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BALDI

La Direttrice
ELENA PIANEA

Allegato A

**REGIONE
TOSCANA**



**ACCORDO
EX ART. 15 L. 241/1990**

Tra

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

e

COMUNE DI EMPOLI

per

**LA REALIZZAZIONE DEL LOTTO DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO TEATRO
COMUNALE "IL FERRUCCIO"**

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, di seguito indicata come "Regione", con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dal Dott. Paolo Baldi in qualità di Dirigente del Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura", nominato con decreto dirigenziale centro direzionale n. 20393 del 10/09/2024 e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGR n. del

E

il Comune di Empoli, codice fiscale, con sede, rappresentato da nella sua qualità di Legale Rappresentante Sindaco Pro Tempore del Comune di Empoli e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGC n. del

di seguito congiuntamente definiti le "Parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 15, in base al quale "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";
- la legge regionale 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020-2025;
- la risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 di approvazione del DEFR 2025;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 19 dicembre 2024, n. 100 - Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione;
- la DGR n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo" aggiornata con DGR n.309/2022;
- la legge regionale n. 59 del 24 dicembre 2024, art. 20 "Interventi finanziari per lavori di adeguamento, recupero, miglioramento di teatri della Toscana", in particolare il comma 1 lettera a);

PREMESSO CHE

- il comma 1 lettera a) dell'art. 20 della LR 59/2024 dispone l'erogazione di un contributo straordinario al Comune di Empoli fino ad un massimo di euro 1.800.000,00 di cui euro 150.000,00 per l'annualità 2025, euro 750.000,00 per l'annualità 2026, euro 900.000,00 per l'annualità 2027, per la realizzazione del lotto di implementazione del nuovo teatro comunale "Il Ferruccio";
- il comma 2 dell'art. 20 della LR 59/2024 prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;
- il comma 3 lettera a) dell'art. 20 della LR 59/2024 stabilisce che all'onere di spesa di cui al comma 1 lettera a), fino a un massimo di euro 1.800.000,00 di cui euro 150.000,00 per l'anno 2025, euro 750.000,00 per l'anno 2026 ed euro 900.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025-2027.

CONSIDERATO

- la necessità di procedere con la realizzazione di un lotto di implementazione, aggiuntivo e contestuale al progetto principale del teatro "Il Ferruccio", nel quale inserire tutte le opere supplementari e integrative, per completare il Polo Culturale con le dotazioni previste per migliorarne la fruibilità e le potenzialità, attraverso interventi che riguardano principalmente opere di sistemazione esterna e dotazioni scenotecniche della sala principale del teatro, in particolare meccanica di scena, tendaggi di scena, luci sceniche e diffusione sonora;
- la scheda progetto, la relazione progettuale e il cronoprogramma aggiornato relativi all'intervento ricevuti con pec prot. n. 0220043 del 31/03/2025, tenuti agli atti della Direzione;
- di dover stipulare il presente accordo tra Regione Toscana e Comune di Empoli per la realizzazione del lotto di implementazione del nuovo teatro comunale "Il Ferruccio".

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE**

ACCORDO

**Art. 1
Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate alla realizzazione del lotto di implementazione del nuovo teatro comunale "Il Ferruccio", sito nel Comune di Empoli.

Il presente accordo definisce inoltre gli obblighi delle parti, le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del finanziamento.

Art. 3 Impegni delle parti

Le parti del presente accordo si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente accordo;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune di Empoli si impegna:

- a) a redigere ed approvare la progettazione e a procedere alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo, nel rispetto del prezzario regionale;
- b) ad assumere le funzioni di stazione appaltante;
- c) a svolgere una specifica azione di informazione e pubblicità del progetto finanziato da Regione Toscana;
- d) a inviare a Regione Toscana, con cadenza semestrale, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori;
- e) a concludere la realizzazione dell'intervento entro il 31/12/2027 e a presentare contestualmente la rendicontazione completa delle spese sostenute.

Regione Toscana si impegna a erogare a favore del Comune di Empoli il contributo di euro 1.800.000,00 disponibili sul capitolo 63495 del bilancio di previsione 2025-2027 sulle annualità 2025, 2026, 2027, con le modalità stabilite al successivo art. 4.

Art. 4 Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi euro 1.800.000,00 di cui euro 150.000,00 per l'annualità 2025, euro 750.000,00 per l'annualità 2026, euro 900.000,00 per l'annualità 2027, saranno erogate da Regione Toscana con le seguenti modalità:

- 1. euro 150.000,00 a fronte della presentazione della delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- 2. euro 350.000,00 a fronte della presentazione del verbale di consegna dei lavori;
- 3. euro 400.000,00 a fronte della rendicontazione del contributo già erogato pari a euro

- 500.000,00;
4. euro 500.000,00 a fronte della rendicontazione del contributo già erogato pari a euro 400.000,00;
 5. euro 400.000,00 a seguito della presentazione della completa rendicontazione della spesa sostenuta per l'importo finanziato pari a euro 1.800.000,00, della dichiarazione di fine lavori da parte del RUP e del collaudo entro il 31/12/2027.

Il Comune di Empoli è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta secondo quanto stabilito dalla DGR n. 346/2017 recante "Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche cofinanziate con risorse del bilancio regionale".

Art. 5 Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 Modifiche all'accordo

Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso dei soggetti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua definizione, secondo le leggi vigenti.

Limitatamente alla sola previsione della data di conclusione dell'intervento di cui all'art. 3, le parti convengono che il consenso alla proroga da parte di Regione Toscana possa essere acquisito tramite scambio di posta certificata a fronte di motivata richiesta da parte del Comune, corredata da adeguata documentazione e inviata prima della scadenza prevista.

Art. 7 Modalità di revoca parziale o totale del contributo regionale

Regione Toscana potrà procedere alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- qualora vengano realizzate opere difformi da quelle ammesse al contributo, fatta eccezione per le varianti in corso d'opera debitamente comunicate;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale per la conclusione del progetto, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'art. 6;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.

Art. 8 Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà

improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art.3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 10

Validità dell'Accordo e disposizioni finali

Il presente accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'intervento previsto e comunque non oltre il 31/12/2029.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia all'osservanza della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Comune di Empoli



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 22)

Delibera N 534 del 05/05/2025

Proponente

STEFANO BACCELLI

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco IERPI

Direttore Enrico BECATTINI

Oggetto:

Conferenza di Servizi decisoria per la localizzazione e approvazione del progetto "Risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata "Ex Geografia" in via Laura - Firenze". Parere ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
01	Si	Allegato 01_Parere Settore AUA
02	Si	Allegato 02_Parere Settore Sismica
03	Si	Allegato 03_Parere Comune Firenze
04	Si	Allegato 04_Parere CMF

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Allegati n. 4

- 01 *Allegato 01_Parere Settore AUA*
3fa938221e4f46885677aa0cd6da22aa69939521016a7e4c9274f7437961a6bc
- 02 *Allegato 02_Parere Settore Sismica*
256c8a2e4cd540df6611386290ea62dff37d122af19e5694625bba78458765c7
- 03 *Allegato 03_Parere Comune Firenze*
e7da34fd1f9c9b75244499c387744f34bc6938128e9e6f475f27b8b7cd0c106b
- 04 *Allegato 04_Parere CMF*
82765e1c4892f940cfb43dec29b89ccad4112343591a0d4005a43e7b69f93108

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 artt. 81, 83 e 69;
- il D.P.R. 18.04.1994 n. 383 artt. 2 e 3;
- il D.Lgs. n. 42/2004 art.146 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06 luglio 2002 n. 137”;
- la L. 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- la legge 17/08/1942 n. 1150, art. 29, il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 artt. 7 e 28 e la LR n. 65 del 10 novembre 2014 e ss.mm.ii.;
- il R.D. 523/1904;
- la L.R. 23/07/2009 n. 40 e ss.mm.ii.;
- le LL.RR. 91/98 e 1/99 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12/02/2010 n. 10 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 25/03/2015 n. 35 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 39/00 art. 43, come sostituito dall’art. 21 della L.R. 1/2003, e il relativo regolamento approvato con DPGR n. 48 del 08.08.2003;
- la L.R. 19/03/2015 n. 30;
- il PIT – Piano di Indirizzo Territoriale – approvato con deliberazione di Consiglio Regionale del 24 luglio 2007 n. 72 e l’integrazione con valenza di Piano Paesaggistico approvata con deliberazione di Consiglio Regionale del 27 marzo 2015 n. 37;
- il PRIIM – Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I) e prorogato dall’art. 94 della L.R. 15/2017;
- la Circolare Ministero LL.PP.n.2241/UL del 17/06/1995;
- il D.Lgs. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019;
- il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

Vista la nota prot. n. 0053226/2025-UNFICLE del 06/03/2025, con la quale l’Università degli Studi di Firenze – Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere, ha indetto la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona con le modalità di cui all’art.14-bis della L. 241/1990, per la localizzazione e approvazione del progetto “Risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata “Ex Geo-grafia” in via Laura - Firenze”, ai fini dell’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati;

Richiamate le note prot. 0170912 e prot. 0170908 del 14/03/2025, con le quali il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale ha richiesto al Comune di Firenze, alla Città Metropolitana di Firenze, ai Settori interni regionali e ad ARPAT l’attivazione delle istruttorie e l’invio entro il 10 aprile 2025 dei pareri di rispettiva competenza;

Considerati i seguenti pareri acquisiti dai Settori regionali interessati, in relazione agli aspetti di competenza regionale:

- nota prot. 0177557 del 17/03/2025 (Allegato 1), con la quale il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ha comunicato che non ravvisa al momento elementi di competenza e ricorda che in fase di cantierizzazione, al fine di verificare la necessità di acquisire successivamente l’Autorizzazione Unica Ambientale, dovrà essere valutato:
- *se i cantieri da realizzare ricadono nel campo di applicazione del comma 1 dell’art. 40 ter del D.P.G.R.T. 46/R/2008 o nei casi di esclusione previsti ai commi 4 e 5 dello stesso articolo, relativamente alla gestione ed allo scarico di acque meteoriche dilavanti contaminate;*

- se sono previsti scarichi di acque reflue assimilate a domestiche recapitanti fuori fognatura di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al D.P.G.R.T. 46/R/2008;

- note prot. 0244703 del 11/04/2025 e prot. 0249049 del 14/04/2025 (Allegato 2), con le quali il Settore Sismica, considerato che il progetto trasmesso risulta presentato come progetto 'esecutivo', ha dettato una serie di prescrizioni che dovranno trovare riscontro nella validazione del progetto e ha precisato che il progetto dovrà essere depositato esclusivamente sul portale nazionale AINOP, nel caso in cui l'intervento ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la nota di ARPAT prot. 33461 del 18/04/2025, indirizzata direttamente all'Università degli Studi di Firenze – Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere, con la quale, visto il procedimento in oggetto e la documentazione presentata, viene ritenuto che l'attività non produca particolari impatti sulle varie componenti ambientali ed espresso parere positivo per il procedimento in oggetto, con rispetto di condizioni ambientali/prescrizioni riferite alla fase di cantierizzazione e realizzazione;

Dato atto che non sono pervenuti ulteriori pareri dai Settori interni regionali nei termini istruttori di cui alla nota regionale prot. 0170908 del 14/03/2025 sopra citata;

Dato atto, in riferimento ai pareri degli Enti locali interessati:

- che il Comune di Firenze – Servizio Amministrativo Urbanistica, con nota prot. 136455 del 01/04/2025 (Allegato 3), ha comunicato che l'intervento interessa un immobile ubicato in via Laura 48 (catastralmente identificato al foglio 160, particella n.170) in area non soggetta a vincolo paesaggistico pertanto la pratica viene archiviata;

- che il Comune di Firenze – Direzione Urbanistica, con nota prot. 147440 del 09/04/2025 (Allegato 3), ha comunicato che l'intervento risulta conforme alla disciplina del Regolamento Urbanistico vigente e non in contrasto con quella del Piano Operativo adottato;

- che la Città Metropolitana di Firenze, con nota prot. 18510 del 14/04/2025 (Allegato 4), visti gli elaborati di progetto e analizzata la Carta dello Statuto del Territorio con la relativa norma, ha comunicato di non rilevare elementi di contrasto con il PTCP approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013;

Vista la nota n.0066099/2025-UNIFICLE del 19/03/2025 dell'Università degli Studi di Firenze – Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere, con la quale è stata trasmessa l'Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 42/2004 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, rilasciata con nota prot. MIC-SABAP-FI_UO4-6_I DEL 17/03/2025 -0007211-P;

Considerato, come stabilito dall'art. 26 secondo comma della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, che per la partecipazione alle Conferenze di Servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche la Regione è rappresentata dal dirigente, quando l'atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto, o quando l'atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di esprimere per la Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona ex art.14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 indetta dall'Università degli Studi di Firenze – Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sulla base dell'istruttoria in premessa, parere favorevole per quanto di competenza regionale ai fini dell'intesa sul Progetto "Risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata "Ex Geografia" in via Laura – Firenze", subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, trasmesso con nota prot. 0177557 del 17/03/2025 (Allegato 1) e del Settore Sismica, trasmesso con note prot. 0244703 del 11/04/2025 e prot. 0249049 del 14/04/2025 (Allegato 2);

2. di dare atto, in riferimento ai pareri degli Enti locali interessati:
 - 2.1 – che l'intervento interessa un immobile ubicato in via Laura 48 (catastralmente identificato al foglio 160, particella n. 170), in area non soggetta a vincolo paesaggistico, risulta conforme alla disciplina del Regolamento Urbanistico vigente e non è in contrasto con quella del Piano Operativo adottato, come comunicato dal Comune di Firenze con note prot. 136455 del 01/04/2025 e prot. 147440 del 09/04/2025 (Allegato 3);
 - 2.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, con nota prot. 18510 del 14/04/2025 (Allegato 4), visti gli elaborati di progetto e analizzata la Carta dello Statuto del Territorio con la relativa norma, ha comunicato di non rilevare elementi di contrasto con il PTCP approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013;
3. di fare salvo il rilascio di ogni altra autorizzazione, nulla osta, visto, parere o atto approvativo, previsti dalle vigenti leggi statali o regionali ed eventuali atti regolamentari o altre disposizioni che interferiscano sulla destinazione d'uso del territorio;
4. di incaricare la Direzione Mobilità, Infrastrutture e T.P.L., per tramite del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, ad inviare all'Università degli Studi di Firenze copia del presente atto e degli ulteriori pareri acquisiti in fase istruttoria per la data della Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona di cui al punto1;
5. di autorizzare il dirigente del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, quale Responsabile unico regionale, individuato ai sensi dell'articolo 26 bis comma 5 della l.r. 40/2009, qualora l'Università di Firenze convochi l'eventuale ulteriore riunione in modalità sincrona, ex legge n. 241/1990, art.14-ter, ad esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto, per quanto di competenza della Regione Toscana, nei limiti di cui al presente atto;
6. di precisare che il Comune di Firenze è competente allo svolgimento dell'attività di controllo della conformità dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del DPR 06/06/2001 n.380.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Marco IERPI

Il Direttore
Enrico BECATTINI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

SETTORE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI

Prot. n.
Da citare nella risposta
Allegati: /

Data
Risposta al foglio del

OGGETTO: Risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata "Ex Geografia" in via Laura- Firenze, proposto da Università degli Studi di Firenze
CONTRIBUTO

Riferimento univoco pratica: -
Riferimento interno: prot. n. 0170908 del 14/03/2025

**DIREZIONE MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di
Trasporto e Viabilità Regionale

In risposta alla Vostra nota, prot. n. 0170908 del 14/03/2025 con la quale si richiede a questo Settore di presentare un contributo sul progetto di cui all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa, con la presente, si comunica che questo Settore non ravvisa al momento elementi di competenza e si ricorda che in fase di cantierizzazione, al fine di verificare la necessità di acquisire successivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), dovrà essere valutato:

- se i cantieri da realizzare ricadono nel campo di applicazione del comma 1 dell'art. 40 ter del D.P.G.R.T. 46/R/2008 o nei casi di esclusione previsti ai commi 4 e 5 dello stesso articolo, relativamente alla gestione ed allo scarico di acque meteoriche dilavanti contaminate;
- se sono previsti scarichi di acque reflue assimilate a domestiche recapitanti fuori fognatura di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al D.P.G.R.T. 46/R/2008.

I referenti per la pratica sono Paola Arenga, tel.: 055/4382752, e-mail: paola.arenga@regione.toscana.it; Michela Pezzato - tel. 055/4382768 – michela.pezzato@regione.toscana.it e Luigi Farini – tel. 0554385509 – luigi.farini@regione.toscana.it.
Il funzionario responsabile titolare di incarico di Elevata Qualificazione è Cristina Barresi - tel. 055/4386267 – cristina.barresi@regione.toscana.it.

Il Dirigente il Dott. Sandro Garro – sandro.garro@regione.toscana.it.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott. Sandro Garro



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

SETTORE SISMICA

SEDE di FIRENZE

Prot. n. ----
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: MP/FI Parere - Programmi di intervento, ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle istituzioni universitarie statali di cui al DM1274 del 10/12/2021.
Programma 2) - Programma unitario di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica e alla ricerca costituito da: "Risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata "Ex Geografia" in via Laura-Firenze". Scheda di piano n. 294.
INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA per localizzazione e approvazione del progetto delle opere ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Forma semplificata e modalità asincrona art. 14-bis Legge n. 241/1990.
Nota Università degli Studi di Firenze prot. n. 2025-UNFICLE-0053226 del 06/03/2025.
Richiesta di parere. Settori regionali e ARPAT.
Contributo di settore.

A: Regione Toscana
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale
alla c.a. del Dirigente Ing. Marco Ierpi

Università degli Studi di Firenze
Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere
alla c.a. del Dirigente Arch. Cristina Tartari

In riferimento alla Vs. nota prot. 0170908 del 14/03/2025 (del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale), relativa all'oggetto, e Vs. nota prot. 0167042 del 12/03/2025 (dell'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere dell'Università degli Studi di Firenze), presa visione della documentazione trasmessa, considerato che il progetto trasmesso risulta presentato come progetto 'esecutivo', si dettano le seguenti prescrizioni:

- 1) il progetto dovrà comprendere apposita relazione geologica, relativa al progetto esecutivo in esame, ai sensi delle NTC 2018 e del Reg. 1/R/2022: al riguardo, trattandosi di un intervento di adeguamento sismico, data la volumetria ed il carattere 'rilevante' dell'opera (classe d'uso III), si fa presente che le indagini geologiche, geotecniche e sismiche in sito dovranno essere adeguatamente integrate alla classe d'indagine 4 (Del. G.R. 81/2022-all.1-par. 3-punto 1.4 e 2);
- 2) la valutazione dell'azione sismica dovrà essere supportata da specifica analisi di risposta sismica locale (Del. G.R. 81/2022-all.1-par. 3-punto 1.4);
- 3) l'adeguamento sismico comprende anche l'adeguamento statico al 100% delle diverse strutture presenti;
- 4) nel modello globale dovranno essere valutati gli eventuali carichi dovuti a porzioni strutturali confinanti;
- 5) utilizzare il fattore di confidenza per tutti i materiali esistenti; in particolare nella Relazione sui Materiali dovranno essere evidenziate le caratteristiche meccaniche dei diversi materiali, con evidenziata la riduzione a causa del livello di conoscenza raggiunto;
- 6) evidenziare il coefficiente correttivo sulle murature, in coerenza con quanto indicato nella tabella C8.5.I della circolare 7/2019; a tale proposito, il miglioramento conseguito con i rinforzi



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

SETTORE SISMICA

SEDE di FIRENZE

Prot. n. ----
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

bilaterali mediante fibre non potrà superare i valori previsti nella tabella suddetta per l'intonaco armato ed il risultato conseguito dalle iniezioni dovrà essere comprovata da saggi preventivi e di verifica;

7) i due pilastri esistenti in muratura dovranno essere rinforzati con angolari metallici e calastrelli a cui affidare la porzione di azione sismica competente, in quanto i pilastri sono elementi snelli in laterizio non validi in zona sismica;

8) dovranno essere verificati i cinematismi locali nelle pareti murarie, così come previsto al paragrafo C8.7.1.2 della circolare suddetta;

9) dovrà essere esplicitato il coefficiente Z_e raggiunto, il minore fra quelli risultante dai meccanismi locali e dalla verifica globale, confrontando i valori ante e post operam; si fa presente che la verifica "PAM" eseguita per il cosiddetto "sismabonus" non riguarda le verifiche strutturali ai sensi delle NTC 2018, ma è relativa ad una procedura finanziaria che esula dalle competenze dell'ufficio scrivente;

10) i plinti della nuova struttura metallica dovranno rispondere a quanto previsto al punto 7.2.5 delle NTC 2018 in riferimento ai collegamenti orizzontali fra gli stessi.

Le suddette prescrizioni dovranno trovare riscontro nella validazione del progetto.

Nel caso in cui l'intervento ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il progetto dovrà essere depositato esclusivamente sul portale nazionale AINOP.

Il titolare EQ Sede di Firenze
Arch. Marco Prucher

Il Dirigente responsabile
Ing. Luca Gori

AOOGRT / AD Prot. 0244703 Data 11/04/2025 ore 16:35 Classifica N.060.100.010.020. Il documento è stato firmato da LUCA GORI in data 11/04/2025 ore 16:34.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

SETTORE SISMICA

SEDE di FIRENZE

Prot. n. ----
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: MP/FI Parere - **Programmi di intervento, ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle istituzioni universitarie statali di cui al DM1274 del 10/12/2021. Programma 2) - Programma unitario di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica e alla ricerca costituito da: "Risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata "Ex Geografia" in via LauraFirenze". Scheda di piano n. 294.**
INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA per localizzazione e approvazione del progetto delle opere ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Forma semplificata e modalità asincrona art. 14-bis Legge n. 241/1990. Nota Università degli Studi di Firenze prot. n. 2025-UNFICLE-0053226 del 06/03/2025. Richiesta di parere. Settori regionali e ARPAT. Contributo di settore.

A: Università degli Studi di Firenze
Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere
alla c.a. della Dirigente: Arch. Cristina Tartari

A: REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità
alla c.a. del Dirigente: Ing. Marco Ierpi

In riferimento alla Vs. nota prot. 0170908 del 14/03/2025 (del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale), relativa all'oggetto, e Vs. nota prot. 0167042 del 12/03/2025 (dell'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere dell'Università degli Studi di Firenze), ad integrazione delle prescrizioni già inviate, si detta la seguente ulteriore prescrizione:

- utilizzare il parametro γ_M pari a 3 per le verifiche statiche ed il parametro γ_M pari a 2 per le verifiche sismiche, così come indicato al punto C8.7.1 della circolare 7/2019.

Anche la suddetta prescrizione, come le altre già inviate, dovrà trovare riscontro nella validazione del progetto.

Il titolare EQ Sede di Firenze
Arch. Marco Prucher

Il Dirigente responsabile
Ing. Luca Gori



Servizio
Amministrativo Urbanistica

Protocollo n. 136455 del 01/04/2025

Firenze lì 01/04/2025

Pratica n. 3117/2025

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere

Piazza Indipendenza 8

50129 Firenze

servizi.tecnici@pec.unifi.it

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Area di Coordinamento Mobilità ed Infrastrutture
Settore Programmazione e Viabilità
Via di Novoli, 26 - 50127 – FIRENZE
regionetoscana@postacert.toscana.it

MATTEO VENTURINI
VIA G.B. RAGGIO 2/2
16043 CHIAVARI (GE)
matteo@mvstudioarchitettura.com

e, p.c. alla

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana di Firenze
e le province di Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1 50125 Firenze
sabap-fi@pec.cultura.gov.it

AOGRT / AD Prot. 0227506 Data 04/04/2025 ore 13:06 Classifica O.050.



Servizio
Amministrativo Urbanistica

Oggetto: Comunicazioni in merito alla richiesta di Autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di lavori inerenti PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIORDINO FUNZIONALE DELLA SEDE DENOMINATA "EX GEOGRAFIA" IN VIA LAURA.

Titolare: AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GRANDI OPERER UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PIAZZA INDIPENDENZA 8 50129 FIRENZE;

Ubicazione: Via Laura n.48 piano Completo;

In riscontro alla nota prot. n. GA111225/2025 del 14/03/2025 con la quale l'Università degli Studi di Firenze indiceva la conferenza dei servizi per la localizzazione e l'approvazione del progetto recante *Risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata "Ex Geografia" in via Laura-Firenze*, si comunica che l'intervento interessa un immobile ubicato in via Laura 48 (catastralmente identificato al foglio 160, particella n. 170), in area non soggetta a vincolo paesaggistico.

Quest'ufficio procederà, dunque, all'archiviazione della relativa pratica.

Il Responsabile del Procedimento è: Ufficio Paesaggistica - Simone FERRETTI

Il tecnico incaricato a cui può fare riferimento per eventuali chiarimenti è: MARILENA FERRARA

Responsabile
Simone FERRETTI

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della vigente normativa

AOGRT / AD Prot. 0227506 Data 04/04/2025 ore 13:06 Classifica 0.050.



Documento inviato esclusivamente in modalità telematica



DIREZIONE URBANISTICA

EQ elaborazione e attuazione strumenti della pianificazione/progetti speciali

Firenze, 09 aprile 2025

Classificazione 06.01

Università degli Studi di Firenze

Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere

servizi.tecnici@pec.unifi.it

e p.c.

Regione Toscana

Direzione Mobilità, Infrastrutture

e Trasporto Pubblico Locale

Settore Programmazione Grandi Infrastrutture

di Trasporto e Viabilità Regionale

regionetoscana@postacert.toscana.it

Città Metropolitana di Firenze

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Oggetto: Risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata "Ex Geografia" in Via Laura - Firenze. Scheda di piano n. 294. Programma unitario di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica e alla ricerca. Conferenza di servizi decisoria per localizzazione e approvazione del progetto delle opere ai sensi dell'art. 38 DLgs 36/2023 e dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 | parere di conformità urbanistica.

Con nota del 06.03.2025 (acquisita al protocollo generale dell'ente con il n. 98316/2025) e del 13.03.2025 (acquisita al protocollo generale dell'ente con il n. 109599/2025) Università degli Studi di Firenze ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona inerente all'intervento in oggetto, finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso

Con nota del 14.03.2025 (acquisita al protocollo generale dell'ente con il n. 111225/2025) la Regione Toscana, Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, ha richiesto agli enti coinvolti copia dei propri pareri.

Alla luce della documentazione trasmessa, la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze rileva quanto segue.

Con deliberazione DC/2023/00006 del 13.03.2023 il Consiglio Comunale del Comune di Firenze ha adottato il nuovo Piano Strutturale (PS) e il Piano Operativo (PO); tali strumenti sono stati successivamente approvati con deliberazione C/2024/00020 del 27.03.2024 e DC/2024/00075 del 04.11.2024 ma non risultano ancora efficaci in quanto è in corso il procedimento di conformazione al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico) con la Regione Toscana e la competente Soprintendenza.

Ne consegue che al momento sono in vigore le misure di salvaguardia di cui all'art. 103 della LR 65/2014, per cui la verifica di conformità dell'intervento verrà verificata sia rispetto agli strumenti urbanistici vigenti (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) che a quelli adottati con DC/2023/00006 (Piano Strutturale e Piano Operativo).

Piano Strutturale (vigente)

Dall'analisi della tavola "1 | vincoli" del Piano Strutturale si evince che gli immobili oggetto di intervento ricadono in un'area potenzialmente a rischio archeologico (art. 10.16 NTA PS).

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

Piazza San Martino, 2
50122 Firenze

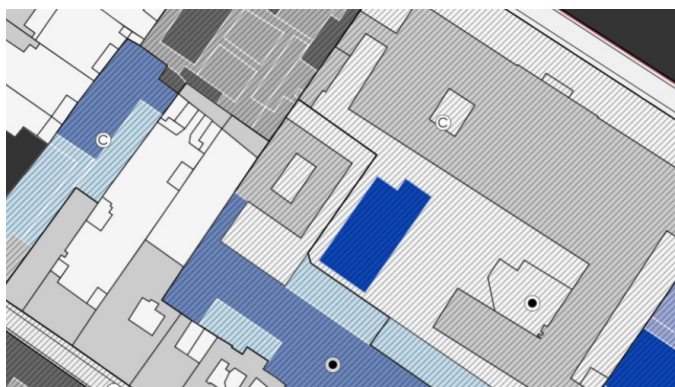
Tel. 055 262.4528
lucia.raveggi@comune.fi.it
direzione.urbanistica@comune.fi.it

AOGRT / AD Prot. 0243486 Data 11/04/2025 ore 12:11 Classifica A.080.050.

Dall'analisi della tavola "3 | tutele" del Piano Strutturale risulta che l'area di intervento è situata all'interno della core zone del centro storico UNESCO (art. 12.3 NTA PS) e si trova in un'area potenzialmente a rischio archeologico (testimonianza archeologica, art. 12.2 NTA PS).

Regolamento Urbanistico (vigente)

Dalla verifica con la tavola "Disciplina del suolo e degli insediamenti" e relative NTA, risulta che l'intervento ricade all'interno dell'"ambito del nucleo storico (zona A)" (art. 65 NTA RU) e interessi immobili classificati come "tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale" (art. 13.4 NTA RU) e, una piccola porzione, come "edificato recente" (art. 13.7 NTA RU), con identificazione "spazi e servizi pubblici - servizi università" (art. 34 NTA RU).



Regolamento Urbanistico | estratto mappa Disciplina del suolo e degli insediamenti

Piano Strutturale (adottato)

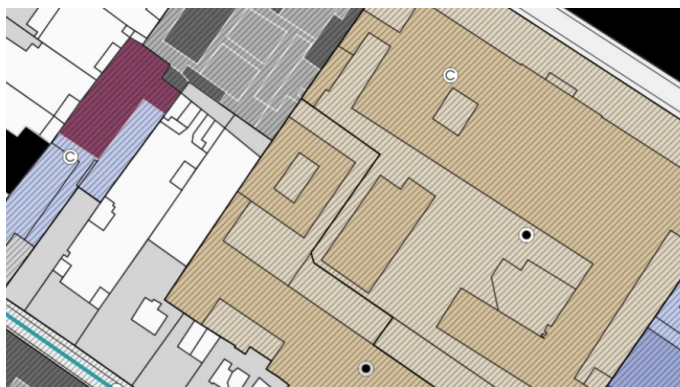
Dall'analisi della tavola "1 | vincoli" del Piano Strutturale (adottato) si evince che gli immobili oggetto di intervento ricadono in un'area potenzialmente a rischio archeologico (art. 10.16 NTA PS).

Dall'analisi della tavola "3a | tutele" del Piano Strutturale (adottato) risulta che l'area di intervento è situata all'interno della core zone del centro storico UNESCO (art. 12.3 NTA PS) con classe di sensibilità n. 14 (art. 12.5 NTA PS).

Dall'analisi della tavola "3b | tutele archeologia" del Piano Strutturale (adottato) risulta come l'area sia potenzialmente a rischio archeologico e identificata come area II (art. 12.2 NTA PS).

Piano Operativo (adottato)

Dalla verifica con la tavola "Disciplina del suolo e degli insediamenti" e relative NTA, risulta che l'intervento ricade all'interno dell'"ambito del nucleo storico (zona A – sottozona A1)" (art. 64 NTA PO) e interessi immobili classificati come "edifici specialistici storicizzati (precedenti al 1945)" (art. 13.7 NTA PO) con identificazione "dotazioni territoriali pubbliche - università" (art. 34 NTA PO).



Piano Operativo | estratto mappa Disciplina del suolo e degli insediamenti

L'art. 34 NTA "scuole e università" del Regolamento Urbanistico (identico nei contenuti all'art. 34 del Piano Operativo adottato) individua le aree su cui insistono i servizi per l'istruzione di ogni livello erogati da soggetti pubblici. Per questi immobili sono ammessi "interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, compresi ampliamenti anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici".

Da un punto di vista urbanistico, quindi, gli interventi previsti dal progetto finalizzati all'adeguamento funzionale di un servizio esistente (risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata "Ex Geografia"), sono inquadrabili all'interno delle casistiche contemplate dall'art. 34 NTA RU/PO.

Per quanto detto, si comunica che **l'intervento risulta conforme alla disciplina del Regolamento Urbanistico vigente e non in contrasto con quella del Piano Operativo adottato.**

Distinti saluti,

La Responsabile
EQ elaborazione e attuazione strumenti della pianificazione/progetti speciali
Lucia Raveggi

CL. 006 Cat.03 Cas. 19

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture
di Trasporto e Viabilità Regionale
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

Università degli Studi di Firenze
Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere
servizi.tecnici@pec.unifi.it

Firenze, 14/04/2025

OGGETTO: art. 38 del D.lgs. n. 36/2023.

Istante: Università degli Studi di Firenze

Intervento: PROGRAMMI DI INTERVENTO, AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO PRESENTATI DALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE STATALI DI CUI AL DM 1274 DEL 10/12/2021

Programma 2) - Programma unitario di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica e alla ricerca costituito da: “Risanamento conservativo e riordino funzionale della sede denominata “Ex Geografia” in Via Laura -Firenze”

Parere di conformità al PTCP.

Al fine di fornire il proprio parere, a seguito del ricevimento della documentazione pervenuta il 12/12/2024 con nota dell'Università degli Studi di Firenze prot. arrivo n. 11356 del 06/03/2025 e in risposta alla richiesta di parere della Regione Toscana ricevuta con nota prot. 12732 del 14/03/2025, si riferisce quanto segue relativamente alla coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013.

Dall'analisi del PTCP approvato con Deliberazione del C.P. n.1/2013, si rileva che ai sensi della “Carta dello Statuto del Territorio” del PTCP, l'area interessata dagli interventi, individuata nella Tavola n. 19, ricade:

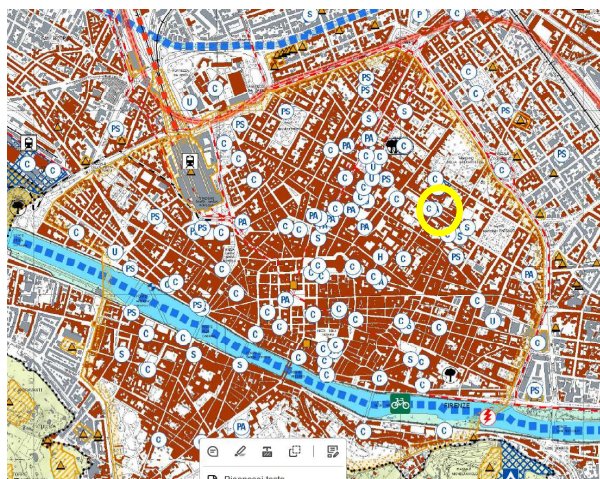
- all'interno del perimetro di un insediamento, riconosciuto come “città esistente”, disciplinato dall'art. 22 delle NA del PTCP.

Palazzo Medici Riccardi 1,
via Cavour 50129 Firenze
tel. 055. 2760740
fax 055. 2760703
carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

U
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N.0018510/2025 del 14/04/2025
Firmatario: DAVIDE CARDI, DANIELA ANGELINI

AOGRT / AD Prot. 0256061 Data 16/04/2025 ore 15:10 Classifica O.050.



Estratto Carta Statuto del Territorio – Tav. n. 19

Visti gli elaborati di progetto e analizzata la Carta dello Statuto del Territorio con la relativa norma, non si rilevano elementi di contrasto con il PTCP.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela Angelini

Il Responsabile della E.Q.
Pianificazione Strategica
Arch. Davide Cardì

r:\ap pianificazione territoriale e strategica\urbanistica\procedimenti daniela 2025\ops via laura\parere.doc

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

AOGGRT / AD Prot. 0256061 Data 16/04/2025 ore 15:10 Classifica O.050.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 32)

Delibera N 543 del 05/05/2025

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Serena MODRIC

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.3 - Riapertura bandi per il sostegno all'innovazione nei Borghi, dei Centri Commerciali Naturali e delle Cooperative di Comunità

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare nel Capo II "Sviluppo territoriale";

- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) n. 4787 del 15 luglio 2022 e firmato in data 19 luglio 2022 che prevede che gli interventi selezionati all'interno dell'Obiettivo Specifico 1.1 del PR FESR rispettino la coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3);

- il Reg. UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

- il parere del NURV n.8/AC/2021 Autorità competente per la VAS PR FESR Toscana 2021-2027 nonché la relativa dichiarazione di sintesi e la valutazione di conformità del PR FESR Toscana 2021-2027 al principio DNSH;

- l'art. 5 del Reg. UE 2021/1060 in base al quale sono individuati gli Obiettivi Strategici sostenuti dai Fondi ed in particolare l'Obiettivo Strategico 1 "un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)";

- l'art. 3 del Reg. UE 2021/1058 che per ciascun Obiettivo Strategico individuato dall'art. 5 del Reg. UE 2021/1060 stabilisce gli Obiettivi Specifici sostenuti dal FESR ed in particolare l'Obiettivo Specifico 1.1 "sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" afferente all'Obiettivo Strategico 1 sopra richiamato;

- l'art. 15 del Reg. UE 2021/1060, che stabilisce le Condizioni abilitanti – orizzontali e tematiche - relative agli Obiettivi Specifici attivati con il sostegno dei Fondi, prevedendone il necessario soddisfacimento per l'intero periodo di programmazione, pena la mancata erogazione dei pagamenti relativi alle spese sostenute in riferimento ai relativi Obiettivi Specifici;

Visto il programma regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana, approvato con Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03/10/2022, come da presa d'atto della Giunta Regionale con deliberazione n.1173 del 17 ottobre 2022 e successivamente aggiornamento alla versione n. 3 con deliberazione n. 329 del 25/03/2024;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che individua la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) come strategia trasversale;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 2 ottobre 2024, come aggiornato con Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 ed in particolare il progetto 3 “Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo”;

Vista la L.r. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” ;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1510 del 18 dicembre 2023 che approva il piano di lavoro 2024-2025 della Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) nella sua versione approvata con deliberazione della Giunta regionale 1321/2022 ed individua gli ambiti applicativi e le priorità tecnologiche con le relative sotto-articolazioni che definiscono il perimetro di ammissibilità per le procedure di attuazione della Strategia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1476/2022 avente ad oggetto “Strategia regionale per le aree interne. Integrazione degli elementi essenziali per la prima elaborazione delle strategie territoriali 2021-2027 e sostituzione dell’Allegato B alla DGR n.690/2022”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94/2024 avente ad oggetto “Strategia regionale per le aree interne - PR FESR 2021-2027, Priorità 4 - OS 5.2 - Presa d’atto della valutazione delle Strategie territoriali preliminari, riparto delle risorse e avvio della seconda fase del procedimento”;

Dato atto, come indicato nei suddetti documenti, che la Regione Toscana per il periodo di programmazione 2021-2027 risponde a tre sfide strategiche quali la transizione digitale, la transizione ecologica e la coesione territoriali nonché la transizione generazionale;

Tenuto conto che tra le iniziative per sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione di cui all’obiettivo specifico 1.1 del PR FESR 2021-2027 è prevista *l’Azione 1.1.3 che sostiene i processi d’innovazione delle PMI mediante l’acquisizione di servizi qualificati con particolare attenzione al tema della digitalizzazione dei processi produttivi ed investimenti di carattere strategico o sperimentale su specifici ambiti tecnologici, filiere produttive e per obiettivi di sostenibilità (economica, sociale e ambientale)*;

Visto il documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16/12/2022 e s.m.i. che, per gli interventi ammessi all’Azione 1.1.3, prevede l’obbligo di coerenza ai contenuti del PR 2021-2027 ed alla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) con particolare riferimento alle finalità, priorità tecnologiche (comprese loro sotto articolazioni) ed ambiti applicativi della stessa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1539 del 23 dicembre 2024 che approva il Documento di Attuazione Regionale del PR FESR 2021-2027 versione 3.0 ed il Piano Finanziario in esso contenuto che per l’Azione 1.1.3 prevede uno stanziamento complessivo pari ad Euro 73.000.000,00;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 750 del 25 giugno 2024 come integrata con delibera di Giunta regionale n. 1172 del 21/10/2024 che approva gli indirizzi per l’attivazione dei seguenti bandi di cui all’Azione 1.1.3 del PR FESR 2021-2027 dedicati *al supporto della transizione digitale delle imprese localizzate in specifici territori che possono sperimentare anche pratiche d’inclusione sociale e di economia collaborativa* :

1. Bando per il sostegno all’innovazione digitale nei BORGHI - piccoli comuni delle aree interne come definiti da L158/2017 e Lr 68/2011 (allegato 1, 1A, B, C)

2. Bando per il sostegno all'innovazione digitale delle Cooperative di Comunità di cui all'art. 11 bis della L.R. 73/2005 (allegato 2, 2A, B, C)
3. Bando per il sostegno all'innovazione digitale dei Centri Commerciali Naturali ex art 111 della L.R. 23/11/2018 n. 62 (allegato 3, 3A, B, C)

Dato atto che con i suddetti interventi s'intende sperimentare, agendo su specifici territori o promuovendo specifiche forme di organizzazione economica e sociale, un approccio integrato e innovativo che sostiene l'adozione di tecnologie per la transizione digitale nelle imprese per rafforzare e rinnovare il tessuto economico di particolari aree sviluppando e diversificando le attività economiche e promuovendo uno sviluppo sostenibile ed inclusivo ;

Dato atto che i suddetti interventi prevedono un sostegno in regime de minimis e secondo la "Metodologia per l'applicazione delle Opzioni Semplificate dei Costi ex art 53 RDC per l'Azione 1.1.3 "Servizi per l'innovazione" approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.1156 del 21 ottobre 2024;

Visti i seguenti bandi

1. Bando per il sostegno all'innovazione digitale nei BORGHI - piccoli comuni delle aree interne come definiti da L158/2017 e Lr 68/2011 approvato con decreto n. 25337 del 12.11.2024 (di seguito Borghi digitali)
2. Bando per il sostegno all'innovazione digitale delle Cooperative di Comunità di cui all'art. 11 bis della L.R. 73/2005 approvato con decreto n. 25466 del 12.11.2024 (di seguito Coop.Comunità digitali)
3. Bando per il sostegno all'innovazione digitale dei Centri Commerciali Naturali ex art 111 della L.R. 23/11/2018 n. 62 approvato con decreto n. 25465 del 12.11.2024 (di seguito CCN digitali);

Preso atto delle domande presentate entro la scadenza fissata al 03/03/2025 (n.20 su Borghi digitali, n.20 su CCN digitali e n.9 su Coop.Comunità digitali) e ritenuto di procedere ad una riapertura dei suddetti bandi previa rimodulazione delle risorse e ridefinizione gli investimenti di progetto minimi ammissibili in Euro 20.000,00;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n.331 del 17/03/2025 sono state destinate all'attuazione del bando per la digitalizzazione dei sistemi di certificazione HACCP delle imprese aderenti al protocollo Vetrina Toscana, Euro 500.000,00 quale quota parte dello stanziamento previsto dal bando per il sostegno all'innovazione digitale delle cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis della L.R. 73/2005, non utilizzato;

Ritenuto di destinare Euro 999.999,99 quale quota parte dello stanziamento previsto ed eccedente le domande presentate a valere sul bando per il sostegno all'innovazione digitale delle cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis della L.R. 73/2005, al bando per il sostegno all'innovazione digitale dei Centri Commerciali Naturali ex art 111 della L.R. 23/11/2018 n. 62 e di rimodulare le risorse stanziate sui suddetti bandi come segue:

1. Bando per il sostegno all'innovazione digitale nei BORGHI - piccoli comuni delle aree interne come definiti da L158/2017 e Lr 68/2011 approvato con decreto n.25337 del 12.11.2024 Euro 4.000.000
2. Bando per il sostegno all'innovazione digitale delle Cooperative di Comunità di cui all'art. 11 bis della L.R. 73/2005 approvato con decreto n. 25466 del 12.11.2024 Euro 1.500.000,00
3. Bando per il sostegno all'innovazione digitale dei Centri Commerciali Naturali ex art 111 della L.R. 23/11/2018 n. 62 approvato con decreto n. 25465 del 12.11.2024 Euro 4.999.999,99

Dato atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per i suddetti interventi è assicurata dalle risorse che sono disponibili sui seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025 come di seguito riepilogato:

Bando	CAP	Tip.	Dotazione	Importo prenotato con precedenti atti	Rif. Prenotazione	Importo da prenotare o ridurre con presente atto
BORGHI	53411	PURO	4.000.000,00	1.329.681,31	20242430	270.318,69
DIGITALI dd n. 25337/2024	53412	PURO		1.396.165,37	20242431	283.834,63
	53934	PURO		598.356,59	20242432	
	53413	AVANZO				121.643,41
CCN DIGITALI dd n. 25465/2024	53411	PURO	4.999.999,99	1.329.681,31	20242433	670.318,69
	53412	PURO		1.396.165,37	20242434	703.834,62
	53934	PURO		598.356,59	20242435	88.767,44
	53413	AVANZO				212.875,97
COOPCOM DIGITALI dd n. 25466/2024	53411	PURO	1.500.000,00	797.260,98	20242437	-197.260,98
	53412	PURO		837.124,04	20242438	-207.124,03
	53934	PURO		358.767,43	20242439	-88.767,44

Dato atto che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA quale Organismo Intermedio secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 1/2023 e che tale attività era contemplata nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. 2024-2026 approvato con deliberazione Giunta Regionale n.1412 del 25/11/2024 (Punto 1 attività n. 22 del 2024, n.18 del 2025 – n.12 del 2026 commessa B02-2023-28), trova conferma nell'Elenco aggiornato di attività per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 544 del 05/05/2025 (Punto 1 attività n. 18 del 2025, n.12 del 2026 e n. 13 del 2027- commessa B02-2023-28) e trova copertura negli impegni di spesa assunti con decreti n.13885/2024 e n. 28280/2024 (q.p. impegni n. 4854/2025, 14590/2025, 14591/2025, 14634/2025, 14631/2025, 14631/2026);

Dato atto che i bandi in oggetto rientrano nell'ambito di "Giovanisi", il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani";

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2025 n. 11 "Valorizzazione della Toscana diffusa ";

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 ("Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008");

Vista la Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027";

Vista la D.G.R. n. 1 dell'8 gennaio 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

Tutto quanto sopra premesso,

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di procedere per le motivazioni e modalità espresse in narrativa alla riapertura dei seguenti bandi di cui all'Azione 1.1.3 del PR FESR 2021-2027 previa ridefinizione degli stanziamenti ed investimenti minimi e massimi ammissibili dei progetti agevolabili :

1. Bando per il sostegno all'innovazione digitale nei BORGHI - piccoli comuni delle aree interne come definiti da L158/2017 e Lr 68/2011 approvato con decreto n.25337 del 12.11.2024
2. Bando per il sostegno all'innovazione digitale delle Cooperative di Comunità di cui all'art. 11 bis della L.R. 73/2005 approvato con decreto n. 25466 del 12.11.2024
3. Bando per il sostegno all'innovazione digitale dei Centri Commerciali Naturali ex art 111 della L.R. 23/11/2018 n. 62 approvato con decreto n. 25465 del 12.11.2024

2. di procedere alla ridefinizione degli investimenti di progetto minimi ammissibili sui bandi elencati al punto 1) in Euro 20.000;

3. di destinare Euro 999.999,99 quale quota parte dello stanziamento previsto dal bando per il sostegno all'innovazione digitale delle cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis della L.R. 73/2005, non utilizzato al bando per il sostegno all'innovazione digitale dei Centri Commerciali Naturali ex art 111 della L.R. 23/11/2018 n. 62 e di rimodulare le risorse stanziare sui suddetti bandi come segue:

- Bando per il sostegno all'innovazione digitale nei BORGHI - piccoli comuni delle aree interne come definiti da L158/2017 e Lr 68/2011 approvato con decreto n.25337 del 12.11.2024 Euro 4.000.000
- Bando per il sostegno all'innovazione digitale delle Cooperative di Comunità di cui all'art. 11 bis della L.R. 73/2005 approvato con decreto n. 25466 del 12.11.2024 Euro 1.500.000,00
- Bando per il sostegno all'innovazione digitale dei Centri Commerciali Naturali ex art 111 della L.R. 23/11/2018 n. 62 approvato con decreto Euro 4.999.999,99

4. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per i suddetti interventi è assicurata dalle suddette prenotazioni e dalle risorse che disponibili sui seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025 come di seguito riepilogato:

Bando	CAP	Tip.	Dotazione	Importo prenotato con precedenti atti	Rif. Prenotazione	Importo da prenotare o ridurre con presente atto
BORGHI	53411	PURO	4.000.000,00	1.329.681,31	20242430	270.318,69
DIGITALI dd n.53412	53412	PURO		1.396.165,37	20242431	283.834,63
25337/2024	53934	PURO		598.356,59	20242432	
	53413	AVANZO				121.643,41
CCN DIGITALI53411	53411	PURO	4.999.999,99	1.329.681,31	20242433	670.318,69
dd n. 25465/2024	53412	PURO		1.396.165,37	20242434	703.834,62
	53934	PURO		598.356,59	20242435	88.767,44
	53413	AVANZO				212.875,97
COOPCOM	53411	PURO	1.500.000,00	797.260,98	20242437	-197.260,98
DIGITALI dd n.53412	53412	PURO		837.124,04	20242438	-207.124,03
25466/2024	53934	PURO		358.767,43	20242439	-88.767,44

5. di dare atto che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA quale Organismo Intermedio secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 1/2023 e che tale attività era contemplata nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. 2024-2026 approvato con deliberazione Giunta Regionale n.1412 del 25/11/2024 (Punto 1 attività n. 22 del 2024, n.18 del 2025 – n.12 del 2026 commessa B02-2023-28), trova conferma nell'Elenco aggiornato di attività per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 544. del 05/05/2025 (Punto 1 attività n. 18 del 2025, n.12 del 2026 e n. 13 del 2027- commessa B02-2023-28) e trova copertura negli impegni di spesa assunti con decreti n.13885/2024 e n. 28280/2024 (q.p. impegni n. 4854/2025, 14590/2025, 14591/2025, 14634/2025, 14631/2025, 14631/2026);

6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
SERENA MODRIC

Il Direttore
ALBINO CAPORALE



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 35)

Delibera N 546 del 05/05/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Andrea RAFANELLI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

DGRT n. 1424/2024 - Legge regionale n. 30/2009: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2025-2027.
Modifiche e integrazioni

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A
B	Si	Allegato B

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 2

- | | |
|----------|---|
| <i>A</i> | <p><i>Allegato A</i></p> <p><i>29e56db376d05f36b27d05963e035a5b7821c2c094856b89a57359323fc30c34</i></p> |
| <i>B</i> | <p><i>Allegato B</i></p> <p><i>ff87bfbd71d284af647b93ec7fd2158be2ff2e616c28921e7f4b078284a53e16</i></p> |

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 132 del 28 giugno 2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

Vista la Legge Regionale del 22 giugno n.30/2009 “Nuova disciplina dell'Agenzia per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.)” così come modificata dalla L.R. 18 novembre 2019, n. 68 “Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009”; e L.R. 22 febbraio 2024, n.7;

Vista la Delibera di Consiglio regionale n.9 del 30 gennaio 2013 “Aggiornamento della Carta dei Servizi e delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 22 giugno 2009 n.30”;

Preso atto che, in attuazione della norma transitoria di cui all'art. 31 della citata LR 68/2019, nelle more dell'applicazione della nuova “carta dei servizi e delle attività” per l'individuazione delle attività istituzionali “obbligatorie ordinarie” e “obbligatorie straordinarie”, come ridefinite all'art. 11 della LR 30/2009 e smi, occorre fare riferimento alla carta vigente;

Richiamati gli articoli 15 e 16 della citata LR 30/2009 e s.m.i;

Richiamato in particolare l'art. 15 della L.R. 30/2009 così come sostituito dall'art 16 Legge Regionale 18 novembre 2019, n. 68 - “Indirizzi regionali per la programmazione delle attività di Arpat” - che stabilisce “.....la Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:”

1. le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all'articolo 11, comma 1;
2. le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all'articolo 11, commi 2 e 3;
3. gli indirizzi per l'elaborazione del piano delle attività di cui all'articolo 16;
4. i criteri per il coordinamento dell'integrazione tra l'ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 10;

Preso atto che il DPCM previsto all'art. 9 c. 3 della L. 132/2016, con il quale devono essere stabiliti i Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) di cui al precedente punto 1) non è stato ad oggi emanato;

Dato atto che i presenti indirizzi sono coerenti con gli indirizzi del PAER approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 10 del 11/02/2015 e con l'informativa del Piano sanitario e sociale integrato regionale approvata dalla Giunta con il Documento Preliminare n. 3 del 18/03/2024;

Richiamata la DGRT n. 1424 del 27/11/2024 “ Legge regionale n. 30/2009: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2025-2027”;

Considerato che nella citata dgrt 1424/2024 è previsto che nel corso del 2025 è possibile procedere a una eventuale integrazione degli indirizzi, sia per la parte di investimento che per le attività Istituzionali Obbligatorie, ai sensi del comma 5, lettera a, art. 16 della L.R. 30/2009 e smi;

Richiamata la DGRT n. 273 del 11/3/2024 “Arpat: Autorizzazione alla deroga al limite di spesa di personale del 2016 di cui alla nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2024 punto 5.1.1.” con la quale l’Agenzia è autorizzata al superamento del limite di spesa previsto per gli Enti dipendenti della citata DCRT n. 91/2023 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024. Approvazione);

Richiamata la nota con la quale l’Agenzia ha comunicato la criticità di personale, già evidenziata anche nel corso del 2024, e che per dar seguito a quanto sopra esposto, anche alla luce del rinnovo contrattuale, la copertura dei maggiori costi derivanti dalle assunzioni previste non è completamente garantita dai fondi già destinati all’Agenzia, ed è quindi necessario riconoscere un incremento di risorse rispetto a quanto previsto dalla citata DGRT 1424/24 pari a totali € 4.672.832,36, fermo restando il limite di scostamento della spesa autorizzato con la suddetta DGRT n. 273/2024;

Ritenuto necessario procedere al finanziamento di quanto richiesto al fine di mantenere la capacità operativa dell’Agenzia;

Dato atto che per il finanziamento dei costi per il potenziamento del personale di Arpat sopra descritto la copertura finanziaria pari ad € 4.672.832,36 è assicurata a valere sulle risorse derivanti dal gettito del tributo in discarica di cui alla L. 549/95 come di seguito indicato:

- € 1.513.041,19 sui seguenti capitoli del bilancio 2025, tipologia avanzo:

- capitolo 42419 per € 981.921,68;
- capitolo 41134 per € 260.000,00;
- capitolo 42098 per € 271.119,51.

- € 2.141.987,10 quale quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024, presente nell’allegato A/2 “Risultato di amministrazione - quote vincolate”, approvato con DGR 270/2025 “ Approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto ai sensi dell’art. 42 comma 11 del D.Lgs. 118/2011” che potrà essere applicata al bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, sul cap. 43278 ,

- € 1.017.804,07 quale quota di maggiore entrate accertate nel 2024 sul capitolo vincolato 11014 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi L. 549/1995” , rispetto a quanto previsto, da stanziare sul cap. 42419,

Dato atto che gli importi sopra indicati, per le quote di avanzo pari a complessivi € 3.159.791,17, saranno applicati al bilancio 2025/2027 ai sensi dell’ art. 42 c. 5 del D.lgs 118/2011 subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui all’art.1 commi 897-898-899 della L. 145/2018 circa l’entità dell’avanzo di amministrazione complessivamente applicabile al bilancio di previsione;

Dato atto che si procederà a successive variazioni di bilancio in via amministrativa per lo storno a pertinenti capitoli di spesa ed allocazione delle risorse coerentemente con la corretta esigibilità della spesa;

Ritenuto opportuno stabilire che le modalità di erogazione delle risorse sopra dette saranno erogate

dalla struttura competente per materia, sulla base dell'avanzamento della spesa da monitorare ogni due mesi a partire dal 30 giugno 2025;

Ritenuto opportuno stabilire che per gli esercizi successivi al 2027 le risorse di cui sopra saranno garantite con gli introiti del gettito del tributo in discarica di cui alla L. 549/95;

Vista la DGRT n. 505 del 22 aprile 2025 con la quale sono stati assegnati ad Arpat € 497.324,73 in attuazione della DGRT n.830 del 15/07/2024 di approvazione dell'accordo di collaborazione tra la Regione Veneto e la Regione Toscana finalizzato a disciplinare le attività di interesse comune volte alla realizzazione della linea di investimento del Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC) linea di investimento 1.2, modello di intervento 2. *“Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”*, nei SIN di Livorno-Collesalveti e Piombino;

Considerato che con le modifiche di cui sopra la quantificazione delle risorse finanziarie assegnate ad Arpat, per il triennio 2025/2027, per lo svolgimento delle attività istituzionali obbligatorie ordinarie e straordinarie, di cui all'art. 11 della LR 30/2009 e smi, è dettagliata nel seguente riepilogo:

Tipologia di attività			2025	2026	2027
Attività Istituzionali Obbligatorie (IOO)			47.105.575,22	47.865.942,18	48.495.787,69
Attività Istituzionali Obbligatorie Straordinarie (IOS)			1.730.637,00	1.597.637,00	1.252.637,00
TOTALE			48.836.212,22	49.463.579,18	49.748.424,69

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 02/10/2024;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100, “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione”;

Richiamato l'Allegato D “Piano degli investimenti 2025 - 2027”, approvato dalla citata DGRT n. 1424 del 27/11/2024 “ Legge regionale n. 30/2009: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2025-2027”;

Vista la nota del 09 Aprile 2025 con la quale l'Agenzia (ns. prot. 0245806 del 14/04/2025) ha comunicato la necessità di un aggiornamento della strumentazione della rete regionale di qualità dell'aria con le seguenti caratteristiche:

- l'inserimento di nuova strumentazione, prevista nella nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria;
- attivazione di un progetto dedicato alla realizzazione presso una delle stazioni esistenti di un Supersito (come definito dalla nuova direttiva) con attività specialistiche per eseguire gli approfondimenti necessari per il territorio in esame e previsti dalla nuova normativa;

Considerato che gli aggiornamenti di cui sopra ammontano a totali € 2.060.000,00 nel triennio 2025/2027;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento della rete anche in considerazione della procedura di infrazione in essere;

Ritenuto pertanto modificare l'allegato D "Piano degli investimenti 2025-2027" della citata delibera 1424/2024 sostituendolo con l'allegato A "Piano degli investimenti 2025-2027" al presente atto parte integrante e sostanziale del presente atto con il quale si porta il totale assegnato nel triennio a € 3.920.000,00 la cui quantificazione delle risorse finanziarie relative alla spesa di investimento descritta è dettagliata nel seguente riepilogo:

Piano degli investimenti 2025-2027					
Capitolo	Descrizione capitolo	2025	2026	2027	Note
42728 (pura)	L. 549/95 – Funzionamento Arpat – Spesa investimento	800.000,00	405.000,00	655.000,00	Spesa investimento consolidata annuale
42728 (pura)	L. 549/95 – Funzionamento Arpat – Spesa investimento	0,00	395.000,00	145.000,00	Per il rinnovo delle attrezzature relative alla rete della qualità dell'aria di cui all'acquisto attrezzature di cui all'allegato B al presente atto
42979 (pura)	Fondo in attuazione delle attività di cui all'art. 3 comma 27 L. 549/95 – Spesa di investimento	120.000,00	700.000,00	700.000,00	
		920.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

Ritenuto necessario stabilire che:

1. per le risorse del cap. 42728 quota relativa alla "spesa consolidate annuale" sono stabilite le seguenti modalità di erogazione: un anticipo pari al 20% dello stanziamento dietro presentazione del piano dettagliato degli investimenti annuale, con relativo cronoprogramma. Le successive *tranches* delle risorse stanziate saranno erogate a seguito del monitoraggio bimestrale, a partire dal 30/06/2025, delle spese effettuate in attuazione del cronoprogramma presentato;
2. per la quota della spesa relativa al rinnovo delle attrezzature di cui all'allegato B al presente atto il successivo afferenti ai capitoli 42728 e 42979 il dirigente competente per materia provvederà ad emanare i successivi decreti attuativi che prevedano anche le modalità di erogazione delle risorse;

Ritenuto opportuno stabilire che l'Agenzia dovrà dare atto che il piano degli investimenti troverà copertura con le risorse assegnate dal presente atto nonché dagli ammortamenti al netto delle sterilizzazioni;

Richiamato l'art. 38 della L.R. 30/2009 "Norma finanziaria" e s.m.i.;

Tenuto conto che le risorse finanziarie assegnate ad Arpat, per il triennio 2025/2027 con la citata dgrt 1424/2024 per lo svolgimento delle attività istituzionali obbligatorie ordinarie e straordinarie, di cui all'art. 11 della LR 30/2009 e s.m.i., sono integrate da quanto sopra dettagliato;

Ritenuto opportuno stabilire che il Direttore Generale dell'Arpat elabori e trasmetta alla Giunta Regionale la nuova proposta di Piano e il budget di cui all'art. 16 della LR 30/2009 integrati con le risorse messe a disposizione con il presente atto entro un mese dall'esecutività dello stesso;

Considerato che le attività indicate negli indirizzi e declinate nelle tabelle di cui agli allegati sono coerenti con la Carta dei Servizi e sono svolte nell'interesse e a supporto della Regione e degli enti pubblici indicati nella L.R. 30/2009, anche in attuazione di accordi ai sensi dell'art. 18 della medesima legge e smi;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di Previsione finanziario 2025 –2027";

Vista la DGR.T. n. 1 del 8 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025 –2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025 – 2027" con cui viene approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2025 –2027";

Vista la LR. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 17.04.2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di confermare i finanziamenti nonché le modalità di erogazione delle risorse ivi previste di cui alla DGRT 1424/2024;
2. approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, il maggiore finanziamento per un totale pari a € 4.672.832,36 tipologia avanzo, di cui € 1.513.041,19 già applicato sui seguenti capitoli del bilancio 2025:
 - capitolo 42419 per € 981.921,68;
 - capitolo 41134 per € 260.000,00;
 - capitolo 42098 per € 271.119,51.
 - € 2.141.987,10 quale quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024, presente nell'allegato A/2 "Risultato di amministrazione - quote vincolate", approvato con DGR 270/2025 "Approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto ai sensi dell'art. 42 comma 11 del D.Lgs. 118/2011" che potrà essere applicata al bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, sul cap. 43278 ,
 - € 1.017.804,07 quale quota di maggiore entrate accertate nel 2024 sul capitolo vincolato 11014 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi L. 549/1995", rispetto a quanto previsto, da stanziare sul cap. 42419;
3. di dare atto che gli importi sopra indicati, per le quote di avanzo pari a complessivi € 3.159.791,17, saranno applicati al bilancio 2025/2027 ai sensi dell' art. 42 c. 5 del D.lgs 118/2011 subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art.1 commi 897-898-899 della L. 145/2018 circa l'entità dell'avanzo di amministrazione complessivamente applicabile al bilancio di previsione;
4. di dare atto che si procederà a successive variazioni di bilancio in via amministrativa per lo storno a pertinenti capitoli di spesa ed allocazione delle risorse coerentemente con la corretta esigibilità della spesa;
5. di stabilire che le risorse sopra dette saranno erogate dalla struttura competente per materia, sulla base dell'avanzamento della spesa da monitorare ogni due mesi a partire dal 30 giugno 2025;

6. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che per l'esecuzione delle attività "Attività Istituzionali Obbligatorie Ordinarie" (IOO) e "Attività Istituzionali Obbligatorie Straordinarie (IOS)" la Regione mette a disposizione per il triennio 2025 – 2027 il totale dei finanziamenti di seguito riepilogati:

Tipologia di attività	2025	2026	2027
Attività Istituzionali Obbligatorie Ordinarie (IOO)	47.105.575,22	47.865.942,18	48.495.787,69
Attività Istituzionali Obbligatorie Straordinarie (IOS)	1.730.637,00	1.597.637,00	1.252.637,00
TOTALE	48.836.212,22	49.463.579,18	49.748.424,69

7. di approvare il nuovo allegato A "Piano degli investimenti 2025 - 2027";
8. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che per l'esecuzione delle attività descritte nell'allegato A "Piano degli investimenti" le risorse messe a disposizione nel triennio dalla Regione nel bilancio di previsione 2025/2027 (tipologia stanziamento pura) sono pari a totali € 3.920.000,00 secondo il dettaglio riportato in narrativa;
9. di stabilire che i successivi decreti attuativi dovranno essere emanati dai Dirigenti competenti per materia nei quali saranno stabilite anche le modalità di erogazione delle risorse nonché di esecuzione di tali attività;
10. di stabilire che il Direttore Generale dell'ARPAT elabori e trasmetta alla Giunta Regionale la nuova proposta di Piano e il budget di cui all'art. 16 della LR 30/2009 integrati con le risorse messe a disposizione con il presente atto entro un mese dall'esecutività dello stesso;
11. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia, e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, nonché all'applicazione delle ulteriori quote di avanzo pari a complessivi € 3.159.791,17 al bilancio 2025/2027 ai sensi dell' art. 42 c. 5 del D.lgs 118/2011 ed all'esecutività delle variazioni di bilancio in via amministrativa indicate al punto 4.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE
Andrea Rafanelli

Piano degli investimenti 2025-2027						Allegato A
N.	Descrizione attività	Capitolo di bilancio	2025	2026	2027	Note
1	Spesa investimento consolidata annuale	42728	800.000,00	405.000,00	655.000,00	Spesa ordinaria Agenzia
2	Progetto speciale rete regionale qualità dell'aria Allegato B	42728	0,00	395.000,00	145.000,00	Per il rinnovo delle attrezzature relative alla rete della qualità dell'aria di cui all'acquisto attrezzature di cui all'allegato B al presente atto
3		42979	120.000,00	700.000,00	700.000,00	
TOTALE			920.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
			TOTALE NEL TRIENNIO	3.920.000,00		

Foglio1

Allegato B						
AGGIORNAMENTO DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA						
Acquisto strumentazione adeguamento direttiva n. 2881/2024						
tipologia strumentale/struttura	costo unitario stimato	numero da acquistare	costo totale	2025	2026	2027
UFP	€ 50.000,00	2	€ 100.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00
OPC CERTIFICATO	€ 40.000,00	10	€ 400.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 130.000,00
BC	€ 40.000,00	5	€ 200.000,00		€ 120.000,00	€ 80.000,00
Analizzatore dimensione UFP	€ 150.000,00	1	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 0,00
struttura cabina allestita nuova	€ 30.000,00	5	€ 150.000,00		€ 90.000,00	€ 60.000,00
TOTALI			€ 1.000.000,00	€ 120.000,00	€ 560.000,00	€ 320.000,00
Progressiva sostituzione della strumentazione di rete di oltre 10 anni (ante 2013)						
tipologia strumentale/struttura	costo unitario stimato	numero di acquistare	costo totale	2025	2026	2027
PM10/2,5	€ 60.000,00	7	€ 420.000,00		€ 180.000,00	€ 240.000,00
PM10	€ 40.000,00	3	€ 120.000,00		€ 80.000,00	€ 40.000,00
Nox	€ 20.000,00	2	€ 40.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00
BTEX	€ 40.000,00	5	€ 200.000,00		€ 80.000,00	€ 120.000,00
campionatori per IPA e Metalli	€ 30.000,00	3	€ 90.000,00		€ 60.000,00	€ 30.000,00
campionatori da taratura	€ 25.000,00	2	€ 50.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
stabilizzatori	€ 2.000,00	25	€ 50.000,00		€ 30.000,00	€ 20.000,00
linee di prelievo	€ 3.000,00	30	€ 90.000,00		€ 60.000,00	€ 30.000,00
TOTALI			1.060.000,00	0,00	535.000,00	525.000,00
TOTALE GENERALE				120.000,00	1.095.000,00	845.000,00

Pagina 1



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 37)

Delibera

N 548

del 05/05/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, per il progetto denominato "Parco eolico Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR), proposto da FERA - Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl Provvedimento conclusivo.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	verbale cds 1 aprile

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A verbale cds 1 aprile
b034625da04c66fd5593bc67ee20724ca041c8ceeda1d16fd0ee60d98a7f8ce8

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- la L.R. n. 40/2009- *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- la L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;
- la L.R. 30/2015 - *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”*;

RICHIAMATE

- la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta”*.
- la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

PREMESSO che la Società FERA - Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl (in seguito FERA srl) con sede legale in Piazza Cavour n. 7, 20121 Milano, P.IVA: 13393960151 (di seguito Proponente) ha depositato in data 19/12/2022 (protocollo regionale n. 0490022), l'istanza per l'avvio del procedimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito “PAUR”) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010 presso il Settore “Valutazione Impatto Ambientale” (di seguito Settore VIA) in relazione al progetto *“Parco eolico Passo di Frassineto della potenza di 29,4 MW composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione”* ubicato nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR), corredata degli elaborati progettuali ed ambientali;

DATO ATTO che

il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 7 aerogeneratori dei quali n. 6 nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR) e n.1 in Comune di Badia Tedalda (AR), della potenza complessiva di 29,40 MW, tra e il Passo Frassineto e il Valico di Viamaggio, da cui ha inizio la viabilità di accesso al sito eolico, attraverso la S.P. n.50 Nuova Sestinese. Ciascun aerogeneratore avrà una potenza unitaria pari 4,20 MW, un'altezza massima al mozzo pari a 112 metri e un diametro massimo del rotore pari a 136 metri. Le piazzole e le torri degli aerogeneratori, nonché tutte le opere connesse ricadono nel territorio dei Comuni di Pieve Santo Stefano (AR) e Badia Tedalda (AR), con lavori secondari anche nel comune di Sansepolcro (AR). La connessione alla rete elettrica nazionale avverrà mediante cavidotto interrato MT di lunghezza pari a circa 15 km che congiungerà l'impianto eolico al nuovo stallo utente, da collocarsi in posizione adiacente alla Stazione Elettrica esistente nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR);

sono altresì previsti interventi di adeguamento stradale dei quali alcuni ricadenti nel sito Natura 2000 ZSC IT5180010 Alpe della Luna;

il Proponente nel corso del procedimento ha proposto di eliminare l'unico aerogeneratore ubicato nel Comune di Badia Tedalda (AR), mantenendo per altri aerogeneratori la stessa posizione e le stesse caratteristiche dimensionali con incremento della potenza unitaria a 5,0 MW;

VERIFICATO che

il progetto ricade nei territori dei Comuni di Pieve Santo Stefano (AR) e Badia Tedalda (AR), con lavori secondari anche nel comune di Sansepolcro (AR) e interessa a livello di impatti anche i Comuni di Sestino (AR), di Caprese Michelangelo (AR) nonché il territorio della Regione Emilia Romagna, delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini e dei Comuni di Verghereto (FC) e Casteldelci (RN);

il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera d), denominata: "*d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*", e, trattandosi di progetto di nuova realizzazione ricadente parzialmente nel Sito della Rete Natura 2000 ZSC IT5180010 Alpe della Luna, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 152/2006, è soggetto alla procedura di VIA di competenza regionale;

il procedimento comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: ZSC IT5180010 Alpe della Luna, ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere, ZSC IT5180008 Sasso di Simone, ZSC IT5180008 Sasso di Simone ed omonima riserva naturale regionale, la ZSC IT5180007 Monte Calvano e il Sito di Importanza Regionale IT5180103 Bosco di Montalto;

nell'ambito del procedimento di PAUR, il proponente oltre al rilascio del provvedimento di VIA, ha chiesto anche il rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, comprensiva della Variante Urbanistica, della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. 327/2001; L'Autorizzazione Unica (AU) ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, a sua volta comprende le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto:

- Autorizzazione Paesaggistica e Nulla-osta Archeologico;
- Autorizzazioni Idrauliche e/o Concessione;
- Autorizzazione al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, L.R. 39/2000), comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla Legge Forestale Toscana n. 39/2000;
- Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada;
- Autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale;
- Nulla-osta Ispettorato regionale MISE per le interferenze con le Linee di telecomunicazione;
- Verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014 e smi;
- Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998;
- Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota;
- Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi;
- Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ai sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione;
- Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ai sensi della Legge 447/1995 e smi;
- Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;
- Parere per le eventuali interferenze con il gasdotto esistente;
- Nulla osta per la connessione alla rete elettrica;
- Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 504/1995.

L'Autorizzazione Unica (AU) costituisce inoltre, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della LR 39/2005, titolo abilitativo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili;

in data 14/12/2022 il proponente ha versato la somma di euro 16.734,36, quali oneri istruttori dovuti per la VIA, come da nota di accertamento n. 26190 del 16/01/2023;

il proponente ha inoltre assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

con nota del 28/12/2022, il Settore VIA ha comunicato, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, alle Amministrazioni e agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all'istanza e, a seguito della verifica di completezza della documentazione, con nota del 02/02/2023 come integrata con nota del 07/02/2023, ha chiesto al proponente integrazioni a completamento formale dell'istanza, che sono state depositate in data 03/03/2023 (prot. 0115655) e successivamente perfezionate in data 23/03/2023 (prot. 0148866);

in esito positivo della verifica di completezza documentale svolta, il procedimento è stato avviato in data 04/04/2023, con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;

in esito alla fase di consultazione sulla documentazione iniziale, sono pervenute 12 osservazioni da parte del pubblico;

con nota del 04/04/2023, il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con nota del 15/06/2023 ha formulato al proponente una richiesta di integrazioni e di chiarimenti;

in data 14/07/2023 (prot. 0343548) il proponente ha chiesto motivatamente, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, la sospensione dei termini per il deposito delle integrazioni richieste, per un periodo pari a 180 giorni, che è stata accolta con nota del 17/07/2023 del Settore VIA;

il proponente, in data 11/01/2024 (acquisita al prot. 0016869 del 12/01/2024), ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta; pertanto, in data 07/02/2024, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito delle integrazioni, avviando una nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006;

in esito alla fase di consultazione sulla documentazione integrativa, sono pervenute 5 osservazioni da parte del pubblico di cui una oltre i termini;

con nota prot. 0087281 del 07/02/2024, il Settore VIA ha richiesto pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni depositate agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente e ha contestualmente indetto la Conferenza di Servizi (CdS), convocando la prima riunione per il giorno 19/03/2024;

a seguito dell'avviso della convocazione della Conferenza di Servizi è pervenuta una osservazione da parte del pubblico;

al di fuori delle previste fasi di consultazione sono pervenute 2 ulteriori osservazioni da parte del pubblico;

nelle date del 06/06/2024, del 23/10/2024 e del 12/02/2025, il proponente ha presentato ulteriori integrazioni volontarie e chiarimenti ai fini dei lavori della Conferenza;

con nota del 25/02/2025 è stata convocata la Conferenza interna ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2009, per la formazione della posizione unica regionale in ordine alla compatibilità ambientale del progetto da esprimere nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06;

la Conferenza interna ha svolto i propri lavori nella riunione del 18/03/2025 nel corso della quale -alla luce della documentazione complessivamente depositata dal proponente, dei pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti ed espressi nel corso del procedimento, nonché delle osservazioni del pubblico e la conferma di una valutazione negativa di incidenza, sui siti Natura 2000 contermini all'impianto eolico in esame, anche nella configurazione ridotta a 6 aerogeneratori- ha ritenuto che *"stante gli esiti della valutazione di incidenza negativa del progetto, non sussistono le condizioni per una pronuncia positiva di VIA"* come documentato nel relativo verbale (Allegato 1 all'Allegato A al presente atto);

tenuto conto della documentazione complessivamente trasmessa dal Proponente, la Conferenza di Servizi ha svolto i propri lavori nelle riunioni del 19/03/2024, del 25/07/2024, del 13/01/2025 e in quella conclusiva del 01/04/2025, come risulta dai rispettivi verbali conservati agli atti; viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale il verbale conclusivo del 01/04/2025 (Allegato A);

RICHIAMATO il verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 01/04/2025 riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata ed in particolare degli esiti negativi della valutazione di incidenza, sulla base delle posizioni prevalenti dei partecipanti alla Conferenza, con la posizione contraria al diniego espressa dal Comune di Pieve Santo Stefano, la proposta di pronuncia negativa di compatibilità ambientale relativamente al Progetto Parco eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR) Proponente F.E.R.A. Srl, anche nella configurazione ridotta a 6 aerogeneratori e conseguente diniego del PAUR e di tutte le autorizzazioni in esso ricomprese;

PRESO ATTO che, come risulta dal verbale della riunione conclusiva del 01/04/2025, la Conferenza di Servizi ha preso atto della posizione unica regionale sfavorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, anche nella configurazione ridotta a 6 aerogeneratori, così come dettagliatamente documentata nel verbale della Conferenza interna (Allegato 1 all'Allegato A al presente atto) condividendone le considerazioni e le conclusioni e, svolte le necessarie valutazioni e considerazioni, ha rilevato che non sussistono le condizioni per esprimere una pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto e, conseguentemente, per il rilascio del PAUR richiesto;

RILEVATO che

nel corso del procedimento sono pervenute complessivamente n. 20 osservazioni da parte del pubblico, pubblicate sul sito della Regione Toscana;

le osservazioni pervenute da parte del pubblico i manifestano tutte contrarietà al progetto presentato;

come risulta dai verbali delle riunioni, la Conferenza di Servizi ha esaminato e tenuto in considerazione le osservazioni del pubblico e le controdeduzioni trasmesse dal Proponente;

VISTI gli esiti negativi della Valutazione di Incidenza espressi dal competente Settore regionale e delle motivazioni alla base di dette valutazioni, riconducibili sostanzialmente alla localizzazione del sito prescelto in corrispondenza di "valichi montani" e quindi in area critica per la tipologia di impianto in progetto, alla prossimità a Siti della rete Natura 2000, al valore ecologico e naturalistico dell'area attestato dagli studi di letteratura nonché in considerazione dello scarso livello di affidabilità degli studi e dei monitoraggi presentati a supporto della definizione del quadro naturalistico di base, come dettagliatamente argomentato nella valutazione espressa con note (prot. 0013031 del 12/01/2025 e prot n. 0176508 del 17/03/2025);

PRESO ATTO che per le motivazioni riportate nella richiamata valutazione di incidenza non ricorrono i presupposti per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat;

VISTE le Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza della Commissione Europea nelle quali si ribadisce la regola generale stabilita all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat, secondo la quale possono essere autorizzati soltanto i piani o i progetti che non pregiudicano l'integrità dei siti interessati;

DATO ATTO che l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000 e che pertanto non sussistono le condizioni per l'espressione di una pronuncia di VIA favorevole sul progetto in esame;

RICHIAMATA la determinazione negativa di conclusione della Conferenza di Servizi, con la posizione contraria espressa dal Comune di Pieve Santo Stefano, di cui al verbale della riunione del 01/04/2025;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 01/04/2025, così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO infine che ai sensi dell'art. 6, comma 10-bis del D.Lgs. 152/2006, ai procedimenti di VIA non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e non è pertanto necessario procedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 al proponente relativamente alla conclusione del presente procedimento di PAUR;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di prendere atto degli **esiti negativi della Valutazione di Incidenza** espressi dal competente Settore regionale con note prot. 0013031 del 12/01/2025 e prot n. 0176508 del 17/03/2025, e per le considerazioni e

le motivazioni ivi indicate, sul progetto di *“Parco eolico denominato “Passo di Frassineto” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR)”*, anche nella configurazione ridotta a 6 aerogeneratori, proposto da FERA -Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl con sede legale in Piazza Cavour n. 7, 20121 Milano, P.IVA: 13393960151;

2) di esprimere, in conformità all’art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia negativa di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui al punto 1) per le considerazioni e le motivazioni riportate in premessa e nel verbale del 01/04/2025 relativo alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi all’Allegato A parte integrate del presente atto;

3) di adottare la **determinazione negativa** assunta in conclusione dalla Conferenza di Servizi con la posizione contraria del Comune di Pieve Santo Stefano e pertanto di **negare il rilascio del PAUR** per il progetto di cui al punto 1) e di tutte le autorizzazioni in esso ricomprese;

4) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto al proponente FERA -Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl;

5) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

6) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI



Regione Toscana

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 01/04/2025

Oggetto: [ID 1959] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR).
Proponente: F.E.R.A. Srl.

Il giorno 01 aprile 2025 alle ore 10.10 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, apre la quarta riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata con nota prot. 0132670 del 25/02/2025 e successivamente rinviata con nota prot. 0184263 del 19/03/2025 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Comune di Pieve Santo Stefano, Comune di Badia Tedalda, Comune di Sansepolcro, Provincia di Arezzo, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po - bacino Marecchia Conca, Autorità di Bacino distrettuale Appennino centrale – Fiume Tevere, ARPAT - Settore VIA/VAS, Azienda U.S.L. Toscana sud-est - Dipartimento della prevenzione Zona Valtiberina, Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale 4 Alto Valdarno, Nuove Acque Spa, IRPET, Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo, Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Territoriale Toscana Settore III, Ministero della Difesa Comando 1° Regione Aerea Ufficio territorio e patrimonio, Ministero della Difesa Comando Interregionale Marittimo nord Ufficio infrastrutture/demanio, Istituto Geografico Militare Toscana SM Ufficio logistico infrastruttura e servizi militari, Comando Legione Carabinieri Toscana Ufficio Logistico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Arezzo, ANAS S.p.A. – Struttura territoriale Toscana, ANAS S.p.A. - Struttura territoriale Emilia-Romagna, ENAC – Direzione Operazioni Centro, SNAM Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., Terna Rete Italia Spa, Aeronautica Militare – C.I.G.A. - Servizi spazi Aerei e Procedure di volo, Comando Squadra Aerea – 46ª Brigata Aerea, Ministero della Difesa – Direzione dei lavori e del Demanio, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – ANSFISA (ex USTIF Firenze), Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale infrastrutture e sicurezza - Ufficio nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) Divisione VII, Comune di Caprese Michelangelo, Comune di Sestino, Regione Emilia Romagna - Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente, Provincia di Rimini, Unione dei Comuni Valmarecchia, Comune di Casteldelci, Provincia di Forlì-Cesena, Unione dei Comuni Valle del Savio, Comune di Verghereto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Autostrade per l'Italia Spa e i seguenti Settori regionali: Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore VAS e VINCA, Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, Settore Sismica, Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia, Settore Genio Civile Valdarno superiore, Settore Idrologico e Geologico regionale, Settore Tutela Acqua e costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio, Settore Miniere, Settore Autorità di gestione

FEASR, Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione. Usi civici, Settore Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne, Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale.

è stato altresì convocato il proponente Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative Srl (FERA srl), ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune di Pieve Santo Stefano	Paolo Donati Sarti	Responsabile
Provincia di Arezzo	Stefania Vanni	Delegata
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo	Federico Salvini	Delegato
ARPAT Settore VAS/VIA	Antongiulio Barbaro	Responsabile
Comune di San Sepolcro	Massimiliano Baquè	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente FERA srl: Raimondo Riccio Cobucci, Paolo Fazzino, Lorenzo Domenichini, Paolo Papucci;

per il Comune di Pieve Santo Stefano sono presenti il Sindaco Claudio Marcelli e il consigliere Gianluca Finocchi;

sono infine presenti Anna Maria De Bernardinis e Paolo Dall'Antonia per il Settore VIA, Manuela Germani per il Settore Paesaggio;

Il Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, con nota prot. 0209023 del 28/03/2025 ha comunicato di non poter partecipare alle presente riunione per precedenti impegni non annullabili. Conferma quanto precedentemente espresso.

Il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, riportate nella successiva tabella.

Titolo abilitativo	Soggetto che rilascia il titolo abilitativo
Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, L.R. 39/2005	Regione Toscana - <i>Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia</i>
Autorizzazione Paesaggistica e Nulla-osta Archeologico;	Comune Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo
Autorizzazioni Idrauliche e/o Concessione;	Regione Toscana - <i>Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore</i>
Autorizzazione al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, L.R. 39/2000), comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

Legge Forestale Toscana n. 39/2000;	
Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada;	ANAS
Autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/2006;	Regione Toscana - <i>Settore regionale Autorizzazioni uniche ambientali</i>
Permesso a costruire;	Comune Badia Tedalda Comune Pieve Santo Stefano
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale;	Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po, bacino Marecchia Conca Autorità di Bacino distrettuale Appennino centrale – Fiume Tevere
Nulla-osta Ispettorato regionale MISE per le interferenze con le Linee di telecomunicazione;	MIMI
Verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014 e smi;	Comune Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998; VVFF	VV.F. - Comando provinciale di Arezzo
Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota;	Forze Armate
Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi;	Regione Toscana - <i>Settore regionale Sismica</i>
Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile, ai sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione;	ENAC
Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ai sensi della Legge 447/1995 e smi;	Comune Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano
Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;	<i>Settore regionale Miniere</i>
Parere per le eventuali interferenze con il gasdotto esistente;	SNAM
Nulla osta per la connessione alla rete elettrica e per le interferenze con infrastrutture di competenza	TERNA Spa; e-Distribuzione Spa
Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 504/1995	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1346/2015	Regione Toscana - <i>Settore regionale VAS e VINCA</i>

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Si richiama integralmente il verbale della precedente (terza) seduta di Conferenza dei Servizi del 13/01/2025 unitamente ai contributi istruttori e ai pareri in esso richiamati.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, concedendo al Proponente un periodo di 30 gg per esaminare gli ultimi pareri pervenuti e presentare le proprie considerazioni in particolare a riguardo del contributo del Settore VAS e Vinca del 12/01/2025.

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

il Settore VIA con nota prot. 0053918 del 29/01/2025 ha trasmesso ai soggetti interessati e al Proponente il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 13/01/2025;

il Proponente con nota del 12/02/2025 (prot. 0104983 del 13/02/2025) in riscontro ai contributi esaminati nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 13/01/2025, ha depositato il seguente elaborato:
PSS-1.23A_Chiarimenti e approfondimenti III Cds (108risp_contrIII)

il Settore VIA con nota prot. 0132670 del 25/02/2025 ha convocato per il giorno 27/03/2025, successivamente rinviato con nota prot. 0184263 del 19/03/2025 al giorno 01/04/2025, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e ai sensi della L.R. 40/2009, la quarta riunione della Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006;

il Settore VIA con nota prot. 0130189 del 25/02/2025 ha convocato per il giorno 18/03/2025 la Conferenza di Servizi Interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2009;

a seguito della nota prot. 0132670 del 25/02/2025 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sulle suddette considerazioni ai vari Soggetti interessati, sono stati acquisiti i pareri di:

Settore VAS Vinca (prot. 0177710 del 17/03/2025);

Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0192488 del 24/03/2025);

Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0194846 del 24/03/2025).

DESCRIZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTI NELLE CONSIDERAZIONI DEL 12/02/2025

Nelle considerazioni depositate in data 12/02/2025, in risposta ai contributi esaminati nella riunione della Conferenza dei Servizi del 13/01/2025 il proponente rappresenta quanto segue.

1) Premessa – Modifiche progettuali

Prevede di eliminare l'aerogeneratore AG07, unico ad essere ubicato nel Comune di Badia Tedalda (AR), dal layout precedentemente proposto. Conseguentemente, il Progetto del parco eolico "Passo di Frassineto" sarà ubicato esclusivamente nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR). Gli altri 6 aerogeneratori del layout mantengono la stessa posizione e le stesse caratteristiche dimensionali (diametro, altezza al mozzo e di conseguenza altezza massima al tip); prevede esclusivamente l'incremento della potenza unitaria che passa da 4,2 MW e arriva fino ad un massimo di 5,0 MW (potenza nominale totale massima 30 MW).

A seguito di questo intervento, ovvero l'eliminazione dell'aerogeneratore AG07 e della rispettiva piazzola, la viabilità infraparco si riduce di circa 580 m. Si avrà inoltre una minore sottrazione di habitat/flora, in fase di cantiere di 5.230 mq e in fase di esercizio di 2.345 mq.

Anche l'area potenzialmente sottratta alle specie, considerando sempre come metodo di calcolo un approccio comportamentale, e quindi identificando un buffer di 168 m dall'asse del plinto fondazionale, si riduce da 62,02 ha di habitat a 53,16 ha. Tale modifica progettuale determinerebbe, quindi una riduzione di habitat potenzialmente sottratti pari 8,86 ha.

L'aerogeneratore più vicino al progetto di "Orchidea Preziosi" sarà l'AG06 che disterà circa 640 m (rispetto alla distanza di 300 m che aveva precedentemente con l'AG07). Tutto ciò a favore della diminuzione del potenziale effetto barriera tra i due impianti.

Si riducono così le dimensioni del layout d'impianto da 2,18 km a 1,80 km per migliorare i potenziali effetti paesaggistici anche sul territorio del Comune di Badia Tedalda.

2) Controdeduzione del Proponente sul parere del Comune di Casteldelci

Diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Casteldelci, a causa della notevole distanza da Casteldelci, dell'orografia della zona e degli ostacoli verticali che si frappongono tra il progetto di "Passo di Frassineto" e il territorio comunale, come descritto nello studio approfondito dell'effetto cumulo già agli atti, non sono stati rilevati effetti che potrebbero creare ripercussioni negative nei confronti degli interessi comunali.

3) Controdeduzione del Proponente sul parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arezzo e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo

La Soprintendenza sostiene che, alla luce del combinato disposto degli artt. 20 e 22 del d. lgs. n. 199/2021, il parere paesaggistico relativo ai progetti che ricadono nella fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela (e dunque al di fuori delle aree definite come idonee ope legis) avrebbe natura vincolante. Secondo la ricostruzione della Soprintendenza, infatti, dall'art. 22, comma 1, lett. a) del predetto decreto legislativo, a mente del quale per i progetti di impianti FER in aree idonee l'autorità paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante, dovrebbe ricavarsi - a contrario - la natura vincolante del parere reso per tutti i progetti ricadenti in aree diverse da quelle idonee.

Il Proponente ribadisce come tale ricostruzione sia non condivisibile, avendo già trovato piena confutazione nella giurisprudenza, non solo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (nell'ordinanza n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 - 01), già più volte richiamata nei precedenti chiarimenti), bensì anche del Consiglio di Stato. Segue disamina delle sentenze emesse a riguardo.

4) Controdeduzione del Proponente sul parere del Comune di Badia Tedalda

Il Comune ha espresso una valutazione negativa di compatibilità paesaggistica in quanto viene ad essere modificata l'immagine storicizzata del paesaggio e dell'ambiente circostante, compromettendo la percezione e l'esperienza dei luoghi ed alterandone la loro autenticità.

La nuova proposta progettuale eliminando l'AG07, unico dei sette aerogeneratori a progetto ad essere ubicato nel Comune di Badia Tedalda, riduce le dimensioni del layout d'impianto e migliora i potenziali effetti paesaggistici sul territorio del Comune di Badia Tedalda.

5) Controdeduzione del Proponente sul contributo del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale

Il Settore regionale ha confermato i precedenti contributi. Il Proponente conferma nuovamente che anche Autostrade per l'Italia SpA è stato coinvolto come si evince dall'elenco degli Enti interessanti nel verbale della terza Conferenza dei Servizi.

6) Controdeduzione del Proponente sul contributo del Settore VAS e Vinca

Sono argomentati i seguenti aspetti

• Misure di Mitigazione avifauna

Analisi dell'innovativo sistema di telecamere connesse al sistema di controllo delle turbine, misura di mitigazione e prevenzione del rischio di collisione per le specie avifaunistiche che potrebbero avvicinarsi all'impianto; sono indicati tempi e modalità di arresto delle turbine in caso di rilevamento di specie target.

• Misure di Mitigazione chiroterofauna

Implementare il curtailment nel periodo di maggiore attività delle specie di estendendo la finestra temporale agosto-settembre, come precedentemente proposto al periodo giugno-settembre, nelle ore notturne, con velocità del vento inferiore a 5 m/s; in alternativa, valutare l'installazione di sistemi di rilevamento delle specie dei chiroterteri ed eventuale arresto "selettivo" della turbina.

• Misure di Compensazione attraverso il recupero di ambienti aperti

In alternativa a quanto precedentemente proposto (messa in sicurezza di 1,9 km della Linea ad Alta Tensione 132 kV e l'intervento su un tratto della Linea a Media Tensione 15 kV circa 1.500 m), adottare un'altra misura compensativa in linea con le Linee Guida per la VInCA, come la creazione di nuovi habitat di riproduzione e di foraggiamento per quelle specie che si riproducono o si alimentano negli ambienti aperti, già fortemente minacciati sui crinali appenninici, a causa dell'abbandono delle pratiche agricole e di pastorizia tradizionali che causano l'evoluzione di questi ambienti in bosco; sono individuate e proposte aree per una superficie di circa 17 ha (un rapporto 1,5:1 rispetto agli 11,5 ha teoricamente sottratti).

• Presentazione della Società che ha effettuato i monitoraggi avifaunistici e chiroterologici

Preso atto delle incertezze sollevate dal Settore regionale riguardo alla definizione del quadro conoscitivo dell'area, il Proponente evidenzia che l'analisi dei dati raccolti in due anni di monitoraggio - un impegno significativo di campionamento, come riconosciuto dallo stesso Ente - presenta inevitabilmente margini di interpretazione. Per tale motivo, ha ritenuto opportuno affidarsi a una relazione di una terza parte esperta, come la cooperativa STERNA, e che ha una conoscenza approfondita della macroarea, avendo avuto modo

di studiarla non solo per le nostre iniziative, ma anche per progetti realizzati per altri soggetti, come nel caso del vicino eolico di Poggio dell'Aquila. A tal proposito, riporta una breve descrizione del gruppo di lavoro STERNA, redatta direttamente dai membri del gruppo.

- Proposta migliorativa: eliminazione di un aerogeneratore a parità di potenza
- Minore sottrazione di habitat;
- Minore effetto barriera;
- Minore area spazzata dalle pale;
- Minor impatto visivo nell'area circostante.

7) Controdeduzione del Proponente sul contributo del Settore Autorità di gestione FEASR

Il Settore regionale ha confermato i precedenti contributi. Il Proponente evidenzia che nella documentazione già agli atti è stato dato chiarimento a tale contributo.

ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

il Settore VAS e Vinca nel parere prot. 0177710 del 17/03/2025 conferma le conclusioni del precedente parere rilasciato con prot. 0013031 del 12/01/2025 *“permangono margini di incertezza nella definizione di un quadro conoscitivo di base accurato e, di conseguenza, nella costruzione di un quadro valutativo attendibile e nella individuazione di misure di mitigazione coerenti ed efficaci a fronte delle potenziali interferenze riscontrate. Visto i valori ecologici e faunistici dell'area in esame ricavati dagli studi presenti in letteratura ed in base alle analisi ed ai dati forniti dal proponente, tali margini di incertezza, in applicazione del principio di precauzione, non consentono di escludere incidenze negative nei Siti Natura 2000 contermini, rispetto all'integrità dei Siti stessi, in particolare per le specie di chiroteri e per gli uccelli, anche in ragione del mantenimento di quartieri idonei per tali specie, del mantenimento di corridoi di spostamento e per la permanenza di rapaci con home range di caccia anche molto estesi che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi.”*.

Il sopra citato parere del 17/03/2025 è riportato integralmente nel verbale della Conferenza dei Servizi interna del 18/03/2025 (allegato 1 al presente verbale).

il Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, con la nota prot. 0192488 del 24/03/2025 fa presente quanto segue *“considerata la minore sottrazione di habitat dovuta all'eliminazione di una turbina (AG07) con conseguente detrazione dell'area di piazzola e relativa viabilità infraparco, con la presente, si confermano i pareri precedentemente espressi rimandando all'eventuale nuovo computo inerente il rimboschimento compensativo (che il proponente ha deciso di monetizzare) in relazione alla nuova superficie trasformata”*;

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, la nota prot. 0194846 del 24/03/2025 conferma i precedenti contributi nei quali non ha riscontrato elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;

OSSERVAZIONI PERVENUTE DOPO LA CdS del 13/01/2025

La Presidente informa i presenti che è stata acquisita al protocollo regionale n. 0176508 del 17/03/2025 una osservazione della Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti odv (ALTURA) in risposta al documento “Chiarimenti e approfondimenti III CdS” del 12.02.2025 del Proponente.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

I presenti danno atto che il progetto esaminato è rappresentato dalla documentazione complessivamente di seguito riepilogata:

- documentazione iniziale presentata a corredo dell'istanza in data 19/12/2022 (prot. 0490022);
- documentazione a completamento formale dell'istanza presentata in data 03/03/2023 (prot. 0115655), in data 13/03/2023 (prot. 0128843), in 15/03/2023 (prot. 0136209) e in data 23/03/2023 (prot. 0148866);
- documentazione integrativa presentata in data 11/01/2024 (prot. 0016869 del 12/01/2024);
- ulteriore documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 06/06/2024 (prot. 0322858 del 07/06/2024);

- documentazione di approfondimento richiesta dalla CdS nella riunione del 17/07/2024, presentata in data 23/10/2024 (prot. 0556514 del 23/10/2024);
- considerazioni depositate in data 12/02/2025 (prot. 0104983 del 13/02/2025), in risposta ai contributi esaminati nella riunione della Conferenza dei Servizi del 13/01/2025.

Tutta la documentazione agli atti del procedimento, incluso i contributi tecnici istruttori, i pareri e le osservazioni pervenute e fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali e i documenti per i quali è stato chiesto che non siano resi pubblici per ragioni di segreto industriale, è pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> nella sezione specifica del procedimento.

OSSERVAZIONI

La Conferenza prende atto che presso il Settore VIA della Regione Toscana sono pervenute nel corso del procedimento n. 20 osservazioni da parte del pubblico (delle quali alcune oltre i termini di legge) così suddivise:

Osservazioni pervenute nella prima fase di consultazione

N	Nome	Data arrivo	Protocollo n.
1	Associazione per i diritti dei cittadini (ADiC)	21/01/2023	0036265 del 23/01/2023
2	Italia Nostra Firenze	27/04/2023	0200146 del 28/04/2023
3	Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti (ALTURA)	26/04/2023	0200400 del 28/04/2023
4	Privato cittadino	02/05/2023	0205201 del 03/05/2024
5	Club Alpino Italiano (CAI) Toscana	30/04/2023	0205850 del 03/05/2024
6	Comitato Appennino sostenibile	30/04/2023	0206145 del 03/05/2024
7	Club Alpino Italiano (CAI) Toscana	04/05/2023	0207670 del 02/05/2024
8	Crinali Bene Comune	04/05/2023	0207748 del 03/05/2024
9	Privati cittadini	04/05/2023	0208312 del 04/05/2024
10	Privato cittadino	04/05/2023	0208716 del 04/05/2024
11	WWF Forlì-Cesena	04/05/2023	0210485 del 05/05/2024
12	Privati cittadini	04/05/2023	0213164 del 08/05/2024

Osservazioni pervenute nella seconda fase di consultazione

N	Nome	Data arrivo	Protocollo n.
1	Orchidea Preziosi Spa	16/02/2024	0117571 del 19/02/2024
2	Italia Nostra, Comitato Appennino sostenibile, Crinali bene sostenibile, I Cammini di Francesco in Toscana	21/02/2024	0126427 del 22/02/2024
3	Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti (ALTURA)	20/02/2024	0127574 del 22/02/2024
4	Mountain Wilderness Italia	22/02/2024	0129426 del 23/02/2024

Osservazione pervenuta oltre i termini della seconda fase di consultazione

N	Nome	Data arrivo	Protocollo n.
5	Italia Nostra Arezzo	08/03/2024	0163341 del 11/03/2024

Osservazione pervenuta a seguito dell'avviso della convocazione della Conferenza di Servizi

N	Nome	Data arrivo	Protocollo n.
1	Orchidea Preziosi Spa	15/03/2024	0173482 del 15/03/2024

Osservazioni pervenute nelle successive fasi del procedimento

N	Nome	Data arrivo	Protocollo n.
1	Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti (ALTURA)	27/11/2024	0623243 del 29/11/2024
2	Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti (ALTURA)	10/03/2025	0176508 del 17/03/2025

Le osservazioni manifestano tutte contrarietà al progetto presentato.

Il Proponente ha presentato con la documentazione trasmessa le proprie controdeduzioni per tutte le osservazioni pervenute fatta eccezione per l'ultima del 10/03/2025.

La Conferenza ritiene che le osservazioni del pubblico e le controdeduzioni trasmesse dal Proponente siano state esaminate e tenute in considerazione nel corso del procedimento.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

La Responsabile del Settore VIA, in qualità di RUR, procede a rappresentare la posizione unica regionale sulla compatibilità ambientale del progetto, formatasi nell'ambito dei lavori della Conferenza interna ex art. 26 ter della L.R. 40/2009 riunione del 18/03/2025 che in conclusione ha ritenuto che *“stante gli esiti della valutazione di incidenza negativa del progetto, non sussistono le condizioni per una pronuncia positiva di VIA”*. Procede quindi a dare lettura delle motivazioni riportate nel verbale della Conferenza interna del 18/03/2025 (allegato 1 al presente verbale).

Viene quindi lasciata la parola ai componenti della CdS esterni alla Regione per eventuali ulteriori elementi da aggiungere:

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, comunica di avere trasmesso in data odierna un ulteriore parere prot. soprintendenza n. 9075 (parere non ancora pervenuto al protocollo regionale, anticipato dal rappresentante per le vie brevi ed allegato al presente verbale (allegato 2) nel quale conferma le valutazioni già espresse che in conclusione, valutate anche le modifiche progettuali proposte, ritiene il progetto non conforme con il piano paesaggistico e conferma il parere negativo già espresso in precedenza.

Il Sindaco del Comune di Pieve Santo Stefano conferma il parere favorevole espresso dall'Amministrazione sul progetto ricordando l'importanza del raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Provincia di Arezzo richiama e conferma il proprio contributo del 21/03/2024 con il quale veniva dato atto del recepimento della variante al PTC. Con le ultime varianti apportate al progetto non sono rilevati ulteriori elementi rispetto al PTC. Conferma in conclusione il parere favorevole già espresso rispetto alle componenti di competenza.

Il Comune di San Sepolcro fa presente che le ultime integrazioni fornite hanno chiarito gli aspetti legati alla viabilità dimostrando che non è compromesso il potenziale panoramico. Il Comune di San Sepolcro si allinea al parere di ANAS e quindi ad un parere favorevole. Conferma in conclusione il parere favorevole riguardo alle componenti di competenza.

ARPAT richiama i tre contributi rimessi e già noti. Nel complesso ritiene che gli impatti sulle componenti di competenza siano governabili con l'introduzione di alcune prescrizioni. Riguardo alle ultime modifiche introdotte nel progetto non ci sono particolari problematiche se non alcuni aspetti da definire per l'impatto acustico ed elettromagnetico.

Viene quindi lasciata la parola al proponente per le proprie considerazioni.

Il proponente prende atto della decisione espressa dalla Conferenza Interna. Ricorda che nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti numerosi pareri favorevoli.

Fa presente che anche con le ultime integrazioni il proponente ha cercato di accogliere tutte le indicazioni ed osservazioni avanzate dal Settore VINCA. Informa di aver avviato anche una nuova campagna di monitoraggio dell'avifauna e della chiropterofauna. Manifesta la disponibilità della Società a migliorare il progetto.

L'Arch. Chiodini fa presente che le valutazioni espresse dal Settore VINCA non sembrano lasciare spazio a

modificazioni ed ottimizzazioni del progetto per il superamento delle valutazioni negative.

Il consulente per il proponente fa presente che la società ritiene di aver ben ottimizzato il progetto in termini di impatti rispetto alla producibilità del medesimo. Ricorda che vengono riutilizzate infrastrutture preesistenti contribuendo al raggiungimento degli obiettivi energetici con impatti contenuti. A tal proposito ricorda gli obiettivi regionali al 2030 di ulteriore produzione di energia da rinnovabili.

I presenti confermano le posizioni espresse.

CONCLUSIONE DEI LAVORI

La Conferenza prende atto della posizione regionale sfavorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, anche nella configurazione ridotta a 6 aerogeneratori, così come dettagliatamente documentata nel verbale della Conferenza interna (allegato 1 al presente verbale) condividendone le considerazioni e le conclusioni, che qui si intendono richiamate integralmente.

Per quanto sopra premesso ed esposto, esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna e delle precedenti riunioni della Conferenza;

visti gli esiti negativi della Valutazione di Incidenza espressi dal competente Settore regionale *“permangono margini di incertezza nella definizione di un quadro conoscitivo di base accurato e, di conseguenza, nella costruzione di un quadro valutativo attendibile e nella individuazione di misure di mitigazione coerenti ed efficaci a fronte delle potenziali interferenze riscontrate. Visto i valori ecologici e faunistici dell'area in esame ricavati dagli studi presenti in letteratura ed in base alle analisi ed ai dati forniti dal proponente, tali margini di incertezza, in applicazione del principio di precauzione, non consentono di escludere incidenze negative nei Siti Natura 2000 contermini, rispetto all'integrità dei Siti stessi, in particolare per le specie di chiroterteri e per gli uccelli, anche in ragione del mantenimento di quartieri idonei per tali specie, del mantenimento di corridoi di spostamento e per la permanenza di rapaci con home range di caccia anche molto estesi che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi”* e delle motivazioni alla base di dette valutazioni, riconducibili sostanzialmente alla localizzazione del sito prescelto in corrispondenza di *“valichi montani”* e quindi in area critica per la tipologia di impianto in progetto, alla prossimità a Siti della rete Natura 2000, al valore ecologico e naturalistico dell'area attestato dagli studi di letteratura nonché in considerazione dello scarso livello di affidabilità degli studi e dei monitoraggi presentati a supporto della definizione del quadro naturalistico di base, come dettagliatamente argomentato nella valutazione sopra richiamata espressa con note (prot. 0013031 del 12/01/2025 e prot n. 0176508 del 17/03/2025);

preso altresì atto che per le motivazioni riportate nella richiamata valutazione di incidenza non ricorrono i presupposti per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat;

viste le Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza della Commissione Europea nelle quali si ribadisce la regola generale stabilita all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat, secondo la quale possono essere autorizzati soltanto i piani o i progetti che non pregiudicano l'integrità dei siti interessati;

dato atto che l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000 e che pertanto non sussistono le condizioni per l'espressione di una pronuncia di VIA favorevole sul progetto in esame;

vista la posizione unica regionale sfavorevole circa la compatibilità ambientale del progetto formata nel corso dell'istruttoria e rappresentata dalla Rappresentante Unico Regionale in questa sede e riportata nel verbale della Conferenza interna (allegato 1 al presente verbale);

viste altresì le posizioni espresse dai Soggetti competenti in materia ambientale;

rilevato in particolare il parere contrario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo nonché i pareri negativi espressi dal Comune di Badia Tedalda, dal Comune di Casteldelci, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 10-bis del D.Lgs. 152/2006, ai procedimenti di VIA non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e non è pertanto necessario procedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 al proponente relativamente alla conclusione del presente procedimento di PAUR;

sulla base delle posizioni prevalenti espresse in questa sede dalle Amministrazioni partecipanti, con la posizione contraria al diniego espressa dal Comune di Pieve Santo Stefano;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esprime il seguente parere:

non sussistono le condizioni per esprimere una pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto e, conseguentemente, per il rilascio del PAUR richiesto.

decide di proporre alla Giunta Regionale:

- 1) di prendere atto degli **esiti negativi della Valutazione di Incidenza** espressi dal competente Settore regionale con note prot. 0013031 del 12/01/2025 e prot n. 0176508 del 17/03/2025;
- 2) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia negativa di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR) Proponente: F.E.R.A. Srl, anche nella configurazione ridotta a 6 aerogeneratori;
- 3) di adottare la presente determinazione negativa di conclusione della Conferenza dei Servizi, con la posizione contraria del Comune di Pieve Santo Stefano e pertanto di **negare il rilascio del PAUR** e di tutte le autorizzazioni in esso ricomprese.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 10:50 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale ad eccezione della Soprintendenza che apporrà firma grafica su file pdf conservato agli atti del Settore.

Firenze, 1 aprile 2025

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Paolo Donati Sarti	<i>Firmato digitalmente</i>
Stefania Vanni	<i>Firmato digitalmente</i>
Federico Salvini	<i>Firmato graficamente</i>
Antongiulio Barbaro	<i>Firmato digitalmente</i>
Massimiliano Baqué	<i>Firmato digitalmente</i>

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
Firmato digitalmente

Allegato 1

**Regione Toscana**

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA
(ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2009)

Seduta del 18/03/2025

Oggetto: [ID 1959] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR).
Proponente: F.E.R.A. Srl.

LA CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA

Richiamati integralmente i verbali delle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 ai fini del rilascio del PAUR in oggetto, svoltasi nelle date 19/03/2024, 25/07/2024 e 13/01/2025 pubblicati sulla pagina web della Regione Toscana:

<https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri acquisiti per le stesse.

Visto che

- i lavori dell'ultima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 ai fini del rilascio del PAUR in oggetto, svoltasi in data 13/01/2025, sono stati sospesi

- concedendo al Proponente un periodo di 30 gg per esaminare gli ultimi pareri pervenuti e presentare le proprie considerazioni in particolare a riguardo del contributo del Settore VAS e Vinca che nel contributo del 12/01/2025 aveva espresso *"la seguente valutazione di incidenza ambientale effettuata in base alle informazioni fornite e alle analisi istruttorie svolte:*

permangono margini di incertezza nella definizione di un quadro conoscitivo di base accurato e, di conseguenza, nella costruzione di un quadro valutativo attendibile e nella individuazione di misure di mitigazione coerenti ed efficaci a fronte delle potenziali interferenze riscontrate. Visto i valori ecologici e faunistici dell'area in esame ricavati dagli studi presenti in letteratura ed in base alle analisi ed ai dati forniti dal proponente, tali margini di incertezza, in applicazione del principio di precauzione, non consentono di escludere incidenze negative nei Siti Natura 2000 contermini, rispetto all'integrità dei Siti stessi, in particolare per le specie di chiroteri e per gli uccelli, anche in ragione del mantenimento di quartieri idonei per tali specie, del mantenimento di corridoi di spostamento e per la permanenza di rapaci con home range di caccia anche molto estesi che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi.";

- aggiornando i propri lavori ad una nuova riunione, da svolgersi indicativamente in data 26/2/2025, da convocare a cura del Settore VIA procedente, con separata nota, una volta ricevute le considerazioni da parte del Proponente;

la presente Conferenza interna alla sola presenza degli uffici/settori e delle agenzie regionali con nota prot. 0130189 del 25/02/2025 è stata convocata ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2009 al fine di definire la formazione della posizione unica regionale relativa alla compatibilità ambientale dell'opera.

Dato atto che, successivamente alla sopra richiamata riunione del 24/01/2024:

- con nota prot. 0053918 del 29/01/2025, il Settore VIA ha trasmesso il verbale della riunione del 13/01/2025 ai partecipanti e per opportuna conoscenza anche agli altri Enti ed Uffici interessati;

- il Proponente con nota del 12/02/2025 (prot. 0104983 del 13/02/2025) in riscontro ai contributi esaminati nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 13/01/2025, ha depositato il seguente elaborato: PSS-1.23A_Chiarimenti e approfondimenti III Cds (108risp_contrIII)

- con nota prot. 0132670 del 25/02/2025 è stata convocata per il giorno 27/03/2025 ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e ai sensi della L.R. 40/2009, la terza riunione della Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006;

- con nota prot. 0130189 del 25/02/2025 è stata convocata in data odierna, alle ore 10:00 la Conferenza di Servizi Interna, in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2009, alla quale sono stati invitati i seguenti Soggetti, al fine di definire la formazione della posizione unica regionale in merito al rilascio della compatibilità ambientale, che il Rappresentante Unico Regionale, di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della l. 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante: ARPAT- Settore VIA, Azienda Usl Toscana sud-est, Zona Valtiberina, IRPET ed i seguenti Settori regionali:

- Tutela della Natura e del Mare;
- VAS e VINCA;
- Miniere;
- Autorizzazioni Uniche Ambientali;
- Sismica;
- Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia;
- Genio Civile Valdarno superiore;
- Idrologico e Geologico regionale;
- Tutela Acqua, territorio e costa;
- Sistema informativo e Pianificazione del territorio;
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;
- Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici;
- Autorità di gestione FEASR;
- Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) e pesca nelle acque interne;
- Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale.

Successivamente alla suddetta convocazione, è pervenuto l'ulteriore contributo istruttorio del Settore VAS e Vinca (prot. 0177710 del 17/03/2025);

Dato atto che l'odierna riunione di Conferenza, avente luogo in data 11/04/2024 in modalità di videoconferenza, è aperta alle ore 10:15 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che la presiede, verificando la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
ARPAT - Settore "VIA/VAS"	Antongiulio Barbaro	Responsabile
Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia	Riccardo Guardi	Delegato
Settore VAS e VINCA	Domenico Scrascia	Responsabile
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	Domenico Scrascia	Responsabile
Settore Genio Civile Valdarno superiore	Piero Paliotta	Delegato

sono altresì presenti i funzionari regionali:

- Anna Maria De Bernardinis, Paolo Dall'Antonia per il Settore VIA;

- Manuela Germani per il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;
- Gianni Porcellotti per il Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia;
- Elena Poli per il Settore VAS e Vinca;
- Marianna Zenone per il Settore Genio Civile Valdarno superiore

il Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici con nota prot. 0175886 del 17/03/2025 ha comunicato di non poter partecipare per precedenti impegni non annullabili alla presente riunione confermando comunque quanto precedentemente espresso.

la Presidente ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e che i lavori della Conferenza interna ex art. 26-ter comma 3 della L.R. 40/2019 prevedono la valutazione della compatibilità del progetto in esame degli Uffici e delle Agenzie regionali per la formazione della posizione unica regionale in merito al rilascio della compatibilità ambientale, che il Rappresentante Unico Regionale, di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della L. 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante nella Conferenza di Servizi ex art. 14-ter della L. 241/1990, la cui riunione è stata convocata a cura del Settore VIA in data 27/03/2025.

In caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, nell'ambito della successiva riunione di Conferenza di Servizi ex art. 14-ter della L. 241/1990, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006, si procederà anche all'acquisizione delle determinazioni da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio dei vari titoli abilitativi compresi nell'Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs. 387/2003 e della L.R. 39/2005.

DESCRIZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTI NELLE INTEGRAZIONI DEPOSITATE IN DATA 12/02/2025

Nelle considerazioni depositate in data 12/02/2025, in risposta ai contributi esaminati nella riunione della Conferenza dei Servizi del 13/01/2025 il proponente rappresenta quanto segue.

1) Premessa – Modifiche progettuali

Prevede di eliminare l'aerogeneratore AG07, unico ad essere ubicato nel Comune di Badia Tedalda (AR), dal layout precedentemente proposto. Conseguentemente, il Progetto del parco eolico "Passo di Frassineto" sarà ubicato esclusivamente nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR). Gli altri 6 aerogeneratori del layout mantengono la stessa posizione e le stesse caratteristiche dimensionali (diametro, altezza al mozzo e di conseguenza altezza massima al tip); prevede esclusivamente l'incremento della potenza unitaria che passa da 4,2 MW e arriva fino ad un massimo di 5,0 MW (potenza nominale totale massima 30 MW).

A seguito di questo intervento, ovvero l'eliminazione dell'aerogeneratore AG07 e della rispettiva piazzola, la viabilità infraparco si riduce di circa 580 m. Si avrà inoltre una minore sottrazione di habitat/flora, in fase di cantiere di 5.230 mq e in fase di esercizio di 2.345 mq.

Anche l'area potenzialmente sottratta alle specie, considerando sempre come metodo di calcolo un approccio comportamentale, e quindi identificando un buffer di 168 m dall'asse del plinto fondazionale, si riduce da 62,02 ha di habitat a 53,16 ha. Tale modifica progettuale determinerebbe, quindi una riduzione di habitat potenzialmente sottratti pari 8,86 ha.

L'aerogeneratore più vicino al progetto di "Orchidea Preziosi" sarà l'AG06 che disterà circa 640 m (rispetto alla distanza di 300 m che aveva precedentemente con l'AG07). Tutto ciò a favore della diminuzione del potenziale effetto barriera tra i due impianti.

Si riducono così le dimensioni del layout d'impianto da 2,18 km a 1,80 km per migliorare i potenziali effetti paesaggistici anche sul territorio del Comune di Badia Tedalda.

2) Controdeduzione del Proponente sul parere del Comune di Casteldelci

Diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Casteldelci, a causa della notevole distanza da Casteldelci, dell'orografia della zona e degli ostacoli verticali che si frappongono tra il progetto di "Passo di Frassineto" e il territorio comunale, come descritto nello studio approfondito dell'effetto cumulo già agli atti, non sono stati rilevati effetti che potrebbero creare ripercussioni negative nei confronti degli interessi comunali.

3) Controdeduzione del Proponente sul parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arezzo e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo

La Soprintendenza sostiene che, alla luce del combinato disposto degli artt. 20 e 22 del d. lgs. n. 199/2021, il parere paesaggistico relativo ai progetti che ricadono nella fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela (e dunque al di fuori delle aree definite come idonee ope legis) avrebbe natura vincolante. Secondo la ricostruzione della Soprintendenza, infatti, dall'art. 22, comma 1, lett. a) del predetto decreto legislativo, a mente del quale per i progetti di impianti FER in aree idonee l'autorità paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante, dovrebbe ricavarsi - a contrario - la natura vincolante del parere reso per tutti i progetti ricadenti in aree diverse da quelle idonee.

Il Proponente ribadisce come tale ricostruzione sia non condivisibile, avendo già trovato piena confutazione nella giurisprudenza, non solo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (nell'ordinanza n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 - 01), già più volte richiamata nei precedenti chiarimenti), bensì anche del Consiglio di Stato. Segue disamina delle sentenze emesse a riguardo.

4) Controdeduzione del Proponente sul parere del Comune di Badia Tedalda

Il Comune ha espresso una valutazione negativa di compatibilità paesaggistica in quanto viene ad essere modificata l'immagine storicizzata del paesaggio e dell'ambiente circostante, compromettendo la percezione e l'esperienza dei luoghi ed alterandone la loro autenticità.

La nuova proposta progettuale eliminando l'AG07, unico dei sette aerogeneratori a progetto ad essere ubicato nel Comune di Badia Tedalda, riduce le dimensioni del layout d'impianto e migliora i potenziali effetti paesaggistici sul territorio del Comune di Badia Tedalda.

5) Controdeduzione del Proponente sul contributo del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale

Il Settore regionale ha confermato i precedenti contributi. Il Proponente conferma nuovamente che anche Autostrade per l'Italia SpA è stato coinvolto come si evince dall'elenco degli Enti interessanti nel verbale della terza Conferenza dei Servizi.

6) Controdeduzione del Proponente sul contributo del Settore VAS e Vinca

Sono argomentati i seguenti aspetti

• Misure di Mitigazione avifauna

Analisi dell'innovativo sistema di telecamere connesse al sistema di controllo delle turbine, misura di mitigazione e prevenzione del rischio di collisione per le specie avifaunistiche che potrebbero avvicinarsi all'impianto; sono indicati tempi e modalità di arresto delle turbine in caso di rilevamento di specie target.

• Misure di Mitigazione chiroterofauna

Implementare il curtailment nel periodo di maggiore attività delle specie di estendendo la finestra temporale agosto-settembre, come precedentemente proposto al periodo giugno-settembre, nelle ore notturne, con velocità del vento inferiore a 5 m/s; in alternativa, valutare l'installazione di sistemi di rilevamento delle specie dei chiroteri ed eventuale arresto "selettivo" della turbina.

• Misure di Compensazione attraverso il recupero di ambienti aperti

In alternativa a quanto precedentemente proposto (messa in sicurezza di 1,9 km della Linea ad Alta Tensione 132 kV e l'intervento su un tratto della Linea a Media Tensione 15 kV circa 1.500 m), adottare un'altra misura compensativa in linea con le Linee Guida per la VInCA, come la creazione di nuovi habitat di riproduzione e di foraggiamento per quelle specie che si riproducono o si alimentano negli ambienti aperti, già fortemente minacciati sui crinali appenninici, a causa dell'abbandono delle pratiche agricole e di pastorizia tradizionali che causano l'evoluzione di questi ambienti in bosco; sono individuate e proposte aree per una superficie di circa 17 ha (un rapporto 1,5:1 rispetto agli 11,5 ha teoricamente sottratti).

• Presentazione della Società che ha effettuato i monitoraggi avifaunistici e chiroterologici

Preso atto delle incertezze sollevate dal Settore regionale riguardo alla definizione del quadro conoscitivo dell'area, il Proponente evidenzia che l'analisi dei dati raccolti in due anni di monitoraggio – un impegno significativo di campionamento, come riconosciuto dallo stesso Ente – presenta inevitabilmente margini di interpretazione. Per tale motivo, ha ritenuto opportuno affidarsi a una relazione di una terza parte esperta, come la cooperativa STERNA, e che ha una conoscenza approfondita della macroarea, avendo avuto modo di studiarla non solo per le nostre iniziative, ma anche per progetti realizzati per altri soggetti, come nel caso del vicino colico di Poggio dell'Aquila. A tal proposito, riporta una breve descrizione del gruppo di lavoro STERNA, redatta direttamente dai membri del gruppo.

- Proposta migliorativa: eliminazione di un aerogeneratore a parità di potenza
- Minore sottrazione di habitat;
- Minore effetto barriera;
- Minore area spazzata dalle pale;
- Minor impatto visivo nell'area circostante.

7) Controdeduzione del Proponente sul contributo del Settore Autorità di gestione FEASR

Il Settore regionale ha confermato i precedenti contributi. Il Proponente evidenzia che nella documentazione già agli atti è stato dato chiarimento a tale contributo.

PARERI e CONTRIBUTI PERVENUTI DOPO LA CdS del 13/01/2025

La Presidente informa i presenti che è pervenuto il contributo istruttorio del Settore VAS-VINCA che di seguito si riporta:

“I) Richiamata la normativa di riferimento

- le Direttive Europee nn. 43/1992 e 147/2009;
- il D.P.R. n. 357/1997;
- la Legge Regionale Toscana n. 30/2015 recante norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale;
- le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (G.U. n. 303/2019);
- le delibere della Giunta Regionale Toscana n. 644/2004, n.1006/2014, n.1223/2015;
- la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1346 del 29/12/2015, relativa allo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta, nonché la delibera della Giunta Regionale n.13/2022, così come integrata dalla delibera n.866/2022, che sono state adottate per adeguare le modalità procedurali e la modulistica per la presentazione delle istanze di V.Inc.A. alle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza ambientale;
- il Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale, 2020 della Commissione europea;
- le Linee Guida per la Valutazione di Impatto Ambientale degli Impianti eolici di Regione Toscana, 2012, quale riferimento tecnico e metodologico per l'analisi e la valutazione dei dati e delle elaborazioni presentate.

Richiamati inoltre i principi che hanno guidato la presente valutazione e che derivano dall'applicazione di quelli sanciti dall'UE in materia di diritto ambientale, e quindi risultano applicabili anche alla Valutazione di Incidenza, in base all'art. 191 par. 2 del TFUE e cioè i principi di precauzione e dell'azione preventiva, nonché di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. In particolare il principio di precauzione trova il proprio campo di applicazione allorché un determinato rischio risulti ancora caratterizzato da margini più o meno ampi di incertezza scientifica circa le sue cause o i suoi effetti. Il principio di precauzione è quindi correlato a valutazioni attendibili circa la semplice possibilità/probabilità del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attualmente e progressivamente disponibili.

Evidenziato che la Direttiva habitat, Articolo 6, paragrafo 3, prevede che: qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

II) Richiamati i precedenti contributi già rilasciati da questo Ufficio per il procedimento in esame:

- Prot. RT 31019 del 18/01/2023 (Completezza formale nel PAUR);
- Prot. RT 228906 del 17/05/2023 (Avvio del PAUR);
- Prot. RT 0165693 del 12/03/2024 (Parere sulla VINCA per la formazione della posizione unica regionale);
- Prot. RT 0416407 del 25/07/2024 (Contributo istruttorio in ambito VINCA sulla ulteriore documentazione integrativa del proponente).
- Prot. RT 0013031 del 12/01/2025 (Espressione degli esiti della VINCA per la formazione della posizione unica regionale).

III) Esaminata la documentazione progettuale e valutativa presentata dal proponente ed in particolare:

- Documento Relazione di incidenza, datata 30/12/2023 pervenuta al prot. 0087281 del 07/02/2024 (indicato di seguito come **Studio A**);
- Documentazione ulteriore integrativa per la Vinca, in particolare il documento Chiarimenti e approfondimenti VAS-Vinca, datato 31/05/2024, pervenuto al prot. 0337048 del 14/06/2024 (indicato di seguito come **Studio**

B);

- Le ulteriori integrazioni volontarie presentate nell'elaborato Chiarimenti e approfondimenti VAS-Vinca II, datato 23/10/2024 (indicato di seguito come **Studio C**) e nell'elaborato Misure di mitigazione e compensazione, datato 23/10/2024 (indicato di seguito come **Studio D**), pervenuti al prot. 0596235 del 14/11/2024.
- Infine le integrazioni con modifiche dell'impianto (Relazione: Chiarimenti e approfondimenti III CDS del 12/02/2025), comunicate con nota prot. 132670 del 25/02/2025 dal Sett. VIA assieme alla convocazione della CDS del 27/03/2025

Dato atto che il responsabile del procedimento oggetto del presente atto è il titolare della posizione di elevata qualificazione denominata "Valutazione Ambientale Strategica e Gestione patrimonio naturalistico ambientale Presidio zonale di Arezzo", individuata quale responsabile del procedimento per gli interventi che interessano il territorio del presidio territoriale di Arezzo;

CONSIDERATO CHE

Dalla ulteriore documentazione presentata dal proponente si evince quanto segue:

- Riconfigurazione del progetto. Nella relazione presentata si propone di eliminare l'aerogeneratore più a nord denominato AG07, nel territorio di B.Tedalda, aumentando di contro la potenza unitaria delle pale eoliche residue da 4,2 MW a 5 MW; in tal modo si afferma che si ridurrebbe l'interferenza con le tre pale eoliche già autorizzate di Poggio dell'Aquila, da cui l'AG06 disterà maggiormente (640 m rispetto ai 300 m precedenti); si ridurrebbe l'effetto barriera (layout di progetto da 2,18 km a 1,8 km) e la viabilità infraparco di 580 m, con minore sottrazione di habitat stimati circa 8,86 ha e minore area spazzata dalle pale.
- Proposte di misure di mitigazione e compensazione. Le proposte riguardano un mix di misure di mitigazione e compensazione per i target uccelli e chiroterti, spesso presentate in alternativa fra di loro:
- Mitigazioni - Uccelli. Per tale taxon il sistema SCADA di rilevamento, dissuasione e arresto delle pale eoliche al passaggio degli uccelli di interesse era già stato proposto in precedenza; nell'ultima versione sono state considerate ipotesi di regolazione e miglioramento dell'efficacia dei sistemi stessi, anche in base alle osservazioni prodotte nel merito dallo scrivente Settore;
- Mitigazioni - Chiroterti. Per questo taxon vengono proposte due tipologie di mitigazione in alternativa, il curtailment, esteso, rispetto alla versione precedente, al periodo giugno-settembre, nelle ore notturne, con velocità del vento inferiore a 5 m/s, oppure l'arresto "selettivo" della turbina, con il Dibat, tecnologia che funziona con criteri di rilevamento dei chiroterti mediante l'analisi degli ultrasuoni emessi dai pipistrelli nelle vicinanze degli aerogeneratori ed arresto automatico delle pale eoliche; per tali sistemi il proponente afferma: La Società si conferma disponibile a valutare insieme alla Regione in alternativa l'utilizzo di un Sistema DTbat, o equivalenti, in quanto i recenti sviluppi tecnologici e le numerose installazioni effettuate nel mondo nei parchi eolici, lo rendono un sistema estremamente efficace (...);
- Compensazioni

Il proponente afferma che nello Studio D, dove si proponevano misure di compensazioni eventuali, individuate in interventi per la messa in sicurezza di linee elettriche nella ZSC Alpe della Luna, le misure di compensazione prese in esame non sono state considerate come conseguenti di una residua criticità ambientale, ma piuttosto come un impegno da parte della Società stessa a garantire la conservazione della biodiversità dell'area vasta.

Tuttavia, in base a quanto si evince nelle osservazioni del Settore (che rilevava la mancanza di un accordo col gestore E-Distribuzione e che tali "compensazioni" apparivano scollegate dal progetto), visto il tendenziale abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali in ambiente appenninico, la Società è disponibile a virare su una proposta di compensazione centrata sull'apertura di nuove aree per la riproduzione e/o il foraggiamento delle specie tipiche di ambienti aperti.

Viene quindi presentata una valutazione degli habitat aperti potenzialmente sottratti dall'impianto ed un'analisi delle superfici da utilizzare per la compensazione; in ogni caso le ipotesi prodotte non sono valutate sotto il profilo dell'idoneità ambientale, dato che non si hanno certezze sulla effettiva disponibilità dei terreni individuati, come affermato dal proponente che si riserva di estendere l'analisi eventualmente ad altri contesti.

RILEVATO CHE

A. Riconfigurazione del progetto

L'eliminazione dell'aerogeneratore AG07 può abbassare gli impatti cumulativi con l'impianto di Poggio dell'Aquila, tuttavia permane la notevole vicinanza dell'impianto alla ZSC IT5180010 Alpe della Luna, distante solo circa 900 m, al Sito di Importanza Regionale e Riserva Naturale Regionale Bosco di Montalto (circa 600 m), inoltre viene mantenuta la disposizione del parco eolico fra il valico di Viamaggio ed il valico di Passo Frassineto, di collegamento fra il versante tirrenico ed adriatico dell'Appennino, in localizzazioni critiche, secondo i documenti regionali e ministeriali sulla valutazione di impianti eolici.

B. Mitigazioni

Non è condivisibile il metodo di presentazione delle mitigazioni, che sono proposte in alternativa fra loro e che non risultano discendere da un processo di analisi della miglior efficacia, dato il contesto e le criticità producibili, ma appaiono quali ipotesi eventuali, che la società proponente si rende disponibile a valutare insieme alla Regione. Questo approccio non è condivisibile: il procedimento non prevede una situazione di contrattualizzazione di un'opera, ma la valutazione di un progetto; i proponenti devono pervenire a scelte progettuali definite tali da consentire all'autorità competente di esprimersi univocamente; le ipotesi alternative relative alle misure di mitigazione devono essere individuate e vagliate dal proponente nel corso della fase di definizione del progetto che deve quindi essere presentato, ai fini dell'approvazione, con scelte definite e univoche. La valutazione dell'autorità competente non può articolarsi su ipotesi alternative o più o meno sovrapponibili.

C. Compensazioni

Anche per la presentazione di misure di compensazione si propongono delle ipotesi: (...) visto il tendenziale abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali in ambiente appenninico, la Società è disponibile a virare su una proposta di compensazione centrata sull'apertura di nuove aree per la riproduzione e/o il foraggiamento delle specie tipiche di ambienti aperti; tali ipotesi appaiono orientate alla ricerca di un compromesso di sostenibilità più che alla ricerca di una compensazione per effetti ambientali non altrimenti mitigabili.

RILEVATO INOLTRE CHE

Come già osservato nel precedente contributo di questo Settore l'analisi di misure di compensazione pertiene alla Fase III della Vinca, che allo stato attuale non è stata attivata; quindi la proposta di compensazioni appare quantomeno impropria ed incoerente con la fase del procedimento in essere.

Infatti si rileva che nella documentazione prodotta sia presente una confusione sul procedimento di attivazione di eventuali misure di compensazione, proposte in concomitanza o in alternativa a misure di mitigazione, mentre l'attivazione di tali istituti deve rispondere, in base alla Direttiva Habitat, a fasi discrete e conseguenti.

Nel merito si richiama quanto segue.

- A. La Commissione Europea nelle Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza ribadisce la regola generale stabilita all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat, secondo la quale possono essere autorizzati soltanto i piani o i progetti che non pregiudicano l'integrità dei siti interessati.*
- B. La possibilità di deroga (articolo 6, paragrafo 4) deve avvenire nel rispetto delle varie fasi previste e secondo la sequenza stabilita dalla direttiva stessa, in base alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.*
- C. L'applicazione della deroga alle disposizioni generali dell'articolo 6, paragrafo 3, non è automatica. Spetta alle autorità decidere se si possono applicare le condizioni per una deroga all'articolo 6, paragrafo 3, nel caso in cui l'opportuna valutazione abbia concluso che il piano o progetto pregiudicherà l'integrità del sito interessato, o in caso di dubbi sull'assenza di tali effetti pregiudizievoli.*
- D. L'articolo 6, paragrafo 4, deve essere applicato secondo l'ordine sequenziale stabilito dalla direttiva, ossia dopo che si sono rispettate in maniera soddisfacente le fasi precedenti.*

Nelle Linee Guida nazionali per la VINCA (2019) si afferma quanto segue:

Nei casi previsti dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, relativo alle Misure di Compensazione (Livello III della Valutazione di Incidenza), è necessario dimostrare innanzitutto che non ci sono Soluzioni alternative, in grado di mantenere il P/P/P/I/A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.

Tale passaggio non risulta svolto nel progetto in esame, mentre risulta essenziale in quanto è considerato quale prerequisito all'avvio dell'iter di cui all'art. 6.4 ossia alla verifica della possibilità di esprimere una valutazione positiva in deroga attraverso la definizione di misure di compensazione.

Inoltre: A seguito della decisione del Proponente di proseguire nel procedimento nonostante la conclusione negativa della Valutazione Appropriata, spetta comunque all'autorità competente la decisione di procedere o meno alla revisione del P/P/P/I/A mediante soluzioni alternative.

VALUTATO CHE

il parere espresso dal Settore scrivente con prot. RT 0013031 del 12/01/2025 "Espressione degli esiti della VINCA per la formazione della posizione unica regionale" concludeva, sulla base di quattro fondamentali motivazioni, di non poter escludere incidenze negative significative per i Siti Natura 2000 prossimi al proposto impianto (ZSC IT5180010 Alpe della Luna, distante solo circa 900 m; SIR Bosco di Montalto e altri contermini quali ZSC Alta Valle del Tevere e ZSC Monte Calvano) che condividono quartieri idonei per rapaci di interesse conservazionistico suscettibili di interferenze a causa degli impianti eolici. Si ripercorrono e si dettagliano le analisi a sostegno delle motivazioni alla base del parere sopra richiamato:

1. Localizzazione dell'impianto lungo un crinale fra due valichi montani: le aree di crinale e di valico sono ritenute fra le situazioni orografiche più critiche per la collocazione degli impianti eolici secondo:
 - a) le Linee Guida regionali per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici (Regione Toscana, 2012): evitare la localizzazione di generatori in corrispondenza di valichi e di aree con notevole estensione di rocce affioranti, per la possibile maggior frequentazione da parte della chiroterofauna e dell'avifauna (per formazione di correnti termiche ascensionali, perché costituiscono corridoi preferenziali di passaggio, ecc.).
 - b) il documento Piano Nazionale Energia e Clima – Allegato 3 – Studio di Incidenza, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in cui il **primo dei criteri di attenzione da considerare per mitigare gli effetti** della realizzazione degli impianti eolici sulla biodiversità è: prediligere una disposizione ottimale degli aerogeneratori in termini di numero, spaziatura e ubicazione in particolare, **evitare la localizzazione in Important Bird Areas ed in corrispondenza di valichi** e di aree con notevole estensione di rocce affioranti, per la possibile maggiore frequentazione da parte della chiroterofauna e dell'avifauna
 - c) il documento Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chiroteroteri (Roscioni e Spada, 2014) Dovrebbero essere considerate inoltre le **rotte migratorie**, anche se le conoscenze sul territorio italiano sono pressoché inesistenti, le quali assumono un'importanza particolare per **quelle turbine eoliche ubicate in prossimità** di elementi caratteristici del territorio, come ad esempio fondovalle con fiumi, creste montuose, **passi montani** e linee di costa (Roscioni et al. 2014).
Questa prima motivazione rimane valida e non superabile se non attraverso una diversa localizzazione non in prossimità di valichi montani.
2. L'estrema vicinanza dell'impianto con la ZSC IT5180010 Alpe della Luna (meno di 1km), col Sito di Interesse Regionale Bosco di Montalto (600 metri) e con le omonime Riserve Naturali regionali: ed ancora la ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere a nord-ovest e la ZSC IT5180007 Monte Calvano a Ovest, distanti circa 5 km. La vicinanza ai Siti natura 2000 ed alle Aree Protette è considerata una criticità localizzativa per una "sensibilità potenziale alta" nelle Linee Guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici sui chiroteroteri, di Roscioni e Spada, 2014; nelle Linee Guida Regionali (2012), in funzione delle distanze dai Siti, per progetti esterni ad essi ed in funzione delle specie presenti, viene evidenziata la necessità dello studio di Incidenza appropriato.
Nelle Linee Guida dell'Unione Europea sugli impianti eolici, come del resto diffusamente in letteratura, si evidenzia nella localizzazione degli impianti che Evitare aree ecologicamente sensibili costituisce una misura di prevenzione chiave (...) Le incidenze degli impianti possono essere significative anche se causano un effetto barriera o impediscono i collegamenti ecologici.
Anche questa seconda motivazione rimane valida e non superabile se non attraverso la presentazione di una alternativa progettuale con diversa localizzazione degli aerogeneratori.
3. L'area prescelta per la localizzazione dell'impianto è fra quelle più critiche in Toscana per l'elevata idoneità per i rapaci più sensibili agli impatti degli impianti eolici, in particolare per Aquila reale, ma anche per il Biancone, secondo quanto riportato in letteratura.
Nel SIR Bosco di Montalto e nell'omonima Riserva Naturale regionale è segnalata la presenza di falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*).
Nella ZSC Alpe della Luna, secondo la scheda ministeriale del Sito Natura 2000, sono presenti le seguenti specie di rapaci: aquila reale (*Aquila chrysaetos*), succiacapre (*Caprimulgus europaeus*) nidificante, biancone (*Circus gallicus*) nidificante, falco pellegrino (*Falco peregrinus*), falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) nidificante, oltre ad altre specie quali gheppio (*Falco tinnunculus*), albanella minore (*Circus pygargus*) nidificante, falco di palude (*Circus aeruginosus*), astore (*Accipiter gentilis*); si segnala inoltre la presenza del chiroteroter *Rhinolophus hipposideros*. All'interno del Sito Natura 2000 ricade anche la Riserva naturale regionale Alpe della Luna.
Negli studi condotti per il Piano di gestione del sito Alpe della Luna (Dream 2015) si segnalano anche ulteriori specie di chiroteroter: *Barbastellus barbastellus* (NT), *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii* (VU), *Myotis emarginatus* (NT), *Myotis mystacinus* (VU), *Rhinolophus ferrumequinum* (VU), *Rhinolophus hipposideros* (VU), *Pipistrellus pipistrellus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus leisleri* (NT), *Nyctalus noctula* (VU).
Nella ZSC Alta Valle del Tevere le specie di rapaci tutelate a livello comunitario, elencate nella scheda Natura 2000 del Sito, con fenologia riproduttiva sono le seguenti: falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e gheppio (*Falco tinnunculus*); presente con fenologia riproduttiva anche il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*); è segnalata, inoltre, la presenza del chiroteroter rinolofo (*Rhinolophus ferrumequinum*) e dell'aquila reale (*Aquila chrysaetos*).
Nella ZSC Monte Calvano le specie di rapaci tutelate a livello comunitario, elencati nella scheda Natura 2000 del Sito, con fenologia riproduttiva sono le seguenti: falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), albanella minore (*Circus pygargus*), biancone (*Circus gallicus*) e gheppio (*Falco tinnunculus*); presente con fenologia riproduttiva anche il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*); è segnalata inoltre la presenza di albanella reale (*Circus cyaneus*), del falco di palude (*Circus aeruginosus*) e dell'aquila reale (*Aquila*

chrysaetos).

Nella ZSC Sasso di Simone, che è la più lontana dal sito in esame, le specie di rapaci tutelati a livello comunitario, elencati nella scheda Natura 2000 del Sito, con fenologia riproduttiva, sono le seguenti: falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), albanella minore (*Circus pygargus*), biancone (*Circaetus gallicus*), oltre al gheppio (*Falco tinnunculus*), che è una specie di interesse regionale; riproduttivo è anche il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*); è inoltre segnalata la presenza di alcune specie di chirotteri, quali *Epseticus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Pipistrellus kuhlii*.

Nell'ambito della procedura di revisione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), con nota prot. RT 0000816 del 02/01/2024 il MASE ha provveduto ad informare la Regione Toscana dell'avvenuta modifica di alcuni dati riportati nei formulari Standard dei Siti Natura 2000, dandone comunicazione alla Commissione Europea nel dicembre 2023: in particolare le specie di avifauna presenti nelle ZSC, come da indicazioni della Commissione Europea, sono state spostate dal paragrafo 3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them al paragrafo 3.3 Other important species of flora and fauna.

Tuttavia proprio nei siti prossimi all'impianto, ZSC "Alpe della luna" e ZSC "Alta valle del Tevere" l'Aquila reale costituisce una delle emergenze faunistiche caratterizzanti, come evidenziato nella scheda sito specifica della D.G.R. 644/2004, relativa alle norme tecniche per la tutela e conservazione dei Siti stessi. Tali specie rientrano tra quelle elencate nell'Allegato I della Direttiva uccelli, per le quali la Legge 157/92 prevede la tutela dei siti di riproduzione e di rifugio.

Nei formulari dei siti analizzati sono presenti anche altre specie di uccelli di interesse conservazionistico a livello comunitario: l'avifauna concorre all'integrità dei Siti stessi attraverso le dinamiche ecologiche delle popolazioni e le catene alimentari.

Secondo le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, per la raccolta dei dati per lo Studio di incidenza vanno considerate le specie di interesse segnalate nella sezione 3.3 della Standard Data Form (p.58), e inoltre per la Valutazione del livello di significatività delle incidenze, tra le altre cose, si ha una incidenza significativa "se viene alterata l'integrità del sito".

Sulla base della pubblicazione Saiet del COT 2013, l'impianto viene collocato all'interno dell'area critica per la nidificazione dei rapaci.

Sulla base della pubblicazione di Dream (Redazione di linee guida per la valutazione degli impatti degli impianti eolici su uccelli, individuazione delle soglie massime di impatto e delle misure di conservazione, 2013) l'area interessata rientra tra quelle ad alta idoneità per il Biancone e l'Aquila reale.

Nell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana del Centro Ornitologico Toscano (2023) l'area in esame risulta idonea per la nidificazione di Falco pecchiaiolo, Biancone, con un trend in aumento. L'attuale tendenza a un'espansione di queste specie di rapaci nel territorio in esame consente di ritenere tuttora attuali le considerazioni degli studi del 2013 sopra citati.

Per l'Aquila reale in particolare, l'Atlante COT 2023 non riporta i siti di nidificazione, ma tutto l'Appennino si ritiene vocato (i siti riproduttivi sono collocati fra i 700 ed i 1300 m) e nella ZSC Alpe della Luna la riproduzione è ritenuta probabile dagli stessi proponenti del progetto in esame.

La criticità dell'area è ulteriormente confermata nella cartografia derivante dallo studio "Sensitivity mapping for Renewable Energy in Italy" realizzato dalla LIPU insieme a Bird Life International (2024) dove l'area in esame ricade nei quadranti col valore massimo di sensibilità per gli uccelli.

La motivazione rimane valida per l'elevato valore naturalistico riconosciuto da più soggetti in varie pubblicazioni nel corso degli ultimi 15 anni; lo stesso proponente nel quadro conoscitivo presentato, seppure non ritenuto esaustivo, conferma, come già evidenziato in più pareri espressi dal settore scrivente, le sensibilità e i valori dell'area di localizzazione.

4. Permangono margini di incertezza nella definizione di un quadro conoscitivo di base accurato e, di conseguenza, nella costruzione di un quadro valutativo attendibile e nella individuazione di misure di mitigazione coerenti ed efficaci a fronte delle potenziali interferenze riscontrate.
Il proponente, produce un resoconto del curriculum della struttura di consulenza incaricata dei monitoraggi, a sostegno della serietà dei rilievi; tuttavia nel corso dell'istruttoria più volte sono state riscontrate incongruenze e lacunosità, attestate dagli stessi proponenti, anche se poi si è cercato di valorizzare l'analisi ed i rilievi complessivi. Permangono quindi le criticità del quadro conoscitivo presentato dal proponente sulla base dei monitoraggi: tale aspetto si ripercuote generando incertezze del quadro valutativo relativo alle incidenze e del quadro propositivo relativo alle misure di mitigazione.
Visti i valori ecologici e faunistici dell'area in esame ricavati dagli studi presenti in letteratura ed in base alle analisi ed ai dati forniti dal proponente, tali margini di incertezza, in applicazione del principio di precauzione, non consentono di escludere incidenze negative nei Siti Natura 2000 contermini, rispetto all'integrità dei Siti stessi, in particolare per le specie di chirotteri e per gli uccelli, anche in ragione del mantenimento di quartieri idonei per tali specie durante tutto l'anno, del mantenimento di corridoi di spostamento e per la permanenza di rapaci con home range di caccia anche molto estesi che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi.

*Tale terza motivazione rimane valida e ciò non consente di poter adire all'applicazione dell'art.6 par.4 della Direttiva Habitat. La c.d. FASE 3 di Vinca (art.6 par.4) è applicabile nel rispetto delle varie fasi previste e secondo la sequenza stabilita dalla direttiva medesima: l'art.6 par.4 "può essere applicato solo dopo che l'incidenza di un piano o di un progetto sia stata valutata ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva medesima. **La conoscenza di tale incidenza** con riferimento agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione **costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell'applicazione del detto art. 6, n. 4**, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L'esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e quello dell'esistenza di alternative meno dannose richiedono, infatti, una ponderazione con riferimento ai danni che il piano o il progetto in questione cagiona al sito. Inoltre, per determinare la natura di eventuali misure compensative, i danni al detto sito devono essere individuati con precisione" (causa C-304/05, punto 83 – testo riportato anche nella "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)", Comunicazione della Commissione C(2018) 7621 final, Bruxelles, 21.11.2018).*

Seppure fossero colmate le lacune del quadro naturalistico di base, attraverso ulteriori stagioni di indagine sul campo, tuttavia non si riterrebbero superabili le criticità localizzative sopra richiamate ai punti 1), 2) rimanendo anche riconfermati gli elevati valori naturalistici e ambientali di cui alla motivazione n. 3) desumibili dalla letteratura. Le criticità non si ritengono attenuate dalla nuova configurazione di progetto in cui si eliminerebbe l'AG7, permanendo altre 6 pale eoliche in posizioni critiche, poiché su un crinale fra 2 valichi montani e in vicinanza di Aree Protette."

CONFERMA

per le valutazioni sopra riportate, le conclusioni del parere rilasciato dal Settore scrivente con prot. RT 0013031 del 12/01/2025 "Espressione degli esiti della VINCA per la formazione della posizione unica regionale".

OSSERVAZIONI PERVENUTE DOPO LA CdS del 13/01/2025

La Presidente informa i presenti che è stata acquisita al protocollo regionale n. 0176508 del 17/03/2025 una osservazione della Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti odv (ALTURA) in risposta al documento "Chiarimenti e approfondimenti III CdS" del 12.02.2025 del Proponente.

CONSIDERAZIONI DELLA CONFERENZA

Il Settore VAS VINCA procede ad illustrare il contributo istruttorio rimesso esprimendo in conclusione una valutazione di incidenza negativa.

I presenti, pur confermando i pareri già rimessi che non rilevano specifiche criticità per le componenti di propria competenza, prendono atto della valutazione di incidenza negativa espressa dal settore competente.

In conclusione, alla luce della discussione fin qui svolta e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti,

dato atto che ai sensi del comma 1 dell'art Art 73 quater "Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza" della L.R. 10/2010 "In applicazione dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, secondo le disposizioni di cui alla l.r. 30/2015 [...]";

preso atto degli esiti negativi della Valutazione di Incidenza espressi dal competente Settore regionale "permangono margini di incertezza nella definizione di un quadro conoscitivo di base accurato e, di conseguenza, nella costruzione di un quadro valutativo attendibile e nella individuazione di misure di mitigazione coerenti ed efficaci a fronte delle potenziali interferenze riscontrate. Visto i valori ecologici e faunistici dell'area in esame ricavati dagli studi presenti in letteratura ed in base alle analisi ed ai dati forniti dal proponente, tali margini di incertezza, in applicazione del principio di precauzione, non consentono di escludere incidenze negative nei Siti Natura 2000 contermini, rispetto all'integrità dei Siti stessi, in particolare per le specie di chiroterti e per gli uccelli, anche in ragione del mantenimento di quartieri idonei per tali specie, del mantenimento di corridoi di spostamento e per la permanenza di rapaci con home range di caccia anche molto estesi che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi" e delle motivazioni alla base di dette valutazioni, riconducibili sostanzialmente alla localizzazione del sito prescelto in corrispondenza di "valichi montani" e quindi in area critica per la tipologia di impianto in

progetto, alla prossimità a Siti della rete Natura 2000, al valore ecologico e naturalistico dell'area attestato dagli studi di letteratura nonché in considerazione dello scarso livello di affidabilità degli studi e dei monitoraggi presentati a supporto della definizione del quadro naturalistico di base, come dettagliatamente argomentato nella valutazione sopra richiamata espressa con note (prot. 0013031 del 12/01/2025 e prot n. 0176508 del 17/03/2025);

preso altresì atto che per le motivazioni riportate nella richiamata valutazione di incidenza non ricorrono i presupposti per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat;

viste le Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza della Commissione Europea nelle quali si ribadisce la regola generale stabilita all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat, secondo la quale possono essere autorizzati soltanto i piani o i progetti che non pregiudicano l'integrità dei siti interessati.

dato atto che l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000 e che pertanto non sussistono le condizioni per l'espressione di una pronuncia di VIA favorevole sul progetto in esame;

ritenuto, in considerazione di quanto riportato ai precedenti capoversi e nel rispetto del principio di economicità amministrativa, di non procedere ulteriormente nelle valutazioni ambientali;

la Conferenza interna conclude che, stante gli esiti della valutazione di incidenza negativa del progetto, non sussistono le condizioni per una pronuncia positiva di VIA.

I componenti della Conferenza interna danno mandato al RUR di rappresentare detta posizione unica regionale nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 27 bis del D.lgs 152/2006.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.

Non essendovi null'altro da discutere, la Presidente, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 11:20 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 18 marzo 2025

I partecipanti alla Conferenza Interna	Firma
Antongiulio Barbaro (Arpat)	<i>Firmato digitalmente</i>
Riccardo Guardi (Sett. Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Piero Paliotta (Sett. Genio civile Valdarno superiore)	<i>Firmato digitalmente</i>
Domenico Scrascia (Sett. VAS-VINCA)	<i>Firmato digitalmente</i>
Domenico Scrascia (Sett. Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio)	<i>Firmato digitalmente</i>

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)

Allegato 2

SI|01/04/2025|0009075-P| [34.28.01/1/2019 ; 34.28.10/39/2019 ; 34.28.10/64/2019 ; 34.28.10/68/2019]

*Ministero della Cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Text

Alla Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica

Piazza dell'Unità 1 – 50123 Firenze

regionetoscana@postacert.toscana.it

e.p.c. Al

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

della Direzione Generale

Archeologia Belle Arti e Paesaggio

dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Al

Servizio V – Tutela del paesaggio

della Direzione Generale Archeologia

Belle Arti e Paesaggio

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Alla

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio

per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Loc. Passo di Frassineto, S.P. Nuova Sestinese.

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR).

Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori

Proponente: FERA Srl.

Parere di competenza - IV riunione di conferenza di servizi

Con riferimento alla richiesta trasmessa da Codesta Regione Toscana Settore VIA-VAS per la procedura in oggetto, avviata in data 04/04/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 25/02/2025, acquisita al ns. prot. con il n. 5773 del 26/02/2025 e relativa alla convocazione della IV riunione di conferenza di servizi per il giorno 27 marzo 2025 ore 10:00, successivamente spostata al giorno 01 aprile 2025 ore 10:00 come da vs. nota trasmessa a mezzo PEC in data 19/03/2025, acquisita al ns. prot. con il n. 9006 del 31/03/2025;

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-si@cultura.gov.it

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 04/04/2023, acquisita al ns. prot. con il n. 9908 del 06/04/2023;

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 07/02/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 3848 del 09/02/2024 e relativa alla convocazione della I riunione di conferenza di servizi per il giorno 19 marzo 2024 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 12498 del 04/05/2023 di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 7298 del 14/03/2024 discusso in sede di I conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della I conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 28/03/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 8770 del 29/03/2024;

VISTA la richiesta trasmessa da Codesta Regione a mezzo PEC in data 28/06/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 17170 del 02/07/2024 e relativa alla convocazione della II riunione di conferenza di servizi per il giorno 25 luglio 2024 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 18617 del 19/07/2024 discusso in sede di II conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della II conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 02/08/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 20266 del 06/08/2024;

VISTA la richiesta trasmessa da Codesta Regione a mezzo PEC in data 05/12/2025, acquisita al ns. prot. con il n. 31915 del 12/12/2024 e relativa alla convocazione della III riunione di conferenza di servizi per il giorno 13 gennaio 2025 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 743 del 10/01/2025 discusso in sede di III conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della III conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 29/01/2025, acquisita al ns. prot. con il n. 3720 del 07/02/2025;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paup-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> con particolare riferimento alle ulteriori integrazioni prodotte dal Richiedente a seguito del richiamato ns. parere contrario prot. prot. 743 del 10/01/2025 riscontrabile nell'elaborato "1.23 Chiarimenti e approfondimenti III Cds" e nello specifico al paragrafo 3;

ESAMINATE inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati formulate ai sensi di legge, finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che dall'esame della relazione presentata viene proposta l'eliminazione dell'aerogeneratore più a nord denominato AG07, nel territorio di Badia Tedalda, aumentando di contro la potenza unitaria delle pale eoliche residue da 4,2 MW a 5 MW; in tal modo si afferma che si ridurrebbe l'interferenza con le tre pale eoliche già autorizzate di Poggio dell'Aquila, da cui l'AG06 disterà maggiormente (640 m rispetto ai 300 m precedenti); si ridurrebbe l'effetto barriera (layout di progetto da 2,18 km a 1,8 km) e la viabilità infraparco di 580 m, con minore sottrazione di habitat stimati circa 8,86 ha e minore area spazzata dalle pale;

CONSIDERATO che nonostante le modifiche apportate al progetto, che da n. 7 pale verrebbe portato a n. 6 pale, di maggiore potenza ma di analoghe dimensioni in quanto ad altezza da terra, diametro dei sostegni, ecc permangono le medesime criticità, largamente argomentate dalla Scrivente nell'arco dei tre pareri già espressi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento e alla non conformità dell'intervento al PIT/PPR della Regione Toscana;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

CONSIDERATO che dalla documentazione revisionata dal Proponente non si evincono modifiche all'impianto di una portata tale da farne superare le criticità già delucidate e che mantiene pertanto le proprie rovinose conseguenze in termini di impatti percettivi sul paesaggio circostante, come ampiamente delucidato dalla Scrivente con ben tre pareri approfonditamente motivati;

CONSIDERATI gli esiti e le valutazioni prodotte *in situ* mediante sopralluogo sulle aree di principale interesse coinvolte dagli interventi di trasformazione;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

COSIDERATO che per l'ennesima volta il Proponente non spende parola in merito agli impatti concreti dell'impianto ma si limita, nella risposta al paragrafo 3 richiamato, ad una trattazione meramente giurisprudenziale, atti unicamente a scardinare il potestà vincolante attribuito al parere di competenza della Scrivente, e tesi e voler sottolineare come nell'attuale condizione gli interessi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione debbano di per sé superare ogni altro interesse pubblico tra cui quello della difesa del patrimonio culturale, unico e irripetibile, del nostro Paese;

Se si vuole limitare la trattazione a un "botta e risposta" di sentenze a favore dell'una e dell'altra posizione, si porta all'attenzione la recente Sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV n. 1872 del 05/03/2025 che accoglie il ricorso in secondo ordine di giudizio degli appellanti, da cui si evincono principi cardine in ordine alla tutela paesaggistica costituzionalmente garantita. I ricorrenti, quale motivo di doglianza, lamentano che *"preso atto dei dissensi espressi dalla Soprintendenza e dall'Unione dei comuni montani Amiata grossetana, alla luce di quanto sopra riportato e visto quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003, la Regione Toscana, quale amministrazione procedente, sulla base delle posizioni prevalenti e dell'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto, comunica la decisione di procedere all'adozione della determinazione di conclusione del procedimento favorevole alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 quater, comma 3 e dell'articolo 14 quinquies della legge n. 241/1990"*. Inoltre *"in via subordinata, i ricorrenti hanno rilevato la illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per violazione dell'art. 9 della Costituzione, poiché tale disposizione avrebbe degradato da vincolante a non vincolante il parere obbligatorio del Ministero della Cultura ed eliminato inoltre il potere del medesimo Ministero di attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'art. 14-quinquies l. 241 del 1990. Hanno pertanto chiesto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale"*. La Sentenza citata focalizza dei principi ravvisabili in più passaggi tra cui: *"L'avere depotenziato il parere che il Ministero della Cultura è chiamato a rilasciare nell'ambito dei procedimenti autorizzativi degli impianti FER, da vincolante a non vincolante, si sostanzierebbe in una compromissione del valore costituzionale del paesaggio che risulterebbe, per ciò solo, insanabilmente compromesso a fronte dell'asserita esigenza di semplificazione procedimentale di cui il decreto legge sarebbe espressione. Se il legislatore avesse inteso attribuire alle ragioni di incremento delle fonti di energia rinnovabile (i cui obiettivi derivanti dalle direttive europee lo Stato italiano ha peraltro ormai raggiunto e superato da tempo) una prevalenza automatica, rispetto alle esigenze di protezione dei beni paesaggistici, ci si troverebbe di fronte ad una violazione delle disposizioni costituzionali poste a tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), che non possono essere pretermesse o ritenute tout court recessive rispetto al favor di cui godono gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come ha più volte chiarito il giudice amministrativo"*.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ed interamente richiamati i pareri contrari all'intervento già trasmessi, ritenuto superfluo ripercorrere le criticità in ordine alla tutela del patrimonio monumentale e paesaggistico del territorio interessato dalle opere già ampiamente esposte, questa Soprintendenza, ritenendo l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana e con il patrimonio monumentale interessato dalla realizzazione dell'impianto, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile per la tutela archeologica è il Dott. Giovanni Altamore.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Gabriele NANNETTI

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss.
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 38)

Delibera N 549 del 05/05/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR, progetto di impianto agrovoltaiico denominato "Manciano 24.48" con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Manciano (GR), proposto da ARNG Solar VI Srl. [ID 2082]

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Rapporto Istruttorio Aprile 2025

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

1 Raporto Istruttorio Aprile 2025
e9ec3eaa5e3158994b6e6e7ba1db7678cc01ab8cbbd6a164e783a9c1cf106688

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- la L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”* ed, in particolare, l'art. 63;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);
- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR);

RICHIAMATA la propria deliberazione di- G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GEA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

PREMESSO che, con nota pervenuta in data 19/07/2023 al protocollo regionale n. 352793, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha trasmesso al Settore regionale Valutazione di Impatto Ambientale (Settore VIA) la nota del 19/06/2023, successivamente perfezionata con nota del 30/06/2023, con la quale ha comunicato la procedibilità dell'istanza di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto di impianto agrivoltaico denominato *“Manciano 24.48”* con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Manciano (GR), proposto da ARNG Solar VI Srl, tra le altre amministrazioni territorialmente interessate, alla Regione Toscana;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico a Manciano (GR), con una potenza di 27,55 MWp in corrente continua e una potenza di immissione massima di 24,48 MW.

L'impianto sarà costituito da 8 sottocampi, ciascuno dotato di cabine di trasformazione AT/BT, distribuiti su quattro siti vicini tra loro in un raggio di circa 800 metri. Saranno installati 39.928 moduli fotovoltaici da 690 Wp, montati su tracker nord-sud distanziati di 4,5 metri e fissati al suolo mediante pali.

L'energia prodotta sarà immessa nella rete nazionale tramite una nuova stazione di trasformazione, collegata alla linea RTN a 380 kV "Montalto-Suvereto". La produzione annua stimata è di 43.899 Mwh.

L'impianto occuperà una superficie complessiva di 53 ettari, con un LAOR del 20,91% e una superficie agricola pari all'89,32%.

La finalità del progetto è quella di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il progetto è localizzato territorialmente nel Comune di Manciano (GR) e interessa a livello di impatti anche il Comune di Capalbio (GR);

VERIFICATO che

il progetto rientra tra quelli compresi tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di competenza statale, al punto 2 denominato *“impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW [...]”* ed è pertanto soggetto a procedura di VIA di competenza dello Stato, nell'ambito della quale è prevista l'acquisizione del parere delle Regioni interessate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto citato;

il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare) [...]”*;

il progetto non interferisce con Aree Naturali Protette, elementi funzionali della rete ecologica regionale, né siti della Rete Natura 2000;

RICHIAMATO il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Aprile 2025, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta tecnica di espressione di parere sfavorevole ai fini della compatibilità ambientale del progetto di impianto agrivoltaico denominato "*Manciano 24.48*" con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e relative opere di connessione alla RTN, situato nel Comune di Manciano in Toscana (GR), proposto da ARNG Solar VI Srl;

VISTO suddetto rapporto Istruttorio e **RILEVATO** che al fine di consentire alla Giunta Regionale di esprimere il proprio parere, il Settore VIA ha provveduto ad acquisire sulla documentazione progettuale depositata ai fini della VIA – previa formale richieste del 21/07/2023 sulla documentazione iniziale e del 09/01/2025 sulle integrazioni depositate – i pareri e i contributi tecnici delle amministrazioni interessate e degli uffici tecnici competenti;

dagli esiti dell'istruttoria svolta sulla documentazione progettuale e sugli elaborati valutativi prodotti dal Proponente e quindi sulla base dei pareri pervenuti, così come meglio dettagliato nel suddetto Rapporto Istruttorio, emerge che, con riferimento all'attuale fase progettuale, non sussistono le condizioni per esprimere un parere regionale positivo circa la compatibilità ambientale dell'opera per i rilevi formulati sia con riferimento ad aspetti progettuali e di contrasto con le direttive del PIT/PPR che per il rilevato impatto ambientale non sufficientemente mitigato o mitigabile con condizioni ambientali, sulla componente "Paesaggio" oltre che per gli "Impatti cumulativi" considerati nell'area di collocazione dell'impianto;

RILEVATO altresì che la Provincia di Grosseto e il Comune di Manciano, Enti territorialmente interessati dal progetto oltre al Comune di Capalbio, il cui territorio è interessato dagli impatti, hanno espresso pareri sfavorevoli per le motivazioni contenute nei rispettivi pareri e riportati per estratto nelle premesse del suddetto Rapporto Istruttorio, riconducibili sostanzialmente alle tematiche degli impatti per la componente paesaggio e impatti cumulativi e su aspetti socio economici;

anche l'osservazione, indirizzata al MASE e pervenuta al settore regionale VIA per conoscenza, riporta nella sostanza i medesimi aspetti di criticità evidenziati dall'istruttoria regionale;

RITENUTO opportuno per completezza istruttoria trasmettere al MASE, unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati;

DATO ATTO altresì che, seppure la produzione di energia da fonti rinnovabili riveste un interesse prioritario, la realizzazione degli impianti deve comunque avvenire nel rispetto degli atti di programmazione e pianificazione regionale e garantire il corretto inserimento nel contesto in cui si vanno ad insediare; nel caso specifico, a seguito dell'attività istruttoria svolta e del bilanciamento degli interessi prevalenti circa i benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera, sono emersi impatti non sostenibili sulle matrici paesaggio e impatti cumulativi e su aspetti socio economici;

RITENUTO quindi di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Aprile 2025, così come riportato nell'Allegato 1, a farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE –, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e s.m.i, parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale statale sul progetto di *impianto agrivoltaico denominato "Manciano 24.48" con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e relative opere di connessione alla RTN*, situato nel Comune di Manciano (GR), proposto da ARNG Solar VI Srl, per elementi di carenza

progettuale, per il rilevato contrasto con le direttive del PIT/PPR, per il rilevato impatto ambientale non sufficientemente mitigato o mitigabile con condizioni ambientali, sulla componente “Paesaggio” oltre che per gli “Impatti cumulativi” considerati nell’area di collocazione dell’impianto, come rappresentato nel Rapporto Istruttorio del Settore VIA datato Aprile 2025, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

2) di trasmettere al MASE ed al proponente – a cura del Settore VIA – unitamente al presente parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti dai Soggetti consultati e richiamati nel citato Rapporto Istruttorio Aprile 2025;

3) di comunicare altresì, a cura del Settore VIA, il presente atto alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

4) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana n. 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI

REGIONE TOSCANA

Settore VIA



Regione Toscana

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR, progetto di *impianto agrovoltaiico denominato "Manciano 24.48" con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e relative opere di connessione alla RTN*, nel Comune di Manciano (GR), proposto da **ARNG Solar VI Srl. [ID 2082]**

Aprile 2025

Indice

1. Premessa.....	3
2. Articolazione dell'istruttoria svolta.....	3
3. Analisi della documentazione presentata dal Proponente.....	5
3.1 Aspetti programmatici.....	6
3.2 Aspetti progettuali.....	6
3.3 Aspetti ambientali.....	7
3.3.1 Componente Atmosfera.....	7
3.3.2 Componente vegetazione, fauna e biodiversità.....	7
3.3.3 Componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo.....	8
3.3.4 Componente terre e rocce da scavo.....	8
3.3.5 Componente rumore.....	9
3.3.6 Componente campi elettromagnetico.....	9
3.3.7 Componente paesaggio.....	9
3.3.8 Monitoraggio ambientale.....	9
3.3.9 <i>Alternative zero</i>	10
4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.....	10
4.1 Settore regionale Autorità di gestione FEASR.....	10
4.2 Settore regionale Transizione ecologica e Sostenibilità ambientale.....	11
4.3 Settore regionale Genio Civile Toscana Sud.....	12
4.4 Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio.....	13
4.5 Settore regionale Forestazione Agroambiente, risorse idriche sett. agricolo. Cambiamenti climatici.....	15
4.6 Comune di Manciano.....	15
4.7 Comune di Capalbio.....	16
4.9 ARPAT.....	18
4.10 Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.....	19
4.11 Terna.....	20
4.12 Acquedotto del Fiora SpA.....	20
5. Valutazioni istruttorie.....	21
5.1 Aspetti programmatici.....	21
5.2 Aspetti progettuali.....	21
5.3 Aspetti Ambientali.....	22
5.3.1 Componente atmosfera.....	22
5.3.2 Componente vegetazione flora fauna e biodiversità.....	22
5.3.3 Componente paesaggio.....	23
5.3.4 Componente ambiente idrico.....	23
5.3.5 Componente terre e rocce da scavo.....	24
5.3.6 Componente rumore.....	24
5.3.7 Componente elettromagnetismo.....	25
6. Conclusioni delle valutazioni.....	25

1. Premessa

Il progetto è sottoposto a procedimento di VIA Statale in quanto rientrante nella tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, punto 2, denominata: “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/06, al punto 1.2.1 denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”.

Per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006, e l'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Il progetto proposto da ARNG Solar VI Srl prevede la realizzazione nel comune di Manciano (GR) di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 27.550,32 kWp, con moduli fotovoltaici ad eterogiunzione, con una potenza di picco di 690 Wp posizionati su inseguitori solari (tracker) ed inverter distribuiti con potenza nominale di 330k VA con cabine di trasformazione AT/BT da 3300 kVA e 6600 kVA.

Le varie cabine di trasformazione BT/AT saranno raggruppate in dorsali AT che confluiranno nella cabina di ricezione di campo, per mezzo di linee elettriche in cavo interrato elettrificate a 36 kV.

La STMG (C.P. 20223063) prevede che l'impianto verrà collegato in antenna a 36 kV sulla sezione a 36 kV di una nuova stazione elettrica (SE) di trasformazione della RTN da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV “Montalto – Suvereto”.

L'impianto agrivoltaico ricopre una superficie di circa 59,3 ettari ed è diviso su quattro principali siti di installazione, avente raggio di circa 800 metri; i campi agrivoltaici risultano accessibili dalla viabilità locale, costituita da strade interpoderali che sono connesse alla Strada Provinciale SP67.

I siti ricadono, in una zona occupata da terreni agricoli, nel territorio comunale di Manciano, in direzione Sud rispetto al centro abitato di Manciano a circa 14 km. Montalto di Castro, il centro abitato più vicino situato nella Regione Lazio, dista circa 12 km.

Il progetto è pertanto localizzato territorialmente nel Comune di Manciano (GR) e interessa a livello di impatti anche il Comune di Capalbio (GR).

Il progetto non interferisce infine con Aree Naturali Protette, elementi funzionali della rete ecologica regionale, né siti della Rete Natura 2000.

Le aree su cui sorgerà l'impianto agrivoltaico non sono nella disponibilità del *Proponente*, ma nell'ambito del procedimento unico, prevede di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Articolazione dell'istruttoria svolta

Con nota assunta al protocollo ministeriale n. 99454/MASE del 19/06/2023 il Proponente ARNG Solar VI Srl ha presentato, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), istanza per l'avvio del

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto in oggetto, integrata con il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017.

La documentazione è corredata dalla relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 12/12/2005, al fine di consentire, con il concerto del Ministero della cultura, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del Dlgs. 42/2004, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 152/2006.

Ai fini della valutazione di eventuali impatti cumulativi, il MASE segnala che il progetto ricade nel comune di Manciano e che nello stesso territorio comunale sono state presentate anche le seguenti istanze di VIA di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- [ID: 7543] Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale con potenza nominale pari a 62,335 MW, sito nel comune di Manciano (GR) in località Poggio Contino;

- [ID: 8510] Progetto di impianto fotovoltaico denominato "Montalto Pescia", della potenza nominale di 65,29 MWp, e relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);

- [ID: 9916] Impianto fotovoltaico collegato alla RTN di potenza nominale 45 MWp, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR).

Il MASE, con nota acquisita al protocollo regionale n. 352793 del 19/07/2023, ha comunicato alle Amministrazioni competenti la procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, anche ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica e la pubblicazione ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 della documentazione tecnica (il Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica, e l'Avviso al pubblico) sul proprio sito web.

Il procedimento è stato avviato dal MASE ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, e in data 19/07/2023 è stata pubblicata sul sito del Ministero la relativa documentazione e l'Avviso Pubblico con il quale è stata altresì avviata la consultazione pubblica.

Il Settore VIA, con nota prot. 356481 del 21/07/2023, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art.63 della L.R. 10/2010, ha chiesto i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti competenti in materie ambientali.

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

1. Provincia di Grosseto prot. RT n. 369119 del 31/07/2023 e n. 384562 del 09/08/2023;
2. Comune di Manciano prot. RT n. 388173 del 11/08/2023;
3. di Capalbio prot. RT n. 403007 del 31/08/2023;
4. ARPAT Settore VIA-VAS prot. RT n. 392059 del 21/08/2023;
5. REGIONE TOSCANA:
 - a. Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamento atmosferico prot. RT n. 390590 del 17/08/2023;
 - b. Settore Genio Civile Toscana Sud prot. RT n. 377055 del 03/08/2023;
 - c. Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del paesaggio prot. RT n. 385590 del 10/08/2023;
 - d. Settore Autorità di gestione FEASR prot. RT n. 383854 del 09/08/2023;
 - e. Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici. prot. RT n. 401806 del 30/08/2023.

Con nota prot. 407727 del 04/09/2023, sulla base degli esiti della propria istruttoria e al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, il Settore VIA ha proposto al MASE, in quanto Autorità competente, che gli elaborati fossero opportunamente completati ed integrati a cura del Proponente, anche sulla scorta dei contenuti dei contributi acquisiti.

Con nota prot. 7189 del 08/01/2025, la Direzione generale valutazioni ambientali del MASE informava il Settore VIA dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente, con nota acquisita con prot. n. 223725/MASE del 05/12/2024, nonché del nuovo Avviso al pubblico per la

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

riapertura dei termini, ai sensi all'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, al fine della formulazione di eventuali osservazioni sulle suddette integrazioni del Proponente.

Con nota prot. 10412 del 09/01/2025 il Settore VIA ha provveduto a richiedere i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati sulle integrazioni.

Con nota prot. 129658 del 25/02/2025, il MASE comunicava uno slittamento dei termini in quanto il link indicato per la consultazione era errato.

A seguito della richiesta del 09/01/2025, sono stati acquisiti gli ulteriori contributi tecnici istruttori di:

1. Provincia di Grosseto prot. RT n. 31295 del 21/01/2025 e n. 33706 del 22/01/2025;
2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale prot. RT n. 33683 del 22/01/2025;
3. Terna Rete Italia SpA prot. RT n. 78353 del 04/02/2025;
4. Acquedotto del Fiora prot. RT n. 40435 del 27/01/2025;
5. ARPAT Settore VIA-VAS prot. RT n. 152615 del 06/03/2025;
6. REGIONE TOSCANA:
 - a. Settore Transizione ecologica e Sostenibilità ambientale prot. RT n. 63217 del 30/01/2025;
 - b. Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio prot. RT n. 64107 del 30/01/2025;
 - c. Settore Autorità di gestione FEASR prot. RT n. 36131 del 23/01/2025;
 - d. Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici. prot. RT n. 63929 del 30/01/2025.

3. Analisi della documentazione presentata dal Proponente

Per esigenze di sintesi si riporta di seguito un estratto della principale documentazione tecnica presentata dal Proponente in sede di istanza pubblicati in data 19/07/2023, nonché dai successivi elaborati integrativi e di aggiornamento prodotti dal Proponente e pubblicati in data 27/06/2024, in data 12/08/2024 e in data 09/01/2025:

- Relazione tecnica impianto agrivoltaico;
- Studio impatto ambientale (SIA);
- Relazione Tecnica sull'Impatto Acustico;
- Relazione Paesaggistica;
- Studio Impatti cumulativi;
- Carte dell'intervisibilità;
- Quadro economico;
- Piano di Monitoraggio Ambientale;
- Relazione sull'inquinamento luminoso;
- Relazione tecnica sull'impatto acustico;
- Piano di gestione e manutenzione;
- Relazione campi elettrici e magnetici;
- Relazione Pedo-agronomica;
- Relazione Agronomica - Elementi caratteristici del paesaggio agrario - Produzioni agricole di pregio;
- Verifica Preventiva Archeologica;
- Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- Piano di utilizzo dei materiali di scavo;
- Cronoprogramma delle attività;
- Sintesi non Tecnica;
- Piano di dismissione, rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi;
- Ulteriori elaborati sia tecnici che planimetrici a completamento della predetta documentazione tecnica.

La documentazione progettuale risulta interamente consultabile sul sito web del MASE all'interno del portale delle valutazioni ambientali nella specifica pagina del progetto.

Dall'esame della documentazione presentata in sede di istanza emerge, in particolare, quanto di seguito riportato.

REGIONE TOSCANA**Settore VIA****3.1 Aspetti programmatici**

Nello Studio di Impatto Ambientale, prodotto in sede di istanza, il Proponente ha inquadrato l'intervento con particolare riguardo agli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e locale (PIT-PPR Toscana e PIPR Lazio, PTCP della provincia di Grosseto, Piano Strutturale Intercomunale dei territori di Manciano, Pitigliano e Sorano e Piano Operativo del Comune di Manciano) nonché con riferimento alla specifica pianificazione di settore a livello nazionale, regionale e locale (PNIEC, PAER, PAI, PGRA, PQRA, PCCA).

Il progetto rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti".

L'opera si inserisce nel quadro istituzionale di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

Con riferimento alle previsioni del PIT-PPR, approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015, la zona di intervento interessa la Scheda d'Ambito 20 - Bassa Maremma e ripiani tufacei.

L'area di installazione dell'impianto agrovoltaiico non interessa "Aree tutelate per legge" di cui all'art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 né altri beni paesaggistici o elementi del patrimonio storico-architettonico, non risulta gravata da usi civici. Un piccolo tratto di cavidotto interrato, lungo circa 132 metri, interferisce, solo cartograficamente, con "aree tutelate per legge" ai sensi art. 142, comma 1, lett c) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del D.Lgs. 42/2004; tuttavia non si prevedono interazioni con il bene tutelato in quanto il cavidotto interrato seguirà il tracciato dell'attuale Strada Provinciale Campigliola e un tratto di strada interpodereale sterrata.

In relazione alla pericolosità idraulica, l'impianto ricade in aree di pericolosità idraulica elevata del reticolo fluviale (Carta della pericolosità idraulica del Comune di Manciano – parte strutturale).

In sintesi il Proponente dichiara che: "Dall'esame della cartografia tematica risulta che le aree destinate all'installazione dei Campi fotovoltaici, il tracciato del cavidotto e la Stazione Elettrica non sono interessate dalla presenza di vincoli o prescrizioni che possono inibire la realizzazione dell'intervento in progetto".

Nell'area di intervento non risultano presenti siti contaminati ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Con riferimento al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Manciano le aree di impianto si collocano in classe III "Aree di tipo misto".

3.2 Aspetti progettuali

Il progetto "Manciano 24.48" prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico nel comune di Manciano (GR), con una potenza di 27,55 MWp in corrente continua e una potenza di immissione massima di 24,48 MW. L'impianto sarà composto da 8 sottocampi con relative cabine di trasformazione AT/BT, distribuiti su quattro siti vicini tra loro (raggio di circa 800 metri).

L'impianto sarà dotato di 39.928 moduli fotovoltaici Risen RSM132-8-690BHDG da 690 Wp, montati su tracker con asse nord-sud e distanziati di 4,50 metri. Le strutture saranno fissate al terreno tramite pali infissi senza calcestruzzo, riducendo l'impatto ambientale e facilitando lo smantellamento futuro. L'energia prodotta verrà trasformata da inverter multistringa, con tensione innalzata da 800 V a 36 kV tramite cabine BT/AT. L'impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale attraverso una nuova stazione di trasformazione sulla linea RTN a 380 kV "Montalto-Suvereto", con una produzione annua stimata di 43.899 MWh.

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

L'area dell'impianto coprirà 53 ettari, con un LAOR (Land Area Occupation Ratio ovvero semplificando è un valore che misura quanto spazio dell'area totale è effettivamente coperto dai pannelli fotovoltaici) del 20,91% e una superficie agricola pari all'89,32%. L'accesso avverrà tramite strade interpoderali collegate alla SP67. L'area ricade nel bacino del Fiume Tafone e presenta corsi d'acqua che interferiscono con il percorso del cavidotto. Il territorio è caratterizzato da seminativi estensivi in stato di abbandono e lembi di boschi di latifoglie lungo gli impluvi, senza la presenza di piante monumentali nell'area o nel buffer di 500 metri.

Il progetto prevede la realizzazione di cavidotti AT interrati per il trasporto dell'energia dai pannelli alla sottostazione di connessione e consegna. L'impatto elettromagnetico sarà generato principalmente da questi cavidotti e dalla sottostazione stessa. Tuttavia, l'interramento delle infrastrutture ridurrà sia l'emissione di campi elettromagnetici che l'impatto visivo.

La viabilità perimetrale sarà realizzata con stabilizzato rullato, un materiale che preserva la permeabilità del terreno e favorisce il naturale assorbimento delle acque meteoriche, evitando così fenomeni di ristagno o deflusso incontrollato.

L'integrazione dell'impianto con l'attività agricola include:

- coltivazione di trifoglio sotterraneo sotto i pannelli e prato polifita tra le file di tracker;
- pascolo vagante di pecore, che contribuirà alla manutenzione del prato, alla fertilizzazione naturale del suolo e alla prevenzione degli incendi, valorizzando la tradizione zootecnica locale;
- apicoltura stanziale, che beneficerà delle condizioni ambientali create dal parco agrivoltaico, contribuendo alla biodiversità;
- realizzazione di un oliveto intensivo (circa 3.300 piante di varietà Cipressino) lungo la recinzione, con funzione di produzione olearia, frangivento e mitigazione visiva.

L'impianto sarà dotato di sistemi di monitoraggio, illuminazione, sicurezza e protezione elettrica, garantendo efficienza e sostenibilità ambientale.

A fine vita (30-35 anni), l'impianto sarà completamente smantellato e il sito ripristinato. La dismissione prevede la rimozione e separazione di tutti i componenti (moduli, strutture, inverter, cavi), con riutilizzo, riciclo o smaltimento secondo normativa. I moduli saranno conferiti a impianti RAEE, mentre le strutture metalliche e i cavi saranno recuperati. Le opere in calcestruzzo verranno demolite e i materiali riciclati. Dopo la rimozione delle infrastrutture (recinzioni, viabilità, cabine), il terreno sarà riportato al suo stato originale con riempimento degli scavi e livellamento del suolo.

Il cronoprogramma di progetto prevede, successivamente all'iter autorizzativo, la realizzazione e messa in esercizio delle opere in 87 settimane (un anno e otto mesi) dalla data di inizio delle attività di cantierizzazione.

3.3 Aspetti ambientali

3.3.1 Componente Atmosfera

L'impatto ambientale riguarda le emissioni di gas di scarico, polveri, rumore e vibrazioni, ma è limitato data la bassa urbanizzazione dell'area. Lo stato attuale dell'area è caratterizzato da una scarsa urbanizzazione, in cui i livelli di qualità dell'aria per i diversi inquinanti considerati sono correlati eventualmente solo ed esclusivamente al traffico veicolare lungo la strada dello Scopeto. Durante la fase di cantiere, le emissioni sono generate dai mezzi d'opera per il trasporto di materiali e per i movimenti di terreno necessari alla costruzione dell'impianto con relativa emissione di gas di scarico (PM, CO, SO₂ e NO_x). Per ridurre la dispersione di polveri, il Proponente prevede l'umidificazione del suolo. In fase di dismissione, le emissioni saranno temporanee e trascurabili. Le misure di contenimento previste includono manutenzione dei mezzi, limitazione della velocità e spegnimento dei motori inattivi. In conclusione, si evidenzia che l'impianto agrivoltaico rappresenta una valida alternativa alle fonti fossili, evitando annualmente l'emissione di 20.808 tonnellate di CO₂, con benefici per l'ambiente e la salute. L'impatto complessivo sulla qualità dell'aria sarà nullo.

3.3.2 Componente vegetazione, fauna e biodiversità

Lo "Studio ex ante sugli elementi faunistici rilevanti", presentato dal Proponente evidenzia che l'area

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

destinata all'impianto non ricade in zone protette e che l'impatto sulle specie faunistiche presenti sarà nel complesso limitato e temporaneo. Durante la fase di cantiere, le principali criticità riguardano le emissioni di polveri, il rumore dei lavori e il traffico dei mezzi, che potrebbero disturbare alcune specie, in particolare l'avifauna e i piccoli vertebrati. Tuttavia, questi effetti sono considerati di lieve entità e in gran parte mitigabili con buone pratiche di gestione del cantiere. In fase di esercizio, le possibili interferenze saranno legate al rumore di inverter e trasformatori, alla manutenzione dell'impianto e alla presenza della recinzione perimetrale, che potrebbe ridurre la permeabilità dell'area per alcune specie. Anche in questo caso, l'impatto è ritenuto minimo, paragonabile alle normali attività agricole già presenti nella zona. Infine, la fase di dismissione comporterà disturbi analoghi a quelli del cantiere, ma con effetti reversibili nel breve termine. In generale, lo studio conclude che il progetto non avrà un impatto significativo sulla fauna locale e che le eventuali interferenze potranno essere gestite con adeguate misure di mitigazione.

3.3.3 Componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Lo "Studio sulla compatibilità idraulica", presentato dal Proponente, evidenzia che gli interventi previsti sono compatibili con le condizioni di rischio idraulico della zona, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le attrezzature elettroniche e il punto di aggancio dei moduli fotovoltaici alle strutture devono essere posizionati ad almeno 1,50 metri al di sopra del livello idrico massimo corrispondente alla piena duecentennale;
- eventuali manufatti ricadenti nelle zone allagabili devono essere realizzati su strutture poggiate su pali, i quali non devono interferire con il libero deflusso delle acque. La quota d'intradosso dovrà essere posta ad almeno 0,50 metri sopra il livello idrico massimo corrispondente alla piena duecentennale;
- nelle aree maggiormente allagate, dove i battenti massimi superano i 0,20 metri, non sarà consentita l'installazione di apparecchiature elettroniche né di strutture a corredo dell'impianto;
- le recinzioni dovranno essere realizzate con reti e grigliati permeabili e dovranno prevedere adeguate aperture per garantire il libero deflusso delle acque.

Per quanto riguarda le modifiche indotte al regime idrologico e idraulico, il Proponente evidenzia che:

- la tipologia di batterie dei pannelli fotovoltaici previste, con una certa distanza tra le varie unità, consente di affermare che l'installazione non comporta consumo di suolo. Infatti, la superficie permeabile non viene compromessa, poiché l'acqua piovana intercettata dai pannelli non si concentra su di essi, come avverrebbe su un tetto, ma ricade direttamente sul suolo sottostante, mantenendone la permeabilità originaria;
- le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici, le eventuali cabine di trasformazione e le recinzioni, realizzate secondo le prescrizioni sopra indicate, non interferiscono in modo significativo con il libero deflusso delle acque, garantendo l'invarianza dei profili di corrente.

In conclusione il proponente evidenzia che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non altera le condizioni di rischio idraulico preesistenti. L'intervento è pertanto compatibile con il contesto idraulico della zona, a condizione che, in fase di realizzazione, vengano rispettate integralmente le indicazioni progettuali sopra riportate.

3.3.4 Componente terre e rocce da scavo

Il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", presentato dal Proponente, descrive la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito dei lavori, in conformità al D.Lgs.152/2006 e all'art.24, comma 3 del D.P.R.120/2017. Il documento include una proposta di piano di caratterizzazione con il numero e le caratteristiche dei punti di indagine, le modalità di campionamento e i parametri analitici da determinare. Le attività di scavo previste riguardano: la regolarizzazione del piano di posa, la viabilità interna, la posa dei cavidotti, le cabine di campo, i pozzetti e i drenaggi, le strutture di illuminazione e videosorveglianza, la fondazione del cancello. Il volume complessivo di scavo è stimato in 27.416 m³, con previsione di riutilizzo totale in sito, previa verifica di idoneità. Il materiale di risulta sarà accumulato temporaneamente in aree di stoccaggio, formando cumuli omogenei dal punto di vista litologico e visivo, con altezza proporzionata alla quantità e alla stabilità del materiale. I materiali in esubero, non riutilizzati per i riempimenti necessari, saranno gestiti come rifiuti, allontanati dal cantiere con formulario di identificazione e classificati secondo il codice CER, nel rispetto della normativa vigente. Il Proponente prevede l'esecuzione di test di cessione per verificarne la compatibilità con il conferimento a impianti autorizzati per smaltimento e/o recupero. La classificazione del rifiuto e la determinazione della sua pericolosità saranno effettuate in base ai parametri normativi. Il destino finale dei materiali sarà stabilito in base ai risultati delle analisi, inclusi i test di cessione in acqua per la

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

verifica dell'ammissibilità in discarica. Per i materiali di scavo, il codice CER presumibilmente applicabile è il 17 05 04 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*), da confermare tramite analisi. Tali materiali potranno essere conferiti a impianti autorizzati per il recupero o a discariche per rifiuti non pericolosi, secondo la normativa vigente.

3.3.5 Componente rumore

La "Relazione tecnica sull'impatto acustico", presentata dal Proponente, evidenzia che i livelli di rumorosità generati dall'impianto rientrano nei limiti normativi. In particolare, non si registra alcun superamento del limite di 60 dB(A) previsto per le Aree di Classe III (aree di tipo misto), risultando così soddisfatto il criterio assoluto. Per quanto concerne il criterio differenziale, il Proponente non ha ritenuto necessario effettuare misurazioni o calcoli specifici, in quanto il livello di rumore ambientale misurato presso il recettore risulta inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno, condizione che lo rende accettabile secondo la normativa vigente. Il Proponente conclude che, considerando le condizioni operative previste e gli standard applicati durante la campagna di misura, il funzionamento dell'impianto risulta conforme ai requisiti normativi. Tuttavia, viene sottolineato che la relazione rappresenta una valutazione previsionale e che sarà necessaria un'ulteriore verifica strumentale a impianto a regime per confermare il rispetto definitivo dei criteri di valutazione imposti dalla normativa.

3.3.6 Componente campi elettromagnetico

La "Relazione di compatibilità elettromagnetica", presentata dal Proponente, evidenzia che l'impianto agrivoltaico in esame genera esclusivamente radiazioni non ionizzanti, ossia campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz), derivanti dalla tensione e dalla corrente che attraversano i cavidotti ed i trasformatori. Si rileva che le analisi confermano il pieno rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge 36/2001 e dal DPCM 8 Luglio 2003, a garanzia della sicurezza per la popolazione.

Al fine di minimizzare qualsiasi possibile impatto, sono state definite delle distanze di sicurezza (PDA): i cavidotti interni prevedono una fascia di rispetto di 1 metro, le cabine di trasformazione 7 metri dal lato lungo e la cabina di ricezione 2 metri dal perimetro. L'area dell'impianto sarà inoltre completamente recintata, evitando l'accesso non autorizzato e assicurando che non vi siano recettori sensibili nelle vicinanze, come abitazioni, scuole o luoghi dove le persone possono sostare per più di quattro ore al giorno. Dal punto di vista operativo, l'impianto sarà gestito in telecontrollo, riducendo al minimo la presenza di personale, che sarà limitata agli interventi di manutenzione ordinaria, in media di due ore settimanali. Inoltre, l'area circostante è destinata ad attività agricole e non presenta edifici abitati.

Analizzando le diverse fasi del progetto:

- durante la costruzione e la dismissione, non ci saranno impatti significativi legati ai campi elettromagnetici;
- in fase di esercizio, grazie alle fasce di rispetto e alla bassa densità abitativa dell'area, non ci sarà alcun rischio per la salute pubblica.

In definitiva, tutte le valutazioni effettuate dal Proponente confermano che l'impatto elettromagnetico dell'impianto può essere considerato non significativo.

3.3.7 Componente paesaggio

La Relazione paesaggistica, presentata dal Proponente, analizza il progetto infrastrutturale tenendo conto dei diversi livelli di tutela previsti a livello regionale, provinciale e comunale. Seguendo le indicazioni del D.P.C.M. 12/12/2005, è stata effettuata un'analisi approfondita dello stato attuale dell'area. Questa comprende la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, l'individuazione dei vincoli e delle tutele stabilite dagli strumenti di pianificazione vigenti e una rappresentazione fotografica utile a documentare la situazione esistente. Oltre a questo, la relazione esamina nel dettaglio il progetto di intervento e valuta l'impatto paesaggistico dell'impianto agrivoltaico, considerando sia la fase di costruzione che quella di esercizio. È stata inoltre condotta un'analisi di intervisibilità con fotoinserimenti al fine di individuare l'impatto visivo dell'opera nel contesto esistente.

3.3.8 Monitoraggio ambientale

Il Proponente prevede un Piano di monitoraggio ambientale finalizzato alla verifica della variazione della qualità naturalistica ed ecologica nelle aree direttamente o indirettamente interessate dall'opera. Tale monitoraggio si basa sulle recenti linee guida ministeriali per gli impianti agrivoltaici, che definiscono i requisiti minimi di installazione e controllo, con particolare attenzione alla continuità dell'attività agricola e agli effetti ambientali. Le misurazioni riguardano parametri chiave, come il risparmio idrico, la fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici, in linea con le prescrizioni del DL 77/2021 e del PNRR. Il monitoraggio dell'uso dell'acqua valuta il risparmio idrico derivante dall'ombreggiamento dei

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

moduli fotovoltaici e dalla raccolta delle acque meteoriche, mentre la verifica della continuità agricola si concentra su resa culturale e produttività aziendale. Ulteriori analisi riguardano l'effetto dell'impianto sulla fertilità del suolo, il microclima locale e l'adattamento ai cambiamenti climatici, con rilievi strumentali su temperatura, umidità e circolazione dell'aria. Il Piano prevede la trasmissione periodica dei dati alle autorità competenti, garantendo un monitoraggio costante e trasparente degli impatti dell'impianto agrivoltaico "MANCIANO 24.48" sul territorio.

3.3.9 Alternative zero

L'analisi dell'opzione zero (di non realizzare l'impianto) valuta l'evoluzione del sistema ambientale e antropico in assenza del progetto, confrontandola con gli obiettivi di incremento delle energie rinnovabili. Il proponente evidenzia che la mancata realizzazione dell'impianto comporterebbe la perdita di benefici ambientali, come la riduzione di emissioni di CO₂ (0,47 kg per ogni kWh prodotto), e il mantenimento di un sistema energetico meno flessibile e più dipendente da fonti fossili. L'impianto agrovoltaico è progettato per integrare produzione agricola ed energetica, riducendo l'impatto sull'uso del suolo e garantendo un facile ripristino ambientale a fine vita. La sua assenza lascerebbe inalterata una situazione di sottoutilizzo agricolo. A livello paesaggistico, l'impatto dei moduli fotovoltaici si inserirebbe in un contesto già caratterizzato da impianti simili, mentre la mancata realizzazione non escluderebbe la costruzione di altri impianti, potenzialmente più impattanti. Il proponente conclude che, complessivamente, il progetto contribuisce positivamente alla transizione energetica e alla qualità dell'aria, mentre la sua non realizzazione comporterebbe il mantenimento dello stato attuale con impatti negativi sull'ambiente e sull'economia locale.

4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

Di seguito si dà evidenza in sintesi i contenuti istruttori pervenuti dai soggetti competenti ambientali consultati nell'ambito dell'istruttoria regionale.

4.1 Settore regionale Autorità di gestione FEASR

Con il contributo istruttorio del 09/08/2023, il Settore aveva richiesto al Proponente di fornire chiarimenti sulla disponibilità dei terreni destinati all'impianto e sul rispetto dei requisiti minimi previsti per definirlo "agrovoltaico", secondo le Linee Guida in materia di Impianti Agrovoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente a giugno 2022. In particolare, aveva richiesto di specificare se l'intenzione fosse quella di costituire un'impresa agricola o di associarsi a una già esistente per la gestione delle colture e degli allevamenti. In quest'ultimo caso, era necessario spiegare in che modo si sarebbe garantito il corretto sviluppo delle attività agricole previste. Inoltre, un altro aspetto da chiarire riguardava l'approvvigionamento idrico per l'irrigazione dell'oliveto nei primi anni di impianto, specificando quali fonti sarebbero state utilizzate. Oltre a queste richieste, il Settore aveva fornito le indicazioni per la realizzazione del progetto che si riportano:

“Per le infrastrutture di servizio da realizzare al di fuori del perimetro dell'impianto si raccomanda la definizione di tracciati che evitino o limitino le interferenze negative sulle attività agricole.

Per le attività agricole eventualmente interessate dai cantieri relativi alle opere da realizzare, sono da prevedere adeguati indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza dei mancati redditi derivanti dall'occupazione delle superfici.

E' necessario che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di lavoro e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione.

Si raccomanda in generale la messa in atto di pratiche compatibili non solo con il mantenimento della fertilità dei suoli ma anche con la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del suolo, la tutela della biodiversità e con la tutela delle risorse idriche, evitando tutte quelle condizioni che possono esporre il suolo al rischio di erosione e compattamento (ad es. lasciare il terreno nudo, transitare con i mezzi sul terreno bagnato), garantendo con i monitoraggi il mantenimento della fertilità del suolo con l'eventuale adozione di

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

interventi di mitigazione.

Per le fasi di dismissione, al termine della fase di esercizio dell'impianto, è necessario garantire la completa rimozione di tutte le opere e di ogni altro eventuale residuo dal terreno, il corretto smaltimento dei materiali (strutture di sostegno; moduli ecc.)."

Nel successivo contributo istruttorio del 23/01/2025, il Settore ha preso atto delle integrazioni presentate dal Proponente. Tra i documenti forniti, è stata inclusa una lettera di intenti per una collaborazione con un'azienda agricola, ma senza specificare chiaramente quale delle opzioni previste al paragrafo 3.2 delle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" fosse stata adottata (se la costituzione di un'impresa agricola o la creazione di un'Associazione Temporanea di Impresa con un'impresa esistente). Tali opzioni sono finalizzate a "individuare un perimetro di soggetti che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli".

Poiché la normativa vigente non definisce in modo univoco le caratteristiche giuridiche del soggetto realizzatore affinché l'impianto possa essere qualificato come "agrivoltaico", e in attesa dell'emanazione di una disciplina specifica, al momento non è possibile esprimere un parere definitivo in merito. Un altro aspetto critico riguarda la coerenza della documentazione: nella lettera di intenti, ad esempio, sono stati individuati diversi refusi, tra cui riferimenti territoriali errati, come il richiamo alla Regione Puglia, che non è pertinente al progetto in esame (vedi documento LetteraAgriManciano cod. elaborato Doc. 3).

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico necessario all'irrigazione dell'oliveto nei primi anni, le informazioni fornite non chiariscono quanto richiesto, ma si limitano a richiamare le regole generali di monitoraggio irriguo indicate al punto D1 delle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" (vedi documento "Nota riscontro" par. 2.2.2 cod. elaborato Doc. 2 e documento "Piano Culturale - MAN24.48_34_R1" - capitolo D.1 Monitoraggio del risparmio idrico).

4.2 Settore regionale Transizione ecologica e Sostenibilità ambientale

Nel contributo istruttorio del 30/01/2025, il Settore Transizione ecologica e Sostenibilità ambientale, subentrato nelle competenze del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, che era intervenuto con una richiesta di integrazioni in data 17/08/2023, ha esaminato la documentazione integrativa presentata, analizzando in particolare la compatibilità dell'impianto con la pianificazione energetica regionale e statale.

Per quanto riguarda la pianificazione energetica regionale, è emerso che l'area individuata per la realizzazione dell'impianto rientra tra le cosiddette "aree non idonee", in particolare nelle "Aree DOP... e Aree IGP..." individuate dal PAER 2015. Questo aspetto contrasta con quanto dichiarato dal Proponente, che sosteneva il contrario.

In merito alla normativa nazionale sulle "aree idonee", il Settore ha chiarito di non essere competente a valutare se l'impianto rientri effettivamente tra le "aree idonee" previste dal D.Lgs. 199/2021. Tuttavia, ha preso atto della documentazione fornita dal Proponente, che sostiene l'inclusione del sito tra le aree idonee indicate dalla normativa statale. Resta comunque la possibilità di eventuali osservazioni da parte degli enti competenti.

Un altro aspetto esaminato riguarda la progettazione e la connessione alla rete elettrica. Il Proponente ha indicato che la stazione RTN (SE 380/132/36 kV RTN denominata "Manciano"), a cui l'impianto dovrebbe collegarsi, non è ancora esistente, ma il progetto è stato già formalizzato presso la Pubblica Amministrazione, in quanto funzionale alla realizzazione del "Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale con potenza nominale pari a 62,335 MW, sito nel comune di Manciano (GR), in località Poggio Contino" di Iberdrola Renovables Italia SpA, per il quale è già stata rilasciata una VIA positiva. Non risultano invece procedure autorizzative relative alla Società Novello HLD Srl, che sarebbe coinvolta nell'ampliamento a 36 kV della stazione elettrica.

In conclusione, sebbene il progetto si trovi in un'area che la pianificazione regionale considera "non idonea", la possibile sovrapposizione con le "aree idonee" individuate dalla normativa statale potrebbe avere un impatto sulla programmazione regionale. Per questo motivo, in termini di coerenza con gli obiettivi

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il Settore non esprime opposizioni al progetto.

Viene infine ricordato al Proponente che, vista la presenza di altri impianti fotovoltaici nella stessa zona, dovrà essere rispettata la distanza minima di 200 metri dagli impianti già esistenti, come previsto dalla normativa regionale. In merito alla connessione alla rete, le relative opere – in particolare la stazione RTN a cui l'impianto dovrebbe collegarsi – non sono ancora presenti. Tuttavia, si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente riguardo all'esistenza di progetti già presentati presso la Pubblica Amministrazione.

4.3 Settore regionale Genio Civile Toscana Sud

Il Genio Civile, nel contributo tecnico istruttorio del 03/08/2023, ha evidenziato che le opere previste interferiscono con i diversi corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 103/2022, e le relative pertinenze idrauliche tra cui il fosso dei Lavinacci (TS77108, TS77175, TS77359) e i suoi affluenti privi di denominazione (TS77028, TS77039, TS77027, TS77052, TS77051, TS77079, TS77078, TS77139, TS77169, TS77138, TS77174, TS77170), nonché il Botro dell'Acqua Bianca (TS77360) per il cavidotto di collegamento. Per questo motivo, ha richiesto chiarimenti e integrazioni riguardanti diversi aspetti del progetto, tra cui la fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda, la recinzione perimetrale, gli attraversamenti idraulici e la viabilità perimetrale dell'impianto. Successivamente, con il contributo istruttorio del 29/01/2025, il Genio Civile ha valutato le integrazioni fornite dal Proponente, ritenendole soddisfacenti. L'unica richiesta non soddisfatta riguarda l'individuazione delle aree di deposito temporaneo dei materiali di scavo, poiché il loro stoccaggio non è consentito nella fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda per motivi di sicurezza idraulica.

Nonostante questa osservazione, il Genio Civile ha espresso un parere di fattibilità favorevole agli interventi, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

“1. nelle successive fasi progettuali, il proponente dovrà presentare specifica istanza l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del d.p.g.r. 42/R/2018 e la concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 per gli attraversamenti con cavidotti e con la viabilità di servizio dei corsi d'acqua sopra elencati, oltre che il posizionamento della fascia di mitigazione nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua;

2. il guado dovrà essere realizzato a ruota bagnata, privo di opere di qualsiasi tipo (briglie, tubazioni), realizzato al massimo con la posa di una soletta in cls, che non alteri il profilo di fondo, e mediante modesta regolarizzazione delle sponde;

3. non dovranno essere stoccati materiali da costruzione e/o materiali provenienti dagli scavi nella fascia di rispetto di 10 m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua presenti nell'area di lavorazione;

4. il prelievo di acqua pubblica sotterranea e/o superficiale eventualmente necessario per l'attività di irrigazione prevista per l'impianto in esame, non può essere attivato senza l'ottenimento di uno specifico atto concessorio e pertanto l'ufficio scrivente rileva che la ditta proponente della realizzazione dell'impianto agrifotovoltaico, di cui all'oggetto, concluso positivamente l'iter di VIA dovrà presentare alla Regione un'istanza dedicata, ai sensi del R.D. 1775/1933, D.Lgs. 152/2006 e dpgr 61/R/2016, utilizzando, per la trasmissione, il seguente link, a cui si accede registrandosi con SPID, selezionando come ambito di appartenenza “Acque”: <https://servizi.toscana.it/RT/sidit-fe/#/associa>. Tale richiesta di concessione, è soggetta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi dell'art. 96 D.Lgs.152/2006”.

Infine, il Genio Civile ha precisato che eventuali ulteriori interventi interferenti con le pertinenze idrauliche o con l'alveo dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.79/2012 dovranno essere subordinati a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo (R.D. 523/1904, L.R.41/2018, L.R.80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) e, se necessario, all'eventuale rilascio di concessione demaniale (D.P.G.R. 60/R/2016).

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

4.4 Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Il Settore nel contributo del 10/08/2023, oltre a segnalare diverse incongruenze anche all'interno del medesimo elaborato, ritiene, in estrema sintesi, che sia stato sottovalutato l'impatto paesaggistico delle modifiche indotte su un paesaggio rurale di alto valore. La sua connotazione naturale ed ecosistemica risulta già fortemente compromessa, su scala vasta, dallo sviluppo dell'industria energetica, in particolare parchi eolici e fotovoltaici, sia in Toscana che nell'alto Lazio. *"Inoltre è opportuno segnalare che in merito alla definizione di agrivoltaico dell'intervento in oggetto, si debba tenere a riferimento quanto espresso dalle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" (Giugno 2022) del Ministero e si richiede di verificare che l'impianto abbia i requisiti previsti per rispondere a tale definizione, perché da una prima analisi si ritiene che non si possa considerare un agrivoltaico"*.

Il contributo del Settore elenca le seguenti richieste di approfondimento:

- analisi più dettagliata dell'effetto che l'impianto avrà sulla percezione del paesaggio agricolo, in particolare sui seminativi tipici della Maremma meridionale, considerando gli impatti visivi degli impianti energetici già esistenti, in fase di realizzazione, inclusi quelli eolici;
- verifica della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici ed ecosistemici delle aree coinvolte, in particolare per quanto riguarda i "nodi degli agroecosistemi" e i "nuclei di connessione ed elementi forestali isolati";
- approfondimento sulle opere di mitigazione ambientale proposte, come la piantumazione di una doppia fila di olivi (con cultivar cipressino), che il Settore non le valuta adeguata. In alternativa, si richiede l'utilizzo di specie endemiche invece di una cultivar non locale e una disposizione delle piante, volta a favorire un miglior mosaico agrario ed evitare un effetto "barriera". Inoltre, le opere di mitigazione dovrebbero essere differenziate in base alle caratteristiche ecologiche delle diverse zone d'intervento;
- *rendering* e fotosimulazioni aggiuntive, in particolare dalla S.P. n. 67 della Campigliola, per mostrare l'impatto visivo dell'impianto da punti di osservazione ravvicinati e da angolazioni diverse. Si sottolinea la necessità di rivedere la disposizione dei campi fotovoltaici più vicini alla strada, che appaiono troppo uniformi e impattanti sul paesaggio;
- maggiori precisazioni sui materiali e i colori delle strutture previste (cabina di ricezione-sezionamento, container di stoccaggio, cabine di trasformazione AT/BT), con relative simulazioni visive da diverse distanze.

Nel successivo contributo istruttorio del 30/01/2025, formulato a seguito delle integrazioni prodotte dal Proponente, il Settore rileva che le incongruenze presenti negli elaborati sono state corrette. Invece, in riscontro alle richieste di integrazione del Settore, si riporta di seguito l'estratto integrale.

"Punto 1) Risposta non esaustiva. Le integrazioni sono contenute nell'elaborato MAN24.48_INT01 Riscontro al parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010. Nel citato documento, pur rilevando sia gli impianti realizzati che in corso di realizzazione nel raggio di 10 km e dettagliando specificatamente quelli presenti nel raggio di 5 km, si conclude sostenendo che "l'analisi del "cumulo con altri progetti", effettuato ai sensi dell'Allegato A del decreto Ministeriale 30 marzo 2025 ("Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116")", è irrilevante in quanto nell'area buffer di 1 km, estesa per circa 760 ha, è presente un aerogeneratore di un impianto in fase di autorizzazione, posto a circa 585 metri dal perimetro dell'impianto e una limitata porzione di 0,63 ha di un impianto in fase di autorizzazione ministeriale corrispondente a circa lo 0,1%. In considerazione di quanto esposto, risulta che l'intervento proposto non genera effetti negativi in termini di impatti cumulativi, considerato anche che allo stato di fatto, non è stata rilevata la presenza di alcun impianto FER". (...) In merito alla potenziale trasformazione della percezione della natura agricola del paesaggio a seminativi caratteristico della Maremma meridionale generata dall'intervento in progetto, si constata che non si riscontra alcun effetto indotto da impianti di energie rinnovabili realizzati o in corso di realizzazione, presenti in un contesto percettivo di circa 1 km dal perimetro di impianto, data la totale assenza di impianti FER".

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

Si ritiene che la valutazione, circoscritta al buffer di 1 km, non sia significativa della trasformazione del paesaggio in atto per effetto di impianti esistenti e in corso di autorizzazione nella zona. Come evidenziato anche dallo stesso proponente, nel buffer di 5 km i procedimenti in corso per la realizzazione di impianti FER da aggiungersi al progetto in esame sono molteplici e rilevanti (a solo titolo di esempio il settore scrivente si è espresso nei procedimenti di VIA attivati nell'area, per 12 impianti fotovoltaici a terra con un'estensione di circa 900 ettari di suolo interessato e per 5 impianti eolici corrispondenti a più di 20 pale eoliche), con la conseguenza che gli effetti sulla "percezione" del paesaggio, a prescindere dalla coltivazione del suolo sottostante i pannelli, si ritiene possano essere sostanziali e pertanto le conclusioni a cui si è giunti si ritengono alquanto riduttive.

Punto 2) Risposta non esaustiva. Le integrazioni sono contenute nell'elaborato MAN24.48_INT01 Riscontro al parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010, dove in relazione alla verifica del rispetto delle indicazioni della seconda invariante, i caratteri ecosistemici del paesaggio, si evidenzia quanto segue: "In merito alla compatibilità dell'intervento riferita all'Invariante Strutturale, I caratteri ecosistemici del paesaggio, si osserva che il progetto dell'impianto agrivoltaico prevede l'attività di pascolo vagante ovino controllato che si attua grazie alla coltivazione di un prato permanente polifita di leguminose. Le piante che saranno utilizzate sono: Erba medica (*Medicago sativa* L.), Sulla (*Hedysarum coronarium* L.) e Trifoglio sotterraneo (*Trifolium subterraneum* L.). Tale attività di pascolo consentirebbe una naturale ed efficiente manutenzione dell'area con una forte valorizzazione economica delle biomasse di foraggio prodotte senza che ci sia bisogno di lavorazioni meccaniche per la raccolta del foraggio. La realizzazione della fascia di mitigazione perimetrale con coltivazione arborea quella della Robinia farnesiana, associandola ad una siepe di arbusti di *Phillyrea latifolia*, *Rhamnus alaternus*, *Ruscus aculeatus*, *Viburnum tinus* e *Crataegus monogyna*, permetterà di incrementare l'agrobiodiversità e di connettere tra loro gli elementi della rete ecologica forestale presenti nelle aree limitrofe all'impianto. L'insieme di queste soluzioni progettuali è coerente con le azioni previste dalla pianificazione regionale per l'invariante Strutturale."

Anche se il progetto riguarda un impianto "agrivoltaico", dove al di sotto dei moduli è prevista la coltivazione di un prato polifita e l'attività di pascolo, si tratta comunque di un'area recintata di rilevanti dimensioni in cui l'equilibrio naturale viene ad essere inevitabilmente perturbato anche soltanto per il condizionamento del transito della fauna. Inoltre non si ritiene che una semplice fascia di mitigazione perimetrale di un'unica specie arborea (robinia farnesiana) associata ad essenze arbustive, possa fattivamente incrementare l'agrobiodiversità e la connessione con la rete ecologica forestale.

Punto 3) Risposta non esaustiva. Negli elaborati integrativi la fascia di mitigazione è costituita da robinia farnesiana e essenze arbustive anziché olivi, ma al di là della variazione della specie vegetale utilizzata si ritiene che "l'effetto barriera" sia rimasto pressoché invariato. Premesso ciò, si rileva che la disposizione delle piante sia stata soltanto descritta senza alcun elaborato che indichi sesto d'impianto, alternanza delle essenze arbustive utilizzate, effettiva fattibilità in ordine al rispetto del codice della strada etc.. Si evidenzia inoltre la presenza di refusi nel SIA aggiornato, poiché ricorre ancora l'impianto di file di olivi come opere di mitigazione (fig.55).

Punto 4) Risposta parzialmente esaustiva. Sono state prodotte ulteriori fotosimulazioni dalla S.P. 67 della Campigliola (elaborato "MAN24.48_INT03"), comprensive delle opere di mitigazione, senza tuttavia alcuna revisione dei campi fotovoltaici prossimi alla S.P. 67.

Punto 5) Risposta parzialmente esaustiva (3.6.5). Sono stati prodotti gli elaborati, PD02_08, PD02_09, PD02_10, con la rappresentazione della cabina di trasformazione AT/BT, della cabina di ricezione e della cabina di stoccaggio materiale da cui si rilevano dimensioni e coloriture dei tamponamenti (verde scuro). Non è stato prodotto alcun elaborato descrittivo e nessuna fotosimulazione specifica".

In conclusione, il Settore ritiene che:

"Per quanto sopra rappresentato le integrazioni presentate forniscono una risposta molto parziale a quanto richiesto, non indagando sufficientemente gli aspetti connessi alla permanenza dei valori ecosistemi della zona e minimizzando gli impatti sul paesaggio conseguenti la realizzazione dell'impianto. Si rileva soprattutto come non siano stati sufficientemente approfonditi gli effetti cumulativi, in un intorno significativo, indotti dalla presenza di impianti analoghi, esistenti e in corso di autorizzazione, avendo limitato le valutazioni al buffer di 1 chilometro, come sia stato confermato il layout dell'impianto e la rigida geometria delle "opere di mitigazione", per le quali pare essere stata effettuata soltanto una variazione

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

delle specie utilizzate ma non l'effetto barriera da esse prodotto. Si ritiene pertanto che permangano degli elementi di criticità paesaggistica già evidenziati in fase di prima istruttoria, prevalentemente in relazione ai possibili effetti cumulativi con altri impianti FER e alla irreversibile alterazione percettiva del paesaggio rurale, indotta sia dalla dimensione e dal layout dell'impianto proposto, sia dalla fascia di vegetazione perimetrale ad esso".

4.5 Settore regionale Forestazione Agroambiente, risorse idriche sett. agricolo. Cambiamenti climatici

Nei contributi istruttori del 30/08/2023 e del 30/01/2025, il Settore ha comunicato che il progetto, così come presentato dal Proponente, non attiene materie di propria competenza.

4.6 Comune di Manciano

Con il parere del 11/08/2023, trasmesso anche al MASE e firmato dal Sindaco e dal Dirigente dell'Area Tecnica Urbanistica - Edilizia Privata, il Comune di Manciano (territorialmente interessato) ha espresso una valutazione negativa sulla proposta di intervento, come di seguito integralmente riportato.

"Questo ente, nello spirito di collaborazione con tutte le autorità e Enti in Indirizzo, e valutata anche la Richiesta di integrazioni avanzata dal Ministero della Cultura in data 19 luglio 2023, vorrebbe intervenire, se nei tempi, nelle competenze e nelle potenzialità offerte per far valutare un aspetto particolare.

Tale aspetto sembra non aver avuto considerazione né nella missiva inviata a tutti gli enti, né presente negli elaborati, complessi e articolati avanzati dal proponente, né altresì nella richiesta di integrazione delle autorità competenti in materia paesaggistica e culturale.

Il tema è semplice e riguarda il rispetto di un dispositivo di legge contenuto del Dlgs 199/2021 art 40 comma 8 lettera c quater.

In qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico e dietro sollecitazione del Sindaco, ho provato a fare una simulazione secca del semplice disposto letterale della norma applicandolo al caso di specie.

Il risultato, con tutti i limiti che questa approssimazione comporta, è contenuto nell'allegato alla presente attraverso il quale si può notare che tutti gli aerogeneratori sono collocati all'interno della fascia di rispetto dei 500 metri di cui tratta il Decreto in relazione ai beni tutelati dal Codice 42/2004. In buona sostanza se si prende un punto nel perimetro più esterno del bene tutelato non si verifica <<una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici>>

L'analisi fatta ha tenuto conto di un solo bene presente e afferente alla casistica dei Corsi d'Acqua e Boschi di cui all'art. 142 del 2004, inoltre sono presenti i vincoli relativi alla distanza dalle strade.

Si invitano così gli enti in indirizzo a tenere conto, sempre che sia ritenuto opportuno, anche di questo modesto contributo offerto da una amministrazione comunale. Siamo però consapevoli che non aver tenuto conto di un preciso disposto legislativo (dlgs 199/2021) (che incide proprio sulla localizzazione degli impianti) non risulta un elemento che consenta ad un procedimento autorizzativo complesso, di esser concluso compiutamente."

Le norme vigenti prevedono specifiche fasce di rispetto per la tutela del paesaggio e dei beni culturali, stabilendo una distanza di 500 metri per gli impianti fotovoltaici e di 3 chilometri per quelli eolici. Tuttavia, in materia di autorizzazioni, la competenza resta in capo al Ministero della Cultura, che si esprime unicamente sui progetti localizzati all'interno di aree sottoposte a tutela diretta (art. 12, comma 3-bis del D.Lgs. 387/2003). L'articolo 20 del D.Lgs.199/2021 fornisce le linee guida generali per l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 8 stabilisce che sono escluse dall'installazione di impianti le seguenti aree:

- le aree comprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- le aree gravate da usi civici, come indicato all'art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004;

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

- le zone che ricadono nella fascia di rispetto prevista per i beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda o dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

La fascia di rispetto per gli impianti fotovoltaici è di 500 metri e deve essere calcolata a partire dal limite del perimetro del bene tutelato, che può essere determinato in modo diverso a seconda della tipologia del bene. Per i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, il perimetro viene stabilito con un decreto specifico, mentre per quelli tutelati ex art. 142, la legge determina automaticamente il perimetro, con distanze di 150 metri dai fiumi e torrenti, 300 metri dalla linea di costa, e così via.

Il comma 7 dello stesso articolo 20 introduce una complicazione interpretativa, che sembra rendere meno stringente l'applicazione delle fasce di rispetto, sollevando dubbi sull'effettiva protezione del paesaggio e dei beni culturali.

Le conclusioni del Comune evidenziano che il progetto:

- manca rendering panoramici per la valutazione dell'impatto visivo;
- contrasta con gli indirizzi di tutela del patrimonio agricolo e forestale storico;
- sminuisce il ruolo dell'attività agricola a favore della produzione di energia;
- non rispetta la distanza minima di 500 metri dai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- ricade in un'area non idonea per impianti fotovoltaici a terra, secondo la normativa regionale e il D.Lgs. 199/2021;
- non è conforme alle disposizioni del PAER della Regione Toscana e del P.T.C. della Provincia di Grosseto;
- si aggiunge ad altri progetti in aree limitrofe, generando un incremento dell'impatto cumulativo.

A supporto del parere negativo, l'amministrazione comunale di Manciano, con firma del Sindaco, richiama studi accademici internazionali che attestano la purezza e l'oscurità del cielo della Maremma grossetana, condizioni ideali per l'osservazione astronomica e lo sviluppo turistico. Queste caratteristiche rendono il territorio ideale per l'installazione di strumentazioni scientifiche e rappresentano un importante fattore di sviluppo turistico. In particolare, il Minor Planet Center ha assegnato a Manciano il codice osservatoriM50, utilizzato per il monitoraggio di asteroidi potenzialmente pericolosi nell'ambito dell'*International Asteroid Warning Network*, riconosciuta dall'ONU. L'illuminazione notturna dell'impianto agrovoltaiico comprometterebbe in modo irreversibile queste condizioni, minacciando sia la ricerca scientifica che il turismo astronomico. Inoltre, nella zona di Montauto e nei comuni limitrofi si stanno accumulando progetti simili, aggravando ulteriormente le criticità già segnalate.

4.7 Comune di Capalbio

Con il parere del 31/08/2023, a firma del Responsabile Tecnico, il Comune di Capalbio (interessato dagli impatti) allega anche il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale, che si riporta integralmente:

"1) Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 30/08/2023 (allegata) con la quale l'amministrazione ha deliberato, per tutto quanto riportato nel testo dell'atto deliberativo, di dissentire integralmente sulla proposta progettuale in argomento, in quanto appare evidente che nel caso di specie il preminente interesse pubblico di un'opera ritenuta strategica sotto il profilo economico, comporterà il completo stravolgimento del paesaggio consolidato di un vasto territorio, con conseguente alterazione, distruzione e deterioramento dell'intera struttura socio economica e turistica della bassa maremma.

Evidenzia altresì un irreparabile pregiudizio a livello paesaggistico e naturalistico per l'incidenza che tale impianto e le opere connesse avrebbero sui siti contermini di eccezionale pregio e sulle popolazioni.

2) Oltre a quanto sopra, si fa presente che le procedure non tengono in debita considerazione gli impatti cumulativi che il progetto ha sull'ambiente con le ulteriori istanze di impianti di produzione da FER che amplificano gli impatti sul paesaggio Toscano tutelato dal PIT. Tali trasformazioni i cui impatti complessivi

nell'insieme (400 Ettari!) sono palesemente incompatibili col piano paesaggistico regionale e sono bene evidenti nelle precedenti trasformazioni che hanno interessato le località contermini.

Si riportano i seguenti progetti da esaminare congiuntamente a quello oggetto di intervento – Agrivoltaiico "Manciano 24.48" ID 9927:

- a. Impianto Fotovoltaico in località Poggio Contino produzione pari a 62,335 Mwatt ID 7543;*
- b. Impianto Fotovoltaico denominato Montalto Pescia produzione pari a 65,29 Mwatt ID 8510;*

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

c. Impianto Fotovoltaico produzione pari a 45 Mwatt - ID 9916;

d. Impianto Agrivoltaico Solar Hills produzione pari a 85,118 Mwatt – ID 10137;

Tali interventi tutti inseriti nel territorio comunale di Manciano, interessano complessivamente oltre 400 Ha; Quattrocento ettari (!) disseminati da impianti fotovoltaici che comporterebbero palesemente l'irreversibile trasformazione del paesaggio agrario tipico del Comune di Manciano e della bassa maremma, oggetto di tutela dal PIT".

4.8 Provincia di Grosseto

Con il contributo del 09/08/2023, l'Area Edilizia Territorio e Ambiente - Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente della Provincia di Grosseto evidenzia che, a seguito della riforma istituzionale, la programmazione energetica è ora di competenza regionale. Tuttavia, la Provincia fornisce comunque un contributo basato sul Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che promuove le energie rinnovabili e definisce i criteri di localizzazione degli impianti. Per la realizzazione del progetto di agrivoltaico a Manciano, sarà necessaria una variante urbanistica comunale, su cui la Provincia potrà esprimere osservazioni in riferimento agli articoli del PTCP che regolano tali interventi. Il progetto non ricade in aree in cui il Piano scoraggia nuovi impianti, non disincentiva la realizzazione di centrali (art. 34, comma 12 delle Norme del PTCP), ma richiede comunque approfondimenti su aspetti paesaggistici e ambientali. In particolare, sono *"da sviluppare le tematiche inerenti la caratterizzazione e qualificazione degli ambiti collinari interessati come "campi aperti e campi chiusi" (tenendo conto dei contenuti della scheda 8A del PTC) congiuntamente agli studi di dettaglio indicati nella Scheda 13A del PTC"*. Si sottolinea inoltre l'importanza di valutare gli impatti cumulativi con altri impianti fotovoltaici ed eolici già proposti nella zona, un aspetto non adeguatamente affrontato dallo studio del Proponente. È fondamentale analizzare la compatibilità del progetto con il paesaggio rurale e il turismo locale, in particolare considerando la vicinanza della Fattoria di Montauto, oggetto di un piano di recupero per finalità ricettive e naturalistiche. Infine, qualsiasi attraversamento della Strada Provinciale "Campigliola" dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia.

Nel secondo contributo del 22/01/2025, l'Area Edilizia, Territorio, Ambiente e Sviluppo economico Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente della Provincia di Grosseto, segnala che, dalla consultazione del sito web del MASE, è emerso che il 27/06/2024 il Proponente ha depositato una *"documentazione integrativa volontaria"* in risposta alle richieste avanzate dai vari Enti, tra cui la Regione Toscana. Quest'ultima includeva anche il contributo della Provincia di Grosseto, espresso con la nota del 09/08/2023. Tuttavia, il Servizio della Provincia non ha ricevuto alcun avviso di pubblicazione da parte del MASE, impedendo così la formulazione di contributi tecnici entro i termini previsti dalla normativa. Da un'analisi preliminare della documentazione integrativa, si rileva che il Proponente ha risposto alle osservazioni della Provincia di Grosseto relative agli aspetti programmatici e di pianificazione territoriale nei capitoli 3 e 6 dell'elaborato MAN24.48_INT 01, facendo riferimento al PTCP approvato con D.C.P. n. 21/2010. Tuttavia, ad oggi, non è più possibile valutare la coerenza con il Piano Provinciale, in quanto tale strumento è stato sostituito dal nuovo PTCP 2014, in vigore dal 19/07/2024. La Provincia, anche se non ha specifiche competenze, evidenzia che la valutazione degli impatti ambientali cumulativi appare basata su un quadro ormai superato, che non rispecchia l'evoluzione delle richieste di nuovi impianti FER. Infatti, nell'area interessata dal progetto, sono state presentate ulteriori istanze, tra cui:

- Mancius PV (19,3 MW, Manciano) – proposto da RWE Renewables Italia S.r.l. (VIA – PNIEC, MASE);
- Campigliola (57,5 MWp + 20 MW di accumulo, Manciano) – proposto da EDPR Centro Italia PV S.r.l. (VIA – PNIEC, MASE);
- Manciano (17,57 MWp, Manciano) – proposto da DS ITALIA 33 S.r.l. (Verifica di assoggettabilità a VIA, Regione Toscana);
- FIORA (52,8 MW, Manciano) – proposto da Apollo Wind S.r.l. (VIA/PNIEC, MASE);
- Parco eolico di Manciano (50,4 MW, Manciano) – proposto da Gruppo Visconti Manciano S.r.l. (VIA/PNIEC, MASE).

Pertanto, una sottostima degli impatti cumulativi potrebbe incidere significativamente sulla verifica di compatibilità paesaggistica. La realizzazione dell'impianto agrivoltaico su un'area agricola di 63,8 ettari, sommata alla presenza degli altri impianti previsti o autorizzati, potrebbe determinare una modifica sostanziale del paesaggio rurale locale. Questa trasformazione risulta particolarmente critica considerando la vicinanza alla Riserva Regionale di Montauto, situata a poco più di 1 km di distanza. Infine, si evidenzia che

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

l'area interessata sta registrando una forte concentrazione di impianti FER, sia nel settore toscano (Manciano) che in quello laziale confinante. Tale scenario comporta il rischio di una progressiva destrutturazione di un paesaggio rurale di elevato valore, tutelato sia dal Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, sia dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, che ne ha recepito i principi di tutela paesaggistica.

Con il contributo del 31/07/2023, l'Area Viabilità e Protezione Civile della Provincia di Grosseto richiede al Proponente di produrre documentazione progettuale integrativa, ed in particolare: esatta indicazione delle esatte progressive chilometriche della strada provinciale interessata; le sezioni trasversali quotate che mostrino i punti di posa delle infrastrutture, in più punti del tracciato; documentazione fotografica dell'area di intervento; dettagli sui particolari di ripristino del piano viabile; distanza tra il confine stradale e rispetto alla localizzazione dei manufatti (cabine ecc); relazione tecnica particolareggiata; indicazione delle soluzioni tecniche giustificative che rendono impossibile la realizzazione della percorrenza longitudinale sotterranea fuori della carreggiata stradale e dalle relative pertinenze (da sottoporre a valutazione dell'ente gestore della strada - Art. 25 comma 2 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" - art. 65 comma 3 e art.66 comma 7 del D.P.R. 495/1992); valutazione di soluzioni alternative rispetto allo scavo a cielo aperto, come. utilizzo di sistemi a spinta (es. "Toc"- spingitubo); informazioni sulle spese di istruttoria per rilascio contributo.

Con il secondo contributo del 21/02/2025, l'Area Viabilità e Protezione Civile della Provincia di Grosseto evidenzia quanto segue:

- la documentazione presentata risulta carente per le valutazioni e verifiche di dettaglio di competenza della Provincia, limitatamente agli aspetti di viabilità, in particolare per quanto riguarda eventuali opere che interessano le strade provinciali e l'utilizzo degli accessi al servizio dell'impianto, collocati lungo la viabilità provinciale;
- considerati i tempi ridotti per il rilascio del parere nell'ambito dei progetti inclusi nel PNIEC-PNRR, non è stato possibile richiedere integrazioni di dettaglio sugli aspetti di competenza sopra citati;
- la documentazione fornita non consente una valutazione certa dell'eventuale interessamento del tratto stradale e delle opere accessorie previste per l'impianto.

Pertanto, si rilascia un parere nel rispetto di prescrizioni e condizioni di carattere generale, applicabili ad interventi simili che coinvolgono la viabilità provinciale, ed in particolare:

- tutte le percorrenze longitudinali e trasversali sotterranee dovranno essere effettuate a una profondità minima di 1 metro misurata dall'estradosso del piano viabile, mediante tecnica "TOC" o similare, senza interferire con la carreggiata e la banchina stradale;
- le percorrenze longitudinali sotterranee dovranno essere posizionate ai margini delle pertinenze stradali (cunetta, piede di scarpata, ecc.) e, ove tecnicamente possibile, su proprietà private limitrofe alla strada, a una distanza tale da evitare sollecitazioni che possano causare cedimenti strutturali dell'infrastruttura stradale;
- eventuali prescrizioni di dettaglio saranno definite in fase di rilascio dell'autorizzazione definitiva, previa presentazione di elaborati progettuali aggiornati conformi alle prescrizioni tecniche richiamate nel presente parere;
- sarà richiesta la presentazione di una polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ripristino del sedime stradale interessato dalla posa delle infrastrutture;
- gli interventi saranno inoltre soggetti al pagamento del canone patrimoniale di occupazione, quantificato al momento del rilascio dell'eventuale autorizzazione. Seguono istruzioni per la presentazione dell'istanza.

4.9 ARPAT

Con il contributo tecnico del 21/08/2023 l'Agenzia si era espressa ritenendo che, al fine di una corretta valutazione degli impatti sull'ambiente determinati dall'opera proposta, come verrà dettagliato nei prossimi paragrafi, fosse necessario integrare la documentazione presentata con elementi e/o elaborati di specificazione, chiarimento e revisioni sulla componente atmosfera in relazione alla fase di esercizio e sulla gestione delle terre e rocce da scavo chiedendo un piano di caratterizzazione ambientale completo dei punti di indagine e dei parametri previsti.

Invece, in relazione all'ambiente idrico e agli scarichi, alla cantierizzazione, al rumore e all'elettromagnetismo, l'Agenzia, punto per punto, evidenzia che la realizzazione del progetto deve essere

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

subordinata al rispetto alcune condizioni ambientali.

Nel successivo contributo istruttorio del 06/03/2025, in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo, l'Agenzia ha ritenuto esaurienti i chiarimenti forniti dal Proponente riportati nel "Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" revisionato, con una prescrizione legata al numero di campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche, due campioni invece di uno; mentre, in relazione all'atmosfera, osserva che la richiesta non era finalizzata a una valutazione puntuale dei potenziali impatti ambientali, bensì a fornire un quadro più chiaro e completo dello stato attuale della qualità dell'aria nella zona; la mancata risposta da parte del Proponente non rappresenta una carenza tale da compromettere la valutazione degli impatti negativi significativi del progetto. Tuttavia, per garantire un'informazione più esaustiva e dettagliata sul contesto ambientale, ARPAT ritiene comunque auspicabile che il Proponente aggiorni la documentazione fornendo le informazioni richieste. In relazione alla richiesta del calcolo delle emissioni evitate, il Proponente ha ipotizzato una perdita di efficienza dei pannelli di circa 0.4% e una producibilità di circa 44 MWh l'anno, l'Agenzia ha ritenuto adeguata l'analisi degli impatti positivi, sebbene evidenzia che le variabili in gioco possano comportare delle approssimazioni. Tuttavia, manca un confronto tra le emissioni evitate e quelle comunali e regionali, che avrebbe potuto arricchire l'analisi, pur non essendo determinante per la valutazione della compatibilità ambientale. In merito alla produzione di polveri durante i lavori, l'Agenzia ritiene appropriate le misure di mitigazione proposte, come la bagnatura delle superfici, la copertura degli stoccaggi e il controllo della velocità dei mezzi. In conclusione l'ARPAT evidenzia che l'impianto contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e allo sviluppo delle energie rinnovabili, allineandosi con la programmazione energetica nazionale e regionale, e riducendo gli inquinanti rispetto alla produzione energetica da impianti termoelettrici tradizionali, in particolare per quanto riguarda CO₂ e ossidi di azoto.

4.10 Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Nel contributo tecnico istruttorio del 22/01/2024, dopo aver rilevato che l'intervento non è sottoposto al rilascio di parere o nulla osta dell'autorità ai sensi dell'art.46 della L.R.1/2010, l'Autorità ha effettuato una disamina dei contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato, rilevando quanto di seguito riportato.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Lazio, approvato nel 2012, non riporta cartograficamente fenomeni di rischio idraulico nell'area interessata dal progetto dell'impianto agrivoltaico a Manciano. Tuttavia, il bacino del fiume Tafone, precedentemente sotto l'ex Autorità di bacino del Lazio, è ora assegnato al Distretto idrografico dell'Appennino centrale, sebbene ricada in Toscana.

La mappatura dell'Autorità di bacino distrettuale indica che l'area del progetto si trova in zone a elevata pericolosità idraulica, esponendola a rischio esondazioni. Una circolare del 2024 (n. 10594 del 30/09/2024) stabilisce criteri di compatibilità per gli impianti fotovoltaici nelle aree alluvionabili, consentendone la realizzazione solo in zone a bassa o media pericolosità con specifiche condizioni di sicurezza idraulica e compatibilità con la pianificazione di bacino.

Il Piano di Gestione delle Acque (III aggiornamento) indica che il campo agrivoltaico è vicino al fiume Tafone, il cui stato chimico è classificato come NON BUONO e quello ecologico SUFFICIENTE. Inoltre, interferisce con il corpo idrico sotterraneo di Capalbio, il cui stato chimico è SCARSO e quantitativo BUONO.

Non esistono studi recenti sulla pericolosità del bacino del Tafone. Tuttavia, il Proponente ha presentato una Relazione idraulica basata su una modellazione idraulica bidimensionale con software HEC-RAS, per valutare il rischio idraulico nell'area di progetto in caso di evento con tempo di ritorno di 200 anni. I risultati indicano che il deflusso segue le pendenze naturali e che le sezioni d'alveo sono in grado di smaltire i deflussi senza criticità. Inoltre, per evitare interferenze con il deflusso, i tracker saranno ancorati a terra con pali battuti, con altezza minima di 1,45 m. Eventuali manufatti in zone allagabili saranno rialzati su strutture su pali. Non è stata effettuata una modellazione idraulica nello stato di progetto. Tuttavia, le immagini della modellazione evidenziano fasce inondabili che lambiscono o intersecano i moduli fotovoltaici, posizionati negli spazi tra i rami del reticolo fluviale.

Infine, l'Autorità di Bacino, per garantire che il progetto sia compatibile con il contesto idrogeologico e non

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

interferisca con il deflusso naturale delle acque, chiede:

- in relazione all'assetto idraulico che:

- sia rispettata la procedura stabilita dalla nota del Segretario generale (n. 10594/2024) per la compatibilità degli impianti fotovoltaici con il rischio idro-geomorfologico;
- il campo fotovoltaico resti fuori dalle fasce di esondazione a rischio elevato;
- le opere che attraversano corsi d'acqua non alterino le sezioni idrauliche né le distanze di sicurezza;
- non vengano realizzati manufatti fuori terra che possano interferire in alcun modo con aree alluvionali;
- la profondità di posa del cavidotto sia definita con indagini geognostiche per evitare interferenze con i corpi idrici;
- gli interventi non compromettano sistemazioni idrauliche o manutenzioni future.
- l'altimetria dell'area non venga modificata:
- si utilizzino materiali resistenti all'immersione in acqua;
- per opere su corsi d'acqua demaniali sia richiesta autorizzazione o concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;
- per interventi in aree soggette a vincolo idraulico (PAI) sia ottenuto il nulla osta idraulico;
- siano previsti Piani di sicurezza con sistemi di allarme per l'evacuazione del personale in caso di piena in fase di cantiere;

- in relazione alla gestione della risorsa idrica che:

- i pannelli fotovoltaici siano installati su pali rialzati per evitare interferenze con il deflusso delle acque;
- siano previste vasche di accumulo per contenere eventuali sversamenti di sostanze inquinanti;
- i lavaggi dei moduli siano eseguiti senza additivi chimici;
- eventuali scarichi in corpo idrico superficiale dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e R.D. 523/1904).

4.11 Terna

Con la nota del 04/02/2025 ha comunicato quanto segue:

“- in data 10.10.2022 la Società ARNG Solar VI S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) con potenza nominale pari a 30,6 MW nel Comune di Manciano (GR); La potenza richiesta ai fini della connessione è pari a 24,48 MW in immissione;

- in data 21.10.2022 con lettera prot. TERNA/P2022 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 36 kV sulla sezione 36 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Montalto – Suvereto”;

- in data 01.12.2022 la Società ARNG Solar VI S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;

- in data 29.11.2024 la Società ARNG Solar VI S.r.l. ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;

- in data 07.01.2025 con lettera prot. TERNA/P20250001492 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete”.

Terna precisa inoltre che il riscontro fornito con la propria comunicazione non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

Infine, il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo in oggetto non sostituisce la Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA né i successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

4.12 Acquedotto del Fiora SpA

Con la nota del 27/01/2025, l'Acquedotto ha comunicato che nell'area oggetto dell'intervento e lungo i

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

tracciati previsti per il cavidotto non sussistono interferenze con reti idriche gestite dalla Società.

5. Valutazioni istruttorie

5.1 Aspetti programmatici

Il progetto rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Dlgs.152/06, al punto 1.2.1 denominata *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”*.

Lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile previsto all'obiettivo A3 del PAER, risulta aderente con l'obiettivo A1 e con la Dimensione “decarbonizzazione” del PNIEC ed è in linea al primo macroobiettivo del Piano per la Transizione Ecologica 2022: la “Neutralità climatica”.

Con riferimento agli aspetti connessi all'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, in estrema sintesi, secondo l'istruttoria del Settore Transizione Ecologica della Regione, nonostante quanto affermato dal Proponente, il sito di progetto risulta ricadere nelle “aree non idonee” regionali di cui all'Allegato 3 alla Scheda A3 del PAER 2015 nella denominazione *“Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP regionali”*.

Secondo gli approfondimenti effettuati dal Proponente il sito risulterebbe ricadere nella tipologia di “aree idonee” di cui alla lettera c-quater del succitato comma 8.

A tal proposito il Settore regionale Transizione ecologica e Sostenibilità ambientale, nella propria istruttoria, indica che, sebbene il progetto si trovi in un'area che la pianificazione regionale considera “non idonea”, la possibile sovrapposizione con le “aree idonee” individuate dalla normativa statale potrebbe avere un impatto sulla programmazione regionale, pertanto rimette la valutazione di idoneità dell'area con i criteri per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili indicate nel PNIEC alla competente commissione del MASE. In conclusione, in termini di coerenza con gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il Settore non esprime opposizioni al progetto. Inoltre, fa presente che, vista la presenza di altri impianti fotovoltaici nella stessa zona, il progetto dovrà rispettare la distanza minima di 200 metri dagli impianti già esistenti, come previsto dalla normativa regionale.

Tra i pareri acquisiti degli Enti locali, si dà atto che il contributo tecnico del Comune di Manciano (territorialmente interessato) esprime un parere negativo sul progetto per vari motivi, tra i quali i seguenti riguardanti gli aspetti programmatici:

- il progetto non rispetta le distanze minime di 500 metri dai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- l'impianto ricade in un'area non idonea per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, secondo la normativa regionale e il D.Lgs. 199/2021;
- non è conforme alle disposizioni del PAER della Regione Toscana e del P.T.C. della Provincia di Grosseto.

Il contributo tecnico della Provincia di Grosseto esprime un parere negativo per diverse ragioni. Pur non avendo più competenze dirette sulla programmazione energetica, evidenzia la necessità di una variante urbanistica e approfondimenti sugli impatti paesaggistici e ambientali, inclusi quelli cumulativi con altri impianti previsti nella zona.

5.2 Aspetti progettuali

Si ritiene di condividere tutte le prescrizioni e le raccomandazioni formulate da Genio Civile come sopra riportate.

Si evidenzia il rilievo di incertezza valutativa riguardante il coinvolgimento del tratto stradale e delle relative opere accessorie previste a servizio dell'impianto in progetto, così come evidenziato dall'Area Viabilità e Protezione Civile della Provincia. Si prende atto che il parere è rilasciato nel rispetto di prescrizioni e condizioni di carattere generale, applicabili all'esecuzione di lavori di tipo analogo che interessano la viabilità provinciale riportate in premessa e nel quadro prescrittivo.

Con riferimento al piano agronomico si condividono le prescrizioni e raccomandazioni formulate

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

nell'istruttoria del Settore regionale FEASR che attengono alla fase di realizzazione del progetto riportate in premessa. Invece, rimangono da chiarire gli aspetti legati all'approvvigionamento idrico necessario all'irrigazione dell'oliveto nei primi anni di impianto.

Si rileva infine che nello Studio di Impatto Ambientale il Proponente non ha fornito elementi di analisi significativi in relazione alle alternative al progetto (alternative localizzative, di estensione, potenza, tipologia), mentre in relazione alla c.d. "Alternativa zero" ha fornito solamente generiche considerazioni in merito alle emissioni di CO₂ evitate in fase di esercizio. Il progetto prevede soluzioni innovative, come l'integrazione tra superfici agricole e moduli fotovoltaici rialzati, che ottimizzano le sinergie produttive tra il sistema energetico e quello culturale. Questi accorgimenti, se ben realizzati, non solo garantirebbero la produzione di energia e di attività agricole, ma contribuirebbero al miglioramento delle qualità ecosistemiche del sito. In relazione alla documentazione messa a disposizione, si ritiene opportuno segnalare che la definizione di agrivoltaico deve far riferimento alle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" (Giugno 2022) del Ministero al quale si rimette per la necessaria verifica e al quale si segnalano le conclusioni dell'istruttoria regionale, dalla quale emergono dubbi circa l'inquadramento dell'impianto come agrivoltaico.

5.3 Aspetti Ambientali**5.3.1 Componente atmosfera**

In relazione alla richiesta di presentare i dati degli indicatori annuali di qualità dell'aria 2021 (o più aggiornati) relativi a NO₂, PM10 e ozono, rilevati dalle stazioni di PI-Montecerboli e AR-Casa Stabbi, si prende atto che, nel paragrafo 9.1 dello "Studio di Impatto Ambientale" rev.01, il Proponente ha utilizzato dati delle stazioni di monitoraggio "GR-URSS" e "GR-MAREMMA", già presenti nella versione precedente dello studio.

La richiesta non è stata recepita; tuttavia, sebbene ciò non influisca sulla valutazione dei potenziali impatti ambientali, per una più completa informazione sullo stato della qualità dell'aria, è auspicabile che il Proponente, nelle fasi successive, aggiorni il paragrafo 9.1 con i dati richiesti.

Nel paragrafo 7.3 della "Relazione Tecnica Impianto Agrivoltaico", il Proponente ha stimato le emissioni evitate considerando una perdita di efficienza dei pannelli dello 0,4% annuo, con una producibilità stimata di 43.899 MWh/anno.

Si condivide il parere di ARPAT, ritenendo adeguata l'analisi degli impatti positivi attesi, pur tenendo conto delle inevitabili approssimazioni legate alle variabili in gioco. Tuttavia, non è stato fornito un confronto tra le emissioni evitate e quelle comunali e regionali, aspetto che avrebbe potuto arricchire l'analisi, seppur non determinante ai fini della valutazione di compatibilità ambientale.

Con riferimento alla produzione di polveri in fase di cantiere, si ritengono condivisibili le misure di mitigazione proposte, tra cui la bagnatura delle superfici, la copertura degli stoccaggi temporanei, la limitazione della velocità dei mezzi, la copertura dei cassoni durante il trasporto e la minimizzazione delle aree soggette a escavazione.

L'impianto risulta funzionale al perseguimento dei target di decarbonizzazione e sviluppo delle rinnovabili, in linea con la programmazione energetica nazionale e regionale, generando impatti positivi grazie alla riduzione di inquinanti rispetto alla produzione energetica da impianti termoelettrici tradizionali, con particolare riferimento all'anidride carbonica e agli ossidi di azoto.

5.3.2 Componente vegetazione flora fauna e biodiversità

Il progetto non interferisce infine con Aree Naturali Protette, elementi funzionali della rete ecologica regionale né siti della Rete Natura 2000. Si prende atto delle misure di contenimento previste dal Proponente nelle varie fasi del progetto come di seguito riportato.

Durante la fase di cantiere, gli impatti principali sulla fauna riguardano l'attività dei macchinari, il rumore, la polvere e l'alterazione degli habitat, con possibili interferenze sui periodi di nidificazione degli uccelli. Tuttavia, l'area dell'impianto non presenta habitat naturali rilevanti o specie protette, e l'impatto complessivo della costruzione è considerato compatibile. Nella fase di esercizio, gli impatti sono legati a fenomeni di riflessione dei moduli fotovoltaici, variazioni microclimatiche e disturbi alla fauna, tra cui rischio di incendio per la crescita incontrollata di vegetazione, abbagliamento dell'avifauna migratoria e interferenze con l'illuminazione notturna. Per la fase di dismissione, gli impatti sono simili a quelli della fase di cantiere, senza sottrazione o alterazione degli habitat.

Le misure di contenimento includono:

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- strutture di supporto rialzate per garantire la circolazione dell'aria ed evitare surriscaldamento;
- celle fotovoltaiche a bassa riflettanza per ridurre il rischio di abbagliamento;
- utilizzo della viabilità esistente per limitare l'alterazione dell'habitat;
- scavi ridotti al minimo necessario;
- controllo della dispersione luminosa (l'angolo che il fascio luminoso crea con la verticale non sarà superiore a 70°c);
- manutenzione del verde tramite operazioni di sfalcimento della vegetazione.

5.3.3 Componente paesaggio

Si dà atto che l'istruttoria regionale condotta sulla documentazione complessivamente prodotta dal Proponente non ha consentito di superare i punti di criticità rilevati dal competente Settore Regionale in materia di Paesaggio.

Nella configurazione attuale pertanto, pur prendendo atto delle modifiche e mitigazioni previste, l'opera comporta delle rilevanti trasformazioni paesaggistiche che appaiono in netto contrasto con il PIT/PPR.

In particolare:

- non è stata sufficientemente indagata la permanenza dei valori ecosistemici della zona, minimizzando gli impatti sul paesaggio;
- gli effetti cumulativi con altri impianti FER sono stati sottostimati, avendo limitato l'analisi a un buffer di soli 1 km, nonostante nel raggio di 5 km siano in corso numerosi procedimenti per nuovi impianti fotovoltaici ed eolici;
- il layout dell'impianto e le opere di mitigazione non sono stati adeguatamente rivisti: la disposizione geometrica dei moduli fotovoltaici e la fascia perimetrale mantengono un impatto visivo rilevante, senza soluzioni progettuali in grado di ridurre la percezione;
- le simulazioni visive sono risultate incomplete e non pienamente rappresentative della trasformazione paesaggistica in atto.

Pertanto, permangono elementi di criticità paesaggistica già evidenziati nella prima istruttoria, in particolare per quanto riguarda gli effetti cumulativi con altri impianti FER, che incidono significativamente sulla percezione del paesaggio rurale e l'irreversibile alterazione percettiva del contesto agricolo tradizionale, determinata dalle dimensioni, dal layout dell'impianto e dalla rigida geometria delle opere di mitigazione.

Tra i pareri acquisiti degli Enti locali si prende atto che:

il Comune di Manciano (territorialmente interessato) esprime un parere negativo sul progetto per vari motivi, tra i quali i seguenti riguardanti gli aspetti paesaggistici:

- il progetto contribuisce all'impatto cumulativo di altri impianti nella zona limitrofa;
- manca una valutazione adeguata dell'impatto visivo, poiché non sono presenti rendering panoramici.

il Comune di Capalbio (interessato dagli impatti) esprime il proprio dissenso totale verso il progetto. Sottolinea l'irreparabile danno paesaggistico e naturalistico, aggravato dagli impatti cumulativi con altri impianti FER già previsti nel territorio. Conclude evidenziando che gli interventi in progetto coprirebbero oltre 400 ettari, determinando una trasformazione irreversibile del paesaggio agrario tutelato dal PIT della Toscana.

la Provincia di Grosseto esprime un parere negativo per più ragioni, tra le quali evidenzia criticità per la compatibilità con il paesaggio rurale locale, specie per la vicinanza alla Riserva Regionale e alla Fattoria di Montauto.

Si evidenzia infine che è pervenuta un'osservazione da parte del pubblico, trasmessa per conoscenza al Settore scrivente la quale esprime, tra l'altro, contrarietà al progetto, in termini di impatto paesaggistico.

Alla luce di quanto sopra, si condividono le conclusioni del Settore regionale competente sul paesaggio -in linea con quelle della Provincia di Grosseto e dei Comuni coinvolti- il quale ritiene che il progetto non abbia risolto in modo adeguato le criticità emerse durante l'istruttoria.

5.3.4 Componente ambiente idrico

Gli impatti sulle acque superficiali e sotterranee nelle diverse fasi del progetto sono i seguenti:

- fase di costruzione, non sono previsti impatti significativi sul deflusso delle acque meteoriche, ma esiste il rischio di sversamenti accidentali di idrocarburi dai mezzi operanti, con potenziale contaminazione della

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

falda. Per limitare questa eventualità, il Proponente ha previsto l'ottimizzazione del numero di mezzi in cantiere e l'uso di kit anti-inquinamento, in modo da intervenire tempestivamente in caso di sversamenti;
- fase di esercizio, l'impianto non modificherà l'orografia del terreno e di conseguenza non si prevedono fenomeni di erosione ed alterazioni nel deflusso delle acque. Il suolo manterrà la sua permeabilità, evitando ristagni e allagamenti. Non verranno utilizzati diserbanti chimici per prevenire l'inquinamento della falda;
- fase di dismissione, essendo di breve durata, non comporterà particolari criticità per le risorse idriche.

Gli interventi di rimodellamento del terreno, limitati a regolarizzare le asperità eventualmente presenti, saranno predisposti al fine di organizzare un sistema di raccolta e incanalamento delle acque piovane verso i canali naturali esistenti. Tale sistema avrà il solo scopo di far confluire naturalmente le acque meteoriche all'esterno del campo, seguendo la pendenza del terreno, in modo da prevenire possibili ristagni ed allagamenti.

La variazione di inclinazione ed orientamento dei moduli mantiene, caratteristica specifica dell'impianto, evita, a parere del Proponente, il fenomeno della concentrazione delle acque meteoriche che potrebbe incrementare il deflusso superficiale e alterare la permeabilità del suolo.

Si prende atto della dichiarazione del Proponente, secondo cui non è necessario un sistema di regimentazione delle acque, poiché la superficie dell'impianto sarà quasi totalmente permeabile e le strade realizzate saranno realizzate con materiale drenante. Tuttavia, viene sottolineata l'importanza di prevenire perdite accidentali di idrocarburi con misure di mitigazione, come l'ottimizzazione dei mezzi in cantiere e l'uso di kit anti-inquinamento.

In conclusione, si condividono le valutazioni di ARPAT ritenendo il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente in esame, con alcune prescrizioni, tra cui l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale e l'osservanza delle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" per tutelare l'ambiente idrico e il suolo.

5.3.5 Componente terre e rocce da scavo

Il Proponente ha presentato una revisione del "*Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*", redatto in conformità al D.P.R. 120/2017. In particolare, il capitolo 6 affronta il tema del piano di indagine dei materiali scavati, precisando che ubicazione e numero dei punti di indagine potranno essere modificati a seguito di sopralluoghi volti a verificarne l'effettiva fattibilità. Le posizioni definitive dei punti di sondaggio saranno individuate dopo un'attenta valutazione. La caratterizzazione ambientale sarà effettuata prima dell'inizio dello scavo, in conformità agli Allegati 2 e 4 del D.P.R. 120/2017.

Per l'area di impianto, che si estende per circa 51,50 ettari, sono previsti 104 punti di indagine, con prelievo di un solo campione per punto, data la modesta profondità di scavo. Per le opere infrastrutturali lineari (lunghezza di circa 2.860 metri), sono invece previsti 6 punti di indagine. Il set di parametri analitici è conforme ai requisiti minimi di controllo stabiliti dall'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017, con limiti definiti in base alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate nella colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, per "Siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale". Non saranno oggetto di indagine i parametri "BTEX + Stirene" e "IPA", in quanto, come previsto dal D.P.R. 120/2017, le aree di scavo si trovano a oltre 20 metri da infrastrutture viarie di grande comunicazione.

L'Agenzia osserva che la revisione del "*Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*" chiarisce le richieste di ARPAT nel precedente contributo.

Si condividono le prescrizioni e le raccomandazioni formulate da ARPAT in relazione alla gestione dei materiali di scavo: poiché il Proponente prevede scavi di profondità generalmente contenuta, ma in alcuni casi superiori a un metro dal piano di campagna (fino a 1,30 metri), risulta opportuno prescrivere, in tali casi, l'analisi di due campioni per ciascun sondaggio, in conformità con la normativa. Infatti, l'Allegato 2 del D.P.R. 120/2017 stabilisce che, per scavi superficiali di profondità inferiore a 2 metri, devono essere prelevati almeno due campioni, uno per ciascun metro di profondità. Infine, si ricorda che, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, come richiamato dall'art. 24 del D.P.R. 120/2017, il riutilizzo in sito dei materiali esclusi dalla disciplina dei rifiuti è consentito "al naturale", ovvero senza operazioni di "normale pratica industriale", richieste invece nel caso di riutilizzo dei materiali come sottoprodotti.

5.3.6 Componente rumore

In relazione alla fase di cantiere, si prende atto che i lavori dureranno circa 87 settimane e che si svolgeranno anche in contemporanea. Dai rilievi effettuati, emerge che i livelli di rumore attuali nella zona si aggirano tra i 40 e i 44,6 dBA, quindi piuttosto contenuti. Le simulazioni indicano che, in generale, il rumore del cantiere dovrebbe rimanere sotto i limiti previsti dalla legge (60 dBA di immissione assoluta e 50 dBA di immissione differenziale per le abitazioni). Tuttavia, c'è un punto critico: non è stata valutata in modo approfondito la

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

fase di interrimento dell'elettrodotto, che potrebbe generare livelli di rumore superiori ai limiti, specialmente vicino al recettore più vicino (a circa 29 metri di distanza). Inoltre, nel documento manca una spiegazione chiara su come siano stati calcolati i livelli di rumore, quali modelli di simulazione siano stati usati e come siano state considerate le fasi di lavoro più rumorose. Per questo, si condivide la richiesta di ARPAT di aggiornare la Valutazione di Impatto Acustico (VIAc), fornendo maggiori dettagli sulle sorgenti di rumore, sulle metodologie di calcolo e sulle eventuali misure di mitigazione (ad esempio, barriere mobili). Se necessario, si dovrà anche valutare la possibilità di richiedere una deroga ai limiti di rumore per il periodo dei lavori. Durante la fase di esercizio, le principali sorgenti di rumore saranno una cabina di trasformazione e altre attrezzature. Dai calcoli effettuati, il livello massimo previsto è di 46 dBA, quindi ben al di sotto dei limiti normativi. Tuttavia, anche in questo caso, si sottolinea che la simulazione non è stata illustrata in modo chiaro. Pertanto, al fine di garantire che l'impatto acustico sia effettivamente trascurabile, viene richiesta una verifica strumentale prima della messa in esercizio dell'impianto, così da controllare che i livelli di rumore siano effettivamente quelli previsti.

In relazione al monitoraggio acustico, il progetto prevede tre fasi: prima, durante e dopo i lavori ma non è specificata con chiarezza: quanto spesso verranno fatti i rilievi; come verranno gestite eventuali anomalie; in che modo saranno resi pubblici i risultati. In particolare, dovrà essere monitorato con attenzione il recettore più vicino ai lavori di interrimento dell'elettrodotto, visto che è l'area più critica.

In sintesi, mentre per la fase di esercizio non si rilevano particolari problemi, per la fase di cantiere dovranno essere fornite alcune integrazioni:

- dovrà essere aggiornata la VIAc, fornendo un'analisi più dettagliata delle fasi più rumorose e valutando eventuali misure di mitigazione;
- dovrà essere effettuato un controllo strumentale del rumore prima dell'entrata in funzione dell'impianto; dovrà essere migliorato il Piano di Monitoraggio Ambientale, rendendolo più dettagliato e chiaro; dovrà essere analizzato meglio l'impatto acustico dei lavori di interrimento dell'elettrodotto, perché potrebbe superare i limiti previsti dalla normativa.

5.3.7 Componente elettromagnetismo

Sulla base della valutazione effettuata da ARPAT, non emergono criticità legate ai campi elettromagnetici. La stima del campo magnetico, effettuata con il software "Magic" di BESHielding, ha considerato le cabine di trasformazione e gli elettrodotti interrati. Le distanze di protezione (DPA) sono risultate adeguate: 7 metri dalle cabine di trasformazione e 2 metri dalla cabina di ricezione. Inoltre, il cavidotto di connessione alla RTN, interrato a 1,2 metri, ha una DPA stimata di 2 metri. Poiché le aree di permanenza umana sono distanti almeno 25 metri dagli elettrodotti, l'Agenzia ritiene che il rispetto delle DPA sia garantito. Anche i valori del campo magnetico risultano sotto i limiti di sicurezza, con valori inferiori a 100 µT già a una distanza di circa 0,6 metri dal cavidotto. ARPAT non ritiene necessario un monitoraggio continuo del campo magnetico, considerando che l'area dell'impianto sarà recintata e inaccessibile a persone non professionalmente esposte ai campi elettromagnetici. Pertanto, si conclude che non si riscontrano problematiche relative ai campi elettromagnetici.

5.3.8 Aspetti socioeconomici

Tra i pareri acquisiti degli Enti locali, si dà atto che il contributo tecnico del Comune di Manciano (territorialmente interessato) esprime un parere negativo sul progetto per vari motivi, tra i quali sottolinea l'importanza del cielo della Maremma grossetana, che è favorevole all'osservazione astronomica e allo sviluppo turistico. L'illuminazione notturna dell'impianto agrovoltico comprometterebbe queste condizioni, danneggiando la ricerca scientifica e il turismo astronomico.

Anche il contributo tecnico del Comune di Capalbio (interessato dagli impatti) esprime il proprio dissenso totale verso il progetto evidenziando che l'opera, pur considerata strategica dal punto di vista economico, comporterebbe un completo stravolgimento del paesaggio, con gravi ripercussioni socio-economiche e turistiche sulla Bassa Maremma.

6. Conclusioni delle valutazioni

Con riferimento al progetto di impianto agrovoltico denominato "Manciano 24.48" con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Manciano (GR), proposto da ARNG Solar VI Srl, esaminati gli elaborati complessivamente depositati dal Proponente, dato atto della consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e dei contributi tecnici pervenuti dai medesimi, delle Osservazioni del ipubblico, ai fini del procedimento per il rilascio del provvedimento di

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

competenza statale di Valutazione di Impatto Ambientale PNRR-PNIEC, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e con piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, si rileva che nel corso dell'istruttoria sono emersi i seguenti **elementi di carenza e criticità progettuale** che non hanno trovato adeguata risoluzione nel corso del procedimento condotto:

a) **aspetti progettuali** - il Proponente non ha fornito elementi di analisi significativi in relazione alle **alternative al progetto** (alternative localizzative, di estensione, potenza, tipologia), mentre in relazione alla c.d. "Alternativa zero" ha fornito solamente generiche considerazioni in merito alle emissioni di CO₂ evitate in fase di fase di esercizio;

b) **aspetti progettuali** - la documentazione presentata risulta carente per le valutazioni e verifiche di competenza della Provincia il rispetto delle normative stradali, in particolare per gli attraversamenti della Strada Provinciale "Campigliola".

c) **aspetti ambientali - componente paesaggio**: la configurazione del progetto comporta trasformazioni paesaggistiche rilevanti **in contrasto con le direttive del PIT/PPR**; pur tenendo conto delle modifiche progettuali apportate e delle mitigazioni proposte, persistono criticità paesaggistiche non mitigabili, in particolare relative agli impatti cumulativi con altri impianti FER e all'alterazione del paesaggio rurale, sia per la dimensione dell'impianto che per la fascia di vegetazione perimetrale. In particolare, si evidenziano i seguenti punti:

- **cumulo con altri progetti**: il Proponente sostiene che l'analisi dei progetti nel raggio di 10 km non evidenzia impatti cumulativi significativi. Tuttavia, si rileva che l'analisi si limita al *buffer* di 1 km e non considera l'effetto di impianti FER esistenti e in fase di autorizzazione nel raggio di 5 km, dove la presenza di numerosi impianti fotovoltaici e eolici potrebbe avere impatti sostanziali sulla percezione del paesaggio;

- **trasformazione del paesaggio**: non si riscontrano impatti significativi dalla presenza di impianti FER nel raggio di 1 km. Tuttavia, la valutazione è considerata limitativa, in quanto l'effetto cumulativo degli impianti nella zona circostante potrebbe alterare la percezione del paesaggio, come confermato dal Proponente stesso, che ha segnalato numerosi procedimenti di VIA per impianti fotovoltaici e eolici nell'area;

- **compatibilità con l'Invariante Strutturale**: sebbene il progetto preveda attività di pascolo e la piantumazione di specie vegetali per la mitigazione, si ritiene che l'area recintata e di grandi dimensioni possa perturbare l'equilibrio naturale, in particolare per quanto riguarda il transito della fauna. Inoltre, la mitigazione con una sola specie arborea (robinia farnesiana) non è ritenuta sufficiente per incrementare l'agrobiodiversità;

- **fascia di mitigazione e layout dell'impianto**: non sono stati forniti elaborati sufficienti per valutare adeguatamente la disposizione delle piante e l'efficacia della mitigazione. Inoltre, sono stati riscontrati refusi negli elaborati, in particolare riguardo l'uso di olivi come elemento di mitigazione;

- **fotosimulazioni**: sebbene siano state prodotte fotosimulazioni, queste non hanno modificato il layout dell'impianto, e la valutazione dell'impatto visivo non è stata approfondita per quanto riguarda i campi fotovoltaici prossimi alla S.P. 67.

d) **aspetti socio-economici**: il progetto può comportare gravi ripercussioni socio-economiche e turistiche sulla Bassa Maremma.

Si evidenziano inoltre i **pareri sfavorevoli di tutti gli Enti locali coinvolti** (Provincia di Grosseto, Comune di Manciano territorialmente interessato, Comune di Capalbio interessato dagli impatti), per motivazioni legate agli aspetti programmatici e a impatti negativi sulle componenti paesaggio e aspetti socio-economici.

Si dà atto infine dell'**osservazione pervenuta da parte del pubblico** che esprime contrarietà al progetto riguardando tra gli altri i medesimi aspetti critici messi in evidenza dall'istruttoria condotta.

Per quanto sopra, si evidenzia che, con riferimento all'attuale fase progettuale, **non sussistono le condizioni per esprimere un parere regionale positivo circa la compatibilità ambientale dell'opera in relazione sia ad aspetti progettuali che ad aspetti ambientali per i fattori "Paesaggio", "Impatti cumulativi"**.

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

Si ritiene quindi di proporre alla Giunta Regionale di:

a) di esprimere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e s.m.i, parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale statale sul progetto impianto agrovoltaiico denominato “Manciano 24.48” con potenza di picco nominale pari a 27.550,32 kWp e relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Manciano (GR), proposto da ARNG Solar VI Srl per elementi di carenza progettuale e impossibilità ad escludere un impatto negativo sulle componenti Paesaggio e aspetti socio economici;

b) di trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – a cura del Settore VIA – unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati e richiamati nel presente Rapporto Istruttorio.

La titolare di incarico di E.Q
Ing. Valentina Gentili
(firmato digitalmente)

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
(firmato digitalmente)



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 39)

Delibera N 550 del 05/05/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Proroga ex L.R. 10/2010, art. 57 dei termini contenuti nel procedimento di VIA di cui alla DGR n. 1096 del 02/09/2019, relativo al progetto di superamento del rischio idraulico in località Cannelle relativo ai corsi d'acqua Buzzena e Trapacchia, nel Comune di Isola del Giglio (GR).
 Proponente: Condominio Residence "Le Cannelle". Provvedimento Conclusivo [ID:2309]

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Verbale Conferenza 07 Aprile

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A Verbale Conferenza 07 Aprile
172067031dfab3a8f1b6dbc74cef5c5cd067d11aa60f4b2680323a78cc540f61

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 25 comma 5;
- la L. 241/1990 - *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- la L.R. 40/2009 - *"Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"*;
- la L.R. 10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"* ed in particolare l'art. 57 *"Proroga dei termini"*;
- il DPGR. n. 19/R/2017 - *"Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010"* ed in particolare il capo II bis;
- la DGR n. 1083 del 30/09/2024 - *"L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)."*;

PREMESSO che

con DGR n. 1096 del 02/09/2019 (pubblicata sul BURT n. 37 del 11/9/2019) relativamente al progetto di superamento del rischio idraulico dei fossi Trapacchia e Buzzena in località Cannelle, in Comune di Isola del Giglio (GR) proposto dal Condominio *"Le Cannelle"*:

- è stata espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e raccomandazioni riportate nel Parere del Nucleo VIA n. 197 del 29/7/2019 (Allegato A alla D.G.R.);
- è stata stabilita in anni 5 (dalla pubblicazione sul BURT) la validità temporale della pronuncia di compatibilità ambientale;
- è stato dato atto che il procedimento di VIA comprende anche la Valutazione di Incidenza sul Sito appartenente alla Rete Natura 2000: *Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale "Isola del Giglio"* (cod. IT51A0023);

il Condominio *"Le Cannelle"* (Proponente) - (con sede legale: loc. Cannelle, Comune di Isola del Giglio (GR); c.f./p.iva 91000530534), - con istanza del 01/09/2024 (pervenuta al protocollo regionale nn. 0470330 e 0470364 del 02/09/2024), perfezionata in date 08/10/2024 e 09/10/2024 ha chiesto, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, la proroga del termine di efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla DGR n. 1096 del 02/09/2019, per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni, ritenuti necessari per poter procedere alla realizzazione del progetto;

nella suddetta istanza, il Proponente ha motivato la richiesta evidenziando che: *"il soggetto proponente, a seguito dell'ottenimento del provvedimento di VIA, tramite i propri tecnici incaricati ha effettuato ogni necessario adempimento relativo a quanto di propria competenza, laddove invece il Comune non ha ancora provveduto circa la procedura ad evidenza pubblica sui lavori del progetto in questione, come da accordi raggiunti con il Condominio-residente "Le Cannelle". Il Comune di Isola del Giglio, come noto, è soggetto interessato alla realizzazione del suindicato progetto "complesso", essendo a suo carico ogni aspetto di viabilità, comunque imprescindibilmente correlata alla messa in*

sicurezza idraulica dei luoghi”;

RILEVATO che
il progetto ricade nel Comune di Isola del Giglio (GR);

il progetto prevede la realizzazione di un'opera idraulica finalizzata a garantire il deflusso in sicurezza idraulica delle acque provenienti dai fossi Trapacchia e Buzzena, permettendo loro quindi di sfociare a mare in modo naturale e in sicurezza. In particolare prevede la realizzazione di un fosso di guardia a monte della strada per il regolare deflusso in sicurezza idraulica delle acque dei due fossi, di due attraversamenti e di una briglia selettiva nel tratto finale del corso d'acqua Trapacchia, oltre che la demolizione del muro di confine tra la strada e il residence e la successiva ricostruzione, arretrata rispetto all'attuale, per permettere il passaggio dei mezzi ed il rifacimento del tratto stradale adiacente al nuovo alveo;

VERIFICATO che il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010 pari a euro 500,00, come da nota di accertamento n. 29446 del 10/10/2024;

DATO ATTO che
con nota del 09/10/2024, il Settore VIA ha comunicato l'avvio del procedimento ex art. 57 della L.R. 10/10, ha richiesto un contributo tecnico istruttorio a tutti i Soggetti interessati, ed ha contestualmente indetto una Conferenza di Servizi (CdS) istruttoria ai sensi dell'art.14, comma 1 della L. 241/1990, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di proroga, acquisendo al riguardo i necessari elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale interessati;

nella suddetta nota è stato invitato a partecipare, oltre ai Soggetti competenti in materia ambientale, anche il proponente, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6 della L. 241/1990;

della suddetta Conferenza di Servizi, convocata per il 26/11/2024, è stato dato avviso sul sito web regionale ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009;

in data 26/02/2025 (Prot. 0133774) il Proponente ha trasmesso documentazione di chiarimento ai fini dei lavori della Conferenza di Servizi;

tenuto conto della documentazione complessivamente trasmessa dal Proponente, la Conferenza di Servizi ha svolto i propri lavori in due riunioni, tenutesi rispettivamente il 26/11/2024 e il 07/04/2025, come documentato nei relativi verbali conservati agli atti del Settore VIA;

VISTI i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi ed in particolare il verbale della riunione conclusiva del 07/04/2025, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), nella quale la Conferenza ha concluso i propri lavori sulla base degli esiti istruttori riportati nel verbale medesimo ritenendo che vi siano le condizioni per prorogare, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, per un periodo pari a 5 (cinque) anni, la durata dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla DGR n. 1096 del 02/09/2019 relativa al progetto di superamento del rischio idraulico dei fossi Trapacchia e Buzzena in località Cannelle, in Comune di Isola del Giglio (GR) come richiesto dal Condominio *“Le Cannelle”*;

VISTA altresì la disciplina regionale in tema di *“Proroga dei termini”* (art. 57 della vigente L.R. 10/2010) nonché l'art. 25, comma 5, del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, come risulta dal sopra richiamato verbale del 07/04/2025:
per le motivazioni che hanno determinato l'impossibilità dell'attuazione del progetto in esame: il Proponente, nella documentazione depositata a corredo dell'istanza, ha dichiarato che non è stato

ancora possibile iniziare la realizzazione del progetto sottoposto alla VIA originaria, non essendo ancora stato affidato dal Comune di Isola del Giglio l'incarico per la progettazione esecutiva;

gli aspetti programmatici ed ambientali inerenti l'intervento in questione non hanno subito alcuna modifica rispetto a quanto già valutato nel provvedimento conclusivo di VIA di cui alla DGRT n. 1096 del 02/09/2019;

le prescrizioni nn. 1, 3, 5 e 6 di cui all'Allegato A alla DGR n. 1096/2019, risultano ottemperate;

per quanto attiene l'acquisizione dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del DPGR 42/R/2018, il Settore Genio Civile Toscana Sud ha fornito specifiche indicazioni per la presentazione dell'istanza e relativa documentazione da allegare oltre alle indicazioni per la presentazione di istanza di autorizzazione per l'immissione in mare di materiali ai sensi dell'art. 109, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152. Il medesimo Settore ha altresì precisato che *"... al termine dei lavori, si provvederà alla modifica del reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012, a seguito della quale verrà rilasciata la concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 per tutti gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904."*;

DATO atto che

il progetto è stato presentato dal Condominio Residence *"Le Cannelle"* in adempimento della diffida ad ottemperare circa l'ingiunzione n. 10133 del 17.12.1997 del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Grosseto prot. n° 10133 del 17/12/1997, notificata il 22/12/1997, con la quale è stato disposto che il condominio *"Le Cannelle"*, nella persona del suo Amministratore, provvedesse al ripristino dello stato dei luoghi, previa presentazione di apposito progetto esecutivo o, in alternativa, considerate le problematiche connesse all'esistenza delle strutture abitative e opere infrastrutturali, alla presentazione di un progetto esecutivo per la realizzazione delle opere che, in variante al percorso originario del Fosso delle Cannelle, consentissero il buon deflusso delle acque;

con Deliberazione della Giunta del Comune di Isola del Giglio n. 71 del 01-09-2018 è stato approvato lo schema di Convenzione fra il Comune stesso ed il Condominio Le Cannelle per l'ampliamento del progetto in questione, la medesima convenzione è stata stipulata con rep 11/2018 ed è stato convenuto che l'impresa esecutrice dei lavori sarà individuata dal Comune stesso, attraverso una procedura di affidamento dei lavori disciplinata dal D.lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di raccomandare al Comune di Isola del Giglio, in qualità di Ente attuatore delle opere in oggetto, di procedere celermente all'affidamento della progettazione esecutiva in modo da procedere nel minor tempo possibile alla realizzazione dei lavori, stante la finalità delle opere di riduzione del rischio idraulico alla luce anche degli eventi climatici estremi che hanno interessato il territorio regionale;

TENUTO CONTO dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato verbale della riunione del 07/04/2025 della Conferenza di Servizi istruttoria, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di prorogare, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, per un periodo pari a cinque (5) anni la durata

dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui al provvedimento conclusivo DGR n. 1096 del 02/09/2019 avente ad oggetto: *“Procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale, ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, relativo al progetto di superamento del rischio idraulico in località Cannelle, relativo ai corsi d'acqua Buzzena e Trapacchia in Comune di Isola del Giglio (GR), proposto da Condominio Residence "Le Cannelle" - Isola del Giglio.”*, come richiesto dal Condominio Residence *"Le Cannelle"* (con sede legale: loc. Cannelle, Comune di Isola del Giglio (GR); c.f./p.iva 91000530534), per le motivazioni e le considerazioni riportate nel verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria del 07/04/2025, allegato a farne parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), ferma restando la validità delle pertinenti prescrizioni ivi contenute e fermo restando che:

- il proponente è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di notificare, a cura del settore VIA, la presente deliberazione al Condominio Residence "Le Cannelle" e al Comune di Isola del Giglio in qualità di Ente attuatore delle opere in oggetto, con raccomandazione, alla luce anche degli eventi climatici estremi che hanno interessato il territorio regionale, di procedere celermente all'affidamento della progettazione esecutiva per dare seguito alla realizzazione dei lavori di riduzione del rischio idraulico;

3) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

4) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI



Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e segg. della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 07/04/2025

Oggetto: [ID 2309] Proroga ex L.R. 10/2010, art. 57 dei termini contenuti nel procedimento di VIA di cui alla DGR n. 1096 del 02/09/2019, relativo al progetto di superamento del rischio idraulico in località Cannelle relativo ai corsi d'acqua Buzzena e Trapacchia, nel Comune di Isola del Giglio (GR). Proponente: Condominio Residence "Le Cannelle".

Richiamato integralmente il verbale della prima riunione della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 26/11/2024, unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in essi richiamati;

Ricordato che la riunione del 26/11/2024 si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire, ai fini della conclusione del presente procedimento, le valutazioni di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud e consentire al proponente di depositare gli approfondimenti emersi in conferenza;

Preso atto che, successivamente alla chiusura della riunione del 26/11/2024 il Settore VIA:

con nota prot. n. 0617392 del 26/11/2024 ha trasmesso al Proponente ed ai soggetti competenti il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 26/11/2024;

con nota prot. n. 0619806 del 27/11/2024, ha trasmesso il verbale della seduta di Conferenza di servizi del 26/11/2024 e la nota di avvio del procedimento (prot. n. 0532764 del 09/10/2024) al Settore Genio Civile Toscana Sud ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in quanto per mero errore materiale inizialmente non coinvolti nel procedimento;

Preso altresì atto che,

con nota del 26/02/2025 (prot. n. 0133774) il Proponente ha depositato i chiarimenti emersi dalla prima riunione di Conferenza;

con nota prot. n. 0139393 del 28/02/2025 il Settore VIA ha convocato per il giorno 07/04/2025 la seconda riunione della Conferenza di Servizi istruttoria, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di proroga dei termini in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

- Comune di Isola del Giglio
- Provincia di Grosseto
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo
- Parco Nazionale Arcipelago Toscano
- Azienda USL Toscana Sud Est - Dipartimento della Prevenzione – zona distretto Colline dell'Albegna
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud
- IRPET
- ARPAT – Dipartimento di Grosseto
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- Autorità Idrica Toscana
- Acquedotto del Fiora Spa

e dei seguenti settori regionali:

- Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali
- Settore Tutela della Natura e del Mare
- Settore VAS - VINCA
- Settore Tutela Acqua e Costa
- Settore Genio Civile Toscana Sud
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di trasporto e viabilità regionale
- Settore attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi azione locale della pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne
- Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitato il Proponente: Condominio Residence "Le Cannelle";

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

Dato altresì atto che l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 07/04/2025, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:00 dal Responsabile della EQ Ing. Anna Maria De Bernardinis, delegata dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante
Comune di Isola Del Giglio	Arch. Petrini Alessandro
RT Genio Civile Toscana Sud	Ing. Renzo Ricciardi

in rappresentanza del proponente i legali rappresentanti del Condominio Residence "Le Cannelle": Avv. Sheila Gargiulo e Avv. Alessandra Guerrieri;

è altresì presente per il Settore VIA la funzionaria regionale Dott. ssa Daniela Quirino.

A seguito della convocazione dell'odierna riunione di Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nota prot. n. 0213166 del 01/04/2025;
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di trasporto e viabilità regionale nota prot. n. 0141791 del 03/03/2025;
- Settore Genio Civile Toscana Sud nota prot. n. 0215379 del 31/03/2025;

DOCUMENTAZIONE

Documentazione inizialmente trasmessa con l'istanza di richiesta di avvio del procedimento di proroga del 01/09/2024 e documentazione perfezionata in data 08/10/2024 e 09/10/2024, costituita da:

- 1) DRG n. 1096 del 02.09.2019;
- 2) Parere di Nucleo regionale di Valutazione di Impatto ambientale n. 197/2019;
- 3) Parere Unico di Autorizzazione regionale prot. 371903 del 10.2020;
- 4) Nota pec al Comune di Isola del Giglio 8.03.2023;
- 5) autorizzazione paesaggistica del Comune di Isola del Giglio n. 27 del 2022;
- 6) determinazione Comune Isola del Giglio n. 42 del 6.03.2023;
- 7) Piano di Manutenzione; ai sensi della DGR 1315/2019

- 8) layout di cantiere;
- 9) D.C. Comunale dell'Isola di Giglio N. 71 del 01-09-2018;
- 10) Convenzione tra il Comune e il condominio Le Cannelle;
- 11) Cronoprogramma;

Documentazione di integrazione e chiarimento del 26/02/2025, costituita da:
- Relazione Aggiornamento SIA

SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE prodotta dal proponente

Nell'ambito della prima riunione di conferenza di servizi, il Settore VIA aveva richiesto una relazione che analizzasse l'eventuale aggiornamento del quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento conclusivo a suo tempo adottato; a tal riguardo il Proponente con le integrazioni del 26/02/2025 ha depositato una relazione di aggiornamento del SIA valutato nell'ambito della procedura di VIA conclusasi con DGR n. 1096 del 02/09/2019.

Nell'ambito della relazione di aggiornamento del SIA, il Proponente precisa che il quadro progettuale dell'intervento non ha subito alcuna modifica rispetto a quanto riportato negli elaborati autorizzati. Analizza la coerenza del progetto con alcuni strumenti di pianificazione modificati successivamente alla DGR n. 1096 del 02/09/2019 e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

- dall'analisi del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Grosseto non emergono elementi ostativi e in disaccordo con il progetto in oggetto;
- le nuove disposizioni del PGRA, contenute nel piano suddetto, non contemplano l'area oggetto di studio; infatti secondo la carta della pericolosità idraulica del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, l'intervento ricade ancora nella classe P3 (pericolosità da Alluvione elevata), rimarcando la piena coerenza delle scelte progettuali per ridurre la pericolosità suddetta.
- nell'ambito del PIT con valenza di Piano di Paesaggistico, l'area oggetto di intervento fa parte dell'Ambito n°20 "Bassa maremma e ripiani tufacei" e dall'analisi delle Tavole delle invarianti strutturali non ravvede criticità e disposizioni aggiuntive rispetto a quanto già analizzato nel SIA approvato;
- per quanto attiene al PAI, le pericolosità rappresentate sono rimaste le stesse riportate nello SIA originario, ovvero che una parte dell'area di intervento interessa un'area a pericolosità P3a (ex PFE) strettamente connessa ad un'area cartografata come P4 (ex PFME), per cui conferma le considerazioni riportate nella Relazione geologica di supporto al progetto esecutivo, redatta a luglio 2020, nella quale sono descritte le risultanze del rilievo geomeccanico della parete rocciosa posta a monte dell'intervento ed è illustrata la verifica numerica della stabilità dell'ammasso roccioso (così come richiesto nelle prescrizioni del parere 197/2019).
- per quanto attiene al quadro ambientale ritiene che non sia modificato rispetto a quanto già valutato.

PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di trasporto e viabilità regionale con parere del 03/03/2025, conferma quanto indicato con la precedente nota del 04/11/2024 e ricorda quanto segue: "[...] Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie e la rete ferroviaria statale da RFI S.p.A.."]

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con parere del 31/03/2025, rileva che in riferimento al procedimento in oggetto, non si evidenziano elementi ostativi al rilascio della proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo di cui alla DGR n. 1096 del 02/09/2019.

Settore Genio Civile Toscana Sud con parere del 01/04/2025, rileva quanto segue: "[...] Considerato che il progetto non ha subito variazioni rispetto a quanto approvato precedentemente con Determina Dirigenziale n. 42 del 06/03/2023 del Comune di Isola del Giglio e che non è variato il quadro normativo e programmatico relativi agli aspetti di competenza dello scrivente Settore, si esprime un parere favorevole

alla proroga dei termini contenuti nel procedimento di VIA di cui alla D.G.R. n. 1096 del 02/09/2019, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. il proponente dovrà presentare una specifica istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del d.p.g.r. 42/R/2018, corredata dagli elaborati progettuali a livello esecutivo;*
- 2. alla documentazione dovrà essere allegato uno specifico piano di manutenzione delle opere idrauliche (briglia e controbriglia, nuovo alveo compresi gli attraversamenti) contenente quanto richiesto al paragrafo B - prescrizione 3 allegato A alla D.G.R. 1096/2019;*
- 3. il proponente dovrà presentare una specifica istanza con la documentazione tecnica necessaria al rilascio dell'autorizzazione per l'immissione in mare di materiali ai sensi dell'art. 109, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152. Si precisa che, al termine dei lavori, si provvederà alla modifica del reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012, a seguito della quale verrà rilasciata la concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 per tutti gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904."*

DISCUSSIONE

il Settore VIA procede a dare conto ai presenti dei contributi tecnici pervenuti da parte del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di trasporto e viabilità regionale e dell'Autorità di Bacino Distrettuale ai fini dell'odierna riunione e riportati nell'apposita sezione del presente verbale.

Viene lasciata la parola all'Ing. Ricciardi il quale conferma quanto già espresso nei pareri precedenti ed in particolare nell'ultimo del 01/04/2025 riportato nell'apposita sezione del presente verbale.

Interviene l'Arch. Petrini del Comune di Isola del Giglio il quale esprime parere favorevole al rilascio della proroga in oggetto, non rilevando elementi ostativi.

Terminata l'illustrazione dei contributi istruttori acquisiti agli atti e terminati gli interventi, proseguono i lavori della Conferenza istruttoria.

CONCLUSIONE

VISTA la disciplina regionale in tema di "Proroga dei termini" (art. 57 della vigente L.R. 10/2010);

VISTO che l'istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA di cui alla DGR della Toscana n. 1096 del 02/09/2019 è relativa al progetto di "superamento del rischio idraulico in località Cannelle relativo ai corsi d'acqua Buzzena e Trapacchia" nel Comune di Isola del Giglio (GR). Proponente Condominio Residence "Le Cannelle";

PRESO ATTO che, con riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'impossibilità dell'attuazione del progetto in esame, il Proponente, nella documentazione depositata a corredo dell'istanza, ha dichiarato che non è stato ancora possibile iniziare la realizzazione del progetto sottoposto alla VIA originaria, non essendo ancora stato affidato dal Comune di Isola del Giglio l'incarico per la progettazione esecutiva;

DATO ATTO che come indicato dal Settore Genio Civile Toscana Sud, successivamente all'ottenimento della proroga richiesta:

- 1. il proponente dovrà presentare una specifica istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e del d.p.g.r. 42/R/2018, corredata dagli elaborati progettuali a livello esecutivo;*
- 2. alla documentazione dovrà essere allegato uno specifico piano di manutenzione delle opere idrauliche (briglia e controbriglia, nuovo alveo compresi gli attraversamenti) contenente quanto richiesto al paragrafo B - prescrizione 3 allegato A alla D.G.R. 1096/2019;*
- 3. il proponente dovrà presentare una specifica istanza con la documentazione tecnica necessaria al rilascio dell'autorizzazione per l'immissione in mare di materiali ai sensi dell'art. 109, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152. Si precisa che, al termine dei lavori, si provvederà alla modifica del reticolo idrografico e di gestione di cui*

alla L.R. 79/2012, a seguito della quale verrà rilasciata la concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 per tutti gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904."

DATO altresì ATTO che sulla base del Cronoprogramma presentato che prevede le seguenti tempistiche:

- affidamento progettazione esecutiva: 6 mesi ;
- redazione progetto esecutivo: 5 mesi;
- acquisizione pareri ed autorizzazioni: 2 mesi;
- affidamento lavori: 7 mesi;
- esecuzione lavori: 28 mesi;
- collaudo opere: 6 mesi;
- rendicontazione: 6 mesi.

il proponente ha richiesto una proroga di anni 5;

PRESO ATTO che i quadri di riferimento programmatico ed ambientale inerenti l'intervento in questione, non hanno subito alcuna modifica rispetto a quanto già valutato nel provvedimento conclusivo di VIA di cui alla DGRT n. 1096 del 02/09/2019;

RICHIAMATO quanto dichiarato dal Proponente e riportato nel precedente verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 26/11/2024, circa l'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni nn. 1, 3, 5 e 6 di cui all'Allegato A alla DGR n. 1096/2019;

DATO ATTO che l'attività istruttoria della presente Conferenza di Servizi in merito alla richiesta di proroga in esame è stata approfonditamente espletata alla luce di tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti, nonché di quanto emerso nel corso della precedente riunione della Conferenza di Servizi del 26/11/2024;

RITENUTO, sulla base dei contributi istruttori espressi, che non vi siano motivi ostativi al rilascio della proroga richiesta;

VALUTATO in base all'istruttoria condotta sulla base della documentazione depositata agli atti, dei contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento nonché di quanto emerso nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi, che vi siano le condizioni per prorogare la validità dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo di VIA di cui alla DGRT n. 1096 del 02/09/2019 per un periodo di 5 (cinque) anni, fermo restando la validità delle prescrizioni ivi contenute.

Per tutto quanto sopra esposto, visto e considerato;

LA CONFERENZA

conclude i propri lavori prendendo atto degli esiti istruttori riportati nel presente verbale sulla base dei quali vi sono le condizioni per prorogare ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010 per un periodo pari a 5 (=cinque) anni la durata dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui al provvedimento conclusivo costituito dalla DGRT n. 1096 del 02/09/2019 - relativo al progetto di "*superamento del rischio idraulico in località Cannelle relativo ai corsi d'acqua Buzzena e Trapacchia, nel Comune di Isola del Giglio (GR)*", richiesto da Condominio Residence "Le Cannelle" (con sede legale in strada Le Cannelle, Isola del Giglio - P IVA 951000530534), ferma restando la validità delle pertinenti prescrizioni ivi contenute e fermo restando che:

- il proponente è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai presenti che lo confermano e viene disposto di inviare il verbale tramite e-mail per l'acquisizione della firma digitale.

Non essendovi null'altro da discutere, l'Ing. Anna Maria De Bernardinis conclude i lavori e chiude la

Conferenza alle ore 10:30.

Firenze, 07 Aprile 2025

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Renzo Ricciardi	<i>firmato digitalmente</i>
Petrini Alessandro	<i>firmato digitalmente</i>

Ing. Anna Maria De Bernardinis
(delegata con Ods n. 1 del 26/09/2024)
firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 42)

Delibera N 553 del 05/05/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Andrea RAFANELLI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Approvazione Piano regionale ispezioni delle installazioni AIA di competenza regionale ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.29-decies, comma 11-bis per il triennio 2025-2027

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Allegato 1

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

1

Allegato 1

d6850d9579f8d8f90f1aa396bfedee1626b96ba7016629c26710bbe914c54eb8

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*);

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la parte Seconda, Titolo III-bis;

Visto il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”;

Vista la L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

Vista la L.R. n. 22 del 3/03/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” che all'art. 7, comma 2 stabilisce: “*Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell'articolo 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, della l. 132/2016 e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all'articolo 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifiche problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.*”;

Considerato che, secondo quanto stabilito all'articolo 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs.152/2006, le attività ispettive in sito presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio;

Visto l'art.33, c. 3-bis del citato D.Lgs. n.152/2006 che stabilisce che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore;

Visto il Decreto Ministeriale 6 marzo 2017, n. 58 regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda;

Vista la DGRT n. 1164 del 09/10/2023 di adeguamento ed integrazione delle tariffe da applicare ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 6 marzo 2017, n. 58 e contestuale revoca della DGR 18.10.2010 n. 885;

Vista la propria deliberazione n. 1272 del 29/11/2021 “ Piano triennale regionale ispezioni AIA ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.29-decies, comma 11-bis. Approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive per le autorizzazioni integrate ambientali di competenza regionale secondo il metodo “Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC)” ed attribuzione incarico ad ARPAT dell'elaborazione del programma di ispezioni con la quale:

- sono stati approvati gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive per le autorizzazioni integrate ambientali secondo il metodo SSPC di cui all'Allegato 1 "Metodo SSPC" alla citata delibera;

- è stata incaricata ARPAT dell'elaborazione di un programma di ispezioni, ottenuto applicando il metodo SSPC agli impianti AIA industriali e di gestione rifiuti di competenza della Regione Toscana;

- è stato stabilito di approvare con successiva delibera il Piano triennale delle frequenze di ispezione del triennio di riferimento sulla base degli esiti del modello;

Richiamata la DGRT. n. 799 del 11/07/2022 "Approvazione del Piano regionale delle ispezioni delle installazioni AIA di competenza regionale ai sensi del D.Lgs.152/20006, art.29-decies, comma 11-bis per il triennio 2022-2024" con la quale è stato approvato il Piano regionale ispezioni con valenza triennale;

Dato atto che il Piano approvato con la citata Delibera n.799/2022 aveva validità fino al 31/12/2024 e che si rende necessario approvare il nuovo Piano regionale delle ispezioni AIA relativo al triennio 2025-2027;

Visto il programma triennale dei controlli nelle aziende con Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale estratto dalle valutazioni effettuate mediante il sistema SSPC e rivalutate alla luce dell'attività svolta dall'Agenzia in funzione degli esiti del controllo annualità 2024 e tenuto conto delle risorse disponibili, trasmesso da ARPAT ed acquisito con nota prot. n. AOOGRT/AD 0082591 del 05/02/2025 e successivo aggiornamento acquisito con nota prot. n. AOOGRT/AD 0088290 del 06/02/2025;

Rilevato che la proposta di programmazione dei controlli AIA per il triennio 2025-2027 è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 11-ter e all'articolo 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. n.152/2006, rispettivamente, con riferimento alla frequenza minima delle visite in loco e ai requisiti dei controlli ed è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in adempimento a quanto stabilito all'articolo 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. n.152/2006, con nota prot. AOOGRT/AD 0124296 del 21/02/2025 che ha preso atto del piano d'ispezione trasmesso senza rilievi con nota acquisita a prot. AOOGRT/AD 0212898 del 31/03/2025;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Visti gli esiti del CD del 17/04/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la programmazione dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2025-2027 con la determinazione delle frequenze di ispezione riportata in Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che a decorrere dal primo gennaio 2025 le visite programmate di ARPAT facenti parte delle attività di ispezione ordinaria delle installazioni AIA di competenza regionale vengono effettuate secondo la periodicità stabilita nel programma di ispezione di cui all'Allegato 1. Le

strutture regionali preposte al rilascio delle AIA provvedono, alla prima occasione utile di aggiornamento dell'AIA, all'adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo delle singole autorizzazioni prevedendo un rimando al presente atto e alla conseguente programmazione periodica dei controlli;

3) di stabilire che il programma di ispezione potrà essere variato da ARPAT al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di priorità nell'attività di controllo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 11-ter e dall'articolo 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. n.152/2006, rispettivamente, con riferimento alla frequenza minima delle visite in loco e ai requisiti dei controlli. L'eventuale programma modificato, previa trasmissione al MASE, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. n.152/2006, sarà comunicato alle aziende per le quali si è resa necessaria la variazione e pubblicato sul sito istituzionale di Regione Toscana e di ARPAT;

4) di ricordare che per le installazioni AIA di competenza ministeriale ubicate in Toscana si applicano le frequenze stabilite secondo le disposizioni dell'Autorità competente statale;

5) di trasmettere copia del presente atto ad ARPAT, al MASE ed alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale per facilitarne la diffusione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

I Dirigenti Responsabili

Sandro GARRO

Sauro MANNUCCI

Il Direttore

Andrea RAFANELLI

Allegato 1

ID	COMUNE	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	DIP. ARPAT	Attività IPPC	Indice rischio	Frequenza controlli	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
1	AREZZO	AISA IMPIANTI S.P.A.	FRAZIONE SAN ZENO, 52100	AREZZO	5.2a - 5.3b1 - 5.3b2	6,06	Annuale	X	X	X
367	AREZZO	B.R.G. S.R.L.	VIA ACHILLE GRANDI N. 69	AREZZO	2.6	4,16	Triennale		X	
398	AREZZO	NIECO SPA	Loc. Montione, 146	AREZZO	5.1-5.5	4,93	Triennale	X		
15	AREZZO	NUOVE ACQUE S.P.A.	CASOLINO SNC, 52100	AREZZO	5.3	5,55	Annuale	X	X	X
346	AREZZO	SAFIMET S.P.A.	Srada B, 1, loc. SAN ZENO, 52100	AREZZO	5.1 – 2.5a - 2.5b	5,12	Annuale	X	X	X
10	BADIA TEDALDA	DORI ALESSANDRO AZ. AGR.	VIA F.MONTINI 31, 52032	AREZZO	6.6a	1,60	Triennale			X
393	CABRO SPA	CABRO SPA	via Setteponti, 141	AREZZO	4.2d	5,42	Triennale			X
23	CASTEL FOCOGNANO	COLACEM S.P.A.	VIA DI BEGLIANO 60, 52016 RASSINA	AREZZO	3.1a - 5.2b	6,75	Annuale	X	X	X
7	CASTIGLION FIBOCCHI	CENTRO SERVIZI AMBIENTE - IMPIANTI S.P.A.	LOCALITA IL PERO, 52029	AREZZO	5.4	6,17	Triennale		X	
19	CASTIGLION FIORENTINO	SOCIETA' AGRICOLA CAMPI VERDI DI DELLA PASQUA ERIO E C.	LOCALITA BROLIO 142, 52043	AREZZO	6.6a	2,02	Triennale	X		
20	CASTIGLION FIORENTINO	SOCIETA' AGRICOLA S. ANTONIO DI CAMAGNI & BURATTI S.S.	LOCALITA BROLIO 138, 52043	AREZZO	6.6c	2,66	Triennale	X		
22	CASTIGLION FIORENTINO	TERREAL ITALIA S.R.L.	SANTA LUCIA PEVUCCIA 10/C, 52043	AREZZO	3.5	3,76	Triennale			X
6	CAVRIGLIA	CASPRINI GRUPPO INDUSTRIALE S.P.A.	VIA G. CARDUCCI 6, 52022	AREZZO	2.6	3,77	Triennale		X	
9	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	CHIMET S.P.A.	VIA DEI LAGHI 31-33, 52040 BADIA AL PINO	AREZZO	2.5b - 4.2 - 5.1 - 5.4	6,39	Annuale	X	X	X
12	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	GALV. AR SRL	VIA DELL'INDUSTRIA 66, 52040 PIEVE AL TOPPO	AREZZO	2.6	4,05	Triennale			X
399	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	ROMANA MACERI CENTRO ITALIA SRL	Via delle Case Rosse n. 16, località Tuori,	AREZZO	5.1i - 5.1c - 5.5	5,06	Triennale	X		

311	CORTONA	AZIENDA AGRARIA VALIANI MICHELE	LOCALITA' DOGANELLE-LANDRUCCI	AREZZO	6.6a	2,17	Triennale		X
4	CORTONA	MAGINI MARCO	C.S. MONTECCHIO 105, 52044 MONTECCHIO	AREZZO	6.6b	3,46	Triennale	X	
24	MONTERCHI	SE.AM. S.R.L.	CASANOVA - PANTANETO, 52035	AREZZO	5.1-5.3	5,39	Triennale		X
18	PIAN DI SCO'	SO.LA.VA. S.P.A.	VIA URBINESE 45/F, 52026	AREZZO	3.5	4,12	Triennale	X	
21	PIEVE SANTO STEFANO	SOC. AGRICOLA FILENI SRL	CERTOLE LE CASACCE 21, 52036	AREZZO	6.6a	2,02	Triennale	X	
5	PRATOVECCHIO	CARTIERA CARRARA S.P.A.	VIA DANTE ALIGHIERI 26/A, 52015	AREZZO	6.1b	3,84	Triennale		X
301	SAN GIOVANNI VALDARNO	AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A. - UNIPERSONALE	PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 13, 52027	AREZZO	2.3a	3,94	Triennale		X
16	SAN GIOVANNI VALDARNO	POLYNT S.P.A.	VIA DEL PRUNETO 40, 52027	AREZZO	4.1	5,33	Triennale	X	
397	SANSEPOLCRO	MARINELLI SRL	Via Tiberina Nord, 301	AREZZO	5.5	4,58	Triennale		X
25	SANSEPOLCRO	NEWLAT S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE ALTO TEVERE 1, 52037	AREZZO	6.4b	3,13	Triennale	X	
8	TERRANUOVA BRACCIOLINI	CENTRO SERVIZI AMBIENTE - IMPIANTI S.P.A.	STRADA PROVINCIALE 7 DI PIANTRAVIGNE, 52028	AREZZO	5.4	6,97	Biennale	X	D
26	TERRANUOVA BRACCIOLINI	T.B. S.P.A.	STRADA PROVINCIALE 7 DI PIANTRAVIGNE, 52028	AREZZO	5.3	6,04	Triennale	X	
991	BARBERINO DI MUGELLO	GALVAIR S.R.L.	VIA EDISON 10 BARBERINO DI MUGELLO	FIRENZE	2.6	3,35	Triennale		X
69	BARBERINO DI MUGELLO	GEAL S.P.A.	VIA DELLA LORA 21/27, 50031	FIRENZE	2.6	4,00	Triennale		
70	BARBERINO DI MUGELLO	ICAP SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A.	VIA DI BELLAVALLE 1/2, 50031	FIRENZE	4.1h	4,98	Triennale	X	
52	BARBERINO VAL D'ELSA	ECOS S.R.L.	VIA PISANA 47, 50021	FIRENZE	5.1	6,00	Triennale	X	
43	BARBERINO VAL D'ELSA	FIMA - OLIMPIA FONDERIE SPA	STRADA PONETA, 13/15/17/19, 50021	FIRENZE	2.4	4,75	Triennale	X	
42	BARBERINO VAL D'ELSA	FONDERIA SAN MARTINO SRL	VIA GIUSEPPE VERDI 2-4-6-8, 50021	FIRENZE	2.4	5,29	Triennale	X	
46	BARBERINO VAL D'ELSA	SUPER CROMO SRL	VIA FRANCESCO PETRARCA 1/3/5/7, 50021	FIRENZE	2.6	4,00	Triennale		D
74	BORGO SAN LORENZO	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	LOC.VIGIANO-LANCIAFAME, 50032	FIRENZE	5.4	5,93	Triennale	X	

352	BORGIO SAN LORENZO	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Via Faentina 31/A loc. Faltona	FIRENZE	5.3b1	4,86	Triennale			
44	CALENZANO	FONDERIE PALMIERI S.P.A.	VIA BALDANZESE 8, 50041	FIRENZE	2.4	5,68	Triennale	X		
65	CALENZANO	MOLINO BORGIO S.P.A.	VIA DI PRATO 24, 50041	FIRENZE	6.4b2	4,79	Triennale		D	
57	CAMPI BISENZIO	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (EX PROGRAMMA AMBIENTE SRL)	VIA DEL BIANCOSPINO 118-120-122, 50013	FIRENZE	5.1c - 5.1d - 5.5	6,04	Triennale			X
370	CAMPI BISENZIO	BISENZIO AMBIENTE SRL	Via Maestri del Lavoro 13/15	FIRENZE	5.1 - 5.3 - 5.5	7,04	Biennale	X		X
67	CAMPI BISENZIO	MABEL S.R.L.	VIA A. EINSTEIN 25, 50010 CAPALLE	FIRENZE	6.7	5,39	Triennale		X	
68	CAMPI BISENZIO	PLASTYLENIA S.P.A.	VIA VINGONE 70, 50013	FIRENZE	6.7	5,23	Triennale	X		
353	CASTEL FIORENTINO	ITALCOL S.P.A.	via Lucardese 6, 50051 Castelfiorentino (FI)	EMPOLI	6.4b2	3,24	Triennale		X	
36	CERRETO GUIDI	ALIA S.P.A.	LOCALITA CORLIANO, 50050	EMPOLI	5.4	5,74	Triennale	X		
381	CERRETO GUIDI	MAGIS SPA	Via Ponte Cerretano 24, 50050	EMPOLI	6.7	4,68	Triennale			X
30	CERTALDO	FERTILIZZANTI CERTALDO SRL	VIA PIANO DI SOTTO 297, 50052	EMPOLI	4.3	4,86	Triennale		X	
27	EMPOLI	ACQUE INDUSTRIALI S.R.L.	VIA LA MOTTA 370, 50053 PAGNANA	EMPOLI	5.3	5,55	Triennale		X	
34	EMPOLI	IRPLAST - S.P.A.	VIA A. DE GASPERI 10 LOC. TERRAFINO, 50053	EMPOLI	6.7	4,53	Triennale			X
380	EMPOLI	MAZZONI FERRO SRL	Via del Castelluccio 37/39, 50053	EMPOLI	5.1 - 5.3 - 5.5	7,13	Biennale	X		X
400	EMPOLI	SAMMONTANA SPA	VIA TOSCO ROMAGNOLA 56, 50053	EMPOLI	6.4b3	2,69	Triennale		X	
37	EMPOLI	ZIGNAGO VETRO S.P.A.	VIA COMUNALE DEL CASTELLUCCIO 41 FRAZ. CASTELLUCCIO, 50053	EMPOLI	3.3	7,41	Biennale	X		X
369	FIRENZE	GLYCO SRL (EX SILO SRL)	Via San Bartolo a Cintoia n.104	FIRENZE	4.1b - 4.1b	5,97	Triennale		X	
58	FIRENZE	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	VIA SAN DONNINO	FIRENZE	5.1 - 5.3	6,54	Biennale			X
993	FIRENZE	EUROCORPORATION SRL.	VIA DE CATTANI 178 FIRENZE	FIRENZE	5.5	5,39	Triennale		X	
395	FIRENZE	FAGGI ENRICO SPA - CATALIST DIVISION	Via De' Cattani 222	FIRENZE	4.1g	5,49	Triennale	X		
39	FIRENZE	NUOVO PIGNONE SRL	VIA FELICE MATTEUCCI 2	FIRENZE	1.1	4,57	Triennale			X
41	FIRENZE	SENECA - SOCIETA' ENERGIA CAREGGI	VIALE SAN LUCA	FIRENZE	1.1	4,16	Triennale		X	
73	FIRENZUOLA	HERAMBIENTE SERVIZI	STRADA PROVINCIALE SAN	FIRENZE	5.4	6,19	Triennale		X	

396	FIRENZE	INDUSTRIALI SRL	ZENOBI 117, 50033 IL PAGO									
29	GAMBASSI TERME	FROSINI GIULIANO SRL	Traversa Via Amendola snc	FIRENZE	2,6	4,73	Triennale	X				
		CROMOFASEM S.R.L.	VIA VOLTA 43, 50050	EMPOLI	2,6	3,94	Triennale		X			
992	INCISA IN VAL D'ARNO	EFFEMETAL SPA (E ex SRL)	VIA G. DI VITTORIO 24	FIRENZE	5,3b4	5,29	Triennale				X	
32	MONTELUPO FIORENTINO	INDUSTRIE BITOSSI S.P.A.	VIA DEL LAVORO 65 LOC. FIBBIANA, 50056	EMPOLI	3,5	4,00	Triennale				X	
35	MONTESPERTOLI	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	VIA BOTINACCIO LOC. CASA SARTORI, 50025	EMPOLI	5,4	5,69	Triennale				X	
379	MONTESPERTOLI	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Via Botinaccio loc. Casa Sartori, 50025	EMPOLI	5,3b	6,73	Biennale	X			X	
54	PONTASSIEVE	MOGGI SMALTIMENTI S.R.L.	VIA DI SERRAVALLE (EX VIA MONTETRINI) 6-10-12-14-16, 50065	FIRENZE	5,1d - 5,5 - 5,3b4	5,48	Triennale		X			
50	REGGELLO	SOCIETA' ITALIANA MEDICINALI	VIA MONTANINO AL FILARONE 125, 50066	FIRENZE	4,5	4,83	Annuale				X	
		SCANDICCI*S.I.M.S. S.R.L.	FILARONE									
382	Scarperia e San Piero	METALPLUS SRL	V.le Kennedy 103/A	FIRENZE	2,6	3,77	Triennale	X				
61	SESTO FIORENTINO	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	VIA DEL PANTANO, 50019	FIRENZE	5,3b1 - 5,3b2	7,45	Biennale			X		
64	SESTO FIORENTINO	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	VIA DEL PANTANO, 50019	FIRENZE	5,4	6,93	Biennale		X		X	
342	SESTO FIORENTINO	FAGGI ENRICO S.P.A.	Via Ettore Majorana, 101/103	FIRENZE	5,5	5,50	Annuale	D	X		D	
56	SESTO FIORENTINO	IREN AMBIENTE SPA (ex PRODURRE PULITO SRL)	VIA DEL PONTE ALL'ASSE 25, 50019	FIRENZE	5,1c - 5,1d - 5,5	6,19	Triennale				X	
63	SESTO FIORENTINO	IREN AMBIENTE SPA (ex PRODURRE PULITO SRL)	VIA DI PALASTRETO 80, 50019	FIRENZE	5,4	6,56	Biennale	X			X	
59	SIGNA	CO.GE.R. SRL (EX BIA S.R.L.)	Via Amendola snc	FIRENZE	5,1 - 5,3	6,62	Biennale	X			X	
55	SIGNA	COGER S.R.(ex NEMBO S.R.L.)	VIA GIOVANNI AMENDOLA 26, 50058	FIRENZE	5,1-5,5	6,22	Triennale				X	
66	SIGNA	M.T.S. - MANIFATTURA TOSCANA SPALMATI - S.R.L.	VIA AMENDOLA SNC, 50058	FIRENZE	6,7	5,03	Triennale		X			
71	VICCHIO	FRESENIUS KABI IPSUM S.R.L.	VIA ENRICO MATTEI, 26	FIRENZE	4,5 - 5,3	5,06	Triennale				X	
28	VINCI	COLOROBIA ITALIA S.P.A.	VIA PIETRAMARINA 123, 50059 SOVIGLIANA VINCI	EMPOLI	3,4 - 4,2e	5,60	Triennale		X			
354	VINCI	CONSORZIO DEPURCOLOR S.R.L.	via Pietramarina 53, 50059	EMPOLI	6,11	4,58	Triennale	X				
31	VINCI	INDUSTRIE BITOSSI S.P.A.	VIA PIETRAMARINA 53 LOC.	EMPOLI	3,5	4,00	Triennale		X			

33	VINCI	INTERNATIONAL TIN S.R.L.	SOVIGLIANA, 50059 VIA PIETRAMARINA 42/B-C LOC. SOVIGLIANA, 50059 VINCI (FI)	EMPOLI	4.2e	5,29	Triennale	X		
38	VINCI	VIBAC S.P.A.	VIA PROVINCIALE DI MERCATALE 120, 50059 VINCI	EMPOLI	6.7	4,25	Triennale	X		
75	CIVITELLA PAGANICO	CIVITELLA PAGANICO 2000 S.R.L.	EX S.S. 223 SNC, 58040 PAGANICO - CANNICCI	GROSSETO	5.3 - 5.4	6,54	Biennale	X		X
384	GROSSETO	Tecnologie Ambientali Srl	Via delle Collacchie, Località Le Strillaie	GROSSETO	5.3a	5,08	Triennale		X	
85	GROSSETO	BUSISI ECOLOGIA SRL	VIA SCANSANESE 273, 58100 SAN MARTINO	GROSSETO	5.1b - 5.1c - 5.1d - 5.1f - 5.1i - 5.3b4 - 5.5	6,52	Biennale	X		X
82	GROSSETO	FUTURA S.P.A.	VIA DELLE STRILLAIE SNC, 58100	GROSSETO	5.3b1	5,50	Triennale			X
79	GROSSETO	SOCIETA' AGRICOLA AVIMAREMMA S.S	ACQUISTI, 58035 BRACCAGNI	GROSSETO	6.6c	3,09	Triennale	X		
394	IREN AMBIENTE SPA	IREN AMBIENTE SPA	LOCALITA'CASONE, 58020	GROSSETO	5.1a - 5.1b - 5.1c - 5.3a1 - 5.3a2 - 5.5	5,97	Triennale			X
77	MANCIANO	CASEIFICIO SOCIALE MANCIANO SOC. AGR. COOPERATIVA	VIA G. CARDUCCI 6, 52022	GROSSETO	6.6b	3,00	Triennale		X	
83	MONTE ARGENTARIO	INTEGRA CONCESSIONI S.R.L.	58019 TERRAROSSA	GROSSETO	5.3a1 - 5.3a2	6,74	Annuale	X	X	X
344	MONTEROTONDO MARITTIMO	ACEA Ambiente S.r.l.	Localita' Carboli	GROSSETO	5.3b1	4,64	Triennale		X	
76	ORBETELLO	CONSERVE ITALIA - S.C.A.R.L.	STRADA REGIONALE 74 , ALBINIA	GROSSETO	6.4b	4,65	Triennale	X		
78	SCARLINO	MAR.ZINC. SRL	LA BOTTE SNC, 58010	GROSSETO	2.3c	3,82	Triennale	X		
84	SCARLINO	VENATOR ITALY S.R.L.	LOCALITA CASONE, 58020	GROSSETO	4.2e - 5.4	6,48	Biennale		X	X
173	CAMPIGLIA MARITTIMA	ITALIAN FOOD	VIA CERRINI 67, VENTURINA	PIOMBINO	6.4	3,44	Triennale			X
167	CAMPIGLIA MARITTIMA	UNICALCE S.P.A.	VIA SAN VINCENZO 31, 57021	PIOMBINO	3.1	5,93	Triennale			X
169	CAMPO NELL'ELBA	ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (E.S.A.) S.P.A.	LITERNO SNC, 57034	PIOMBINO	5.4	6,08	Triennale	X		
92	COLLESALVETTI	ECOMAR ITALIA S.P.A	VIA PISANA LIVORNESE	LIVORNO	5.1 - 5.3	5,39	Triennale	X		

			NORD 9, 57014						
98	LIVORNO	Essentials Chemicals Italy S.r.l (ex SOLVAY SOLUTIONS ITALIA SPA)	VIA LEONARDO DA VINCI 3, 57123	LIVORNO	4.2d - 4.2e	6,84	Biennale		X
86	LIVORNO	A.A.M.P.S. S.P.A.	VIA DELL'ARTIGIANATO 32, 57100 PICCHIANTI	LIVORNO	5.2	5,83	Annuale	X FERM O	FERM O FERM O
87	LIVORNO	A.A.M.P.S. S.P.A.	VIA DELLE SORGENTI, 57100 VALLIN DELL'AQUILA	LIVORNO	5.4	5,62	Triennale		X
93	LIVORNO	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	VIA DA VINCI 19, 57100	LIVORNO	6.4b	5,25	Triennale		X
96	LIVORNO	IREOS SPA	VIA DEI FABBRI 5/7, 57100 PICCHIANTI	LIVORNO	5.1 - 5.3	6,80	Biennale	X	X
313	LIVORNO	LABROMARE S.R.L	VIA MOGADISCIO, NUOVA DARSENA PETROLI	LIVORNO	5.1b - 5.5	7,34	Biennale		X
371	LIVORNO	LIVREA SRL	VIA DEL LIMONCINO VALLE BENEDETTA SNC CAP 57128 FRAZIONE LOC. MONTE LA POGGIA	LIVORNO	5.4	5,90	Triennale		X
331	LIVORNO	LONZI ROSSANO	VIA DELLE MACCHIE, 57124	LIVORNO	5.1b - 5.5	5,79	Triennale	X	
316	LIVORNO	S.A.I. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI -	VIA LEONARDO DA VINCI 35/A, 57123	LIVORNO	5.1 - 5.3 - 5.5 - 6.11	7,28	Biennale	X	X
103	LIVORNO	TREEE SRL	VIA DELLE SORGENTI 452, 57121	LIVORNO	5.1	5,94	Triennale		X
321	LIVORNO	VI.VE S.R.L	VIA AGRESTE 16, 57100	LIVORNO	5.1b - 5.5	6,17	Triennale		X
171	PIOMBINO	IME POWER S.R.L.	VIA DELLA RESISTENZA 2, 57025	PIOMBINO	1.1	6,01	Triennale		X
164	PIOMBINO	LIBERTY-MAGONA SRL	VIA PORTOVECCHIO 34, 57025	PIOMBINO	2.3 - 2.6 - 6.7	5,35	Triennale	X	
361	PIOMBINO	PIOMBINO INDUSTRIE MARITTIME S.R.L.	PORTO MARITTIMO-PIAZZALE PREMUDA	PIOMBINO	5.1-5.5	6,04	Triennale	X	
166	PIOMBINO	RINASCENZA TOSCANA SRL	LOCALITA' ISCHIA DI CROCIANO, 57100	PIOMBINO	5.4	6,17	Triennale		X
172	PIOMBINO	RINASCENZA TOSCANA SRL	VIALE DELLA RESISTENZA 2, 57025	PIOMBINO	5.4	6,36	Triennale		X
168	PIOMBINO	TENARIS DALMINE S.P.A.	ISCHIA DI CROCIANO, 57025	PIOMBINO	2.3a - 2.3c	5,58	Triennale	X	
360	PIOMBINO	WECOLOGISTIC S.R.L.	LOCALITA' ISCHIA DI CROCIANO	PIOMBINO	5.1-5.3-5.5	6,05	Triennale		X
170	PORTO AZZURRO	ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (E.S.A.) S.P.A.	BURACCIO, 57036	PIOMBINO	5.3	5,40	Triennale		X

91	ROSIGNANO MARITTIMO	ECOMAR ITALIA S.P.A.	VIA POLVERONI 9/11 57016 VADA ROSIGNANO M.MO (LI)	LIVORNO	5.1 - 5.3	7,23	Biennale	X		X
314	ROSIGNANO MARITTIMO	RECOL SRL	VIA POLVERONI 11, 57018 VADA	LIVORNO	5.1b - 5.5	6,48	Biennale		X	X
89	ROSIGNANO MARITTIMO	SCAPIGLIATO SRL	STRADA STATALE 206, 57016 SCAPIGLIATO	LIVORNO	5.3 - 5.4	7,58	Biennale	X	X	X
100	ROSIGNANO MARITTIMO	SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A.	VIA AURELIA 247, 57016	LIVORNO	5.1	6,93	Biennale	X		X
90	ROSIGNANO MARITTIMO	T2D SPA	VIA CAPANNE, 57010 GABBRO	LIVORNO	3.5	2,85	Triennale	X		
123	ALTOPASCIO	ESSITY ITALY S.P.A.	Via 25 aprile n.2 Badia pozzeveri	LUCCA	6.1b	3,94	Triennale	X		
112	BAGNI DI LUCCA	CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L.	VIA DI LUGLIANO, 55021	LUCCA	6.1b	3,58	Triennale	X		
140	BAGNI DI LUCCA	SOFFASS S.P.A.	VIA FEGANA 38, 55022 FORNOLI	LUCCA	6.1b	3,76	Triennale			D
107	BARGA	K.M.E. S.P.A.	VIA DELLA REPUBBLICA 257, 55100 FORNACI DI BARGA	LUCCA	2.5b - 2.6	5,78	Triennale			X
343	BARGA	KEDRION S.p.a.	Via Giovanni Pascoli, 1 - CASTELVECCHIO PASCOLI	LUCCA	4.5	4,37	Triennale			
127	BARGA	SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A.	via del mulino snc ponte all'anìa	LUCCA	1.1 - 6.1b	4,32	Triennale			D
133	BORGIO A MOZZANO	CALCARTA S.R.L.	VIA DI PIZZORNA 551, 55023 CHIFENTI	LUCCA	6.1b	3,77	Triennale		X	
144	BORGIO A MOZZANO	INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI - S. P. A.	VIA PROVINCIALE LODOVICA, 55023 PIANO DELLA ROCCA	LUCCA	6.1b	3,77	Triennale		X	
111	BORGIO A MOZZANO	LUCART S.P.A. (EX CARTIERA LUCCHESA S.P.A.)	VIA LUDOVICA, 55020 DIECIMO	LUCCA	6.1b	4,00	Triennale	D		
146	BORGIO A MOZZANO	MONDIALCARTA - S.P.A.	RENACCIO, 55023 DIECIMO	LUCCA	6.1b	3,67	Triennale	X		
121	BORGIO A MOZZANO	ROCCA PAPER MILL SRLU (EX WEPÀ LUCCA S.R.L. EX LINE PAPER S.R.L.)	VIA PROVINCIALE LUDOVICA, 55023 LOC. PIANO DELLA ROCCA	LUCCA	6.1b	4,33	Triennale		D	
143	BORGIO A MOZZANO	SOFFASS VALDOTTAVO	LOC. CAPANNE SNC	LUCCA	6.1b	3,41	Triennale		X	
130	CAPANNORI	AGECO DUE S.P.A.	LOCALITÀ SALANETTI	LUCCA	5.1	6,29	Triennale		D	
117	CAPANNORI	CAMA SRL	VIA DEI MASINI 95/97, 55014 MARLIA	LUCCA	6.1b	4,40	Triennale	X		
118	CAPANNORI	CARTIERE CARRARA S.P.A.	VIA DEL CASALINO 8, 55012 TASSIGNANO	LUCCA	6.1b	4,50	Triennale		X	

115	CAPANNORI	INDUSTRIA CARTARIA FENILI	via sottomonte 2/4 coselli	LUCCA	6.1b	4,12	Triennale		D
116	CAPANNORI	INDUSTRIA CARTARIA PIRETTI S.P.A.	VIA DEL FANUCCIO 128, 55014 MARLIA	LUCCA	6.1b	4,40	Triennale	X	
119	CAPANNORI	TOLENTINO SRL	LA PESCIA, 55012 S.GENNARO	LUCCA	6.1b	3,77	Triennale	X	
129	CAPANNORI	VERIPLAST S.R.L.	via di tiglio 279 trav Ferraletta carraia	LUCCA	2.6	4,69	Triennale		D
125	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LUCART S.P.A. (EX AIRTISSUE S.R.L. EX GEORGIA PACIFIC ITALIA)	VIA E.FERMI 13, 55032	LUCCA	6.1b	4,14	Triennale	X	
145	COREGLIA ANTELMINELLI	INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI - S. P. A.	55023 FONTANONE	LUCCA	6.1b	4,14	Triennale	X	
122	FABBRICHE DI VALLICO	CARTIERA DEL BORGO	località gnocconi	LUCCA	6.1b	3,00	Triennale	D	
106	GALLICANO	KEDRION S.P.A.	via fondovalle s.n.c. 55027 BOLOGNANA	LUCCA	4.5	4,78	Triennale	D	
137	LUCCA	CARTIERE MODESTO CARDELLA SPA	VIA ACQUACALDA - II TRAVERSA 20, 55100 S.PIETRO A VICO	LUCCA	6.1b	4,53	Triennale		X
114	LUCCA	ELLI BARTOLI S.P.A.	VIA TRAVERSA DI PAREZZANA 16 CARRAIA	LUCCA	6.1b	4,73	Triennale		D
105	LUCCA	ITALZINC S.R.L.	VIA GENOVA 24, 55029 PONTE A MORIANO	LUCCA	2.3c	4,39	Triennale	X	
153	LUCCA	TOSCOPAPER S.P.A.	VIA S.S 12 - DETTA VIA DEL BRENNERO 6143, 55100	LUCCA	6.1b	4,05	Triennale	X	
348	MASSAROSA	ERSU SpA	Strada vicinale della Pieve, 1, STIAVA - LOC.PIOPPOGATTO	LUCCA	5.3b	7,42	Biennale	D	X
109	MASSAROSA	SALOV S.P.A.	VIA DI MONTRAMITO 1600, 55054	LUCCA	6.4b2	4,72	Triennale	X	
132	MOLAZZANA	GEA - GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L.	LOCALITA SELVE CASTELLANE 1, 55020	LUCCA	5.4	5,99	Triennale	D	
149	PORCARI	ITALIA SPA EX SCA PACKAGING	VIA DEL FRIZZONE, 55016	LUCCA	6.1b	4,34	Triennale		X
104	PORCARI	DS SMITH PAPER ITALIA S.P.A.	VIA DEI BOCCI, 55016	LUCCA	1.1	5,71	Triennale		X
124	PORCARI	ESSITY ITALY S.P.A.	VIA DEL FRIZZONE 57	LUCCA	6.1b	4,39	Triennale		X
110	PORCARI	LUCART S.P.A. (EX CARTIERA LUCCHESI S.P.A.)	VIA CIARPI 77, 55016	LUCCA	1.1 - 6.1b	4,42	Triennale	X	
151	PORCARI	SOFFASS - SOCIETA' PER	VIA LECCIO 7, 55016	LUCCA	6.1b	3,94	Triennale		X

		AZIONI									
139	PORCARI	SOFFASS S.P.A.	VIA LAZZARESCHI 23 (EX VIA DI LUCIA 9), 55016	LUCCA	6.1b	4,53	Triennale	X			
120	PORCARI	WEPA LUCCA S.R.L. (EX CARTIERA KARTOCELL S.R.L.)	VIA CARLOTTI 32, 55016	LUCCA	6.1b	3,94	Triennale	X			
401	VIAREGGIO	SEA Risorse S.r.l.	Via degli Aceri 20, 55049	LUCCA	5.3b	5,61	Triennale				
113	VILLA BASILICA	CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L.	VIA DELLE CARTIERE 213, PRACANDO	LUCCA	6.1b	2,97	Triennale			X	
126	VILLA BASILICA	CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L.	VIA DELLE CARTIERE 153, 55019 BOTTICINO	LUCCA	6.1b	3,20	Triennale			D	
135	VILLA BASILICA	CARTIERA PONTE D'ORO ANSALCARTA S.R.L.	VIA DELLE CARTIERE 271 PRACANDO	LUCCA	6.1b	4,25	Triennale			D	
128	VILLA BASILICA	CARTIERA PRATOLUNGO S.R.L.	VIA DELLE CARTIERE S.N.C. PRACANDO	LUCCA	6.1b	4,00	Triennale			X	
136	VILLA BASILICA	CARTIERA S.ROCCO S.P.A.	VIA DELLE CARTIERE 76, 55019 BOTTICINO	LUCCA	6.1b	3,47	Triennale			D	
138	VILLA BASILICA	CARTONIFICIO SANDRESCHI S.R.L.	VIA DELLE CARTIERE 1 FRAZ. PONTE A VILLA	LUCCA	6.1b	2,75	Triennale	X			
147	VILLA BASILICA	NUOVA CARTIERA DELLA TOSCANA S.R.L.	via delle cartiere 25 botticino	LUCCA	6.1b	3,58	Triennale			D	
150	VILLA BASILICA	SO.CAR.PI. S.R.L.	VIA DELLA TORBOLA 33, 55019	LUCCA	6.1b	3,47	Triennale			D	
358	AULLA/ALBIANO MAGRA	GCE SRL	Via Casilina n.11	MASSA	5.3b	5,42	Triennale			X	
385	MASSA	ECODEM 2000 srl	VIA MASSA AVENZA 150 (area ex Cersam)	MASSA	5.5	5,70	Triennale			X	
155	FIVIZZANO	CARTIERA SAN LORENZO S.R.L.	VIA DEL MOLINO 1, 54013 GASSANO	MASSA	6.1b	3,77	Triennale	X		X	
157	FIVIZZANO	EUROPAPER - S.P.A. O INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI SPA	LOCALITA MONZONE - PIAN DI MOLINO, 54025	MASSA	6.1b	3,76	Triennale			X	
156	MASSA	CERMEC S.P.A. (CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA)	VIA LONGOBARDA 4, 54100 MASSA	MASSA	5.3	7,16	Biennale	X		X	X
160	MASSA	METALCROMO DI RAPPELLI GIANNI	VIA TINELLI 37, 54100	MASSA	2.6	4,21	Triennale	X			
159	MASSA	SANAC S.P.A.	VIA DORSALE 7, 54100	MASSA	3.5	4,69	Triennale	X			
161	MASSA	SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A.	VIA DEGLI OLIVETI 84, 54100	MASSA	4.2d	5,50	Triennale				X

158	MONTIGNOSO	PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA	VIA AURELIA SUD KM 373, 54038 EX CAVA VITI O FORNACE	MASSA	5.4	6,75	Biennale	X	X	X
347	PIOMBINO	JSW Steel Italy Piombino SPA	Largo Caduti sul Lavoro, 21 – 57025	PIOMBINO	2.3a	5,46	Triennale			X
190	BUTI	GALVANICA PISANA - S.R.L.	VIA DELLA CERAMICA 10, 56032	PISA	2.6	3,94	Triennale		X	
309	CASCINA	D & D DI D'AGNESE ANDREA & C. S.A.S.	VIA DELLO SCOLMATORE 50, 56021 PALMERINO	PISA	5.5	4,92	Triennale	X		
188	CASCINA	ECOFOR SERVICE S.P.A.	VIA DEL NUGOLAIO SNC, 56021 NAVACCHIO	PISA	5.4	5,53	Triennale		X	
205	CASTELFRANCO DI SOTTO	HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	VIA USCIANA 115/A, 56022	PISA	5.3	7,16	Biennale		X	X
206	CASTELFRANCO DI SOTTO	HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	VIA MALPASSO 63, 56022	PISA	5.1 - 5.3 - 5.5	6,44	Biennale		X	X
374	CHIANNI	NUOVA SERVIZI AMBIENTE DISCARICA GRILLAIA	Strada comunale Volterrana nr. 74	PISA	5.4	5,46	Triennale	X		
373	CRESPINA LORENZANA	PHYSIS Srl	Fraz. Cenaia Via Lavoria 7C 7D 5B	PISA	5.5	4,72	Triennale	X		
340	MONTECATINI VAL DI CECINA	IMPEC CHIMICI S.R.L.	Strada Statale 68 KM 23,773, loc. BURIANO	PISA	5.1	7,72	Biennale	X		X
179	MONTECATINI VAL DI CECINA	RETIAMBIENTE SPA (ex AZIENDA SERVIZI VAL DI CECINA S.P.A.)	BURIANO SNC, 56040	PISA	5.4	5,66	Triennale		X	
375	MONTESCUAIO	ECOREC Srl	Loc. Poggio Gagliardo Via di Poggio Gagliardo 42	PISA	6.5	5,43	Triennale	X		
372	PECCIOLI	ALBE SRL	Loc. Legoli	PISA	5.3	4,42	Triennale	X		
180	PECCIOLI	BELVEDERE S.P.A.	VIA GUGLIELMO MARCONI 5, 56037	PISA	5.4	7,14	Biennale	X		X
202	PECCIOLI	STASSANO ALESSANDRO	CEDRI VIA DELLA BONIFICA 137, 56037	PISA	6.6b	2,79	Triennale		X	
176	PISA	ALL.CO S.P.A.	VIA ANTONIO MEUCCI 15, 56121 OSPEDALETTO	PISA	2.5b	5,53	Triennale	D		
192	PISA	CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.P.A.	VIA MONTELUONGO 4, 56122	PISA	3.3	6,65	Biennale	X		X
204	PISA	HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	VIA RAGGHIANI (EX GABRIELE MONASTERIO O VIA CANNIZZARO) 12, 56100 OSPEDALETTO	PISA	5.1 - 5.3 - 5.5	6,33	Triennale		X	
195	PISA	LABORATORI BALDACCI	VIA S.MICHELE DEGLI	PISA	4.5	4,94	Triennale		X	

196	PISA	SPA LUSOCHIMICA - S.P.A.	SCALZI 73, 56124 VIA LIVORNESE 897, 56122 LA VETTOLA	PISA	4,5	5,39	Triennale		X
200	PISA	SAINT-GOBAIN GLASS ITALIA S.P.A.	VIA PONTE A PIGLIERI 2, 56121	PISA	3,3	7,91	Biennale	X	X
201	POMARANCE	SCL AMBIENTE SRL (ex SOCIETA' CHIMICA LARDERELLO S.P.A.)	LOCALITA BULERA (SEDE PIAZZA LEOPOLDA 2), 56045	PISA	5,4	8,13	Biennale	X	X
356	POMARANCE	QUATERM SRL (ex FURIA S.R.L.)	VIA STABILIMENTO tabilimento SCL Area Ovest	PISA	5.1-5.3-5.5	4,75	Triennale	X	
187	PONTEDERA	ECOFOR SERVICE S.P.A.	VIA DELLO SCOLMATORE, 56025 GELLO	PISA	5,4	7,63	Biennale	X	X
189	PONTEDERA	ECOFOR SERVICE S.P.A. (EX VALDERA ACQUE SPA)	VIA DELL'INDUSTRIA, 56025 CINCINNATO GELLO	PISA	5.1 - 5.3	7,04	Biennale	X	X
377	PONTEDERA	ESAFOR SpA	Loc. Gello, Viale America 105	PISA	5,3	5,29	Triennale	X	
302	PONTEDERA	FORECO SCARL (ex ECOACCIAI S.P.A.)	LOCALITA GELLO, 56025	PISA	5,4	6,87	Biennale	X	X
318	PONTEDERA	FORECO SCARL (ex ECOACCIAI S.P.A.)	VIA DELLO SCOLMATORE, 56025 GELLO	PISA	5,3	6,18	Triennale		X
402	PONTEDERA	GEOFOR SPA	Loc. Gello, Viale America 105	PISA	5,3b1	-	Triennale		
199	PONTEDERA	PIAGGIO & C. SPA	VIA RINALDO PIAGGIO 25, 56025 GELLO DI LAVAIANO	PISA	1.1 - 2.6 - 6.7	5,37	Triennale		X
197	PONTEDERA	SOLE PONTEDERA S.P.A. (EX METALPLASTIC - S.P.A.)	ZONA IND.LE PIP 3, 56025	PISA	6,7	4,39	Triennale	D	
386	REBAT SRL	REBAT SRL	VIA NUOVA FRANCESCA 21/L - 21/M	PISA	5,5	7,57	Biennale	X	X
182	SAN MINIATO	CONSORZIO CUIOIO-DEPUR SOCIETA' PER AZIONI	VIA ARGINALE OVEST 81, 56027 SAN ROMANO	PISA	4,3	8,02	Biennale	X	X
383	SAN MINIATO	CONSORZIO CUIOIO-DEPUR SOCIETA' PER AZIONI	VIA ARGINALE OVEST 81, 56027 SAN ROMANO	PISA	6,11	5,50	Annuale	X	X
376	SAN MINIATO	DANI E VOLPI	Loc. Ponte a Egola, Via della tecnica 23	PISA	6,3	6,01	Triennale	D	
198	SAN MINIATO	ORGANAZOTO FERTILIZZANTI S.P.A.	VIA DELLA SPIRA, 56027	PISA	4,3	5,83	Triennale		X
319	SAN MINIATO	TECNOAMBIENTE S.P.A.	VIA CHICO MENDEZ, 56027 PONTE A EGOLA	PISA	5,5	6,66	Biennale	X	X
186	SANTA CROCE SULL'ARNO	CONSORZIO AQUARNO S.P.A	Via Sant'Andrea 121	PISA	5,3	6,65	Biennale	X	X
368	SANTA CROCE SULL'ARNO	CONSORZIO AQUARNO S.P.A	Via del bosco 283	PISA	6.11 - 5.3a	8,55	Annuale	X	X
184	SANTA CROCE	CROMOCHIM S.P.A.	VIA DEL MELACCIO 11,	PISA	4,2d	5,61	Triennale	X	

359	SULL'ARNO SANTA CROCE SULL'ARNO	GRUPPO MASTROTTO S.P.A.	56029 VIA SANT'ANDREA 117/E- 117/F-119/A	PISA	6.3	5,25	Triennale		X
183	SANTA CROCE SULL'ARNO	HYDRO SPA	VIA NUOVA FRANCESCA 23, 56029	PISA	6.5	5,20	Triennale	X	
193	SANTA CROCE SULL'ARNO	IDEA VERDE S.R.L.	VIA NUOVA FRANCESCA 17, 56029	PISA	4.3	5,68	Triennale		X
390	VALDERA ACQUE S.r.l.	VALDERA ACQUE S.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA snc, 56025 loc. Gello	PISA	6.11	4,81	Triennale	X	
320	VECCHIANO	SPEDI - S.R.L.	VIA TRAVERSAGNA SUD 66, 56019 MIGLIARINO	PISA	5.5	5,20	Triennale	X	
317	VICOPISANO	DELCA ENERGY S.R.L. (EX DELCA S.P.A)	VIA MASACCIO 11, 56010 LUGNANO	PISA	5.5	4,94	Triennale	X	
177	VOLTERRA	ALTAIR CHIMICA S.P.A.	VIA DELLE MOIE VECCHIE 13, 56048 SALINE DI VOLTERRA	PISA	4.2a - 4.2b - 4.2c - 4.2d - 4.4	5,70	Triennale	X	
178	VOLTERRA	ATISALE S.P.A.	VIA MOJE VECCHIE 9, 56048 SALINE DI VOLTERRA	PISA	5.4	6,47	Biennale	X	X
349	VOLTERRA	SOCIETA' AGRICOLA PONSANO DI LUCCHI ALDO E C. S.N.C.	Localita' Ponsano	PISA	6.6a	3,50	Triennale		X
366	CANTAGALLO	Artcolor S.r.l	Via Bologna 288	PRATO	6.2	4,63	Triennale	X	
229	CANTAGALLO	BESTE S.P.A.	VIA PRIMO LEVI 6, 50040 PONTE DI COLLE	PRATO	6.2	7,86	Biennale		X
245	CANTAGALLO	GRUPPO COLLE S.R.L.	VIA colle bisenzio, 57 59022	PRATO	6.2	5,34	Triennale	X	
277	CANTAGALLO	TINTORIA DI MIGLIANA SRL (ex TINTORIA TRE MONTI DI LASCHI LINA MARIA & C. S.A.S.)	VIA DI MIGLIANA 7, 50040	PRATO	6.2	5,50	Triennale	X	
339	CARMIGNANO	ECOAMBIENTE	Via G. Rossa, 14	PRATO	5.3a	5,99	Triennale		X
249	CARMIGNANO	M P S.P.A.	VIA LOMBARDA 74, 50042 COMEANA	PRATO	6.7	6,93	Biennale	X	X
389	LINEACOLOR S.r.l.	LINEACOLOR S.r.l.	Loc. Fondagnana 15	PRATO	6.2	4,50	Triennale	X	
266	MONTEMURLO	RIFINIZIONE NUOVE FIBRE SPA (EX F.I.T. FINISSAGGIO INDUSTRIALE TOSCANO S.R.L.)	Via Reno, 5/7	PRATO	6.2	5,13	Triennale	X	
333	MONTEMURLO	RIFINIZIONI VIGNALI SPA (EX TINTORIA VIGNALI S.P.A.)	VIA PALARCIANO,90 Montemurlo PO	PRATO	6.2	4,63	Triennale		X

388	PENTARIF SRL	PENTARIF SRL	via Bologna 140	PRATO	6.2	5,50	Triennale	X	
263	PRATO	LINEA PIU' ITALIA S.P.A	Via Fonda di Mezzana 47 59100 Prato	PRATO	6.2	4,88	Triennale	X	
241	PRATO	TINTORIA M.Z.H. INDUSTRY S.R.L (EX FOLLATURA MOCALI SRL)	VIA DI REGGIANA 72, 50047	PRATO	6.2	4,48	Triennale		X
227	PRATO	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	VIA PARONESE 108, 59100	PRATO	5.3	7,44	Biennale		X
231	PRATO	C.A.P.P. PLAST S.R.L.	VIA GALCIANESE 105/F, 59100	PRATO	6.7	6,34	Triennale		X
232	PRATO	CAMBI LUIGI E C. - S.P.A.	VIA ADRIANO ZARINI 229, 59100	PRATO	6.2	5,29	Triennale	X	
234	PRATO	CARBO PRATO SPA (ex CARBONIZZO*COCCI - S.P.A.)	VIA LIGURIA 1, 59100 MACROLOTTO 1	PRATO	6.2	5,11	Triennale	X	
337	PRATO	DRY WASH	Via Albano Laziale, 33	PRATO	6.2	5,29	Triennale	X	
261	PRATO	ECO ERIDANIA S.P.A.	VIA ONORIO VANNUCCHI 18/4, 59100	PRATO	5.1	5,93	Triennale	X	
236	PRATO	ELLEVU - S.R.L.	VIA GENOVA 15/B, 50047	PRATO	6.2	4,48	Triennale		X
239	PRATO	F.LLI CIAMPOLINI & C. - S.P.A. -	VIA DELLE CASENUOVE 75, 59100	PRATO	6.2	4,95	Triennale	X	
242	PRATO	G.I.D.A. S.P.A.	VIA ARGINE DEL CALICE, 50047 IL CALICE	PRATO	5.3	6,42	Biennale	X	X
325	PRATO	G.I.D.A. S.P.A.	Via di Baciacavallo, 36	PRATO	6.11 - 5.3 - 5.2	5,92	Annuale	D	X X
305	PRATO	GM INDUSTRY S.R.L.	Via Cava, 39 59100	PRATO	6.2	5,29	Triennale		X
244	PRATO	GOMMATEX S.P.A.LMATI S.R.L.	VIA LUIGI GALVANI 24, 59100	PRATO	6.7	6,34	Triennale	X	
247	PRATO	JERSEY MODE S.P.A.	VIA DELLE FONTI 384/B, 50047	PRATO	6.2	4,63	Triennale	X	
336	PRATO	LANIFICIO LUIGI RICCERI SPA	Via Bologna, 314	PRATO	6.2	5,29	Triennale	X	
248	PRATO	LAVATURA INDUSTRIALE*LA FONTE S.P.A.	VIA O. VANNUCCHI 10/12/14/16/18/20, 59100	PRATO	6.2	4,69	Triennale		X
323	PRATO	LDS SRL	Via Nuoro Montemurlo 22/32	PRATO	6.2	4,87	Triennale	X	
306	PRATO	Natural di Yang JianJiang Sas (EX NATURAL S.R.L.)	via del Molinuzzo 65/h 59100	PRATO	6.2	5,50	Triennale	X	
228	PRATO	NOVA STAMPA SRL(EX TINTORIA RIFINIZIONE	VIA A. DA SETTIMELLO 12, 50047	PRATO	6.2	4,92	Triennale	X	

		S.R.L.)							
252	PRATO	PLAYFINISH S.P.A.	VIA DEI FOSSI LOTTO 36/BIS, 59100	PRATO	6,2	5,11	Triennale	X	
335	PRATO	PRATOFINISH SRL	VIA GORA DEL PERO, 26 Prato	PRATO	6,2	5,50	Triennale	X	
267	PRATO	RIFINITONE ALAN S.P.A.	VIA TOSCANA, 14, 59100	PRATO	6,2	5,11	Triennale		X
363	PRATO	Rifinitone BP S.r.l.	Via di Reggiana 72	PRATO	6,2	4,48	Triennale	X	
255	PRATO	RIFINITONE PENNY SRL	VIA TRAVERSA IL PURGATORIO 16, 59100	PRATO	6,2	4,92	Triennale	X	
256	PRATO	RIFINITONE R.G.B. - S.R.L.	VIA BOLOGNA 106/A, 50047	PRATO	6,2	5,11	Triennale	X	
257	PRATO	RIFINITONE S. STEFANO SPA	VIA AREZZO 35, 50047	PRATO	6,2	4,48	Triennale	X	
258	PRATO	RIFINITONE SATURNO SRL	VIA BOCCACCIO, 20 59100	PRATO	6,2	4,69	Triennale		X
259	PRATO	RIFINITONE*LUSAR S.R.L.	VIA TOSCANA 99-99/A, 59100	PRATO	6,2	5,11	Triennale	X	
322	PRATO	SIRIUS S.R.L.	Via N. Ciampi, 67/76 Vaiano	PRATO	6,2	5,29	Triennale	X	
365	PRATO	Sunshine S.r.l	Via dei Fossi 14	PRATO	6,2	5,11	Triennale		X
270	PRATO	TERGOTEX S.R.L.	VIA FONDA DI MEZZANA 56, 59100	PRATO	6,2	4,48	Triennale		X
357	PRATO	TEXPRINT S.R.L.	VIA SABADELL 101	PRATO	6,2	4,88	Triennale	X	
271	PRATO	TI-MAGLIA S.R.L.	VIA GUIDO GUINIZELLI 30, 59100	PRATO	6,2	4,48	Triennale	X	
272	PRATO	TINTORIA - RIFINITONE BANELLI S.R.L.	VIA DEL MOLINUZZO 63/1, 59100	PRATO	6,2	5,34	Triennale		X
240	PRATO	TINTORIA DL S.R.L.	VIA EUGENIO GESTRI 4/6, 59100	PRATO	6,2	4,69	Triennale		X
327	PRATO	TINTORIA F.LLI PRATESI	vía Traversa del Crocifisso 26/h 59100	PRATO	6,2	5,29	Triennale		X
378	PRATO	TINTORIA F8 S.R.L.	Via Nottingham, 8	PRATO	6,2	4,63	Triennale		X
328	PRATO	TINTORIA FDA	vía di Gello 19, 59100	PRATO	6,2	5,31	Triennale	X	
324	PRATO	TS SRL (Ex SUPERLATIVA)	Via Inghirami, 15 59100	PRATO	6,2	4,92	Triennale		X
350	PRATO	UNICA SRL	Via Montegrappa, 337/1 – 59100	PRATO	6,2	5,83	Triennale	X	
334	PRATO	VELA SRL (ex TINTORIA VELA S.R.L.)	VIA DEI CONFINI 24/23	PRATO	6,2	4,83	Triennale	X	
392	PROGETTO ACQUA 4.0 S.r.l	PROGETTO ACQUA 4.0 S.r.l	Via Valentini, 14	PRATO	6,2	5,11	Triennale	D	
391	TRIS & CO Srl	TRIS & CO Srl	Via Liguria 5	PRATO	6,2	5,56	Triennale	X	
243	VAIANO	RTP RIFINITONE TESSILE PRAESESE SRL (EX GABOLANA S.R.L.)	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 46 A	PRATO	6,2	5,11	Triennale	X	

273	VAIANO	TINTORIA MARTELLI E C. S.R.L.	VIA DI CAMINO 14, 59021 LA BRIGLIA	PRATO	6.2	5,11	Triennale		X
278	VAIANO	TINTORIA*MARTELLI E C. - S.R.L.	VIA FRATELLI BURICCHI 3, 59021 APPARITA	PRATO	6.2	5,50	Triennale	X	
213	AGLIANA	FA-MA JERSEY - S.P.A.	VIA SETTOLO 22, loc. Spedalino 51100	PISTOIA	6.2	4,72	Triennale		X
216	AGLIANA	GRUPPO COLLE S.R.L.	VIA SELVA, loc. San Michele 51031	PISTOIA	6.2	4,88	Triennale		X
345	LAMPORECCHIO	F.M. PLASTIC SRL	Via del Lavoro, 21/23/25	PISTOIA	6.7	4,94	Triennale	X	
226	LAMPORECCHIO	STAMP FOIL S.P.A.	Via Leonardo Da Vinci 41	PISTOIA	6.7	4,53	Triennale	X	
208	MONSUMMANO TERME	C.M.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA	Via del FOSSETTO, 51015	PISTOIA	5.4	7,53	Biennale	X	X
218	MONTALE	HERAMBIENTE SPA (ex LADURNER S.R.L.)	VIA WALTER TOBAGI 16, 51037 STAZIONE DI MONTALE	PISTOIA	5.2	5,71	Annuale	X	X
210	PESCIA	CARTIERE CARRARA S.P.A.	Via Val di Forfora, 27 loc. Pietrabuona	PISTOIA	6.1b	3,46	Triennale		X
351	PESCIA	Consorzio TORRENTE PESCIA SPA	Via della Molina, loc. Veneri	PISTOIA	6.11	5,43	Triennale	X	
225	PESCIA	ESSITY ITALY S.P.A.	VIA DELLE CARTIERE 13, 51012 COLLODI	PISTOIA	6.1b	3,94	Triennale		X
224	PESCIA	VERALLIA ITALIA S.P.A.	VIA CONFINE MONTECARLO 11, 51017	PISTOIA	3.3	6,42	Biennale	X	X
207	PISTOIA	BIODEPUR SRL	VIA FIORENTINA 359 , 51100 Pistoia	PISTOIA	5.1 - 5.3	7,13	Biennale	X	X
209	PISTOIA	CARTIERA CAPOSTRADA S.P.A.	VIA DEI BARBI 32, 51100	PISTOIA	6.1b	3,76	Triennale	X	
220	PISTOIA	MEONI E BARTOLETTI SPA	VIA GORA E BARBATOLE 272, 51100 TORBECCHIA	PISTOIA	2.6	4,16	Triennale	X	
217	PISTOIA	RSM S.P.A.	via Fiorentina loc. Canapale PISTOIA	PISTOIA	4.5 - 5.3	4,74	Triennale		X
221	PITEGLIO	CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L.	VIA PESCIATINA, 2, LOC. LANCIOLE	PISTOIA	6.1b	2,85	Triennale	X	
222	SERRAVALLE PISTOIESE	HERAMBIENTE SPA (ex PISTOIAMBIENTE S.R.L.)	VIA GABPELLINI 13, 51030 loc. Cassero	PISTOIA	5.4	7,21	Biennale	X	X
219	UZZANO	LORENZO DEL CARLO S.P.A.	VIA PROVINCIALE LUCCHESA 148, 51017	PISTOIA	2.3c	4,81	Triennale	X	
297	ABBADIA SAN SALVATORE	SIENA AMBIENTE S.P.A.	POGGIO ALLA BILLA, 53021	SIENA	5.4	5,69	Triennale	X	
308	ASCIANO	MORROCCHI S.R.L.	VIA TOSCANA 21, 53010	SIENA	2.6	4,14	Triennale	X	

299	ASCIANO	SIENA AMBIENTE S.P.A.	LOCALITA TORRE A CASTELLO SNC, 53022	SIENA	5,4	5,53	Triennale		X	
329	ASCIANO	SIENA AMBIENTE S.P.A.	LE CORTINE, 53041	SIENA	5,3	4,98	Triennale			X
332	BUONCONVENTO	AZ.AGR.BEMOCCOLI ROBERTO,ILARIO,SERGIO E DANIELE SS	LOCALITA' CEPPETA,88	SIENA	6,6b	2,87	Triennale	X		
281	CHIUSI	ACEA AMBIENTE SRL	VIA FONDOVALLE 6, 53043 CHIUSI SCALO	SIENA	5,3	5,29	Triennale		X	
291	CHIUSI	METALZINCO S.P.A.	LE BIFFE ZONA INDUSTRIALE, 53043 CHIUSI STAZIONE	SIENA	2,3c	3,94	Triennale		X	
294	COLLE DI VAL DELSA	RCR CRISTALLERIA ITALIANA S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA RCR S.P.A.	STRADA STATALE 206, 57016 SCAPIGLIATO	SIENA	3,3	5,57	Triennale			X
295	COLLE DI VAL DELSA	RUGI - S.R.L.	LOCALITA SAN MARZIALE 16, 53034	SIENA	5,1-5,5	7,23	Biennale		X	X
285	MONTERIGGIONI	FONDERIE VALDELSANE - S.P.A.	STRADA DI GABBRICCE 6, 53035	SIENA	2,4	5,25	Triennale	X		
307	POGGIBONSI	ECO-GEST SRL	CAMPOMAGGIO SNC, 53036	SIENA	5,1	5,29	Triennale			X
296	POGGIBONSI	SIENA AMBIENTE S.P.A. FATTORIA SETTEFONTI	FOSCI, 53036	SIENA	5,2	5,41	Annuale	X	X	X
284	SAN GIMIGNANO	SOCIETA' AGRICOLA DI PICCINI ENORE E VALERIO S.S.	SETTEFONTI, 53030	SIENA	6,6a	2,41	Triennale			X
280	SARTEANO	AGRICOLA MAGINI SOCIETA' SEMPLICE DI MAGINI LUCIANO E MARCO	VIA MOLINO 8, 53047 SPINETO	SIENA	6,6b	3,51	Triennale	X		
293	SIENA	PIANIGIANI ROTTAMI S.R.L.	Strada di ribucciano n. 1-3-5-7 Loc. Renaccio 53100 SIENA	SIENA	5,3 - 5,5	7,34	Biennale		X	X
286	SINALUNGA	FORNACI TEMPORA - SOCIETA' PER AZIONI	VIA BOITO 28, 53048 GUAZZINO	SIENA	3,5	3,61	Triennale		X	
298	SINALUNGA	SIENA AMBIENTE S.P.A.	LE MACCHIAIE, 53048	SIENA	5,4	5,36	Triennale	X		

D: ispezione documentale



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 43)

Delibera N 554 del 05/05/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Parere regionale ex art. 63 LR. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), di potenza nominale 57,6 MW. Proponente: San Nicola Energia Srl [id.RT: 2171]

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Sì	Rapporto Istruttorio

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

1

Rapporto Istruttorio

4643b1fc0a43a3febc7170807a500a225b1b0de84d095b236109e2490fcb8cd9

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il Dlgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";

la LR. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

la LR. 11/2011 - "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia";

il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);

il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR);

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - "LR. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";

- G.R. n. 1346 del 29/12/2015 "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*";

PREMESSO che, con nota pervenuta al protocollo regionale n. 0631894 del 04/12/2024, il MASE ha comunicato al Settore Valutazione di Impatto Ambientale (Settore VIA) di aver avviato in data 03/12/2024 il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del Dlgs. 152/2006, relativamente al "*Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), di potenza nominale 57,6 MW*", proposta da San Nicola Energia S.r.l. con istanza del 06/11/2023 e di voler acquisire, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Dlgs. 152/2006, il parere di competenza, tra le altre Amministrazioni interessate, della Regione Toscana;

DATO ATTO che:

l'opera in oggetto consiste nella realizzazione di un impianto eolico della potenza nominale di picco di 57,6 MW, sito in località Campo all'Olm, nei Comuni di Piombino (LI) e Campiglia Marittima (LI); prevede l'installazione di n. 8 aerogeneratori (wtg) da 7,2 MW e della relativa infrastruttura di connessione in rete;

ciascuna piazzola in cui sarà ubicato il singolo aerogeneratore avrà una superficie di circa 5.000 mq. Tutti gli 8 aerogeneratori, saranno posizionati in area prevalentemente agricola, occupando una superficie complessiva di circa 1 kmq; la vita utile dell'impianto è stimata dal Proponente in circa 25 anni, al termine dei quali è prevista la dismissione con demolizione della parte di fondazione e delle parti terminali dei cavidotti. Il materiale di risulta verrà smaltito attraverso il conferimento a discarica;

è previsto un elettrodotto AT a 132 kV, per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dal parco alla sottostazione, una sottostazione di trasformazione e connessione (SSE) alla RTN, AT/MT 132/30 kV e sistema di accumulo elettrochimico di energia di potenza pari a 18 MW e 72 Mwh; opere di rete per la connessione consistenti nella realizzazione del futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 132 kV denominata "Popolonia, cavidotto di circa 14 km

VERIFICATO che:

il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, al punto 2 denominato *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"* ed è pertanto soggetta a procedura di VIA di competenza dello Stato, nell'ambito della quale è prevista l'acquisizione del parere delle Regioni interessate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto citato;

il progetto rientra inoltre tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Dlgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"*;

al fine di consentire alla Giunta Regionale di esprimere il proprio parere, il Settore VIA ha provveduto ad acquisire – previa formale richiesta del 11/12/2023 – i pareri e i contributi tecnici da parte delle Amministrazioni interessate e degli Uffici tecnici competenti in materia ambientale sulla documentazione progettuale depositata ai fini della VIA statale;

sulla base degli esiti della propria istruttoria, il Settore VIA (nota prot. n.0035989 del 22/01/2024 e prot. 0049383 del 29/01/2024) ha proposto al MASE, in quanto autorità procedente, che gli elaborati fossero opportunamente completati ed integrati a cura del Proponente;

il MASE (nota del 04/12/2024 pervenuta al protocollo regionale il 04/12/2024 prot. 0631894), ha comunicato che la Società Piombino Campo all'Olmo S.r.l. ha trasmesso le integrazioni e che le medesime risultano integralmente pubblicate sul sito web del Ministero;

il Settore VIA ha provveduto ad acquisire -previa formale richiesta del 05/12/2024 (prot. n.400631)- i pareri e i contributi tecnici da parte delle Amministrazioni interessate e degli Uffici tecnici competenti in materia ambientale sulla documentazione integrativa depositata e pubblicata dal MASE il 03/12/2024;

RICHIAMATO il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Aprile 2025, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta tecnica di espressione di parere sfavorevole ai fini della compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), di potenza nominale 57,6 MW, proposto dalla Società San Nicola Energia Srl;

RILEVATO che, dagli esiti dell'istruttoria svolta sulla documentazione progettuale e sugli elaborati valutativi prodotti dal Proponente e quindi sulla base dei pareri pervenuti, così come meglio dettagliato nel suddetto Rapporto Istruttorio, emerge che, non risulta possibile esprimere nel complesso un parere favorevole circa la sostenibilità ambientale della proposta progettuale, avendo rilevato, fra l'altro, criticità sulle componenti ambientali "rumore" e "biodiversità, forti criticità legate all'occupazione di un'estesa superficie di suolo agricolo/rurale con un uso diverso per lungo periodo e cumulo con altri impianti oltre a numerose carenze progettuali, fra cui la mancanza di una corretta definizione delle opere di mitigazione e compensazione ritenute "essenziali" e criticità progettuali legate alla localizzazione;

VISTI, in particolare i seguenti pareri:

parere ARPAT prot. n.0086120 del 06/02/2025 che, alla luce di tutta la documentazione complessivamente depositata, dopo un'attenta analisi delle componenti ambientali, per la componente rumore *"ribadisce la non compatibilità della classificazione acustica delle aree interessate dal progetto con la natura dell'insediamento previsto in base ai criteri di cui alle Linee guida della Regione Toscana per la VIA degli impianti eolici e alla normativa regionale per la gestione dell'inquinamento acustico (D.P.G.R. n. 2/R/2014)12. Si ricorda che, in base alle disposizioni di tali normative, è necessario che le aree di insediamento di turbine eoliche siano poste in una classe IV o superiore (tutte le aree interessate dal progetto in esame sono situate in classe III)."*;

la valutazione di incidenza negativa come da nota del settore VAS VinCA della Regione Toscana, prot. 0670128 del 30/12/2024 che rileva numerose criticità al progetto e che esprime “...*parere NEGATIVO ai fini della valutazione d’incidenza del progetto in esame in quanto non è possibile escludere con certezza possibili incidenze significative sulle popolazioni di avifauna tutelate dai Siti Natura 2000, in particolare verso le specie obiettivo di conservazione del Sito ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone.*”;

RILEVATO inoltre che

- gli aerogeneratori PB2, PB3, PB4 e PB5 (Comune Piombino) ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del Dlgs. 199/2021;
- gli aerogeneratori PB2, PB3, PB4 e PB5 ricadono all’interno della fascia costiera di 3 km di larghezza verso l’entroterra da Cecina a Castiglione della Pescaia, “*aree critiche per la presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di movimenti giornalieri di avifauna*”, di cui all’elenco della tabella 2 del paragrafo I.2 delle Linee Guida regionali; nella stessa area è già presente l’impianto eolico denominato “Foce di Cornia” costituito da 6 aerogeneratori, arrivando quindi a un totale di 8 generatori nell’area critica pari al numero massimo di aerogeneratori previsto dalle linee guida regionali;
- n.5 su n.8 aerogeneratori PB1, PB2, PB4, PB5, CMP1, sono posizionati in area che il PIT definisce come “*area critica per processi di artificializzazione*”;
- l’aerogeneratore CMP3 ricade in adiacenza delle perimetrazioni indicate dal Piano Strutturale come «zona di protezione dei pozzi idropotabili: area circolare con centro corrispondente all’asse dei pozzi ad uso idropotabile e raggio di 500 m»;
- l’impianto non risulta coerente con i criteri di inserimento e misure di mitigazione del PAER;
- l’impianto risulta incompatibile con una PAS già depositata 13/12/2024 (diventa esecutiva trascorsi 30 gg) presso il Comune per la realizzazione di un impianto agrivoltaico finalizzato all’autoconsumo e alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali della potenza di 50 KWp che interessa la medesima particella catastale dell’aerogeneratore PB3;
- lo studio anemologico per la valutazione della producibilità dell’impianto e delle eventuali interferenze generate su di essa, non tiene conto di un impianto eolico esistente nell’area e di quelli in fase di autorizzazione;
- fra le aree non idonee agli impianti eolici indicate nell’allegato 1-A.3 del PAER, vi sono le aree agricole laddove non sono garantite almeno 1700 ore/anno di funzionamento; al riguardo il proponente indica che il progetto avrà 2325 ore di funzionamento ma non ha fornito le modalità di calcolo né come ritiene di poter garantire tale dato in fase di esercizio;

RILEVATO altresì che

le Amministrazioni territorialmente interessate dal progetto (Comuni di Piombino, Campiglia Marittima e San Vincenzo) hanno espresso pareri sfavorevoli per le motivazioni contenute nei rispettivi pareri e riportati per estratto nelle premesse del richiamato Rapporto Istruttorio, riconducibili sostanzialmente alle tematiche degli impatti sul paesaggio, sull’economia locale e sul turismo;

anche le numerose osservazioni indirizzate al MASE e pervenute al settore regionale VIA per conoscenza riportano nella sostanza i medesimi aspetti di criticità evidenziati dall’istruttoria regionale;

RITENUTO opportuno, per completezza istruttoria, trasmettere al MASE, unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati;

DATO ATTO altresì che, seppure la produzione di energia da fonti rinnovabili riveste un interesse prioritario, la realizzazione degli impianti deve comunque avvenire nel rispetto degli atti di programmazione e pianificazione regionale e garantire il corretto inserimento nel contesto in cui si vanno ad insediare; nel caso specifico, a seguito dell’attività istruttoria svolta e del bilanciamento degli interessi prevalenti circa i benefici derivanti dalla realizzazione dell’opera, sono emersi impatti non sostenibili per le componenti ambientali “rumore” e “biodiversità oltre a forti criticità progettuali legate alla localizzazione e numerose carenze progettuali, fra cui la mancanza di una corretta definizione delle opere di mitigazione e compensazione ritenute “essenziali”;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato Rapporto Istruttorio datato Aprile 2025 predisposto dal Settore VIA, così come riportati nell'Allegato 1, parti integranti e sostanziali del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE –, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della LR. 10/2010 e s.m.i, parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale statale sul progetto del nuovo ***“progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), di potenza nominale 57,6 MW.”***, proposto da San Nicola Energia S.r.l. per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa e nel Rapporto Istruttorio del Settore VIA datato Aprile 2025, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

2) di trasmettere al MASE gli **esiti della Valutazione di Incidenza** da ricomprendere nella VIA statale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Dlgs. 152/2006, espressi dal Settore regionale “VAS e VInCA” in qualità di soggetto gestore con nota prot. 0134730 del 26/02/2025, dai quali emerge che **non è possibile escludere un'incidenza negativa significativa dell'intervento proposto in relazione ai Siti limitrofi Aree Natura 2000 Alto Corso del Fiume Fiora, Medio Corso del Fiume Albegna, Lago Acquato e di San Floriano (ricadenti nella Regione Toscana)**;

3) di trasmettere al MASE ed al proponente – a cura del Settore VIA – unitamente al presente parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti dai Soggetti consultati e richiamati nel citato Rapporto Istruttorio Marzo 2025;

4) di comunicare altresì, a cura del Settore VIA, il presente atto alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana n. 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della LR. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della LR. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ENREA RAFANELLI

REGIONE TOSCANA

Settore VIA



Regione Toscana

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale**

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Oggetto: [ID: 10571] Parere regionale ex art. 63 LR. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), di potenza nominale 57,6 MW. Proponente: **San Nicola Energia Srl** [id.RT: 2171]

Marzo 2025

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Indice generale

1. Premessa.....	
2. Articolazione dell'istruttoria svolta.....	
3. Analisi della documentazione presentata dal Proponente.....	
Aspetti programmatici.....	
Aspetti progettuali.....	
Aspetti ambientali.....	
Componente Atmosfera.....	
Componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo.....	
Fase di cantiere.....	
Componente terre e rocce da scavo.....	
Componente rumore.....	
Fase di cantiere.....	
Fase di esercizio.....	
Rifiuti.....	
Componente radiazioni ionizzanti e non.....	
Componente Vegetazione flora fauna e biodiversità.....	
Componente paesaggio.....	
Archeologia.....	
Salute.....	
Cantierizzazione.....	
Monitoraggio ambientale.....	
Aspetti socio economici.....	
Analisi delle alternative:.....	
4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.....	
Comune di Piombino.....	
Comune di Campiglia Marittima.....	
Comune di S. Vincenzo.....	
Comune di Suvereto.....	
Terna.....	
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.....	
Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.....	
Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore.....	
Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio.....	
Settore regionale Autorità di gestione FEASR.....	
Settore VAS VincA.....	
Settore regionale Forestazione Agroambiente, risorse idriche settore agricolo.Cambiamenti climatici.....	
Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale.....	
Settore Transizione Ecologica.....	
5. Valutazioni istruttorie.....	
Aspetti progettuali.....	
Aspetti programmatici.....	
Aspetti ambientali.....	
Componente atmosfera.....	
Componente idrica.....	
Idrogeologia.....	
Reticolo idrografico.....	
Fabbisogno idrico.....	

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Scarichi.....

Componente terre e rocce da scavo.....

Componente rumore.....

Componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.).....

Viabilità.....

Attività Agricoltura.....

Componente vegetazione flora fauna e biodiversità.....

Componente paesaggio.....

Componente Socio Economica.....

Cantierizzazione.....

6. Conclusioni delle valutazioni.....

7. Proposta alla Giunta Regionale.....

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

1. Premessa

Il progetto oggetto del presente rapporto istruttorio è inerente alla realizzazione di un nuovo Parco Eolico della potenza complessiva di 57,6 MW e prevede l'installazione di n. 8 aerogeneratori (wtg) da 7,2 MW e della relativa infrastruttura di connessione in rete da realizzarsi nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), in Località Campo all'Olmo. Potrebbe potenzialmente interessare a livello di impatti anche i Comuni di San Vincenzo (LI), Comune di Suvereto (LI), Comune di Rio (LI), Comune di Follonica (GR).

Nel suo complesso il parco è composto da:

- n. 8 aerogeneratori della potenza nominale di 7,2 MW ciascuno, del tipo tripala con diametro massimo pari a 172 m ed altezza mozzo pari a 150 m;
- n. 8 piazzole, in cui saranno ubicati gli aerogeneratori, con una superficie di circa 5.000 mq ciascuna;
- una viabilità di accesso, con carreggiata di larghezza di 5 m circa e raggio di curvatura interna di almeno 45 m
- costituita da piste di nuova realizzazione e da strade esistenti adeguate alle dimensioni dei trasporti speciali;
- opere di regimentazione delle acque meteoriche;
- elettrodotto per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dal parco alla sottostazione. elettrodotto AT a 132 kV costituito da una terna di cavi interrati a 132 kV;
- sottostazione di trasformazione e connessione (SSE) alla RTN, AT/MT 132/30 kV e sistema di accumulo elettrochimico di energia di potenza pari a 18 MW e 72 MWh;
- opere di rete per la connessione consistenti nella realizzazione del futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN RTN a 132 kV denominata "Populonia";
- cavidotto di circa 14 km

Tutti gli 8 aerogeneratori, sono posizionati in area prevalentemente agricola e occupano una superficie di circa 1 kmq, individuata dalle seguenti viabilità: S.P. n.40 a sud, S.S. n.638 che taglia da sud a nord l'area di progetto e la S.S. n.1 (Via Aurelia) che taglia da sud-est a nord-ovest una parte dell'area di progetto.

L'impianto eolico è connesso all'esistente stazione di smistamento a 132 kV denominata "Populonia", previo ampliamento della stessa.

La vita utile dell'impianto eolico è stimata tra i 20 e i 35 anni. Nella fase di dismissione è previsto lo smantellamento delle opere realizzate in fase costruttiva e un ripristino delle aree secondo un programma che prevede: la disattivazione dell'impianto eolico e prime attività preliminari di dismissione; la rimozione degli aerogeneratori; la demolizione dei plinti di fondazione delle torri; la rimozione dei rilevati delle piazzole; la dismissione della sottostazione elettrica; le sistemazioni generali delle aree; la sistemazione a verde/ripristino dei terreni. Per le opere di rete non è prevista la fase di dismissione, le opere di pubblica utilità saranno trasferite nella disponibilità della società di gestione della RTN e gestite di conseguenza.

Il cronoprogramma di progetto prevede, successivamente all'iter autorizzativo, la realizzazione delle opere in 20 mesi dalla data di ultimazione del progetto esecutivo.

Le aree su cui dovrà sorgere il parco eolico non sono nella disponibilità di proprietà del Proponente. Si prevede l'acquisizione delle stesse attraverso la procedura di esproprio.

2. Articolazione dell'istruttoria svolta

Il Proponente San Nicola Energia Srl, con nota acquisita al prot. ministeriale MASE n. 0178353 del 06/11/2023 ha presentato istanza per l'avvio del procedimento per il progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 23 del Dlgs. n. 152/2006, integrata con la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 10 del Dlgs. 152/2006 e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del DPR. 120/2017.

Il MASE con nota pervenuta al protocollo regionale n. 0631894 del 04/12/2024 ha comunicato alle Amministrazioni competenti la procedibilità dell'istanza e, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica e la pubblicazione ai sensi dell'art. 24,

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

comma 1, del Dlgs. 152/2006 della documentazione tecnica relativa al procedimento in oggetto sul proprio sito web.

Il procedimento è stato avviato dal MASE ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., e in data 03/12/2023 è stata pubblicata sul sito del Ministero la relativa documentazione e l'Avviso Pubblico in data 04/12/2024 con il quale è stata altresì avviata la consultazione pubblica.

Il progetto è sottoposto a procedimento di VIA Statale in quanto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, punto 2, denominata: *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"*, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"*.

Con nota assunta al protocollo regionale n. 0039618 del 24/01/2024, il MASE comunica il subentro del nuovo Proponente: Piombino Campo All'Olmo S.r.l.

Il Settore VIA con nota prot. n.055841 del 11/12/2023, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art.63 della L.R 10/2010, ha chiesto i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti competenti in materie ambientali.

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Comune di Piombino, prot. 0000225 del 02/01/2024 con i seguenti allegati:
 - o verbale del NTV relativo alla seduta del 27/12/2023;
 - o Verbale di DGC – Dichiarazione di contrarietà al Progetto n. 352 del 28/12/2023;
 - o DCC n. 95 del 29/07/2021- Mozione - Atto di indirizzo parere negativo;
- Comune di San Vincenzo - U.O.A - Assetto per il territorio, prot.0578016 del 21/12/2023;
- Comune di San Vincenzo - U.O.A - Assetto per il territorio, prot 0002858 del 03/01/2024;
- Comune di San Vincenzo, prot. 0003918 del 04/01/2024 in cui esprime parere negativo e allega:
 - o il contributo del Settore comunale Lavori Pubblici, Demanio e Ambiente;
- Comune di Suvereto - Area Assetto Territorio e Ambiente, prot. n. 0583280 del 22/12/2023;
- Comune di Campiglia Marittima - Settore 3 Assetto del Territorio, prot. n. 0586851 del 28/12/2023;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 0588026 del 29/12/2023;
- ARPAT, prot. n.0011497 del 10/01/2024;
- TERNA prot. n. 0012758 del 10/01/2024;
- A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A, prot. 0137568 del 27/02/2024;

e quelli dei seguenti settori regionali:

- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, prot. n.0589476 del 29/12/2023;
- Settore Transizione Ecologica, prot. 0038062 del 23/01/2024;
- Settore Forestazione Agroambiente, risorse idriche settore agricolo. Cambiamenti climatici, prot. n.0061277 del 30/01/2024;
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n.0580447 del 21/12/2023;
- Settore VAS e VIncA, prot. n.0587349 del 28/12/2023.

Con nota prot. n.0035989 del 22/01/2024 sulla base degli esiti della propria istruttoria e al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, il Settore VIA ha proposto al MASE, in quanto autorità procedente, che gli elaborati fossero opportunamente completati ed integrati a cura del Proponente.

Con successiva nota prot. n. 0049383 del 29/01/2024, il Settore VIA ha provveduto a trasmettere al MASE un ulteriore contributo al fine della richiesta di integrazioni.

Con nota del 18/11/2024 assunta al protocollo regionale con il n. 0600273, il proponente Piombino Campo all'Olmo S.r.l. risulta aver trasmesso al MASE le integrazioni.

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Con nota del 04/12/2024 pervenuta al protocollo regionale il 04/12/2024 (prot. 0631894), il MASE ha comunicato che la Società Piombino Campo all'Olmo S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste dal Ministero della Cultura (prot. MASE n. 12792-P del 29/04/2024) e dalla Regione Toscana (ns prot. n.0035989 del 22/01/2024) e che le medesime risultano integralmente pubblicate sul sito web del Ministero all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10365/15292> unitamente ad un nuovo Avviso al pubblico (in data 04/12/2024) per per la riapertura dei termini, ai sensi all'art.24 comma 5 del Dlgs.152/2006, al fine della formulazione di eventuali osservazioni sulle suddette integrazioni.

Con nota prot. n.400631 del 05/12/2024 il Settore VIA ha provveduto a richiedere i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, con riferimento alla documentazione di integrazione prodotta dal Proponente e pubblicata dal MASE il 03/12/2024.

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti gli ulteriori contributi tecnici istruttori di:

- Comune di Piombino, prot. 0671806 del 31/12/2025 – settore 3 – Politiche ambientali e demanio che trasmette il verbale del NTV relativo alla seduta del 27/12/2024;
- Comune di Suvereto - Area Assetto Territorio e Ambiente, prot. n. 0000916 del 02/01/2025;
- Comune di Campiglia Marittima - Settore 3 Assetto del Territorio, prot. n. 0006265 del 08/01/2025;
- ARPAT, prot. n. 0086120 del 06/02/2025;

e quelli dei seguenti settori regionali:

- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, prot. n.0005570 del 07/01/2025
- Settore Forestazione Agroambiente, risorse idriche settore agricolo. Cambiamenti climatici, prot. n.0005193 del 07/01/2025;
- Settore Autorità di gestione FEASR, prot. n. 0667202 del 24/12/2024;
- Settore VAS e VIncA, prot. n.0670128 del 30/12/2024;
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, prot. n. 0007335 del 08/01/2025;
- Settore Transizione Ecologica, prot. 0005559 del 07/01/2025
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n.0006038 del 08/01/2025
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, prot. n. 0005570 del 07/01/2025.

Sono pervenute osservazioni del pubblico, tutte indirizzate direttamente anche alla Commissione Tecnica ministeriale, a seguito della riapertura dei termini di consultazione successiva alla pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente.

3. Analisi della documentazione presentata dal Proponente

Per esigenze di sintesi si riporta di seguito un estratto della principale documentazione tecnica presentata dal Proponente in sede di istanza:

- Relazione tecnica generale;
- Studio impatto ambientale (SIA);
- Piano di monitoraggio ambientale
- Relazione previsionale di impatto acustico;
- Cronoprogramma;
- Valutazione di incidenza
- Relazione tecnica campi elettrici e magnetici opere RTN;
- Sintesi non Tecnica;
- Relazione paesaggistica;
- Piano preliminare utilizzo materiali da scavo;
- Ulteriori allegati alla predetta documentazione tecnica.

tutti pubblicati in data 04/12/2024, nonché dai successivi elaborati integrativi e di aggiornamento prodotti dal Proponente a seguito delle richieste del MASE e acquisiti in data 18/11/24 (nostro prot. n. 0600273). La

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

corposa e complessiva documentazione progettuale risulta interamente consultabile sul sito web del MASE all'interno del portale delle valutazioni ambientali nella specifica pagina del progetto.

In particolare le integrazioni/modifiche pervenute dal Proponente ed acquisite a novembre 2024 hanno riguardato: aspetti progettuali; aspetti ambientali (componente paesaggio, valutazione di incidenza; componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo; terre e rocce da scavo; agenti fisici - clima acustico, fase di esercizio e fase di cantiere); aspetti della tutela paesaggistica; aspetti della tutela archeologica; assetto ed uso del territorio.

Dall'esame della documentazione presentata in sede di istanza emerge, in particolare, quanto segue:

Aspetti programmatici

Il progetto rientra, nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006, punto 2, denominata: *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"*, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Dlgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"*.

L'opera si inserisce nel quadro istituzionale di cui al Dlgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*.

Il Proponente ha dichiarato, in sede di istanza, la sussistenza del requisito progettuale di priorità di trattamento del procedimento ministeriale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Dlgs. 152/2006 in quanto rientrante nella tipologia *"Progetti dal comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro"* e *"Progetti aventi una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale"*.

Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, precisa che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con più aree:

- IT5160009 - ZSC "Promontorio di Piombino e Monte Massoncello";
- IT5160010 - ZSC-ZPS "Padule Orti-Bottagone";
- IBA219 - "Orti Bottagone";
- EUAP1010 - "Parco Provinciale di Montioni - versante Livornese".

Pertanto, ai sensi dell'art.10, comma 3 del Dlgs.152/2006 e s.m.i., **il procedimento comprende la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR. 357/1997** in quanto gli impatti derivanti dal progetto, pur non ricadendo all'interno di aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 o siti della Rete Natura 2000, potrebbero interferire con i suddetti siti. Per ottemperare a quanto disposto dal DPR. 357/1997, art. 5, comma 7, il MASE richiede l'espressione della Regione Toscana e degli Enti Gestori.

Nel SIA, prodotto in sede di istanza, il Proponente ha inquadrato l'intervento con particolare riguardo agli strumenti di pianificazione territoriale (PIT-PPR, PTCP della provincia di Livorno, PS Intercomunale dei Comuni di Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo e Sassetta e RU di Area per l'impianto normativo generale, oltre al RU di Campiglia M.Ma approvato con delibera C.C. n. 54 del 20.06.2011- e RU del Comune di Piombino approvato con delibera del CC n. 77 del 27.06.2012 per le specifiche scelte di pianificazione che risultano diversificate in funzione degli specifici contesti urbanistici.

Il Proponente ha inquadrato l'intervento anche rispetto al PCCA del Comune di Piombino e di Campiglia M.ma, nonché con riferimento alla specifica pianificazione regionale (PAER, PAI, Piano Gestione Rischio Alluvioni, PGA, Rete Natura 2000).

Con riferimento alle previsioni del **PIT-PPR** approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015 il Proponente ha dichiarato che le opere in progetto ricadono, da nord verso sud, nella matrice agroecosistemica di pianura,

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

nel nodo degli agroecosistemi e, il solo cavidotto interrato di collegamento attraversa un corridoio ecologico fluviale da riqualificare. Gli elettrodotti interrati corrono, in prevalenza, sulla viabilità esistente.

Le opere in progetto interessano il morfotipo rurale dei seminativi delle aree di bonifica ed il morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle.

Il Proponente ha dichiarato, inoltre, che nell'area di interesse in ambito locale, le opere in progetto non interferiscono con immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Dlgs. n. 42/2004.

Riguardo alle aree tutelate per legge secondo il Dlgs. 42/2004, art. 142, nell'area vasta su cui insiste il progetto ricadono diverse aree classificate come lett. c) *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua con la relativa fascia di pertinenza di 150 m.* Gran parte di essi appartengono al bacino del Fiume Cornia che attraversa da nord a sud l'area di impianto. Diversi sono anche i territori contermini ai *laghi* lett. b). Sempre in ambito di area vasta sussiste il vincolo di cui alla lett. f) *Parco provinciale di Montioni*, mentre a livello locale insiste la *Riserva provinciale Padule Orti-Bottagone*, tutelata nel contempo anche come zona umida lett. i). Ad ovest dell'impianto, vi è la presenza dell'area classificata come lett. m) *zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell'Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici* denominata Zona comprendente l'antica città di Populonia e le sue necropoli. Sempre collocato ad ovest in ambito locale vi è la presenza di due sistemi costieri lett. a) *Litorale sabbioso del Cecina e Golfo di Baratti e Promontorio di Piombino*.

Con riferimento al **Piano Strutturale e al Piano Operativo del Comune di Piombino e Campiglia M.ma** vigenti, tutti gli elementi costituenti il progetto ricadono nelle aree destinate all'attività agricola e forestale, in sottozona agricola produttiva "E1" classificate "agricole", a meno di alcuni tratti del cavidotto interrato che interessano altri ambiti ma che, il proponente dichiara che " *...per tipologia di posa e soluzione tecniche, non determinano alterazioni dello stato attuale*".

Secondo il **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)** (Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa approvato con D.C.R. n. 13 del 25/01/2005); in ambito di area vasta sussistono una moltitudine di aree classificate franose con livelli di pericolosità variabile da elevata a molto elevata. In ambito locale vi è la presenza di un'area classificata geomorfologicamente come depressione morfologica potenzialmente instabile con un livello di pericolosità elevato. Nello specifico, ricadono in tale area gli aerogeneratori CMP2 e CMP3

Secondo il **Piano Gestione Rischio Alluvione (PGRA)** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale 2021 - 2027(), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022); le opere di progetto interessano le seguenti aree classificate a pericolosità idraulica fluviale:

- l'aerogeneratore PB3 insiste su aree a pericolosità da alluvione bassa P1 (tempo di ritorno > 200 anni);
- gli aerogeneratori PB2, PB5, CMP1 e CMP2 ricadono su aree a per pericolosità da alluvione media P2 (tempo di ritorno > 30 anni e ≤ 200 anni);
- gli aerogeneratori PB4 e CMP3 ricadono su aree a per pericolosità da alluvione elevata P3 (tempo di ritorno < 30 anni).

Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023, l'area di intervento è limitrofa a diversi corpi idrici superficiali, interessa anche il corpo idrico sotterraneo della Pianura del Fiume Cornia;

E' stato presentato il "Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", secondo quanto previsto dal comma 3, art. 24 del DPR. 120/2017.

Non risultano presenti siti contaminati ai sensi della Parte IV, Titolo V del Dlgs. n. 152/2006.

Con riferimento al **Piano di Classificazione Acustica** dei Comuni di Piombino e Campiglia Marittima (approvato con delibera comunale n.23 del 2005 e aggiornato con delibera n.23 del 2014 per il comune di Piombino e con delibera n.34 del 21 Aprile 2008 per il comune di Campiglia Marittima) l'area di progetto ricade interamente nella classe III, aree tipo misto, nella fattispecie aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Con riferimento alla **Zonizzazione Sismica**, le aree di progetto nei Comuni di Piombino e Campiglia

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

Marittima sono azzonati in classe 4, bassa pericolosità, ai sensi del DGRT. n.878 del 08/10/2012, classificazione approvata dal DGRT. n. 421 del 26/05/2014.

Aspetti progettuali

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un nuovo Parco Eolico per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva di 57,6 MW, da installarsi nel territorio comunale di Piombino (n. 5 wtg) e Campiglia Marittima (n. 3 wtg), in provincia di Livorno, lungo una zona prevalentemente pianeggiante, e l'immissione dell'energia prodotta nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Si stima una produzione totale lorda pari a circa 136.070 MWh/anno, con un valore netto pari a circa 133.904 MWh/anno.

Il progetto prevede:

- Elettrodotti per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dal parco alla sottostazione;
- Sistema di accumulo elettrochimico di energia di potenza pari a 18 MW e 72 MWh di accumulo;
- Sottostazione di Trasformazione e connessione (SSE) alla RTN, ovvero tutte le apparecchiature (interruttori, sezionatori, TA, TV, ecc.) necessarie alla realizzazione della connessione elettrica dell'impianto;
- Opere di rete per la connessione consistenti nella realizzazione del futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 132 kV denominata "Populonia".

Gli interventi di progetto comprendono la nuova realizzazione di tutte le opere ed infrastrutture indispensabili alla connessione dell'impianto alla RTN:

- n. 8 aerogeneratori (wtg) della potenza nominale di 7,20 MW ciascuno;
- producibilità specifico annuo a 100m s.l.t. superiore a 2250 MWh/MW con altezza al mozzo della pala di 150 m e diametro rotorico 172 m;
- opere di fondazione degli aerogeneratori costituite da strutture in calcestruzzo armato e da pali di fondazione trivellati;
- viabilità di servizio interna realizzata in parte ex-novo e in parte adeguando strade agricole esistenti;
- opere di regimentazione delle acque meteoriche;
- elettrodotti per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dal parco alla sottostazione. elettrodotto AT a 132 kV costituito da una terna di cavi interrati a 132 kV;
- una sottostazione di trasformazione e connessione (SSE) alla RTN, AT/MT 132/30 kV, ovvero tutte le apparecchiature (interruttori, sezionatori, TA, TV, ecc.) necessarie alla realizzazione della connessione elettrica dell'impianto;
- sistema di accumulo elettrochimico di energia di potenza pari a 18 MW e 72 MWh di accumulo;
- opere di rete per la connessione consistenti nella realizzazione del futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 132 kV denominata "Populonia";
- cavidotto di circa 14 km.

Tutti gli 8 aerogeneratori, saranno posizionati in area prevalentemente agricola, occupando una superficie di circa 1 kmq, individuata dalle seguenti viabilità: S.P. n.40 a sud, S.S. n.638 che taglia da sud a nord l'area di progetto e la S.S. n.1 (Via Aurelia) che taglia da sud-est a nord-ovest una parte dell'area di progetto.

L'area di cantiere base comporta un'occupazione di suolo temporanea di 4.500 mq in Comune di Piombino in un'area individuata nel Catasto Terreni al Fg. 5 P.la 26 attualmente ad uso del suolo a seminativo.

Rispetto all'aerogeneratore più prossimo, gli abitati più vicini distano:

- San Vincenzo (LI) 2,6 km a nord;
- Suvereto (LI) 2,8 km a nord-est
- Follonica (GR) 8 km ad est;
- Rio (LI) 18 km a sud-ovest

La distanza dalla costa tirrenica è di circa 3 km in direzione sud.

E' prevista la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale a 132 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 132 kV denominata "Populonia", previo:

- raccordo in entra-esce dalla linea "Colmata - Suvereto" all'ampliamento della suddetta SE;
- intervento 349-P del Piano di Sviluppo Terna.

Ogni singolo aerogeneratore sarà fissato al suolo attraverso un sistema composto da opere di fondazione costituite da strutture in calcestruzzo armato e da pali di fondazione trivellati che occuperà un'area circolare di 29 m di diametro e profondità di 3,00 m circa dal piano campagna. Complessivamente ciascun

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

aerogeneratore avrà una altezza complessiva dal piano di campagna di 236 m. Il cavidotto interrato che collegherà le diverse torri del parco eolico alla RTN si svilupperà per circa 14 km fino al punto di realizzazione della cabina di smistamento.

Per la realizzazione del Sistema di Accumulo Elettrochimico di Energia, la tecnologia scelta è quella delle batterie agli ioni di litio che presenta una vita attesa molto lunga (fino a 5000 cicli di carica/ scarica a DOD 80%), un rendimento energetico significativamente alto (generalmente superiore al 90%) con elevata energia specifica

Il proponente realizzerà anche una Sottostazione di Trasformazione utente 132/30 kV condivisa con altri produttori, atta a ricevere l'energia prodotta dall'impianto eolico. La Sottostazione sarà composta da:

- uno stallo AT per il collegamento del trasformatore;
- fabbricato quadri, con i locali MT, il locale telecontrollo e BT, locale gruppo elettrogeno;
- locali per controllo aerogeneratori e misure;

Le apparecchiature ed il macchinario AT saranno dimensionati per sopportare la tensione massima nominale a frequenza industriale della rete a 132 kV.

Interventi di compensazione e valorizzazione

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale auspica che il progetto del parco eolico si configuri come progetto di paesaggio e diventi un'occasione per la riqualificazione e la valorizzazione dei territori. Secondo il Proponente, le compensazioni per il progetto in esame sono riconducibili ai seguenti temi:

- Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico
- Sostegno e formazione alle comunità locali per la green economy
- Supporto al settore della ricerca e della formazione specifica
- Promozione della creatività e delle ar

Aspetti ambientaliComponente Atmosfera

Il Proponente ha effettuato la valutazione degli impatti sulla componente atmosfera del progetto in esame evidenziando che la realizzazione del progetto di parco eolico induce impatti sulla componente atmosfera legate a polveri e emissioni di inquinanti unicamente legate al traffico veicolare e alle emissioni di polveri che non è suscettibile di produrre alterazioni delle condizioni atmosferiche o dello stato di qualità dell'aria in fase di esercizio. Viene analizzato anche l'impatto della fase di dismissione sulla componente atmosfera.

Sono state quindi prese in considerazione le emissioni di polveri in atmosfera legate alla fase di cantiere, dovute al traffico che all'emissione di polveri.

Durante la fase di cantiere saranno adottate procedure e pratiche atte a mitigare le emissioni generate dalle diverse attività di cantiere: trasporto con mezzi telonati, cannoni nebulizzatori anti-polveri per la periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei cumuli di materiali in deposito al fine di limitare il sollevamento delle polveri; piazzola destinata al lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere per le e aree dei cantieri fissi ;costante manutenzione dei mezzi in opera, con particolare riguardo alla regolazione della combustione dei motori per minimizzare le emissioni di inquinanti allo scarico (controllo periodico gas di scarico a norma di legge), barriere provvisorie antirumore, ecc.

Componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Nell'area interessata dal parco eolico e delle opere di rete (cavidotto interrato in MT e cabina di smistamento e SE Terna) è "in atto" l'ingressione salina (la cui azione sarebbe verificata attraverso i valori elevati di conducibilità elettrica delle acque) dovuta al mutamento delle condizioni piezometriche dagli inizi del 1900. La situazione piezometrica attuale sarebbe ascrivibile ad emungimenti in corso nella zona dell'entroterra della Val Cornia, che avrebbero causato l'inversione del deflusso e la formazione di un ampio cono di depressione.

Dalla consultazione degli stralci dei n.4 fogli della Carta Idrogeologica del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Piombino e Campiglia Marittima si rileva che tutti gli aerogeneratori ricadenti nel contesto del territorio comunale di Piombino e la Sottostazione Elettrica (SSE) ricadono in aree caratterizzate dalla presenza del fenomeno dell'ingressione salina.

Gli impatti dell'opera sulla componente idrica sono riconducibili a:

- utilizzo di acqua nelle fasi lavorative nella fase di cantiere;
- gestione della risorsa idrica in rapporto alla funzione dell'opera nella fase di esercizio;
- possibili fonti di inquinamento;

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- influenza dell'opera sull'idrografia ed idrogeologia del territorio;
- influenza sull'idrografia e sull'idrologia in seguito alla dismissione dell'opera.

Fase di cantiere

Le acque in esubero, o quelle relative ai lavaggi, sono da prevedersi in quantità estremamente ridotte, e comunque limitate alle singole aree di intervento. Costituiscono impatti puntuali che potrebbero subire una leggera amplificazione e diffusione in corrispondenza di eventi meteorici di notevole importanza, a causa dell'azione dilavante delle acque di precipitazione. Le acque sanitarie relative alla presenza del personale verranno eliminate dalle strutture di raccolta e smaltimento di cantiere.

Il progetto rispetta i principi dell'invarianza idraulica e realizza le opere di progetto ricorrendo alla posa degli elettrodotti con tecnica no-dig (senza scavo) ovvero mediante TOC (trivellazione orizzontale controllata), per cercare di mantenere il più possibile inalterato lo stato dei luoghi.

Rispetto al dilavamento delle acque meteoriche, le opere in progetto non modificano la permeabilità né le condizioni di deflusso nell'area del parco eolico, prevedendo la realizzazione di tutti i nuovi tratti viari con pavimentazioni drenanti ed il ripristino degli allargamenti provvisori in corrispondenza di curve ed accessi e delle piazzole di assemblaggio ricollocando il terreno vegetale rimosso.

Per l'approvvigionamento idrico saranno privilegiate, ove possibile, l'utilizzo di fonti idriche meno pregiate con massima attenzione alla preservazione dell'acqua potabile; si approvvigionerà nel seguente ordine: acqua da consorzio di bonifica, pozzo, cisterna. L'acqua potabile sarà utilizzata solo per il consumo umano e non per i servizi igienici.

Componente terre e rocce da scavo

Il proponente intende applicare l'art. 24 del DPR. n. 120/2017, considerando le terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui viene previsto l'utilizzo in sito.

Riguardo alle volumetrie di scavo risulta la produzione di circa 18.885 m³ di terreno vegetale, 51.068 m³ di materiale di scavo e 902 m³ di materiale bituminoso, derivante dal taglio delle pavimentazioni stradali esistenti. Dal bilancio delle TRS emerge un esubero destinato allo smaltimento di circa 20.752 m³ di materiale scavato.

Gli impatti sul suolo e sul sottosuolo in seguito alla dismissione dell'impianto riguardano la sistemazione delle aree interessate dagli interventi di smobilizzo, in particolare il ripristino delle piazzole e delle strade di servizio di accesso alle stesse, e la demolizione delle platee di fondazione. Per quanto riguarda la restituzione a terreno agrario della viabilità del parco, questa è possibile eliminando la sola massicciata stradale. Per quanto riguarda la demolizione delle platee di fondazione, questa avverrà fino ad una quota di 100 cm dal piano campagna.

Tuttavia, considerata la forma tronco-conica delle stesse, l'area che resterà interdetta all'uso agricolo perché caratterizzata da una profondità del terreno di ripristino pari a 1 m, corrisponde a quella di un cerchio di raggio pari a circa 12,5 m, ovvero ad un'area pari a circa 500 mq. Infatti, in virtù della forma delle fondazioni al di fuori della suddetta area lo spessore del terreno agrario di ripristino avrà profondità superiori ad 1 m e potrà essere normalmente utilizzato ai fini agricoli. Si può quindi affermare che non si determineranno impatti rilevanti su suolo e sottosuolo, in seguito alla dismissione dell'impianto eolico.

Le mitigazioni previste al fine di ridurre la produzione di rifiuti in fase di cantiere sono:

- maggiore riutilizzo possibile del materiale di scavo per le operazioni di rinterro finale dei cavidotti;
- riutilizzo in loco, nel quantitativo più elevato possibile, del materiale di scavo, in particolare dello strato di terreno vegetale superficiale, corrispondenti allo strato fertile, che dovranno essere accantonati nell'area di cantiere separatamente dal rimanente materiale di scavo, per il successivo utilizzo nelle opere di sistemazione a verde;
- conferimento del materiale di scavo, non riutilizzabile in loco, in discarica autorizzata secondo le vigenti disposizioni normative o presso altri cantieri, anche in relazione alle disponibilità del bacino di produzione rifiuti in cui è inserito l'impianto;
- raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere (imballaggi, legname, ferro, ecc.);

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Componente rumore

Il Proponente ha provveduto a presentare uno studio previsionale di impatto acustico che, previa l'analisi dell'area di studio e inquadramento territoriale, ha effettuato l'individuazione dei ricettori nell'intorno dell'area oggetto di trasformazione. Sulla scorta delle richieste di integrazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale lo studio previsionale di impatto acustico è stato aggiornato con l'ulteriore versione.

Fase di cantiere

non esclude che in alcuni periodi della giornata possano comunque essere effettuate lavorazioni ed operazioni che possono comportare momentanei superamenti dei valori limite di zona, dall'altra garantisce che non si dovrebbero comunque evidenziare superamenti dei valori limite relativi all'intero periodo di riferimento diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00), se non per le aree poste nelle immediate vicinanze del cantiere stesso sulle quali però non insistono ricettori. Il Comune interessato, può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.

Fase di esercizio

Nell'ambito del presente studio, è stata svolta una specifica valutazione previsionale dell'impatto acustico comprensiva di un monitoraggio acustico ante operam. La fase della rilevazione fonometrica è stata preceduta da sopralluoghi, che hanno avuto la finalità di acquisire tutte le informazioni che potessero, in qualche modo condizionare la scelta delle tecniche e delle postazioni di misura.

Rifiuti

Viene prevista la predisposizione di un deposito temporaneo dei rifiuti protetto da possibili sversamenti sul suolo, anche tramite l'utilizzo di teli isolanti, e da possibili dilavamenti da acque piovane. Il deposito temporaneo dei rifiuti prevede una separazione dei rifiuti in forme omogenee evitando di mischiare rifiuti incompatibili e attuando per quanto più possibile la raccolta differenziata. Il deposito temporaneo non supererà i limiti previsti dalle disposizioni normative e comunque deve essere conferito alle ditte autorizzate quanto prima possibile, onde evitare accumuli e depositi incontrollati. In ogni modo il deposito temporaneo non sarà superiore ad un anno e comunque prima della fine del cantiere ogni forma di deposito sarà eliminata, tramite il conferimento a ditte terze autorizzate, con preferenza alle aziende che destinano i rifiuti al recupero piuttosto che alle discariche. In linea generale, i rifiuti non pericolosi saranno raccolti e mandati a recupero/trattamento o smaltimento quando sarà raggiunto il limite volumetrico di 20 mc. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti saranno individuate e segnalate da appositi cartelli. Tutti i rifiuti conferiti, durante il trasporto, saranno accompagnati dal formulario di identificazione così come previsto dalle vigenti normative. Gli oli destinati alla lubrificazione degli apparati del gruppo elettrogeno e stoccati in apposito pozzetto esterno saranno periodicamente (con cadenza massima bimestrale compatibilmente con la capacità di stoccaggio prevista) avviati alle operazioni di recupero o smaltimento in accordo con gli obblighi ed i divieti di carattere generale dettati per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Componente radiazioni ionizzanti e non

Il Proponente ha prodotto una Relazione impatto elettromagnetico corredata da un documento tecnico "Relazione tecnica campi elettrici e magnetici opere RTN" di valutazione preventiva dei campi elettromagnetici generati dagli impianti elettrici connessi alla realizzazione dei raccordi a 132 kV. Delle valutazioni preventive eseguite per ogni sezione della rete elettrica e riportate nei paragrafi precedenti, si possono trarre le seguenti considerazioni:

- lungo il tracciato dei raccordi a AT non sono presenti edifici rurali che si trovano all'interno della fascia di rispetto calcolata nel paragrafo 5.2;

Alla luce di quanto esposto si ritiene che la progettazione delle opere di connessione, sia per l'ubicazione territoriale, sia per le sue caratteristiche costruttive, rispetteranno i limiti imposti dalla L. 36/2001 e del DPCM 8 luglio 2003 in tema di protezione della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici, magnetici ed elettrici garantendo la salvaguardia della salute umana.

Componente Vegetazione flora fauna e biodiversità

Il Proponente presenta lo studio di incidenza finalizzato ad analizzare i possibili impatti su specie ed habitat presenti nei Siti limitrofi. Individua i seguenti effetti: – diretti o indiretti, a breve o a lungo termine; effetti dovuti alla fase di realizzazione, di esercizio e dismissione, effetti isolati, interattivi e cumulativi. Ritiene impatti irrilevanti per gli habitat naturali di interesse comunitario.

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

L'impatto sulla componente faunistica è stato valutato "negativo basso" sia in fase di cantiere, che in fase di esercizio per l'impatto diretto e per l'impatto indiretto.

Individua alcuni interventi di compensazione

- riconnessione e potenziamento dei corridoi ecologici, comprendendo tra questi sia le fasce del reticolo idrografico che le formazioni arbustive e arboree presenti lungo l'attuale viabilità;
- azioni di conservazione della biodiversità attraverso la realizzazione di apiari e specie mellifere;
- interventi di mitigazione, tra cui:
 - l'acquisizione di dati originali sull'avifauna migratrice e nidificante e sui chiroterri presenti nell'area di impianto tramite una campagna di monitoraggio sia ante operam che nella fase di esercizio;
 - in fase di esercizio, la mitigazione del rischio di collisione degli uccelli e dei chiroterri con sistemi attivi (fermare temporaneamente le turbine quando specie di Uccelli e/o Chiroterri sono maggiormente esposti al rischio) e con sistemi passivi (illuminazione, l'utilizzo di sistemi di rilevamento ad ultrasuoni ..)

Componente paesaggio

Le opere di rete, oggetto del presente studio, ricadono nell'Ambito di Paesaggio 16 – Colline Metallifere e Elba. Le opere di rete non interferiscono con nessuna area tutelata per legge e individuata nello strumento di pianificazione territoriale regionale, a meno dell'interferenza che si riscontra per n.2 nuovi sostegni che ricadono nella fascia di rispetto di un corpo idrico superficiale, categorizzata come: Aree tutelate per legge, lett.c). Da un'analisi puntuale del sito, tuttavia, emerge come l'area individuata per l'installazione dei due sostegni ricada in una zona caratterizzata dalla presenza di una complessa infrastruttura viaria. I due sostegni saranno dunque installati in un'area antropizzata e, considerando le caratteristiche puntuali dell'opera e il contorno nel quale andrà a ricadere, è ragionevole affermare che la presenza dei due sostegni non comporterà alcuna modifica né sull'attuale deflusso delle acque, né sull'invarianza idraulica dell'area.

In fase di cantiere, tuttavia, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori impiegati nella realizzazione dell'opera, si provvederà a monitorare costantemente il regime pluviometrico e ad adottare gli opportuni accorgimenti tecnologici per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni.

Si afferma, dunque, che la realizzazione dei due nuovi sostegni interferenti con le aree tutelate dal PIT sia compatibile con tali aree.

Nell'analisi circa l'ubicazione delle opere con ulteriori aree tutelate per legge riportate nel PIT/PPR, non si segnalano ulteriori interferenze.

La Relazione inoltre è stata arricchita con uno Studio di Intervisibilità teorica del parco eolico, che previa la definizione dell'area di impatto potenziale (AIP), ha mirato a formulare una stima della percezione delle torri eoliche nell'area di impatto potenziale e della "Intervisibilità reale" del parco eolico, anche attraverso l'analisi delle relazioni visive con il sistema dei beni paesaggistici e storico-culturali pertinenti.

Sono stati individuati i punti di vista sensibili, scelti tra siti comunitari e aree protette, elementi significativi del sistema di naturalità, vincoli architettonici e archeologici, elementi significativi del sistema storico – culturale, strade panoramiche e paesaggistiche, centri abitati, ecc. dai quali l'impianto potrebbe risultare riguardabile.

Sono stati elaborati specifici fotoinserimenti, in grado di restituire in maniera più realistica le eventuali interferenze visive e alterazioni del valore paesaggistico dai punti di osservazione ritenuti maggiormente sensibili. Inoltre sono state realizzate le Mappe di Intervisibilità Teorica (M.I.T), considerando un'altezza target pari a 150 m, ovvero in corrispondenza dell'hub degli aerogeneratori:

1. per l'impianto eolico di progetto, che considera il solo impianto in progetto;
2. la MIT cumulata, che considera i parchi eolici realizzati e il parco proposto.

Archeologia

In riferimento al rischio archeologico, lo studio condotto è stato redatto a seguito di specifiche ricognizioni svolte nelle aree prossime a quelle coinvolte dal progetto. Nello studio condotto, il sito interessato dall'intervento è stata suddiviso in sotto aree e, per ciascuna di esse, valutato il rischio archeologico.

L'area 1 è quella relativa alla porzione occidentale della proposta progettuale, prossima all'aerogeneratore PB3. In tale area, i lavori di realizzazione delle piattaforme a servizio degli aerogeneratori determinano un rischio alto, correlato al potenziale archeologico.

L'area 2, identificata nel tratto interessato dal cavidotto e posto tra gli aerogeneratori PB1, PB2 e l'aerogeneratore PB4, presenta invece un rischio medio.

L'area 3 è quella posta in direzione Est del parco eolico, in tale zona ricadono gli aerogeneratori PB4, PB5,

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

CMP1, CMP2 e CMP3. Per le stesse motivazioni considerate per l'area 1, anche in questo caso il rischio è valutato alto.

L'area 4 è invece quella prossima a PB1 e PB2, anche in questo caso, la tipologia delle lavorazioni e le caratteristiche del sito concorrono a fornire una valutazione alta del rischio

Salute

Lo stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere e alla salute della comunità umana presente nell'ambito territoriale oggetto di studio non evidenzia attualmente situazioni particolarmente critiche dal punto di vista sanitario anche in considerazione della notevole distanza del territorio in esame da poli industriali significativi e stante la pressoché totale assenza di fonti inquinanti di rilievo.

In materia di sicurezza, sulla base delle caratteristiche geometriche degli aerogeneratori (altezza del mozzo, diametro del rotore, lunghezza pala) e della velocità massima di funzionamento è stata calcolata la massima gittata nel caso di rottura accidentale della pala e l'evento della rottura di un frammento.

Il valore della gittata massimo ottenuto dal calcolo raggiungere la distanza di circa 259 m dal centro della torre. E del frammento di 190 m e nessun recettore sensibile ricade all'interno del buffer di gittata. Si può quindi affermare che gli aerogeneratori non generano alcun impatto negativo ai fini della sicurezza.

Per quanto riguarda i possibili impatti acustici e la valutazione dei campi elettromagnetici, come riportato nei relativi paragrafi e negli studi specialistici, non si ritiene che il parco eolico di progetto possa generare impatti negativi significativi sul benessere e sullo stato di salute della popolazione.

Per quanto concerne l'effetto "flicker", quindi, valutando i risultati ottenuti in relazione al contesto antropico locale, si può ragionevolmente affermare che il fenomeno non ha particolari riflessi negativi sul territorio.

Cantierizzazione

Il Proponente ha presentato un cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'impianto eolico, di circa 20 mesi. Le aree di cantiere saranno collocate in prossimità delle piazzole di montaggio degli aerogeneratori e della Stazione Elettrica. Al termine dei lavori tutte le aree di lavorazione saranno oggetto di interventi di ripristino ambientale finalizzati alla restituzione dei terreni al loro originario uso.

Monitoraggio ambientale

Il monitoraggio ante operam ha lo scopo di fornire un quadro esauriente sullo stato delle componenti ambientali, principalmente con la finalità di:

- definire lo stato fisico dei luoghi, le caratteristiche dell'ambiente naturale ed antropico esistenti prima dell'inizio delle attività;
- rappresentare la situazione di partenza, da utilizzare quale termine di paragone per valutare l'esito dei successivi rilevamenti inerenti la fase in corso d'opera e la fase post operam.

Il Proponente ha prodotto un Piano di Monitoraggio Ambientale finalizzato ai seguenti obiettivi:

- verificare lo scenario ambientale di riferimento utilizzato nel documento di Valutazione di Impatto ambientale e caratterizzazione delle condizioni ambientali di partenza (ante operam);
- verificare l'effettivo manifestarsi delle previsioni di impatto individuate nel documento di VIA mediante la rilevazione di parametri di riferimento per le diverse componenti ambientali (in corso d'opera e post operam);
- correlare i vari stadi del monitoraggio, ante operam, corso d'opera e post operam, per stimare l'evolversi della situazione ambientale;
- individuare eventuali impatti ambientali non previsti o di entità superiore rispetto alle previsioni del documento di VIA e pianificare eventuali misure correttive;
- comunicare gli esiti delle precedenti attività (alle autorità preposte al controllo e al pubblico).

Sulla base della valutazione degli impatti contenuta nel SIA, le componenti ambientali per le quali è necessario prevedere il monitoraggio sono:

- Atmosfera e Clima (qualità dell'aria);
- Ambiente idrico (acque sotterranee e acque superficiali);
- Suolo e sottosuolo (qualità dei suoli, geomorfologia);
- Ecosistemi e biodiversità (componente vegetazione, fauna);
- Salute Pubblica (rumore).

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale si articola nelle seguenti fasi temporali:

- una fase in corso d'opera che ha lo scopo di consentire il controllo dell'evoluzione dei parametri ambientali influenzati dalle attività di cantiere e dalla movimentazione dei materiali, nei punti recettori

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

soggetti al maggiore impatto, individuati anche sulla base dei modelli di simulazione.

- una fase di monitoraggio post-operam (PO) che comprende le fasi di pre-esercizio ed esercizio dell'opera e deve iniziare non prima del completo smantellamento e ripristino delle aree di cantiere. Tale monitoraggio sarà finalizzato al confronto degli indicatori definiti nello stato ante e post operam e al controllo dei livelli di ammissibilità

Aspetti socio economici

Il Proponente evidenzia che il parco eolico interessa aree a seminativi irrigui e non irrigui, mentre non interessa terreni soggetti a produzioni di qualità, pertanto non altera né vincola le colture di pregio insistenti sul territorio

Noto quanto sopra, possibili effetti negativi collegati alla tipologia di opere in esame sono talora individuati in un incremento delle pratiche di abbandono delle aree rurali che il proponente però lega non tanto alla presenza del parco eolico quanto a problemi legati a ritardi strutturali e scarsa innovazione e a ,scarse opportunità economiche e standard di qualità della vita inferiori alle aree urbane.

Gli effetti che l'opera in progetto può determinare indirettamente sulla economia locale e sul tessuto turistico-produttivo in cui si inserisce, sono valutati positivamente dal proponente che riconosce, in relazione alla realizzazione del parco eolico, ricadute di tipo:

- *Occupazionale* – l'eolico è caratterizzato, come le altre tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili, da costi di investimento elevati in rapporto ai ridotti costi di gestione e manutenzione. Secondo un'analisi del Worldwatch Institute, l'occupazione diretta creata per ogni miliardo di kWh prodotto da fonte eolica è di 542 addetti, mentre quella creata, per la stessa produzione di elettricità dal nucleare e dall'utilizzo di carbone è, rispettivamente di 100 e 116 addetti. L'occupazione è associata alle attività di costruzione, installazione e gestione/manutenzione.
- *Economico* – è aumentata la redditività dei terreni sui quali sono collocate le pale eoliche, per i quali viene percepito dai proprietari un affitto mensile, lasciando pressoché inalterata la possibilità di essere coltivati degli stessi terreni;
- *Ambientale* – si incrementa la quota di energia pulita prodotta all'interno del Comune.

Analisi delle alternative:

Nello Studio di Impatto Ambientale il Proponente ha fornito elementi di analisi delle alternative al progetto e ha provveduto a valutazioni specifiche in relazione alla c.d. "Alternativa zero" che è stata scartata perché l'intervento oggetto della presente relazione rientra tra le tipologie impiantistiche previste dalla programmazione internazionale e nazionale.

4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

Di seguito si dà evidenza in sintesi dei contenuti istruttori pervenuti dai soggetti competenti ambientali consultati nell'ambito dell'istruttoria regionale.

Comune di Piombino

Con una prima nota del 02/01/2024 trasmette:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 29/07/2021- Mozione - Atto di indirizzo parere negativo;
- Verbale di Deliberazione Giunta Comunale – Dichiarazione di contrarietà al Progetto n. 352 del 28/12/2023;
- Verbale del NTV relativo alla seduta del 27/12/2023;

La Deliberazione C.C. n° 95 del 29-07-2021 reca: "**MOZIONE presentata dal gruppo consiliare FI-Udc-Civici Popolari Liberali avente per oggetto Atto di indirizzo parere negativo al collocamento nel territorio del Comune di Piombino di pale eoliche di grandi dimensioni**", messa a votazione, su 19 consiglieri presenti e votanti, raggiunge 12 voti favorevoli e 7 contrari

Il Verbale di Deliberazione Giunta Comunale – Dichiarazione di contrarietà al Progetto n. 352 del 28/12/2023 reca Dichiarazione di contrarietà al progetto in ossequio alla DCC n. 95 del 29/7/2021. Esplicita la posizione politica di totale dissenso alla proposta di progetto, in virtù di una moltitudine di ragioni fondate principalmente sul principio che il paesaggio "nel suo aspetto visivo" assomma contenuti ambientali e culturali e dunque è di per sé un valore costituzionalmente tutelato e garantito: non si tutela un concetto astratto di bellezze naturali bensì "un bene complesso ed unitario" che la giurisprudenza costituzionale considera valore primario e assoluto (C.Cost. n. 367 del 2007).

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Annovera i seguenti motivi:

- impatto paesaggistico
- impatto sul patrimonio archeologico, storico, monumentale e culturale. Uno degli aerogeneratori dista circa due km dal parco archeologico di Baratti e Populonia, uno dei principali siti archeologici etruschi d'Italia e rappresenta l'unico caso di insediamento urbanizzato etrusco sul mare.
- impatto sul patrimonio ambientale – naturalistico Nei pressi della zona interessata dal progetto vi è l'area protetta e sito di Rete Natura 2000: la Riserva naturale Orti-Bottagone pertanto la realizzazione del parco eolico potrebbe comportare l'interruzione dei corridoi migratori e il disturbo all'avifauna migratoria e nidificante.

Il verbale del NTV relativo alla seduta del 27/12/2023, dopo aver richiamato l'iter amministrativo e la descrizione del progetto, richiede numerose integrazioni riguardo a: aspetti progettuali, studio delle alternative, effetti di ogni singolo aerogeneratore rispetto all'impatto sull'avifauna e sulle rotte migratorie con particolare attenzione all'aerogeneratore PB4 (posto a meno di 2 Km dal Sito Natura 2000 ZSC Padule Orti-Bottagone), circa l'analisi di costi benefici, impatto su ambiente idrico, impatto sull'avifauna, rumore, approfondimenti circa interventi sulla viabilità, rivalutare il rischio di distacco per la pala CMP2 prossima alla Strada provinciale SP 39 via Aurelia e la pala CMP1 prossima alla E80-SS1, cronoprogramma, rispondenza del progetto con il RU.

Con successiva nota prot. 0671806 del 02/01/2025 – il Comune, trasmette il verbale del NTV relativo alla seduta del 27/12/2024, dopo aver formulato approfondimenti in particolare per quanto attiene le Componente Paesaggio e beni culturali e Componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.), aspetti ambientali con particolare riferimento al rumore e alla risorsa idrica, conclude come segue *“Sulla base della documentazione prodotta dalla Società proponente, insoddisfacente e incompleta, e di quanto sopra illustrato, e fermo restando che l'Autorità competente deve procedere alla chiusura del procedimento in quanto l'impianto progettato dal proponente non rientra in area idonea, il NTV esprime PARERE NEGATIVO in quanto il progetto presentato risulta non ambientalmente compatibile.*

Comune di Campiglia Marittima

Con il contributo istruttorio del Settore 3 Assetto del Territorio, prot. n. 0586851 del 28/12/2023, dopo aver analizzato i dati generali del procedimento, gli aspetti progettuali, programmatici e le componenti ambientali su cui chiede integrazioni (flora, vegetazione e fauna, paesaggio, aspetti socio economici, localizzazioni alternative), indica anche fin da subito, nelle conclusioni del contributo **aspetti di criticità generali**.

In particolare, chiede integrazioni in relazione ad una più puntuale verifica dell'effettiva interferenza con le aree tutelate per tutte le opere di progetto previste, comprese quelle complementari (viabilità, cavidotti...).

A supporto dell'affermazione prodotta dal proponente circa la garanzia delle ore minime di funzionamento, indicate in 2325 ore, chiede un approfondito studio anemometrico a supporto del dato necessario al fine di poter dichiarare idonea l'area prescelta, sulla base dell'unica eccezione posta dal PAER per l'ammissibilità di parchi eolici in zone agricole. Ritieni opportuna una misurazione e monitoraggio sul campo. Segnala che:

- le aree in progetto non ricadono in alcuna delle aree IDONEE indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021;
- la scala generale di progetto non consente di scendere nel merito di verifiche di dettaglio tali da escludere eventuali interferenze con aree vincolate (zone di edificabilità assoluta, fasce di rispetto stradali o dai corsi d'acqua), con particolare riferimento all'aerogeneratore CMP3;
- con riferimento alle aree critiche per la presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di movimenti giornalieri di avifauna, di cui all'elenco della tabella 2 del paragrafo I.2 delle Linee Guida, si rileva che gli aerogeneratori potrebbero ricadere all'interno della fascia costiera di 3 km di larghezza verso l'entroterra da Cecina a Castiglion della Pescaia,
- la documentazione progettuale è carente di tale valutazione; ne consegue che non sono stati presi in considerazione in maniera esaustiva né i requisiti progettuali di cui al punto I.3 né i fattori di analisi degli aspetti naturalistici di cui al punto II.2 per aspetti naturalistici delle Linee Guida Regionali.

Con riferimento all'affermazione: *“in ciascuna area critica è ragionevole che non sia presente più di un impianto eolico”* rileva che all'interno della fascia costiera (3 km) è già presente un impianto eolico della società FERA srl costituito da 6 aerogeneratori di altezza complessiva di 180 mt denominato “Foce del Cornia”.

Rispetto alla “aree non opportune” Padule Orti – Bottagone” e “Promontorio di Piombino e Monte Massoncello” deve essere verificato che nessun aerogeneratore ricada all'interno della fascia critica di 1 km. Non risultano compiutamente presi in esame tutti gli impatti sulla fauna e le principali interferenze che la presenza di impianti eolici vi può indurre nello S.I.A. e nella valutazione di incidenza non sono esaminate

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

compiutamente le rotte migratrici dell'avifauna, almeno per la direttrice tirrenica

Nel successivo contributo del 08/01/2025 sulla documentazione integrativa informa che da una verifica d'ufficio emerge che cinque (su otto) aerogeneratori risultano ricadenti all'interno della fascia di rispetto di tre chilometri di beni sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs. 42/2004 e ritiene che il progetto presentato non risulta conforme con la normativa delle aree idonee di cui al Dlgs. 199/2001.

Conclude come segue:

Ribadito che il progetto presentato non risulta conforme con la normativa delle aree idonee di cui al Dlgs. 199/2001 e con gli obiettivi di tutela paesaggistica e valorizzazione del territorio rurale degli strumenti urbanistici e di pianificazione intercomunali e comunali, coordinati con la pianificazione paesaggistica regionale e provinciale, si evidenzia che nella documentazione permangono carenze e valutazioni insoddisfacenti.

Come dichiarato dal proponente nel S.I.A., l'approccio progettuale è concentrato sull'interesse prevalente dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, integrato con quanto previsto dalle Linee guida e di indirizzo regionali per le aree non idonee, ovvero in un'"ottica di gestione," piuttosto che di tutela del paesaggio, valorizzando possibili sinergie locali.

Posto non sia ben chiara l'"ottica di gestione", è certo che la disseminazione di un numero elevato di pale eoliche di grandi dimensioni (28 torri anemometriche tra quelle di progetto e quelle esistenti), che si sommano oltre a centinaia di ettari compromessi per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, in una porzione di territorio concentrato e pianeggiante, compromette in via permanente la percezione dei valori naturali, culturali e sociali che gli individui e le comunità nel loro insieme associano al territorio locale e toscano, oltre che comportare l'irreversibilità economica di terreni agricoli produttivi.

In più il posizionamento, senza criterio logico e morfologico, di detti impianti produce l'effetto moltiplicatore delle criticità percettive e di modifica del paesaggio territoriale.

Si ribadisce quindi che il solo criterio della disponibilità dei terreni non può rappresentare l'elemento progettuale su cui fondare proposte di tale dimensione. Occorre ridare centralità alla pianificazione urbanistica, oggi praticamente spogliata del suo ruolo dalla normativa nazionale, e recuperare certamente altri criteri di progettualità, più raffinati e riconducibili ad una lettura reale delle caratteristiche del territorio.

Risultano dunque irrisolte le criticità generali, già espresse nel precedente contributo:

1) la concentrazione di un numero elevato di pale eoliche di grandi dimensioni in una porzione di territorio limitato e pianeggiante, determina la modifica permanente della percezione dei valori naturali, culturali e sociali che gli individui e le comunità nel loro insieme associano al proprio territorio. Pur nella consapevolezza che il paesaggio,

come oggi lo osserviamo, sia frutto della continua modificazione apportata dall'uomo, stratificata nel corso del tempo, si rileva l'incapacità generale di condivisione degli attrezzi necessari per la costruzione di nuovo paesaggio.

Per il caso specifico ciò significa che ancora manca la capacità valutativa, individuale e collettiva, di come le pale eoliche potranno un domani rappresentare un valore identitario da invidiare anziché da rifuggere. Questo salto logico potrà essere intrapreso solo gradualmente, con progetti misurati e dimensionati in base alla capacità di carico di ogni singolo territorio. L'alto numero di pale eoliche dei progetti in corso e dell'impianto esistente determina una modificazione sostanziale del paesaggio agrario di pianura. La conformazione morfologica del territorio che circonda la pianura alluvionale del fiume Cornia, che con le colline di Campiglia, Suvereto e Riomarzo, con il promontorio di Baratti Populonia, forma una sorta di belvedere circolare continuo, amplifica gli impatti negativi ed evidenzia una mancanza di misura localizzativa e di autoregolazione del progetto.

In più, come già detto, le aree in progetto non ricadono in alcuna delle aree IDONEE indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" e l'eccezione posta dal PAER per l'installazione in zona agricola degli impianti eolici con potenza nominale superiore a 200 kW (ovvero siano garantite almeno 1700 ore/anno di funzionamento, ore di funzionamento equivalenti rispetto alla potenza dell'impianto) si fonda su una mera dichiarazione del proponente, senza supporto di alcuna analisi anemometrica (se non meramente virtuale).

2) Il posizionamento senza criterio logico e morfologico delle torri eoliche produce l'effetto moltiplicatore delle criticità percettive e di modifica del paesaggio agrario. Il solo criterio della disponibilità dei terreni non può certo rappresentare l'elemento progettuale su cui fondare una proposta di tale dimensione. Occorre recuperare altri criteri di progettualità, più raffinati e riconducibili ad una lettura vera delle caratteristiche del territorio, alle trame del suolo, alla viabilità esistente, anche se questo dovesse comportare una drastica

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

riduzione del numero di aerogeneratori. L'effetto "pettine" (o effetto barriera) quando riconducibile alla lettura morfologica del suolo, è senza dubbio preferibile all'effetto "sarpagliamento" che, invece, aumenta la percezione del disordine visivo;

3) Se da una parte possiamo considerare irrilevante la perdita di terreno fertile per effetto del campo eolico, e quindi l'incidenza pressoché nulla in termini di riduzione del reddito da produzione agraria, non possiamo affermare con altrettanta sicurezza la non incidenza nei confronti del reddito integrativo derivante dalle attività turistiche presenti sul territorio. Difficile è, infatti, capire il livello di accettazione positiva dei parchi eolici. Esiste infatti la possibilità di una riduzione, anche sensibile, della capacità attrattiva del turismo rurale che fonda i propri presupposti sulla presenza di valori naturali e ambientali. Questo per sottolineare che la valutazione del progetto avrebbe dovuto tenere in considerazione anche aspetti di economia locale e di utilizzazione del territorio rurale a fini turistico ricettivi.

4) Non di meno si evidenzia come le eccessive semplificazioni normative a livello nazionale in materia di impianti di produzione da fonti rinnovabili, stiano producendo un preoccupante fenomeno di alterazione della vocazione agricola del territorio della Val di Cornia;

5) Appare illogico, sproporzionato e non rispondente alla reale natura dei luoghi, aver classificato i territori di Campiglia, Piombino e San Vincenzo come appartenenti a categorie e ranghi diversi e quindi da tutelare diversamente. Occorre ripristinare una lettura uniforme del territorio e delle sue vocazioni ambientali e agricole, anche ai fini dell'individuazione di siti idonei alla localizzazione di nuovi impianti da energie rinnovabili.

Comune di S. Vincenzo

Con il contributo istruttorio prot. 0578016 del 21/12/2023, esprime parere favorevole con le prescrizioni/chiarimenti per gli aspetti ambientali di seguito elencati:

- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sulla tutela della salute dell'uomo e relativo monitoraggio;
- Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche: soluzioni per il loro smaltimento in modo rispettoso dell'ambiente;
- Effetti indotti sulla Salute pubblica.

Con il successivo contributo istruttorio, prot 0002858 del 03/01/2024, conclude esprimendo parere favorevole con le seguenti prescrizioni/chiarimenti ed integrazioni per aspetti ambientali

- Componente Paesaggio: le restituzioni fotografiche e fotosimulazioni non sono in nessun modo un elemento di tutela e garanzia. Relativamente a quanto sopra si richiedono approfondimenti e l'eventuale riduzione delle pale eoliche.
- Componente Impatto acustico. si richiedono approfondimenti e l'eventuale riduzione delle pale eoliche. In ogni caso in fase di gestione sarà necessario il Monitoraggio costante del rumore prodotto.
- Componente Impatto visivo: Le valutazioni e le simulazioni in tema di intervisibilità presentate appaiono carenti e inadeguate a rappresentare l'impatto visivo difficile mitigabile. Si richiedono integrazioni.
- Componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: si richiedono approfondimenti che garantiscano la tutela a cui l'uomo è esposto esposto a fenomeni artificiali e collaterali.
- Componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche: effettuare approfondimenti sul materiale riciclabile delle pale eoliche con proposta di soluzioni per il loro smaltimento in modo rispettoso dell'ambiente.
- Componente Salute pubblica: si richiede programma di monitoraggio gli effetti indotti sulla salute pubblica e la relativa incolumità.
- Componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sulla tutela della salute dell'uomo e relativo monitoraggio.

Con la nota del prot. 0003918 del 04/01/2024, **esprime parere negativo** e conclude: *si prescrive per il progetto del parco eolico nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI) loc. Campo all'Olmo:*

- 1) Implementare misure di mitigazione per minimizzare gli impatti sulla biodiversità e sugli habitat, specialmente nelle aree Natura 2000;
- 2) Effettuare studi approfonditi sull'impatto visivo dell'impianto, considerando la prossimità all'area turistica di San Vincenzo;
- 3) Stabilire un sistema di monitoraggio per valutare l'impatto del parco eolico sulla fauna locale, in particolare uccelli e chiropteri basato sulle attuali torri eoliche installate denominato "Foce di Cornia";
- 4) Svolgere un'analisi dettagliata dell'impatto del parco eolico sul turismo, proponendo strategie per mitigare eventuali effetti negativi;
- 5) Assicurare la partecipazione attiva della comunità locale nel processo decisionale e nelle fasi di sviluppo del progetto

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Richiede ulteriori compensazioni sugli svantaggi per i residenti della zona dopo l'eventuale realizzazione del parco eolico, su:

- 1) *Alterazione del paesaggio naturale, potenzialmente impattando negativamente sul valore estetico dell'area;*
- 2) *Rumore generato dalle turbine eoliche, che potrebbe disturbare la vita quotidiana dei residenti;*
- 3) *Possibile impatto negativo sulla fauna locale, inclusi gli uccelli, che potrebbe alterare gli ecosistemi locali;*
- 4) *Possibile deprezzamento del valore delle proprietà nelle immediate vicinanze del parco eolico;*
- 5) *Cambiamenti nelle attività economiche locali, considerando che l'area ha carattere turistico .*

Inoltre si richiede:

- 1) *Studio su diversa tipologia di dispositivi di storage (accumulo);*
- 2) *Vista la vicinanza di particolari siti archeologici si richiede ulteriori indagini archeologiche sul posto (aree oggetto degli interventi e aree limitrofe in un raggio di distanza dall'opera almeno del potenziale e rischio individuato dalla ES.7 Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico, per ciascuna zona interessata), attraverso anche campionamenti;*
- 3) *Come Comune confinante, Studio su l'impatto del progetto di impianto eolico nelle aree comunali di Piombino e Campiglia Marittima, sul TURISMO locale più approfondito*

*Alla luce delle considerazioni espresse e in base agli elementi valutati, il Comune di San Vincenzo esprime **parere negativo** sul progetto in questione. Si suggerisce la revisione degli aspetti critici evidenziati, in modo da garantire un equilibrio tra sviluppo energetico e salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'economia locale*

Allega il contributo del Settore comunale Lavori Pubblici, Demanio e Ambiente che chiede nuove indagini e relazioni in materia di: flora e fauna, qualità dell'aria e emissioni, aspetti archeologici, impatto visivo, consumo del suolo, aspetti socio economici concludendo come segue: *“Alla luce delle approfondite considerazioni precedentemente esposte, il presente documento formalizza un **parere sfavorevole** in merito all'implementazione del progetto del parco eolico proposto. Questo giudizio deriva da un'analisi minuziosa e complessa che considera gli effetti e le ripercussioni su ambiente, paesaggio, patrimonio culturale e dinamiche socioeconomiche. È imperativo sottolineare l'importanza di preservare gli interessi e il benessere della comunità locale, nonché di mantenere l'integrità e la sostenibilità del territorio in questione.*

Si esorta con enfasi il proponente a riconsiderare il progetto in esame, tenendo conto delle argomentazioni presentate. Si invita a esplorare soluzioni alternative o a implementare strategie di mitigazione efficaci che possano integrare armoniosamente lo sviluppo di risorse energetiche rinnovabili con la protezione e il rispetto del patrimonio ambientale, culturale e sociale del nostro territorio”

Il Comune di San Vincenzo non ha inviato contributo sulla documentazione integrativa.

Comune di Suvereto

Con il contributo istruttorio prot. n. 0583280 del 22/12/2023, con riferimento al proprio territorio comunale, **rileva le seguenti interferenze:**

- con i con visivi riferiti ai versanti delle colline che prospettano verso il mare a ovest di Suvereto ed all'Area Naturale Protetta : EUAP1010 “Parco Provinciale di Montioni, versante Livornese”,
- con l'art. 12, comma 7, secondo periodo, del Dlgs. 347/2012, dal punto di vista delle esigenze di sostegno del settore agricolo in merito alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, come specificate in premessa.

Con il successivo contributo prot. n. 0000916 del 02/01/2025 rilasciato sulla documentazione integrativa, conferma il precedente contributo.

Terna

Con la nota prot. n. 0012758 del 10/01/2024 Terna ha comunicato che *“... in data 11/06/2021 la Società SAN NICOLA ENERGIA S.r.l. ha presentato a TERNA la formale richiesta di modifica connessione per un impianto eolico più accumulo per una potenza in immissione pari a 57,6 MW sito nei Comuni di Campiglia Marittima (LI) e Piombino (LI). Per tanto TERNA fornirà alla Società, la STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.”*

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.

Nel contributo tecnico istruttorio prot. 0137568 del 27/02/2024 segnala che risultano presenti numerose interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) e rilascia parere favorevole alla

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

realizzazione delle opere di progetto con prescrizioni.

Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Nel contributo tecnico istruttorio prot. n. 0588026 del 29/12/2023 inquadra il progetto con riferimento al PGRA, PAI, e PGA.

Con riferimento al PGRA, indica che le aree di intervento risultano classificate a pericolosità da alluvione elevata (P3), media (P2) e bassa (P1), nelle quali ai sensi dell'articolo 7, 9 e 11 della disciplina di Piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (LR. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua).

Con riferimento al PAI risulta che parte delle opere (in particolare il sostegno CMP3) ricadono in area classificata a pericolosità da frana elevata (PFE), disciplinata dall'art. 14 delle rispettive norme che, nel caso specifico, richiedono l'espressione di coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione.

Detto sostegno CMP3 interferisce con un'area PFE legata a potenziali fenomeni di subsidenza la cui presenza è ipotizzata in base a deformazione del suolo registrata nel passato e che attualmente non risulta più attiva.

Indica alcune prescrizioni al fine di rendere la realizzazione del sostegno compatibile con il livello di pericolosità del PAI

Con riferimento al PGA, l'area di intervento è limitrofa ai corpi idrici superficiali:

- "Fiume Cornia Valle", classificato in stato ecologico e chimico "buono" (con obiettivo del mantenimento di tale stato al 2027);

- "Fosso Acquaviva", classificato in stato ecologico "sufficiente" (con l'obiettivo del raggiungimento dello stato "buono" al 2027) e stato chimico "buono" (con obiettivo del mantenimento di tale stato al 2027) e interessa il corpo idrico sotterraneo della Pianura del Fiume Cornia, classificato in stato chimico e quantitativo "non buono" (con obiettivo del raggiungimento dello stato "buono" al 2027); pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

- è ricompresa nelle aree di intrusione salina IS, per le quali, ai sensi dell'articolo 16 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese contenere l'estensione dell'area impattata

ARPAT

Con il contributo tecnico del 10/01/2024 ha richiesto integrazioni riguardo a: calcolo delle emissioni evitate, all'eventuale interferenza della subsidenza dell'area per la realizzazione del parco eolico, ai fossi interessati dalle opere di progetto, la modalità di gestione dei reflui prodotti dal lavaggio automezzi nella fase di cantiere, approfondimento sulle AMD, chiarire il regime normativo nel quale intende operare: terre da scavo riutilizzate in situ ai sensi dell'art. 185, comma 1.c del Dlgs. 152/2006 (e quindi art. 24 del DPR. 120/2017), oppure sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del Dlgs. 152/2006 (art. 9 del DPR. 120/2017), valutazione del rumore, PMA.

Nel successivo contributo prot. 0086120 del 06/02/2025, l'Agenzia evidenzia che le integrazioni fornite rispondono solo in parte alle richieste formulate nel precedente contributo ARPAT del 10/1/2024. **Risultano esaustive per: qualità dell'aria e sorgenti emmissive, acque superficiali, acque sotterranee. Sulle altre, Arpat, ha avanzato i seguenti rilievi:**

Piano di Monitoraggio Ambientale

Per quanto riguarda la richiesta relativa all'implementazione del Piano di Monitoraggio Ambientale con l'analisi delle acque per la determinazione di eventuali alterazioni dello stato qualitativo dei fossi e canali interessati, il proponente conferma l'esclusione dal monitoraggio del reticolo idrografico interessato.

Si osserva che, indipendentemente dalla tecnica utilizzata per l'attraversamento dei corsi d'acqua, la realizzazione del progetto comporterà, intorno alle future piazzole di ubicazione delle pale, operazioni estranee alla naturale vocazione agricola del territorio, con mezzi e movimentazione di terre, attrezzature e apparecchiature. Alcune di queste aree sono prossime a corsi d'acqua il cui stato è necessario venga controllato per assicurarsi che tali opere non lo alterino; pertanto, sulla base dell'elaborato EG.1.5.2., prescrive:

- la realizzazione di un monitoraggio a monte e a valle dell'area PB2 per il Fosso Allacciante, a monte e a valle dell'area CMP3 per il Fosso Diavolo, infine a monte e a valle delle aree CMP1 e CMP2 per il Fosso Acquaviva (un solo punto a monte di entrambe ed un solo punto a valle);
- prima della realizzazione delle opere, sulla base del cronoprogramma delle stesse, dovrà essere

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

concordato con ARPAT il cronoprogramma ed il dettaglio (posizione, parametri, frequenza, ecc.) del monitoraggio, allo scopo di valutarne la fattibilità anche in considerazione del carattere torrentizio dei suddetti corsi d'acqua.

Terre e rocce da scavo

Il proponente fornisce i chiarimenti richiesti, chiarisce che intende applicare l'art. 24 del DPR. n. 120/2017, considerando le terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui viene previsto l'utilizzo in sito.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo non qualificate come rifiuto, ritiene che il progetto presentato non presenti evidenti criticità ambientali e conferma le prescrizioni già indicate nel precedente contributo.

Clima acustico – Fase di Esercizio

In merito all'impatto acustico dell'opera in esercizio, dall'esame della documentazione integrativa emergono numerose criticità: non completezza e consistenza delle integrazioni richieste che potrebbero avere effetti sui risultati delle stime dei livelli di rumore al ricettore e sulla verifica dei limiti, non essendo inoltre possibile escludere che presso numerosi ricettori si possa verificare il superamento dei limiti di legge e che i possibili metodi di mitigazione acustica proposti potrebbero non essere sufficienti o attuabili. Detto ciò, l'Arpat ritiene che **non è possibile esprimere una valutazione positiva all'impianto in oggetto in relazione all'impatto acustico prodotto.**

Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore

Il contributo tecnico istruttorio assunto prot. n. 0007335 del 08/01/2025, il Genio Civile riporta: *"Dall'esame della documentazione trasmessa emergono profili di competenza ai sensi della LR. 41/2018, del DPGR 42/R/2018 e del DPGR 60/R/2016. Tali profili, riguardano in particolare le opere impiantistiche di collegamento alla rete elettrica da realizzarsi mediante cavidotto interrato.*

Questa infrastruttura prevede attraversamenti sotterranei di corsi d'acqua censiti nel reticolo idrografico, da eseguire tramite tecnologia TOC.

Secondo le normative sopra richiamate, gli attraversamenti sotterranei risultano generalmente ammissibili come tipologia di intervento, purché subordinate ad una verifica di compatibilità idraulica, correlata alle caratteristiche strutturali dei corsi d'acqua (corsi d'acqua arginati e/o incisi). Tali interventi richiedono indicazioni/prescrizioni tecniche specifiche, da definire sulla base della tipologia di ciascun corso d'acqua e dello stato dei luoghi.

Premesso quanto sopra e in relazione al procedimento in oggetto, si evidenzia che il progetto non comprende tutte le informazioni, gli elaborati grafici e i dettagli costruttivi necessari per le valutazioni indicate. Tali approfondimenti sono pertanto richiesti e rinviati alle fasi autorizzative e concessorie di competenza di questo Settore, da svolgersi sulla base di una progettazione esecutiva puntuale.

Le suddette considerazioni si ritengono riferibili anche alla viabilità di cantiere (viabilità per trasporto aerogeneratori) e di esercizio, nonché al cavidotto sotterraneo di connessione da realizzarsi in parallelo ai corsi d'acqua censiti nel reticolo idrografico.

Si rileva infine che gli interventi previsti da progetto ricadono su porzioni di territorio contraddistinte dalle classi di Pericolosità da alluvione fluviale P3 e P2 dal vigente PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, corrispondenti rispettivamente ad aree a pericolosità da alluvioni frequenti e poco frequenti, ai sensi della LR. n. 41/2018. Pertanto, in relazione all'attuazione di interventi edilizi in tale area, in termini di gestione del rischio da alluvioni, trova applicazione la suddetta legge regionale. Tali valutazioni non sono però riconducibili a procedimenti di questo Ufficio e si rimandano al soggetto competente".

Settore regionale Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Richiamata la disciplina dei Beni Paesaggistici nel contributo del 21/12/2023 il Settore regionale riporta che la Relazione Paesaggistica e gli elaborati a corredo, inseriscono in forma corretta ed esaustiva il parco eolico in relazione al PIT/PPR ed al contesto paesaggistico di riferimento e ricorda le finalità generali indicate all'art. 3.2 dell'Allegato 1B del PIT-PPR, "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio":

Evidenzia che l'intervento non interessa direttamente aree tutelate ai sensi del DLgs.42/2004, tuttavia poiché gli aerogeneratori CMP3, PB3 e PB4 sono collocati nelle vicinanze di aree tutelate, ritiene necessario impartire alcune prescrizioni.

Indica altresì che le opere di mitigazione e compensazione previste nel progetto sono essenziali al fine

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

della riduzione dell'impatto paesaggistico dell'intervento e dell'ammissibilità della trasformazione indotta sul paesaggio e devono pertanto essere considerate come parte integrante del progetto medesimo ritenendo necessaria una integrazione progettuale in tal senso o come prescrizioni, cui assolvere nella fase successiva della progettazione, a garanzia della loro attuazione.

Nel successivo contributo istruttorio del 07/01/2025 (prot. 0006038) formulato a seguito delle integrazioni prodotte dal Proponente, il Settore rileva che quanto richiesto per assolvere alle prescrizioni indicate nel precedente contributo non è contenuto nei documenti presentati e pertanto, considerato che le prescrizioni impartite erano comunque rinviate alla "fase successiva della progettazione, a garanzia della loro attuazione", conferma integralmente quanto già espresso.

Settore regionale Autorità di gestione FEASR

Con il contributo istruttorio del 24/12/2024 (prot. 0667202), sulla documentazione complessivamente agli atti rileva che i potenziali impatti direttamente riferibili alle attività agricole riguardano principalmente l'occupazione permanente e temporanea di suolo per la realizzazione delle piazzole e relative aree di sorvolo, della viabilità, della nuova sottostazione elettrica, del sistema di accumulo elettrochimico e della posa del cavidotto elettrico.

Rileva che per una completa valutazione degli impatti determinati dal progetto sul suolo e sui terreni agricoli risulta necessario integrare la documentazione

- con un riepilogo analitico delle superfici, ripartite per qualità, oggetto di consumo di suolo determinato dalla realizzazione delle opere complessivamente previste dal progetto.

- con un riepilogo complessivo relativo all'entità dei terreni interessati dalle diverse servitù (cavidotto, passaggio, sorvolo).

- con indicazioni precise circa la disponibilità dei terreni interessati dalle opere in progetto ed il quadro economico con gli importi stimati per gli indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza della perdita dei terreni coltivabili, delle servitù e dei mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere.

Riporta altresì che in caso di un esito favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto è opportuno prevedere le seguenti indicazioni:

Si raccomanda di valutare, per la realizzazione delle opere e la definizione dell'organizzazione dei cantieri di lavoro e dei tracciati, ogni possibile accorgimento e miglioria rivolti ad evitare o limitare le interferenze negative sulle attività agricole.

E' necessario che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di lavoro e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione.

Per le fasi di dismissione, al termine della fase di esercizio dell'impianto, è necessario garantire la completa rimozione di tutte le opere, il corretto smaltimento dei materiali, oltre a recuperare la fertilità dei suoli con adeguate lavorazioni e spargimento di ammendanti, per il definitivo ripristino dell'idoneità alla coltivazione.

Settore VAS VincA

ricordato che il settore è subentrato nel corso dell'iter del procedimento al Settore Tutela della natura e del mare per quanto attiene le competenze di VincA si rileva quanto segue:

il contributo istruttorio tecnico assunto in data 28/12/2023 (prot. 0587349) viene rilasciato ai fini della valutazione di incidenza (VIncA) di cui all'articolo 5 del DPR. 357/1997 in relazione ai seguenti siti Rete Natura 2000:

- IT5160009 - ZSC "Promontorio di Piombino e Monte Massoncello";

- IT5160010 – ZSC-ZPS "Padule Orti-Bottagone";

- rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e altre norme conservazione naturalistica:

- RRLI01 Riserva naturale regionale "Padule Orti-Bottagone"

- ARLI02 Area umida di importanza internazionale "Padule Orti-Bottagone";

- IBA219 - "Orti Bottagone";

- EUAP1010 – "Parco Provinciale di Montioni – versante Livornese".

Conclude chiedendo integrazioni.

Nel successivo contributo istruttorio tecnico assunto al prot. 0670128 in data 30/12/2024, sulla documentazione integrativa, ha rilevato le seguenti criticità:

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- sia lo Studio d'incidenza, sia la Relazione sulla fauna considerano gli impatti cumulativi in modo parziale. Non sono stati considerati altri effetti determinati in particolare da elettrodotti, impianti fotovoltaici o altri progetti già realizzati o autorizzati. L'effetto cumulo del progetto viene considerato solo per quanto riguarda l'effetto barriera che sarebbe determinato insieme al campo "Foce del Cornia" ed un impianto fotovoltaico, mentre nell'area sono in corso vari progetti per nuove infrastrutture energetiche e di altro tipo. Occorre, inoltre, tenere in debita considerazione le elevate criticità presenti nell'area circostante il Sito di Orti Bottagone, determinate dagli impianti e infrastrutture già presenti con la saturazione del territorio conseguente alla realizzazione degli impianti autorizzati. La mancata valutazione dell'effetto cumulo non consente di trarre conclusioni definitive sulle possibili incidenze che il progetto potrebbe determinare sulle popolazioni dell'avifauna che utilizzano i territori interessati dal progetto a fini trofici, di rifugio o anche di nidificazione (come risulta anche dalle osservazioni riportate nella relazione faunistica) o negli spostamenti tra aree a diversa funzione;
- le valutazioni sulle collisioni è invalidata dall'aver utilizzato nel modello matematico una superficie di rischio calcolata considerando la distanza dei due generatori più lontani, cosa che costituisce una approssimazione eccessivamente lontana dalla realtà, considerato che i generatori non sono collocati in modo equidistante su una linea, e soprattutto non sono omogenei né il territorio in cui si collocano, né il flusso dell'avifauna, sia per quanto riguarda l'avifauna migratrice, sia per il resto dell'avifauna;
- il monitoraggio non ha prodotto risultati quantitativi affidabili visto lo sforzo di ricerca limitato; anche i dati quantitativi riportati per le altezze di volo della fauna migratrice che dovrebbero essere stati ricavati, secondo quanto attestato, da osservazioni svolte da tre punti di osservazione nell'arco di 5 giornate in primavera e 5 in autunno, sono stati forniti senza alcuna valutazione statistica che consenta di valutarne l'attendibilità. D'altra parte a livello qualitativo le osservazioni confermano la presenza di due direttrici migratorie e di numerose specie di pregio conservazionistico che frequentano l'area sia come nidificanti che svernati e, nonostante le osservazioni siano limitate a pochi giorni, rilevano la frequentazione dell'area di progetto e delle sue vicinanze da parte di specie di interesse naturalistico, tutelate dalle direttive comunitarie e/o inserite in Liste Rosse;
- la particolare importanza dell'area umida Orti Bottagone per l'avifauna è attestata dal suo riconoscimento come Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva Uccelli e dal suo inserimento tra le Aree umide di importanza internazionale, risultando area di nidificazione, di svernamento o di sosta per l'avifauna, comprese specie minacciate, rare o con popolazioni in regressione o isolate, oggetto di tutela e talvolta di progetti di reintroduzione (falco pescatore);
- la DGR 644/04 individua tra le criticità le ipotesi di realizzare aerogeneratori ai confini del Sito;
- l'area in cui ricade la ZSC/ZPS Orti- Bottagone e il parco eolico in oggetto è classificata come "Area critica per processi di industrializzazione" (Carta della Rete Ecologica - Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico);
- l'importanza dell'area per l'avifauna, è attestata dagli stessi dati bibliografici e confermata dalle osservazioni compiute durante il monitoraggio dal proponente;
- la stima della mortalità per collisioni non può essere considerata valida per le approssimazioni compiute e per la mancanza di robustezza statistica dei dati forniti. In particolare, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile escludere la significatività delle seguenti incidenze che possono essere determinate dalla installazione degli 8 aerogeneratori considerati singolarmente e/o cumulativamente con gli altri elementi antropici presenti nell'area o da realizzare;
- impatti diretti per collisione per la fauna migratoria e per la fauna stanziale o in sosta che si sposta tra aree a diversa funzione ecologica (riposo, rifugio, alimentazione, nidificazione);
- riduzione dell'habitat per la nidificazione e/o alimentazione di talune specie per via indiretta a causa del disturbo apportato all'ambiente circostante;
- disturbo sugli spostamenti in volo anche in relazione ai possibili effetti cumulativi, incluso l'effetto barriera parzialmente analizzato solo in riferimento alle pale PB 4 e PB5 insieme all'impianto "Foce del Cornia" e per i pipistrelli, per i quali è comunque evidenziata la sensibilità della Nottola comune;
- frammentazione di habitat di specie in particolare determinati cumulativamente con altri impianti e infrastrutture;
- l'analisi fin qui condotta identifica una estrema criticità determinata dalla previste pale eoliche situate in prossimità del suddetto Sito Natura 2000 ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone, ossia gli aerogeneratori identificati come PB4 e PB5; risultano, inoltre, non esenti da criticità dell'aerogeneratore identificato come PB1 e dell'impianto CMP2, per i quali i rilievi di campo condotti nell'ambito del monitoraggio hanno rilevato una maggiore frequenza di avifauna.

Conclude esprimendo parere **NEGATIVO** ai fini della valutazione d'incidenza del progetto in esame in

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

quanto non è possibile escludere con certezza possibili incidenze significative sulle popolazioni di avifauna tutelate dai Siti Natura 2000, in particolare verso le specie obiettivo di conservazione del Sito ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone.

Settore regionale Forestazione Agroambiente, risorse idriche settore agricolo.Cambiamenti climatici

Nel contributo istruttorio del 0061277 del 30/01/2024, confermato con il successivo prot. n. 0005193 del 07/01/2025, il Settore ha comunicato che il progetto, così come presentato dal Proponente, non attiene materie di propria competenza.

Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale

Nel contributo istruttorio prot. n.0589476 del 29/12/2023, il Settore fa presente che non si riscontrano interferenze con le strade regionali esistenti o previste nel PRIIM.

Riguardo, invece all'infrastruttura di trasporto stradale di interesse nazionale, rileva che il percorso dei cavidotti attraversa le infrastrutture stradali SS1 Aurelia e SS398 Val di Cornia in Comune di Piombino e Campiglia Marittima.

Al riguardo rileva che ANAS, in qualità di Ente gestore delle infrastrutture stradali, risulta presente nell'elenco dei Soggetti chiamati a rendere il proprio contributo, raccomanda il prosieguo del coinvolgimento con l'Ente medesimo per le valutazioni di competenza in merito a eventuali interferenze dell'opera con la rete stradale esistente e con le previsioni sopracitate.

Riguardo alle interferenze con l'infrastruttura ferroviaria, rileva le seguenti interferenze :

1. Il cavidotto denominato TOC1 interferisce con la linea ferroviaria Campiglia Marittima-Piombino, classificata come rete complementare: "Linea a doppio binario elettrificato, con minori livelli di densità di traffico (maglia di collegamento nell'ambito dei bacini regionali e connessioni tra le direttrici principali)";
2. Il cavidotto denominato TOC11 interferisce con la linea ferroviaria Tirrenica nella tratta Livorno-Grosseto, classificata come rete fondamentale: "Linea a doppio binario elettrificata ad alta densità di traffico e elevata qualità dell'infrastruttura (direttrici internazionali e assi di collegamento fra le principali città italiane)".

Non evidenzia elementi di particolare rilevanza in relazione alle previsioni del PRIIM, tuttavia si raccomanda il coinvolgimento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. quale Ente gestore per le infrastrutture ferroviarie nazionali, anche nelle successive fasi progettuali/approvative/esecutive, al fine di garantire la sicurezza delle linee ferroviarie e coordinare al meglio l'esecuzione delle opere interferenti con la ferrovia o con la sua fascia di rispetto (ex art. 49 del DM 753/80).

Nel secondo contributo prot. 0005570 del 07/01/2025 conferma quanto indicato con il precedente del 29/12/2023.

Settore Transizione Ecologica

Con nota prot. 0038062 del 23/01/2024, dopo aver effettuato un inquadramento programmatico e una descrizione del progetto, riporta le seguenti considerazioni:

Nella documentazione del proponente è stato riscontrato un riferimento alle "aree non idonee agli impianti eolici" individuate dall'Allegato 1 alla scheda A.3 del Paer.

Nello Studio di Impatto Ambientale e, più precisamente a pag. 14 punto 2.4.2.1 Piano Ambientale ed Energetico Regionale – P.A.E.R, il proponente afferma che, "...nell'allegato 1- A.3 il PAER individua le aree non idonee agli impianti eolici, escluse nel presente progetto: il sito di impianto ricade in aree agricole, ma tali aree sono considerate non idonee all'installazione di impianti eolici solo se, su attestazione del proponente, non sono garantite almeno 1700 ore/anno di funzionamento (ore di funzionamento equivalenti rispetto alla potenza dell'impianto) e nel caso in esame saranno garantite le ore minime di funzionamento, in particolare il progetto avrà 2325 ore di funzionamento.

Il proponente non effettua però un'analisi del sito rispetto alle altre tipologie di "aree non idonee" presenti all'allegato 1 della scheda A3 del PAER.

Inoltre, fermo restando che il Settore non è competente rispetto alla conferma o meno dell'impianto in un'area idonea definita ai sensi del Dlgs 199/2021, non essendo ancora la disciplina sulle aree idonee ricondotta a legge regionale per le motivazioni suddette, si segnala che rispetto alla recente normativa sull'individuazione di "aree idonee provvisorie" di cui all'art. 20 comma 8 del Dlgs 199/2021 (recentemente modificata dal DL 13/2023), il proponente non risulta aver svolto alcuna valutazione in merito.

Rispetto ai contenuti del progetto (che dovrebbe ricomprendere tutti gli interventi principali necessari per la realizzazione del Parco) emerge poi l'esigenza delle integrazioni/chiarimenti di seguito segnalati:

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- l'ampliamento della stazione elettrica di connessione dell'impianto non risulta al momento esistente, ma il proponente dichiara che è già autorizzato. Mentre il collegamento in entra-esce dalla linea "Colmata – Suvereto" alla Stazione, è presentato nella Relazione RTN.1 come parte del presente progetto. Non sono stati però riscontrati gli elaborati relativi ai due nuovi elettrodotti aerei a 132 kV.

- il proponente dichiara che Terna provvederà autonomamente ad autorizzare l'intervento 349-P del proprio Piano di Sviluppo. Ma non è chiaro se in mancanza dell'intervento sopradetto (non parte di questo progetto né oggi autorizzato) l'impianto sarebbe in condizioni di trasferire alla rete l'elettricità prodotta.

CONCLUSIONI

A) Richiesta di integrazioni:

Si richiedono le seguenti integrazioni/chiarimenti:

a) Modalità di trasmissione dell'energia elettrica prodotta: - Il collegamento in entra-esce dalla linea "Colmata – Suvereto" alla Stazione "Populonia" è presentato nella Relazione RTN.1 come parte del presente progetto. Il proponente deve allegare gli elaborati tecnici relativi ai due nuovi elettrodotti aerei a 132 kV.

- Il proponente dichiara che Terna provvederà autonomamente ad autorizzare l'intervento 349-P del proprio Piano di Sviluppo, ma allora deve chiarire se in mancanza dell'intervento sopradetto (non parte di questo progetto né oggi autorizzato) l'impianto sarebbe in condizioni di trasferire alla rete l'elettricità prodotta.

b) Si richiede una completa disamina del sito rispetto a tutte le tipologie di "aree non idonee" presenti all'allegato 1 della scheda A3 del PAER.

c) Relativamente alla ricadenza dell'impianto all'interno delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, lett. c) del Dlgs. n. 199/2021, il Settore non risulta competente, non essendo ancora la disciplina sulle aree idonee ricondotta a legge regionale per le motivazioni sopra riportate. Tuttavia si segnala che è opportuna una disamina del sito rispetto alle recenti tipologie di "aree idonee provvisorie" di cui all'art. 20 comma 8 del Dlgs 199/2021 (recentemente modificata dal DL 13/2023). Nel caso il proponente documenti la ricadenza del sito in una tipologia di "area idonea" andrà altresì allegata la relativa espressione/verifica, se possibile, da parte dell'organismo competente in relazione alla tipologia di area idonea proposta.

Nel successivo contributo prot. 0005559 del 07/01/2025 sulla documentazione integrativa conclude come segue "Il proponente ha integrato, come da richiesta al punto C della nostra nota 23/01/2024, dichiarando che il sito di impianto non ricade nelle aree idonee all'eolico di cui al comma 8.

Rispetto alla richiesta al punto A della nostra nota 23/01/2024, il proponente ha integrato con elaborati progettuali sui nuovi raccordi a 132 kV facenti parte del presente progetto.

Si rileva però che nell'insieme degli elaborati relativi agli elettrodotti a 132 kV non è stato riscontrato e quindi si richiede un catastale in cui siano riportate, per tali opere, le aree da vincolarsi a occupazione temporanea e quelle da vincolarsi a asservimento/esproprio.

Rispetto alla richiesta di cui al punto B della nostra nota 23/01/2024, di "una completa disamina del sito rispetto a tutte le tipologie di "aree non idonee" presenti all'allegato 1 della scheda A3 del PAER", il proponente pur integrando con ulteriori elementi, non ha completato la disamina rispetto alle aree idonee di cui allegato 1 della scheda A3 del PAER.

Si rinnova quindi la richiesta di una completa disamina del sito rispetto a tutte le tipologie di "aree non idonee" presenti all'allegato 1 della scheda A3 del PAER"

5. Valutazioni istruttorie

Anche nella documentazione integrativa, nonostante già segnalato, restano numerosi riferimenti alla Regione Puglia, tanto da far talvolta pensare che le conclusioni a cui il proponente arriva non siano attinenti al territorio della Val di Cornia dove è localizzato il presente progetto eolico (es pagina 70 del documento "SIA.S. ELABORATI GENERALI - 5.3 Studio di Impatto Ambientale", viene citata, ad esempio, l'area archeologica di Palmori).

Aspetti progettuali

In merito agli aspetti progettuali si rilevano alcune criticità:

- criticità nella valutazione della documentazione agli atti riguarda lo studio anemologico, si ritiene che per la valutazione della producibilità dell'impianto e delle eventuali interferenze generate su di essa, detto studio debba tenere conto sia dell'impianto eolico esistente, sia di quelli in fase di autorizzazione;
- criticità riguardo alla modalità di trasmissione dell'energia elettrica prodotta: il collegamento in entra-esce dalla linea "Colmata – Suvereto" alla Stazione "Populonia" è presentato nella Relazione RTN.1

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

come parte del presente progetto, in esito alla richiesta di integrazioni, il proponente ha depositato gli elaborati tecnici relativi ai due nuovi elettrodotti aerei a 132 kV. Resta non chiarito dal proponente quali siano le aree da vincolarsi a occupazione temporanea e quelle da vincolarsi a asservimento/esproprio, risulta infatti ancora assente un catastale in cui sia riportato detto dettaglio;

- il proponente dichiara che Terna provvederà autonomamente ad autorizzare l'intervento 349-P del proprio Piano di Sviluppo e chiarisce che le opere comprese nel Piano di Sviluppo hanno iter indipendente e sono un onere della società di Gestione della Rete di Trasmissione Nazionale. La stessa società di gestione è responsabile del coordinamento temporale degli interventi compresi nel piano e, qualora le tempistiche non corrispondessero, dell'eventuale rilascio di soluzioni di connessione temporanee. Non viene chiarito se, in mancanza dell'intervento 349-P sopra detto l'impianto sarebbe in condizioni di trasferire alla rete l'elettricità prodotta.
- Riguardo alle infrastrutture di acquedotto e fognatura gestite da ASA, sono emerse numeroso interferenze, risulta pertanto necessario per il proponente:
 - o prendere contatto con i tecnici ASA per verificare puntualmente le interferenze presenti nelle aree interessate dal progetto, richiedendo il tracciamento dei sottoservizi, al fine di individuare gli interventi da attuare per la corretta risoluzione delle stesse in fase di progetto esecutivo. Per una migliore individuazione dei tratti interessati dalle interferenze con le infrastrutture del SII si rimanda ai documenti allegati;
 - o sostenere gli eventuali oneri occorrenti per gli spostamenti delle infrastrutture del SII, da realizzarsi rispettando scrupolosamente le specifiche indicazioni fornite dai tecnici ASA;
 - o comunicare l'inizio dei lavori con almeno 30 gg di anticipo;
 - o intervenire con tutte le precauzioni, attenzioni e professionalità necessarie, al fine di non danneggiare le infrastrutture del SII;
 - o nel caso in cui si verificassero dei danneggiamenti, ripristinare le infrastrutture del SII, con oneri a suo carico, oltre a sostenere le eventuali ulteriori spese correlate al danneggiamento;
 - o garantire la continuità dell'erogazione del SII durante la realizzazione delle opere;
 - o inviare il progetto esecutivo ad ASA per ottenere l'approvazione delle soluzioni progettuali adottate in merito alla risoluzione delle interferenze.

Aspetti programmatici

Il progetto rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Dlgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti.”*. Lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile previsto all'obiettivo A3 del PAER, risulta aderente con l'obiettivo A1 e con la Dimensione “decarbonizzazione” del PNIEC ed è in linea al primo macroobiettivo del Piano per la Transizione Ecologica 2022: la “Neutralità climatica”.

La capacità produttiva degli 8 aerogeneratori tripala previsti in progetto, della potenza nominale di 7,2 MW cadauno (per una potenza complessiva di 56,2 MW) risulta essere altamente performante: l'impianto risulterebbe direttamente funzionale al perseguimento dei target, in particolare in materia di decarbonizzazione e rinnovabili, della programmazione energetica nazionale e regionale.

Nel corso dell'istruttoria regionale, attraverso le coordinate indicate dal proponente, è stata individuata l'esatta collocazione degli aerogeneratori che, nelle tavole del vigente Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Piombino, approvato con DCC n. 13 del 25.03.2014, ricadono nei seguenti ambiti:

PB1: “E7 - area agricola produttiva”

PB2: “E7 - area agricola produttiva”

PB3: “E3 - area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori”

PB4: “E7 - area agricola produttiva”

PB5: “E7 - area agricola produttiva”

Pertanto risulta necessario il rispetto di quanto disciplinato dall'art.57 delle NTA di RU *“Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti rinnovabili”* nonché degli articoli 76, 77 e 78 delle medesime NTA “territorio rurale e aperto”, con particolare riguardo alla manutenzione,

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

chiusura o apertura della viabilità.

Il territorio del Comune di Piombino è interessato da due vincoli ex art. 136 del Digs 42/2004 (DM 244/1957 e DM 250/1962), il progetto non riporta idonea rappresentazione sulle tavole di PIT-PPR né in relazione alle aree idonee/non idonee di cui al Dlgs 199/2021.

Dall'analisi condotta dal comune di Piombino emerge, con riferimento al proprio territorio, che le aree individuate non sono idonee all'installazione dell'impianto eolico, evidenziando che (art. 136 del Dlgs. 42/2004, DM 244/1957 e DM 250/1962), tutte le pale, tranne una, sono ricomprese nella fascia di rispetto dei 3km di cui all'art. 20, comma 8, c-quater del Dlgs. 199/2021.

Dalla documentazione depositata per la VINCA in occasione del deposito delle integrazioni emerge che in riferimento alle "aree critiche per la presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di movimenti giornalieri di avifauna", di cui all'elenco della tabella 2 del paragrafo I.2 delle Linee Guida regionali, viene attestato che 2 aerogeneratori (PB4 e PB5) ricadono all'interno della fascia costiera di 3 km di larghezza verso l'entroterra da Cecina a Castiglion della Pescaia, dove è già presente l'impianto eolico denominato "Foce di Cornia" costituito da 6 aerogeneratori, arrivando quindi a un totale di 8 generatori nell'area critica; al riguardo le linee guida regionali prevedono non più di un impianto eolico all'interno di tale fascia o di 8 generatori.

Si osserva inoltre che dall'esame della Carta delle aree critiche (elaborato ES 10-6) allegata allo Studio d'Incidenza, risulta che anche PB3 e PB2 si trovano all'interno della suddetta area critica e PB2 sul confine di tale fascia ampia 3 km dalla linea di costa;

Con riferimento al Comune di Campiglia M.ma, i n.3 aerogeneratori non appaiono ricadere direttamente all'interno delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, seppure quello identificato con la sigla CMP3 risulti in diretta prossimità della fascia (cartografica) dei 150 mt dall'argine/ciglio del fosso Diavolo. Richiama l'Allegato 3 delle Linee Guida di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003, che specifica che "le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei" e, sempre nel medesimo Allegato, "nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area". In questo senso nel SIA non si tiene di conto dell'insieme degli impianti FER in essere e in corso di autorizzazione; solo per quanto relativo agli impianti eolici si segnala che, compreso quello di cui trattasi, nella pianura di Piombino – Campiglia sono previste 28 torri anemometriche (di cui n.6 esistenti e le altri in corso di autorizzazione).

Per concludere che non sussistono i presupposti per il procedimento.

Il comune di Campiglia evidenzia inoltre una incompatibilità con una PAS già depositata 13/12/2024 (diventa esecutiva trascorsi 30 gg) presso il medesimo comune per la realizzazione di un impianto agrivoltaico finalizzato all'autoconsumo e alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali della potenza di 50 KWp che interessa la medesima particella catastale dell'aerogeneratore PB3.

Il Comune di Piombino una ulteriore criticità inerente il posizionamento di 5 su 8 aerogeneratori in area che il PIT definisce come "area critica per processi di artificializzazione", al riguardo è stato richiesto di valutare eventuali alternative di collocamento di tali aerogeneratori (in particolare i quattro posizionati ai margini) all'esterno di essa, che non ha avuto seguito.

Durante l'iter istruttorio lo stesso Comune ha chiesto alternative di posizionamento in modo tale da evitare interferenze sulla producibilità di eventuali parchi eolici già realizzati. Nella documentazione integrativa la Società proponente specifica che l'impianto "mantiene una distanza superiore a 5d rispetto all'impianto esistente denominato "Foce del Cornia", [pertanto] non si prevedono riduzioni significative della producibilità" e rimanda alla stima del vento e alle modellazioni riportate nell'elaborato "ES.1 Indagine anemologica del sito e analisi della producibilità attesa".

Si rileva che non viene citato l'esistente impianto "Foce del Cornia" e lo studio viene effettuato in maniera assoluta sulla base dei soli dati meteorologici, prescindendo da eventuali interferenze generate da esso, diversamente, si ritiene che gli effetti cumulativi, in questo caso limitatamente alle interferenze sulla producibilità, devono essere valutati non soltanto relativamente ai parchi eolici già realizzati, ma anche considerando i progetti autorizzati e in fase di autorizzazione ministeriale e regionale; nello specifico, allo stato attuale, sono in fase di valutazione altri due progetti di impianti eolici in Val di Cornia che prevedono

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

numerosi aerogeneratori di diversa dimensione e potenza in area adiacente all'impianto oggetto del presente parere che potrebbero generare interferenze sulla producibilità.

Si considera pertanto la risposta non esaustiva e il tema non indagato in maniera appropriata.

Nel corso dell'istruttoria regionale, è emerso che è "Obiettivo generale" del PAER "contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili". L'Obiettivo in questione si declina in tre obiettivi specifici:

A. 1 Ridurre le emissioni di gas serra;

A. 2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici;

A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne la programmazione nazionale la "Strategia Energetica Nazionale" (DM 8/03/2013 e DM 10/11/2017) era stata aggiornata dal Piano Nazionale Energia e Clima 2020-2030 (PNIEC), che fissa 5 "dimensioni" di intervento e sviluppo: decarbonizzazione – efficienza energetica - sicurezza energetica - mercato interno dell'energia - ricerca, innovazione e competitività.

Lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, coincidente con l'obiettivo A3 del PAER, collima con l'obiettivo A1 e con la dimensione "decarbonizzazione" del PNIEC, nonché contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni "sicurezza energetica" e "ricerca, innovazione e competitività".

Lo sviluppo delle FER corrisponde anche al primo macroobiettivo del Piano per la Transizione Ecologica 2022: la "Neutralità climatica".

Per quanto riguarda la necessità di temperare "realizzazione degli impianti eolici" e "tutela del territorio", il PAER individua a tal scopo nell'Allegato 1 alla scheda A3 le "Aree non idonee agli Impianti Eolici", i criteri ivi contenuti sono ripresi nell'Allegato 1b "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici" del PIT – Piano Paesaggistico.

Il Proponente nello SIA afferma che, *"...nell'allegato 1- A.3 il PAER individua le aree non idonee agli impianti eolici, escluse nel presente progetto: il sito di impianto ricade in aree agricole, ma tali aree sono considerate non idonee all'installazione di impianti eolici solo se, su attestazione del proponente, non sono garantite almeno 1700 ore/anno di funzionamento (ore di funzionamento equivalenti rispetto alla potenza dell'impianto) e nel caso in esame saranno garantite le ore minime di funzionamento, in particolare il progetto avrà 2325 ore di funzionamento"*

Al riguardo sia il Comune di Piombino, il Comune di Campiglia Marittima che il Settore Transizione ecologica, chiedono di integrare con le modalità con cui sono state calcolate tali ore di funzionamento e delle modalità con cui si ritiene di poter garantire tale dato in fase di esercizio.

Il Comune di Campiglia, a supporto dell'affermazione prodotta dal proponente circa la garanzia delle ore minime di funzionamento, indicate in 2325 ore, chiede un approfondito studio anemometrico a supporto del dato necessario al fine di poter dichiarare idonea l'area prescelta, sulla base dell'unica eccezione posta dal PAER per l'ammissibilità di parchi eolici in zone agricole.

Inoltre, al riguardo, considerato che il fattore "ore/anno di funzionamento" è dirimente per l'accettabilità dell'impianto tra le eccezioni delle aree non idonee, come appunto indicato dal PAER, il Comune ritiene che lo studio di impatto ambientale per un parco eolico come quello di cui trattasi, non può basarsi su una stima virtuale, senza alcuna misurazione e monitoraggio sul campo.

Si osserva che il proponente non effettua un'analisi del sito rispetto alle altre tipologie di "aree non idonee" presenti all'allegato 1 della scheda A3 del PAER. Il Settore Transizione ecologica rinnova quindi la richiesta di una completa disamina del sito rispetto a tutte le tipologie di "aree non idonee" presenti all'allegato 1 della scheda A3 del PAER".

In quanto all'Allegato 1 del PAER "Criteri di inserimento e misure di mitigazione" ed agli elementi integrativi a quelli contenuti nell'Allegato 4 del Decreto 10/09/2010, la scelta localizzativa in esame:

- non si colloca "in aree già dotate di grandi infrastrutture (linee elettriche, grandi vie di comunicazione, insediamenti industriali), favorendo l'integrazione con impianti industriali caratterizzati dalla presenza di strutture verticali";
- non tende a privilegiare "l'utilizzo di strade esistenti senza compromettere tracciati di viabilità storica, qualora presenti"; per l'accesso agli aerogeneratori è prevista la realizzazione di specifica viabilità di accesso o, in alcuni casi, di adeguare significativamente le strade poderali esistenti;
- non privilegia "soluzioni che non interferiscano negativamente con le visuali occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

inserendo le torri eoliche in relazione all'andamento topografico dei luoghi, valutando la possibilità di limitarne la visibilità anche attraverso la presenza di vegetazione quale schermo naturale”;

- non tiene in considerazione “soluzioni che prendano in esame la localizzazione degli aerogeneratori in continuità con impianti già esistenti, valutando anche il possibile instaurarsi di effetti barriera per la fauna”.

Pertanto, non risulta coerente con i criteri di inserimento e misure di mitigazione del PAER.

A livello nazionale il Dlgs. 199/2021 all'art. 20 ha introdotto una nuova disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili prevedendo, al comma 4, la competenza regionale a definire tali aree idonee con propria legge, in coerenza con uno o più decreti ministeriali in cui, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 20, saranno stabiliti principi e criteri omogenei.

In attesa della succitata individuazione alcune tipologie di aree idonee risultano ad oggi definite solo a livello nazionale con riferimento alla disciplina transitoria di cui al comma 8 dell'art. 20 del Dlgs. 199/2021. Su tali aree la norma nazionale prevede misure autorizzative semplificate.

Relativamente alla ricadenza dell'impianto all'interno delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, del Dlgs 199/2021 (recentemente modificata dal DL 13/2023), il proponente, nella documentazione integrativa ha dichiarato che il sito non ricade nelle aree idonee all'eolico di cui al comma 8.

Dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria emerge che nell'ambito dell'area risultano già presenti una concentrazione di impianti già realizzati (quale quello eolico di Foce del Conia 6 aerogeneratori) già autorizzati e incorso di realizzazione (impianto fotovoltaico quale quello della Solar Energy Sette", della potenza nominale di 65,29 Mwp) o per i quali è attualmente attiva la procedura di impatto ambientale (Ergon20 fotovoltaico della potenza di 18,91 MW, Alcione Rinnovabili s.r.l, fotovoltaico di potenza pari 77,69 MW in DC e 65 MW in AC, Orta Energy S.r.l eolico costituito da 4 aerogeneratori di potenza complessiva 28,8 MW).

Con riferimento al **PGRA**, le aree di intervento risultano classificate a pericolosità da alluvione elevata (P3), media (P2) e bassa (P1), nella quale ai sensi dell'articolo 7, 9 e 11 della disciplina di Piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (LR. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua).

In merito alla richiesta di chiarire quali siano le opere di difesa locale relativamente agli aerogeneratori ricadenti nelle aree a pericolosità idraulica media (P2) ed elevata (P3), il proponente ha fornito chiarimenti al par. 1.3.2 del documento “Riscontro pareri e osservazioni”, descrivendo la tipologia di pavimentazione che verrà impiegata nelle aree delle piazzole. La pavimentazione prevede l'impiego di uno misto granulometrico stabilizzato posizionato su un vespaio in pietrame di spessore 50 cm. Inoltre, le piazzole saranno dotate di fossi di guardia laterali a sezione trapezia con profondità 50 cm. Si concorda che tale tipologia di pavimentazione non deve comportare una riduzione della permeabilità dei terreni.

Tuttavia, dall'esame della documentazione non si evince in maniera chiara quale siano le caratteristiche degli aerogeneratori tali da costituire una soluzione tecnica ai fini di un'adeguata opera di difesa locale da attribuire condizioni di rischio medio R2.

Con riferimento al **PAI** risulta che parte delle opere (in particolare il sostegno CMP3) ricadono in area classificata a pericolosità da frana elevata (PFE), disciplinata dall'art. 14 delle rispettive norme che, nel caso specifico, richiedono l'espressione di coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione.

Detto sostegno CMP3 interferisce con un'area PFE legata a potenziali fenomeni di subsidenza la cui presenza è ipotizzata in base a deformazione del suolo registrata nel passato e che attualmente non risulta più attiva.

La realizzazione del sostegno risulta compatibile con il livello di pericolosità del PAI a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia eseguita un'indagine geognostica sito-specifica che permetta la ricostruzione di dettaglio di un modello geologico del sottosuolo tale da poter inquadrare correttamente gli eventuali fenomeni di cedimento differenziale sotto carico per questa tipologia di opera;
- siano eseguite le necessarie modellazioni numeriche per le fondazioni previste dalla normativa tecnica sulle costruzioni verificando anche gli effetti indotti sulle fondazioni dall'azione del vento.

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Con riferimento al **PGA**, l'area di intervento è limitrofa ai corpi idrici superficiali:

- “Fiume Cornia Valle”, classificato in stato ecologico e chimico “buono” (con obiettivo del mantenimento di tale stato al 2027);
- “Fosso Acquaviva”, classificato in stato ecologico “sufficiente” (con l'obiettivo del raggiungimento dello stato “buono” al 2027) e stato chimico “buono” (con obiettivo del mantenimento di tale stato al 2027)” e interessa il corpo idrico sotterraneo della Pianura del Fiume Cornia, classificato in stato chimico e quantitativo “non buono” (con obiettivo del raggiungimento dello stato “buono” al 2027); pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.
- è ricompresa nelle aree di intrusione salina IS, per le quali, ai sensi dell'articolo 16 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese contenere l'estensione dell'area impattata.

L'aerogeneratore CMP3 ricade in adiacenza delle perimetrazioni indicate dal Piano Strutturale come «zona di protezione dei pozzi idropotabili: area circolare con centro corrispondente all'asse dei pozzi ad uso idropotabile e raggio di 500 m». Pertanto, «all'interno di queste aree possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici» ai sensi dell'art. 94 del Dlgs. 152/2006.

Rispetto all'aerogeneratore più prossimo, gli abitati più vicini oltre a quelli indicati dal proponente, distano:

- Populonia Stazione 670 m ca
- Venturina 2 Km
- Colmata 2.3 km
- Montegemoli 1,5 km ca.

Aspetti ambientali**Componente atmosfera**

il contesto dell'aria ambiente di fondo dei siti rappresentativi dell'area di studio è caratterizzato da valori degli indicatori della qualità dell'aria (materiale particolato PM10, biossido di azoto) largamente inferiori ai rispettivi valori limite fissati dal Dlgs. 155/2010; sotto il profilo emissivo, i livelli comunali di anidride carbonica relativi ai Comuni di Piombino (148351,6 Mg) e Campiglia Marittima (58027,2 Mg) rappresentano rispettivamente lo 0,6 % e lo 0,2 % delle emissioni regionali di CO2

Riguardo al calcolo delle emissioni evitate, il proponente, ha provveduto ad effettuare nuove stime sulle emissioni inquinanti evitate utilizzando quanto suggerito e contenuto nel Rapporto ISPRA n. 386/2023 (dati del 2021). I valori delle emissioni evitate (riportati nella tabella a pag. 120 dello SIA) sono stati inoltre posti a confronto con il peso delle emissioni di CO2, CH4, N2O, CO, NOx, e COVNM comunali (di Piombino e Campiglia Marittima) e regionali estratti dall'IRSE 2017 e dai relativi allegati.

In merito alla qualità dell'aria il proponente ha provveduto a integrare nella valutazione dello stato di base della qualità dell'aria (elaborato S.3_01, par. 4.1.1.2) le informazioni disponibili sulla Zona Costiera ricavate dal report ARPAT “Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria in Toscana - Monitoraggio 2023” 2.

Non si rilevano criticità.

Componente idrica**Idrogeologia**

Nelle aree in cui verranno realizzate le opere oggetto della valutazione, l'assetto idrogeologico è caratterizzato da una falda freatica semi confinata il cui tetto è distinto da terreni prevalentemente argillosi e argillosi-limosi i cui spessori variano da 40 m fino ad assumere caratteristiche di acquifero freatico. Il proponente dichiara che il livello di falda si attesta tra i 35 m ed i 40 m dal piano campagna, e che gli spessori dei depositi su cui verranno realizzati gli aerogeneratori risultano variabili da 10 m a oltre 40 m dal piano campagna. Gli aerogeneratori avranno una struttura di fondazione costituita da un plinto a pianta circolare, diametro di 29 m, con piano di posa a profondità di 3 m circa dal piano campagna, insistenti ciascuno su 16 pali di fondazione del diametro di 1,2 m e lunghezza 25,00 m. Dalla carta idrogeologica del Piano Strutturale Intercomunale si evince che le opere si svilupperanno su depositi superficiali caratterizzati da permeabilità primaria bassa e media e gli aerogeneratori indicati come PB1, PB2, PB3, PB4, PB5 e la sottostazione elettrica SSE ricadono all'interno di aree caratterizzate da intrusione del cuneo salino.

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

In merito al possibile impatto sulle falde superficiali il proponente ha fornito chiarimenti esaustivi al par. 1.3.2 del documento “Riscontro pareri e osservazioni”; in particolare viene indicato quanto segue: «... le modalità esecutive delle fondazioni profonde prevedono ordinariamente accorgimenti da adottare in caso di rinvenimenti di acquiferi all'interno del foro: quando si esegue la perforazione è sempre necessario utilizzare sistemi di stabilizzazione e impermeabilizzazione delle sue pareti, che normalmente avviene applicando miscele bentonitiche, particolari polimeri, fino ad utilizzare dei rivestimenti in lamierino di acciaio. In ogni caso la falda viene isolata rispetto alla perforazione scongiurando qualsiasi interferenza, qualsiasi contaminazione ed anche la messa in comunicazione degli strati soggetti al fenomeno dell'ingressione marina con la falda superficiale.»

Viene inoltre fatto riferimento agli accorgimenti dell'art. 16 degli Indirizzi di Piano del PGA-Piano di Gestione delle Acque (2021-2027) dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale: «L'applicazione delle attività previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale consentirà di monitorare costantemente il fenomeno e porre in atto accorgimenti e attività volte alla sua migliore comprensione ed al controllo. In linea con la “direttiva derivazioni”, citata dall'articolo 16 degli indirizzi del PGA, che prevede le seguenti azioni:

- potenziamento di una rete di monitoraggio da hoc per il controllo dell'ingressione salina, attraverso specifici punti di controllo attrezzati con sonde multi-parametriche, anche in previsione della apposizione di soglie di conducibilità oltre le quali far scattare divieti o limitazioni al prelievo;
- campagne di indagine specifiche in aree poco conosciute o con problemi ingenti di intrusione salina;
- implementazione di modelli di flusso e trasporto a densità variabile, al fine di effettuare scenari previsionali e di fornire uno strumento di supporto alle decisioni.»

L'istruttoria ha evidenziato come non siano state sufficientemente indagate eventuali interferenze fra fondazioni e falda, altri elementi richiesti non sono stati forniti quali: relazione idraulica e geologica per tutti i siti di fondazione degli aerogeneratori né chiarimenti sulle eventuali fondazioni delle gru a torre. Detti elementi sono ritenuti necessari ai fini della progettazione esecutiva.

Reticolo idrografico

Il parco eolico in progetto si estenderà nella pianura alluvionale del Fiume Cornia, territorio che presenta una falda multistrato, soggetta da decenni ad uno sfruttamento spinto, prevalentemente ad uso potabile, ma anche industriale ed agricolo. Con il tempo l'approvvigionamento industriale si è ridotto, sia per la crisi dell'industria siderurgica, sia per lo sviluppo di progetti di riuso di acque depurate (progetto La Fenice, Progetto Cornia Industriale); anche per l'uso agricolo si registrano forme di riutilizzo a regime, altre sperimentali e/o in progetto. Resta tuttavia ancora molto critica la situazione di sovrasfruttamento potabile, dovuta all'incremento delle presenze turistiche estive nella Val di Cornia e all'approvvigionamento dell'Isola d'Elba mediante condotta sottomarina; il sovrasfruttamento ha comportato negli anni un'estesa ingressione salina e significativi fenomeni di subsidenza. Questa situazione è stata descritta anche nella documentazione fornita dal proponente (par. 4.2.1.1 del SIA), senza tuttavia valutare come - in particolar modo la subsidenza - possa costituire un elemento di interferenza con la stabilità delle opere in progetto.

Il tema della compatibilità del progetto con il fenomeno della subsidenza è stato trattato nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 0588026 del 29/12/2023, che valuta l'interferenza di uno dei sostegni (CMP3) con un'area legata a potenziali fenomeni di subsidenza e quindi soggetta nel passato a deformazione del suolo indica prescrizioni inserite nel quadro prescrittivo.

In merito alle interferenze con i corpi idrici presenti nell'area interessata, la descrizione del reticolo idrografico superficiale eseguita dal proponente, oltre al Fiume Cornia, corpo idrico significativo ai sensi dell'Allegato 1 alla Parte Terza del Dlgs. 152/2006, comprende la presenza di una fitta rete di canali e fossi, che il proponente stesso giudica di una certa importanza. Si conferma questa valutazione, in considerazione del fatto che alcuni elementi del reticolo idrografico costituiscono anche corpi recettori diretti e indiretti di scarichi urbani e di tipo industriale (Fossa Calda, Fossetto n. 8, ecc.), con risvolti sulla qualità e sulla destinazione d'uso delle acque marino costiere nelle quali si immettono. Il proponente, illustrando la modalità di attraversamento che sarà adottata (TOC – Trivellazione Orizzontale Controllata), dichiara che le opere in progetto «non modificano la permeabilità né le condizioni di deflusso nell'area del parco eolico» e che, pertanto, «non sussistono condizioni tali per cui possano prevedersi impatti significativi sull'idrografia superficiale e/o sotterranea.»

ARPAT prendendo atto della situazione descritta, non avendo rinvenuto nella documentazione presentata tale informazione, chiede di conoscere quali siano i fossi interessati dalle opere in progetto con riferimento

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

agli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale, o ad altri, non rappresentati nella CTR, ma che sono collegati in modo permanente a quelli rappresentati nella stessa.

Al riguardo il proponente ha presentato una planimetria (elaborato EG.1.5.2) che rappresenta le interferenze tra le opere in progetto e il reticolo idrografico. Inoltre, nell'elaborato I.2 (par. 1.3.2) l'argomento è stato ripreso specificando che tutti gli attraversamenti saranno eseguiti con tecnica TOC.

Si osserva che, indipendentemente dalla tecnica utilizzata per l'attraversamento dei corsi d'acqua, la realizzazione del progetto comporterà, intorno alle future piazzole di ubicazione delle pale, operazioni estranee alla naturale vocazione agricola del territorio, con mezzi e movimentazione di terre, attrezzature e apparecchiature. Alcune di queste aree sono prossime a corsi d'acqua il cui stato è necessario venga controllato per assicurarsi che tali opere non lo alterino; pertanto, sulla base dell'elaborato EG.1.5.2., si chiede la realizzazione di un monitoraggio a monte e a valle dell'area PB2 per il Fosso Allacciante, a monte e a valle dell'area CMP3 per il Fosso Diavolo, infine a monte e a valle delle aree CMP1 e CMP2 per il Fosso Acquaviva (un solo punto a monte di entrambe ed un solo punto a valle).

Prima della realizzazione delle opere, sulla base del cronoprogramma delle stesse, dovrà essere concordato con ARPAT il cronoprogramma ed il dettaglio (posizione, parametri, frequenza, ecc.) del monitoraggio, allo scopo di valutarne la fattibilità anche in considerazione del carattere torrentizio dei suddetti corsi d'acqua.

Per l'Ambiente Idrico sono previsti controlli visivi dei seguenti aspetti:

- aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dal personale operativo,
- apparecchiature che potrebbero rilasciare olii, lubrificanti o altre sostanze inquinanti
- controllando eventuali perdite
- corretto deflusso delle acque di regimentazioni superficiali e profonde (durante la realizzazione
- delle opere di fondazione)
- corretto funzionamento delle regimentazioni superficiali a cadenza trimestrale per il primo anno di
- attività, poi semestrale negli anni successivi (con possibilità di controlli a seguito di particolari eventi di forte intensità).

Si rende necessario che il proponente adotti un PMA nelle 3 fasi AO, CO, PO che comprenda anche analisi delle acque superficiali per la determinazione di eventuali alterazioni dello stato qualitativo dei fossi e canali interessati.

Dall'esame della documentazione emergono profili di competenza del Genio Civile, ai sensi della LR. 41/2018, del DPGR 42/R/2018 e del DPGR 60/R/2016 che riguardano le opere impiantistiche di collegamento alla rete elettrica da realizzarsi mediante cavidotto interrato. Questa infrastruttura prevede attraversamenti sotterranei di corsi d'acqua censiti nel reticolo idrografico, da eseguire tramite tecnologia TOC.

Secondo le normative sopra richiamate, gli attraversamenti sotterranei risultano generalmente ammissibili come tipologia di intervento, purché subordinate ad una verifica di compatibilità idraulica, correlata alle caratteristiche strutturali dei corsi d'acqua (corsi d'acqua arginati e/o incisi). Tali interventi richiedono indicazioni/prescrizioni tecniche specifiche, da definire sulla base della tipologia di ciascun corso d'acqua e dello stato dei luoghi.

Premesso quanto sopra e in relazione al procedimento in oggetto, si evidenzia che il progetto non comprende tutte le informazioni, gli elaborati grafici e i dettagli costruttivi necessari per le valutazioni indicate. Tali approfondimenti sono richiesti alle eventuali fasi autorizzative e concessorie di competenza del Settore Genio Civile della Regione Toscana da svolgersi sulla base di una progettazione esecutiva puntuale.

Le suddette considerazioni si ritengono riferibili anche alla viabilità di cantiere (viabilità per trasporto aerogeneratori) e di esercizio, nonché al cavidotto sotterraneo di connessione da realizzarsi in parallelo ai corsi d'acqua censiti nel reticolo idrografico.

Fabbisogno idrico

Si rileva la necessità che qualsiasi progetto che comporti l'ubicazione di opere o attività nella Val di Cornia preveda un utilizzo accorto della risorsa idrica, privilegiando forme di recupero e/o l'impiego di acqua di qualità inferiore a quella di acquedotto per usi diversi da quello potabile. Nel progetto in esame il fabbisogno idrico è presente nella sola fase di cantiere per il lavaggio dei mezzi, per la bagnatura dei piazzali e delle terre oggetto di movimentazione, utilizzi per i quali dovrà pertanto essere garantito quanto sopra indicato. A tale proposito si prende atto di quanto riportato nel SIA relativamente al divieto di utilizzo dell'acqua

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

potabile per il lavaggio degli automezzi, incluso tra le misure di mitigazione relative alla fase di cantiere, divieto che dovrà essere esteso a tutti gli eventuali ulteriori utilizzi, escluso quello prettamente potabile.

Scarichi

La formazione di scarichi è attesa unicamente nella fase di cantiere, nell'ambito della quale è previsto l'impiego di acque per il lavaggio dei mezzi, con la produzione di acque reflue industriali, e la produzione di acque meteoriche che, a seconda della natura e dell'estensione delle superfici interessate, possono essere o meno definite Acque Meteoriche Dilavanti Contaminate (AMDC) e soggette alla normativa regionale specifica.

Nella documentazione integrativa è previsto che gli scarichi derivanti dal solo lavaggio ruote saranno gestiti come rifiuti liquidi.

Relativamente alla produzione di AMDC, si raccomanda di fare riferimento all'art. 40-ter del D.P.G.R. n. 46/R/2008, in particolare ai seguenti commi:

- 3: *la struttura regionale competente in materia di AMDC deve esprimersi in merito alla gestione ed alle eventuali prescrizioni in fase di VIA, pertanto la documentazione presentata dovrà contenere tutte le informazioni utili a tale scopo;*
- 5: *sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle AMDC le aree operative permeabili, utilizzate per la realizzazione di «manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni»;*
- 6: *«I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate [...] in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale».*

Dall'esame degli elaborati iniziali presentati non è stato possibile individuare una trattazione della gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) prodotte nell'ambito della realizzazione ed esercizio delle opere.

Nella documentazione integrativa il proponente ha verificato, ai sensi del D.P.G.R. n. 46/R/2008 6, la tipologia di superfici interessate dal dilavamento delle AMD, concludendo che nessuna delle aree di cantiere ricade tra quelle alle quali si applica la normativa regionale in materia di gestione delle AMD contaminate (AMDC). Tuttavia, ha descritto un sistema di raccolta e gestione delle AMD, con scarico mediante trincea disperdente, a servizio dell'area dove saranno realizzate le opere di connessione lato utente e che quindi ospiterà i trasformatori e i relativi collegamenti in alta tensione. Tale sistema risulta una scelta volontaria del proponente in quanto la tipologia di area non rientra tra quelle che potenzialmente producono AMDC. Pur considerando favorevolmente l'adozione cautelativa del sistema, questo è sostitutivo di altri presidi, quali ad esempio l'installazione di idonee vasche di contenimento.

Componente terre e rocce da scavo

In merito alla gestione dei materiali di scavo il proponente ha redatto un "Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", con la documentazione integrativa chiarisce che intende applicare l'art. 24 del DPR. n. 120/2017, ovvero considerare le terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui viene previsto l'utilizzo in sito. Il proponente ha anche redatto una planimetria con indicazione del numero e dei punti di campionamento nel rispetto di quanto definito nell'Allegato 2 al DPR. 120/2017.

Il proponente ha aggiornato le volumetrie di scavo mediante calcoli geometrici, dai quali risulta la produzione di circa 18.885 m³ di terreno vegetale, 51.068 m³ di materiale di scavo e 902 m³ di materiale bituminoso, derivante dal taglio delle pavimentazioni stradali esistenti; nonché il bilancio delle TRS, dal quale emerge un esubero, destinato allo smaltimento di circa 20.752 m³ di materiale scavato.

Riguardo alle terre in esubero (20.752 m³) o risultante non idonea è previsto l'avvio a siti di riutilizzo recupero presso cave. Si evidenzia che anche per questa quota di materiale non è chiaro il regime normativo di riferimento (rifiuti o sottoprodotti); si ricorda che nell'ipotesi di utilizzo di tale materiale in qualità di sottoprodotto presso altri siti (per esempio: cave dismesse) dovrà essere predisposto un Piano di Utilizzo Terre ai sensi dell'art. 9 del DPR. 120/2017, da presentare nell'ambito del presente procedimento di VIA.

Al fine di verificare l'effettiva non contaminazione del materiale scavato, il proponente prevede l'effettuazione dei seguenti campionamenti:

- n. 5 punti di indagine in corrispondenza di ciascun aerogeneratore con tre prelievi per ciascun punto di indagine: piano campagna, quota fondo scavo (3,0 m), quota intermedia 1,5 m;
- n. 3 punti di indagine in corrispondenza dell'area di ampliamento della Sottostazione Elettrica, con tre prelievi per punto di indagine: quota campagna, quota fondo scavo (2,5 m circa), quota intermedia 1,2 m;

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- n. 91 punti di indagine lungo il percorso del cavidotto MT, considerando n. 2 prelievi per ciascun punto di indagine

Dalla conoscenza del territorio, in particolare in relazione alle caratteristiche geochimiche dei suoli interessati dall'intervento, si ritiene opportuno segnalare al proponente una concreta probabilità di riscontrare campioni di suolo che presentino anomalie nella concentrazione degli inquinanti metallici, in particolare per il parametro Arsenico, anche solo per fenomeni di origine naturale, come contemplato all'art. 11 del DPR. 120/2017.

Per questo aspetto si ritiene opportuno suggerire, prima dell'avvio dei lavori, che il proponente effettui un'indagine preliminare volta a verificare, almeno su un congruo numero di campioni, le caratteristiche dei suoli oggetto di scavo, eventualmente provvedendo alla stesura del Piano di indagine - di cui all'art. 11 del DPR. 120/2017 - nel rispetto delle Linee Guida SNPA n.8/2018 9.

Nel caso dovessero essere riscontrati superamenti dei limiti previsti per la specifica destinazione d'uso del suolo dalle colonne A o B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del Dlgs. 152/2006 ovvero dei valori di fondo eventualmente disponibili, si rammenta al proponente la necessità non solo di gestire tale materiale scavato come rifiuto, ma anche l'obbligo di notifica preliminare sancita dall'art. 245 del medesimo Decreto Legislativo. Al riguardo il proponente si riserva la possibilità (prevista dall'art. 11 del DPR. 120/2017) di «... dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale (VFN)» prevedendo così la possibilità di riutilizzare tale materiale nell'ambito dello stesso cantiere.

Si ritiene che lo svolgimento di tale verifica possa snellire le attività, che altrimenti potrebbe comportare una gestione non ottimale del materiale scavato e rallentare successivamente l'attività di cantiere.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo non qualificate come rifiuto, si ritiene che il progetto presentato non presenti evidenti criticità ambientali, con le seguenti prescrizioni:

- per il materiale da riutilizzare in situ (art. 185 del Dlgs. 152/2006) in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori dovrà essere accertata la non contaminazione delle terre e predisposto un progetto come indicato al comma 4 dell'art. 24 del DPR. 120/2017. Gli esiti delle caratterizzazioni dovranno essere trasmessi ad ARPAT;
- la caratterizzazione dei materiali di scavo di risulta dalla perforazione dei pali di fondazione potrà essere svolta dal proponente in corso d'opera ai sensi dell'Allegato 9 del DPR. 120/2017;
- relativamente all'aerogeneratore CMP3, ricadente al perimetro dell'area di rispetto vincolata dal Piano Strutturale come «zona di protezione dei pozzi idropotabili: area circolare con centro corrispondente all'asse dei pozzi ad uso idropotabile e raggio di 500 m», viene richiesto che la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in seguito alla messa in posa dell'opera stessa vengano gestite al di fuori di tale area perimetrata in quanto le operazioni sono riconducibili alla lettera h), comma 4 dell'art. 94 del Dlgs. 152/2006.

Componente rumore

Il proponente ha aggiornato l'elaborato ES.3 "Relazione Previsionale di Impatto Acustico" (Rev.01, ottobre 2024) redatta dal Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) iscritto ENTECA n. 6716.

Esaminata la documentazione complessivamente prodotta emergono le seguenti criticità:

A) la verifica dei limiti di legge è stata effettuata esclusivamente presso gli edifici ricettori esistenti, non considerando né la possibile presenza di aree territoriali non edificate benché già individuate come edificabili dagli strumenti urbanistici dei due Comuni interessati (nella documentazione prodotta non sono fornite indicazioni in tal senso, come invece richiesto) né le aree esterne di pertinenza dei diversi edifici presenti nell'area di indagine;

B) i risultati delle elaborazioni dei dati ottenuti con le indagini strumentali ante operam presentano rilevanti anomalie in relazione a:

- significative differenze tra i valori di livello di rumore residuo diurno e notturno (con il notturno maggiore del diurno) non adeguatamente giustificate, se non in ragione di una non corretta procedura di eliminazione degli eventi sonori anomali per l'area di indagine;

o scarsa correlazione tra andamento dei livelli di rumore residuo e andamento della velocità del vento ai ricettori dovuto, con buona probabilità, alla non adeguata ripulitura dei risultati fonometrici da sorgenti ed eventi sonori anomali;

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

C) la verifica dei limiti di legge non risulta essere stata eseguita considerando le condizioni di vento più gravose per i ricettori e di massima rumorosità dell'impianto, in conformità alle disposizioni del D.M. 01/06/2022 e del D.M. 16/3/1998 11. In particolare:

o la suddivisione in classi della velocità del vento al suolo non è conforme alle indicazioni del D.M. 1/6/2022 e la suddivisione utilizzata risulta non cautelativa per i ricettori;

o le formule empiriche utilizzate per il calcolo della corrispondenza tra velocità del vento al suolo e velocità del vento all'hub, così come quella per stimare i livelli di rumore residuo per le velocità del vento al suolo per le quali mancano i dati delle misure, risultano poco cautelative per i ricettori e comunque non adeguate al contesto in esame ;

D) non è stata riportata una procedura di taratura del modello applicato al caso specifico né, in alternativa, è stata fornita una stima dell'incertezza estesa da associare ai risultati delle valutazioni, aspetto invece fondamentale considerato il modello standard ISO 9613 utilizzato per le simulazioni;

E) non sono state fornite mappe dell'area di indagine leggibili e in scala adeguata con le isofoniche risultanti dalle simulazioni teoriche necessarie al fine di verificare l'attendibilità delle simulazioni fatte ed il rispetto dei limiti di legge anche presso aree e spazi aperti utilizzati da persone e comunità;

F) le indicazioni fornite in merito a possibili impostazioni del regime di funzionamento degli aerogeneratori al fine di ridurre la rumorosità (e la produzione elettrica) da utilizzare nel caso in cui si rilevasse effettivamente il superamento dei limiti di legge non risultano sufficientemente documentate in quanto non è fornita (e non risulta facilmente reperibile) una copia della scheda tecnica da cui sono stati estratti i valori riportati nella relazione. In ogni caso, anche considerando possibili riduzioni di emissione sonora maggiori di $6 \div 7$ dB (necessari per garantire il rispetto dei limiti), considerato il numero significativo di ricettori che, a seguito delle perplessità elencate nei punti precedenti, potrebbero subire un superamento dei limiti di legge, tali riduzioni di rumorosità comporterebbero una riduzione di produzione di più aerogeneratori non indifferente e che andrebbe valutata con maggiore dettaglio anche nell'ambito delle considerazioni relative alla produttività dell'impianto.

Infine, si ribadisce la non compatibilità della classificazione acustica delle aree interessate dal progetto con la natura dell'insediamento previsto in base ai criteri di cui alle Linee guida della Regione Toscana per la VIA degli impianti eolici e alla normativa regionale per la gestione dell'inquinamento acustico (D.P.G.R. n. 2/R/2014)12. Si ricorda che, in base alle disposizioni di tali normative, è necessario che le aree di insediamento di turbine eoliche siano poste in una classe IV o superiore (tutte le aree interessate dal progetto in esame sono situate in classe II.

Il Comune di Piombino ritiene che il fatto che sia stato ritenuto non necessario "effettuare ulteriori valutazioni con vento all'hub superiori a 9 m/s in quanto la potenza sonora non varia fino alla velocità di cut-off" non è corretto per una valutazione completa dell'impatto acustico e per l'eventuale previsione di misure di mitigazione acustiche. Nonostante le integrazioni richieste e in parte presentate, la risposta risulta insoddisfacente, incompleta tanto da non permettere l'individuazione di misure di mitigazione acustica.

Inoltre riguardo all'impatto cumulativo sulla componente rumore il Comune di Piombino ritiene che gli effetti cumulativi devono essere valutati non soltanto relativamente agli impianti FER già realizzati, ma anche considerando i progetti autorizzati e quelli in fase di autorizzazione ministeriale e regionale. Fa presente che allo stato attuale, sono in fase di valutazione altri due progetti di impianti eolici in Val di Cornia che prevedono numerosi aerogeneratori di diversa dimensione e potenza in area adiacente all'impianto oggetto del presente parere che devono necessariamente essere presi in considerazione per lo studio dell'impatto da cumulo acustico sui ricettori interessati.

Componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.)

Viabilità

La documentazione integrativa non risponde a quanto richiesto dal Comune di Piombino. Non è riportata l'analisi della portanza e non sono indicati tutti i complessi interventi necessari per garantire il trasporto in sicurezza lungo tutto il percorso. Alcune porzioni di tragitto dei mezzi di trasporto non sono oggetto di indagine: non è infatti presente un elaborato che mostri il percorso che dal porto conduce ai punti di installazione degli aerogeneratori, percorso che nel suo sviluppo incontra diversi tratti stradali che quasi sicuramente necessitano di adeguamenti provvisori anche significativi (ad esempio sulle seguenti aree: viale Unità d'Italia nella rotonda allungata presso la SOL, nella rotonda vicino al Penny, nelle rotonde del Gagno, nelle rotonde delle Terre Rosse, nell'area APEA, ecc.).

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

Non è stato approfondito l'impatto sul traffico e sulla viabilità dei mezzi coinvolti rispetto anche alla diversa stagionalità, nonché alle modalità di gestione di incrocio veicoli. L'argomento è rilevante avendo scelto quale punto di partenza per il materiale il porto turistico e commerciale di Piombino.

Il Comune evidenzia l'impossibilità di poter autorizzare transiti di mezzi delle dimensioni indicate nei periodi media ed alta stagione turistica in quanto andrebbero a rendere critica la fruibilità di un'infrastruttura fondamentale quale quella del porto, oltre l'unica strada di accesso alla città (con evidenti criticità anche in termini di sicurezza).

Il Comune ritiene che il proponente, nello spirito normativo della Valutazione di Impatto Ambientale, avrebbe dovuto individuare alternative di percorso.

Si rileva fin d'ora che, stante la scelta fatta dal proponente, peraltro non accompagnata da alternative, di utilizzare il porto, pone la necessità da parte dell'Autorità competente di coinvolgere, e quindi di riaprire il procedimento di Valutazione Ambientale, anche l'Autorità di Sistema Portuale e i comuni dell'Isola d'Elba.

Attività Agricoltura

Il documento "S.3 Studio di Impatto Ambientale" a pagina 12 riporta che *"l'ubicazione degli aerogeneratori è stata definita in modo da non interferire con la modernizzazione nei settori dell'agricoltura e delle foreste"*), al riguardo il Comune di Piombino chiedeva di integrare la documentazione presentata indicando quale tipo di modernizzazione venisse presa in considerazione, citando le fonti, e in che modo si ritenesse di non interferire con essa.

Le integrazioni depositate sostengono che *"...., tale superficie è talmente ridotta da non poter in nessun modo indurre modifiche nella conduzione del fondo interessato"* e non appaiono pertinenti e soddisfacenti, in quanto non spiega in che modo l'ubicazione degli aerogeneratori non interferisce con la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste; si ritiene che l'aspetto ambientale in esame non possa essere ricondotto soltanto all'occupazione di suolo. L'impianto in progetto infatti prevede modifiche sostanziali allo stato dei luoghi che, nonostante la limitata estensione, possono portare al disfacimento degli equilibri naturali e consolidati da anni di scorrimento delle acque superficiali, di illuminazione solare, di clima luminoso e acustico, di rotte migratorie, di movimenti impollinatori, etc.

Lo Studio non ha affrontato gli effetti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, la perdita di produttività del settore agricolo, la perdita di naturalità, l'impatto sulle diffuse attività turistiche nell'area, l'impatto sulla viabilità secondaria, l'effetto sulla valutazione immobiliare dei terreni, sia per gli immobili residenziali, sia per gli immobili utilizzati per finalità produttive, gli effetti sul valore aziendale delle imprese presenti, comprese quelle familiari, ed in particolare quelle turistico-recettive, gli effetti sull'immagine complessiva del distretto turistico della Val di Cornia e sulla percezione, derivante

Il Comune di Suvereto rileva l'interferenza con l'art. 12, comma 7, secondo periodo, del Dlgs. 347/2012, dal punto di vista delle esigenze di sostegno del settore agricolo in merito alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, come specificate in premessa..

Con il contributo istruttorio del 24/12/2024, il Settore regionale Autorità di gestione FEASR, rileva che i potenziali impatti direttamente riferibili alle attività agricole riguardano principalmente l'occupazione permanente e temporanea di suolo per la realizzazione delle piazzole e relative aree di sorvolo, della viabilità, della nuova sottostazione elettrica, del sistema di accumulo elettrochimico e della posa del cavidotto elettrico.

Per una completa valutazione degli impatti determinati dal progetto sul suolo e sui terreni agricoli risulterebbe necessario integrare la documentazione con:

- un riepilogo analitico delle superfici, ripartite per qualità, oggetto di consumo di suolo determinato dalla realizzazione delle opere complessivamente previste dal progetto.
- un riepilogo complessivo relativo all'entità dei terreni interessati dalle diverse servitù (cavidotto, passaggio, sorvolo).
- le indicazioni precise circa la disponibilità dei terreni interessati dalle opere in progetto ed il quadro economico con gli importi stimati per gli indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza della perdita dei terreni coltivabili, delle servitù e dei mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere.

Il Comune di Suvereto riporta altresì che in caso di un esito favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto è opportuno prevedere le seguenti indicazioni:

Si raccomanda di valutare, per la realizzazione delle opere e la definizione dell'organizzazione dei cantieri di lavoro e dei tracciati, ogni possibile accorgimento e miglioria rivolti ad evitare o limitare le interferenze

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

negative sulle attività agricole.

E' necessario che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di lavoro e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione.

Per le fasi di dismissione, al termine della fase di esercizio dell'impianto, è necessario garantire la completa rimozione di tutte le opere, il corretto smaltimento dei materiali, oltre a recuperare la fertilità dei suoli con adeguate lavorazioni e spargimento di ammendanti, per il definitivo ripristino dell'idoneità alla coltivazione.

Componente vegetazione flora fauna e biodiversità

Ai fini della valutazione di incidenza (VIncA) di cui all'articolo 5 del DPR. 357/1997 in relazione ai seguenti siti Rete Natura 2000:

- IT5160009 - ZSC "Promontorio di Piombino e Monte Massoncello";
 - IT5160010 - ZSC-ZPS "Padule Orti-Bottagone";
- rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e altre norme conservazione naturalistica:
- RRLI01 - Riserva naturale regionale "Padule Orti-Bottagone"
 - ARLI02 - Area umida di importanza internazionale "Padule Orti-Bottagone";
 - IBA219 - "Orti Bottagone";
 - EUAP1010 - "Parco Provinciale di Montioni – versante Livornese".

Il Proponente ha riscontrato nel corso del procedimento le richieste del Settore regionale VAS-VINCA con riferimento a:

- la produzione di mappe previsionali del rumore prodotto che riportino anche i confini delle aree protette;
- l'impatto dell'impianto PB3 sugli Habitat 34.8 (TOS19462) Praterie subnitrofile e 42.83 Pinete a pino domestico (TOS54738), entrambi di alto valore ecologico;
- l'esecuzione dei monitoraggi faunistici ante operam;
- l'analisi degli impatti cumulativi determinati dal progetto per la presenza di altri impianti eolici nel territorio circostante;

In riferimento alle "aree critiche per la presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di movimenti giornalieri di avifauna", di cui all'elenco della tabella 2 del paragrafo I.2 delle Linee Guida regionali, viene attestato che 2 aerogeneratori (PB4 e PB5) ricadono all'interno della fascia costiera di 3 km di larghezza verso l'entroterra da Cecina a Castiglion della Pescaia, dove è già presente l'impianto eolico denominato "Foce di Cornia" costituito da 6 aerogeneratori, arrivando quindi a un totale di 8 generatori nell'area critica; al riguardo le linee guida regionali prevedono non più di un impianto eolico all'interno di tale fascia o di 8 generatori. Si osserva inoltre che dall'esame della Carta delle aree critiche (elaborato ES 10-6) allegata allo Studio d'Incidenza, risulta che anche PB3 e PB2 si trovano all'interno della suddetta area critica e PB2 sul confine di tale fascia ampia 3 km dalla linea di costa;

Si rilevano le seguenti criticità nel progetto in oggetto:

- sia lo Studio d'incidenza sia la Relazione sulla fauna considerano gli impatti cumulativi in modo parziale: non sono stati considerati altri effetti determinati in particolare da elettrodotti, impianti fotovoltaici o altri progetti già realizzati o autorizzati. L'effetto cumulo del progetto viene considerato solo per quanto riguarda l'effetto barriera che sarebbe determinato insieme al campo "Foce del Cornia" ed un impianto fotovoltaico, mentre nell'area sono in corso vari progetti per nuove infrastrutture energetiche e di altro tipo. Occorre, inoltre, tenere in debita considerazione le elevate criticità presenti nell'area circostante il Sito di Orti Bottagone, determinate dagli impianti e infrastrutture già presenti con la saturazione del territorio conseguente alla realizzazione degli impianti autorizzati. La mancata valutazione dell'effetto cumulo non consente di trarre conclusioni definitive sulle possibili incidenze che il progetto potrebbe determinare sulle popolazioni dell'avifauna che utilizzano i territori interessati dal progetto a fini trofici, di rifugio o anche di nidificazione (come risulta anche dalle osservazioni riportate nella relazione faunistica) o negli spostamenti tra aree a diversa funzione;
- le valutazioni sulle collisioni è invalidata dall'aver utilizzato nel modello matematico una superficie di rischio calcolata considerando la distanza dei due generatori più lontani, cosa che costituisce una approssimazione eccessivamente lontana dalla realtà, considerato che i generatori non sono collocati in modo equidistante su una linea, e soprattutto non sono omogenei né il territorio in cui si collocano, né il flusso dell'avifauna, sia per quanto riguarda l'avifauna migratrice, sia per il resto dell'avifauna;

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- il monitoraggio non ha prodotto risultati quantitativi affidabili visto lo sforzo di ricerca limitato; anche i dati quantitativi riportati per le altezze di volo della fauna migratrice che dovrebbero essere stati ricavati, secondo quanto attestato, da osservazioni svolte da tre punti di osservazione nell'arco di 5 giornate in primavera e 5 in autunno, sono stati forniti senza alcuna valutazione statistica che consenta di valutarne l'attendibilità. D'altra parte a livello qualitativo le osservazioni confermano la presenza di due direttrici migratorie e di numerose specie di pregio conservazionistico che frequentano l'area sia come nidificanti che svernanti e, nonostante le osservazioni siano limitate a pochi giorni, rilevano la frequentazione dell'area di progetto e delle sue vicinanze da parte di specie di interesse naturalistico, tutelate dalle direttive comunitarie e/o inserite in Liste Rosse;
- la particolare importanza dell'area umida Orti Bottagone per l'avifauna è attestata dal suo riconoscimento come Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva Uccelli e dal suo inserimento tra le Aree umide di importanza internazionale, risultando area di nidificazione, di svernamento o di sosta per l'avifauna, comprese specie minacciate, rare o con popolazioni in regressione o isolate, oggetto di tutela e talvolta di progetti di reintroduzione (falco pescatore);
- la DGR 644/04 individua tra le criticità le ipotesi di realizzare aerogeneratori ai confini del Sito;
- l'area in cui ricade la ZSC/ZPS Orti Bottagone e il parco eolico in oggetto è classificata come "Area critica per processi di industrializzazione" (Carta della Rete Ecologica - Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico);
- l'importanza dell'area per l'avifauna, è attestata dagli stessi dati bibliografici e confermata dalle osservazioni compiute durante il monitoraggio dal proponente;
- la stima della mortalità per collisioni non può essere considerata valida per le approssimazioni compiute e per la mancanza di robustezza statistica dei dati forniti. In particolare, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile escludere la significatività delle seguenti incidenze che possono essere determinate dalla installazione degli 8 aerogeneratori considerati singolarmente e/o cumulativamente con gli altri elementi antropici presenti nell'area o da realizzare; impatti diretti per collisione per la fauna migratoria e per la fauna stanziale o in sosta che si sposta tra aree a diversa funzione ecologica (riposo, rifugio, alimentazione, nidificazione);
- riduzione dell'habitat per la nidificazione e/o alimentazione di talune specie per via indiretta a causa del disturbo apportato all'ambiente circostante;
- disturbo sugli spostamenti in volo anche in relazione ai possibili effetti cumulativi, incluso l'effetto barriera parzialmente analizzato solo in riferimento alle pale PB 4 e PB5 insieme all'impianto "Foce del Cornia" e per i pipistrelli, per i quali è comunque evidenziata la sensibilità della Nottola comune;
- frammentazione di habitat di specie in particolare determinati cumulativamente con altri impianti e infrastrutture;
- l'analisi fin qui condotta identifica una estrema criticità determinata dalle previste pale eoliche situate in prossimità del suddetto Sito Natura 2000 ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone, ossia gli aerogeneratori identificati come PB4 e PB5; risultano, inoltre, non esenti da criticità dell'aerogeneratore identificato come PB1 e dell'impianto CMP2, per i quali i rilievi di campo condotti nell'ambito del monitoraggio hanno rilevato una maggiore frequenza di avifauna.

CONCLUSIONI

Pertanto si ritiene necessario esprimere parere NEGATIVO ai fini della valutazione d'incidenza del progetto in esame in quanto non è possibile escludere con certezza possibili incidenze significative sulle popolazioni di avifauna tutelate dai Siti Natura 2000, in particolare verso le specie obiettivo di conservazione del Sito ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone.

Componente paesaggio

Il Comune di Piombino nel Verbale di Deliberazione Giunta Comunale n. 352 del 28/12/2023– dichiara la contrarietà al progetto in ossequio alla DCC n. 95 del 29/7/2021.

Esplicita la posizione politica di totale dissenso alla proposta di progetto, in virtù di una moltitudine di ragioni fondate principalmente sul principio che il paesaggio "nel suo aspetto visivo" assomma contenuti ambientali e culturali e dunque è di per sé un valore costituzionalmente tutelato e garantito: non si tutela un concetto astratto di bellezze naturali bensì "un bene complesso ed unitario" che la giurisprudenza costituzionale considera valore primario e assoluto (C.Cost. n. 367 del 2007).

Annovera i seguenti motivi:

- impatto paesaggistico;
- impatto sul patrimonio archeologico, storico, monumentale e culturale. Uno degli aerogeneratori dista circa 2 km dal parco archeologico di Baratti e Populonia, uno dei principali siti archeologici etruschi

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

d'Italia e rappresenta l'unico caso di insediamento urbanizzato etrusco sul mare:

- impatto sul patrimonio ambientale – naturalistico Nei pressi della zona interessata dal progetto vi è l'area protetta e sito di Rete Natura 2000: la Riserva naturale Orti-Bottagone pertanto la realizzazione del parco eolico potrebbe comportare l'interruzione dei corridoi migratori e il disturbo all'avifauna migratoria e nidificante.

Il Comune di Piombino anche alla luce della documentazione depositata ritiene che non sia stato dimostrato con adeguata documentazione, il fatto che il progetto risponda alla necessità di evitare l'effetto selva e che quanto previsto sia un elemento che possa attribuire un valore migliorativo rispetto ad un'ipotesi, peraltro preferibile ai sensi della normativa vigente, in cui invece gli aerogeneratori sono collocati lungo ad esempio un asse viario o in un ambito industriale e/o di un'area da bonificare.

Il Comune di Campiglia, diversamente da quanto sostenuto dal proponente, ritiene che la dispersione localizzativa degli aerogeneratori e la particolare morfologia dell'ambito di progetto non fanno che aggiungere, anche nella pianura centrale della Val di Cornia, ulteriori elementi di interferenza visuale e paesaggistica e di artificializzazione del paesaggio, oggi "concentrati" lunga la fascia costiera di Piombino, quali lo stabilimento siderurgico, la ex centrale elettrica Enel ed il parco colico esistente.

Il proponente affronta il tema delle opere compensative (paragrafo 6 del documento S.4 Analisi delle alternative) prendendo a riferimento, impropriamente, le Linee Guida relative agli impianti di produzione di energia da FER allegate al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, pur ammettendo che detto piano sia sviluppato per un contesto territoriale differente.

Si rileva infine che rispetto ai “Criteri generali” di cui alla Parte IV delle Linee Guida Nazionali, non appare sussistere alcuno dei requisiti ritenuti pertinenti per la valutazione positiva del progetto ai fini dell'inserimento nel paesaggio. Pertanto il progetto presentato non risulta conforme con gli obiettivi di tutela paesaggistica e valorizzazione del territorio rurale degli strumenti urbanistici e di pianificazione intercomunali e comunali, coordinati con la pianificazione paesaggistica regionale e provinciale.

Il Comune di Suvereto rileva interferenze con con i con i visivi riferiti ai versanti delle colline che prospettano verso il mare a ovest di Suvereto ed all'Area Naturale Protetta: EUAP1010 "Parco Provinciale di Montioni, versante Livornese", dai quali si percepisce il paesaggio, anche se a distanza di alcuni chilometri, sui valori visivi, estetici e scenografici dello stesso, provocando elevati impatti. Infatti la scala, le dimensioni ed il numero degli aerogeneratori producono una modifica sostanziale dello scenario visivo, in quanto risultano invadenti, producono l'effetto di industrializzazione del paesaggio rurale e sottraggono caratteri e valori scenografici al paesaggio, interferendo con le aree dove il godimento o il senso del luogo della comunità locale dipende dagli scenari paesaggistici.

L'intervento non interessa direttamente aree tutelate ai sensi del Dlgs.42/2004, tuttavia poiché gli aerogeneratori CMP3, PB3 e PB4 sono collocati nelle vicinanze di aree tutelate, fornisce un parere favorevole con le seguenti prescrizioni.

Il progetto del Parco Eolico risulta correttamente inserito nel contesto paesaggistico in relazione al PIT/PPR; le conseguenti opere di mitigazione e compensazione previste sono essenziali al fine della riduzione dell'impatto paesaggistico dell'intervento e dell'ammissibilità della trasformazione indotta sul paesaggio e devono pertanto essere considerate come parte integrante del progetto medesimo, per cui si ritiene necessario impartire una serie di prescrizioni, cui assolvere nella fase successiva della progettazione, a garanzia della loro attuazione:

- le opere di mitigazione e compensazione oltre a essere inserite nel cronoprogramma, devono essere conteggiate economicamente nel dettaglio (nel computo metrico depositato sono state conteggiate solo le opere relative agli interventi di restoration ambientale, le aree di sosta ed il circuito ciclabile);
- il percorso ciclopeditonale andrà definito nel dettaglio, specificando con planimetrie e sezioni progettuali in scala adeguata, le caratteristiche geometriche e definendo i materiali che saranno utilizzati al fine di non incrementare l'impermeabilizzazione del suolo e garantire un corretto inserimento paesaggistico;
- uguale approfondimento progettuale dovrà essere attuato per le aree di sosta, riportando anche un esempio concreto di come sarà realizzata la cartellonistica informativa;
- le opere di mitigazione a verde, dovranno essere correttamente computate in relazione all'effettivo numero, suddiviso per specie, di piante che saranno messe a dimora, indicando l'età, lo sviluppo vegetativo, il sesto di impianto, prevedendo la manutenzione ed il soggetto che la attuerà. Andrà anche prevista la sostituzione delle fallanze;

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- anche per le arnie andrà individuato il soggetto che gestirà gli alveari e si dovrà specificare il numero di piante mellifere, suddivise per specie, che saranno messe a dimora, ubicandole in planimetrie rappresentative;
- si dovrà valutare la possibilità di realizzare gli aerogeneratori con modalità di vestizione o di illuminazione tali da dare attuazione a quanto prospettato a livello progettuale ovvero "fare degli aerogeneratori vere e proprie opere d'arte", coinvolgendo gli stakeholders in forma attiva;
- per la valorizzazione del patrimonio archeologico andrà prevista una voce di spesa nel computo metrico da assegnare alle indagini conoscitive da definire, come dichiarato a livello progettuale, con la Soprintendenza Archeologica territorialmente competente che valuterà se e dove effettuare degli scavi come prospettato. Particolare attenzione andrà posta per la realizzazione della postazione PB3, collocata nelle vicinanze di un'area tutelata ai sensi dell'art.142 lett.m) del Dlgs.42/2004 "Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell'Allegato 13 della Disciplina dei beni paesaggistici", area LI05 - "Zona comprendente l'antica città di Populonia e le sue necropoli";
- si dovrà approfondire il tema relativo alle iniziative ed ai progetti scolastici, definendone le modalità con cui attuarli e verificando l'interessamento delle scuole dei Comuni interessati;
- dovranno essere approfondite le modalità di realizzazione dell'aerogeneratore CMP3 situato nelle immediate vicinanze di un'area tutelata ai sensi dell'art.142 lett.c) del Dlgs.42/2004 "i corsi d'acqua" al fine di non interferire in alcun modo con l'area tutelata, con riferimento alle prescrizioni di cui all'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR. Nello stesso modo si dovrà approfondire la realizzazione dell'aerogeneratore PB4 localizzato nelle vicinanze della riserva regionale Padule Orti-Bottagone, tutelata ai sensi dell'art.142 lett. f) del Dlgs.42/2004 "i parchi e le riserve nazionali e regionali", con riferimento alle prescrizioni di cui all'art.11.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR."
- Nel successivo contributo istruttorio del 07/01/2025 (prot. 0006038) formulato a seguito delle integrazioni prodotte dal Proponente, il Settore rileva che quanto richiesto per assolvere alle prescrizioni indicate nel precedente contributo non è contenuto nei documenti presentati e pertanto, considerato che le prescrizioni impartite erano comunque rinviate alla "fase successiva della progettazione, a garanzia della loro attuazione", conferma integralmente quanto già espresso.

Componente Socio Economica

A differenza di quanto ritenuto dal proponente circa il fatto che *"...la realizzazione dei parchi eolici "porta con sé ricadute socio-economiche di importante rilievo e tali da richiedere uno sforzo di sensibilizzazione e formazione per garantire il coinvolgimento dei settori produttivi locali e la crescita di adeguate professionalità."* gli enti evidenziano come non sia quantificata l'entità della ricaduta socio economica sul territorio e ritengono non condivisibile la teoria inversa, come suggerisce il proponente, che le pale risultino l'attrattore e la natura il relativo supporto e corollario.

Tra l'altro la distribuzione "casuale" delle torri eoliche, per la specificità degli ambiti territoriali prescelti, non produce nemmeno di per sé alcuna particolare attrazione. Il tracciato ciclopedonale prescelto si riduce pertanto ad una mera unione di punti sulla carta, anche sottovalutando alcune criticità infrastrutturali presenti sul territorio quali la dorsale ferroviaria Roma – Genova o la strada statale Variante Aurelia che dovrebbero essere "sovra o sotto- passate" con onerose opere d'arte.

Cantierizzazione

Oltre a quanto previsto dal proponente, si raccomanda di prevedere ulteriori accorgimenti, estratti dalle *"Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"* redatte da ARPAT (versione 2018), ovvero:

- attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
- ai fini del contenimento delle emissioni, i veicoli a servizio del cantiere dovranno essere omologati con emissioni rispettose delle seguenti normative europee (o più recenti):
 - veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1 secondo il Codice della strada): Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000 (Euro 3);
 - veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t, classificati N2 e N3 secondo il Codice della strada): Direttiva 1999/96/EC, Stage I (Euro III);
 - macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non-road mobile sources and machinery, NRMM: elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva 1997/68/EC, Stage I.
 - Per quanto riguarda gli accorgimenti finalizzati a limitare i potenziali impatti da emissioni di polveri nella fase di cantiere, considerato che la bagnatura rappresenta una misura di mitigazione

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

significativa, si suggerisce di predisporre un registro dei quantitativi di risorsa idrica utilizzati per le bagnature e le relative frequenze

Il Comune di Campiglia, inoltre, afferma che nella fase di costruzione è opportuno limitare al minimo gli interventi nel periodo riproduttivo delle specie animali (aprile – luglio).

6. Conclusioni delle valutazioni

Con riferimento al progetto “[ID: 10571] - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), di potenza nominale 57,6 MW.” proposto da Società San Nicola Energia s.r.l.;

ESAMINATI gli elaborati complessivamente depositati dal Proponente;

DATO ATTO della consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e dei contributi tecnici pervenuti dai medesimi, ai fini del procedimento per il rilascio del provvedimento di competenza statale di Valutazione di Impatto Ambientale PNRR-PNIEC, ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. 152/06, integrata con la Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 10 del Dlgs.152/2006 e con piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 24 del DPR. 120/2017;

RILEVATO che nel corso dell’istruttoria sono emersi:

i seguenti **elementi di forza del progetto**:

- la potenzialità dell’impianto, pari 57,6 MW, superiore a quello degli parchi eolici già presenti sul territorio regionale ma con un numero di aerogeneratori ridotto (in tutto 8) e la sua compatibilità con gli obiettivi della programmazione energetica statale e regionale;

i seguenti **elementi critici**:

- la mancanza della corretta definizione delle seguenti opere di mitigazione e compensazione ritenute “essenziali”:

- le opere di mitigazione e compensazione oltre a essere inserite nel cronoprogramma, devono essere conteggiate economicamente nel dettaglio (nel computo metrico depositato sono state conteggiate solo le opere relative agli interventi di restoration ambientale, le aree di sosta ed il circuito ciclabile);
- il percorso ciclopedonale andrà definito nel dettaglio, specificandone con planimetrie e sezioni progettuali in scala adeguata, le caratteristiche geometriche e definendo i materiali che saranno utilizzati al fine di non incrementare l'impermeabilizzazione del suolo e garantire un corretto inserimento paesaggistico;
- uguale approfondimento progettuale dovrà essere attuato per le aree di sosta, riportando anche un esempio concreto di come sarà realizzata la cartellonistica informativa;
- le opere di mitigazione a verde, dovranno essere correttamente computate in relazione all'effettivo numero, suddiviso per specie, di piante che saranno messe a dimora, indicandone l'età, lo sviluppo vegetativo, il sesto di impianto, prevedendone la manutenzione ed il soggetto che la attuerà. Andrà anche prevista la sostituzione delle fallanze;
- anche per le arnie andrà individuato il soggetto che gestirà gli alveari e si dovrà specificare il numero di piante mellifere, suddivise per specie, che saranno messe a dimora, ubicandole in planimetrie rappresentative;
- occorre valutare la possibilità di realizzare gli aerogeneratori con modalità di vestizione o di illuminazione tali da dare attuazione a quanto prospettato a livello progettuale ovvero "fare degli aerogeneratori vere e proprie opere d'arte", coinvolgendo gli stakeholders in forma attiva;
- per la valorizzazione del patrimonio archeologico andrà prevista una voce di spesa nel computo metrico da assegnare alle indagini conoscitive da definire, come dichiarato a livello progettuale, con la Soprintendenza Archeologica territorialmente competente che valuterà se e dove effettuare degli scavi come prospettato. Particolare attenzione andrà posta per la realizzazione della postazione PB3, collocata nelle vicinanze di un'area tutelata ai sensi dell'art.142 lett. m) del Dlgs. 42/2004 "Zona tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell'Allegato 13 della Disciplina dei beni paesaggistici", area LI05 - "Zona comprendente l'antica città di Populonia e le sue necropoli";

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- occorre approfondire il tema relativo alle iniziative ed ai progetti scolastici, definendone le modalità con cui attuarli e verificando l'interessamento delle scuole dei Comuni interessati;
 - dovranno essere approfondite le modalità di realizzazione dell'aerogeneratore CMP3 situato nelle immediate vicinanze di un'area tutelata ai sensi dell'art.142 lett. c) del D.Lgs.42/2004 "i corsi d'acqua" al fine di non interferire in alcun modo con l'area tutelata, con riferimento alle prescrizioni di cui all'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR. Nello stesso modo si dovrà approfondire la realizzazione dell'aerogeneratore PB4 localizzato nelle vicinanze della riserva regionale Padule Orti Bottagone, tutelata ai sensi dell'art.142 lett. f) del D.Lgs.42/2004 "i parchi e le riserve nazionali e regionali", con riferimento alle prescrizioni di cui all'art.11.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR.
- le **criticità progettuali** legate alla localizzazione :
- gli aerogeneratori PB2, PB3, PB4 e PB5 (Comune Piombino) ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del Dlgs. 199/2021;
 - gli aerogeneratori PB2, PB3, PB4 e PB5 ricadono all'interno della fascia costiera di 3 km di larghezza verso l'entroterra da Cecina a Castiglion della Pescaia, "aree critiche per la presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di movimenti giornalieri di avifauna", di cui all'elenco della tabella 2 del paragrafo I.2 delle Linee Guida regionali; nella stessa area è già presente l'impianto eolico denominato "Foce di Cornia" costituito da 6 aerogeneratori, arrivando quindi a un totale di 8 generatori nell'area critica pari al numero massimo di aerogeneratori previsto dalle linee guida regionali;
 - posizionamento di 5 su 8 aerogeneratori PB1, PB2, PB4, PB5, CMP1, in area che il PIT definisce come "area critica per processi di artificializzazione";
 - l'aerogeneratore CMP3 ricade in adiacenza delle perimetrazioni indicate dal Piano Strutturale come «zona di protezione dei pozzi idropotabili: area circolare con centro corrispondente all'asse dei pozzi ad uso idropotabile e raggio di 500 m»;
 - l'impianto non risulta coerente con i criteri di inserimento e misure di mitigazione del PAER;
 - l'impianto risulta incompatibile con una PAS già depositata 13/12/2024 (diventa esecutiva trascorsi 30 gg) presso il medesimo comune per la realizzazione di un impianto agrivoltaico finalizzato all'autoconsumo e alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali della potenza di 50 KWp che interessa la medesima particella catastale dell'aerogeneratore PB3;
- gli elementi di **carenza** documentale e progettuale che non hanno trovato adeguata risoluzione nel corso del procedimento condotto:
- lo studio anemologico avrebbe dovuto tenere conto sia dell'impianto eolico esistente, sia di quelli in fase di autorizzazione, per la valutazione della producibilità dell'impianto e delle eventuali interferenze generate su di essa;
 - possibile interferenze sulla producibilità di eventuali parchi eolici già realizzati;
 - fra le aree non idonee agli impianti eolici indicate nell'allegato 1-A.3 del PAER, vi sono le aree agricole, laddove non sono garantite almeno 1700 ore/anno di funzionamento, al riguardo il proponente indica che il progetto avrà 2325 ore di funzionamento ma non ha fornito le modalità di calcolo né come ritiene di poter garantire tale dato in fase di esercizio;
 - non è stato possibile concludere una completa valutazione degli impatti determinati dal progetto sul suolo e sui terreni agricoli con la documentazione agli atti (in risposta al parere FEASR riportato a pag 22);
- i seguenti elementi **ostativi**:
- **parere NEGATIVO ai fini della valutazione d'incidenza** del progetto in esame in quanto non è possibile escludere con certezza possibili incidenze significative sulle popolazioni di avifauna tutelate dai Siti Natura 2000, in particolare verso le specie obiettivo di conservazione del Sito ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone;
 - **non compatibilità della classificazione acustica delle aree interessate dal progetto con la natura dell'insediamento previsto** in base ai criteri di cui alle Linee guida della Regione Toscana per la VIA degli impianti eolici e alla normativa regionale per la gestione dell'inquinamento acustico (D.P.G.R. n. 2/R/2014). In base alle disposizioni di tali normative, è necessario che le aree di insediamento di turbine eoliche siano poste in una classe IV o superiore (tutte le aree interessate dal progetto in esame sono situate in classe II);

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

- posizione sfavorevole espressa dai Comuni di:

- Piombino: come da Verbale di Deliberazione Giunta Comunale n. 352 del 28/12/2023 in ossequio alla DCC n. 95 del 29/7/2021. Il Comune esplicita la posizione politica di totale dissenso alla proposta di progetto, in virtù di una moltitudine di ragioni fondate principalmente sul principio che il paesaggio “nel suo aspetto visivo” assomma contenuti ambientali e culturali e dunque è di per sé un valore costituzionalmente tutelato e garantito;
- Campiglia Marittima: nella documentazione permangono carenze e valutazioni insoddisfacenti e risultano irrisolte criticità generali, quali gli aspetti paesaggistici, economico sociali;
- San Vincenzo: in esito ad un'analisi articolata, con considerazione degli effetti e le ripercussioni su ambiente, paesaggio, patrimonio culturale e dinamiche socioeconomiche, il Comune sottolinea l'importanza di preservare gli interessi e il benessere della comunità locale, nonché di mantenere l'integrità e la sostenibilità del territorio in questione. Esorta il proponente a riconsiderare il progetto in esame, tenendo conto di quanto argomentato e invita ad esplorare soluzioni alternative o a implementare strategie di mitigazione efficaci, che possano integrare armoniosamente lo sviluppo di risorse energetiche rinnovabili con la protezione e il rispetto del patrimonio ambientale, culturale e sociale del territorio.

In considerazione di quanto sopra, per gli elementi ostativi, le carenze e criticità progettuali emerse nel corso dell'istruttoria svolta e come sopra espressamente elencate, vista anche la posizione sfavorevole espressa dai Comuni di Piombino, Campiglia Marittima e San Vincenzo, si esprime parere tecnico NEGATIVO sul progetto.

Per completezza istruttoria si ritiene comunque opportuno trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica, unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati e richiamati nel presente Rapporto Istruttorio.

7. Proposta alla Giunta Regionale

Per tutto quanto sopra premesso si ritiene quindi di proporre alla Giunta Regionale:

- 1) di esprimere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della LR. 10/2010 e s.m.i., **parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale** statale sul progetto “*per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), di potenza nominale 57,6 MW.*”, proposto da San Nicola Energia Srl;
- 2) di trasmettere al MASE gli **esiti della Valutazione di Incidenza** da ricomprendere nella VIA statale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, espressi dal Settore regionale VAS e VInC in qualità di soggetto gestore con nota prot. 0670128 del 30/12/2024, dai quali emerge che **non è possibile escludere un'incidenza negativa significativa dell'intervento proposto sulle popolazioni di avifauna tutelate dai Siti Natura 2000, in particolare verso le specie obiettivo di conservazione del Sito ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone**;
- 3) di trasmettere al MASE – a cura del Settore VIA/VAS – unitamente al parere regionale, anche i pareri e i contributi tecnici acquisiti da parte dei Soggetti consultati e richiamati nel presente Rapporto Istruttorio.

Il titolare di incarico di E.Q. Ing. Alessio Nenti (firmato digitalmente)	La Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini (firmato digitalmente)
--	--



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 44)

Delibera N 555 del 05/05/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Giovanni MASSINI

Direttore Giovanni MASSINI

Oggetto:

L.R.80/2015 art.23 - esenzione dei Consorzi di bonifica dal pagamento degli oneri istruttori per il rilascio delle concessioni del demanio idrico e delle omologazioni e autorizzazioni idrauliche. Sostituzione dell'allegato C della d.g.r 888/2017. Definizione delle spese per gli oneri istruttori per il rilascio delle omologazioni e autorizzazioni idrauliche di cui articolo 23 del d.p.g.r. 42/R/2018.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Allegato A

b938fc5286445dc659da3f18a84e70c8bb88aa90d62149cf9e92eba9ce394d37

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regio decreto 25 luglio 1904 n.523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTO l’art. 23 della l.r. 80/2015, intitolato “Oneri istruttori”, il quale al comma 3 prevede che “La Giunta regionale provvede, con deliberazione, agli aggiornamenti e alla rideterminazione degli oneri istruttori, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni”;

VISTO il d.p.g.r. 12/08/2016, n.60/R, Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni;

VISTO in particolare l’art. 34 del d.p.g.r. 60/R/2016, intitolato “Oneri istruttori”, il quale prevede che:

- gli oneri per l’espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione sono a carico del richiedente l'importo è determinato in base alle tipologie di istruttorie e in proporzione al canone richiesto con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 della l.r.80/2015;
- gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori;
- la Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori;

VISTA la d.g.r.t. n. 888 del 7 agosto 2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”, e in particolare l’Allegato C “Oneri istruttori dovuti per il rilascio delle concessioni del demanio idrico”;

VISTO il d.p.g.r. 25/07/2018, n. 42/R Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), il quale all’art. 3 disciplina l’autorizzazione idraulica, atto necessario per realizzare opere o svolgere attività in prossimità dei corsi d’acqua;

VISTO l’art. 23 del d.p.g.r. 42/R/2018, intitolato “Oneri istruttori”, il quale prevede che:

- gli oneri a carico del richiedente per l’espletamento di istruttorie tecnico- amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle richieste di autorizzazione e omologazione sono stabiliti con deliberazione ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 80/2015;
- gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori;
- la Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori.

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO, in particolare, l'art. 23 della l.r. 79/2012, secondo cui i Consorzi di Bonifica, tra le altre funzioni ivi previste, provvedono anche alla manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, nonché alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, di cui al d.p.g.r. 60/R/2016, "non si procede al rilascio della concessione nei casi in cui l'uso del demanio e delle relative aree sia connesso e funzionale alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti pubblici istituzionalmente competenti", e che pertanto, relativamente a queste casistiche, i Consorzi di Bonifica non sono soggetti al pagamento degli oneri istruttori;

RITENUTO di estendere l'esenzione dal pagamento degli oneri istruttori per il rilascio delle concessioni del demanio idrico nei confronti dei Consorzi di bonifica anche per tutte le ulteriori casistiche non correlate e funzionali all'esercizio di attività istituzionali definite con legge regionale modificando la dgr 888/2017.

RITENUTO opportuno, a tal fine, di modificare la delibera di Giunta regionale n. 888 del 7 agosto 2017, Allegato C, prevedendo l'esenzione per i Consorzi di Bonifica dal pagamento degli oneri istruttori per il rilascio delle concessioni del demanio idrico, sostituendo l'Allegato C della d.g.r.t. n. 888/2017, intitolato "Oneri istruttori dovuti per il rilascio delle concessioni del demanio idrico" con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, inoltre, di stabilire ai sensi dell'art. 23 del d.p.g.r. 42/R/2018:

- che le spese per gli oneri istruttori per il rilascio delle omologazioni e autorizzazioni idrauliche sono pari a € 75;
- l'esenzione per i Consorzi di Bonifica dal pagamento degli oneri istruttori previsti per il rilascio delle omologazioni e delle autorizzazioni idrauliche;

Dato atto che quanto previsto dal presente atto comporta una minore entrata sul bilancio regionale stimata in 10.050,00 euro annui;

Considerato che negli ultimi tre anni gli accertamenti sul capitolo di entrata 32131 hanno superato le previsioni di bilancio per oltre 200 mila euro in ciascun anno e che pertanto le minori entrate derivanti dal presente atto sono ampiamente compensate dalle maggiori entrate attese, rimanendo dunque confermate le attuali previsioni di bilancio;

DATO atto di confermare per quanto non diversamente disciplinato dal presente atto, la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alle d.g.r.t. n. 888 del 07-08-2017, n.1414 del 17-12-2018, n.1035 del 05-08-2019, n. 229 del 24-02-2020, n.1555 del 27-12-2022 e n.70 del 27-01-2025;

VISTO il parere del CD del 30 aprile 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di disporre l'esenzione per i Consorzi di Bonifica dal pagamento degli oneri istruttori per il rilascio delle concessioni del demanio idrico;

2. di sostituire, a tal fine, l'Allegato C della d.g.r.t. n. 888/2017 intitolato "Oneri istruttori dovuti per il rilascio delle concessioni del demanio idrico" con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di prevedere la suddetta esenzione;

3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 23 del d.p.g.r. 42/R/2018:

- che le spese per gli oneri istruttori per il rilascio delle omologazioni e autorizzazioni idrauliche sono pari a € 75;

- l'esenzione per i Consorzi di Bonifica dal pagamento degli oneri istruttori previsti per il rilascio delle omologazioni e delle autorizzazioni idrauliche;

4. di confermare per quanto non diversamente disciplinato dal presente atto, la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alle d.g.r.t. n. 888 del 07-08-2017, n.1414 del 17-12-2018, n.1035 del 05-08-2019, n. 229 del 24-02-2020, n.1555 del 27-12-2022 e n.70 del 27-01-2025;

5. di stabilire, per le motivazioni riportate in narrativa, che quanto previsto dal presente atto comporta una minore entrata sul bilancio regionale ampiamente compensata dalle maggiori entrate attese, rimanendo dunque confermate le attuali previsioni di bilancio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore
Giovanni Massini

Allegato A

Oneri istruttori dovuti per il rilascio delle concessioni del demanio idrico

L'avvio del procedimento di rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del richiedente di oneri per l'espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione, determinati secondo la tabella di seguito riportata:

	Uso e sottocategoria di uso	Oneri istruttori
1	Attraversamenti aerei	€ 75,00
2	Utilizzazioni aree	€ 100,00
3	Tombature esistenti	€ 200,00
4	Attraversamenti con ponti, passerelle tombini e , guadi	€ 100,00
5	Ponti, viadotti e guadi per pubblica utilità	€ 200,00
6	Scarichi acque	€ 75,00
7	Parallelismi	€ 75,00
8	Tagli di vegetazione	€ 75,00
9	Difesa idraulica	€ 100,00
10	Estrazione di materiale	€ 100,00
11	Attraversamenti sotterranei	€ 100,00
13	Uso cantieristico	€ 75,00 nel caso di Superfici inferiori a 100mq
		€ 100,00 nel caso di Superfici superiori a 100mq
14	Manifestazioni ed eventi collegati ad attività commerciali	€ 250,00
15	Vulture, rinunce e subentri	€ 75,00

*Ai sensi dell'art. 34 c. 3 del DPGR 60/R gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.

** Nel caso di istanze con più tipologie di occupazione gli oneri istruttori sono dovuti per la sola tipologia di importo maggiore.

***I Consorzi di Bonifica sono esenti dal pagamento degli oneri istruttori.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 45)

Delibera N 556 del 05/05/2025

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Leandro RADICCHI

Direttore Giovanni MASSINI

Oggetto:

Intesa di cui al "Fondo per il contrasto al consumo del suolo Legge 197/2022, DM n.2 del 02/01/2025"

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che, all’articolo 1 comma 695, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 20 milioni di euro per l’anno 2024, di 30 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 2.01.2025 pubblicato sul sito del MASE il 12 febbraio 2025 che definisce tra l’altro i criteri per il riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo, da attuarsi mediante interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi statali e le modalità di revoca delle risorse;

Visto l’allegato 1 “Criteri di riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo e suddivisione delle risorse economiche secondo la programmazione 2023-2027” del sopracitato DM 2/2025 che destina alla Regione Toscana risorse per un importo complessivo pari ad € 10.790.400,00, così ripartite: € 674.400,00 per l’annualità 2023, € 1.348.800,00 per l’annualità 2024, € 2.023.200,00 per l’annualità 2025, € 3.372.000,00 per l’annualità 2026 ed € 3.372.000,00 per l’annualità 2027;

Visto l’allegato 2 “Procedura per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano” del sopracitato DM 2/2025 che dettaglia le fasi di proposta, di istruttoria e di valutazione, in particolare:

- l’art 1 il quale stabilisce che *“Le Regioni raccolgono le richieste di finanziamento avanzate dai rispettivi enti locali, entro 60 giorni dalla presentazione dell’avviso, per la successiva valutazione di ammissibilità. Le richieste di finanziamento ammissibili...sono messe a disposizione delle Autorità di bacino distrettuali e del MASE per le successive attività istruttorie.”*
- l’art. 3 il quale stabilisce che *“L’istruttoria tecnica degli interventi viene effettuata dalle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti, d’intesa con le Regioni interessate, entro 90 giorni da quando la documentazione tecnica viene caricata nell’area istruttoria di RENDIS per ogni proposta di intervento ammissibili”*

Vista la DGRT n.434 del_07-04-2025 con cui sono approvati, ai sensi della Decisione G.R. n. 4/2014, gli “Indirizzi per la definizione di proposte di intervento di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano”, destinati agli enti locali, che dovranno essere recepiti nell’avviso pubblico di manifestazioni di interesse per l’individuazione degli interventi;

Dato atto che, in attuazione della DGRT n.434 del_07-04-2025, attualmente è in corso di predisposizione l’avviso di interesse, con il quale saranno raccolte le richieste di finanziamento da parte degli enti locali e che queste saranno successivamente caricate nel portale nazionale Rendis per l’istruttoria delle Autorità di bacino distrettuali, d’intesa con le regioni, e Ispra, entro la scadenza prevista dal DM 2/2015;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”, in particolare, l’art. 63 che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”;
- al comma 3 e definisce organi dell’Autorità di bacino distrettuale: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti;
- al comma 9 stabilisce che la conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- al comma 10 lett b) stabilisce che “Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell’Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
- al comma 9 stabilisce altresì che “La conferenza operativa emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b);

Dato atto che le Autorità di bacino distrettuali stanno elaborando direttive e criteri di maggior dettaglio per la valutazione delle istruttorie che saranno oggetto di parere in seno alle rispettive conferenze operative, ai sensi del comma 9 dell’art. 63 del Dlgs 152/2006 sopra richiamato;

Dato atto che il rilascio dell’intesa sugli interventi che saranno caricati sulla piattaforma RENDIS, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 2 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 2.01.2025, riguarderà aspetti di natura prettamente tecnica, come indicati nell’allegato 2 del DM, quali:

- a) compatibilità dell’intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente;
- b) compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all’importo complessivo dei lavori dell’intervento;
- c) compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico (l’intervento di rinaturalizzazione può apportare un contributo nella riduzione delle acque meteoriche di scolo, contribuire a rinforzare la stabilità della coltre superficiale di suolo, ecc., compatibili con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati già programmati).

Dato atto che la nomina dei rappresentanti delle regioni nella conferenza operativa è stata effettuata con:

- Decreto del Ministero dell’ambiente Tutela del territorio e del mare n° 157/2019 per la conferenza operativa dell’Autorità di bacino distrettuale Fiume Po
- Decreto del Ministero dell’ambiente Tutela del territorio e del mare n° 158/2019 per la conferenza operativa dell’Autorità di bacino distrettuale Appennino Centrale
- Decreto del Ministero dell’ambiente Tutela del territorio e del mare n° 159/2019 per la conferenza operativa dell’Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale

Ritenuto opportuno quindi delegare i rappresentanti della Regione Toscana, nominati ai sensi dell’art.63 comma 9 del D.lgs. 152/2006 con decreti del Ministero dell’ambiente Tutela del territorio e del mare n. 157/2019, 158/2019, 159/2019, ad esprimere l’intesa della Regione Toscana in seno alla conferenza operativa delle Autorità di bacino Distrettuale relativa agli atti di cui all’art. 3

dell'Allegato 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 2.01.2025;

Considerato che il presente atto non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 30/04/2025.;

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di dare atto che l'espressione dell'intesa sugli interventi prevista dall'art. 3 dell'Allegato 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 2.01.2025, riguarda aspetti di natura prettamente tecnica, quali:
 - a) compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente;
 - b) compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;
 - c) compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico (l'intervento di rinaturalizzazione può apportare un contributo nella riduzione delle acque meteoriche di scolo, contribuire a rinforzare la stabilità della coltre superficiale di suolo, ecc., compatibili con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati già programmati).
- 2) di delegare i rappresentanti della Regione Toscana, nominati ai sensi dell'art.63 comma 9 del D.lgs. 152/2006 con decreti del Ministero dell'ambiente Tutela del territorio e del mare n. 157/2019, 158/2019, 159/2019, considerata la natura tecnica degli atti, ad esprimere l'intesa della Regione Toscana relativa agli atti di cui all'art. 3 dell'Allegato 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 2.01.2025, in seno alla conferenza operativa delle Autorità di bacino Distrettuali

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
LEANDRO RADICCHI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 47)

Delibera N 558 del 05/05/2025

Proponente

SERENA SPINELLI

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maurizio DE ZORDO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006 - Approvazione del piano operativo di reinvestimento delle economie delle risorse del L.O.D.E. Livornese - economie al 31/12/2020 Terzo stralcio - Economie rendicontate al 31/12/2023

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°6

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A1	Si	Disponibilità risorse localizzabili accertate 2020 3° stralcio
A2	Si	Disponibilità risorse localizzabili accertate rendicontazione 2023
B1	Si	Piano operativo di reinvestimento delle risorse 2020 3° stralcio
B2	Si	Piano operativo di reinvestimento delle risorse rendicontazione 2023
C1	Si	Proposta di ripartizione territoriale delle risorse complessive 2020 3° stralcio
D1	Si	Interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi sfitti 2020 3° stralcio

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Allegati n. 6

- A1 Disponibilità risorse localizzabili accertate 2020 3° stralcio*
feeceb4d3342ddfcee2c6793bbcdb00e0feffbafafaffe0bc34710f24e17c239
- A2 Disponibilità risorse localizzabili accertate rendicontazione 2023*
9c5aa3f8771b15abad7c3ea1c1d3f556ae2eb7b40855b33db4b18960fac52f28
- B1 Piano operativo di reinvestimento delle risorse 2020 3° stralcio*
5aa153b7cc463237dd88d825725596a0d6bc2ec9b4c2ea6d75982e49e09950ba
- B2 Piano operativo di reinvestimento delle risorse rendicontazione 2023*
9451debf41e830e66d04e694a865a859f443af9a2e62e4705cdc46697bd21864
- C1 Proposta di ripartizione territoriale delle risorse complessive 2020 3° stralcio*
42e1e6248d8114bc92d3843f5413a71f6a25b4ad22914a6c96042fcf0e0cc9e9
- D1 Interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi sfitti 2020 3° stralcio*
4b74ac1b4503ed5713bdda3c07323b61347203a815d900d935a852c4e1adc66e

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione C.R. n. 51 del 26 maggio 2004 che, all'allegato A sub lettera B, prevede l'azione "Razionalizzazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP" e stabilisce che la Giunta regionale provveda all'adozione degli atti necessari all'attuazione del Programma stesso;

Considerato in particolare che tale azione, al fine di accelerare e razionalizzare l'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP, prevede che la Giunta regionale quantifichi le risorse disponibili attraverso i soggetti gestori ex L.R. n. 77/1998;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 24.01.2005, con la quale sono state approvate le modalità per la quantificazione di tali risorse nonché dell'effettivo stato di attuazione dei relativi interventi;

Preso atto che il Consiglio regionale con la deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 27 aprile 2006, ha approvato i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Rilevato che con tale atto il Consiglio regionale ha dato mandato alla Giunta di procedere per ciascun L.O.D.E. alla predisposizione dei piani operativi di reinvestimento delle risorse impegnandola a:

- a) verificare l'effettivo stato di attuazione degli interventi già autorizzati con provvedimenti regionali di utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP e conseguentemente quantificare le somme riferite agli interventi eventualmente non pervenuti all'effettivo inizio dei lavori;
- b) procedere al completamento degli atti ricognitivi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP;
- c) procedere per ciascun L.O.D.E. alla predisposizione delle integrazioni al piano operativo con le risorse di cui alle lettere a) e b);

Preso atto che con decreto dirigenziale n° 4710 del 12.10.2006, al fine di fondare l'accertamento delle risorse e del rispetto delle modalità e termini stabiliti su univoci presupposti di certezza e di uniformità amministrativa, sono state approvate le modalità attuative e procedurali per l'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n° 38 del 27.4.2006 nonché la relativa modulistica;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n° 691 del 19.06.2023 e n° 211 del 26.02.2024, con le quali la Giunta regionale ha approvato il POR di economie delle risorse del L.O.D.E. Livornese al 31.12.2020, con il primo e il secondo stralcio degli interventi;

Viste le proposte di destinazione delle risorse relative a:

- POR di economie delle risorse del L.O.D.E. Livornese al 31.12.2020 - terzo stralcio, inviate dal soggetto gestore CASA L.P. S.p.A. in data 28.02.2025 sulla base delle decisioni assunte da comuni facenti parte del L.O.D.E. Livornese nella riunione del 17.04.2023, utilizzando gli appositi modelli "Proposta di localizzazione risorse: Mod. B/1" e "Piano operativo di reinvestimento: Mod. B/2" ed in particolare della quota parte di risorse da destinare al ripristino di alloggi di risulta;

- risorse derivanti da economie accertate relative a interventi conclusi nonché risorse da riprogrammare relative a interventi previsti in precedenti Programmi Operativi di Reinvestimento e non iniziati nei termini previsti al punto 2.4 dell'Allegato B alla delibera C.R. 38/06, e pertanto decaduti, rendicontate al 31.12.2023, inviate dal soggetto gestore CASA L.P. S.p.A. in data 20.01.2025 sulla base delle decisioni assunte da comuni facenti parte del L.O.D.E. Livornese nella riunione del 19.12.2024 ed utilizzando gli appositi modelli "Proposta di localizzazione risorse: Mod. B/1" e "Piano operativo di reinvestimento: Mod. B/2";

Dato atto che gli uffici competenti della Giunta regionale hanno verificato l'ammissibilità della proposta sulla base del punto 2 dell'Allegato B alla D.C.R. 38/06, accertando la rispondenza della proposta alle finalità, criteri e priorità, tipologie e modalità stabiliti nelle direttive del Consiglio, ed in particolare:

- presenza di dichiarazioni dove si dia atto della sussistenza delle condizioni per l'effettivo inizio dei lavori nei termini stabiliti;
- effettiva copertura finanziaria del programma con i versamenti effettuati negli appositi conti correnti istituiti presso la sezione di tesoreria provinciale a fronte dei programmi già autorizzati in corso od in fase di avvio;

Preso atto dello stato della rendicontazione delle risorse relative all'attività di gestione e di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica relativo agli anni 2022 e 2023, oltre che delle risorse da riprogrammare relative ad economie da interventi conclusi nonché ad interventi non iniziati nei termini e quindi decaduti, quale risulta in sintesi nella scheda istruttoria di cui agli allegati "A1" e "A2", parti integranti della presente deliberazione;

Visto il quadro riepilogativo della ripartizione delle risorse destinate al ripristino di alloggi di risulta e la proposta di localizzazione del terzo stralcio degli interventi di cui al piano operativo di reinvestimento, quale risulta dagli allegati "B1", "C1" e "D1", parti integranti della presente deliberazione;

Visto altresì il quadro riepilogativo della ripartizione delle risorse destinate alla nuova costruzione e manutenzione straordinaria e la proposta di localizzazione degli interventi del piano operativo di reinvestimento, quale risulta dall'allegato "B2", parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che la verifica di ammissibilità della deroga ai limiti massimi di costo, ai sensi della L.R. n. 18 del 07.04.2023 e della D.G.R. n. 481 del 28.04.2023, verrà effettuata in fase di rilascio del visto regionale;

Considerato che a sensi del punto 2.4 dell'Allegato B alla citata delibera C.R. 38/06 tutti gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) della presente delibera che approva il Piano Operativo;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 17 Aprile 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di prendere atto dello stato della rendicontazione delle risorse derivanti da economie accertate relative a interventi conclusi nell'ambito di precedenti Programmi Operativi di Reinvestimento, nonché risorse da riprogrammare relative a interventi previsti in precedenti Programmi Operativi di Reinvestimento e non iniziati nei termini previsti al punto 2.4 dell'Allegato B alla delibera C.R. 38/06, e pertanto decaduti, così come riportata nelle schede istruttorie di cui agli allegati "A1" e "A2", parti integranti della presente deliberazione;

2. di approvare il Piano Operativo di Reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. Livornese relative alle economie da interventi conclusi nonché a interventi non iniziati nei termini e quindi decaduti - terzo stralcio, da destinare al ripristino di alloggi di risulta, quale risulta negli allegati "B1", "C1" e "D1", parti integranti della presente deliberazione;

3. di approvare altresì il Piano Operativo di Reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. Livornese relative alle economie da interventi conclusi nonché a interventi non iniziati nei termini e quindi decaduti, da destinare ad interventi di nuova costruzione e manutenzione straordinaria, quale risulta nell'allegato "B2", parte integrante della presente deliberazione;

4. di subordinare l'utilizzo di tali risorse alla verifica della conformità di ciascun intervento alle norme tecnico-economiche, con le procedure di cui alla propria deliberazione n. 1195 del 19.10.1998 e le modalità di prelievo di esse sono quelle fissate con la propria deliberazione n. 1109 del 14.10.2002.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO DE ZORDO

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

ALLEGATO A1

LODE LIVORNESE
P.O.R. DI ECONOMIE AL 31/12/2020 (RENDICONTAZIONE RISORSE AL 31/12/2022)
3° STRALCIO

Scheda istruttoria

DISPONIBILITA' RISORSE LOCALIZZABILI ACCERTATE	
	euro già versati
Totale destinato al ripristino di alloggi di risulta approvato con DGR n° 691 del 19/06/2023	5.467.560,00
Totale localizzato primo stralcio (DGR n° 691 del 19/06/23)	2.190.212,38
Totale localizzato secondo stralcio (DGR n° 211 del 26/02/24)	2.104.632,92
Totale localizzato terzo stralcio	1.161.498,22
Residuo da riutilizzare nei prossimi POR	11.216,48

ALLEGATO A2

LODE LIVORNESE
P.O.R. DI ECONOMIE AL 31/12/2020 (RENDICONTAZIONE RISORSE AL 31/12/2023)

Scheda istruttoria

DISPONIBILITA' RISORSE LOCALIZZABILI ACCERTATE	
	euro già versati
Versamento (avvenuto nel 2021) delle risorse incassate fino al 31/12/2020	91.672.539,03
Finanziamenti concessi P.O.R. precedenti	79.881.056,08
Totale disponibile	11.791.482,95
Rilocalizzazione economie accertate a rendicontazione finale interventi conclusi precedenti P.O.R.	3.389.795,09
Rilocalizzazione interventi non iniziati entro il termine massimo di 1 anno dalle relative D.G.R. di approvazione e pertanto decaduti	4.696.173,91
Totale localizzabile	19.877.451,95
Totale localizzato nel presente P.O.R.	11.931.480,13
Restano a disposizione per ulteriore programmazione	7.945.971,82

ALLEGATO B1

L.O.D.E.		LIVORNESE		Mod. B/2					
PIANO OPERATIVO DI REINVESTIMENTO DI ECONOMIE AL 31/12/2020 (RENDICONTAZIONE AL 31/12/2022)									
(punto 2.3. Allegato A alla Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006 concernente criteri, modalità e termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)									
SINTESI DEGLI INTERVENTI									
n° progr.	Comune LIVORNO e Collesalvetti	localizzazione	tip. int	n° all. TERZO STRALCIO	Ripartizione risorse (allegato C)	Entità finanziaria PRIMO STRALCIO (D.G.R.T. 691 del 19/06/2023)	Entità finanziaria SECONDO STRALCIO (D.G.R.T. 211 del 26/02/2024)	Entità finanziaria TERZO STRALCIO (elenco allegato D)	Rendicontazione comune
1	<u>Interventi di MS - Ristrutturazione alloggi Vari Edifici</u>	Livorno e Collesalvetti	MS	66	€ 4.177.088,42	€ 1.378.346,98	€ 1.648.378,54	€ 1.148.972,74	SI
n° progr.	Zona Val Di Cecina	localizzazione	tip. int	n° all.	Ripartizione risorse (allegato C)	Entità finanziaria PRIMO STRALCIO (D.G.R.T. 691 del 19/06/2023)	Entità finanziaria SECONDO STRALCIO (D.G.R.T. 211 del 26/02/2024)	Entità finanziaria TERZO STRALCIO (elenco allegato D)	Rendicontazione comune
2	<u>Interventi di MS - Ristrutturazione alloggi Vari Edifici</u>	Comuni di: Rosignano, Cecina, Castagneto C.cci, Bibbona, Sassetta	MS	2	€ 524.592,96	€ 265.991,72	€ 241.976,54	€ 12.525,48	SI
n° progr.	Zona Val Di Cornia	localizzazione	tip. int	n° all.	Ripartizione risorse (allegato C)	Entità finanziaria PRIMO STRALCIO (D.G.R.T. 691 del 19/06/2023)	Entità finanziaria SECONDO STRALCIO (D.G.R.T. 211 del 26/02/2024)	Entità finanziaria TERZO STRALCIO	Rendicontazione comune
3	<u>Interventi di MS - Ristrutturazione Alloggi Vari Edifici</u>	Comuni di: Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo, Suvereto	MS	0	€ 669.635,46	€ 454.759,43	€ 214.277,84	€ 0,00	SI
n° progr.	Isole	localizzazione	tip. int	n° all.	Ripartizione risorse (allegato C)	Entità finanziaria PRIMO STRALCIO (D.G.R.T. 691 del 19/06/2023)	Entità finanziaria SECONDO STRALCIO	Entità finanziaria TERZO STRALCIO	Rendicontazione comune
4	<u>Interventi di MS - Ristrutturazione Alloggi Vari Edifici</u>	Comuni di: Porto Azzurro, Rio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana M.na, Capraia Isola	MS	0	€ 96.243,15	€ 91.114,25	€ 0,00	€ 0,00	SI
IMPORTO TOTALE DEL PIANO OPERATIVO					€ 5.467.560,00	€ 2.190.212,38 (TOTALE 1° STRALCIO)	€ 2.104.632,92 (TOTALE 2° STRALCIO)	€ 1.161.498,22 (TOTALE 3° STRALCIO)	

L.O.D.E. LIVORNESE

ALLEGATO B2

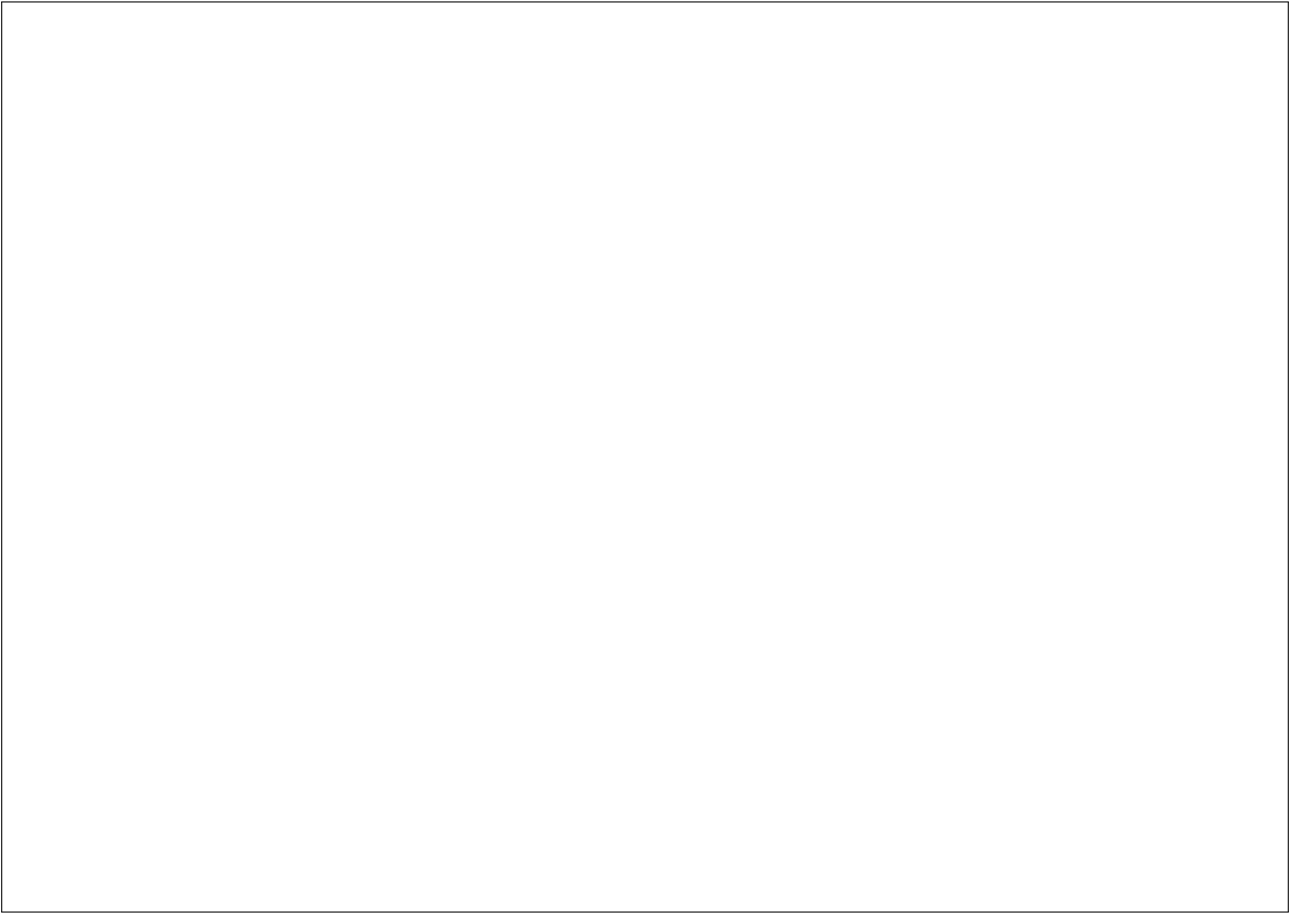
Mod. B/2

PIANO OPERATIVO DI REINVESTIMENTO DI ECONOMIE AL 31/12/2020 (RENDICONTAZIONE RISORSE AL 31/12/2023)

(punto 2.3. Allegato A alla Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006 concernente criteri, modalità e termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) -

SINTESI DEGLI INTERVENTI

n° pro gr.	Comune	localizzazione	Tip. int	n° all.	entità finanziaria	Rendicontazione comune	note
1	LIVORNO						
	Interventi di M.S. Vari Edifici						
1.a		Via Giolitti, 31/35	MS	18	€ 144.360,06	SI	
1.b		Via De Sanctis, 1	MS	12	€ 943.919,67	SI	
1.c		Via Amendola, 36	MS	9	€ 774.058,42	SI	
1.d		Via Amendola, 40	MS	9	€ 774.058,42	SI	
n° pro gr.	Comune COLLESALVETTI	localizzazione	tip.int	n° all.	entità finanziaria	Rendicontazione comune	
2	Nuova Costruzione	Loc. Vicarello	NC	21	€ 387.113,75	SI	Integrazione al finanziamento approvato con D.D.R.T. 264/2025
n° prog. i.	Comune ROSIGNANO M.MO	localizzazione	tip.int	n° all.	entità finanziaria	Rendicontazione comune	Note
3	Interventi di MS.	Via della Costituzione, 3	MS	16	€ 684.195,24	SI	
n° progr.	Comune CASTAGNETO C.CCI	localizzazione	tip.int	n° all.	entità finanziaria	Rendicontazione comune	Note
4	Interventi di MS.	Via Costia Mandorli, 58/82	MS	12	€ 834.558,52	SI	
n° progr.	Comune PIOMBINO	localizzazione	tip.int	n° all.	entità finanziaria	Rendicontazione comune	Note
5	Interventi di M.S. Vari Edifici						
5.a		Via Colombo, 1-3	MS	8	€ 1.055.901,19	SI	
5.b		Via Colombo, 5-7-9	MS	10	€ 1.343.823,92	SI	
5.c		Via Togliatti, 2/via di Vittorio, 10	MS	28	€ 1.119.401,99	SI	
5.d		Via di Vittorio, 2-4-6-8	MS	46	€ 1.349.743,35	SI	
5.e		Via Risorgimento 1/1	MS	12	€ 840.115,20	SI	
5.f		Via Risorgimento 1/2	MS	12	€ 840.115,20	SI	
5.g		Via Risorgimento 1/3	MS	12	€ 840.115,20	SI	
IMPORTO TOTALE DEL PIANO OPERATIVO				225	€ 11.931.480,13		



ALLEGATO C1

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE COMPLESSIVE,
BASANDOSI SUL NUMERO DI ALLOGGI GESTITO NELL'AMBITO DI CIASCUN
COMUNE

Comune	numero Alloggi	Incidenza %	raggruppamento territoriale	Schede	TOTALE QTE
Livorno	6063	75,16%	76,40%	Livorno e Collesalveti	€ 4.177.088,42
Collesalveti	100	1,24%			
Rosignano M.mo	293	3,63%	9,59%	Val di Cecina	€ 524.592,96
Cecina	357	4,43%			
Castagneto C.cci	67	0,83%			
Bibbona	46	0,57%			
Sassetta	11	0,14%			
Piombino	863	10,70%	12,25%	Val di Cornia	€ 669.635,46
Campiglia M.ma	75	0,93%			
San Vincenzo	8	0,10%			
Suvereto	42	0,52%			
Porto Azzurro	36	0,45%	1,76%	Isole	€ 96.243,15
Rio	53	0,66%			
Campo nell'Elba	7	0,09%			
Capoliveri	25	0,31%			
Marciana	2	0,02%			
Marciana M.na	9	0,11%			
Capraia isola	10	0,12%			

ALLEGATO D1

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEGLI ALLOGGI SFITTI ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE P.O.R. DI
ECONOMIE AL 31/12/2020 (RENDICONTAZIONE RISORSE AL 31/12/2022)
SINTESI INTERVENTI 3° STRALCIO**

SCHEDA 1

COMUNI DI LIVORNO E COLLESALVETTI

N.	Codice	Comune	Indirizzo	S.U. (mq)
1	000907570406	LIVORNO	VIA BOTTICELLI, 13, PIANO 3°	63,39
2	000902030407	LIVORNO	PIAZZA B. GARIBALDI, 5, PIANO 1°	38,33
3	000902320102	LIVORNO	VIA STENONE, 13, PIANO 1°	47,36
4	000902080108	LIVORNO	VIA G. BRUNO, 21, PIANO 2°	31,21
5	000909220206	LIVORNO	VIA MACHIAVELLI, 120, PIANO 3°	70,24
6	000901480205	LIVORNO	VIA F.LLI CERVI, 7, PIANO 2°	55,07
7	010401170202	LIVORNO	VIA A. TOMMASI, 23, PIANO TERRA	48,43
8	000902900123	LIVORNO	LARGO ANNA FRANCHI, 1, PIANO 4°	44,15
9	000907570104	LIVORNO	VIA BOTTICELLI, 7, PIANO 2°	63,49
10	000904600115	LIVORNO	VIA DI SALVIANO, 50, PIANO 3°	33,62
11	000902610108	LIVORNO	VIA POERIO, 16, PIANO 2°	39,66
12	000909190202	LIVORNO	VIA TOMMASEO, 4, PIANO 1°	73,08
13	010100630101	LIVORNO	VIA ACHILLE GRANDI, 12, PIANO TERRA	40,26
14	000902310210	LIVORNO	VIA N. BIXIO, 30, PIANO 3°	42,11
15	000909380202	LIVORNO	VIA CATTANEO, 16, PIANO 1°	79,34
16	000902560105	LIVORNO	VIA F. TURATI, 20, PIANO 2°	52,88
17	000907170107	LIVORNO	VIA COSTANZA, 70, PIANO 2°	45,81
18	000902790304	LIVORNO	VIA T. SPERI, 12, PIANO 2°	45,36
19	000904290404	LIVORNO	VIA BADALONI, 5, PIANO 1°	39,97
20	000904060108	LIVORNO	VIA TRIESTE, 20, PIANO 2°	72,11
21	010300540103	LIVORNO	VIA L. GHERARDI, 8, PIANO 1°	67,26
22	000904270104	LIVORNO	VIA PANNOCCHIA, 65, PIANO 1°	39,68
23	000907180411	LIVORNO	VIA PICCIONI, 5, PIANO 6°	45,39
24	000902020210	LIVORNO	PIAZZA B. GARIBALDI, 19, PIANO 2°	39,42
25	000907590210	LIVORNO	VIA BOTTICELLI, 21, PIANO 4°	44,09
26	000904350118	LIVORNO	VIA ADEMOLLO, 11, PIANO 3°	33,66
27	000907710305	LIVORNO	VIALE CITTA' DEL VATICANO (SCALA 3), 108, PIANO 1°	45,20
28	000904280203	LIVORNO	VIA BADALONI, 30, PIANO TERRA	41,05
29	000902600114	LIVORNO	VIA DELL'ANTIMONIO, 5, PIANO 4°	55,52
30	000904650205	LIVORNO	VIALE ALFIERI, 89, PIANO 1°	39,77
31	000904290514	LIVORNO	VIA ADEMOLLO, 12, PIANO 4°	41,21
32	010101270302	LIVORNO	VIA VILLA GLORI, 8, PIANO 1°	60,67
33	000901410204	LIVORNO	VIA DON D. ALBERTARIO, 17, PIANO 1°	55,69
34	000907190121	LIVORNO	VIA DELLE VIOLE, 2, PIANO 6°	65,75
35	000909200107	LIVORNO	VIA TOMMASEO, 3, PIANO 4°	70,00
36	000901510106	LIVORNO	VIA AGNOLETTI, 9, PIANO 1°	56,73
37	000904480502	LIVORNO	VIA CAMBINI, 19, PIANO 1°	50,46
38	000904110105	LIVORNO	VIA TRIPOLI, 43, PIANO TERRA	26,48
39	000902800302	LIVORNO	VIA PINI, 2, PIANO 1°	35,78
40	000901A70113	LIVORNO	VIA DELLA LIVORNINA, 8, PIANO 4°	57,47

41	000904620202	LIVORNO	VIA VECCHIA DI SALVIANO, 34, PIANO TERRA	35,78
42	000902300206	LIVORNO	VIA C. MENOTTI, 7, PIANO 1°	53,33
43	000901050107	LIVORNO	VIA PERINI, 7, PIANO 4°	91,01
44	000904830104	LIVORNO	VIA LORENZINI, 68, PIANO 1°	58,12
45	000904010207	LIVORNO	VIALE RISORGIMENTO, 30, PIANO 3°	78,18
46	000904310407	LIVORNO	VIA ADEMOLLO, 14, PIANO 1°	31,88
47	000907090201	LIVORNO	VIA COSTANZA, 36, PIANO 1°	85,73
48	000902080402	LIVORNO	VIA G. BRUNO, 25, PIANO TERRA	47,59
49	000904320120	LIVORNO	VIA BENGASI, 76, PIANO 3°	28,87
50	000904330221	LIVORNO	VIA BENGASI, 72, PIANO 4°	29,26
51	000909570201	LIVORNO	VIA C. CATTANEO, 17, PIANO 1°	50,76
52	000904350115	LIVORNO	VIA ADEMOLLO, 11, PIANO 2°	28,32
53	000902030406	LIVORNO	PIAZZA B. GARIBALDI, 5, PIANO 1°	54,25
54	000904650311	LIVORNO	VIALE ALFIERI, 87, PIANO 2°	66,98
55	000902320504	LIVORNO	VIA STENONE, 9, PIANO 1°	45,95
56	010400650201	LIVORNO	VIA GUADALAJARA, 21, PIANO TERRA	34,42
57	000909110108	LIVORNO	VIA MACHIAVELLI, 16, PIANO 4°	89,92
58	000902320415	LIVORNO	VIA STENONE, 7, PIANO 4°	46,42
59	000902320213	LIVORNO	VIA STENONE, 15, PIANO 4°	57,56
60	000902300203	LIVORNO	VIA C. MENOTTI, 7, PIANO TERRA	31,56
61	000909060503	LIVORNO	VIA MACHIAVELLI, 55, PIANO 2°	82,79
62	000902020406	LIVORNO	PIAZZA B. GARIBALDI, 21, PIANO 1°	37,01
63	000902900109	LIVORNO	LARGO ANNA FRANCHI, 1, PIANO 1°	44,15
64	000902320610	LIVORNO	VIA STENONE, 11, PIANO 4°	30,06
65	000902310114	LIVORNO	VIA N. BIXIO, 32, PIANO 4°	36,85
66	000902310614	LIVORNO	VIA N. BIXIO, 36, PIANO 4°	60,51

TOTALE (C.M.R.M. + IVA) €1.148.972,74

SCHEDA 2

COMUNI DELLA VAL DI CECINA (Rosignano M.mo; Cecina; Castagneto C.cci; Bibbona; Sassetta)

N.	Codice	Comune	Indirizzo	S.U. (mq)
1	101717380107	ROSIGNANO M.MO	VIA DELLA COSTITUZIONE, 27 PIANO 3°	63,39
1	101717410106	ROSIGNANO M.MO	VIA DEL GRANDUCATO, 8 PIANO 1°	38,33

TOTALE (C.M.R.M. + IVA) € 12.525,48



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 48)

Delibera N 559 del 05/05/2025

Proponente

SERENA SPINELLI
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maurizio DE ZORDO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Contributo ai Comuni per la realizzazione di progetti di investimento attuativi dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

Presenti

Eugenio GIANI	Stefano BACCELLI	Simone BEZZINI
Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elementi essenziali per l'assegnazione di contributi per interventi di abbattimento barriere architettoniche in edifici di ERP

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

*A Elementi essenziali per l'assegnazione di contributi per interventi di
abbattimento barriere architettoniche in edifici di ERP
5492557343334c657da1a8ca16dba82f2edafc914635aabbba7970043732f7f98*

LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale”;
- Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77, “Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica”;
- Vista la Legge regionale n. 2/2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica – E.R.P.”;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2009, n. 41/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” ed in particolare gli articoli 3 “Modifiche all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” e 4 “Terminologia in materia di disabilità”;
- Vista la L.R. 11 del 4.2.2025 “Valorizzazione della Toscana Diffusa”, con la quale viene introdotto nell’ordinamento della Regione una la valorizzazione di territori di grande rilievo storico, culturale, paesistico, ambientale, caratterizzati da minima densità abitativa, maggiore difficoltà di collegamento alle più evidenti conurbazioni urbane;
- Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27 luglio 2023, il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 2/10/2024 e la Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2025, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19/12/2024;
- Richiamata la Deliberazione di Consiglio regionale 12 marzo 2025 n. 10 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2025”, che prevede un sistema di premialità e priorità per gli interventi afferenti ai territori della Toscana Diffusa nel rispetto della vigente normativa secondo le disposizioni del comma 5 dell’art. 2 “Programmazione” della L.R. 11/2025 e integra l’elenco dei territori della Toscana Diffusa secondo le disposizioni del comma 3 art. 1 “Ambiti Territoriali, oggetto e finalità” della su citata L.R. 11/2025;
- Visto l’art. 1 comma 5 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Bilancio di previsione dello Stato 2019 e pluriennale 2019-2021), così come modificato dall’art. 1 comma 809 della legge 30/12/2020 n. 178 (bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023), che istituisce e norma una linea di finanziamento per investimenti di progettazione e realizzazione di opere pubbliche a favore delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 2021-2034 (cosiddetti investimenti Aggiuntivi), nonché il relativo allegato H che riporta il prospetto delle risorse assegnate alle Regioni beneficiarie da cui risulta che le risorse assegnate alla Regione Toscana per l’annualità 2026 sono pari a 20.292.900,00;

Preso atto che con deliberazione Giunta regionale n. 330 del 17/03/2025 sono state destinate risorse pari € 1.000.000,00 per infrastrutture sociali – bando di abbattimento barriere architettoniche in alloggi ed edifici ERP, del totale di € 13.313.116,25, (risorse assegnate in quota parte comunale per l'annualità 2026);

Considerato che con il presente atto la Giunta intende approvare gli elementi essenziali di un bando rivolto ai Comuni per finanziare progetti per interventi su immobili E.R.P. di abbattimento delle barriere architettoniche a valere su risorse ministeriali della L. 145/2018;

Preso atto che la misura trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa 21101 (puro) del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, esercizio 2026, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00;

Preso atto che si procederà con le opportune variazioni di bilancio in via amministrativa per la corretta allocazione temporale delle risorse, attualmente stanziata sull'annualità 2026, coerentemente con i cronoprogrammi di spesa dopo l'identificazione dei progetti destinatari del suddetto finanziamento;

Ritenuto pertanto di approvare l'Allegato A “Elementi essenziali per l'assegnazione di contributi per interventi di abbattimento barriere architettoniche in edifici di ERP”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di dare mandato al Settore Politiche abitative e Piano Nazionale di ripresa e resilienza/Piano Nazionale Complementare, della Direzione Urbanistica e sostenibilità, di predisporre il bando regionale in conformità agli elementi essenziali, contenuti nel citato Allegato A, nonché di provvedere all'istruttoria delle domande, all'approvazione della graduatoria e allo svolgimento degli ulteriori conseguenti adempimenti;

Ritenuto opportuno assumere con il presente atto una prenotazione di spesa sul capitolo 21101 (puro) del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, esercizio 2026;

Ritenuto di dare mandato al Settore Politiche abitative e PNRR e PNC della Direzione Urbanistica e sostenibilità di predisporre gli atti amministrativi e tecnici conseguenti alla presente deliberazione;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 “Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1 del 08/01/2025 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027”;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 17/04/2025

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare l'allegato A "Elementi essenziali per l'assegnazione di contributi per interventi di abbattimento barriere architettoniche in edifici di ERP", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che la misura trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa 21101 (puro) del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, esercizio 2026, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00;

3) di dare atto che si procederà con le opportune variazioni di bilancio in via amministrativa per la corretta allocazione temporale delle risorse, attualmente stanziata sull'annualità 2026, coerentemente con i cronoprogrammi di spesa dopo l'identificazione dei progetti destinatari del suddetto finanziamento;

4) di dare mandato al Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza / Piano nazionale complementare – Direzione Urbanistica e Sostenibilità di predisporre il bando regionale in conformità agli elementi essenziali, contenuti nel citato Allegato A, nonché di provvedere all'istruttoria delle domande, all'approvazione della graduatoria e allo svolgimento degli ulteriori conseguenti adempimenti;

5) di assumere con il presente atto una prenotazione di spesa sul capitolo 21101 (puro) del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, esercizio 2026.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO DE ZORDO

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

Allegato A

Elementi essenziali per l'assegnazione di contributi per interventi di abbattimento barriere architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica – E.R.P. finanziabili con le risorse previste dall'art. 1 comma 135 lettera quater Legge 30 dicembre 2018 n. 145

1. Finalità

La presente misura ha la finalità di sostenere i Comuni toscani nella realizzazione di progetti di investimento attuativi dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

2. Soggetti beneficiari

2.1 Sono destinatari del contributo i Comuni toscani nel cui territorio sono allocati gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, che presentino piani di abbattimento della barriere architettoniche, dandone attuazione mediante progetti di investimento a ciò destinati.

2.2 L'importo massimo di contributo concedibile a ciascun comune è pari a € 75.000,00 per interventi su fabbricati e € 25.000,00 sui singoli alloggi, cumulabili fra loro;

I progetti di investimento attuativi sono presentati su domanda dei singoli Comuni interessati;

L'attuazione degli interventi viene effettuata da parte dei soggetti gestori, ai sensi dell'art. 2, L. R. 77 del 3 novembre 1998;

3. Tipologia degli interventi finanziabili.

3.1 Possono essere finanziati i progetti di investimento che risultino concernenti:

- la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento funzionale, di immobili e/o parti di immobili;
- l'acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a favorire l'accessibilità e la fruibilità degli edifici e degli spazi;
- Gli interventi sono attuati nel rispetto delle norme tecniche e del sistema dei costi applicabili all'ERP nonché delle più generali norme che disciplinano la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori.

4. Specifiche degli interventi finanziabili.

Sono esclusi gli alloggi che abbiano usufruito di altre agevolazioni pubbliche per la realizzazione delle opere oggetto di intervento e alloggi il cui nucleo familiare ivi residente versi in una delle condizioni sanzionabili con l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione;

Le opere di adattamento devono presentare caratteristiche compatibili con la natura della disabilità

dell'assegnatario e devono rispettare le norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa statale e regionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Tipologia di finanziamento, entità del contributo regionale.

Ciascun comune può presentare una sola domanda contenente la lista di interventi in ordine di priorità. Il beneficiario del contributo deve affidare i lavori per la realizzazione delle opere e le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse e nello specifico alla data di pubblicazione del CIG, comunque non oltre il 31 ottobre 2026;

Il CIG deve essere coerente per natura al CUP;

La liquidazione del contributo avverrà in misura del:

- 50% alla data di affidamento lavori;

- 50% alla data di presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Il finanziamento è ripartito in base alla graduatoria redatta dal gruppo tecnico del Settore Politiche Abitative e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/Piano Nazionale Complementare;

6. Criteri di priorità nella valutazione dei progetti oggetto di domanda di finanziamento.

La valutazione delle proposte ammissibili sarà effettuata da un nucleo tecnico di valutazione costituito con atto della competente struttura regionale.

Ogni proposta sarà valutata sulla base degli elementi e dei contenuti presentati secondo quanto prescritto nei punti precedenti e con i criteri di seguito specificati.

La domanda deve contenere la descrizione dell'intervento e l'indicazione dei relativi costi. Con l'avviso pubblico sono definite le caratteristiche degli interventi, le modalità operative e la documentazione per la presentazione delle richieste.

Coerentemente con la L.R. 11/2025 e la Delibera C.R. 10/2025, sarà riconosciuta premialità a favore dei Comuni i cui interventi ricadono nei territori della Toscana Diffusa, come dettagliato nella tabella sottostante.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
1. Comuni della Toscana diffusa	
Comuni i cui interventi ricadono nei territori della Toscana diffusa	5
2. Caratteristiche degli interventi	
Caratteristiche degli interventi con particolare rilevanza a quelli che interessano più nuclei abitativi	10

3. Sinergia tra gli interventi	
Sinergia tra gli interventi proposti attraverso il miglioramento dell'accessibilità nel contesto abitativo ed extra-abitativo	Fino a 10
4. Presenza di cofinanziamento da parte del Comune e/o altri soggetti	
Presenza di cofinanziamento da parte del Comune o altri soggetti	10
5. Rispondenza alle finalità generali e specifiche	
Rispondenza alle finalità generali e specifiche in relazione alla tipologia dei nuclei familiari residenti negli alloggi	10
6. Maggioranza di alloggi ERP	
Maggioranza di alloggi ERP all'interno del fabbricato	Fino a 10
7. Efficacia dell'intervento	
Efficacia dell'intervento in relazione ai bisogni evidenziati	Fino a 20



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 50)

Delibera N 561 del 05/05/2025

Proponente

SERENA SPINELLI

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maurizio DE ZORDO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006 - Approvazione del piano operativo di reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. Grossetano rendicontate al 31.12.2022 e relativo agli anni 2020-22.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Disponibilità risorse localizzabili accertate 2020-2022
B	Si	Piano operativo di reinvestimento delle risorse 2020-2022

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Allegati n. 2

- | | |
|----------|---|
| <i>A</i> | <i>Disponibilità risorse localizzabili accertate 2020-2022</i>
<i>60da1bcf0ccb2e288904af515d2259b087499c893385c01fd199c7df05c412c8</i> |
| <i>B</i> | <i>Piano operativo di reinvestimento delle risorse 2020-2022</i>
<i>8fbab2426f0105eb8c748abc29bc241bb3a96852e4c23f452e7f982fe666235b</i> |

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione C.R. n. 51 del 26 maggio 2004 che, all'allegato A sub lettera B, prevede l'azione "Razionalizzazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP" e stabilisce che la Giunta regionale provveda all'adozione degli atti necessari all'attuazione del Programma stesso;

Considerato in particolare che tale azione, al fine di accelerare e razionalizzare l'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP, prevede che la Giunta regionale quantifichi le risorse disponibili attraverso i soggetti gestori ex L.R. n. 77/1998;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 24.01.2005, con la quale sono state approvate le modalità per la quantificazione di tali risorse nonché dell'effettivo stato di attuazione dei relativi interventi;

Preso atto che il Consiglio regionale con la deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 27 aprile 2006, ha approvato i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Rilevato che con tale atto il Consiglio regionale ha dato mandato alla Giunta di procedere per ciascun LODE alla predisposizione dei piani operativi di reinvestimento delle risorse impegnandola a:

- a) verificare l'effettivo stato di attuazione degli interventi già autorizzati con provvedimenti regionali di utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP e conseguentemente quantificare le somme riferite agli interventi eventualmente non pervenuti all'effettivo inizio dei lavori;
- b) procedere al completamento degli atti ricognitivi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP;
- c) procedere per ciascun LODE alla predisposizione delle integrazioni al piano operativo con le risorse di cui alle lettere a) e b);

Preso atto che con decreto dirigenziale n° 4710 del 12.10.2006, al fine di fondare l'accertamento delle risorse e del rispetto delle modalità e termini stabiliti su univoci presupposti di certezza e di uniformità amministrativa, sono state approvate le modalità attuative e procedurali per l'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n° 38 del 27.4.2006 nonché la relativa modulistica;

Richiamata la propria precedente deliberazione n° 1356 del 28.11.2022, con la quale la Giunta regionale ha approvato il POR del LODE di Grosseto relativo agli anni 2016-19;

Vista la proposta di destinazione ed impiego delle risorse, derivanti dall'attività di gestione e di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rendicontate al 31.12.2022 (Piano Operativo di Reinvestimento 2020-22) e presentata dal soggetto gestore Edilizia Provinciale Grossetana SpA in data 12.12.2024 ed integrata in data 24.01.2025, 10.03.2025, 28.03.2025 e 09.04.2025, sulla base delle decisioni assunte da comuni facenti parte del LODE Grossetano nella riunione del 05.06.2024 ed utilizzando gli appositi modelli "Proposta di localizzazione risorse: Mod. B/1" e "Piano operativo di reinvestimento: Mod. B/2";

Dato atto che gli uffici competenti della Giunta regionale hanno verificato l'ammissibilità della proposta sulla base del punto 2 dell'Allegato B alla D.C.R. 38/06, accertando la rispondenza della proposta alle finalità, criteri e priorità, tipologie e modalità stabiliti nelle direttive del Consiglio, ed in particolare:

- presenza di dichiarazioni dove si dia atto della sussistenza delle condizioni per l'effettivo inizio dei lavori nei termini stabiliti;
- effettiva copertura finanziaria del programma con i versamenti effettuati negli appositi conti correnti istituiti presso la sezione di tesoreria provinciale a fronte dei programmi già autorizzati in corso od in fase di avvio;

Preso atto dello stato della rendicontazione delle risorse relative all'attività di gestione e di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica relativa agli anni 2020-22, nonché delle risorse da riprogrammare relative ad interventi non iniziati nei termini e quindi decaduti, quale risulta in sintesi nella scheda istruttoria di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

Visto il quadro riepilogativo delle proposte di localizzazione degli interventi di cui al piano operativo di reinvestimento, quale risulta dall'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che a sensi del punto 2.4 dell'Allegato B alla citata delibera C.R. 38/06 tutti gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) della presente delibera che approva il Piano Operativo;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 24 Aprile 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di prendere atto dello stato della rendicontazione delle risorse relative all'attività di gestione e di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica al 31.12.2022 ed attinente agli anni 2020-22, nonché delle risorse da riprogrammare relative ad interventi non iniziati nei termini e quindi decaduti, così come riportata nella scheda istruttoria di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare il Piano Operativo di Reinvestimento delle risorse del LODE Grossetano relative al periodo 2020-22, quale risulta nell'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;

3. di subordinare l'utilizzo di tali risorse alla verifica della conformità di ciascun intervento alle norme tecnico-economiche, con le procedure di cui alla propria deliberazione n. 1195 del 19.10.1998 e le modalità di prelievo di esse sono quelle fissate con la propria deliberazione n. 1109 del 14.10.2002.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO DE ZORDO

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

ALLEGATO A

Scheda Istruttoria

L.O.D.E. GROSSETANO

P.O.R. DELLE RISORSE ACCERTATE AL 31/12/2022

DISPONIBILITA' RISORSE LOCALIZZABILI - ACCERTATE ANNI 2020-2022			
	Anno di rif.	versamenti	già versati
Proventi da cessione alloggi Legge 560/93 - LRT 5/2014	2020	625.340,10	
Proventi da cessione alloggi Legge 560/93 - LRT 5/2014	2021	754.569,38	
Proventi da cessione alloggi Legge 560/93 - LRT 5/2014	2022	607.832,05	
Residuo gettito canoni LRT 560/93 - LRT 2/2019	2020	532.801,48	
Residuo gettito canoni LRT 96/1996 - LRT 2/2019	2021	343.549,00	
Residuo gettito canoni LRT 96/1996 - LRT 2/2019	2022	436.424,43	
Rilocalizzazione interventi non iniziati entro il termine massimo di 1 anno dalle relative D.G.R. di approvazione: - PEEP Camilletta_Massa Marittima_P.O.R.16/19 DGRT 1356/22 - PEEP Camilletta_Massa Marittima_P.O.R.16/19 DGRT 1356/22 - P.zza Lampedusa_Castiglione della Pescaia_P.O.R.16/19 DGRT 1356/22 - via Porta Medina_Orbetello_P.O.R.16/19 DGRT 1356/22 - via Fiesole_Grosseto_P.O.R.16/19 DGRT 1356/22 - via Cipro 8/10_Grosseto_P.O.R.15 DGRT 1270/17 - Stiacciole_lotto 4_Grosseto_P.O.R.13/14 DGRT 1227/16			3.050.000
Totale localizzabile		6.350.516,44	
TOTALE LOCALIZZATO		6.350.516,44	

ALLEGATO B

L.O.D.E. DEI COMUNI – PROVINCIA DI GROSSETO

Mod. B/2

PIANO OPERATIVO DI REINVESTIMENTO 2020-2022

(punto 2.3. Allegato A alla Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006 concernente criteri, modalità e termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) -

SINTESI DEGLI INTERVENTI

n° progr.	comune	localizzazione	tip. int	n° all.	entità finanziaria	Rendicontazione comune	note
1	MASSA MARITTIMA	PEEP CAMILLETTA NC 9+1	NC	9+1	€ 200.000,00		Integrazione al PNEA
2	MASSA MARITTIMA	PEEP CAMILLETTA integrazione	NC	10	€ 150.000,00		Integrazione al PNEA
3	CIVITELLA PAGANICO	PEEP PAGANICO	NC	6	€ 623.454,31		DDRT 264/2025: intervento ammesso in graduatoria, ma non attualmente finanziato
4 a	CASTIGLIONE della PESCAIA	PIAZZA LAMPEDUSA 1/a-1/b per € 350.000,00	MS	18	€ 400.000,00		
4 b		Integrazione PIAZZA LAMPEDUSA 1/a-1/b per € 50.000,00					Integrazione al POR 16/19 - DGRT 1356/2022, decaduto e qui riproposto.
5a	ORBETELLO	VIA PORTA MEDINA 2/a-2/b per € 250.000,00	MS	24	€ 450.000,00		
5b		Integrazione VIA PORTA MEDINA 2/a-2/b per € 200.000,00					Integrazione al POR 16/19 - DGRT 1356/2022, decaduto e qui riproposto.
6	PROVINCIA	Integrazione Alloggi Zona cono Amiata	MS	vari	€ 121.551,79		Alloggi di risulta
7	PROVINCIA	Integrazione Alloggi Zona Nord	MS	vari	€ 418.641,59		Alloggi di risulta
8	PROVINCIA	Integrazione Alloggi Zona Colline del Fiora	MS	vari	€ 128.175,04		Alloggi di risulta
9	PROVINCIA	Integrazione Alloggi Zona Sud	MS	vari	€ 358.693,71		Alloggi di risulta

10a	GROSSETO	VIA FIESOLE 1/3 per €.150.000,00	MS	18	€ 400.000,00		
10b	GROSSETO	Integrazione VIA FIESOLE 1/3 per €.250.000,00					Integrazione al POR 16/19 - DGRT 1356/2022, decaduto e qui riproposto.
11a	GROSSETO	VIA CIPRO 8/10 per €.150.000,00	MS	14	€ 300.000,00		
11b		Integrazione VIA CIPRO 8/10 per €.150.000,00					Integrazione al POR 15 - DGRT 1270/2017, decaduto e qui riproposto.
12	GROSSETO	VIA CIPRO 22	MS	26	€ 350.000,00		
13	CASTIGLIONE della PESCAIA	Via ORIONE 2 e ORSA MINORE 3	MS	14+14	€ 650.000,00		
14	GROSSETO	LOTTO 4	NC	20	€ 1.800.000,00		Integrazione al PNEA
TOTALE				164 (minimo)	€ 6.350.516,44		



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 58)

Delibera N 567 del 05/05/2025

Proponente

EUGENIO GIANI

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Angelita LUCIANI

Direttore Paolo Ernesto TEDESCHI

Oggetto:

PR FESR 2021-2027, Priorità 4 OS 5.2 - Strategie territoriali delle Aree interne: rimodulazione delle risorse per i progetti infrastrutturali ammissibili

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Sì	Quadro risorse e operazioni infrastrutturali valutate ammissibili al finanziamento del PR FESR 2021-2027

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

*A_ Quadro risorse e operazioni infrastrutturali valutate ammissibili al
finanziamento del PR FESR 2021-2027
e6fa16f83b2c49f83d79642d1cd57aee1ef6802eb6d5c24a3b20fdb519122a*

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare nel Capo II "Sviluppo territoriale";
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- l'Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060;
- il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia CCI 2021IT16RFPR017, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) n. 7144 del 3 ottobre 2022, la cui presa d'atto è avvenuta con Deliberazione di Giunta regionale n. 1173 del 17 ottobre 2022;
- la Decisione di Esecuzione C(2023) 6979 del 12 ottobre 2023 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7144 che approva il programma "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia, la cui presa d'atto è avvenuta con Deliberazione di Giunta regionale n. 1238 del 23 ottobre (PR Toscana FESR vers.2);
- la modifica del Programma PR Toscana FESR 2021-2027 approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 29 novembre 2023, trasmessa alla Commissione Europea con protocollo Ares(2024)116018 del 08 gennaio 2024, la cui presa d'atto è avvenuta con Deliberazione di Giunta regionale n.329 del 25 marzo 2024 (PR Toscana FESR vers.3);
- la Decisione di Giunta regionale n.3 del 2 gennaio 2025 che approva la proposta di modifica del Programma e integra la Decisione n. 3 del 2 gennaio 2025 con gli indirizzi per la modifica del PR FESR 2021-2027 al fine di aderire alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP);
- la Deliberazione di Giunta regionale n.1539 del 23/12/2024 che approva la Versione n. 3 del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del PR Toscana FESR 2021-2027;
- la Metodologia e i Criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del PR FESR 2021-27 approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 novembre 2023 e ss.mm.ii;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027;

Richiamato che:

- il PR FESR 2021-2027 prevede, all'interno della Priorità 4 "Coesione territoriale e sviluppo locale integrato", l'Obiettivo specifico (OS) 5.2 che promuove "lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane” da attuare mediante Strategie territoriali integrate nelle sei Aree interne individuate nel Programma, seguendo l’approccio della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (SNAI) come stabilito dall’Accordo di partenariato Italia;

- all’attuazione delle strategie territoriali dell’OS 5.2 del PR FESR 2021-2027 concorrono altre Priorità ed Obiettivi del medesimo Programma e, in modo complementare e integrato, il PR FSE+;
- le sei Aree interne destinatarie del sostegno dell’OS 5.2 del PR FESR, individuate con la delibera di GR n.690 del 20 giugno 2022 sulla base delle mappatura nazionale delle aree interne e dei criteri SNAI, sono: tre nuove Aree del ciclo 2021-2027 ovvero “Alta Valdera - Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse”, “Amiata Valdorcia – Amiata Grossetana - Colline del Fiora”, “Valdichiana Senese” e le tre Aree già interessate dalla SNAI 2014-2020 ovvero “Casentino e Valtiberina”, “Garfagnana - Lunigiana - Media Valle - Appennino Pistoiese” e “Valdarno e Valdisieve – Mugello – Val di Bisenzio”;
- ai sensi dell’art.28 del Regolamento (UE) 2021/1060, i PR FESR e FSE+ 2021-2027 prevedono che l’attuazione delle Strategie territoriali avvenga attraverso lo strumento dell’Investimento Territoriale Integrato (I.T.I.), che consente di coordinare i progetti di investimento sostenuti da più Programmi o da più priorità del medesimo Programma;

Visti:

- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023, che indica tra gli obiettivi strategici la promozione della coesione territoriale e dei luoghi della Toscana diffusa, rafforzando l’attenzione sulle aree interne per rilanciare uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i diversi territori della Regione;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 2 ottobre 2024 n.73, la relativa Nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio regionale del 19 dicembre 2024 n.100 e l’Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale del 12 marzo 2025, n. 10, con particolare riferimento al P Progetto Regionale 27 “Interventi nella Toscana diffusa” Obiettivo 4 - *Strategia regionale per le aree interne*;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 Valorizzazione della Toscana diffusa, con particolare riferimento al comma 4 dell’art. 2 “Programmazione” in cui si prevede che la Regione opera per il raggiungimento degli obiettivi del PRS a favore dei territori della Toscana diffusa anche attraverso la programmazione dei fondi europei e, a tale scopo, valorizza il coinvolgimento dei territori per la realizzazione di strategie territoriali integrate di rilancio e di sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico.

Richiamate:

- la delibera di Giunta Regionale n.199 del 28 febbraio 2022 ad oggetto “Strategia regionale per le aree interne nella programmazione europea 2021-2027. Indirizzi per le strategie territoriali locali” con la quale si prevede che le strategie saranno elaborate e successivamente attuate attraverso un percorso condiviso tra Regione e coalizioni locali;

- la delibera di Giunta Regionale n.1476 del 19 dicembre 2022 che approva gli elementi essenziali del percorso di elaborazione delle Strategie territoriali dell'OS 5.2 del PR FESR 2021-2027, prevedendo una fase preliminare ed una di elaborazione definitiva delle strategie;
- la delibera di Giunta Regionale n.1268 del 6 novembre 2023 ad oggetto "Strategia regionale per le aree interne 2021-2027. Formazione degli organismi di *governance*" con la quale, al fine di assicurare un presidio stabile di coordinamento dell'attuazione e del monitoraggio delle strategie territoriali ed il raccordo tra gli uffici coinvolti, si istituiscono l'Autorità responsabile per le Aree interne ed il Comitato di *governance* unico per le aree interne, con i relativi sottogruppi di lavoro;

Vista la Delibera di Giunta regionale n.94 del 12 febbraio 2024 con la quale la Giunta ha ammesso le Strategie territoriali preliminari delle sei Aree interne alla seconda fase del procedimento, ha rideterminato e ripartito le risorse disponibili dei PR FESR e FSE+ 2021-2027 per le strategie, dando atto che la selezione degli interventi candidati al finanziamento dei Programmi regionali si svolge tramite procedura negoziale tra Regione e coalizioni locali applicando i requisiti di ammissibilità specifici ed i criteri di valutazione approvati dai Comitati di Sorveglianza dei rispettivi Programmi;

Richiamato che la Delibera 94/2024 ha avviato la seconda fase del procedimento di elaborazione delle strategie territoriali definitive, dando mandato all'Autorità regionale per le Aree interne, tramite l'Autorità di Gestione (AdG) FESR, di coordinare le attività per la finalizzazione delle strategie definitive, attivando il Comitato di *governance* unico per le aree interne con particolare riferimento al sottogruppo di lavoro "GdL Fondi europei";

Richiamato altresì che le Azioni del PR FESR 2021-2027 riguardanti infrastrutture che concorrono alle Strategie territoriali delle Aree interne con risorse dedicate sono:

nell'ambito della Priorità 4 del Programma

- Sub-Azione 5.2.1.1 "Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale"
- Sub-Azione 5.2.1.2 "Riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi"
- Sub-Azione 5.2.1.3 "Micro-infrastrutturazione per l'attrattività di attività produttive"

nell'ambito della Priorità 2 del Programma

- Sub-Azione 2.1.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici"
- Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici"
- Sub-Azione 2.4.1.1 "Contributi per interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici"
- Sub-Azione 2.4.3.4 "Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane"
- Azione 2.7.2 "Natura e biodiversità"

Vista la Delibera di Giunta regionale n.519 del 6 maggio 2024 che approva gli indirizzi operativi per le Strategie territoriali definitive e per gli Investimenti Territoriali Integrati (I.T.I.);

Vista la Delibera di Giunta regionale n.932 del 5 agosto 2024 che approva, per ciascuna Area interna, gli elenchi di interventi infrastrutturali delle strategie da candidare al PR FESR 2021-2027, individuati in esito alle attività negoziali tra Regione e coalizioni locali, stabilendo che nei termini della delibera di GR 519/2024 s.m.i. i soggetti interessati presentino sul sistema informativo "SFT" le domande di finanziamento per gli interventi individuati in esito alle attività negoziali compresi eventualmente quelli in riserva e, previa comunicazione formale del Capofila d'Area all'Autorità di Gestione FESR e ai

Responsabili di Azione interessati, per interventi ulteriori fino al raggiungimento dell'importo di risorse FESR disponibile per la strategia sulle diverse Azioni;

Richiamato che, in coerenza con gli indirizzi della Delibera di GR n.519/2024, laddove con riferimento alle Azioni riguardanti infrastrutture del PR FESR diverse da quelle dell'OS 5.2, per un intervento individuato in esito alle attività negoziali tra la Regione e la coalizione locale ai fini dell'attuazione della strategia territoriale, il soggetto proponente abbia presentato domanda di finanziamento a valere sui bandi di selezione specifici dell'Azione di riferimento, le attività istruttorie sull'ammissibilità svolte nell'ambito dei suddetti bandi potranno essere recepite nella procedura finalizzata all'approvazione dello schema di I.T.I.;

Preso atto che, secondo il procedimento previsto dalla delibera di GR 519/2024, i soggetti proponenti degli interventi hanno inserito le domande di finanziamento sul sistema "SFT" entro la scadenza del 3 dicembre 2024 e che a seguire sono state risolte le criticità tecnico-operative segnalate da alcuni enti ai Responsabili di Azione (RdA) e all'Autorità di gestione FESR;

Preso atto che le domande di finanziamento presentate sul sistema "SFT" dagli enti delle sei Aree nell'ambito del procedimento delle strategie aree interne sono complessivamente 233;

Visti i Decreti dirigenziali di seguito richiamati, con i quali i Responsabili di Azione hanno approvato, a seguito della valutazione delle domande di finanziamento presentate, le operazioni ammissibili a finanziamento sulle rispettive Azioni/Sub-Azioni, per un totale di 224 operazioni, ed il relativo contributo del PR FESR concedibile:

- Sub-Azione 5.2.1.1: Decreto dirigenziale n.6171 del 19/03/2025 "PR Toscana Fesr 2021- 2027 Sub Azione 5.2.1.1 ~ Progetti integrati Aree interne. Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale. Progetti ammissibili a finanziamento."
- Sub-Azione 5.2.1.2: Decreto dirigenziale n. 4239 del 04/03/2025 "PR FESR 2021-2027 Strategie territoriali in Aree interne. Sub-Azione 5.2.1.2 "Progetti integrati Aree interne. Riqualficazione e rigenerazione dei sistemi insediativi. Ammissibilità a finanziamento"
- Sub-Azione 5.2.1.3: Decreto dirigenziale n.4729 del 06/03/2025 "PR FESR 2021-2027 - Priorità 4 "Coesione territoriale e sviluppo locale integrato" (OS) 5.2, Sub)Azione 5.2.1.3 ("Progetti integrati Aree interne. Micro-infrastrutturazione per l'attrattività di attività produttive). Elenco delle operazioni ammissibili a contributo."
- Sub-Azione 2.1.1.1: Decreto dirigenziale n.5325 del 17/03/2025 "PR FESR 2021-2027 Strategie territoriali integrate nelle Aree interne. Sub-Azione 2.1.1.1. Ammissibilità a finanziamento";
- Azione 2.2.1: Decreto dirigenziale n. n.5326 del 17/03/2025 "PR FESR 2021-2027 Strategie territoriali integrate nelle Aree interne. Azione 2.2.1. Ammissibilità a finanziamento";
- Sub-Azione 2.4.1.1: Decreto dirigenziale n.4807 del 07/03/2025 "PR Fesr 2021-2027 - Obiettivo specifico OS 5.2 Strategie territoriali per le aree interne. Esiti istruttoria di ammissibilità delle domande presentate sull'Azione 2.4.1.1. "Prevenzione sismica negli edifici pubblici", modificato con Decreto dirigenziale n. 8125 del 17/04/2025;
- Sub-Azione 2.4.3.4: Decreto dirigenziale n.5672 del 19/03/2025 "PR FESR 2021-2027 Sub-azione 2.4.3.4 - Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane. Approvazione elenchi domande ammissibili e sospese" e Decreto dirigenziale n. 7778 del 14/04/2025 "PR

FESR 2021-2027 Sub-azione 2.4.3.4 - Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane. Approvazione elenco integrato domande ammissibili e domande non ammissibili”;

- Azione 2.7.2: Decreto dirigenziale n.4574 del 04/03/2025 “PR Fesr 2021-2027- Obiettivo specifico OS 5.2 Strategie Territoriali delle Aree Interne. Approvazione elenco progetti ammissibili presentati sull’Azione 2.7.2 Natura e Biodiversità”.

Visto l’Allegato A, nel quale sono esposti i dati, per Azione/Sub-Azione e per Area interna, del numero di operazioni valutate ammissibili e del relativo contributo del PR FESR 2021-2027 approvato, evidenziando anche la distinzione tra quelle prioritarie e quelle di riserva in riferimento agli elenchi approvati con Delibera di GR n.932/2024, ed in particolare il prospetto finale delle risorse da destinare alle operazioni valutate ammissibili delle sei Aree interne:

- ☐ AREA 1 “Alta Valdera - Alta Valdicecina – C. Metallifere – Valdimerse”
- ☐ AREA 2 “Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana – Colline del Fiora”
- ☐ AREA 3 “Valdichiana Senese”
- ☐ AREA 4 “Casentino e Valtiberina”
- ☐ AREA 5 “Garfagnana - Lunigiana - Media Valle del Serchio - Appennino Pistoiese”
- ☐ AREA 6 “Valdarno e Valdisieve - Mugello – Val di Bisenzio”

Operazioni ammissibili - Contributo PR FESR e numero di operazioni

AZIONI / SUB-AZIONI		AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOT. AZIONE /SUB-AZIONE
Priorità 4 - OS 5.2	5.2.1.1		3.751.139,03 18	3.011.468,15 10	937.164,32 3		2.499.442,28 12	10.199.213,78 43
	5.2.1.2		415.694,07 2			666.900,00 1		1.082.594,07 3
	5.2.1.3	3.984.996,16 19		719.963,89 2	1.945.873,07 6	2.067.359,03 4		8.718.192,15 31
	Totale	3.984.996,16 19	4.166.833,10 20	3.731.432,04 12	2.883.037,39 9	2.734.259,03 5	2.499.442,28 12	20.000.000,00 77
Priorità 2	2.1.1.1	1.072.492,60 2	911.442,40 3	1.174.521,47 1	876.771,61 3	2.674.032,12 8	780.252,01 3	7.489.512,21 20
	2.2.1	401.775,09 9	644.835,74 9	701.669,90 6	411.208,17 5	551.040,56 13	779.393,35 12	3.489.922,81 54
	2.4.1.1	2.768.062,19 5	2.311.148,20 5	2.176.911,90 4	2.500.417,00 5	1.916.187,50 5	2.427.388,00 3	14.100.114,79 27
	2.4.3.4	1.500.250,00 5	1.540.046,00 6	1.276.000,00 3	2.121.730,00 5	2.703.580,83 10	1.500.250,00 2	10.641.856,83 31
	2.7.2	700.000,00 1	984.092,22 1	963.371,30 2	999.989,50 2	1.748.951,61 6	836.466,62 1	6.232.871,25 13
	Totale	6.442.579,88 22	6.391.564,56 24	6.292.474,57 16	6.910.116,28 20	9.593.792,62 42	6.323.749,98 21	41.954.277,89 145
TOTALI		10.427.576,04 41	10.558.397,66 44	10.023.906,61 28	9.793.153,67 29	12.328.051,65 47	8.823.192,26 33	61.954.277,89 222

Vista la Delibera di Giunta regionale n.1432 del 02/12/2024 che approva gli indirizzi attuativi per l’accelerazione della spesa del PR FESR 2021-2027, per accelerare la realizzazione del Programma, sia in termini di certificabilità della spesa (indicatori finanziari) sia in termini attuativi (indicatori di output), al fine di superare la soglia del disimpegno automatico e, conseguentemente, garantire il pieno utilizzo delle risorse del Programma;

Ritenuto opportuno destinare le risorse disponibili per il finanziamento di tutte le operazioni infrastrutturali presentate dalle sei Aree interne e valutate ammissibili, sia quelle prioritarie che quelle di riserva, considerando le risorse individuate con la Delibera di GR n.94/2024 e la dotazione di ciascuna delle Azioni/Sub-Azioni interessate e tenuto conto dei dati riportati nell'allegato A, secondo i seguenti indirizzi:

- per l'OS 5.2 - Sub-Azione 5.2.1.1 "Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale", Sub-Azione 5.2.1.2 "Riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi", Sub-Azione 5.2.1.3 "Micro-infrastrutturazione per l'attrattività di attività produttive", mediante rimodulazione tra le tre Sub-Azioni tenendo conto della dotazione complessiva dell'OS 5.2;
- per OS 2.1 – Sub-Azione 2.1.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" e OS 2.7 – Azione 2.7.2 "Natura e biodiversità", mediante risorse aggiuntive disponibili sulla medesima Azione/Sub-Azione di riferimento;
- per la Sub-Azione 2.4.1.1 "Contributi per interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici", mediante le risorse già individuate;
- per l'Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici", mediante le risorse già individuate considerando che eccedono il fabbisogno per le operazioni valutate ammissibili;
- per la Sub-Azione 2.4.3.4 "Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane", mediante risorse aggiuntive derivanti dal trasferimento delle risorse eccedenti dall'Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici";

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'attuale rilevanza del tema del dissesto idrogeologico per questi territori, di destinare le risorse rimanenti pari a euro 6.869.720 dell'Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" a ulteriori operazioni della Sub-Azione 2.4.3.4 "Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane" che le Aree potranno presentare seguendo gli indirizzi e le modalità che saranno oggetto di successivo atto, mediante un eventuale addendum all'I.T.I di riferimento;

Ritenuto di procedere con successivo atto all'approvazione della nuova versione del DAR del PR Toscana FESR 2021-2027 per aggiornare il piano finanziario per Azione/Sub-Azione, a cui seguiranno le necessarie variazioni di bilancio;

Dato atto che il presente provvedimento non determina assegnazione di risorse e non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale rispetto alla dotazione del PR FESR 2021-2027 con particolare riguardo alla Priorità 2 e 4 del Programma;

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta del 24 aprile 2024;

Tutto quanto sopra premesso,

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il quadro risultante dai Decreti dirigenziali approvati dai Responsabili di Azione, richiamati in narrativa, relativo alle operazioni infrastrutturali valutate ammissibili e al contributo concedibile a valere sulle Azioni/Sub-azioni interessate nell'ambito delle strategie territoriali delle Aree interne del PR FESR 2021-2027, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che comprende il prospetto finale delle risorse per le operazioni valutate ammissibili delle sei Aree interne:

- ☐ AREA 1 "Alta Valdera - Alta Valdicecina – C. Metallifere – Valdimerse"
- ☐ AREA 2 "Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana – Colline del Fiora"
- ☐ AREA 3 "Valdichiana Senese"
- ☐ AREA 4 "Casentino e Valtiberina"
- ☐ AREA 5 "Garfagnana - Lunigiana - Media Valle del Serchio - Appennino Pistoiese"
- ☐ AREA 6 "Valdarno e Valdisieve - Mugello – Val di Bisenzio"

Operazioni ammissibili - Contributo PR FESR e numero di operazioni

AZIONI / SUB-AZIONI		AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOT. AZIONE /SUB-AZIONE
Priorità 4 - OS 5.2	5.2.1.1		3.751.139,03 18	3.011.468,15 10	937.164,32 3		2.499.442,28 12	10.199.213,78 43
	5.2.1.2		415.694,07 2			666.900,00 1		1.082.594,07 3
	5.2.1.3	3.984.996,16 19		719.963,89 2	1.945.873,07 6	2.067.359,03 4		8.718.192,15 31
	Totale	3.984.996,16 19	4.166.833,10 20	3.731.432,04 12	2.883.037,39 9	2.734.259,03 5	2.499.442,28 12	20.000.000,00 77
Priorità 2	2.1.1.1	1.072.492,60 2	911.442,40 3	1.174.521,47 1	876.771,61 3	2.674.032,12 8	780.252,01 3	7.489.512,21 20
	2.2.1	401.775,09 9	644.835,74 9	701.669,90 6	411.208,17 5	551.040,56 13	779.393,35 12	3.489.922,81 54
	2.4.1.1	2.768.062,19 5	2.311.148,20 5	2.176.911,90 4	2.500.417,00 5	1.916.187,50 5	2.427.388,00 3	14.100.114,79 27
	2.4.3.4	1.500.250,00 5	1.540.046,00 6	1.276.000,00 3	2.121.730,00 5	2.703.580,83 10	1.500.250,00 2	10.641.856,83 31
	2.7.2	700.000,00 1	984.092,22 1	963.371,30 2	999.989,50 2	1.748.951,61 6	836.466,62 1	6.232.871,25 13
	Totale	6.442.579,88 22	6.391.564,56 24	6.292.474,57 16	6.910.116,28 20	9.593.792,62 42	6.323.749,98 21	41.954.277,89 145
TOTALI		10.427.576,04 41	10.558.397,66 44	10.023.906,61 28	9.793.153,67 29	12.328.051,65 47	8.823.192,26 33	61.954.277,89 222

2. di destinare le risorse disponibili al finanziamento delle operazioni valutate ammissibili sia prioritarie che di riserva, in base alle risorse individuate con la Delibera GR n. 94/2024 e ai dati riportati nell'allegato A, secondo i seguenti indirizzi:

- per l'OS 5.2 - Sub-Azione 5.2.1.1 "Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale", Sub-Azione 5.2.1.2 "Riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi", Sub-Azione 5.2.1.3 "Micro-infrastrutturazione per l'attrattività di attività produttive", mediante rimodulazione tra le tre Sub-Azioni tenendo conto della dotazione complessiva dell'OS 5.2;

- per OS 2.1 – Sub-Azione 2.1.1.1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici” e OS 2.7 – Azione 2.7.2 “Natura e biodiversità”, mediante risorse aggiuntive disponibili sulla medesima Azione/Sub-Azione di riferimento;
 - per la Sub-Azione 2.4.1.1 “Contributi per interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici”, mediante le risorse già individuate;
 - per l’Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici”, mediante le risorse già individuate considerando che eccedono il fabbisogno per le operazioni valutate ammissibili;
 - per la Sub-Azione 2.4.3.4 “Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane”, mediante risorse aggiuntive derivanti dal trasferimento delle risorse eccedenti dall’Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici”;
3. di destinare le risorse rimanenti pari a euro 6.869.720 dell’Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici” a ulteriori operazioni della Sub-Azione 2.4.3.4 “Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane” che le Aree potranno presentare seguendo gli indirizzi e le modalità che saranno oggetto di successivo atto, mediante un eventuale addendum all’I.T.I di riferimento;
 4. di rinviare a successivo atto l’approvazione della nuova versione del DAR del PR Toscana FESR 2021-2027 per aggiornare il piano finanziario per Azione/Sub-Azione, a cui seguiranno le necessarie variazioni di bilancio;
 5. di dare atto che il presente provvedimento non determina assegnazione di risorse e non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale rispetto alla dotazione del PR FESR 2021-2027 con particolare riguardo alle Priorità 2 e 4 del Programma;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
Angelita LUCIANI

Il Direttore
Paolo Ernesto TEDESCHI

PR FESR TOSCANA 2021-2027

Priorità 4, Obiettivo Specifico 5.2 – Strategie territoriali delle Aree interne

QUADRO DELLE RISORSE E DELLE OPERAZIONI INFRASTRUTTURALI VALUTATE AMMISSIBILI
AL FINANZIAMENTO DEL PR FESR 2021-2027

Il PR FESR 2021-2027, all’interno della Priorità 4 “Coesione territoriale e sviluppo locale integrato” prevede l’Obiettivo specifico 5.2 per promuovere lo sviluppo integrato e inclusivo a livello locale nelle aree “diverse da quelle urbane” ovvero nelle aree interne, da attuare mediante il sostegno alle strategie territoriali in sei Aree interne individuate nel Programma. Per il finanziamento degli interventi infrastrutturali che attuano le strategie, il PR FESR 2021-2027 destina alle sei Aree strategiche la dotazione totale dell’OS 5.2 della Priorità 4 “Coesione territoriale e sviluppo locale integrato” ed ulteriori risorse della Priorità 2 “Transizione ecologica, resilienza e biodiversità”.

Priorità 4 - OS 5.2

- Sub-Azione 5.2.1.1 “Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale”
- Sub-Azione 5.2.1.2 “Riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi”
- Sub-Azione 5.2.1.3 “Micro-infrastrutturazione per l’attrattività di attività produttive”

Priorità 2

- Sub-Azione 2.1.1.1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici”
- Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici
- Sub-Azione 2.4.1.1 “Contributi per interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici”
- Sub-Azione 2.4.3.4 “Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane”
- Azione 2.7.2 “Natura e biodiversità”

Con la Delibera di Giunta regionale n.94 del 12 febbraio 2024 le strategie preliminari delle sei Aree interne sono state ammesse alla seconda fase del procedimento, per l’elaborazione definitiva e per la selezione degli interventi infrastrutturali da sostenere con il PR FESR, mediante una procedura negoziale tra Regione e coalizioni locali delle sei Aree; a tal fine, inoltre, la Delibera ha individuato e ripartito le risorse disponibili, come di seguito richiamato:

Tabella 1 – Risorse per le strategie delle Aree interne (DGR n.94/2024)



AZIONI / SUB-AZIONI		RISERVA PER LE STRATEGIE DELLE AREE INTERNE	RIPARTO DISPONIBILITA' PREVISTA PER AREA
Priorità 4 OS 5.2	5.2.1.1	10.444.836	4.000.000 (Aree 1-2-3) 2.666.666,7 (Aree 4-5-6)
	5.2.1.2	1.286.000	
	5.2.1.3	8.269.164	
	Totale	20.000.000	
Priorità 2	2.1.1.1	7.047.200	1.174.533 per Area
	2.2.1	12.000.000	2.000.000 per Area
	2.4.1.1	15.002.500	2.500.417 per Area
	2.4.3.4	9.001.500	1.500.250 per Area
	2.7.2	6.000.000	1.000.000 per Area
	Totale	49.051.200	
		69.051.200	

- AREA 1 “Alta Valdera - Alta Valdicecina – C. Metallifere – Valdimerse”
- AREA 2 “Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana – Colline del Fiora”
- AREA 3 “Valdichiana Senese”
- AREA 4 “Casentino e Valtiberina”
- AREA 5 “Garfagnana - Lunigiana - Media Valle del Serchio - Appennino Pistoiese”
- AREA 6 “Valdarno e Valdisieva - Mugello – Val di Bisenzio”

Allegato A

Con Delibera di Giunta regionale n.932 del 5 agosto 2024, in esito al percorso negoziale svolto tra Regione e coalizioni locali nell'ambito della seconda fase di elaborazione delle strategie definitive, sono stati approvati gli elenchi di interventi infrastrutturali che attuano le strategie. La Delibera stabilisce che secondo il procedimento previsto dalla Delibera GR n.519/2024, aggiornato con delibera GR n.1198 del 28 ottobre 2024, i soggetti interessati devono presentare sul sistema informativo "Sistema Finanziamenti Toscana - SFT" le domande di finanziamento per gli interventi individuati, compresi eventualmente quelli in riserva e, previa comunicazione formale del Capofila d'Area all'Autorità di Gestione FESR e ai Responsabili di Azione, per interventi ulteriori fino al raggiungimento dell'importo di risorse FESR disponibile per la strategia sulle diverse Azioni.

Sono state presentate dalle Aree complessivamente n.233 domande di finanziamento.

A seguito dell'istruttoria effettuata i Responsabili di Azione hanno approvato con propri decreti dirigenziali, di seguito richiamati, le operazioni ammissibili a finanziamento sull'Azione/Sub-Azione di propria competenza, per un totale di 224 operazioni, ed il relativo contributo del PR FESR concedibile.

- Sub-Azione 5.2.1.1: DD n.6171 del 19/03/2025;
- Sub-Azione 5.2.1.2: DD n. 4239 del 04/03/2025;
- Sub-Azione 5.2.1.3: DD n.4729 del 06/03/2025;
- Sub-Azione 2.1.1.1: DD n.5325 del 17/03/2025;
- Azione 2.2.1: DD n.5326 del 17/03/2025;
- Sub-Azione 2.4.1.1: DD n.4807 del 07/03/2025 e DD n. 8125 del 17/04/2025;
- Sub-Azione 2.4.3.4: DD n.5672 del 19/03/2025 e DD n. 7778 del 14/04/2025;
- Azione 2.7.2: DD n.4574 del 04/03/2025;

Si riportano in tabella, per Azione e per Area, l'importo di contributo del PR FESR ed il numero di operazioni ammissibili approvate.

Tabella 2 – Contributo del PR FESR e numero operazioni ammissibili, per Azione e per Area

AZIONI / SUB-AZIONI		AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOT. AZIONE / SUB-AZIONE
Priorità 4 - OS 5.2	5.2.1.1		3.834.338,88 18	3.011.468,15 10	972.817,66 3		2.499.442,28 12	10.318.066,97 43
	5.2.1.2		420.197,90 2			666.900,00 1		1.087.097,90 3
	5.2.1.3	3.984.996,16 19		719.963,89 2	1.945.873,07 6	2.491.775,46 6		9.142.608,58 33
	Totale	3.984.996,16 19	4.254.536,78 20	3.731.432,04 12	2.918.690,73 9	3.158.675,46 7	2.499.442,28 12	20.547.773,45 79
Priorità 2	2.1.1.1	1.072.492,60 2	911.442,40 3	1.174.521,47 1	876.771,61 3	2.674.032,12 8	780.252,01 3	7.489.512,21 20
	2.2.1	401.775,09 9	644.835,74 9	701.669,90 6	411.208,17 5	551.040,56 13	779.393,35 12	3.489.922,81 54
	2.4.1.1	2.768.062,19 5	2.311.148,20 5	2.176.911,90 4	2.500.417,00 5	1.916.187,50 5	2.427.388,00 3	14.100.114,79 27
	2.4.3.4	1.500.250,00 5	1.540.046,00 6	1.276.000,00 3	2.121.730,00 5	2.703.580,83 10	1.500.250,00 2	10.641.856,83 31
	2.7.2	700.000,00 1	984.092,22 1	963.371,30 2	999.989,50 2	1.748.951,61 6	836.466,62 1	6.232.871,25 13
	Totale	6.442.579,88 22	6.391.564,56 24	6.292.474,57 16	6.910.116,28 20	9.593.792,62 42	6.323.749,98 21	41.954.277,89 145
TOTALI		10.427.576,04 41	10.646.101,34 44	10.023.906,61 28	9.828.807,01 29	12.752.468,08 49	8.823.192,26 33	62.502.051,34 224

Allegato A

Visti i decreti dei Responsabili di Azione si riscontra, con riferimento agli elenchi di interventi individuati in fase negoziale di cui alla Delibera di GR n.932/2024, che non per tutti gli interventi prioritari sono state presentate le domande di finanziamento in SFT nell'ambito del procedimento delle strategie aree interne. In alcuni casi, per le Azioni diverse da quelle dell'OS 5.2, i soggetti proponenti degli interventi individuati in fase negoziale hanno presentato domanda di finanziamento a valere sui bandi di selezione specifici dell'Azione di riferimento. Per alcune Aree, quindi, risulta non pienamente utilizzata la quota di risorse disponibili secondo il riparto della DGR n.94/2024. In altri casi, invece, sono state presentate le domande di finanziamento anche per interventi cosiddetti "di riserva" ovvero ulteriori al budget previsto.

Nelle tabelle seguenti si rappresentano i dati del contributo e del numero di operazioni ammissibili approvate, distinguendo quelle prioritarie e rientranti nel riparto di disponibilità prevista per Area (Tabella 3) e quelle di riserva (Tabella 4)

Tabella 3 – Operazioni prioritarie

AZIONI / SUB-AZIONI Riparto disponibilità per Area			AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOT. AZIONE / SUB-AZIONE
Priorità 4 - OS 5.2	4.000.000 Aree 1-2-3	5.2.1.1		3.584.305,93 17	3.011.468,15 10	662.559,84 2		2.499.442,28 12	9.757.776,20 41
		5.2.1.2		415.694,07 2			666.900,00 1		1.082.594,07 3
	2.666.667 Aree 4-5-6	5.2.1.3	3.984.996,16 ¹ 19		719.963,89 2	1.945.873,07 6	1.880.006,84 3		8.530.839,96 30
		Totale	3.984.996,16 19	4.000.000,00² 19	3.731.432,04 12	2.608.432,91 8	2.546.906,84 4	2.499.442,28 12	19.371.210,23 74
Priorità 2	2.1.1.1		1.072.492,60 2	911.442,40 ¹ 3	1.174.521,47 1	876.771,61 3	1.001.073,63 5	780.252,01 3	5.816.553,72 17
	1.174.533 ad Area								
	2.2.1		401.775,09 9	644.835,74 9	701.669,90 6	411.208,17 5	551.040,56 13	779.393,35 12	3.489.922,81 54
	2.000.000 ad Area								
	2.4.1.1		2.500.417,00 4	2.311.148,20 5	2.176.911,90 4	2.500.417,00 5	1.916.187,50 ¹ 5	2.427.388,00 3	13.832.469,60 26
	2.500.417 ad Area								
	2.4.3.4		1.500.250,00 5	1.318.762,00 5	1.276.000,00 3	1.500.250,00 4	1.500.225,00 6	1.500.250,00 2	8.595.737,00 25
	1.500.250 ad Area								
	2.7.2		700.000,00 1	984.092,22 1	963.371,30 2	999.989,50 2	999.634,36 3	836.466,62 1	5.483.554,00 10
	1.000.000 ad Area								
Totale			6.174.934,69 21	6.170.280,56 23	6.292.474,57 16	6.288.636,28 19	5.968.161,05 32	6.323.749,98 21	37.218.237,13 132
TOTALE			10.159.930,85 40	10.170.280,56 42	10.023.906,61 28	8.897.069,19 27	8.515.067,89 36	8.823.192,26 33	56.589.447,36 206

¹ Sono considerati in questi casi sia interventi prioritari sia di riserva comunque compresi nella quota disponibile prevista per l'Area con Delibera GR n.94/2024.

² Le operazioni prioritarie afferiscono a due distinte Sub-Azioni e sulla base dei decreti dei Responsabili di Azione il contributo approvato complessivamente eccede l'importo disponibile di 4.000.000. L'Area, tramite nota del Capofila Pec prot. RT 0280092 del 29/04/2025, ha comunicato la rimodulazione del contributo per quattro interventi sull'Azione 5.2.1.1 e per un intervento sull'Azione 5.2.1.2, riconducendo l'importo complessivo del contributo OS 5.2 ad euro 4.000.000.

Allegato A

Tabella 4 – Operazioni di riserva approvate

SUB-AZIONI		AREA 2	AREA 4	AREA 5	TOTALE
Priorità 4 OS 5.2	5.2.1.1	188.493,92 1	310.257,82 1		498.751,74 2
	5.2.1.3			611.768,62 3	611.768,62 3
	Totale				1.110.520,36

AZIONI / SUB-AZIONI		AREA 1	AREA 2	AREA 4	AREA 5	TOTALE
Priorità 2	2.1.1.1				1.672.958,49 3	1.672.958,49 3
	2.4.1.1	267.645,19 1				267.645,19 1
	2.4.3.4		221.284,00 1	621.480,00 1	1.203.355,83 4	2.046.119,83 6
	2.7.2				749.317,25 3	749.317,25 3
		Totale				4.736.040,76

TOT. OPERAZIONI DI RISERVA
5.846.561,12
18

Confrontando la dotazione di risorse disponibili sulle Azioni/Sub-Azioni per le strategie territoriali delle Aree interne, prevista con Delibera di GR n.94/2024, si evidenzia come gli importi di contributo ammissibile del PR FESR per le sole operazioni prioritarie sono inferiori alla disponibilità, risultando quindi risorse residue non utilizzate di entità differente tra le diverse Azioni.

Tabella 5 – Risorse disponibili e contributo per le operazioni prioritarie

AZIONI / SUB-AZIONI		RISORSE DISPONIBILI Delibera GR 94/2024	CONTRIBUTO OPERAZIONI PRIORITARIE (entro quote per Area)	RISORSE NON UTILIZZATE
Priorità 4 OS 5.2	5.2.1.1	20.000.000	19.371.210,23	628.789,77
	5.2.1.2			
	5.2.1.3			
Priorità 2	2.1.1.1	7.047.200	5.816.553,72	1.230.646,28
	2.2.1	12.000.000	3.489.922,81	8.510.077,19
	2.4.1.1	15.002.500	13.832.469,60	1.170.030,40
	2.4.3.4	9.001.500	8.595.737,00	405.763,00
	2.7.2	6.000.000	5.483.554,00	516.446,00
		69.051.200	56.589.447,36	12.461.752,64

Seguono elementi di dettaglio per le diverse Priorità /OS / Azioni.

- Priorità 4 – OS 5.2**

Nell'ambito della Priorità 4 – OS 5.2, con la dotazione disponibile e tenendo conto della percentuale di contributo previsto del 90%, è possibile cofinanziare 74 operazioni prioritarie.

Con le risorse residue pari a 628.789,77, non essendo disponibili ulteriori risorse rispetto alla dotazione totale dell'OS 5.2, è inoltre possibile finanziare 3 operazioni di riserva, una per ciascuna Area interessata, prevedendo per queste un'aliquota di contribuzione rispetto al costo ammissibile approvato del 80% invece del 90%, come segue:

- ✓ AREA 2, Comune di Scansano "Opere di restauro e consolidamento della torre dell'orologio in p.za Garibaldi" (5.2.1.1) Costo ammissibile 209.437,69 - Contributo concedibile 166.833,10 (80%);

Allegato A

- ✓ AREA 4, *Comune di Caprese Michelangelo (capofila di progetto) "Rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Caprese M. e Monterchi"* (5.2.1.1) Costo ammissibile 344.730,91 - Contributo concedibile 274.604,48 (80%);
- ✓ AREA 5, *Comune di Minucciano³ (capofila di progetto) "RE/BURG - Una rete di innovazione per i paesi della Garfagnana"* (5.2.1.3) Costo ammissibile 235.196,79 - Contributo concedibile 187.352,19 (80%);

Si rappresenta quindi, nella tabella sottostante, il quadro delle operazioni approvate e finanziabili sull'OS 5.2, che risultano 77.

Tabella 6 – Totale operazioni finanziabili OS 5.2

AZIONI / SUB-AZIONI		AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOT. AZIONE / SUB-AZIONE
Priorità 4 – OS 5.2	5.2.1.1		3.751.139,03 18	3.011.468,15 10	937.164,32 3		2.499.442,28 12	10.199.213,78 43
	5.2.1.2		415.694,07 2			666.900,00 1		1.082.594,07 3
	5.2.1.3	3.984.996,16 19		719.963,89 2	1.945.873,07 6	2.067.359,03 4		8.718.192,15 31
	Totale	3.984.996,16 19	4.166.833,10 20	3.731.432,04 12	2.883.037,39 9	2.734.259,03 5	2.499.442,28 12	20.000.000,00 77

- **Priorità 2 – OS 2.1, 2.2, 2.4, 2.7**

Per poter considerare il finanziamento di tutti i progetti ammissibili approvati, sia nell'ottica del raggiungimento dei target di spesa del Programma che per sostenere gli investimenti in questi territori, occorre tener presente gli aspetti specifici che seguono.

Sub-Azione 2.1.1.1

Le operazioni valutate ammissibili sono complessivamente n.20. Tra queste n.6 operazioni sono state valutate ammissibili con condizionalità in quanto, seppur coerenti con la DGR n. 932/2024, sono risultate carenti a livello documentale. Con la dotazione di risorse disponibili per le strategie delle Aree interne, prevista dalla Delibera di GR n.94/2024, è possibile cofinanziare 17 operazioni prioritarie. Le risorse residue disponibili pari ad euro 1.230.646,28 non sarebbero sufficienti a finanziare le 3 operazioni di riserva, il cui contributo approvato ammonterebbe complessivamente a 1.672.958,49, risultando necessari ulteriori euro 442.312,21, nel caso in cui le operazioni ammissibili con condizionalità siano definitivamente approvate.

Di seguito sono indicati gli importi di contributo e le operazioni finanziabili sulla Sub-Azione 2.1.1.1 tenuto conto dell'incremento di risorse necessario a finanziare tutti i progetti approvati.

	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOTALE
Op. finanziabili	1.072.492,60	911.442,40	1.174.521,47	876.771,61	2.674.032,12	780.252,01	7.489.512,21
2.1.1.1	2	3	1	3	8	3	20

³ L'intervento di Minucciano, proposto inizialmente dall'Unione Comuni Garfagnana, è il primo delle riserve individuate dall'Area secondo gli elenchi di cui alla Delibera GR n.932/2024. In caso di scorrimento ad altra operazione di riserva, resta fermo l'importo di contributo concedibile indicato e comunque entro i limiti di cofinanziamento della Sub-Azione 5.2.1.3.

Allegato A

Azione 2.2.1

Per questa Azione la domanda espressa dalle Aree è risultata inferiore alla disponibilità già in fase negoziale, come risulta dagli elenchi della Delibera GR n. 932/2024, e si è contratta ulteriormente in fase di presentazione delle domande di finanziamento. Le operazioni valutate ammissibili sarebbero 54, anche in questo caso prendendo atto che 32 sono soggette a condizionalità.

Il contributo complessivo per 54 operazioni risulterebbe essere di euro 3.489.922,81, circa un terzo della dotazione della riserva, restando non utilizzati euro 8.510.077,19 previsti per le strategie.

Segue il quadro delle operazioni approvate e finanziabili sull'Azione 2.2.1

	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOTALE
Op. finanziabili	401.775,09	644.835,74	701.669,90	411.208,17	551.040,56	779.393,35	3.489.922,81
2.2.1	9	9	6	5	13	12	54

Sub-Azione 2.4.1.1

Con la dotazione di risorse disponibili per le strategie delle Aree interne, prevista dalla Delibera di GR n.94/2024, è possibile finanziare sia 26 operazioni prioritarie sia 1 operazione di riserva dell'Area 1 (proponente Comune di Pomarance).

Si sottolinea che per alcuni interventi delle strategie individuati in fase negoziale, di cui agli elenchi della DGR n.932/2024, i proponenti hanno ottenuto il finanziamento del PR FESR tramite la candidatura al bando regionale sulla medesima Sub-Azione 2.4.1.1 (decreto dirigenziale 25946 del 11 novembre 2024).

Segue il quadro del contributo e delle operazioni finanziabili sulla Sub-Azione 2.4.1.1 mediante le risorse dedicate alle strategie.

	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOTALE
Op. finanziabili	2.768.062,19	2.311.148,20	2.176.911,90	2.500.417,00	1.916.187,50	2.427.388,00	14.100.114,79
2.4.1.1	5	5	4	5	5	3	27

Sub-Azione 2.4.3.4

Con la dotazione di risorse disponibili all'Azione, destinata interamente alle strategie delle Aree interne, è possibile finanziare 25 operazioni prioritarie. Le risorse residue, di importo pari ad euro 405.763,00 non consentono di finanziare le ulteriori 6 operazioni approvate, il cui contributo complessivo ammonta ad euro 2.046.119,83.

Considerando che, come sopra descritto, per l'Azione 2.2.1 risultano risorse non utilizzate pari ad euro 8.510.077,19, queste potrebbero essere allocate a favore della Sub-Azione 2.4.3.4 per consentire di finanziare tutte le operazioni approvate per un importo di euro 1.640.356,83.

Di seguito sono indicati gli importi di contributo e le operazioni approvate e finanziabili sulla Sub-Azione 2.4.3.4 tenuto conto dell'incremento di risorse della Sub-Azione.

	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOTALE
Op. finanziabili	1.500.250,00	1.540.046,00	1.276.000,00	2.121.730,00	2.703.580,83	1.500.250,00	10.641.856,83
2.4.3.4	5	6	3	5	10	2	31

Allegato A

Azione 2.7.2

Con la dotazione di risorse disponibili per le strategie delle Aree interne, prevista dalla Delibera di GR n.94/2024, è possibile cofinanziare 10 operazioni prioritarie. Le risorse residue disponibili pari ad euro 516.446,00 non sono sufficienti a finanziare le 3 operazioni di riserva, il cui contributo approvato ammonta complessivamente ad euro 749.317,25, risultano necessari ulteriori euro 232.871,25, che possono essere individuate nella dotazione complessiva dell'Azione, giungendo così a complessivi 6.232.871,25.

Di seguito sono indicati gli importi di contributo e le operazioni finanziabili sull'Azione 2.7.2 tenuto conto dell'incremento di risorse necessario a finanziare tutti i progetti approvati.

	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOT. AZIONE
Op. finanziabili 2.7.2	700.000,00	984.092,22	963.371,30	999.989,50	1.748.951,61	836.466,62	6.232.871,25
	1	1	2	2	6	1	13

Alla luce di quanto sopra tutte le operazioni approvate della Priorità 2 sono finanziabili.

Prospetto complessivo delle operazioni finanziabili per Azione e per Area

Considerato quanto sopra esposto, in particolare la rimodulazione delle risorse destinate alle strategie sulle Azioni della Priorità 2 del PR FESR, si rappresenta di seguito il prospetto complessivo aggiornato del contributo concedibile e del numero di operazioni valutate ammissibili dai RdA che risultano finanziabili.

Tabella 8 – Prospetto delle operazioni delle strategie approvate e finanziabili

AZIONI / SUB-AZIONI	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	TOT. AZIONE /SUB-AZIONE
Priorità 4 - OS 5.2	5.2.1.1	3.751.139,03 18	3.011.468,15 10	937.164,32 3		2.499.442,28 12	10.199.213,78 43
	5.2.1.2	415.694,07 2			666.900,00 1		1.082.594,07 3
	5.2.1.3	3.984.996,16 19	719.963,89 2	1.945.873,07 6	2.067.359,03 4		8.718.192,15 31
	Totale	3.984.996,16 19	4.166.833,10 12	2.883.037,39 9	2.734.259,03 5	2.499.442,28 12	20.000.000,00 77
Priorità 2	2.1.1.1	1.072.492,60 2	911.442,40 3	1.174.521,47 1	876.771,61 3	2.674.032,12 8	7.489.512,21 20
	2.2.1	401.775,09 9	644.835,74 9	701.669,90 6	411.208,17 5	551.040,56 13	3.489.922,81 54
	2.4.1.1	2.768.062,19 5	2.311.148,20 5	2.176.911,90 4	2.500.417,00 5	1.916.187,50 5	14.100.114,79 27
	2.4.3.4	1.500.250,00 5	1.540.046,00 6	1.276.000,00 3	2.121.730,00 5	2.703.580,83 10	10.641.856,83 31
	2.7.2	700.000,00 1	984.092,22 1	963.371,30 2	999.989,50 2	1.748.951,61 6	6.232.871,25 13
	Totale	6.442.579,88 22	6.391.564,56 24	6.292.474,57 16	6.910.116,28 20	9.593.792,62 42	41.954.277,89 145
	TOTALI	10.427.576,04 41	10.558.397,66 44	10.023.906,61 28	9.793.153,67 29	12.328.051,65 47	61.954.277,89 222



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/05/2025 (punto N 62)

Delibera N 571 del 05/05/2025

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Simone CAPPELLI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Assegnazione di risorse all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, per l'utilizzo in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii, e in particolare:

- l'art. 21 ter, che stabilisce che l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) è un ente dipendente della Regione ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- l'art. 21 quater, che definisce le funzioni dell'Agenzia tra le quali la gestione della rete regionale dei centri per l'impiego;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016” ed in particolare l'art. 1 che disciplina i tempi per l'approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti, prevedendo al comma 2 che gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente sono approvati annualmente dalla Giunta regionale nella seduta in cui approva la proposta di legge regionale di bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento;

Visti i principali atti di programmazione di Regione Toscana:

- Programma regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
- Deliberazione Consiglio Regionale Toscana n. 73 del 02/10/2024 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione”;
- Deliberazione Consiglio Regionale Toscana n. 100 del 19/12/2024 "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025. Approvazione", con particolare riferimento al Progetto Regionale 19 "Diritto e qualità del lavoro".

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 218 del 24 febbraio 2025 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle attività 2025-2027 dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI);

Tenuto conto che il budget economico 2025-2027 dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) è in fase di approvazione presso il Consiglio Regionale con proposta di Deliberazione n. 496 del 28/02/2025;

Visto l'art. 21 comma 13 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, che dispone che “*l'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi*”;

Considerato che INPS, in attuazione delle disposizioni di cui al sopracitato articolo, con nota prot.

0064.23/10/2024.0156524 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha provveduto a calcolare gli importi effettivamente dovuti alle singole Regioni e Province autonome a far data dall'entrata in vigore della norma in parola e che, da tale conteggio, risulta un importo totale dovuto pari ad € 1.200.103,33 a favore della Regione Toscana per gli anni dal 2016 al 2023;

Dato atto che, ai sensi dei sopracitati articoli 21 ter, e 21 quater della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, le disposizioni di cui all'art. 21 comma 13 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 si applicano al personale di ARTI, presso cui sono inquadrati i Centri per l'Impiego e che, come disposto dall'art. 21 comma 10 del medesimo Decreto Legislativo, in caso di violazione degli obblighi di condizionalità da parte di beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, ARTI adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo al Ministero del Lavoro ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 15 aprile 2025, recante ad oggetto "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. 118/2011" con cui sono state acquisite le risorse relative a quanto disposto dall'art. 21 comma 13 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, pari ad € 1.200.103,33;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, assegnare all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, risorse pari a € 1.200.103,33 a valere sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025 sul capitolo di uscita 43424 (stanziamento puro) per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi;

Tenuto conto inoltre che l'Agenzia provvederà all'aggiornamento del Programma Triennale delle attività 2025-2027 e del Budget economico 2025-2027;

Vista la Legge Regionale n. 60 del 24/12/2024 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 08/01/2025 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Informate ai sensi dell'articolo 21 decies, comma 1 della L.R. 32/2002 la Commissione Regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002 e la Commissione Consiliare competente;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 30/04/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di assegnare all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, per le motivazioni espresse in narrativa, risorse pari a € 1.200.103,33 a valere sul bilancio finanziario gestionale 2025/2027 annualità 2025 sul capitolo di uscita 43424 (competenza pura) per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi;
2. di dare mandato al Direttore dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI), di aggiornare coerentemente al contenuto di cui alla presente Delibera, il Programma Triennale delle attività

2025-2027 e il budget economico 2025-2027, soggetti a successiva approvazione con Delibera di Giunta Regionale;

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SIMONE CAPPELLI

IL DIRETTORE
FRANCESCA GIOVANI

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 17 aprile 2025, n. 63

Oggetto: Integrazione deliberazione Ufficio di Presidenza 19 settembre 2024 n. 90 (Linee di indirizzo per il programma attività per il triennio 2025-2026-2027 della Fondazione Sistema Toscana per le attività di digitalizzazione e comunicazione del Consiglio regionale)

Sono presenti

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO LANDI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consigliere segretario questore

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretari

DIEGO PETRUCCI

È assente

MARCO STELLA

Consigliere segretario questore

Il Vicepresidente Marco Landi si astiene

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Richiamati:

- l'articolo 4, comma 1, lettera b) dello Statuto della Regione Toscana che riconosce, fra le proprie finalità, la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione;
- la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);
- la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Considerato che Fondazione Sistema Toscana per effetto della legge regionale 9 agosto 2016, n. 59 (Fondazione Sistema Toscana modifiche alla l.r. 21/2010), opera per Regione Toscana secondo le modalità dell'house providing, in regime di controllo analogo, e sviluppa attività relative alla comunicazione digitale;

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010) che, all'articolo 1, dispone che la Fondazione Sistema Toscana, nel quadro dell'ordinamento regionale, opera secondo le modalità dell'in house providing per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione;

Considerato che il Consiglio regionale dal 2021 si avvale del supporto di Fondazione Sistema Toscana nell'attività di comunicazione istituzionale secondo quanto previsto dalla l.r. 61/2018;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 settembre 2024, n. 90 (Linee di indirizzo per il programma attività per il triennio 2025-2026-2027 della Fondazione Sistema Toscana per le attività di digitalizzazione e comunicazione del Consiglio regionale), con cui è stato stanziato un budget di risorse pari all'importo di euro 135.000,00, al fine di realizzare, da parte di Fondazione Sistema Toscana, gli interventi di aggiornamento ed implementazione delle attività di digitalizzazione e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale per l'anno 2025, così come per le annualità successive 2026 e 2027;

Valutato che l'attività istituzionale e comunicativa del Consiglio è ripresa dopo l'interruzione dovuta alla pandemia ed è tornata a livelli pari o addirittura superiori rispetto al periodo pre-pandemico;

Visti il progressivo aumento dell'importanza della comunicazione istituzionale su nuovi canali social anche per raggiungere fasce di età più giovani e target differenziati, l'esigenza di un puntuale presidio dei diversi social e la necessità di procedere alla

redazione di piani editoriali differenziati a seconda dei diversi canali comunicativi utilizzati;

Considerato che si sta avvicinando il momento del cambio di legislatura, momento di particolare complessità comunicativa, che richiederà un maggior sforzo ed una maggiore copertura di eventi e progettualità che vanno a compimento e valutata, altresì, anche la complessità comunicativa legata all'inizio della legislatura;

Considerata la necessità di integrare il budget di risorse per le attività di digitalizzazione e comunicazione istituzionale, attualmente pari a 135.000,00, di cui alla citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 90/2024, fino all'importo massimo di euro 150.000,00, in considerazione della disponibilità di bilancio per il triennio 2025-2026-2027 ;

delibera

1. di aggiornare, per le motivazioni espresse in narrativa, il budget di risorse, attualmente pari a 135.000,00 euro, all'importo massimo di euro 150.000,00, al fine di realizzare gli interventi di aggiornamento ed implementazione delle attività di digitalizzazione e comunicazione istituzionale, così come rivalutati per l'anno 2025 e per le annualità successive 2026 e 2027;
2. di stabilire che il dirigente competente per materia è tenuto all'attuazione della presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei necessari atti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 17 aprile 2025, n. 66

Oggetto: Approvazione programma parziale delle iniziative dirette di cui all'art. 10 l.r. 10/2025 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale). – Agrifera 2025 di Pontasserchio

Sono presenti

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO LANDI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consigliere segretario questore

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretari

DIEGO PETRUCCI

È assente

MARCO STELLA

Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale);

Premesso che il Consiglio regionale della Toscana, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, con la citata l.r. 10/2025 ha previsto di attuare interventi per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale;

Richiamato il particolare l'articolo 6 "Contributi per iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani" nell'ambito del quale "il Consiglio regionale promuove la valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, sostenendo economicamente l'organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano, che hanno i requisiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), e i prodotti enogastronomici toscani, da parte di associazioni, costituite da almeno un anno, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana e che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo la finalità dell'organizzazione di tali iniziative";

Richiamato in particolare l'articolo 10 "Iniziative dirette del Consiglio regionale" nel quale si prevede che "nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 6, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2025, fino al limite massimo complessivo di euro 100.000,00";

Ritenuto pertanto necessario adottare un primo programma parziale delle iniziative dirette di cui all'articolo 10 della l.r. 10/2025, così come dettagliatamente specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto troverà adeguata copertura finanziaria nel pertinente capitolo assegnato al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto sul bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025;

a voti unanimi,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, un primo programma parziale delle iniziative dirette di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità

statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale), come dettagliate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di concedere una compartecipazione, tramite un contributo economico di euro 5.000,00 (cinquemila) a favore del Comune di San Giuliano Terme (Pisa), a sostegno della manifestazione Agrifiera 2025, così come specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che la dirigente competente per materia è tenuta all'attuazione della presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO
Savio Picone

Deliberazione Ufficio di presidenza 17 aprile 2025, n. 66 -Allegato A

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

UFFICIO DI PRESIDENZA

Programma delle iniziative promosse direttamente dal CRT in attuazione dell'art. 10 della

Legge regionale 4 febbraio 2025 n. 10

***Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità
statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità
territoriale.***

1. Premessa

Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, con l'approvazione della Legge regionale n. 10/2025 intende esercitare il massimo sforzo per il raggiungimento delle finalità statutarie relative, tra l'altro, alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, promuovendo l'organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani.

Il Capo II della legge richiamata prevede in modo specifico la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale.

In particolare, l'articolo 10 prevede la possibilità, da parte del Consiglio regionale, di realizzare iniziative dirette nell'ambito delle finalità previste all'art. 6, ovvero la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e dei prodotti enogastronomici toscani.

2. Descrizione iniziativa

L'Agrifiera di Pontasserchio, storica frazione del comune di San Giuliano Terme in provincia di Pisa, è una delle fiere agricole più apprezzate della Toscana, richiamando ogni anno oltre 100.000 visitatori e confermandosi così un punto di riferimento per il mondo agricolo e per la promozione delle eccellenze toscane.

È pertanto evidente come tale manifestazione rappresenti una realtà unica, di importante rilievo al fine di valorizzare la filiera agro-gastronomica toscana. Il Comune di San Giuliano Terme contribuisce alla realizzazione della Fiera suddetta tramite varie iniziative ed in particolare mediante l'erogazione del servizio di navetta gratuita per i viaggiatori, fondamentale al fine di garantire la massima partecipazione e diffusione dell'iniziativa. Con PEC pervenuta al protocollo n. 5548 del 15/04/2025 del Consiglio regionale, il Comune di San Giuliano Terme ha illustrato la progettualità correlata a tale iniziativa, facendo istanza al Consiglio regionale al fine di condividere la realizzazione della stessa.

Il Consiglio regionale della Toscana, in ragione delle motivazioni suddette e riconoscendo il particolare valore della manifestazione ai fini della promozione dell'identità territoriale, ritiene di fare proprio il progetto in esame condividendo in particolare la progettualità relativa al servizio di navetta gratuito per i visitatori e, quindi, di partecipare mediante contributo economico alla realizzazione dello stesso.

3. Quadro di riferimento e articolazione delle risorse.

Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 100.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), destina l'importo di euro 100.000,00, una tantum, sull'esercizio 2025, alla realizzazione di iniziative dirette volte alla promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e dei prodotti enogastronomici toscani in attuazione della sopracitata l.r. n. 10/2025.

4. Finanziamento iniziativa

Visto il progetto presentato dal Comune di San Giuliano Terme e il valore economico emergente dal quadro economico previsionale dello stesso, pari a complessivi € 13.254,34, si stabilisce di partecipare alla sua realizzazione mediante erogazione di un contributo economico pari a € 5.000,00 (cinquemila).

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 17 aprile 2025, n. 67

Oggetto: Iniziative per la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio toscano, ai sensi dell'articolo 3 quinquies, Capo II ter, della l.r. 46/2015. Sostegno all'iniziativa Festival dei Cammini di Francesco 2025.

Sono presenti

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO LANDI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consigliere segretario questore

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretari

DIEGO PETRUCCI

È assente

MARCO STELLA

Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto l'articolo 4 dello Statuto ed in particolare la lettera v) che prevede il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;

Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana);

Vista la legge regionale 31 gennaio 2025, n. 9 (Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015) che, modificando la citata l.r. 46/2015, ha introdotto il Capo II ter "Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano";

Visto in particolare l'articolo 3 quinquies, comma 1 della sopra citata l.r. 46/2015, così come modificata dalla l.r. n. 9/2025, in base al quale "Il Consiglio regionale, al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, intende sostenere economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità";

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 3 bis) "Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)";

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 (Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza);

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

Vista la richiesta di sostegno, tramite contributo economico, depositata agli atti dell'ufficio, presentata da Fondazione Progetto Valtiberina per il Festival dei Cammini di Francesco 2025 "Canto alla bellezza", iniziativa volta a promuovere i cammini francescani per riscoprirne il tracciato, i borghi, gli eremi, i paesi che ne segnano il percorso e riflettere sulle tematiche ad essi connesse, quali, la valorizzazione territoriale, il confronto e dialogo circa le tematiche di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

Considerato che il Festival dei Cammini di Francesco è una manifestazione che conserva la sua caratteristica di itineranza, rendendo la Valtiberina un unico grande palcoscenico unito fisicamente e concettualmente dai passi di pellegrini, ospiti e camminatori, valorizzando, al contempo, le emergenze turistiche/culturali del territorio e promuovendo le iniziative d'eccellenza in campo culturale e imprenditoriale;

Considerato pertanto l'opportunità per la Valtiberina di promuovere il proprio territorio valorizzando l'esperienza di Francesco e la sua testimonianza che hanno da sempre ispirato il programma del Festival, cresciuto, anno dopo anno, per complessità, tematiche trattate e pubblici raggiunti;

Ritenuto di prendere in esame la richiesta di sostegno dell'iniziativa Festival dei Cammini di Francesco 2025 "Canto alla bellezza", tramite concessione di contributo, pervenuta da parte da Fondazione Progetto Valtiberina in considerazione della particolare rilevanza dell'iniziativa in quanto corrispondente alle finalità istituzionali per le sue caratteristiche di salvaguardia e valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano;

Richiamato l'articolo 3 quinquies, comma 2 della l.r. n. 46/2015 in base al quale "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e il finanziamento";

Considerato il riconosciuto rilievo del Festival dei Cammini di Francesco 2025 che, con l'inserimento di luoghi simbolo del francescanesimo e con la collaborazione dell'Opera di Santa Croce e il Sacro Convento di Assisi, è all'interno di un contesto sovra territoriale di indubbio valore;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi dell'articolo 3 quinquies della l.r. 46/2025, così come modificata dalla l.r. 9/2025, un contributo economico per un importo pari a euro 10.000,00 alla Fondazione Progetto Valtiberina per il Festival dei Cammini di Francesco 2025 "Canto alla bellezza";

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi,

delibera

1. di sostenere per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana), così come modificata dalla legge regionale 31 gennaio 2025, n. 9 (Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015), il Festival dei Cammini di Francesco 2025 "Canto alla bellezza" tramite la concessione di un contributo economico di euro 10.000,00 alla Fondazione Progetto Valtiberina;
2. di incaricare con il presente atto la dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8845 - Data adozione: 05/05/2025

Oggetto: [ID:2391] Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19, e L.R. 10/2010, art. 48. Progetto di modifica impiantistica (riqualificazione con valorizzazione della linea Carta) dell'esistente impianto gestione rifiuti Dano, ubicato in Via Toscana n.259 nel Comune di Pistoia, proposto da Alia Servizi Ambientali Spa. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010411

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione in procedura ordinaria degli impianti di gestione rifiuti;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con D.C.R. 18.11.2014 n. 94 e il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare", approvato con D.C.R. 15.01.2025 n. 2;

Premesso che:

il proponente Alia Servizi Ambientali Spa (sede legale: Via Baccio da Montelupo n. 52, Firenze; partita IVA e codice fiscale: 04855090488), con istanza pervenuta alla Regione Toscana in data 03.02.2025 (ed acquisita al protocollo regionale n. 0078516 del 04.02.2025), ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana "Valutazione Impatto Ambientale" (di seguito Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010, per il progetto di riorganizzazione produttiva dell'esistente impianto, denominato Dano, sito in Via Toscana n. 259, nel Comune di Pistoia. In allegato all'istanza il proponente ha presentato la prevista documentazione tecnica;

il progetto prevede:

1. la conversione dell'impianto di pretrattamento meccanico (TMB) dei rifiuti non differenziati in impianto di selezione meccanica e manuale dei rifiuti di carta e cartone (attivazione filiera trattamento in R3 per 70.000 t/anno, 220 t/giorno);
2. la rinuncia all'attività di stazione ecologica;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art.47-ter della L.R. 10/2010, come da attestazione agli atti;

l'impianto in oggetto, nell'assetto produttivo attuale, è stato escluso dalla procedura di VIA con Decreto regionale n. 20690 del 17.12.2020;

il progetto del nuovo assetto impiantistico è sottoposto a verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto rientra tra quelli di cui al punto 7. lettera zb) "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, [...]*" di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

l'impianto allo stato futuro rientra nel campo di applicazione dell'art.208 del d.lgs.152/2006;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

in data 07.02.2025 sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana un avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota prot. n. 0092584 del 07.02.2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

in riscontro alla suddetta richiesta, sono pervenuti i contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Publiacqua Spa (prot. n. 0111277 del 17.02.2025);
 - ARPAT, Dipartimento di Pistoia (prot. n. 259256 del 27.07.2020);
 - Provincia di Pistoia (prot. n. 0157462 del 10.03.2025);
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 0159973 del 11.03.2025);
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale (prot. n. 275836 del 06.08.2020);
 - ATO Toscana Centro (prot. n. 290362 del 26.08.2020);
- e del seguente Settore regionale:
- Settore Genio Civile Toscana Valdarno Centrale (prot. n. 282421 del 13.08.2020);

è pervenuta una osservazione da parte del pubblico, acquisita al protocollo regionale n. 0169902 del 13.03.2025; in merito, il proponente ha trasmesso, con nota prot. 0209752 del 31.03.2025, le proprie controdeduzioni;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuti in data 03.02.2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

allo stato attuale, nell'area in esame, è presente un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani, la cui attività è sospesa dal 01.03.2024;

il progetto prevede la realizzazione, nel sito produttivo di Via Toscana n. 259 a Pistoia, di un nuovo impianto tecnologicamente avanzato per il trattamento della carta e del cartone con l'obiettivo di produrre materia prima secondaria *End of Waste* (carta e di cartone di elevata qualità) da impiegare nel limitrofo distretto cartario della provincia di Lucca. L'impianto sarà funzionale al conferimento, in via prioritaria, ma non esclusiva, dei servizi di raccolta rifiuti urbani dell'area Pratese e Pistoiese, nonché della parte Nord dell'area metropolitana di Firenze;

dal punto di vista edilizio, è prevista la demolizione o lo smontaggio degli edifici e manufatti esistenti (ex fossa sovvalli, cilindro Dano piccolo, cilindro Dano grande, locale stoccaggio FOS e tutte le strutture in cemento armato collegate);

al fine di implementare l'impianto per la valorizzazione della carta, si rende necessaria una variante agli strumenti di governo del territorio per l'edificazione ex novo dei locali da adibire alla ricezione del rifiuto in ingresso, l'area di trattamento, l'area di stoccaggio, nonché spazi a servizio dell'impianto (uffici, spogliatoi, officina);

il nuovo complesso geometricamente sarà composto da due corpi con pianta rettangolare posti in aderenza sul lato longitudinale ma comunque sfalsati fra di loro le cui altezze nette interne sono di 9,00 m.

All'interno nella parte Ovest si trova un volume a due piani dove sono posizionati al piano terra gli spogliatoi ed i servizi annessi, mentre da una scala con ascensore si accede al piano primo dove si trovano gli uffici direzionali per una superficie complessiva lorda di circa 300 mq. In aderenza ai locali spogliatoi ed uffici, si trova un altro locale - sempre interno all'edificio principale - destinato ad ospitare l'officina, con accesso dall'esterno, per una superficie netta di mq 156. Completano l'intervento in progetto, il recupero dei piazzali esterni, la sistemazione delle aree a verde e le opere di mitigazione idraulica;

il proponente specifica che l'impianto allo stato futuro:

- non prevede attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006, pertanto non rientrerà nell'ambito di applicazione dell'AIA.
- prevede, oltre alle operazioni R13 e R12, il trattamento mediante operazione R3 di 70.000 t/anno, che corrispondono a 220-250 t/giorno, dei rifiuti codice EER 200101 (Carta e cartone) e EER 150101 (Imballaggi di carta e cartone);

il nuovo impianto occuperà una superficie pari a circa 7.000 mq, fra locali chiusi e tettoie; nell'area di progetto sono individuate tre aree funzionali per la gestione dei rifiuti:

area A - Area di scarico, dedicata alla ricezione dei rifiuti da trattare (posta sotto tettoia) nella quale i rifiuti da trattare sono depositati in cumuli/a terra con uno stoccaggio massimo istantaneo di 600 t;

area B - Area di trattamento, edificio dedicato alle operazioni di selezione meccanica e cernita dei rifiuti di carta e cartone;

area C - Area dedicata allo stoccaggio degli scarti/carta trattata e allo stoccaggio delle materie prime seconde - MPS, entrambe poste sotto copertura;

il progetto prevede modifiche all'ingresso esistente, finalizzate alla realizzazione di tre ingressi separati, due destinati all'ingresso ed uscita dei mezzi dall'impianto, l'altro da destinare ad addetti ed operatori. È prevista la realizzazione di una zona parcheggio mezzi da destinare agli addetti dell'impianto e la revisione del sistema di pesa dei rifiuti mediante la realizzazione di due pesi, uno per i rifiuti in entrata, l'altra per i materiali in uscita.

I mezzi in arrivo avranno carichi utili stimati tra qualche tonnellata per i carichi dalle utenze non domestiche, fino alle 8-10 tonnellate dei compattatori più grandi, a seconda delle tipologie di automezzo in ingresso. Il carico medio stimato per i mezzi in ingresso è di circa 6 tonnellate;

la linea impiantistica sarà costituita da un dosatore - laceratore da 20 ton/h, due separatori balistici per la separazione dei materiali in funzione della loro granulometria (cartone, carta mista e fine), due lettori ottici in serie per la valorizzazione qualitativa delle MPS (separazione carta colorata da quella bianca), 2 cabine di cernita (una sulla linea del fine, l'altra su quella della carta), due presse finali per carta e cartone.

A servizio della linea di trattamento sarà installato un sistema di aspirazione localizzata per la captazione delle polveri. Le linee di trattamento saranno dotate di cappe di aspirazione puntuali poste sui punti ritenuti "critici" per la generazione di polveri (salti dei nastri e sui macchinari). Tali aspirazioni sono opportunamente gestite attraverso unità di trattamento/filtrazione idonee allo scopo (filtro a maniche);

il processo di valorizzazione della carta prevede di sottoporre i rifiuti in ingresso ad operazioni di recupero che vanno dalla messa in riserva alle vere e proprie operazioni finalizzate al riciclo/recupero dei materiali, più precisamente:

- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R12: scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

i flussi in uscita sono materie prime seconde (per circa il 94 % dei rifiuti in ingresso) e scarti (per circa il restante 6 %). Il materiale (MPS e scarti) confezionato in balle è posto in stoccaggio al coperto, nella c.d. "area di stoccaggio" (con stoccaggio massimo istantaneo di 1.000 ton per le MPS e i rifiuti costituiti da imballaggi in carta e cartone e di 250 ton per gli scarti), in attesa di essere allontanato presso terzi;

poiché i trattamenti in progetto sono tutti processi "a secco" e non necessitano di apporto d'acqua di processo, è prevista la dismissione dell'attuale pozzo (finalizzato all'uso industriale). Pertanto nello stato di progetto l'approvvigionamento idrico dell'impianto è garantito dall'acqua proveniente dall'acquedotto, utilizzata principalmente per i servizi igienici degli spogliatoi e uffici.

E' prevista, a parziale copertura del fabbisogno energetico delle attività di trattamento rifiuti, la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei fabbricati;

per l'attività in progetto non sono previsti scarichi di reflui industriali in fognatura: i trattamenti previsti genereranno al più "colaticci" che insieme alle acque di lavaggio dei macchinari saranno raccolte in apposite vasche cieche e smaltite come rifiuti liquidi;

i piazzali avranno la finitura in asfalto e la raccolta delle acque piovane avverrà attraverso caditoie stradali che raccoglieranno le acque e le convoglieranno alla fognatura comunale esistente che insiste nella parte sud del lotto. Le acque meteoriche non contaminate delle coperture saranno raccolte in modo separato e stoccate in apposita cisterna da 50 mc e riutilizzate all'interno dell'impianto per uso irriguo delle aree verdi;

le acque reflue derivanti dai bagni e dai servizi igienici saranno convogliate in apposite fosse biologiche dotate di pozzetti degrassatori e successivamente convogliate alla fognatura pubblica;

con la cessazione dell'attività della stazione ecologica, non saranno più originate acque meteoriche dilavanti

contaminate e verranno quindi disattivate le vasche di prima pioggia a servizio dell'area;

relativamente alla viabilità di accesso e sul traffico, all'impianto Dano si accede dal cancello principale ubicato in via Toscana, situato in prossimità della rotatoria di collegamento tra la via Toscana e la tangenziale di Pistoia. Nell'area limitrofa all'impianto sono presenti alcune zone residenziali, che insistono soprattutto lungo Via Erbosa (situata ad est dell'impianto) e lungo la via Provinciale Pratese a nord dell'impianto;

il proponente ha fornito il cronoprogramma degli interventi con una stima di circa 24 mesi necessari per la conclusione dei lavori;

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'impianto in esame ed evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

l'area vasta, dove insiste l'impianto, è situata nell'area pianeggiante del Comune di Pistoia, caratterizzata da numerose attività florovivaistiche ed interessata dal corso del fiume Brana (che defluisce circa 200 m a NE dal sito), che sfocia nell'Ombrore Pistoiese. Il Brana ha un regime torrentizio, ma con portata idrica presente anche in estate; in autunno crea piene significative;

l'impianto non ricade all'interno né di Aree naturali protette né di siti della Rete Natura 2000 (ZSC o ZPS), Siti proposti - pSIC o Siti di interesse regionale;

l'area nella quale è ubicato l'impianto non interferisce con il reticolo idrografico regionale di cui alla L.R. n. 79/2012, risultando esterna agli alvei, alle golene, agli argini e alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 10 m dal piede esterno dell'argine;

è esterna alle zone soggette a tutela assoluta (10 m dalle opere di captazione o derivazione di acque a scopi idropotabili acquedottistici) ed alle aree di rispetto (200 m dalle opere di captazione) secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

nella Carta della Rete Ecologica Regionale (elaborazione grafica dell'Invariante II "i caratteri ecosistemici dei paesaggi") del PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale) e nel PTC Piano territoriale di coordinamento (conforme al PIT/PPR) l'impianto è collocato:

- all'interno della superficie artificiale dei Sistemi ad elevata artificialità;
- all'interno del corridoio ecologico fluviale del T. Brana (facente parte della Rete degli ecosistemi palustri e fluviali), da riqualificare, nell'ambito degli elementi funzionali della Piana FI-PO-PT. Il Torrente Brana appartiene al reticolo idrografico regionale;

nella Carta dei Sistemi morfogenetici (elaborazione grafica dell'Invariante I "caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici") del PIT/PPR e nel PTC l'area è collocata nei cosiddetti "Bacini di esondazione – BES", a causa della presenza del corpo idrico superficiale del Torrente Brana;

l'area di impianto non è soggetta a vincolo idrogeologico né a vincolo paesaggistico;

in relazione al Piano Gestione Rischio Alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale (P.G.R.A.) l'area dove insiste l'impianto in oggetto ricade in parte tra le aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) e in parte tra le aree a pericolosità da alluvione media (P2). Esaminando la cartografia si rileva che l'area dell'impianto è interessata in parte da allagamento per ristagno e in parte da allagamento per transito. L'area ricade in parte nel livello di rischio R4 e in parte in R3;

in riferimento al Piano Assetto Idrogeologico (PAI), l'impianto in esame non ricade tra le aree a pericolosità da frana;

l'area risulta esclusa da quelle individuate nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale dell'Arno e degli affluenti" e da quelle individuate nella "Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno" allegate al Piano di Bacino del Fiume Arno (D.P.C.M. 5/11/1999);

relativamente ai corpi idrici superficiali e sotterranei, il proponente evidenzia che l'impianto in oggetto ricade nell'acquifero 11AR012 (Acquifero della Piana Firenze, Prato, Pistoia), caratterizzato allo stato

attuale da una qualità rilevata di classe “Scadente” (classe di qualità C-4). Esaminando i dati del monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali effettuato da ARPAT, emerge che il sottobacino dell’Ombrone Pistoiese ha una qualità ecologica nel complesso scarsa, con l’eccezione del tratto a monte. Dal punto di vista dello stato chimico tutti i corpi idrici risultano in stato non buono;

in riferimento ai corpi idrici sotterranei la qualità è scarsa in quanto, in entrambe le pianure di Pescia-Montecatini Terme e di Pistoia, esistono problemi collegati all’inquinamento delle acque superficiali e conseguentemente delle falde acquifere per gli apporti derivati da scarichi fognari, attività industriale ed agricola;

dall’esame degli strumenti urbanistici comunali, la vulnerabilità idrogeologica risulta essere alta a causa della presenza di terreni limo-argillosi in grado di consentire limitati tempi di attraversamento e di arrivo in falda di eventuali inquinanti sversati in superficie;

secondo le cartografie del Piano Strutturale (PS) vigente l’area in oggetto ricade in zona classificata a pericolosità idraulica elevata P3.1 “*Aree in cui non sono segnalati eventi di ristagno o alluvionamento*” caratterizzate da “*rischio idraulico limitato al verificarsi di calamità naturali*”. L’area presenta battenti variabili da 0.30 a 1 m, in media 0,5 m;

presenta pericolosità geologica bassa, mentre alla pericolosità sismica è attribuita la classe S3 perché soggetta ad amplificazione stratigrafica per presenza di materiali granulari e/o sciolti (Zona 9). Tale classificazione è stata mantenuta anche a seguito degli studi di microzonazione sismica di secondo livello;

per quanto attiene alla fattibilità idraulica, l’intervento in esame è caratterizzato da “Fi4: fattibilità limitata”; la attuazione delle opere è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica;

secondo la Carta dei Sistemi funzionali del Piano Strutturale vigente, l’area rientra nel “*UTOE 6 - degli assi urbani attrezzati - della città’ della salute - della città’ dell’istruzione - della città’ dello sport e del verde urbano - della città’ del terziario*”: questa perimetrazione comprende l’insieme di aree e di edifici con relative pertinenze, destinati ai servizi ed alle attrezzature di interesse generale da mantenere, riqualificare o realizzare ex novo nel quadro delle politiche di settore della regione toscana. In particolare l’area viene definita dall’Art. 81 Sub-Sistema Insediativo delle “*Aree Marginali e Degradate*”.

In merito al Regolamento Urbanistico, l’area occupata dall’impianto è classificata come “*area verde attrezzata di progetto*”.

Con riferimento al nuovo Piano Strutturale, adottato a dicembre del 2024, l’area in esame è collocata nelle “*aree industriali, commerciali e servizi pubblici e privati*” ed in particolare nelle “*aree verdi non realizzate*” ed è individuata come “*impianti tecnologici e di supporto alle reti*”. L’area è individuata all’interno della UTOE 1 “*LA CITTA*”.

in riferimento al Piano comunale di classificazione acustica, emerge che l’area di interesse ed i recettori circostanti ricadono in Classe “*IV – area di intensa attività umana*”; nelle sue vicinanze non sono presenti ricettori sensibili, salvo la presenza di due scuole materne, rispettivamente a ovest-nord-ovest e ovest-sud-ovest del sito in oggetto, poste a distanze di circa 400 m;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività dell’impianto in esame, i fattori di impatto del medesimo ed i conseguenti possibili impatti; dall’analisi svolta emerge – tra l’altro – quanto segue:

in merito alla componente Atmosfera, il proponente segnala che per l’attività di trattamento della carta non sono previste problematiche odorigene, pertanto l’aspirazione degli ambienti per il loro mantenimento in depressione non sarà più necessaria; di conseguenza, i biofiltri attualmente presenti saranno dismessi.

Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso avverrà al coperto, sotto ad una tettoia delimitata da pareti di altezza 5 m. Il locale sarà attrezzato con ugelli per la nebulizzazione di acqua al fine di mitigare eventuale trasporto aereo di polveri dal materiale in stoccaggio e durante le operazioni di movimentazione.

Il locale che ospita la linea di selezione sarà dotato di finestrature permanentemente aperte in modo da garantire un ricambio di aria ambiente naturale. Il progetto prevede comunque l’implementazione di un sistema di aspirazioni localizzate per la captazione delle polveri della linea di trattamento meccanico (punto emissivo E1). Le linee di trattamento saranno dotate di cappe di aspirazione puntuale poste sui punti ritenuti “critici” per la generazione di polveri (salti dei nastri e sui macchinari). Tali aspirazioni sono

opportunamente gestite attraverso unità di trattamento/filtrazione idonee allo scopo (filtro a maniche).

Le cabine di selezione saranno dotate di climatizzazione idonea alla presenza di personale addetto alla cernita manuale, realizzato con un sistema di aspirazione e trattamento aria (refrigerata/riscaldata) che aspira dall'esterno aria pulita e la fa passare in cabina con movimento basso/alto, in modo da creare una pressione verso l'esterno ed impedire l'ingresso di poveri dall'ambiente.

Anche per gli ambienti dell'area di stoccaggio è previsto un ricambio di aria ambiente naturale;

in merito alla componente Ambiente idrico, il proponente segnala che, l'area in oggetto è servita dalla pubblica fognatura dove saranno convogliate le acque reflue di origine civile e le acque meteoriche dilavanti. Non sono previsti reflui di natura industriale né verranno prodotte acque meteoriche contaminate in quanto le operazioni si svolgono tutte al coperto.

Nell'area sono presenti due piezometri (posti a monte ed a valle idrogeologico dell'area in oggetto) che permetteranno il monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza semestrale (magra – morbida: si prevede il campionamento a gennaio ed a luglio), almeno fino alla esecuzione di 2 campionamenti di magra e 2 di morbida;

per garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica all'interno dell'area impiantistica (per gli operatori, gli impianti ed i mezzi) e allo stesso tempo prevenire fenomeni di dispersione di inquinanti nel territorio circostante, il proponente prevede la perimetrazione dell'area dell'impianto mediante una struttura impermeabile (muro di estensione di circa 494 metri) in grado di impedire l'ingresso delle acque di esondazione; il franco di sicurezza sui contenimenti perimetrali risulta pari a circa 0.5 m per tempo di ritorno duecentennale. E' inoltre prevista la realizzazione di due aree di laminazione di superficie di circa 5.840 mq per l'area di laminazione nord-ovest e circa 2.050 mq per l'area di laminazione sud, di un canale di collegamento tra le due aree e di quattro zone di scarico (opere assimilabili a interventi di tipo c, ai sensi dell'art.8 comma 1 della L.R.41/2018);

in merito alle componente Suolo e sottosuolo, ai fini della realizzazione del nuovo edificio, sono stati condotti sondaggi con prelievo di campioni ed indagini di laboratorio, oltre a prove in sito (SPT, CPT ecc.) per la caratterizzazione dei terreni.

Le operazioni di scavo riguarderanno la realizzazione delle opere fondali (con profondità massime comprese tra 1,3 ed 1,5 m da p.c.) ed interesseranno prevalentemente l'area già occupata dagli edifici dell'esistente impianto, che, come detto, saranno totalmente demoliti.

Il proponente ha redatto il *“Piano di gestione delle terre e rocce da scavo preliminare”* nel quale ha stimato una quantitativo di movimento di terra di circa 16.500 mc, ottenute dagli scavi per la realizzazione di fabbricati, opere di sicurezza idraulica e manufatti vari che, se idonee al riutilizzo, verranno reimpiegate in sito. Il proponente ha fornito anche il quantitativo dei materiali derivanti dall'attività di demolizione (di edifici, rampe e manufatti vari) stimato in circa 10.000 mc di materiali che saranno posti in deposito temporaneo prima dell'invio a recupero, presso impianto terzo;

nell'area in oggetto è presente l'impianto di distribuzione del carburante (gasolio), composto da una piazzola di sosta e rifornimento mezzi (dotata di tettoia di protezione ed area pavimentata) e da un serbatoio interrato di deposito da 9 mc. Eventuali accidentali contaminazioni delle AMD in fase di rifornimento dei mezzi sono trattate in apposito disoleatore. Inoltre sono previsti i seguenti dispositivi di protezione attiva:

- secchio di sabbia per eventuali sversamenti accidentali di liquido;
- saracinesca di intercettazione del flusso facilmente accessibile;
- estintore.

In particolare ogni anno una ditta specializzata esegue regolarmente la prova di funzionamento del sistema di monitoraggio in continuo delle perdite al fine di escludere qualsiasi contaminazione locale;

in merito alla componente Rumore e vibrazioni, le emissioni sonore sono state valutate nell'elaborato contenente la *“Valutazione previsionale di impatto acustico stato di progetto”* nel quale si evidenzia la compatibilità delle attività in progetto con il PCCA del Comune di Pistoia e con la normativa di settore;

in merito alla componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, i rifiuti prodotti dall'attività sono essenzialmente riconducibili all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, ivi inclusi i dispositivi di protezione ambientale e quant'altro sia funzionale all'attività dell'impianto (oli minerali esausti, imballaggi contaminati, ferro e acciaio da manutenzione impiantistica, rifiuti della pulizia delle fognature, fanghi da fosse settiche, ecc);

in merito alla componente Salute Pubblica, relativamente alla prevenzione incendi l'intervento di riqualificazione dell'impianto Dano riguarda la realizzazione di un impianto di riciclaggio rifiuti cellulosici, articolato, in linea generale, nelle seguenti zone:

- 1) area di stoccaggio rifiuti, costituiti da carta/cartone, in ingresso al coperto;
- 2) area ove avviene la selezione e pressatura dei rifiuti di carta/cartone;
- 3) fabbricato da adibire a stoccaggio delle balle pressate di carta/cartone e degli scarti delle attività di selezione (EER 191212);
- 4) locale officina per piccole riparazioni e locali ufficio e servizi,
- 5) distributore di gasolio.

Il progetto è stato sottoposto al parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in conformità ai dettami del Codice di Prevenzione Incendi, vale a dire il D.M. 03.08.2015 come modificato dal D.M. 18.10.2019. Il Comando ha rilasciato parere favorevole, con una serie di condizioni da rispettare, che saranno recepite nel progetto (come indicato nella documentazione trasmessa ed agli atti);

in merito al fabbisogno di materie e di energia, il proponente prevede – in fase di esercizio - di impiegare i seguenti materiali fornendo la stima dei quantitativi:

- olio idraulico : 500 kg/anno ;
- olio motore : 50 kg/anno ;
- urea - ADBLue : 4.000 kg/anno .

Per quanto attiene il consumo di carburanti, per lo stato di progetto è stimato un consumo di gasolio di circa 32.876 l/anno.

Il consumo di acque primarie per gli usi igienici (prelievo da acquedotto) è rapportato al numero di personale operativo presente: prevedendo fino a 24 operativi per lo stato di progetto, a fronte dei 10 operativi presenti allo stato autorizzato, la stima dei prelievi dall'acquedotto si attesta su circa 1.200 mc/anno;

per quanto attiene il fabbisogno energetico dell'impianto di trattamento dei rifiuti (carta e cartone), il consumo di energia è stato stimato sulla base delle potenze installate per la linea di trattamento, ipotizzando, cautelativamente, un impegno di potenza del 70% rispetto a quella di targa:

- stima potenza installata linea di trattamento = 680 kW;
- stima tempo di funzionamento linea = 3.400 ore/anno;
- stima consumo elettrico linea di trattamento = 1.618.400 kWh/anno.

A parziale copertura del fabbisogno energetico, è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei fabbricati, con potenza installata di circa 375 kWp. Considerato un dato medio di produzione, si ottiene una stima di produzione elettrica di circa 450.000 kWh/anno;

poiché non sarà utilizzato metano nelle attività del ciclo produttivo, il consumo previsto sarà unicamente quello dovuto alle due caldaie relative agli impianti di riscaldamento dei locali uffici e spogliatoio, oltre alla produzione di acqua calda per gli operatori addetti all'impianto. Sulla base dei dati pregressi può essere stimato un consumo di metano pari a 7.500 mc/anno;

in relazione alla demolizione e ricostruzione dell'edificio e/o strutture funzionali alla nuova attività il proponente ha fornito una stima del traffico indotto per le fasi di cantiere, valutando in circa 2.000 mezzi quelli necessari per la demolizione delle strutture attualmente presenti (fase 1 relativa alle attività di *decommissioning* dei macchinari e demolizione delle strutture esistenti) e in n. 3.000 mezzi quelli necessari per la ricostruzione (fase 2 relativa alla realizzazione dei fabbricati, delle opere per la messa in sicurezza idraulica, impianti elettrici e opere di completamento dei piazzali ed opere a verde);

Con riferimento alla fase di esercizio, il proponente ha fornito la stima del traffico indotto che ammonta a:

- circa 11.313 mezzi/anno in ingresso all'impianto (suddivisi in circa 218 mezzi/settimana e 41 mezzi/giorno in orario lunedì - venerdì e 11 mezzi/giorno il sabato), con una riduzione rispetto allo stato autorizzato dell'impianto;

- circa 2.835 mezzi/anno in uscita dall'impianto per il trasporto rifiuti prodotti, suddivisi in circa 55 mezzi/settimana e 11 mezzi /giorno in orario lunedì – venerdì (sostanzialmente un bilico ogni 30 minuti tra le 7.00 e le 18.00), con un aumento dei passaggi rispetto allo stato autorizzato dell'impianto;

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

Publiacqua Spa, nel contributo del 17.02.2025, esaminato il progetto ed in particolare la gestione delle acque reflue dell'installazione, “ [...] *non rileva particolari motivi ostativi all'accettabilità in pubblica fognatura della quota parte delle AMDNC che non vengono riutilizzate* [...]”;

ARPAT, nel contributo del 25.02.2025, sulla base delle valutazioni delle componenti ambientali di pertinenza (emissioni in atmosfera, rumore, ambiente idrico, terre e rocce da scavo, gestione dei rifiuti), esprime posizione favorevole con prescrizioni;

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, nel proprio contributo del 04.03.2025, evidenzia che “[...] dall'esame degli elaborati non sussistono interferenze con il reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012.

L'intervento previsto comporta variante al Regolamento urbanistico vigente, per cui è necessario procedere con il deposito delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020.

Nel caso specifico il Comune di Pistoia si trova in una situazione in cui il quadro conoscitivo di riferimento sta mutando. Si suggerisce quindi di verificare il quadro conoscitivo vigente al momento del deposito delle variante e a questo far riferimento per la definizione della fattibilità dell'intervento [...];

la Provincia di Pistoia, nel contributo del 10.03.2025, non riscontra elementi di contrasto con lo Statuto del Territorio e la Strategia dello Sviluppo del Territorio della vigente Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C.. Evidenzia la necessità di richiedere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi sulla S.P. n.47 (tangenziale est), di competenza della Provincia;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, nel contributo del 11.03.2025, “[...] per quanto di competenza archeologica, esaminate le caratteristiche tecniche dell'intervento, considerato che nell'area non sono stati rinvenuti beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi [...]” “[...] ritiene che non sussistano le condizioni per avviare la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico. Tuttavia, considerato che i lavori in progetto interessano un'area con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile, [...]” “[...] prescrive, ai sensi dell'allegato I.8, art. 1, c. 5 D.Lgs. 36/2023 (come integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024), l'assistenza archeologica in corso d'opera durante i lavori di movimento-terra previsti per la realizzazione di due aree di laminazione (di superficie di circa 5840 mq per l'area di laminazione nord-ovest e di circa 2050 mq per l'area di laminazione sud), di un canale di collegamento tra le due aree e di quattro zone di scarico, come da documento ARC RTI Relazione tecnico illustrativa, p. 48. [...]”;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 12.03.2025, specifica quanto segue: “[...] ritenuto che per tale tipologia di intervento la mitigazione degli effetti ambientali sulle matrici acque e suolo possa essere conseguita attraverso il rispetto delle eventuali disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino per l'area di interesse e con l'applicazione delle discipline normative specialistiche che ne regolano la costruzione e l'esercizio (di competenza di altri enti);

Dato atto che per tale tipologia di intervento la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nullaosta di questo ente, e che pertanto sarà cura del proponente presentare un progetto dell'opera coerente con la suddetta pianificazione [...]. Fornisce alcune indicazioni per il proponente;

l'ATO rifiuti Toscana Centro, nel contributo del 12.03.2025, riferisce che l'intervento di riqualificazione dell'impianto Dano è in linea con gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 18.11.2014, n. 94. La modifica impiantistica è inserita anche nel “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare” approvato con delibera del Consiglio Regionale del 15.01.2025. Conclude affermando che: “[...] Per quanto riguarda la potenzialità dell'impianto proposto di valorizzazione della carta, pari a 50/70.000 t anno, si osserva che, in qualità di impianto di recupero di una frazione proveniente dalla raccolta differenziata, è impianto di mercato, escluso dalla privativa e soggetto al solo principio di prossimità e, pertanto, potrà accogliere anche flussi extra ambito. Si evidenzia che la potenzialità proposta, pari a circa due terzi del quantitativo complessivo del rifiuto di carta e cartone raccolto dal gestore all'interno del bacino di Ato Toscana Centro, è coerente con i fabbisogni attuali e previsti dell'ambito. [...]”;

Visti i contenuti dell'osservazione trasmessa da un gruppo di cittadini ed acquista in data 13.03.2025, che vertono su aspetti riferiti al traffico generato dall'impianto (in considerazione della vicinanza di edifici residenziali), della reale efficacia delle misure di mitigazione adottate per contenere le emissioni di polveri e per le emissioni dovute all'attività di selezione e trattamento, oltre alle valutazioni effettuate per la componente rumore (per la quale non sono previste mitigazioni) e agli interventi previsti per la mitigazione del rischio idraulico.

Viene chiesto di rivalutare le misure di mitigazioni per il contenimento degli impatti sulla salute pubblica;

Viste inoltre le controdeduzioni del proponente (in data 31.03.2025), in cui si evidenzia quanto segue:

- in riferimento alle emissioni di polveri, l'area in cui potenzialmente si originano emissioni diffuse (dovute ad attività di scarico, formazione di cumuli e movimentazione del materiale in ingresso) è l'area "A" ove la gestione è prevista sotto tettoia e che risulta essere la più distante dal centro abitato. Le valutazioni sono state condotte in via del tutto cautelativa considerando la distanza dal recettore al confine impianto (0 – 50 m), molto inferiore a quella reale tra l'area A e il centro abitato (oltre 150 m), per la quale le Linee Guida ARPAT di cui al paragrafo 6 allegato 2 del PRQA, prevederebbero "nessuna azione" di mitigazione. Il proponente ha previsto che, perimetralmente all'area "A", siano posti in opera muri per il contenimento dei rifiuti per un'altezza di 5 m, salvo le porzioni aperte per l'ingresso dei mezzi dotate di cancelli in acciaio scorrevoli, che possono garantire una capacità di abbattimento pari al 70%, oltre all'effetto schermatura che si avrà grazie alla piantumazione perimetrale di essenze arboree, prevista dal progetto;
- in relazione alle emissioni convogliate, la maggior parte delle attività si svolgeranno al chiuso con aspirazioni localizzate e filtrazione delle arie prima della re-immissione in atmosfera. A differenza di altre tipologie di trattamento rifiuti, il progetto non prevede la triturazione, operazione che normalmente genera polveri. Inoltre, pur non configurandosi come attività IPPC e dunque non essendo tassativa l'applicazione delle BATc, la proposta progettuale prevede limiti emissivi in linea con le BATc di settore, sposando comunque l'approccio delle migliori tecniche disponibili. Il mantenimento in efficienza del sistema di aspirazione è garantito dalla regolare applicazione di piani manutentivi e di controlli periodici al camino;
- in riferimento alla componente acustica, la gestione della carta e cartone è prevista tutta al coperto; solo la ricezione è sotto una tettoia delimitata comunque da muri di altezza 5 m. Evidenzia che il traffico indotto non è soggetto ad aumento ed i macchinari per il trattamento rifiuti (posti all'interno di locali chiusi), pur aumentando in numero non accrescono la rumorosità. L'attività di movimentazione con mezzi d'opera, caratterizzata dalla presenza dell'avviso acustico di retromarcia, resta concentrata nell'area "A" fronte strada e dunque più distante dal centro abitato. L'impatto acustico (dovuto al nuovo progetto) per la popolazione residente sarà migliore rispetto alla situazione esistente, anche grazie alla proposta di introduzione di una idonea barriera antirumore da apporre a protezione dell'abitato limitrofo;
- relativamente al rischio idraulico il progetto include la realizzazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza idraulica del sito ed i relativi interventi di mitigazione, come individuati nell'elaborato "RSP SI Studio Idrologico e Idraulico" nel quale è stata effettuata un'attenta verifica delle misure idonee a non aggravare la situazione esistente. Il dimensionamento della perimetrazione e delle aree di laminazione considera le condizioni più gravose - tempo di ritorno $T_r=200$ anni, ed è tale da garantire la protezione dal rischio idraulico della progettualità senza aggravamenti per le aree circostanti;
- con riferimento alle misure di mitigazione da adottare per la componente "Salute Pubblica" la trasformazione dell'impianto rappresenta di per sé un evidente miglioramento dal punto di vista degli impatti, in quanto l'attività di selezione meccanica di rifiuti di carta e cartone non genera scarichi idrici, non prevede l'impiego di sostanze chimiche, processi biologici, chimici o termici che potrebbero generare problematiche per la salute pubblica. Alcuni dei fattori che potenzialmente possono interessare la salute pubblica sono già stati evidenziati nelle controdeduzioni di cui ai punti precedenti (emissioni di polveri, emissioni convogliate, rumore): le emissioni in atmosfera generate dall'impiantistica aziendale risultano contenute e i livelli di rumore generati durante le attività di lavorazione non sono tali da provocare disturbo nella popolazione residente nei dintorni, rientrando i valori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. Per quanto concerne la produzione di rifiuti sono esclusi rischi chimici significativi in quanto non sono utilizzate materie con caratteristiche di pericolosità intrinseche. I rifiuti trattati e prodotti sono successivamente inviati a recupero/smaltimento presso ditte e/o impianti specializzati e regolarmente autorizzati. Sulla base delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, non sono ipotizzabili possibili rischi di produzione e/o immissione in atmosfera di prodotti o rifiuti potenzialmente inquinanti e pericolosi per la salute pubblica. Il traffico indotto dall'impianto si manterrà pressoché sui livelli attuali;

Dato atto che:

il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

le condizioni ambientali emerse in sede istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il presente procedimento riguarda la dismissione dell'impianto autorizzato di trattamento meccanico biologico e della stazione ecologia attualmente autorizzati e la realizzazione di un impianto di valorizzazione della carta e cartone, in coerenza con quanto previsto dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare" approvato con delibera del Consiglio Regionale del 15.01.2025; il progetto è coerente con la programmazione di ambito dell'ATO rifiuti Toscana Centro;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del d.lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; privilegiare la localizzazione degli impianti in aree a destinazione produttiva;

il Piano regionale rifiuti prevede che gli impianti di trattamento dei rifiuti debbano essere di norma localizzati all'interno di aree industriali; tra gli obiettivi del Piano regionale rifiuti è vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti, urbani e speciali;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame; ha evidenziato la necessità di prevedere alcune misure di mitigazione e di monitoraggio;

l'area in cui è previsto l'allestimento del nuovo impianto risulta nella disponibilità del proponente, fatte salve le cessioni e le acquisizioni di terreno stabilite dalla Convenzione stipulata con il Comune di Pistoia il 24/12/2024 per la cessione di due porzioni di terreno. Oltre alla suddetta area, l'intervento comprende anche una porzione esterna al perimetro dell'attuale impianto: area ex cementificio, posizionata fra via Toscana e l'impianto attuale, di proprietà del Comune di Pistoia;

l'area interessata ha destinazione produttiva secondo gli strumenti urbanistici comunali, ma è necessaria una variante alle Norme del vigente Regolamento urbanistico;

l'area è caratterizzata da pericolosità da alluvione P2 e P3 di PGRA e pertanto è soggetta alle disposizioni della l.r. 41/2018: il proponente ha presentato il progetto di gestione del rischio alluvione per il perimetro impiantistico, senza incrementare il rischio al contorno;

in merito alla componente *Atmosfera*, l'attività dell'impianto prevede sia emissioni diffuse che convogliate, ma non sono emerse particolari criticità; le emissioni convogliate sono dotate di impianti di abbattimento delle polveri;

in merito alla componente *Ambiente idrico, suolo e sottosuolo*, non sono previsti reflui industriali né AMDC; l'area di deposito del carburante è pavimentata e dotata di tettoia, eventuali accidentali contaminazioni delle AMD in fase di rifornimento dei mezzi sono trattate in apposito disoleatore;

in merito alla componente *Rumore*, l'impianto in esame in fase di esercizio produrrà rumore nel rispetto dei valori limite del PCCA. Le principali attività si svolgeranno all'interno dei fabbricati; in corrispondenza dei confini di proprietà è stata realizzata una barriera interposta tra le sorgenti di rumore (rappresentate dagli impianti e dai mezzi operativi) e l'ambiente esterno ed i recettori (abitazioni civili);

allo stato futuro non è prevedibile un incremento significativo del traffico indotto dall'esercizio dell'impianto, rispetto allo stato autorizzato;

Visto l'art.19 commi 5 e 7 del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.

152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto di modifica in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente, o la ditta incaricata della realizzazione dei lavori, deve comunicare almeno 15 giorni prima del loro inizio, la data di avvio dei lavori, al Settore VIA e ad ARPAT. Deve inoltre comunicare ai medesimi soggetti la data di fine lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori e termine dei lavori	Settore VIA	ARPAT
2	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: Atmosfera	Durante le attività di cantiere devono essere adottati tutti i seguenti accorgimenti: a) effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non; b) pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria; c) coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati; d) attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h); d) bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere; e) dove previsto dal progetto, procedere al rinverdimento delle aree (ad esempio i rilevati) in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori dell'intero progetto; f) provvedere all'installazione dei cannoni nebulizzatori e dell'impianto lavar ruote; g) prestare particolarmente attenzione alla gestione delle fasi progettuali in cui si ha accavallamento delle varie attività di demolizione, onde limitare la diffusione di polveri.	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT
3	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali:	a) Il proponente, avvalendosi dei piezometri esistenti, deve effettuare il monitoraggio delle	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT

		Ambiente Idrico	acque sotterranee in fase di demolizione ed in fase di realizzazione delle nuove strutture, con frequenza semestrale. b) Le operazioni di demolizione delle strutture esistenti e di realizzazione di quelle nuove non devono interferire con i piezometri e non ne devono compromettere la funzionalità e la fruibilità, con particolare riferimento al piezometro Pz2 in prossimità del quale in fase di cantiere è prevista la realizzazione di strutture temporanee.			
4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	Il proponente, nell'ambito dell'istanza ex art.208 del d.lgs.152/2006, in applicazione della D.G.R.857/2013, deve presentare ad ARPAT, dandone informazione anche al Settore VIA, attestazione del proponente e del tecnico competente in acustica delle condizioni rilevate al momento di redazione della VIAc del 13/11/2023 e delle condizioni al momento di attestazione, secondo la forma prevista del 445/2000, con dichiarazione - in quelle condizioni - del rispetto dei limiti vigenti applicabili, a tutti i possibili recettori.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT
5	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Suolo e Sottosuolo	Il proponente, nell'ambito dell'istanza ex art.208 del d.lgs.152/2006, deve presentare ad ARPAT, dandone informazione anche al Settore VIA: a) l'effettivo bilancio di produzione di terre da scavo; nel documento devono essere specificatamente riportate: - le quantità di materiale da scavo destinate al riutilizzo all'interno del cantiere; - le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi; - la quantità di rifiuti non riutilizzabili in cantiere da avviare a recupero presso centri di recupero o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la possibile destinazione (ubicazione e tipologie d'impianto). b) gli esiti della caratterizzazione ambientale delle terre. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo dovrà rispettare quanto indicato all'art.5 del D.P.R.120/2017 e lo stoccaggio dei terreni andrà realizzato in modo da non determinare impatti sulle diverse matrici ambientali.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

l'adozione in fase esecutiva delle buone pratiche contenute nelle “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*”, redatte da ARPAT (Gennaio, 2018);

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r.120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui alle linee guida SNPA 22/2019;

programmare il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere e dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

di provvedere a richiedere le relative autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi interferenti con la S.P.47;

le misure di tutela dei beni archeologici riportate nel contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato del 11.03.2025;

le pertinenti indicazioni del PGA del Distretto Appennino settentrionale: dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

quanto richiamato dal contributo del Genio Civile in premessa, con riferimento alle indagini a supporto della variante urbanistica;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminate, le azioni previste dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

i rifiuti prodotti dalla fase di cantiere devono essere gestiti in accordo quanto previsto dalla normativa di settore vigente, per quanto attiene in particolare tempistiche e modalità di stoccaggio;

dato atto che non verranno prodotte acque meteoriche contaminate, in quanto tutte le operazioni sui rifiuti saranno condotte al coperto, il proponente, nell'ambito dell'istanza art.208 del d.lgs.152/2006, deve presentare specifica richiesta di esclusione dalla presentazione del Piano di Gestione delle AMD;

Dato infine atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto dell'impianto denominato Dano, sito in Via Toscana n. 259, nel Comune di Pistoia, proponente: Alia Servizi Ambientali Spa (sede legale: Via Baccio da Montelupo n. 52, Firenze; partita IVA e codice fiscale: 04855090488), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con le indicazioni e le raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del

dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Alia Servizi Ambientali Spa;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8875 - Data adozione: 30/04/2025

Oggetto: Provvedimento di verifica adottato con Decreto n.103 del 7.1.2025, relativo al progetto del nuovo tratto stradale di raccordo fra la strada provinciale Bientinese e la strada provinciale Romana nei Comuni di Altopascio (LU) e Castelfranco di Sotto (PI), proposto dalla Provincia di Lucca: adozione atto conclusivo del procedimento di riesame.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010400

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare l'art. 9 comma 1;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare l'art. 39 comma 3;

Viste la L.241/1990 e la l.r. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Premesso che:

con Decreto dirigenziale n.103 del 7.1.2025 è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto del nuovo tratto stradale di raccordo fra la strada provinciale Bientinese e la strada provinciale Romana nei Comuni di Altopascio (LU) e Castelfranco di Sotto (PI), proposto dalla Provincia di Lucca, subordinatamente al rispetto di 5 condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	-
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Paesaggio	Nell'ambito della Relazione paesaggistica oppure in specifico allegato, il proponente deve effettuare i seguenti approfondimenti: a) relazione tecnico-forestale di dettaglio redatta da un tecnico competente in materia, nella quale sia univocamente definita la sussistenza o meno del bosco planiziale risultante dalla cartografia del PIT-PPR; b) la relazione forestale deve accertare se le opere di mitigazione e compensazione previste dal progetto si possano ritenere sufficienti, in ragione del possibile taglio di alcune alberature, oppure se tali misure vadano implementate. Qualora il tracciato intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere previsti interventi specifici di salvaguardia o in alternativa un accurato espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura e le distanze minime dai corsi d'acqua del reticolo regionale e dalle infrastrutture lineari. La Relazione paesaggistica deve essere inviata anche al Settore VIA.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	Settore Paesaggio
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Cantiere, Atmosfera,	Ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT:	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
		Monitoraggio	a) il Piano Ambientale di Cantierizzazione o il Manuale per la gestione ambientale del cantiere, che tenga conto delle misure previste nelle “<i>Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale</i>” (gennaio 2018, pubblicato sul sito web di ARPAT); b) gli approfondimenti tecnici in merito alla qualità dell’aria in fase di esercizio, indicati da ARPAT nel contributo istruttorio n.0397708 del 15/07/2024; c) il Progetto di monitoraggio ambientale, che sarà redatto secondo le specifiche Linee guida del Ministero Ambiente.			
4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Atmosfera	Almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori, il proponente o l’impresa appaltatrice deve presentare al Settore scrivente e ad ARPAT la stima delle polveri diffuse in fase di cantiere, con riferimento al vigente PRQA, allegato 2, paragrafo 6.	Fase precedente l’avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT
5	POST OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	Dalle simulazioni acustiche teoriche post mitigazione emergono ancora dei possibili superamenti dei limiti di legge presso due ricettori, indicati con R11 (situato lungo Via dei Giuntoli) e R12 (posto nell’area tra l’Autostrada A11 e la linea ferroviaria). Tali superamenti residui, sia diurni che notturni e inferiori a 4 dB(A), si riferiscono ai valori limite rimodulati e ridotti in base alle regole di sovrapposizione delle fasce di pertinenza con le altre infrastrutture presenti nell’area. In relazione al possibile superamento residuo dei limiti di legge presso i due ricettori ed al fine di verificare l’effettivo rispetto dei limiti presso gli altri ricettori, il proponente: - entro tre mesi dall’entrata in esercizio della nuova strada, deve eseguire un’indagine strumentale dei livelli di rumore presenti presso tutti i ricettori nella condizione di esercizio post mitigazione; i risultati devono essere inviati al Settore scrivente e ad ARPAT entro il suddetto termine; - qualora dalle indagini strumentali dovesse emergere il non rispetto dei limiti, il proponente dovrà individuare ed attuare ulteriori interventi di riduzione del rumore, che potranno riguardare una rimodulazione delle barriere in progetto oppure, in ultima analisi, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 142/2004, interventi specifici sul ricettore. Tali ulteriori interventi devono essere comunicati al Settore VIA e ad ARPAT.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

durante il procedimento di verifica sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati, sia con riferimento alla documentazione di avvio procedimento che alla documentazione integrativa e di chiarimento, tra cui quelli di ARPAT;

in data 30.1.2025 – successivamente alla adozione del provvedimento di verifica n.103 del 7.1.2025 - è pervenuto al protocollo regionale n. 0060153, un secondo contributo tecnico istruttorio di ARPAT circa la documentazione integrativa e di chiarimento, dopo quello pervenuto il 10.12.2024 al n.0641334. In tale contributo, l'Agenzia ravvisa la necessità di approfondimenti in merito alle emissioni in atmosfera previste per la fase di esercizio della strada di progetto:

- ampiezza a terra della griglia di recettori (risoluzione orizzontale di calcolo) giacché, per stimare gli impatti sulla "componente atmosfera" è evidente che il risultato dipende fortemente da questa scelta, se si vuole ottenere una stima appropriata della concentrazione più elevata in aria ambiente per ogni inquinante. Il dato richiesto corrisponde ai 50 m adottati e dichiarati da proponente. Appare accettabile l'ipotesi di terreno pianeggiante nel caso in esame, mentre non appare condivisibile la risposta in merito all'uso del suolo giacché tale fattore influisce sul comportamento dispersivo dei bassi strati dell'atmosfera tanto che usualmente vengono adottate parametrizzazioni diverse in terreno urbanizzato rispetto al terreno rurale;

- il proponente individua recettori per la maggior parte situati nel centro abitato di Altopascio, invece che nelle vicinanze del tracciato della nuova circonvallazione. Per quest'ultimo tipo di recettori le concentrazioni di NO₂ in aria ambiente stimate nello "Stato di Progetto" - come constatato dallo stesso proponente a pag. 32 dello "Studio" per i recettori RP 3, RP 4, ed RP 5 - risultano superiori o paragonabili (recettori RP 8 ed RP 2) a quelle stimate nello "Stato Attuale". Si evidenzia che a parte per l'inquinante NO₂/NO_x il proponente non presenta i risultati numerici ottenuti per le concentrazioni dei vari inquinanti presso i diversi recettori individuati;

nello "Studio" pare che il proponente si sia limitato ad invertire le direzioni nelle rose dei venti nelle due figure citate nel contributo ARPAT, ma appare non chiaro quale sia il verso di percorrenza/la direzione di provenienza fornita in input al codice di calcolo. La scelta di optare per i dati rilevati presso la stazione "Capannori" può essere condivisibile in relazione all'ubicazione della stazione nella valle in cui è collocato l'abitato di Altopascio, mentre non appaiono convincenti le spiegazioni del proponente in merito alla diversa direzionalità del vento dalla stazione "Montecarlo". Nessun'altra statistica, a parte la temperatura, viene fornita per gli altri parametri meteo utilizzati;

- il proponente ha equivocato come impiegare i valori "di fondo" nella presentazione e valutazione dei risultati. Non si trattava infatti di dover stimare tali valori, bensì di utilizzare - ad esempio - in modo appropriato i dati rilevati dalla Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria gestita da ARPAT, effettuando le corrette stime delle concentrazioni complessive dovute alle emissioni della nuova infrastruttura e a quelle "di fondo". Ad esempio, utilizzando le uniche concentrazioni in aria ambiente stimate presentate in "Studio", riferite alla media annua di NO₂ e la media annua di NO₂ rilevata nel 2023 dalla stazione "di fondo" LU-Capannori (15 µg/m³), si può concludere che tra i recettori individuati dal proponente il valore più elevato della concentrazione media annua totale nello "Stato di Progetto" (recettore RP 5) è atteso intorno a 24+15=39 µg/m³. Ovvero un valore di poco inferiore al limite di 40 µg/m³ fissato dal D.lgs. 155/2010. La stazione LU-Capannori, distante circa 9 km a Ovest rispetto all'abitato di Altopascio, può essere adeguata a rappresentare il contributo delle altre sorgenti, sia perché classificata "di fondo" sia perché collocata nella Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese dove si estende l'abitato di Altopascio. Come già evidenziato il proponente non presenta tabelle dei risultati ottenuti per le concentrazioni dei vari inquinanti sui vari recettori se non per l'inquinante Nox/NO₂;

- come già segnalato il proponente sembra non aver tenuto conto dei valori "di fondo" nella valutazione dei risultati. Secondo la "Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria in Toscana Monitoraggio 2023" di ARPAT le stazioni "urbane di fondo" LU-Capannori e LU-San Concordio (prossime all'area di studio) riportano valori della media annua di NO₂ rispettivamente pari a 15 µg/m³ e 17 µg/m³. Tali valori, se sommati ai risultati ottenuti per i recettori RP 5 ed RP 3 nello "Stato di Progetto", possono portare a valori prossimi o di poco superiori al valore limite fissato dal D.lgs. 155/2010 per la media annua di NO₂ (40 µg/m³). Tale situazione risulta anche nello "Stato Attuale" per i recettori RS 4, RP 1, RP 5 ed RP 9. La richiesta ARPAT di un numero elevato di recettori (almeno trenta) da individuare lungo il tracciato dell'opera e nel centro abitato di Altopascio aveva lo scopo di valutare al meglio gli eventuali effetti migliorativi sulla qualità dell'aria sulla popolazione residente. Lo "Studio" sembra dimostrare una ovvia diminuzione degli impatti nel centro abitato di Altopascio dovuta al minore traffico veicolare nello scenario "Stato di Progetto",

ma al contempo sembra mostrare che gli impatti si riversano senza effettivo miglioramento della qualità generale dell'aria sui recettori lungo la nuova tangenziale.

Inoltre l'Agenzia, con riferimento alla gestione ambientale del cantiere, richiama le "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018).

Il contributo istruttorio conclude come segue:

"Si ritengono le integrazioni del proponente non completamente sufficienti a chiarire i dubbi sull'attendibilità dei risultati ottenuti e comunque lacunose - in parte opinabili - su diversi aspetti già oggetto di richiesta di chiarimento/integrazione con il contributo ARPAT datato 15/7/2024.

I risultati dello "Studio" sembrano dimostrare un'ovvia diminuzione degli impatti sulla "componente atmosfera" nel centro abitato di Altopascio dovuta al minor traffico veicolare nello scenario "Stato di Progetto", ma al contempo sembrano mostrare che gli impatti si riversano - senza effettivo miglioramento della qualità generale dell'aria - sui recettori lungo la nuova tangenziale. I risultati ottenuti, al fine di dimostrare i vantaggi in termini ambientali dell'opera, avrebbero potuto essere incrociati con la numerosità della popolazione residente entro analoghe isolinee di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, al fine di verificare se sia possibile sostenere che il numero di recettori potenzialmente esposti (o di numerosità della popolazione potenzialmente esposta) sia inferiore nello "Stato di Progetto" rispetto allo "Stato Attuale". In caso di ulteriore richiesta di chiarimenti è consigliabile inoltre richiedere che il proponente presenti i file di input forniti al modello AERMOD oltre ai dettagli dei calcoli effettuati per la stima delle emissioni da traffico veicolare e già segnalati nel precedente contributo ARPAT datato 15/7/2024";

con nota del Settore scrivente n.0087245 del 6.2.2025 è stato comunicato anche alla Provincia di Lucca che "è pervenuto il contributo istruttorio con il quale codesta Agenzia segnala la necessità che il proponente provveda ad alcuni chiarimenti ed approfondimenti circa la componente atmosfera";

la Provincia di Lucca, con nota pervenuta al n.0095669 del 10.2.2025, segnala quanto segue:

"A parere di questa Amministrazione Provinciale il Decreto n. 103 del 7/01/2025 di non assoggettabilità a VIA dell'intervento che risulta pubblicato nel sito istituzionale della Regione Toscana, così come risulta pubblicato sul BURT n. 5 del 15/01/2025, si trova nella condizione della piena efficacia.

Pur quanto sopra, nello spirito di leale collaborazione tra Enti Pubblici e nell'intento di tutelare il benessere pubblico ed ambientale anche alla luce dell'estrema complessità del procedimento e delle fasi ancora da intraprendere, è intenzione di questo soggetto proponente valutare il suddetto contributo istruttorio di ARPAT, affinché possa essere affrontato adeguatamente nello sviluppo dei successivi livelli di progettazione dell'intervento";

Dato atto che:

la condizione ambientale 3.b) del provvedimento di verifica n.103/2025 prevede, ai fini della approvazione del progetto esecutivo, alcuni approfondimenti in merito alla qualità dell'aria in fase di esercizio;

il contributo specialistico di ARPAT pervenuto il 30.1.2025 descrive i necessari approfondimenti circa la qualità dell'aria in fase di esercizio con maggior livello tecnico di dettaglio, rispetto ai contributi istruttori acquisiti nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità;

il previsto tratto stradale costituirà il terzo lotto della circonvallazione di Altopascio, opera necessaria per ridurre il traffico che interessa il centro abitato; tuttavia le modalità di realizzazione della strada devono assicurare la tutela dei recettori presenti lungo il nuovo tracciato, anche per quanto riguarda la qualità dell'aria;

Ritenuto necessario che il quadro prescrittivo del provvedimento di verifica per l'opera in oggetto tenga conto degli elementi tecnici circa la qualità dell'aria, contenuti nel contributo ARPAT del 30.1.2025;

Visto che:

il Settore scrivente ha ritenuto opportuno avviare d'ufficio, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della l. 241/1990, un procedimento amministrativo di riesame del decreto n.103 del 7.1.2025, in applicazione del Capo IV-bis della citata legge;

il procedimento è stato avviato in data 26.2.2025 come da comunicazione del Settore scrivente n.0135031;

la comunicazione di avvio procedimento è stata inviata anche ai Soggetti competenti in materia ambientale consultati durante il procedimento di verifica di cui al suddetto provvedimento n.103/2025;

nella comunicazione suddetta è stato evidenziato che il Settore scrivente ravvisa l'opportunità di implementare il quadro prescrittivo del provvedimento di verifica nel modo che segue, con riferimento alla condizione ambientale 3.b): *"gli approfondimenti tecnici in merito alla qualità dell'aria in fase di esercizio, indicati da ARPAT nel contributo istruttorio n.0397708 del 15/07/2024 e nel contributo istruttorio n.0060153 30/01/2025"*;

nella comunicazione è stato evidenziato che i Soggetti competenti in materia ambientale in indirizzo, entro il 24.3.2025, possono presentare proprie osservazioni o rilievi in merito alla suddetta proposta di implementazione del quadro prescrittivo del provvedimento di verifica n.103/2025;

Dato atto che, alla data odierna, è pervenuta la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale del 11.3.2025 (prot. 0161841) nel quale si rileva che il riesame non riguarda le proprie competenze; non è pervenuta alcuna nota dal parte degli altri Soggetti consultati;

Ritenuto opportuno implementare la condizione ambientale 3.b) del provvedimento di verifica nel modo sopra riportato, al fine di tenere conto degli elementi tecnici di dettaglio contenuti nel contributo ARPAT del 30.1.2025, pervenuto successivamente alla adozione del provvedimento di verifica n.103 del 7.1.2025;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, la condizione ambientale 3.b) del Decreto dirigenziale n. 103 del 7.1.2025, nel modo che segue:

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
			[...]			
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Cantiere, Atmosfera, Monitoraggio	Ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT: a) il Piano Ambientale di Cantierizzazione o il Manuale per la gestione ambientale del cantiere, che tenga conto delle misure previste nelle <i>"Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"</i> (gennaio 2018, pubblicato sul sito web di ARPAT); b) gli approfondimenti tecnici in merito alla qualità dell'aria in fase di esercizio, indicati da ARPAT nel contributo istruttorio n.0397708 del 15/07/2024 e nel contributo istruttorio n.0060153 30/01/2025 ; c) il Progetto di monitoraggio ambientale, che sarà redatto secondo le specifiche Linee guida del Ministero Ambiente.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT
			[...]			

2) di confermare le restanti condizioni ambientali del provvedimento di verifica n.103/2025;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto alla proponente Provincia di Lucca;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8900 - Data adozione: 30/04/2025

Oggetto: [ID 2419] Controllo ex art. 28 Dlgs. 152/2006 e art. 55 LR. 10/2010, D.D. n. 3826 del 26/02/2025 relativo all'esistente impianto di autorottamazione e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Francesca n. 180 nel Comune di S. Maria a Monte (PI). Proponente: ECOVIP Srl. - Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010352

LA DIRIGENTE

VISTA la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

VISTA la L. 241/1990 – *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

VISTA la L.R. n. 40/2009 – *"Nuove norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"*.

VISTO il Dlgs. n.152/2006 - *"Norme in materia ambientale"* Parte seconda ed, in particolare, l'art. 28 *"Monitoraggio"*, commi 3, 4 e 7-bis ;

VISTA la L.R. 10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"* ed, in particolare, l'art. 55 della L.R. 10/2010, *"Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli"*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1083 del 30/09/2024, di attivazione del nuovo Gestionale Ambientale GeA e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ed in particolare l'Allegato D *"Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA"*;

PREMESSO che:

la Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) - con decreto dirigenziale n. 3826 del 26/02/2025 ha escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale *"l'esistente impianto di autorottamazione e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Francesca n. 180 nel Comune di S. Maria a Monte (PI)"* proposto dalla ECOVIP Srl per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa al suddetto atto, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) ivi indicate;

il provvedimento di verifica di assoggettabilità postuma è stato pubblicato sul BURT n. 10, Parte II, del 05 marzo 2025;

dal suddetto decreto n. 3826 del 26/02/2025 e dalla documentazione agli atti del procedimento di verifica di assoggettabilità postuma risulta quanto segue:

il proponente Società ECOVIP Srl (sede legale Via Francesca n. 180, nel comune di Santa Mari a Monte (PI); partita IVA n. 02215300506), aveva richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 43, comma 6, della LR. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma senza modifiche) con le modalità previste dall'art. 48 della LR. 10/2010 e dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 152/2006 relativamente all'esistente impianto di autorottamazione e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Francesca n. 180 nel Comune di S. Maria a Monte (PI), depositando la prevista documentazione;

lo stabilimento che gestisce la Ditta ECOVIP Srl geograficamente si trova a nord-est dell'abitato di Santa Maria a Monte, in posizione strategica per raggiungere velocemente la SGC FI-PI-LI mediante la SP 66;

la Ditta ECOVIP Srl si occupa della gestione di rifiuti pericolosi e non, e tratta principalmente:

- imballaggi in metallo e in plastica contenenti residui di sostanze pericolose e non;
- batterie esauste;
- filtri dell'aria e dell'olio;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;
- contenitori a pressione vuoti (bombolette spray);
- pneumatici fuori uso;
- rottami ferrosi e non ferrosi;
- veicoli fuori uso;

l'impianto si estende per una superficie di circa 16.800 mq interamente recintata e pavimentata, su cui insiste

un capannone ad uso industriale di superficie pari a ca. 3.000 mq e una tettoia contigua allo stesso di circa 1.600 mq;

l'impianto è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione Dirigenziale n. 1320 del 25/03/2011 e successivi aggiornamenti: Determinazione Dirigenziale n. 3050 del 20/06/2013, Determinazione Dirigenziale n. 603 del 19/02/2015 e Decreto Dirigenziale RT n. 483 del 18/01/2019. Con Decreto Dirigenziale n. 14314 del 05/07/2023 è stata rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività alle condizioni autorizzate dalla Provincia di Pisa nel 2011 fino al 31/08/2024, nelle more della definizione delle azioni che la Società avrebbe intrapreso in esito alla sentenza del TAR Toscana n. 01419/2022 REG.RIC pubblicata in data 04/05/2023 che ha disposto l'annullamento del PAUR rilasciato con DGR.T. 1070/2022;

l'impianto è autorizzato al recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi con operazioni D15, R3, R4, R12, R13 di cui agli allegati B e C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

le attività autorizzate nell'impianto sono le seguenti:

- trattamento e recupero di rifiuti di materiale metallico e non metallico;
- triturazione e lavaggio rifiuti di imballaggio in metallo e plastica e di rifiuti metallici contaminati (R3, R4);
- pretrattamento rifiuti, cernita e selezione (R12) dei materiali plastici, rifiuti misti e imballaggi misti;
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti da conferire in impianti esterni autorizzati;
- operazioni di disassemblaggio (sconfezionamento e riconfezionamento) di rifiuti e adeguamento volumetrico di big-bags (D15/R13);
- gestione e trattamento delle bombolette spray (R3 ed R4);
- bonifica e smontaggio dei diversi componenti dei veicoli con recupero metalli (autodemolizione);
- recupero di oli vegetali (R3) (impianto autorizzato, ma non ancora realizzato).

RILEVATO che dall'istruttoria svolta sul progetto, era stata esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed era stato ritenuto non necessario sottoporre l'esistente impianto di autorottamazione e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Francesca n. 180 nel Comune di S. Maria a Monte (PI) alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ritenendo tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti residui, formulare la seguente condizione ambientale:

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	POST OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	Prima del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 152/2006 dovrà essere eseguita un'indagine fonometrica strumentale sulla rumorosità complessivamente prodotta al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti normativi in prossimità dei recettori vicini, nelle condizioni più gravose dal punto di vista acustico. La relazione di presentazione dei risultati, oltre a riportare gli elementi minimi previsti dall'allegato D del DM 16/03/98 e la descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure, dovrà specificare la presenza o meno di componenti tonali e/o impulsive nel rumore ambientale e residuo.	Fase di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio	Settore VIA	ARPAT

VISTO che il proponente in data 29/03/2025 (prot. 0209357) ha trasmesso al Settore VIA regionale la documentazione volta a verificare l'ottemperanza della condizione ambientale n. 1 relativa al decreto di verifica n. 3826 del 26/02/2025 che recita *“Prima del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 152/2006 dovrà essere eseguita un'indagine fonometrica strumentale sulla rumorosità complessivamente prodotta al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti normativi in prossimità dei recettori vicini, nelle condizioni più gravose dal punto di vista acustico. La*

relazione di presentazione dei risultati, oltre a riportare gli elementi minimi previsti dall'allegato D del DM 16/03/98 e la descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure, dovrà specificare la presenza o meno di componenti tonali e/o impulsive nel rumore ambientale e residuo".

VISTO, inoltre, che:

il Settore regionale VIA, ai sensi della L. 241/1990 e della LR. 40/2009, ha comunicato (nota del 02/04/2025 prot. 0219805) che in data 02/04/2025 ha avviato il procedimento amministrativo di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 relativa al decreto di verifica n. 3826 del 26/02/2025 afferente *"all'esistente impianto di autorottamazione e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Francesca n. 180 nel Comune di S. Maria a Monte (PI)"* Proponente: ECOVIP Srl", sensi dell'art 28 comma 3 del Dlgs. 152/2006, ed ha richiesto ai Soggetti avvalsi indicati nelle condizioni ambientali un contributo tecnico circa la documentazione presentata e agli altri soggetti competenti in materiale ambientale eventuali loro osservazioni o rilievi da esprimere in merito a quanto presentato dal proponente;

è pervenuto in data 16/04/2025 (prot. 0254183) il contributo tecnico istruttorio di ARPAT - Dipartimento di Pisa.

DATO ATTO che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali trasmessi.

VISTO che, sulla base della documentazione agli atti del procedimento, emerge che la documentazione trasmessa riporta i risultati dell'indagine fonometrica richiesta nella condizione ambientale n. 1 di cui al Decreto regionale n. 3826 del 26/02/2025, in cui le verifiche strumentali sono dichiarate effettuate nel periodo diurno presso i recettori denominati R01, R02 e R05 ed il proponente ha riportato l'elenco dei macchinari attivi nel corso delle misure di rumore ambientale; in particolare viene indicato:

- l'impianto di cogenerazione (unica sorgente potenzialmente attiva sia in periodo diurno che notturno) non era attivo al momento delle rilevazioni in quanto *"[...] fermo dal mese di febbraio 2021 a causa dell'aumento dei costi di acquisto del combustibile olio vegetale"*.
- l'assenza di componenti tonali e/o impulsive nel rumore.

DATO ATTO, inoltre, che nel contributo del 16/04/2025 (prot. 0254183), l'Agenzia ARPAT dopo aver riferito che i risultati delle misure condotte mostrano il rispetto dei limiti acustici normativi presso i tre recettori indagati in periodo diurno riporta che:

"- l'attività deve essere svolta con le modalità descritte nella documentazione ed esclusivamente durante il periodo di esercizio dichiarato.

- devono essere rispettati il numero, il tipo, la disposizione, i tempi e le modalità di utilizzo di sorgenti e macchinari rumorosi dichiarati nella documentazione (la posizione dei macchinari e sorgenti sonore dovrà essere quella riportata nella planimetria ET- 05 _SORGENTI RUMORE del 03/12/2024).

- in caso di riattivazione dell'impianto di cogenerazione (al momento non attivo), si ritiene opportuno che venga presentato un aggiornamento del monitoraggio acustico con misure strumentali effettuate presso i recettori con le modalità descritte nella condizione ambientale n. 1 di cui al Decreto regionale n. 3826 del 26/02/2025, sia nel periodo di riferimento diurno che notturno".

RICHAMATI i contenuti della condizione ambientale n. 1 del Decreto di verifica n. 3826 del 26/02/2025.

RITENUTO che, relativamente alla condizione ambientale n. 1 del Decreto di verifica n. 3826 del 26/02/2025, il proponente abbia presentato la documentazione richiesta ed abbia ottemperato a quanto ivi previsto.

RITENUTO, tuttavia, necessario raccomandare, ai fini del procedimento di rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 152/2006, oltre che le indicazioni di cui al Decreto di verifica n. 3826 del 26/02/2025 anche le indicazioni di ARPAT del contributo del 12/02/2025 e del contributo del 16/04/2024 e qui di seguito riportate:

- svolgere l'attività con le modalità descritte nella documentazione ed esclusivamente durante il periodo di esercizio dichiarato;
- rispettare il numero, il tipo, la disposizione, i tempi e le modalità di utilizzo di sorgenti e macchinari rumorosi dichiarati nella documentazione (la posizione dei macchinari e sorgenti sonore dovrà essere quella riportata nella planimetria ET-05 _SORGENTI RUMORE del 03/12/2024);

- presentare, in caso di riattivazione dell'impianto di cogenerazione, un aggiornamento del monitoraggio acustico con misure strumentali effettuate presso i recettori con le modalità descritte nella condizione ambientale n. 1 di cui al Decreto regionale n. 3826 del 26/02/2025, sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

RITENUTO, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di dare atto che risulta ottemperata la condizione ambientale n. 1 del Decreto di verifica n. 3826 del 26/02/2025 relativa *“all'esistente impianto di autorottamazione e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Francesca n. 180 nel Comune di S. Maria a Monte (PI)”* proposto da ECOVIP Srl, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa e di concludere il procedimento di Verifica di Ottemperanza con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente ECOVIP Srl;

4) di comunicare il presente decreto a tutti i Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 8904 - Data adozione: 30/04/2025

Oggetto: [ID 2330] Art.19 del d.lgs.152/2006, art.48 della l.r. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'invaso sul Fosso della Scanonica, in loc. La Migliorina, nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Loacker Tenuta Corte Migliorina S.a.r.l. - Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010382

LA DIRIGENTE

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto legge n.153 del 17/10/2024, che ha modificato la parte seconda del D.Lgs.152/2006;

Vista la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il d.m. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la d.g.r. n. 1196 del 01/10/2019 e la d.g.r. n. 1083 del 30/09/2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il d.p.r.120/2017, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dalle attività dei cantieri;

Visti il d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ed il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione Consiglio regionale n. 37 del 27/03/2015, ed in particolare la Disciplina di Piano e l'Elaborato 8B – Disciplina dei beni paesaggistici;

Visto il Piano regionale della qualità dell'aria, approvato con deliberazione Consiglio regionale n.72 del 18.7.2018 ed in particolare il paragrafo 6 dell'allegato 2 relativo alla valutazione della produzione e propagazione di polveri dovute a determinate attività;

Premesso che:

il proponente Loacker Tenuta Corte Migliorina S.a.r.l. (sede legale: Via Gasters n. 3 Auna di Sotto – Renon - BZ; C.F. 0170555021), con istanza pervenuta al protocollo regionale il 17/09/2024, con nota n. 0496300, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di realizzazione di un invaso sul Fosso della Scanonica in loc. La Migliorina nel Comune di Orbetello (GR), depositando la prevista documentazione;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29360 del 20/09/2024;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, indichi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

il Settore VIA, in data 23/09/2024, con nota prot. n. 0504114, ha chiesto il perfezionamento dell'istanza, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs.152/2006, ai fini della completezza e adeguatezza della documentazione presentata; il proponente ha trasmesso la documentazione richiesta in data 08/10/2024, con nota prot. n. 0529587;

in data 10/10/2004, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0533885) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 10/10/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera o), dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 "*opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*" ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2010;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 10/10/2024, prot. n. 0533885, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Settore regionale Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0582074 del 07/11/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0592833 del 13/11/2024);
- ARPAT Dipartimento di Grosseto (prot. n. 0585181 del 08/11/2024);
- Acquedotto del Fiora S.p.a. (prot. n. 0589997 del 12/11/2024);
- Settore regionale Autorità di gestione FEASR (prot. n. 0585411 del 11/11/2024);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 595535 del 14/11/2024);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, con nota prot. n. 0609358 del 21/11/2024, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata all'avvio del procedimento, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione della suddetta documentazione;

il proponente, in data 17/12/2024, con nota prot. n. 0655851, ha chiesto una sospensione di 60 giorni dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

il Settore VIA, con nota del 23/12/2024, prot. n. 0665267, ha comunicato che l'art. 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006 vigente al momento dell'avvio del procedimento, prima, dunque, dell'entrata in vigore del d.l. n.153 del 17 ottobre 2024, prevedeva una sospensione massima dei termini per presentare la documentazione di chiarimento per un periodo pari a 45 giorni, anziché 60 giorni richiesti dal proponente e quindi accoglieva la sospensione di 45 giorni, fissando la nuova scadenza per la presentazione della documentazione integrativa al giorno 04/02/2025;

il proponente ha presentato la documentazione integrativa e di chiarimento con nota del 04/02/2025, che è stata assunta agli atti dal protocollo regionale in data 06/02/2025, con n. 0087037; il Settore VIA, con nota del 11/02/2025, prot. n. 0100316, ha richiesto i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale sulle integrazioni ricevute;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore regionale Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0151489 del 06/03/2025);
- ARPAT Dipartimento di Grosseto (prot. n. 0202403 del 26/03/2025);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0153812 del 07/03/2025);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale il 17/09/2024 e perfezionata in data 08/10/2024, nonché dalle integrazioni del 06/02/2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto in esame prevede la realizzazione di un bacino idrico per uso irriguo in loc. La Migliorina, nel Comune di Orbetello (GR); l'area in esame è posta sulle propaggini meridionali di Poggio Marta (120,3 m s.l.m.), su una porzione di terreno delimitata a nord dalla Strada Provinciale della Melosella e a sud dal Fosso della Melosella; la superficie interessata dall'invaso ricade, catastalmente, a cavallo delle particelle 38 e 287 censite nel Foglio di Mappa 10 del Comune di Orbetello, circa 80 m a est del fabbricato denominato "La Migliorina";

il Fosso della Scanonica, che sarà intercettato dall'invaso e da cui è richiesta la derivazione di acque superficiali, è un affluente di sinistra del Fosso della Migliorina; in esso confluiscono oltre che corsi d'acqua anche le numerose canalette agrarie che incidono i campi coltivati;

l'invaso sarà dotato di pre-vasca per la sedimentazione del materiale trasportato dal corso d'acqua; sia l'invaso che la pre-vasca saranno realizzati nell'alveo del fosso della Scanonica, per escavazione del piano di campagna e saranno corredati da un argine perimetrale alto al massimo +0,50 m dal p.c.;

la superficie dell'invaso sarà pari a circa 2.160 mq, il volume utile di accumulo sarà pari a circa 4.736 mc; dall'invaso saranno prelevati annualmente un massimo di 24.810 mc di acqua, che contribuiranno quindi al soddisfacimento delle esigenze idriche complessive dell'azienda, attualmente attuato con pozzi ed un vaso già realizzato per la raccolta delle acque meteoriche; sulla base del volume annuo prelevato dal fosso della Scanonica, il valore di portata media annua di derivazione è pari a: 0,79 l/s;

le acque serviranno per irrigare un'area censita nelle particelle nn. 30, 37, 38, 42, 287, 315, 334, 335, 336, 339, 340 del Foglio 10 Comune di Orbetello coltivate a nocciolo;

il volume complessivo di scavo (vasca e pre-vasca) sarà pari a circa 6.680 mc; sommando a tale valore le movimentazioni aggiuntive, quali ad esempio la rampa per scendere sul fondo dell'invaso e le riprofilature dell'alveo per mantenerne il valore della sezione di deflusso, può essere stimato un volume complessivo di sbarramento di circa 7.000 mc;

per quanto riguarda l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, il proponente evidenzia che ai sensi dell'art. 24 del d.p.r. 120/2017, i 6.400 mc di terreno in esubero derivante dagli scavi per la realizzazione degli invasi saranno riportati all'interno delle particelle catastali n. 37, 38, 287, 289 censite nel foglio n. 10, mediante livelli di terreno (massimi di 30 cm dal p.c.) di spessore variabile in base ai movimenti terra previsti; l'area di destinazione delle terre viene suddivisa in Area I (11.000 mq) e Area II (6.700 mq) per una superficie totale di 17.700 mq;

il Fosso della Scanonica è identificato con sigla TS74428 nel Reticolo idrografico di gestione di cui alla d.c.r. 103/2022; la portata media che confluisce nel Fosso della Scanonica è pari a 1,57 l/s, per un totale di circa 49.620 mc annuali; i prelievi per uso irriguo previsti saranno pari al 50%, ovvero 24.810 mc/anno;

in relazione al regime idraulico del corso d'acqua, il proponente specifica che il fosso della Scanonica confluisce nel fosso della Migliorina circa 125 metri a valle dell'invaso di progetto; la sua lunghezza totale dall'origine al punto di confluenza è di circa 1500 m; il bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura in corrispondenza del previsto vaso copre una superficie di circa 0.36 kmq ed è inciso, oltre che dal fosso della Scanonica stesso, da un solo altro affluente; tali caratteristiche sono insufficienti a garantire una alimentazione costante del corso d'acqua indipendente dagli apporti meteorici diretti; le portate liquide avvengono esclusivamente in concomitanza di piogge di intensità e durata tali da innescare il ruscellamento superficiale all'interno del perimetro del bacino, con tempi di corrivazione relativamente brevi; non ha pertanto senso parlare di deflusso minimo vitale in quanto non sussistono all'interno del suo alveo le condizioni per la persistenza di ambienti adatti al mantenimento di vita forme che necessitano di presenza di acqua costante; il contributo del fosso della Scanonica alle portate del fosso della Migliorina è trascurabile e anche quest'ultimo soffre di caratteristiche idrologiche contraddistinte da un bacino di limitata estensione e privo di alimentazione indipendente dagli apporti meteorici;

per quanto riguarda l'emissione in atmosfera di polveri diffuse originate dalla produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti, il proponente ritiene che trattandosi di area prettamente agricola in cui si svolgono normalmente attività di lavorazioni del terreno con mezzi meccanici e che le abitazioni più prossime sono ubicate a circa 500 m di distanza dall'area di cantiere, le lavorazioni di progetto non arrecheranno disturbo maggiore sulle emissioni di polveri visto il contesto agricolo;

in relazione all'impatto paesaggistico il proponente, nella documentazione integrativa, specifica che *“l'area è inserita nell'Ambito 20 Bassa Maremma Ripiani Tufacei, e che in base allo stesso l'opera non è in contrasto con il PIT-PPR, poiché l'invaso idrico così come progettato, vista la sua morfologia, completamente interrato, e con impermeabilizzazione (solo all'occorrenza) con argilla naturale, vista l'area agricola in cui*

ci troviamo non è di ostacolo agli obiettivi, alle norme di salvaguardia e non aumenta il grado delle criticità presenti nell'ambito. L'invaso non arrecherà una limitazione visiva verso la aree a tutela paesaggistica, vista l'altitudine dell'area interessata dal progetto, e non arrecherà disturbo all'ambiente naturale/agrario circostante poiché la realizzazione dell'invaso avverrà solo con materiale naturale. Non sono forniti fotoinserimenti poiché l'area risulta al di fuori delle aree tutelate paesaggisticamente sia relativamente all'art 136 che all'art 142 del DLgs 42/2004, l'area è ubicata a 1.5 Km dall'area contigua al Parco Naturale della Maremma, quindi molto distante dalle aree tutelate, inoltre l'area è mitigata dalla vegetazione circostante (vegetazione arborea e arbustiva) e dalla sua ubicazione, poiché l'area è ubicata in una zona depressa ad una quota di -15 m slm rispetto alle proprietà limitrofe, pertanto l'invaso non sarà completamente visibile dalle zone circostanti, vista la distanza che ne riduce la messa a fuoco visiva”;

Preso atto che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

in relazione alla pianificazione comunale l'area in esame ricade nelle aree “E4 - Collina Settentrionale”, nella parte nord-est del territorio comunale, caratterizzata da un paesaggio collinare tipico, con grandi spazi e lievi declivi variamente appezzati; l'area ricade altresì nelle aree omogenee della zona “E” (area destinata all'attività agricola e forestale) e l'uso del suolo prevede che la zona sia inserita tra le aree dedicate a seminativo;

l'area sede d'intervento è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. n. 3267/1923;

con riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), l'area ove è prevista la realizzazione del progetto è classificata in parte a pericolosità da alluvione elevata (P3), corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni e in parte a pericolosità da alluvione media (P2), corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il dipartimento ARPAT di Grosseto, nel contributo del 08/11/2024, afferente la documentazione iniziale, aveva espresso la necessità che il proponente chiarisse alcuni aspetti del progetto; in particolare il dipartimento aveva segnalato che il proponente non aveva svolto alcun tipo di valutazione sulle emissioni diffuse di polveri conseguenti alle lavorazioni previste e ricordava che il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) prevede che “*dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. mediante l'impiego delle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti”*”; in alternativa il dipartimento, tenuto conto del carattere temporaneo delle lavorazioni previste, limitato alla fase di cantiere, suggeriva che il proponente facesse almeno riferimento alle disposizioni previste dalle “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*”, redatte da ARPAT (gennaio 2018);

il dipartimento ricordava altresì che, prima dell'inizio delle attività di cantiere, il proponente deve presentare una documentazione previsionale di impatto acustico, redatta a firma di tecnico competente in acustica ambientale e conforme, nei contenuti, alla d.g.r. n. 857 del 21/10/2013 (Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della l.r. n. 89/98).

Nel contributo conclusivo del 26/03/2025, il dipartimento ARPAT evidenzia che nella documentazione integrativa il proponente non ha ritenuto di eseguire alcuna “*valutazione relativa all'emissione diffusa di polveri poiché l'area di progetto è un'area prettamente agricola e non si è reso necessario la presentazione della valutazione poiché l'intervento non ha rilevanza sulle emissioni di polveri*”; l'Agenzia, nelle conclusioni, prende atto di quanto dichiarato dal proponente e considerando la temporaneità del cantiere e le attività ivi svolte, assimilate a quelle agricole, concorda che le fasi di cantiere e di esercizio relative al progetto possano non determinare impatti rilevanti e duraturi sulla componente qualità dell'aria; il dipartimento propone comunque l'adozione, dove tecnicamente praticabile, delle misure di mitigazione contenute a pag. 8 “Emissioni in Atmosfera” delle “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*”, redatte da ARPAT (gennaio 2018);

Acquedotto del Fiora S.p.a., nel proprio contributo rilasciato sulla documentazione di avvio procedimento, in data 12/11/2024, comunica che non sussistono interferenze con le proprie captazioni e rende comunque noto che a nord della zona interessata dal progetto sono presenti reti di distribuzione; pertanto, nel caso sorgessero interferenze con le strutture in gestione, il proponente dovrà redigere un progetto per la risoluzione delle stesse, che dovrà essere approvato dalla società stessa, con costi a carico del proponente;

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nel proprio contributo del 13/11/2024, in relazione alla pianificazione di propria competenza, evidenzia quanto segue:

con riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 – 2027 (PGRA), l'area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione media P2 e bassa P1 e come tale l'intervento deve rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla L.R. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua;

l'Autorità ricorda che dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e che essendo previsto il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, nelle successive fasi autorizzative dovrà essere acquisito il parere dell'Autorità di bacino stessa, previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006;

il Settore Genio Civile Toscana Sud, nel primo contributo del 07/11/2024, ha comunicato che per le dichiarazioni rese (volume di acqua massima invasata pari a mc. 4.736 da realizzare per semplice escavazione), l'invaso in oggetto risulta escluso dalla disciplina della l.r. 64/2009 e pertanto soggetto solo a comunicazione ai fini del catasto invasi. Il Settore ha poi chiesto documentazione integrativa relativa agli aspetti seguenti:

soluzioni adottate in merito agli interventi volti alla protezione della sponda e del fondo dell'alveo in prossimità del punto di restituzione e nel tratto prevasca-invaso;

opportune valutazioni circa l'interferenza prodotta dall'invaso sul regime naturale del corso d'acqua e la compatibilità idraulica secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del d.p.g.r. 42/R/2018;

modalità in cui si ritiene di poter garantire un deflusso minimo vitale e deflusso ecologico a valle dell'intervento.

Nel contributo conclusivo del 06/03/2025, dopo aver esaminato la documentazione integrativa, il Settore prende atto delle dichiarazioni del proponente; tuttavia evidenzia che sussiste una discontinuità nei deflussi di valle durante il periodo di utilizzo della risorsa idrica immagazzinata nell'invaso, poiché l'apporto idrico sarebbe trattenuto interamente all'interno dell'opera e andrebbe a ricostituire esclusivamente i volumi prelevati e quindi il Settore ritiene necessario prevedere l'inserimento di una tubazione aggiuntiva di scarico, dotata di saracinesca, posta a quota idonea per l'immissione delle acque nel tratto del reticolo di valle non interessato dalla colmata, tale da consentire il rilascio di adeguato apporto idrico qualora richiesto per particolari condizioni climatiche;

il Settore Autorità di Gestione FEASR, nel contributo del 08/11/2024, non rileva elementi ostativi per la realizzazione del progetto in relazione alle materie agricole di competenza e raccomanda i seguenti interventi:

- realizzare la distribuzione irrigua attraverso l'impiego di impianti ad elevata efficienza (es. sistemi di irrigazione localizzata a spruzzo e/o a goccia), provvisti di misuratori;
- attuare una razionale gestione degli interventi irrigui anche attraverso l'adozione di supporti tecnici (es. DSS e/o sensori) per la corretta individuazione dei fabbisogni idrici e delle fasi di maggiore necessità della coltura, ai fini di un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, anche per conseguire gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque (2000/60);

il Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo di avvio procedimento del 14/11/2024, dopo aver effettuato una disamina del progetto, ha evidenziato i contenuti della Scheda d'ambito del PIT-PPR ove esso si localizza, ovvero la n. 20 (bassa Maremma e ripiani tufacei), che definisce la struttura del territorio, condotta attraverso l'analisi degli elementi costitutivi, le invarianti strutturali.

In merito alla prima invariante strutturale del PIT-PPR (caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici), il settore ha richiamato le dinamiche di trasformazione e criticità del sistema morfogenetico di fondovalle (FON), ove ricade l'area di intervento;

in riferimento alla seconda invariante strutturale del PIT-PPR (i caratteri ecosistemici del paesaggio), il settore ricorda che l'area di intervento è individuata nella rete degli ecosistemi agropastorali – matrice agroecosistemica collinare e riporta le indicazioni per le azioni; nelle suddette indicazioni il settore rileva, tra l'altro, la *“riduzione degli impatti dell'agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche [...]”*.

Tutto ciò premesso il Settore, pur ritenendo che il progetto non sia in contrasto con le disposizioni del PIT-PPR, chiedeva le seguenti integrazioni al fine di un corretto inserimento paesaggistico:

“1) andrà predisposto un elaborato che valuti l'inserimento paesaggistico dell'intervento in riferimento alla Scheda d'Ambito ed alle invarianti strutturali del PIT/PPR, così come riportate in istruttoria;

2) andrà chiarito, anche con tavole e sezioni di dettaglio, il rapporto che si prevede di instaurare tra l'invaso esistente e quello in progetto;

3) andrà meglio definita la modalità di impermeabilizzazione del fondo dell'invaso;

4) dovrà essere maggiormente dettagliato lo scavo necessario per garantire il mantenimento del deflusso attuale del Fosso della Scanonica;

5) andrà fornita una documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi e dovranno essere prodotte delle fotosimulazioni che mettano a confronto lo stato attuale con quello di progetto;

6) andranno previste delle opere di inserimento e mitigazione paesaggistica discendenti da una più approfondita analisi paesaggistica;

7) andranno descritte le piste di cantiere per il trasporto dei materiali rappresentandole in planimetria così come andrà realizzata la planimetria generale degli interventi inserendo anche l'area adibita a cantiere, stoccaggio dei materiali ecc;

8) andranno descritte le modalità con cui si effettuerà il ripristino dei siti e la sistemazione dell'area di cantiere, prevedendo il totale recupero ante-operam ed inserendo le tempistiche relative nel cronoprogramma”.

Nel contributo conclusivo del 07/03/2025, il Settore, dopo aver esaminato la documentazione integrativa, richiama la seguente risposta del proponente: *“si fa presente che l'area è inserita nell'Ambito 20 Bassa Maremma Ripiani Tufacei, e che in base allo stesso l'opera non è in contrasto con il PIT-PPR, poiché l'invaso idrico così come progettato, vista la sua morfologia, completamente interrato, e con impermeabilizzazione (solo all'occorrenza) con argilla naturale, vista l'area agricola in cui ci troviamo non è di ostacolo agli obiettivi, alle norme di salvaguardia e non aumenta il grado delle criticità presenti nell'ambito. L'invaso non arrecherà una limitazione visiva verso la aree a tutela paesaggistica, vista l'altitudine dell'area interessata dal progetto, e non arrecherà disturbo all'ambiente naturale/agrario circostante poiché la realizzazione dell'invaso avverrà solo con materiale naturale. Non sono forniti fotoinserimenti poiché l'area risulta al di fuori delle aree tutelate paesaggisticamente sia relativamente all'art 136 che all'art 142 del DLgs 42/2004, l'area è ubicata a 1.5 Km dall'area contigua al Parco Naturale della Maremma, quindi molto distante dalle aree tutelate, inoltre l'area è mitigata dalla vegetazione circostante (vegetazione arborea e arbustiva) e dalla sua ubicazione, poiché l'area è ubicata in una zona depressa ad una quota di -15 m slm rispetto alle proprietà limitrofe, pertanto l'invaso non sarà completamente visibile dalle zone circostanti, vista la distanza che ne riduce la messa a fuoco visiva”*. Il Settore ritiene non esaustiva la sopra citata risposta del proponente alla richiesta di documentazione integrativa del 14/11/2025, in quanto non è stato prodotto quanto richiesto e di conseguenza non è stato effettuato un corretto ed esaustivo inserimento paesaggistico dell'opera di progetto;

Considerato quanto segue, sulla base della documentazione depositata dal proponente nonché dei contributi istruttori acquisiti:

per quanto riguarda la componente atmosfera, in modo particolare in relazione alle emissioni diffuse di polveri originate dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti, il proponente ha ritenuto di non dover procedere a valutare tali emissioni, in quanto l'area di progetto è prettamente agricola e come tale le attività di cantiere non avrebbero alcun impatto superiore a quello provocato dalle normali pratiche agricole di lavorazione del terreno con mezzi meccanici; inoltre, il proponente evidenzia che le abitazioni più vicine distano circa 500 m dall'area di cantiere. A tal proposito è necessario evidenziare quanto segue:

il volume di terre e rocce da scavo movimentate in fase di cantiere supera i 6.000 mc e come tale è da considerare “cantiere di grandi dimensioni” in base ai disposti dell'art. 2, comma 1, lett. u), del d.p.r. 120/2017. Per un cantiere di grandi dimensioni, ancorché ubicato in area agricola ed in posizione non prossima ad abitazioni, tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.

152/2006, è comunque necessario stimare la produzione di polveri diffuse utilizzando le specifiche “*Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti*” facenti parte del vigente PRQA (Piano regionale della qualità dell’aria). Il caso previsto dal progetto in esame, ovvero quello di cantiere non prossimo ad abitazioni (500 m) è comunque contemplato dalla Tabella 19 delle sopra citate linee guida, nella quale, infatti, vengono valutate le emissioni di attività con durata inferiore a 100 giorni/anno e per distanze dai recettori superiori a 150 m; in tal senso, il proponente avrebbe quindi dovuto valutare l’impatto prodotto dalle emissioni diffuse di polveri conseguenti alle attività di cantiere, come indicato in sede di richiesta di integrazioni. In alternativa, come suggerito dal dipartimento ARPAT di Grosseto nei propri contributi e nella richiesta di integrazioni, il proponente avrebbe dovuto valutare almeno le azioni di mitigazione delle polveri di cantiere, previste dalle “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*” redatte dalla Agenzia nel gennaio 2018: a pag. 8 del sopra citato documento, infatti, sono elencate le possibili misure di mitigazione da mettere in pratica per ridurre la produzione e la diffusione delle polveri, tra le quali: la bagnatura delle strade, la pulizia delle ruote dei veicoli, la copertura con teloni dei camion usati per il trasporto delle terre, la limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere, la bagnatura e/o la copertura dei cumuli di materiale stoccato, il rinverdimento delle aree in cui sono terminate le operazioni, la riduzione o l’interruzione delle attività nelle giornate ventose. Nessuna di queste azioni è stata organicamente valutata e indicata dal proponente come necessaria o meno, nella documentazione integrativa presentata;

per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina rifiuti, il proponente specifica che ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 120/2017, i 6.400 mc di terreno in esubero derivante dagli scavi per la realizzazione degli invasi saranno riportati all’interno delle particelle catastali n. 37, 38, 287, 289 censite nel foglio n. 10, mediante livelli di terreno (massimi di 30 cm dal p.c.) di spessore variabile in base ai movimenti terra previsti; l’area di destinazione delle terre viene suddivisa in Area I (11.000 mq) e Area II (6.700 mq) per una superficie totale di 17.700 mq. A tale proposito si evidenzia quanto segue:

a) l’art. 24, comma 1, del d.p.r. 120/2017 stabilisce che ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione; l’art. 2, comma 1, lett. l) del medesimo d.p.r. 120/2017 definisce il sito di produzione come il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo; ai fini della corretta applicazione dell’art. 24 del d.p.r. 120/2017 e quindi ai fini della non applicazione della disciplina rifiuti, il proponente non ha dimostrato che l’area di 17.700 mq sia da considerare “sito di produzione”;

b) l’art. 4 del d.p.r. 120/2017, inoltre, stabilisce i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e, in particolare, relativamente al loro utilizzo, prevede che lo stesso si realizzi “1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava”. Nel progetto presentato, il proponente si limita a specificare che successivamente alla caratterizzazione di tali terre esse, qualora risultanti idonee, saranno riportate all’interno di alcune particelle catastali, mediante livelli di terreno massimi di 30 cm dal piano campagna: non sono state evidenziate le esigenze a carattere agronomico o comunque connesse alla gestione aziendale che renderebbero necessaria la realizzazione di tali riporti;

per quanto riguarda la componente paesaggio, sono condivisibili le criticità espresse dal Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, in quanto non sono stati presentati dal proponente gli elaborati a carattere paesaggistico indicati nella richiesta di integrazioni, necessari per valutare il corretto inserimento paesaggistico dell’opera di progetto, indipendentemente dalla sussistenza o meno del vincolo paesaggistico di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;

Dato atto di tali criticità, afferenti a: emissioni in atmosfera, gestione delle terre e rocce da scavo e paesaggio e visto che tali criticità – già segnalate dal Settore scrivente al proponente nella richiesta di integrazioni – non sono state risolte nella documentazione integrativa e di chiarimento;

Ritenuto quindi che il progetto in esame possa determinare impatti negativi significativi sull’ambiente, non adeguatamente mitigabili allo stato attuale delle conoscenze, con riferimento alle componenti ambientali: paesaggio, atmosfera e suolo;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

- per quanto riguarda le caratteristiche del progetto, l'intervento previsto può determinare disturbi ambientali, in termini di produzione di polveri diffuse e modalità di gestione delle terre e rocce da scavo non coerente con la normativa di settore; può determinare l'utilizzazione di territorio con effetti negativi sul paesaggio;
- per quanto riguarda la localizzazione del progetto e la sensibilità delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto del progetto, l'intervento previsto interessa zone riparie di un torrente;
- per quanto riguarda la tipologia e le caratteristiche dell'impatto potenziale:
gli impatti su paesaggio, atmosfera e suolo sono probabili; sono a lungo termine e reversibili soltanto con la dismissione dell'invaso;

l'istruttoria svolta, con riferimento al livello preliminare della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre o mitigare i suddetti impatti in modo efficace;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulla qualità dell'aria, sul suolo in termini di gestione delle terre e rocce da scavo e sul paesaggio, per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti e le relative misure di mitigazione e monitoraggio dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità procedurali di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 73-bis della l.r. 10/2010;

Ritenuto opportuno, ai fini della presentazione della eventuale istanza di cui al capoverso precedente, raccomandare al proponente di tenere conto degli aspetti evidenziati nel presente provvedimento, nonché di quanto rilevato in tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti nel corso del presente procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di un invaso sul Fosso della Scanonica, in loc. La Migliorina, nel Comune di Orbetello (GR), proposto da Loacker Tenuta Corte Migliorina S.a.r.l. (sede legale: Via Gasters n. 3, Auna di Sotto, Renon – BZ; Codice Fiscale: 0170555021), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Loacker Tenuta Corte Migliorina S.a.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE****SETTORE VIABILITA' REGIONALE AMBITI FIRENZE- PRATO E PISTOIA****Responsabile di settore Antonio DE CRESCENZO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10160 del 14-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 9124 - Data adozione: 22/04/2025

Oggetto: S.R. n. 69 di Valdarno. Variante in riva destra del Fiume Arno Lotto 5 variante Urbinese - I° Stralcio (CUP D31B18000530002). Liquidazione e deposito delle indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea non accettate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sede di Firenze, a garanzia della Ditte espropriate.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009314

Il Dirigente

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Viste la L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” e la L.R. 1 agosto 2016, n. 47 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla L.R. 67/2003”, con la quale, a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla L.R. 22/2015 ed in conseguenza dell'attribuzione alla Regione della competenza diretta alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche di propria competenza, sono state apportate le modifiche alla L.R. 30/2005 volte a consentire alla Regione di svolgere le funzioni di autorità espropriante per tali interventi;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016 avente ad oggetto “Modalità operative ufficio regionale espropriazioni”;

Dato atto che il presente intervento denominato “S.R. n. 69 di Valdarno. Variante in riva destra del Fiume Arno Lotto 5 variante Urbinese - I° Stralcio” risulta inserito nel Programma degli investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 27/02/2002 e successivi aggiornamenti, come confluito nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), ai sensi della Legge Regionale n. 55/2011, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato ai sensi dell'art. 94 della L.R.T. n. 15 del 31/03/2017;

Visto il Decreto del Direttore n. 1407 del 31/03/2016 con il quale il sottoscritto Dirigente è stato nominato quale responsabile unico del procedimento competente alla realizzazione dell'intervento “S.R.T. n. 69 variante in riva destra del fiume Arno – LOTTO 5”;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 16/03/2009 con la quale l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) è stata individuata quale organismo intermedio per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento per quanto riguarda il Programma Attuativo Regionale Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007 – 2013, come regolamentate dal disciplinare approvato con Decreto dirigenziale n. 3774/2010 e successivamente modificato con Decreto dirigenziale n. 4301 del 17/06/2016;
- la L.R. n. 22 del 03/03/2015 avente ad oggetto “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 27/03/2023 di approvazione del Programma triennale lavori pubblici 2023-2025 ed Elenco annuale 2023, aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 12/06/2023, nella quale è inserito l'intervento in questione con il numero CUI L01386030488202300007 e CUP D31B18000530002;
- la D.G.R. n. 1445 del 02/12/2024 è stata disposta la ricognizione degli interventi inseriti sul PRIIM sulle strade regionali la cui competenza è stata trasferita alla Regione Toscana in esecuzione della Legge Regionale Toscana 3 marzo 2015 n. 22 per l'anno 2024;

Dato atto che:

- con Decreto Dirigenziale n. 11148 del 21/07/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui sopra;
- con Decreto Dirigenziale n. 11072 del 26/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;
- con Decreto Dirigenziale n. 13361 del 20/06/2023 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in questione per lo stralcio 1 sulla base del progetto definitivo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Decreto Dirigenziale n. 9949 del 10/05/2024 è stata disposta l'occupazione anticipata ex art. 22-bis, l'occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e l'immissione in possesso delle aree oggetto di esproprio;
- con Decreto Dirigenziale n. 15853 del 08/07/2024 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dello stralcio 1 dei lavori a favore dell'operatore economico in RTI composto dal Italbuild S.r.l. (capogruppo-mandatario) con sede legale a Rignano sull'Arno (FI) (C.F./P.IVA 03666960483) e Bindi S.p.A. (mandante), con sede legale a San Giovanni Valdarno (AR) (C.F./P.IVA 00167570514);
- in data 05/08/2024 è stato sottoscritto il contratto;
- con Decreto Dirigenziale n. 26477 del 02/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- in data 12/12/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori;

Richiamato qui integralmente il Decreto Dirigenziale n. 6994 del 18/03/2025 con il quale questo Settore ha disposto la rimodulazione della spesa delle espropriazioni ai fini del deposito delle indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea non accettate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sede di Firenze, a garanzia della Ditte n. 9, 10, 11 (uno dei comproprietari), 14, 15, 16, 18, 20 e 41, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato B al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con nota prot. n. 243261 del 11/04/2025 questo Settore ha presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - sede di Firenze apposita richiesta di costituzione di deposito amministrativo delle indennità non accettate;

Preso atto che con nota prot. n. 249340 del 14/04/2025 il sopra citato Ministero dell'Economia e delle Finanze - sede di Firenze ha costituito specifico deposito delle indennità non accettate e ha trasmesso il pertinente codice identificativo nazionale così identificato FI01424416B;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con il presente atto alla liquidazione della somma totale di Euro 132.515,59 a valere sul capitolo 31066 (tipologia stanziamento: reimputazione da FPV/E) del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 di cui all'impegno di spesa n. 22794/2024 assunto a favore di ARTEA con D.G.R. n. 419 del 18/04/2023, partita n. 20259362, PdC V livello U.2.03.01.02.017, da trasferire al Ministero dell'Economia e delle Finanze - sede di Firenze (CF: 80226750588) (codice SIBEC: 9090) a titolo di indennità non accettate nell'ambito dell'intervento di che trattasi (CUP D31B18000530002) a

garanzia dei soggetti indicati negli Allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del presente atto, come di seguito ripartita:

- Euro 653,64 a garanzia del proprietario e usufruttuari persona fisica della Ditta n. 9 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappale 150;
- Euro 444,14 a garanzia del proprietario persona fisica della Ditta n. 10 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappale 213;
- Euro 3.224,84 a garanzia di uno dei proprietari persone fisiche della Ditta n. 11 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappali 577-578-579-580;
- Euro 28.202,89 a garanzia dei proprietari eredi della persona fisica della Ditta n. 14 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappali 637-639;
- Euro 19.439,51 a garanzia dei proprietari persone fisiche della Ditta n. 15 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappale 641;
- Euro 28.015,58 a garanzia del proprietario persona giuridica della Ditta n. 16 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappali 643-645-647;
- Euro 4.163,50 a garanzia del proprietario persona fisica della Ditta n. 18 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappale 675;
- Euro 770,00 a garanzia dei proprietari persone fisiche della Ditta n. 20 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappale 145;
- Euro 47.601,49 a garanzia dei proprietari persone fisiche della Ditta n. 41 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappali 147-655-658-661-663-764;

Accertato che, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D come definite dagli strumenti urbanistici, e che pertanto le somme indicate nel presente provvedimento e negli allegati che lo compongono non sono soggette a ritenuta d'acconto nella misura del 20%;

Ritenuto opportuno disporre il deposito amministrativo della somma totale di Euro 132.515,59 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - sede di Firenze (codice SIBEC: 9090) sul conto corrente di tesoreria unica avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento n. FI01424416B;

Visto il citato Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 126 del 10/08/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 05/05/2009;

Visto, altresì, il Decreto MEF del 01/03/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è compatibile con il rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. n. 61/ R del 19 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il sopra citato D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la D.C.R. n. 73 del 02/10/2024 di approvazione del “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione” e la D.C.R. n. 100 del 19/12/2024 di approvazione della “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione.”;

Viste infine le Leggi Regionali:

- n. 58 del 24/12/2024 che ha approvato la Legge di Stabilità per l’anno 2025;
- n. 59 del 24/12/2024 che ha approvato le “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025”;
- n. 60 del 24/12/2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 08/01/2025 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del bilancio finanziario gestionale 2025-2027”;

DECRETA

1. di procedere alla liquidazione della somma totale di Euro 132.515,59 a valere sul capitolo 31066 (tipologia stanziamento: reimputazione da FPV/E) del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 di cui all'impegno di spesa n. 22794/2024 assunto a favore di ARTEA con D.G.R. n. 419 del 18/04/2023, partita n. 20259362, PdC V livello U.2.03.01.02.017, mediante organismo di intermedio pagamento ARTEA da trasferire al Ministero dell’Economia e delle Finanze - sede di Firenze (CF: 80226750588) (codice SIBEC: 9090) a titolo di indennità di esproprio non accettate nell’ambito dell’intervento in oggetto indicato (CUP D31B18000530002) a garanzia dei soggetti indicati negli Allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del presente atto, come di seguito ripartita:
 - Euro 653,64 a garanzia del proprietario e usufruttuari persona fisica della Ditta n. 9 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappale 150;
 - Euro 444,14 a garanzia del proprietario persona fisica della Ditta n. 10 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappale 213;
 - Euro 3.224,84 a garanzia di uno dei proprietari persone fisiche della Ditta n. 11 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappali 577-578-579-580;
 - Euro 28.202,89 a garanzia dei proprietari eredi della persona fisica della Ditta n. 14 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappali 637-639;
 - Euro 19.439,51 a garanzia dei proprietari persone fisiche della Ditta n. 15 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappale 641;
 - Euro 28.015,58 a garanzia del proprietario persona giuridica della Ditta n. 16 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappali 643-645-647;
 - Euro 4.163,50 a garanzia del proprietario persona fisica della Ditta n. 18 del Foglio 33 in

Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappale 675;

- Euro 770,00 a garanzia dei proprietari persone fisiche della Ditta n. 20 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappale 145;
 - Euro 47.601,49 a garanzia dei proprietari persone fisiche della Ditta n. 41 del Foglio 33 in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), mappali 147-655-658-661-663-764;
2. di disporre il deposito amministrativo della somma totale di Euro 132.515,59 non soggetta a ritenuta d'acconto ex art. 35 D.P.R. n. 327/2001, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - sede di Firenze (codice SIBEC: 9090) sul conto corrente di tesoreria unica, mediante la procedura sul portale di ARTEA a cura di questo Settore;
 3. di dare atto che il pagamento dell'importo di cui al punto n. 1 sarà effettuato da ARTEA ai sensi del disciplinare approvato con Decreto dirigenziale n. 3774/2010 e successivamente modificato con Decreto dirigenziale n. 4301 del 17/06/2016;
 4. di dare atto che le somme dovute per le indennità di espropriazione, occupazione temporanea e indennità aggiuntiva non sono soggette a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 327/2001;
 5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26, comma 7, del DPR n. 327/2001;
 6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di espropriazione, competente alla realizzazione dei lavori in questione, è il Dirigente del Settore Viabilità Regionale ambiti Firenze-Prato e Pistoia e che il Dirigente dell'Ufficio Espropri competente è la Responsabile Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale;
 7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- A* *Allegato A: Deposito indennità di esproprio al MEF*
 84d88ba9f6fa07b37fd247716d981dbfd88ddc4c26f18e4ba80742421e575081
- B* *Allegato B: Identificativi Ditte catastali*
 e1a34b84205ece6a34311380e7e4fcdf12815b38418304c13f46370818012446

Allegato_B

SRT 69 lotto V – stralcio I		
ALLEGATO B - ELENCO DITTE CATASTALI (Deposito MEF)		
N° Piano	DITTA CATASTALE / SOGGETTO BENEFICIARIO	Persona Fisica / Persona Giuridica
9	CASELLI Attilio;FU GIOVANNI BATTISTA	Persona Fisica
	CASELLI Gino;FU EMILIO	Persona Fisica
	CASELLI Luigi;FU GIOVANNI BATTISTA	Persona Fisica
	CASELLI Tito;FU GIOVANNI BATTISTA	Persona Fisica
10	RISTORI Gianni	Persona Fisica
11	RAGNINI Roberto	Persona Fisica
14	Eredi di CATALANI Luciana	Persona Fisica
15	SANTUCCI Simone	Persona Fisica
	VENUTI Daniela	Persona Fisica
16	CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	Persona Giuridica
18	BECATTINI Pietro	Persona Fisica
20	Di SOMMA Luisa	Persona Fisica
	RICCI Gianni	Persona Fisica
41	CASTELLUCCI Andrea	Persona Fisica
	CASTELLUCCI Stefano	Persona Fisica

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA****SETTORE VIA****Responsabile di settore Carla CHIODINI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 9175 - Data adozione: 07/05/2025

Oggetto: [ID 2421] Legge regionale 10/2010, articolo 57. Istanza di ulteriore proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità di VIA (Decreto n. 1284 del 27/03/2015 e successive modifiche, prorogato con Decreto n. 12512 del 10/08/2020) relativo al progetto della cassa di espansione sul fiume Bruna e torrente Fossa, in loc. Madonnino, in Comune di Grosseto (GR). Proponente: Consorzio 6 Toscana sud. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010621

LA DIRIGENTE

VISTI

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recante nuove disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009;

PREMESSO che

con Decreto Dirigenziale (Dec.) n. 1284 del 27/03/2015 (pubblicato sul B.U.R.T. n. 14 del 8.4.2015) è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto della cassa di espansione sul Fiume Bruna e sul Torrente Fossa in loc. Madonnino, in Comune di Grosseto, proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa al citato Dec., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni (*oggi* condizioni ambientali) e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa al Decreto medesimo. Al punto 3) del dispositivo del citato Decreto viene stabilito in anni cinque, a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'atto, la durata della validità del provvedimento (08/04/2020), fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

con Decreto Dirigenziale n. 2128 del 14/04/2015 è stato rettificato il punto c.12 del quadro prescrittivo di cui al Dec. 1284/2015;

con Decreto Dirigenziale n. 5846 del 15/07/2016 è stata modificata la prescrizione n. c.13 del Dec. 1284/2015, così come rettificato dal Dec. 2128/2015;

con Decreto Dirigenziale n. 12512 del 10/08/2020 è stato prorogato di 5 anni, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto della cassa di espansione sul fiume Bruna e torrente Fossa, in loc. Madonnino, in Comune di Grosseto (GR), di cui al Decreto Dirigenziale n. 1284 del 27/3/2015 e successive modifiche, proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, termine così fissato al 07/04/2025;

DATO ATTO che

il proponente Consorzio 6 Toscana Sud (sede legale Via Ximenes, n. 3 Grosseto, C.F. 01547070530), con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 0228732 del 04/04/2025, ha chiesto al competente Settore "Valutazione Impatto Ambientale" (Settore VIA) della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, una ulteriore proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal provvedimento di verifica sopra citato, per un periodo di ulteriori 3 anni, fino al 07/04/2028, depositato la prescritta documentazione;

il Consorzio 6 Toscana sud ha provveduto ad assolvere al pagamento dell'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) ed ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, per un importo complessivo pari a € 250 (DGR 1083/2024, Allegato A, par.6 punto 4) come da attestazione agli atti;

il Settore VIA con nota prot. 0244940 del 11/04/202 ha comunicato al proponente, alle Amministrazioni interessate, ai competenti uffici Regionali, all'ARPAT e alla USL l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza in oggetto;

il Settore VIA con la medesima nota del 11/04/2025 ha altresì chiesto alle Amministrazioni interessate, ai competenti uffici Regionali, all'ARPAT e all'USL di voler formulare un contributo tecnico istruttorio in merito alla richiesta di proroga dell'efficacia in oggetto;

in esito alla sopra citata richiesta sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di RFI Spa (nota del 24/04/2025), del Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (nota del 30/04/2025), l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota pervenuta il 05/05/2025), di ARPAT (nota del 05/05/2025) e del Comune di Grosseto (nota del 05/05/2025);

DATO altresì ATTO che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento del 04/04/2025, nel complesso così articolata:

- L019_Relazione_prog_def_generale (20/03/2020)
- ALL3_Allegato_Grafico_Stato_avanzamento_lavori (3/4/2025)
- L019_scheda_tecnica_finanziaria_cronoprogramma (20/3/2020)
- L019_Quadro_riferimento_ambientale (20/3/2020)
- elenco elaborati
- ALL4_Quadro_rif_prog_ambientale (4/4/2025)
- RT_Decreto_n.1284_del_27-03-2015
- ALL_1_Rel_descrittiva_sal (4/4/2025)
- ALL_2_cronoprogramma (4/4/2025)

PRESO ATTO che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la realizzazione di una cassa di espansione in loc. Madonnino, nel Comune di Grosseto, per la laminazione delle portate di piena del fiume Bruna e torrente Fossa. La cassa di espansione è ubicata nel territorio comunale di Grosseto, in loc. Madonnino, in prossimità dei confini comunali di Roccastrada (GR) a Nord, di Gavorrano (GR) ad Ovest e di Castiglione della Pescaia (GR) a Sud;

l'opera in esame è in corso di realizzazione, con realizzazione di parte del rilevato arginale, del manufatto di ingresso della cassa sul fosso Beccarello e la nuova controfossa arginale con conclusione prevista per aprile 2028. Con l'istanza in esame il proponente chiede una ulteriore proroga, ai sensi dell'art 57 della L.R. 10/2010, del termine di validità del citato Dec. 1284/2015 e successive modifiche, della durata di 36 mesi;

secondo il Consorzio 6 Toscana sud i casi di forza maggiore non imputabili al proponente per cui viene richiesta la proroga sono, in breve, i seguenti (Vd. Anche All.1):

1. La pandemia di Covid-19 che ha determinato le revisioni progettuali dovute all'aggiornamento prezzi in aumento in adempimento al D.L. n. 50 del 17.05.2022 "Decreto Aiuti";
2. Il verificarsi di eventi meteorologici e idrologici intensi e frequenti che hanno rallentato l'attività di cantiere nel periodo Novembre 2023 – Maggio 2024 e determinato le sospensioni delle lavorazioni a Ottobre 2024 e a Febbraio 2025;

è prevista una rimodulazione del cronoprogramma (Vd. All2, cronoprogramma proroga richiesta 4/4/2025), che prevede periodi invernali di sospensione lavori;

secondo l'All. 2 i lavori ancora da realizzare sono:

- opere di finitura
- manufatto di scarico della cassa d'espansione
- rivestimenti f. Beccarello e T. Fossa
- locale tecnico paratoie
- manufatti 1 e 2 attraversamento controfossa
- sfioratori f. Bruna e T. Fossa
- viabilità (strade, rampe)
- impianto elettrico di automazione e controllo

- opere elettromeccaniche

il 13.02.2020 è stato concluso positivamente il procedimento autorizzativo, con indicazioni per il successivo livello di progettazione esecutiva (PE). In data 05.11.2020 è stato elaborato il PE - REV 1. E' stata aggiornata la richiesta di finanziamento nel Documento Operativo della Difesa del Suolo 2021 e con l'approvazione del Programma Nazionale per l'anno 2021 per la mitigazione del dissesto idrogeologico (PN2021) avvenuta con D.M. n. 534 del 15.12.2021, il progetto in esame è stato ricompreso nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, trovando ulteriore copertura finanziaria. Le disposizioni attuative degli interventi del PN2021 sono previste nell'Ordinanza n.15 del 02.03.2022 e gli impegni di spesa per la realizzazione degli interventi di cui al PN2021 assunti con l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 02.09.2022;

in considerazione del notevole incremento dei prezzi verificatosi nel 2022 l'importo del progetto è stato soggetto a revisione dei prezzi in aumento e la copertura finanziaria non sarebbe stata assicurata nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro economico del PE - REV 1.

A seguito, infatti, della revisione dei prezzi in aumento secondo il Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2023, approvato con DGR n. 1428 del 12.12.2022 in adempimento dell'art. 26 comma 2 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 "*Decreto Aiuti*" e considerando le Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici di cui all'art.29 del Decreto Legge n. 4 di data 27.01.2022 (cd. "*Sostegni-ter*"), nonché il DL 50/2022 e la trattativa con i proprietari oggetti di aree soggette ad esproprio e indennizzo per periodico allagamento, l'importo del progetto esecutivo risulta aumentato rispetto a quanto prima previsto (PE REV 3);

il PE - REV 3 è caratterizzato dalla suddivisione in LAVORI PRINCIPALI (coperti dal finanziamento concesso) e LAVORI OPZIONALI. Con Decreto del Direttore Generale (DDG) n. 94 del 08.06.2023 il PE - REV 3 è stato approvato e validato e con la Determina del Direttore Area Studi e Progettazione (DDASP) n.297 del 28.09.2023 sono stati aggiudicati i lavori all'esito di procedura aperta di affidamento. La totale copertura finanziaria del progetto è stata ottenuta grazie all'approvazione del Programma Nazionale per l'anno 2023 (PN2023) per la mitigazione del dissesto idrogeologico avvenuta con DM n. 73 del 23.02.2024 e agli impegni di spesa per la realizzazione degli interventi di cui al PN2023 assunti con l'Ordinanza commissariale n.48 del 24.05.2024, pubblicata nel BURT n.26 del 29.05.2024;

in data 14.11.2023 è stato redatto il verbale di consegna parziale dei lavori in quanto è stato constatato che le aree di intervento non erano disponibili nella sua interezza, in particolare per la temporanea indisponibilità delle aree interessate dal nuovo argine di chiusura della cassa di espansione; inoltre, considerato che i terreni interessati dal cantiere sono caratterizzati da granulometria fine e costituiti da depositi alluvionali composti da sabbie limose e limi inorganici, con abbondante frazione fine, le aree di intervento risultano altamente impraticabili a seguito di piogge anche modeste. La natura geologica dei terreni, unita alla ubicazione delle aree di attività nelle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua, comportano difficoltà al transito dei mezzi anche nei giorni successivi agli eventi piovosi, nei quali il terreno si mantiene saturo anche in assenza di ulteriori precipitazioni.

Le precipitazioni invernali-primaverili nel periodo Novembre 2023 - Maggio 2024 hanno pertanto reso impraticabili le aree di intervento, impedendo la prosecuzione in continuità delle lavorazioni. Tali condizioni hanno impossibilitato la ditta esecutrice al raggiungimento delle aree di lavoro con mezzi pesanti e macchine operatrici per la costruzione dell'argine in terra o per le altre opere come gli sfioratori sul fiume Bruna e torrente Fossa, corsi d'acqua a regime torrentizio soggetti ad innalzamenti repentini dei livelli idrici. In data 15.05.2024, constatato che le aree di intervento risultavano praticabili, è stata redatta la consegna definitiva dei lavori. Durante la stagione estiva le lavorazioni non sono state rallentate dal maltempo, permettendo di realizzare parte dell'argine di chiusura della cassa di espansione di lunghezza complessiva pari a circa 1,8 km. Successivamente, l'arco temporale Settembre-Ottobre 2024 è risultato caratterizzato da forti anomalie ed eventi temporaleschi che hanno comportato l'interruzione delle lavorazioni a più riprese. In data 09.10.2024 è stato emesso il primo stato di avanzamento lavori (SAL) di importo dove sono stati contabilizzate le lavorazioni inerenti la fondazione arginale al 100% e la costruzione arginale per circa un 80%. In data 18.10.2024 è stato redatto un verbale di sospensione per le lavorazioni che necessitano di movimento terra, lasciando la possibilità di continuare la prosecuzione delle altre attività qualora si presentassero le condizioni idonee. Grazie all'adozione di misure precauzionali è stato possibile proseguire e terminare le attività di costruzione dell'opera di ingresso alla cassa di espansione. A seguito delle frequenti precipitazioni, in data 18.02.2025 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori, disponendo l'interruzione di tutte le attività;

secondo l'All. 2, il nuovo cronoprogramma prevede in inverno dei periodi di sospensione lavori;

in materia di terre e rocce da scavo, in ottemperanza a quanto prescritto nel contributo tecnico istruttorio di ARPAT riportato nel Dec. 12512/2020, in fase di PE e prima dell'inizio dei lavori, il 25.07.2023 è stato trasmesso con nota del Consorzio prot. 5705 all'ARPAT – Dipartimento di Grosseto e pc al Settore regionale VIA il PE – REV3 del 18.05.2023, con l'integrazione alla proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo Allegato B.3.5 redatto a cura di Envitech Srl. Con nota n. 0078264 del 18.10.2023 ARPAT ha ritenuto che la prescrizione impartita è stata ottemperata;

DATO ATTO che dai contributi tecnici istruttori acquisiti emerge quanto segue:

RFI Spa nella nota del 24/04/2025, con riguardo al D.P.R. n. 753/80 *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”* relativo alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, non rilevando elementi ostativi alla richiesta avanzata, si esprime favorevolmente alla proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità di VIA e richiama il parere rilasciato nell'ambito del procedimento originario del 29/4/2020;

il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale nel contributo del 30/04/2025, rileva che l'istanza riguarda una ulteriore proroga del termine per la realizzazione delle opere previste, contenuto nel provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità relativo al progetto della cassa di espansione sul fiume Bruna e torrente Fossa, in loc. Madonnino nel Comune di Grosseto. Dalla localizzazione dell'intervento in questione, in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale, tenuto conto anche di quanto riportato nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I) e prorogato dall'art. 94 della L.R. 15/2017, comprensivo dei documenti di monitoraggio annuali curati dalla Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, precisa quanto segue:

A. Strade regionali

Non si riscontrano interferenze con le strade regionali esistenti o previste nel PRIIM.

B. Infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale

Non si evidenziano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM.

C. Infrastrutture ferroviarie

Non si evidenziano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in riferimento agli ambiti ferroviari esistenti o previsti nel PRIIM.

Ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario, pertanto rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie e la rete ferroviaria statale da RFI S.p.A.;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo pervenuto il 5/5/2025, fa presente che ... *“Rilevato che il procedimento in oggetto riguarda il progetto di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Bruna e torrente Fossa, loc. Madonnino, in comune di Grosseto (GR);*

Preso atto che l'opera è in corso di realizzazione, con già realizzati parte del rilevato arginale, il manufatto di ingresso della cassa sul fosso Beccarello e la nuova controfossa arginale, con conclusione dei lavori prevista per aprile 2028;

Visto il parere favorevole rilasciato, ai sensi della disciplina del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, da questa Autorità di bacino con nota prot. n. 4894 del 23/06/2022 nell'ambito della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di “Realizzazione di una cassa di espansione alla confluenza del fiume Bruna – torrente Fossa ed opere complementari”;

Rilevato che questa Autorità di bacino non è stata coinvolta direttamente nel precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA né nella prima proroga del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto in oggetto;

Questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al procedimento in corso, ricorda che gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per l'area di interesse (bacino Toscana Ombrone), di seguito elencati:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;
- Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con D.P.C.M. 7 giugno 2023

- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Si rappresenta che i piani di bacino vigenti sopracitati che, in funzione delle pericolosità accertate sul territorio, individuano limitazioni e condizionamenti che devono essere rispettate dagli interventi, sono disponibili sul sito di questo ente all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it.

Al fine di agevolarne la lettura e per la rapida individuazione delle eventuali pericolosità e condizionamenti per l'area in esame, è a Vs. disposizione la webapplication al link:

<https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/instant/portfolio/index.html?appid=4868ed0ee290438685b823f168c0bcfd>

Con tale strumento, per i temi della pericolosità idraulica, della pericolosità geomorfologica e della tutela delle risorse idriche, è possibile individuare con immediatezza ed efficacia le cartografie dei Piani di bacino distrettuali costantemente aggiornati e gli articoli delle rispettive discipline normative applicabili al caso in esame. Sono inoltre disponibili funzionalità di upload dei perimetri delle aree di intervento e di download dei tematismi di pericolosità ivi localizzati.

Quale contributo al procedimento in oggetto si segnala quanto segue:

In riferimento al PGRA, gli interventi interessano aree a vario grado di pericolosità da alluvioni fluviali, disciplinate dagli artt. 7, 9 e 11 della disciplina di PGRA, e concorrono all'attuazione della misura di protezione del PGRA denominata "Realizzazione di una cassa di espansione alla confluenza del fiume Bruna – torrente Fossa (DODS-GR0119)" (codice ITR093_ITCABD_FRMP2021A_020).

Si rileva che ai sensi della disciplina di PGRA è stato espresso parere favorevole sulle opere idrauliche in oggetto, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo e alla modifica delle mappe di pericolosità da alluvioni, con nota prot. n. 4894 del 23/06/2022.

Si ricorda, infine, che una volta conclusi e collaudati i lavori, previa attestazione, da parte dell'ente attuatore, di conformità degli interventi realizzati con il progetto approvato, il conseguente riesame delle mappe di pericolosità seguirà le procedure previste dall'art. 14 della disciplina di Piano e dell' "Accordo tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Toscana per l'individuazione delle procedure da seguire per lo svolgimento in collaborazione delle attività di riesame e aggiornamento, ai sensi dell'art. 14 delle norme del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione relative al reticolo idraulico principale e secondario del bacino del fiume Arno e dei bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"

(https://www.appenninosettentrionale.it/rep/distretto/pgra/Delibera_n.166_del_17022020_AllegatoA.pdf)

In riferimento al PAI dissesti non si rilevano criticità da segnalare.

In riferimento al PGA, si rileva che gli interventi in oggetto interessano i seguenti corpi idrici:

- CI superficiale Fosso Beccarello (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico buono al 2027, non deterioramento dello stato chimico);*
- CI superficiale Torrente Fossa (stato ecologico scarso, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico buono al 2027, non deterioramento dello stato chimico);*
- CI superficiale Fiume Bruna medio (stato ecologico sufficiente, stato chimico non buono, obiettivi: non deterioramento dello stato ecologico, stato chimico buono al 2027).*

Per ulteriori informazioni si rimanda al Cruscotto di piano

(<https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/>).

Si ricorda che per l'intervento in oggetto il PGA non prevede il parere di questo ente, ma dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti

negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Tutto ciò premesso, in riferimento al procedimento in oggetto, non si evidenziano elementi ostativi al rilascio della ulteriore proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto.”.

Allega inoltre il parere favorevole espresso in data 23/06/2022 al Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud;

ARPAT, nel contributo del 05/05/2025, fa presente che *“Il progetto in oggetto è stato assoggettato al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con D.D. RT n. 1284 del 27/3/2015 (rettificato con il D.D. RT n. 2128 del 14/4/2015, in riferimento alla prescrizione c.12) di esclusione dal procedimento di VIA, con prescrizioni e raccomandazioni; successivamente, con D.D. RT n. 5846 del 15/7/2016 è stata modificata la prescrizione c.13.*

Con D.D. RT n. 12512 del 10/8/2020, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, è stato prorogato di 5 anni il termine entro cui deve essere realizzato il progetto, termine così fissato al 7/4/2025.

ARPAT, nell'ambito dei tre procedimenti sopra descritti (verifica di assoggettabilità a VIA, revisione prescrizione c.13, proroga tempi realizzazione progetto), si è a suo tempo espressa con vari contributi tecnici.

L'attuale istanza è relativa ad un'ulteriore proroga richiesta dal proponente, che, come riportato nell'Allegato 1, è sostanzialmente motivata da:

1.la pandemia Covid-19 che ha determinato le revisioni progettuali dovute all'aggiornamento prezzi in aumento in adempimento al D.L. n. 50 del 17/5/2022 “Decreto Aiuti”;

2.il verificarsi di eventi meteorologici e idrologici intensi e frequenti che hanno rallentato l'attività di cantiere nel periodo Novembre 2023 - Maggio 2024 e determinato le sospensioni delle lavorazioni in Ottobre 2024 e in Febbraio 2025. Dalla lettura di quanto riportato nell'Allegato 1 non sembrano sussistere modifiche tecniche rispetto a quanto già approvato; l'unico accenno in tal senso è relativo alla previsione/necessità di una variante in corso d'opera, che dovrà essere successivamente presentata (pag. 13): «In fase di esecuzione dei lavori sono emersi imprevisti che renderanno necessarie modifiche e/o aggiunte di lavorazioni rispetto a quanto previsto da progetto, comportando la redazione di una perizia di variante in corso d'opera da autorizzare, con prolungamento dei tempi contrattuali.»

Visto quanto sopra, considerato che non sono emersi, a conoscenza di questa Agenzia, elementi tecnici e/o normativi critici inerenti il progetto, anche considerando di fatto lo stato in essere di avanzamento dei lavori, non si ravvisano, per quanto di competenza, elementi ostativi all'accoglimento della istanza di proroga in oggetto, nel rispetto delle condizioni/prescrizioni già riportate agli atti dall'Autorità competente nei precedenti procedimenti inerenti l'opera”;

il Comune di Grosseto, nel contributo del 5/5/2025, *“...ritiene che Nulla Osti all'accoglimento dell'istanza di ulteriore proroga, come da nota in oggetto, ritenendo le argomentazioni proposte effettivamente causa di forza maggiore non imputabili alla volontà del proponente”;*

RILEVATO che i Soggetti competenti in materia ambientale consultati non hanno manifestato motivi ostativi alla concessione della richiesta di ulteriore proroga della efficacia del provvedimento di verifica;

CONSIDERATO che l'opera in oggetto, prevista dalla pianificazione regionale in materia di difesa del suolo, riveste importanza ai fini della mitigazione del rischio idraulico nella parte bassa del bacino del Fiume Bruna e nell'abitato di Castiglione della Pescaia e quindi contribuisce alla salvaguardia della incolumità delle persone e della integrità dei beni;

PRESO ATTO che l'istante richiede una ulteriore proroga di 3 anni;

VISTO l'art. 57 della suindicata L.R. n. 10/2010 riguardante la *“Proroga dei termini”* dei provvedimenti in materia di VIA ed in particolare il comma 3bis, secondo il quale *la proroga di cui al comma 3 può essere concessa per una sola volta, fatti salvi casi di forza maggiore non imputabili al proponente;*

RITENUTO che la richiesta di ulteriore proroga sia stata adeguatamente motivata da parte del proponente e che il periodo di tempo sia congruo ai fini di pervenire alla completa realizzazione dell'opera in oggetto;

DATO ATTO che le motivazioni addotte dal proponente per la richiesta di ulteriore proroga (aumento dei prezzi e reperimento coperture finanziarie; interruzioni e rallentamento delle attività di cantiere per eventi meteorologici avversi) sono riconducibili alla fattispecie di casi di forza maggiori non imputabili al proponente e che pertanto è possibile concedere una ulteriore proroga del termine del provvedimento di verifica, già in precedenza una volta prorogato;

RILEVATO che l'art 28, comma 7 bis del D.Lgs 152/2006 prevede che il proponente, entro il termine di validità disposto dal provvedimento di verifica, trasmetta all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali;

RITENUTO quindi necessario prorogare il termine di efficacia del provvedimento di Verifica di anni 4 (quattro), comprensivi dei tre anni richiesti dal proponente per il completamento dei lavori dell'opera in oggetto e di un anno quale tempo massimo previsto dal codice dei contratti per la conclusione delle operazioni di collaudo;

RITENUTO infine necessario confermare le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al Decreto n. 1284 del 27/03/2015, come modificato dai Decreti n. 2128 del 14/04/2015 e n. 5846 del 15/07/2016, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

RITENUTO, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di prorogare ulteriormente di quattro anni, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, per le motivazioni espresse in premessa, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto della cassa di espansione sul fiume Bruna e torrente Fossa, in loc. Madonnino, in Comune di Grosseto (GR), di cui al Decreto Dirigenziale n. 1284 del 27/03/2015 e successive modifiche, come già in precedenza prorogato con Decreto Dirigenziale n. 12512 del 10/08/2020, proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (sede legale Viale Ximenes, 3 Grosseto; Cod. Fisc. 01547070530), termine così fissato al 07/04/2029;

2) di disporre che il proponente, entro il termine di validità disposto dal provvedimento di verifica come prorogato al punto 1) del dispositivo del presente decreto (07/04/2029) trasmetta al Settore VIA di Regione Toscana la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali;

3) di confermare le condizioni ambientali (prescrizioni) e le raccomandazioni di cui al Decreto n. 1284 del 27/03/2015, come modificato dai Decreti n. 2128 del 14/04/2015 e n. 5846 del 15/07/2016, come prorogato con Decreto n. 12512 del 10/08/2020, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio 6 Toscana Sud;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA****SETTORE VIA****Responsabile di settore Carla CHIODINI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 9182 - Data adozione: 07/05/2025

Oggetto: [ID 2380] D.Lgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010, art. 48. Istanza di avvio procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla modifica del progetto di coltivazione della cava Poggio Girotondo, ubicata nel Comune di Gavorrano (GR). Proponente: Cava Nuova Bartolina S.r.l. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010683

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

il decreto legge n.153/2024, convertito dalla legge n.191/2024, che ha modificato la parte seconda del d.lgs.152/2006;

il d.m. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la d.g.r. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì:

il d.lgs.42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

la l.r. 35/2015, in materia di attività estrattive;

il Piano regionale cave (PRC) approvato con d.c.r. n.47 del 21.7.2020;

Ricordato che:

la cava Poggio Girotondo, sita nel Comune di Gavorrano (GR) e gestita dalla Società Cava Nuova Bartolina S.r.l., è stata oggetto di procedura di VIA conclusasi con pronuncia di compatibilità ambientale (PCA) favorevole con prescrizioni, adottata con determina n.185 del 15.07.2010 del Comune di Gavorrano, allora competente in materia; a seguito della PCA, in data 10.08.2011 il Comune di Gavorrano ha rilasciato l'autorizzazione all'attività estrattiva;

per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava Poggio Girotondo, il Comune di Gavorrano ha rilasciato alla Società Cava Nuova Bartolina S.r.l. i seguenti ulteriori titoli autorizzativi:

- Atto SUAP n.3 del 02.03.2017, per la modifica al progetto di coltivazione inerente principalmente il ribasso della quota di escavazione autorizzata, da -45 m slm a -65 m slm;
- Atto SUAP n.36 del 07.12.2018, per la modifica al progetto di coltivazione, relativa ad un ampliamento della superficie di escavazione;

Visto altresì che la cava in esame è stata oggetto di alcuni sopralluoghi da parte del Comune di Gavorrano, effettuati nelle date 22.12.2022, 28.03.2023 e 04.07.2023, svolti nell'ambito delle procedure di controllo di cui all'art.50 della l.r. 35/2015. Dai verbali di sopralluogo emerge – tra l'altro - quanto segue:

- la segnalazione di alcuni movimenti gravitativi dello sterile in una porzione della cava non più coltivata e da ripristinare riguardo ai quali, nel verbale del 04.07.2023, è riportato che “[...] le attività di alleggerimento della zona soggetta a movimento gravitativo dello sterile in una porzione del cavo non più coltivata e da ripristinare, sono al momento sospese; la D.L. comunica che a breve inizieranno i lavori e che entro il mese di ottobre verrà eseguito un sostanziale alleggerimento della zona.”;

- sono state “[...] rilevate cospicue e rilevanti venute di acqua di subalveo dal Bruna. Tali venute tendono ad influenzare la stabilità del primo gradone in terra più alto (lato Bruna) (verbale del 22.12.2022). In merito, nel verbale del 04.07.2023 è riportato “[...] le venute d'acqua di subalveo del Fiume Bruna, già sensibilmente ridotte in occasione del sopralluogo precedente, sono praticamente azzerate; si tratta comunque di una situazione provvisoria e direttamente collegata alla piovosità. Tali venute, quando presenti, possono influenzare la stabilità del primo gradone in terra più alto (lato Fiume Bruna).

I suggerimenti forniti per l'attività sono i seguenti:

- riprendere, vista la bella stagione caratterizzata da assenza di piogge, le attività di rimozione dei materiali sterili della collina artificiale in movimento gravitativo verso la fossa in modo da raggiungere, entro la fine del periodo estivo, un cospicuo ed evidente alleggerimento;

- mantenere le vie di carreggio ad una distanza di sicurezza dalle scarpate più vicine con delimitazione con termini lapidei;

- si ribadisce l'importanza di predisporre quanto prima un progetto organico di intervento atto a limitare le venute verso il cavo delle acque di subalveo del F. Bruna; viene ribadito, a tal proposito, che la progettazione è in corso”;

Premesso che:

il proponente Cava Nuova Bartolina S.r.l. (sede legale: loc. Bartolina, Comune di Gavorrano - GR; PIVA: 01138280530), con istanza acquisita al protocollo regionale il 17.01.2025 (n. 24606) e perfezionata in data 28.01.2025 (n. 49239), 03.02.2025 (n. 74962) e 04.02.2025 (n. 78623), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della l.r. 10/2010, relativamente alla modifica del progetto di coltivazione della cava Poggio Girotondo, sita nel Comune di Gavorrano (GR); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010 come da attestazione agli atti;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), come da dichiarazione pervenuta al n. 49239 del 28.01.2025;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto rientra tra quelli indicati al punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in quanto modifica sostanziale di una attività di cui al punto 8.i) “cave e torbiere”; pertanto il progetto deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità. Secondo il progetto di coltivazione della cava in esame, il quantitativo di materiale estratto è superiore a 60.000 m3 all'anno; quindi - in applicazione degli artt. 45 e seguenti della l.r. 10/2010 - le procedure in materia di VIA sono di competenza regionale;

il progetto rientra nel campo di applicazione della autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla l.r. 35/2015;

ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 152/2006, in data 05.02.2025 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso al pubblico, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; contestualmente il Settore VIA ha richiesto (nota prot. 84513), i contributi tecnici istruttori degli Uffici regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 05.02.2025;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 05.02.2025, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Acquedotto del Fiora (prot. n.159992 del 11.03.2025), Comune di Roccastrada (prot. n.129971 del 25.02.2025), Azienda Usl Toscana nord ovest (prot. n.157385 del 10.03.2025), ARPAT (prot. n. 153923 del 07.03.2025), Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale (prot. n.159079 del 10.03.2025), Consorzio di Bonifica 6 toscana sud (prot. n. 155595 del 07.03.2025) e dei Settori regionali: Genio Civile Toscana sud (prot. n. 152822 del 06.03.2025), Logistica e Cave (prot. n. 92690 del 07.02.2024), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 152732 del 06.03.2025);

il proponente con nota del 11.03.2025 (prot. 159994) ha trasmesso un elaborato tecnico economico a supporto del calcolo degli oneri istruttori;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota n. 169433 del 13.03.2025, ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento, da presentarsi entro 30 giorni;

ai sensi dell'art. 19, comma 12, del d.lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Dato quindi atto che le integrazioni ed i chiarimenti richiesti avrebbero dovuto essere presentati dal proponente Cava Nuova Bartolina S.r.l. al Settore scrivente entro il 14.04.2025, in applicazione dell'art.19 comma 6 del d.lgs.152/2006;

Visto che la Società proponente, con nota acquisita al protocollo regionale n.174973 del 17.03.2025, ha chiesto la sospensione, *"fino alla fine del 2025"*, del termine per la presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento, richiesta dal Settore scrivente con nota del 13.03.2025.

Visto altresì che il Settore scrivente, con nota n.179638 del 18.3.2025, ha comunicato alla Società proponente quanto segue:

"In ragione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, sopra riportata, il termine per la presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento non può essere sospeso, a differenza di quanto era previsto nella normativa previgente al decreto legge n.153/2024.

*Si ricorda che nel caso in cui il proponente non presenti la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta entro il termine assegnato con la nota del Settore scrivente del 13.03.2025 (prot. 169433), ovvero **entro il 14.04.2025** (in quanto il 12.4.2024 è sabato), non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento in oggetto sarà archiviato";*

Rilevato che, alla data odierna, non risultano pervenute da parte del proponente le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

Visto che:

l'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/2006 prevede: *"6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione";*

l'art.48 comma 6 della l.r. 10/2010 prevede: *"Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.";*

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di non procedere all'ulteriore corso della valutazione e di disporre l'archiviazione, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e dell'art.48 comma 6 della l.r. 10/2010, del procedimento di verifica di assoggettabilità avviato su istanza presentata in data 17.01.2025 (n. 24606) da Cava Nuova Bartolina S.r.l. (sede legale: loc. Bartolina, Comune di Gavorrano - GR; Partita IVA: 01138280530), relativamente alla modifica del progetto di coltivazione della cava Poggio Girotondo, sita nel Comune di Gavorrano (GR);

2) di dare atto che è facoltà del proponente presentare una nuova istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, che tenga conto di quanto evidenziato dal Settore scrivente nella richiesta di integrazioni del 13.3.2025;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al procedimento in esame;

4) di notificare il presente decreto alla proponente Cava Nuova Bartolina S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 9261 - Data adozione: 07/05/2025

Oggetto: "Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano" nei Comuni di Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana (AR). Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, con contestuale variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Codice DODS2023AR0004. CUP: D68H23000420002.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato E nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010647

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della Giunta Regionale n. 10468 del 18/10/2016 così come aggiornato con il Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28 aprile 2021;

VISTO il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R “Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020)”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 28 ottobre 2024, n. 1217 “Disposizioni attuative della L.R. 30.04.2024 n. 15 e disposizioni organizzative, per gli uffici regionali, per l’effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTI il progetto preliminare ed il progetto definitivo dell’intervento denominato “Riassetto idraulico del torrente Esse di Foiano nei Comuni di Lucignano, Marciano e Monte San Savino” – Stralcio I, redatti dalla Provincia di Arezzo – Servizio Difesa del Suolo, che costituisce il primo stralcio funzionale di opere finalizzate ad adeguare la sezione idraulica del torrente Esse di Foiano, al fine di consentire con un adeguato franco il transito della portata con tempo di ritorno di 200 anni, in particolare lungo la S.P. 26-dell’Esse;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 600 del 29/05/2023 di approvazione del Documento Operativo Difesa del Suolo (di seguito detto DODS), per l’anno 2023-4° stralcio, con il quale sono stati programmati e finanziati gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana;

VISTO in particolare l’Allegato A-parte II della citata delibera n. 600/2023, che prevede, nell’ambito delle predette opere, la progettazione definitiva/esecutiva dell’*“Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano”* nei Comuni di Foiano della Chiana (AR), Lucignano (AR) e Marciano della Chiana (AR), codice DODS2023AR0004, CUP: D68H23000420002 – oggetto del presente atto – individuato come ente attuatore il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTO che l’intervento in oggetto, partendo dal suddetto progetto definitivo redatto dalla Provincia di Arezzo, prevede opere di manutenzione straordinaria in un tratto d’alveo del torrente Esse di Foiano, finalizzate al consolidamento delle sponde con contestuale incremento dell’efficienza idraulica della sezione;

DATO ATTO che l’intervento in questione, non configurandosi come “opera di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque” di cui dell’art. 7, comma “o”, Allegato IV, Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, non è soggetto alla verifica di assoggettabilità di competenza regionale, di cui al citato decreto;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto nell’art. 1 dell’Allegato A-Parte I della D.G.R.T. n. 1217 del 28/10/2024, il Dirigente Responsabile del Contratto, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/2024, è individuato nel dirigente competente per materia e rappresenta la stazione appaltante, e che lo stesso DRC è individuato come Responsabile unico del progetto (di seguito detto RUP) per la realizzazione dell’intervento, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023;

VISTO il provvedimento di affidamento con Ordinativo Diretto di Spesa n. 23986 del 11/08/2023 e il documento di

ordinazione del servizio – stipula del contratto prot. n. 0444012 del 28/09/2023, con cui si è provveduto all'affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n.108/2021, e del D.Lgs 50/2016, del servizio di progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto, CIG 9916815E9C, con Certificato di regolare esecuzione del servizio sottoscritto dal RUP in data 26/11/2024;

VISTO il progetto esecutivo dell'“*Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano*”, codice DODS2023AR0004, CUP: D68H23000420002, nei Comuni di Foiano della Chiana (AR), Lucignano (AR) e Marciano della Chiana (AR), redatto dalla studio tecnico incaricato e conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTO il provvedimento di affidamento con Ordinatoio Diretto di Spesa n. 24192 del 11/09/2023 e il documento di ordinazione del servizio – stipula del contratto prot. n. 0514660 del 13/11/2023, con cui si è provveduto all'affidamento diretto del servizio di Valutazione preventiva dell'interesse archeologico – VPIA per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs 36/2023, conclusasi con l'invio della relazione alla competente Soprintendenza SABAP (report di invio: modulo di progetto (MOPR) SABAP-SI_2024_00068-ARA_000004, prot. ministeriale n. 2335 del 13/12/2024);

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 0123895 del 21/02/2025 questo Settore ha provveduto all'avvio del procedimento ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 327/2001, con pubblicazione dell'avviso negli albi pretori dei Comuni coinvolti, come di seguito dettagliato:

- pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Foiano della Chiana, registro n. 372, regolarmente pubblicato per la durata di giorni 20, a decorrere dal 21/02/2025 fino al 13/03/2025; relata di avvenuta pubblicazione prot. Comunale n. 0004730 del 14-03-2025, prot. RT n. 0186438 del 20/03/2025;
- pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Lucignano, affissione n. 0000196 del 21/02/2025, regolarmente pubblicato dal 21/02/2025 al 13/03/2025; relata di avvenuta pubblicazione prot. Comunale n. 0002437/2025 del 14-03-2025, prot. RT n. 0186158 del 20/03/2025;
- pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Marciano della Chiana, registro n. 148, regolarmente pubblicato per la durata di giorni 20, a decorrere dal 21/02/2025 fino al 13/03/2025; relata di avvenuta pubblicazione prot. Comunale n. 0001406 del 22/02/2025, prot. RT n. 0132141 del 25/02/2025;

CONSIDERATO che il Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha altresì comunicato con nota prot. n. 0123960 del 21/02/2025, trasmessa a mezzo raccomandata A/R e pec, l'avvio del procedimento di espropriazione a tutte le ditte catastali interessate dall'intervento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11 e 16 c. 4 del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell'art. 3 c. 11 della L.R. n. 80/2015;

VISTO che in data 08/04/2025, presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile Valdarno Superiore, in Arezzo, via A. Testa n. 2 ed in videoconferenza, si è tenuta la Conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, indetta con note prott. n. 0124106 del 21/02/2025 e n. 0130413 del 25/02/2025, ai fini dell'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari per l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, con contestuale variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e che il verbale della Conferenza di servizi (Allegato E al presente atto), con allegati tutti i pareri pervenuti da Enti ed Amministrazioni invitati, è stato trasmesso ai medesimi con nota prot. n. 0242986 del 11/04/2025;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0255558 del 16/04/2025, conservata agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, il soggetto Open Fiber, invitato alla predetta Conferenza di servizi e non presente alla seduta del 08/04/2025, ha trasmesso parere oltre i termini previsti nella nota di indizione della conferenza;

DATO ATTO che, in riferimento alla predetta procedura espropriativa e alle comunicazioni ex artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 327/2001, non sono pervenute, entro il termine previsto, osservazioni dalle Ditte catastali interessate;

DATO ATTO altresì che, nell'ambito della Conferenza di servizi del 08/04/2025, gli Enti e le Amministrazioni invitati che si sono espressi hanno formulato parere favorevole, con alcune prescrizioni che il Settore Genio Civile Valdarno Superiore recepirà in fase di cantiere;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, c.7 della L. 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla conferenza ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del c. 3 dello stesso articolo, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato e riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

RITENUTO quindi di procedere con la determinazione conclusiva della suddetta Conferenza di servizi per il progetto in oggetto;

DATO ATTO che il progetto esecutivo dell'“*Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano*”, codice DODS2023AR0004, CUP: D68H23000420002, nei Comuni di Foiano della Chiana (AR), Lucignano (AR) e Marciano della Chiana (AR), redatto dalla studio tecnico incaricato, conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, è costituito dagli elaborati progettuali riportati nel documento “Elenco elaborati”, Allegato A al presente atto;

DATO ATTO che l'importo dell'intervento è stato desunto sulla base dell'applicazione del Prezzario Regionale della Regione Toscana 2024 pubblicato con D.G.R. n. 1384 del 27/11/2023;

VISTI gli elaborati tecnici denominati “PERDGRTG10_Relazione generale” (Allegato B al presente atto) e “PERDGQEP10_Quadro economico” (Allegato C al presente atto) del progetto esecutivo in oggetto, allegati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA altresì la planimetria particellare di esproprio, elaborato “PETSPPPE10_Espropri”, Allegato D al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che la verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023, avrà luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori;

RITENUTO di approvare in linea tecnica, facendo seguito alla chiusura positiva della Conferenza di servizi, il progetto esecutivo dell'“*Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano*”, codice DODS2023AR0004, CUP: D68H23000420002, nei Comuni di Foiano della Chiana (AR), Lucignano (AR) e Marciano della Chiana (AR), composto dagli elaborati tecnici di cui all'Allegato A, depositati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana;

DATO ATTO che l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 3, comma 11 della L.R. n. 80/2015;

RITENUTO necessario rinviare, per quanto sopra illustrato:

- la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001: tale dichiarazione potrà essere effettuata in sede di nuova approvazione del progetto esecutivo, che dia atto delle eventuali modifiche al progetto e della copertura economica per la realizzazione;
- l'attestazione dello stato dei luoghi, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, al fine di determinare l'assenza della modifica degli stessi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 49/2018;
- la verifica e la validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023;
- l'indizione della gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'oggetto;

RITENUTO CHE, vista la tipologia dell'intervento, gli elaborati predisposti quale progetto esecutivo dell'intervento in oggetto rappresentino in maniera compiuta le esigenze dell'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge e dell'ottimizzazione della spesa;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze della Conferenza di servizi tenutasi in data 08/04/2025, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, relativa all'“*Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano*”, codice DODS2023AR0004, CUP: D68H23000420002, nei Comuni di Foiano della Chiana (AR), Lucignano (AR) e Marciano della Chiana (AR), indetta con note prott. n. 0124106 del 21/02/2025 e n. 0130413 del 25/02/2025, ai fini dell'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari per l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, con contestuale variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il cui verbale, con allegati tutti i pareri pervenuti da Enti ed Amministrazioni invitati, è stato trasmesso ai medesimi con nota prot. n. 0242986 del 11/04/2025 e costituisce l'Allegato E al presente atto;

2. DI ADOTTARE le risultanze della Conferenza di servizi, dando atto che la presente determinazione finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti;
3. DI DISPORRE che le indicazioni/raccomandazioni di cui al verbale della Conferenza di servizi vengano recepite nella fase di cantiere dell'intervento;
4. DI APPROVARE in linea tecnica il progetto esecutivo di cui al punto 1), costituito dagli elaborati progettuali riportati nel documento "Elenco elaborati", Allegato A al presente atto, di cui si allegano e si approvano gli elaborati tecnici denominati "PERDGRTG10_Relazione generale" (Allegato B al presente atto) e "PERDGQEP10_Quadro economico" (Allegato C al presente atto);
5. DI DISPORRE che il presente atto costituisce variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 3 comma 11 della L.R. n. 80/2015, sulle aree così come indicate nella planimetria particellare di esproprio di cui all'Allegato D al presente atto;
6. DI RINVIARE, per quanto illustrato nelle premesse:
 - la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001: tale dichiarazione potrà essere effettuata in sede di nuova approvazione del progetto esecutivo, che dia atto della copertura economica per la realizzazione dell'intervento;
 - l'attestazione dello stato dei luoghi, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, al fine di determinare l'assenza della modifica degli stessi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 49/2018;
 - la verifica e la validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023;
 - l'indizione della gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'oggetto;
7. DI DISPORRE che copia del presente atto, con i relativi allegati, sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni invitate a partecipare alla predetta Conferenza di servizi;
8. DI TRASMETTERE il presente atto ai Comuni di Foiano della Chiana (AR), Lucignano (AR) e Marciano della Chiana (AR) per il recepimento nel proprio strumento territoriale ed urbanistico della variante urbanistica disposta col presente atto;
9. DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul BURT ai sensi della L.R. 65/2014 e s.m.i.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso presso le competenti sedi giudiziarie nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 5

<i>A</i>	<i>Elenco elaborati</i> 2542df3021ef064edb1ddfed5e86ab0e16740acae9517325bb1cb0241197de39
<i>B</i>	<i>Relazione generale</i> 98ec58cd74e55aa96ba717c900b2f3f1095494a28d3375692169852b9c76fefa
<i>C</i>	<i>Quadro economico</i> 9a668998f6d3723bcb99a8a6ec298d8bff064a75bb6436b3b7eee3690f4473be
<i>D</i>	<i>Piano particellare di esproprio</i> fcd2ce5849bf1641bc22e2992eedc31895361cb1d62e46f3502aa2d85d81e4a6
<i>E</i>	<i>Verbale Conferenza di servizi</i> 6d6b0886bdf20f001fceb567d18a2679f5c9c574f7fbc36b9e4c49068fedc0b



REGIONE TOSCANA
DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO, MARCIANO DELLA CHIANA (AR)

Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano

CIG: 9916815E9C - CUP: D68H23000420002

PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Liv.	Gr.	St.	Tipo	N.	Rev.	Descrizione elaborato	Nome file	Impronta HASH (https://firma.unibo.it/public/calcolaimprontahash.aspx)
DOCUMENTI GENERALI								
PE	R	DG	RTG	1	0	Relazione tecnica generale	PERDGRGT10_Relazione generale.pdf.p7m	6a03960207921292c5aa7773de2d530a978b784b1ec41af659936c3b4698c4fb
PE	R	DG	RIL	1	0	Relazione idrologica idraulica	PERDGRRII10_Relazione idraulica.pdf.p7m	18aafc1f192df879836b2a6659d8f26e8e15168bbbf9f363f481013a5b4bcbf9
PE	R	DG	RIN	1	0	Rilievo e risoluzione interferenze	PERDGRIN10_Interferenze.pdf.p7m	254eeeb610ad4955df070f9fa82ee013e7cfa607405a7042258d32d7130c6d
PE	R	DG	RGT	1	0	Relazione geotecnica	PERDGRGT10_Relazione geotecnica.pdf.p7m	0c0b73d6b718543c38ed93f882867951c5c71297a1f8ee51b71a92c94ffda8
PE	R	DG	RGG	1	0	Relazione geologica	PERDGRGG10_Relazione geo_esecutivo.pdf.p7m	8e933fb793bdec08ed714d86082ab61714b6e275d78e23155c1e04690eaddc63
PE	R	DG	RGG	2	0	Allegati alla relazione geologica	PERDGRGG20_Relazione geo - allegati_esecutivo.pdf.p7m	0aa77629bf08b6093d92c03127e9b527532cb4e8f2acfe9d2a48dccc5f8b06a39
PE	R	DG	RAR	1	0	Relazione archeologica	PERDGRAR10_Relazione archeo.pdf.p7m	(consegna a cura di cooperativa ARA)
PE	R	DG	TRS	1	0	Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo	PERDGRTRS10_Terre e rocce.pdf.p7m	f8abf6034a0340034d0ed70e03b8eae917d959de19b36891fd659c0c0d40cd6
PE	R	DG	EPU	1	0	Elenco prezzi e analisi	PERDGEPU10_Elenco prezzi.pdf.p7m	eb2b1aa48d9443b225185bde00358ed90e5d7dc2231613791b058037d569f21d
PE	R	DG	CME	1	0	Computo metrico estimativo	PERDGCME10_Computo metrico.pdf.p7m	bf22baabbbb4f2a229a19cb28fc179006d593b8450996f4ebb3cd21ce836bae
PE	R	DG	INM	1	0	Stima incidenza della manodopera	PERDGINM10_Manodopera.pdf.p7m	98a5f97809eda8e504b03d1140d9729c88a3f859f21857dae412d4c817793e2
PE	R	DG	PPE	1	0	Piano particolare di esproprio	PERDGPPE10_Particolare.pdf.p7m	c3d03964568f45d9db3d5ed120adbc4845e70a4d245ac87dcb455a8f310066c
PE	R	DG	PMO	1	0	Piano di manutenzione dell'opera	PERDGPOMO10_Piano manutenzione.pdf.p7m	8c7c25fa795645ff7d72517b59e171a7926bfff35dcdca6910c41fb5e4013f
PE	R	DG	QEP	1	0	Quadro economico di progetto	PERDGGQEP10_Quadro economico.pdf.p7m	9b508aa406e09160e7c455410ccd21765a408c9cac51526afacfa0fa3eb45d
PE	R	DG	CSA	1	0	Capitolato speciale d'appalto	PERDGCSEA10_Capitolato speciale.pdf.p7m	feacd762006dc83e0d115f9ab32c0bd1b8c341332a84961cc7337ae199eb6b4a5
PROGETTO SICUREZZA								
PE	S	DG	PSC	1	0	Piano di sicurezza e coordinamento	PESDGPSC10_Piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m	f3b6055c48964fd6dc55ba55e99944d4d64c6cd3887ed20ca0fae22516e95a0
PE	S	DG	FOP	1	0	Fascicolo dell'opera	PESDGFOP10_Fascicolo opera.pdf.p7m	08c911d08a26ccc4b93f3613cf3341a33f31cddbf53de4922c0bd72a76fad29e25
PE	S	DG	CSS	1	0	Costi della sicurezza	PESDGCSS10_Costi sicurezza.pdf.p7m	b65fd892f27cd3f9f6375c6f6253a7dc5473b7cc91c96c306b6ef4da1d539be6
PE	S	DG	CRP	1	0	Cronoprogramma	PESDGCPR10_Cronoprogramma.pdf.p7m	39afb5e64a11a2a7b04bc8ca6b734ba21078c49b90f19df4b237743bae4d8d7
PE	S	DG	LOC	1	0	Layout di cantiere	PESDGLLOC10_Layout di cantiere.pdf.p7m	044a0f4287ebe02a7cb91ebe641e7ac8a784703abf8d889d270dc6355aab06f
PROGETTO ARCHITETTONICO								
PE	T	SA	PLA	1	0	Corografia - Ortofoto - Documentazione Fotografica	PETSAPLA10_Corografia.pdf.p7m	a132426926a3a8c02a237493740a8566bace6873af0a1119aa5a2377a29cab3
PE	T	SA	PLA	2	0	Planimetria stato attuale	PETSAPLA20_Planimetria SA.pdf.p7m	3bc1e3c2f9a0342703360d642f43dac26300f5ae730405141dab7131d5a0b0c6
PE	T	SP	PLP	1	0	Planimetria stato di progetto	PETSPPLP10_Planimetria SP.pdf.p7m	5304c4370f38a6c0fb32c2e106644fa308fb112dc6ccf47f8dc1b1d29ee5
PE	T	SP	PLT	1	0	Planimetria di tracciamento	PETSPPLT10_Planimetria TR.pdf.p7m	a98e01ae06937d327ccdd8dcde8634172e7750c349690dfaf14655f2826c1c07
PE	T	SS	SEZ	1	0	Sezioni stato sovrapposto	PETSSSEZ10_Sezioni SS.pdf.p7m	9ff6215dbc985953b663bd75e7b14a4c260c5eb3e07e37675704ef0f0509be
PE	T	SS	SEZ	2	0	Sezioni stato sovrapposto	PETSSSEZ20_Sezioni SS.pdf.p7m	44404355da753d629862f57b1e4d256e539243cfff3382d0aa7264d8fe5b9edd
PE	T	SS	PRO	1	0	Profilo stato sovrapposto	PETSSPRO10_Profilo SS.pdf.p7m	9f800811b4159770f89dfed414a6ebaa3d0f3d8742c7d7027602d7d6ca48931b
PE	T	SP	PAR	1	0	Particolari esecutivi	PETSPPAR10_Particolari.pdf.p7m	d258405d95f6ed94f2b1f172918e06498de7e5560c459292848a3ef7f83df
PE	T	SP	PPE	1	0	Elaborato grafico del piano particolare di esproprio	PETSPPE10_Esproprio.pdf.p7m	187ab86d4aeebc10db6209e039fcb7bf4f2d9d3b1409848225c7a54e26d6462e
PE	T	SP	PVI	1	0	Posizione vincolo di rispetto idraulico RD 523/1904	PETSPPV10_Vincolo idraulico.pdf.p7m	fd421c33c09ac92c6ca378ccce682edbad56c65018f3b3c0ff124c0bfa2a2cfc
DOCUMENTI DI GARA								
PE	G	DG	SCC	1	0	Schema di contratto	PEGDGSCC10_Schema contratto.pdf.p7m	0cfcb330aa772bbdd9431af725fc09c40fd5d510a0cb640fb6aed79f25e078121

COMMITTENTE:



Regione Toscana

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
SUPERIORE**

Codice Identificativo Gara (CIG) n. 9916815E9C Codice Unico di Progetto (CUP) n. D68H23000420002

PROGETTO ESECUTIVO
Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano
a monte della confluenza con il T. Leprone nei comuni di Foiano della Chiana,
Lucignano e Marciano della Chiana



ELABORATO:

PE R DG RTG 1 0

RELAZIONE TECNICA GENERALE

REV.	DESCRIZIONE	DATA
0	Prima emissione	luglio 2024

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTISTI - REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT WITHOUT THE PRIOR PERMISSION OF THE DESIGNERS IS PROHIBITED

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO

R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

SOMMARIO

Premessa 2

1. Ubicazione	2
2. Inquadramento dell'area di intervento	3
2.1 Vincoli sovraordinati	3
2.2 Pericolosità idraulica	5
2.3 Piano Strutturale intercomunale	6
3. Descrizione dello stato dei luoghi	7
3.1 Rilievo topografico	7
4. Interventi di progetto	8
4.1 Normativa di riferimento	8
4.2 Descrizione degli interventi	9
4.2.1 Manutenzione straordinaria dell'argine	9
4.2.2 Interventi continui	10
4.2.3 Interventi puntuali	10
4.2.4 Lo sbassamento della soglia del ponte S.P. n. 25	11
4.3 La manutenzione ordinaria	11
4.4 Rumore e ricettori sensibili	12
4.4.1 Classificazione acustica delle aree	12
4.4.2 Ricettori sensibili	13
4.4.3 Fase di cantiere	14
5. Ulteriori indicazioni	15
6. Disponibilità delle aree	15

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO
R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

Premessa

Con Ordinativo Diretto di Spesa n. 23986 del 11/08/2023 è stato affidato allo scrivente

[REDACTED] l'incarico della progettazione esecutiva relativa all' *"Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano"* nei comuni di Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana.

Il lavoro prende spunto dal progetto definitivo di "Riassetto idraulico del T. Esse di Foiano – 1° stralcio" redatto a firma [REDACTED] nel 2004 dal quale tuttavia si discosta nelle soluzioni progettuali.

Trattasi di opere di manutenzione straordinaria di un tratto d'alveo del torrente Esse per il consolidamento delle sponde con contestuale incremento dell'efficienza idraulica della sezione e riduzione degli oneri manutentivi ordinari futuri.

1. Ubicazione

L'area di progetto si sviluppa per circa 1600 m a monte della confluenza con il torrente Leprone e ricade per la quasi totalità nei comuni di Lucignano e Marciano della Chiana; la fine dell'intervento lato valle insiste nel comune di Foiano della Chiana.



Figura 1 – Ubicazione dell'intervento (tratti in giallo)

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO
R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

Gli argini oggetto di consolidamento, destra e sinistra idraulica, sono classificati in terza categoria ai sensi del R.D. 523/1904.

L'asta di intervento è censita nel reticolo idraulico di cui alla L.R.T. 79/2012 con l'identificativo AV34182.

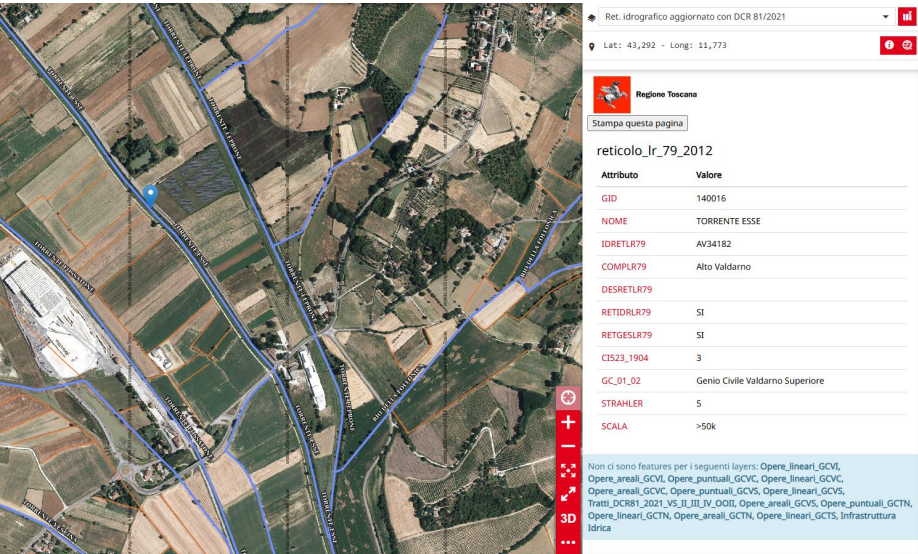


Figura 2 –Classificazione idraulica del tratto di intervento

2. Inquadramento dell'area di intervento

2.1 Vincoli sovraordinati

L'area, pianeggiante, ricade nell'Ambito di Paesaggio n. 15 ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana.

Il corso d'acqua è compreso tra le aree:

- “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” (Figura 3);
- di cui alla lett. g) art. 142 D. Lgs. 42/2004 (territori coperti da foreste e boschi – aree in verde Figura 4) e la pianura in destra idraulica dell'intervento è compresa nella lettera h) del citato D. Lgs (zone gravate da usi civici – aree in giallo Figura 4).

Le sponde del torrente Esse sono soggette a vincolo idrogeologico.

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO
R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

2.2 Pericolosità idraulica

L'area è soggetta a pericolosità idraulica 2 e 1 ai sensi del Piano di Gestione Rischio alluvioni.

Con particolare riferimento all'area di confluenza tra i torrenti Esse e Leprone, questa è soggetta a pericolosità idraulica 2.

I recenti studi idraulici allegati al PSI di Lucignano e Marciano della Chiana derubricano l'area come non soggetta ad alluvioni poco frequenti ai sensi della normativa L.R. 41/2018.

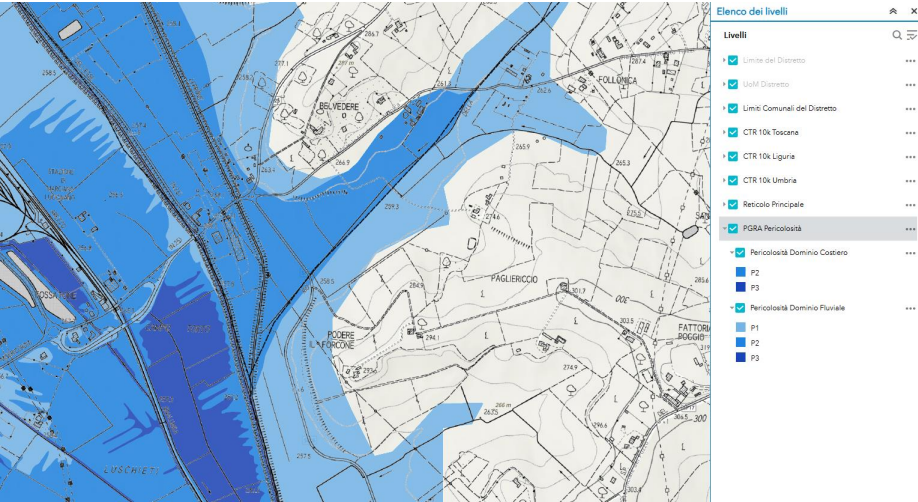


Figura 5 –estratto PGRA Autorità Distretto Appennino Settentrionale

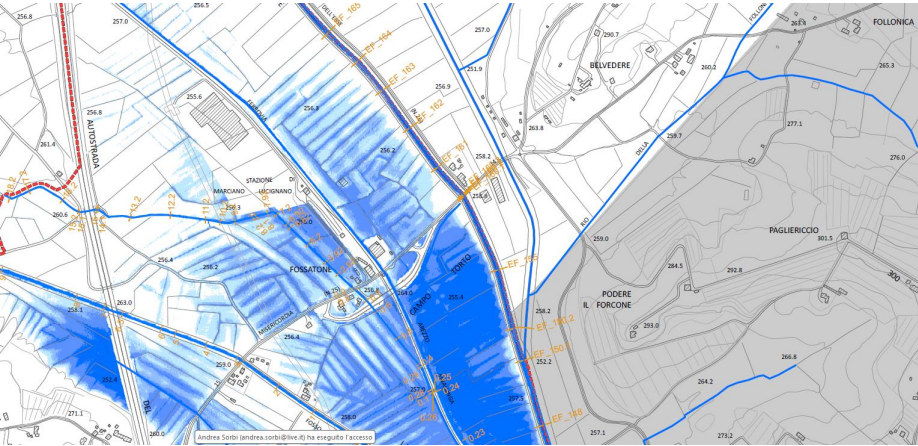


Figura 6 –estratto carta dei battenti PSI Lucignano – Marciano della Chiana

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO
R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

2.3 Piano Strutturale intercomunale

Il Piano Strutturale Intercomunale di Lucignano e Marciano della Chiana classifica l'area di intervento nelle seguenti categorie:

- struttura ecosistemica con presenza di corridoio ecologico con vegetazione ripariale (Figura 7);
- pianura bonificata per diversioni e colmate (Figura 8);
- matrice agro sistemica di pianura (Figura 9).

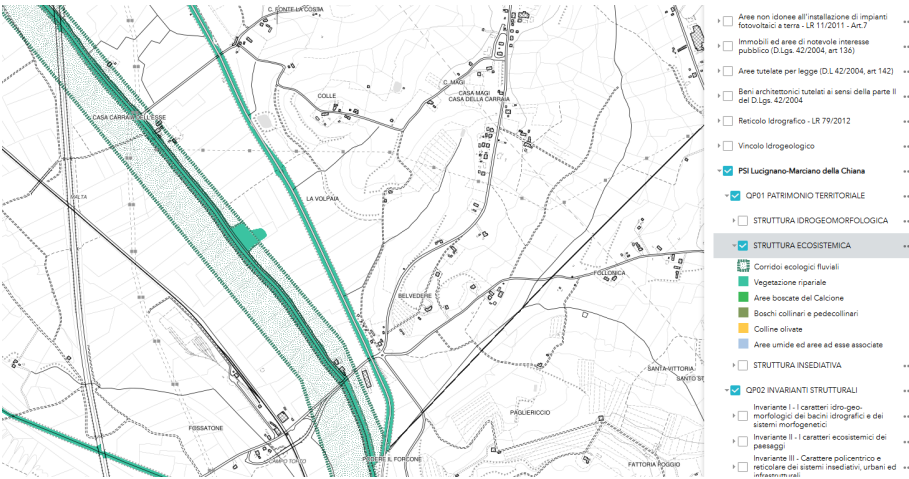


Figura 7 –estratto QP01 PSI Lucignano-Marciano della Chiana

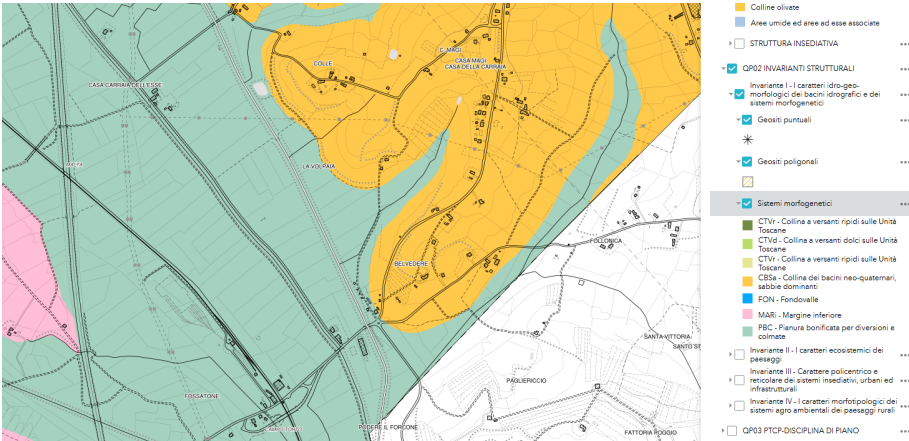


Figura 8 –estratto QP02 Invariante I PSI Lucignano-Marciano della Chiana

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO
R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

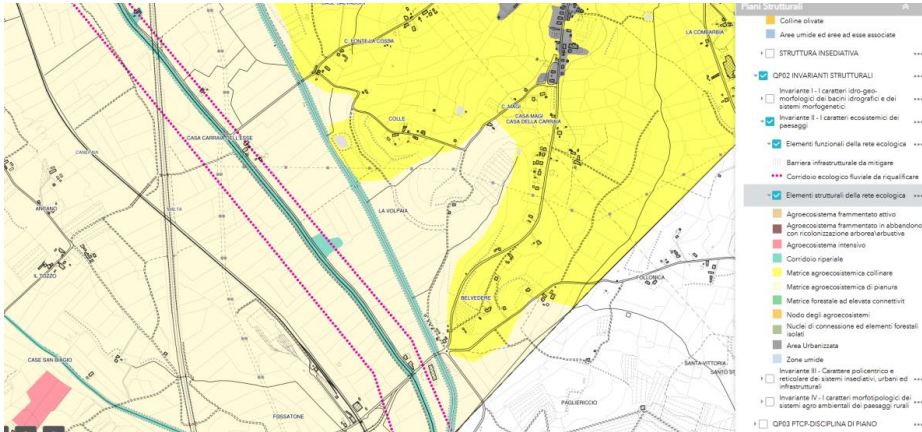


Figura 9 –estratto QP02 Invariante II PSI Lucignano-Marciano della Chiana

3. Descrizione dello stato dei luoghi

A seguito di sopralluoghi e rilievi topografici si sono rilevati i seguenti aspetti salienti relativi alle sponde del torrente Esse e alle aree contermini nel tratto di interesse:

- Le pendenze delle scarpe dell'argine sono elevate in rapporto al materiale costituente come testimoniato da modesti smottamenti localizzati;
- La larghezza della testa d'argine sinistro non ne permette il transito meccanizzato per manutenzione che deve avvenire transitando con i mezzi d'opera nella S.P. 26;
- L'assenza di banche intermedie in destra e sinistra idraulica impedisce inoltre lo sfalcio dell'intero specchio spondale fino al livello di magra;
- I paramenti a fiume sono ben tenuti nella parte alta con poche piante di alto fusto isolate o piccoli gruppi. La parte bassa, per assenza di manutenzione, presenta uno sviluppo arbustivo significativo.

3.1 Rilievo topografico

Per la descrizione topografica dell'area di intervento si è fatto riferimento alla cartografia regionale scala 1:2000 (CTR 1:10000: fogli 289060 e 289100 – Codice EPSG:3003 Gauss-Boaga fuso ovest), integrando le informazioni disponibili con i rilievi forniti dal Committente relativi a campagne del 2004 e 2014 previa loro verifica di coerenza e integrazione con specifico rilievo di campagna realizzato con stazione totale NIKON DTM 520.

Sulla base del rilievo è stato realizzato il modello tridimensionale del terreno in concomitanza dell'area di intervento. Nelle zone più esterne al rilievo, solo per completezza rappresentativa, la modellazione tridimensionale del terreno è stata

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIARA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIARA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO

R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

eseguita in riferimento alla cartografia LIDAR della Regione Toscana con maglia di 1x1 m fogli 13N24, 13N32, 13O17 e 13O25.

4. Interventi di progetto

Obiettivo dell'intervento è la manutenzione straordinaria con consolidamento della sezione del torrente Esse, raggiunto mediante la formazione di una banca intermedia in destra idraulica che agevola anche la manutenzione del tratto modificato.

È stato previsto anche il ringrosso arginale in sinistra idraulica per consentire una maggiore efficacia della tenuta idraulica dello stesso nonché di formare una pista di servizio che consenta le manutenzioni future del paramento senza occupare la sede della strada provinciale.

Le sommità arginali rimangono sostanzialmente invariate a meno di locali regolarizzazioni. L'intervento, dal punto di vista idraulico, porta ad un allargamento della sezione d'alveo migliorandone l'efficienza idraulica come mostrato dallo specifico studio.

Quanto di seguito descritto è basato su dati conoscitivi derivati da specifica campagna di indagine conoscitiva geognostica e geofisica i cui risultati hanno permesso la corretta definizione dell'inclinazione dei paramenti arginali.

Ciò ha permesso anche di ottimizzare il percorso plano-altimetrico arginale minimizzando le interferenze con le strutture ed i vincoli esistenti portando ad una significativa riduzione dei volumi di terreno movimentati con conseguente risparmio economico.

4.1 Normativa di riferimento

Il progetto è stato svolto tenendo conto di vincoli quali:

- R.D. n° 523/1904
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Legge Regionale Toscana n. 41 del 24/07/2018
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;
- D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale - ARPAT, 2018

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIARA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIARA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO

R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

- D.M. 21/03/1988 n. 449 Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne
- D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

4.2 Descrizione degli interventi

Gli interventi previsti nel progetto sono pensati nel rispetto dei vincoli progettuali e degli strumenti urbanistici comunali vigenti. In particolare, il progetto previsto garantisce:

- il consolidamento strutturale dell'opera arginale;
- il miglioramento della capacità di deflusso locale del torrente Esse;
- il ripristino della continuità altimetrica della testa d'argine oggi caratterizzata da selle;
- la facilità di manutenzione dell'opera stessa;
- il mantenimento degli aspetti paesaggistici peculiari del paesaggio agrario;
- la minimizzazione dei costi.

4.2.1 Manutenzione straordinaria dell'argine

Quale vincolo si è preso a riferimento la posizione della strada provinciale S.P. 26 dell'Esse che corre in sinistra idraulica del torrente.

Dovendo prevedere un leggero ampliamento della sezione d'alveo per l'inserimento di banca intermedia con funzione di stabilizzazione e percorso manutentivo si è previsto la rettificazione dell'alveo e l'ampliamento a campagna in destra idraulica.

Quale inclinazione delle sponde, sulla base della relazione geologica e delle verifiche geotecniche condotte, si è adottato un rapporto H:V=3:2.

La sezione scelta prevede la realizzazione di teste d'argine percorribili e rampe di collegamento per garantire il transito ai mezzi di manutenzione.

La progettazione del nuovo argine è stata svolta con l'aiuto di software di modellazione tridimensionale grazie ai quali è stato possibile valutare in maniera relativamente speditiva il miglior posizionamento del nuovo alveo in funzione della minimizzazione degli esuberi di scavo.

Successivamente si è sviluppato il calcolo degli scavi e riporti con il metodo tradizionale così da poter avere una trasparenza dei valori in fase di appalto. I risultati sono meglio descritti nel Piano di gestione delle terre e rocce da scavo e negli elaborati grafici.

Lo scavo complessivo è di circa 32.400 m³ mentre i riporti necessari per la risagomatura d'alveo e la formazione delle teste arginali ammontano a circa 25.000 m³. L'esubero, considerando anche gli scavi necessari per il posizionamento delle scogliere, è circa 7.500 m³.

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO
R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

La sistemazione di tale volume è prevista in apposita area alla confluenza tra il torrente Esse ed il torrente Leprone.

Il riporto del terreno sull'argine avverrà previa preparazione del paramento mediante esecuzione di scavo sagomato a gradoni per garantire il perfetto ammorsamento tra gli strati di terreno. Il terreno risultante sarà reinserito nel paramento arginale previa miscelazione con i terreni di riporto.

4.2.2 Interventi continui

Si prevede la realizzazione di un salvaripa al piede interno delle sponde, ritenuto necessario in considerazione del materiale terroso non particolarmente coesivo che potrebbe subire, in assenza di sviluppata protezione vegetativa con manto erboso, erosioni a seguito del passaggio delle piene di modellazione.

Il salvaripa viene esteso fino a quota di 2 metri dal fondo. Superiormente la sponda sarà in terra ricoperta con biostuoia preseminata.

Si realizzano nuove strade bianche con funzione di percorribilità della testa d'argine in destra idraulica per tutto il tratto e in sinistra idraulica a valle a monte del ponte S.P. 25, in sostituzione delle esistenti che vengono inglobate dall'ampliamento della sezione d'alveo.

4.2.3 Interventi puntuali

Si prevede la realizzazione di locali protezioni del piede di sponda con scogliera in massi ciclopici per consentire locali maggiori inclinazioni, fino a 45°, della sponda, necessarie in corrispondenza di punti singolari quali i ringrossamenti del percorso in testa d'argine per consentire la formazione di rampe di collegamento.

Altresì si prevede la formazione di sezione d'alveo con scogliera ciclopica in avvicinamento e allontanamento dal ponte sulla S.P. 25 della Misericordia, per garantire sia la minimizzazione della manutenzione nella zona a scarsa accessibilità, sia la stabilità delle sponde in prossimità del manufatto.

Queste, infatti, presentano a ridosso dell'opera una forte inclinazione, gestita con modesti muri d'ala ormai inglobati nella sezione in terra.

Si prevede quindi:

- Ripulitura della sezione con benna liscia per riportare alla luce i muri d'ala;
- Valutazione dello stato di conservazione e funzionalità dei muri d'ala;
- Eventuale demolizione e sostituzione degli stessi con scogliera in massi ciclopici;
- Estensione del tratto di raccordo tra sezione in terra ed il ponte con scogliera in massi ciclopici;

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO
R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

Il progetto dei riporti di terra interferisce con 2 tralicci in acciaio della linea ENEL media tensione. Si prevede l'estensione verticale – per circa 1 m – del plinto di fondazione degli stessi per preservare la durabilità della struttura metallica che verrà inglobata all'interno del nuovo getto venendo così protetta dall'azione corrosiva della terra; si potrà quindi accostare il terreno di riporto alla fondazione del traliccio stesso. Tale soluzione consente anche il mantenimento della richiesta accessibilità al traliccio da parte dell'Ente gestore.

4.2.4 Lo sbassamento della soglia del ponte S.P. n. 25

Per rettificare il profilo di fondo si prevede l'abbassamento della soglia sotto il ponte S.P. n. 25 di circa 20 cm. L'intervento prevede la demolizione dell'attuale soglia, lo scavo fino a una profondità dallo stato attuale di circa 50 cm e la formazione di una soletta in calcestruzzo armato efficacemente collegata alle specchiature esistenti presenti sulle sponde laterali.

4.3 La manutenzione ordinaria

La futura manutenzione ordinaria sarà semplificata grazie alla possibilità di transito nelle teste arginali/spondali destra e sinistra. In particolare, la possibilità di transito in sinistra idraulica consentirà di non occupare la strada provinciale n. 26 dell'Esse durante le operazioni di sfalcio.

In destra idraulica è prevista la formazione di una banca intermedia che, oltre ad aumentare la stabilità del paramento spondale, consente le operazioni di sfalcio meccanizzato anche della parte bassa della sponda in sinistra idraulica.

La presenza del salvaripa inerbito, oltre che migliorare la stabilità del piede spondale, consentirà anche un controllo dello sviluppo vegetazionale, riducendo la frequenza dello sfalcio ordinario.

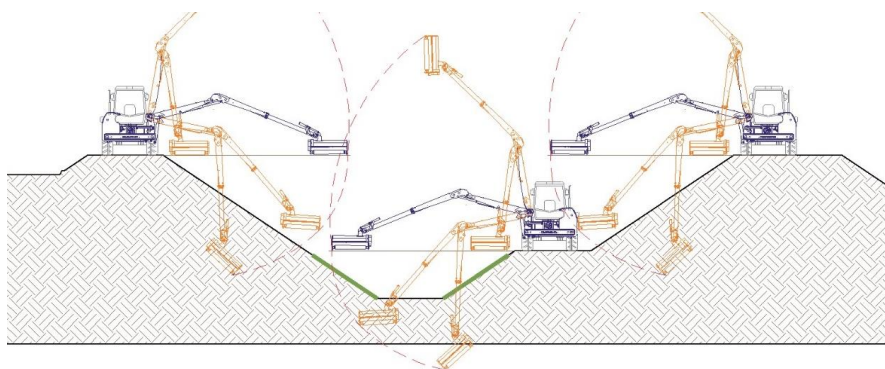


Figura 10 –verifica della meccanizzazione dello sfalcio (braccio meccanico 10 m)

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
 NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIARA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIARA
 (CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
 ESECUTIVO

R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

4.4 Rumore e ricettori sensibili

Le opere completate, per loro natura non costituiranno fonte di disturbo sonoro. Problematiche legate alle emissioni di rumore sono attese solo nella fase di cantiere.

4.4.1 Classificazione acustica delle aree

I Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA), consultabili sul portale della Regione Toscana¹, suddividono l'area tra le classi II e III ai sensi del DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		Diurno (6÷22)	Notturno (22÷6)
Classe I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	50	40
Classe II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali	55	45
Classe III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60	50
Classe IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie	65	55
Classe V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni	70	60
Classe VI	aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi	70	70

¹ <https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html#>

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO
R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

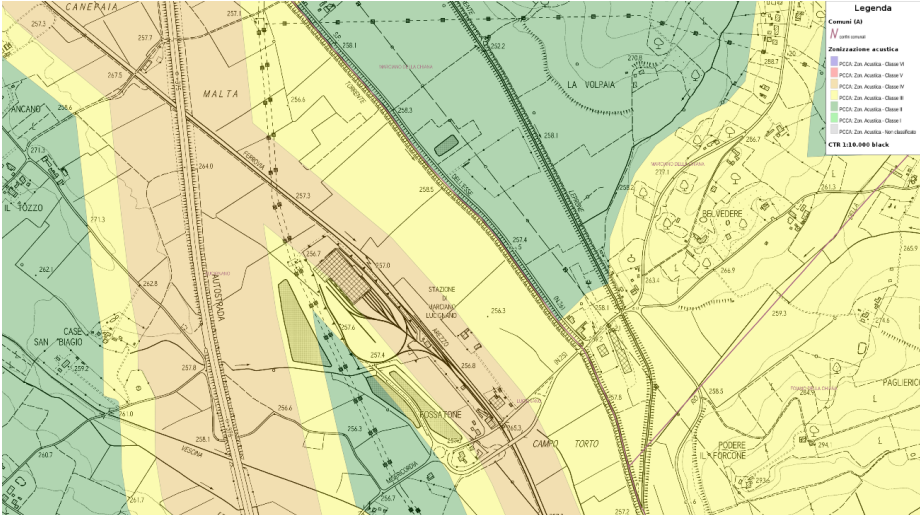


Figura 11 – estratto PCCA per l'area di intervento

4.4.2 Ricettori sensibili

I recettori sensibili nelle immediate vicinanze del cantiere sono, in questa fase, individuati nel gruppo di abitazione e attività poste in prossimità del ponte sulla S.P. 25 della Misericordia.

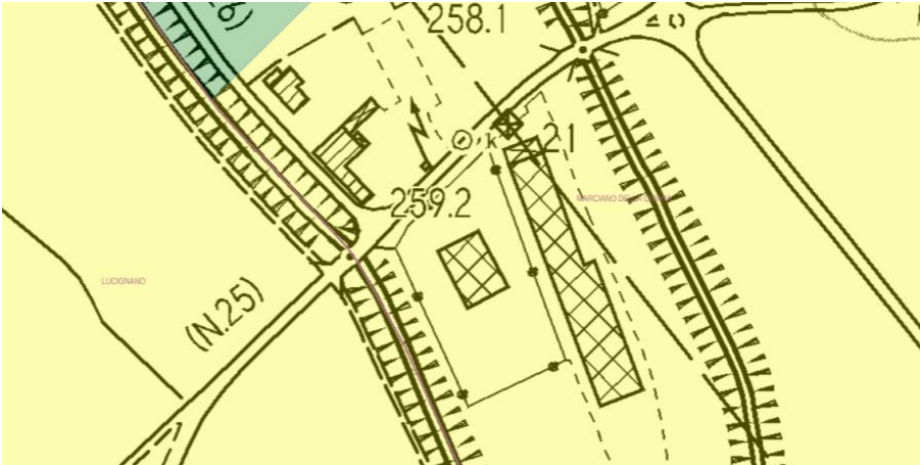


Figura 12 – ubicazione ricettori sensibili prossimi al cantiere

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO

R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

4.4.3 Fase di cantiere

Per eseguire i lavori previsti i macchinari di cantiere rumorosi dovranno spostarsi seguendo quello che è l'andamento del coso d'acqua.

La fase lavorativa che comporta la maggiore emissione sonora corrisponde alla realizzazione dello scavo e formazione di argini e scogliere.

Le sorgenti rumorose ipotizzate sono quelle tipiche utilizzate per questo tipo di lavoro: escavatori, rulli vibro compattatori, autocarri i cui valori di rumorosità di riferimento sono quelli riportati nel sito del Portale degli Agenti Fisici PAF, ovvero sulle schede tecniche dei singoli macchinari dell'impresa appaltatrice.

In fase esecutiva l'impresa appaltatrice, come da prescrizione di Capitolato Speciale di Appalto, dovrà comunque effettuare specifica valutazione di impatto acustico mediante tecnico competente in acustica ambientale.

Qualora da tale valutazione risulti necessario richiedere un'autorizzazione in deroga ai limiti normativi di pressione sonora, l'Impresa provvederà ad avanzare specifica istanza al comune di Competenza prendendo le necessarie iniziative per la mitigazione dei rumori. In particolare, l'impresa provvederà a :

- localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori esterni;
- evitare, se non strettamente necessarie, lavorazioni notturne;
- istruire gli operatori di evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
- per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all'uso di pale caricatori piuttosto che escavatori in quanto le prime lavorano in posizione generalmente più bassa rispetto ai secondi, riducendo così la propagazione del rumore emesso dalla macchina stessa;
- rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
- nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;
- usare se necessarie barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;
- programmare le operazioni più rumorose nei momenti della giornata in cui sono più tollerabili in funzione dei ricettori locali;
- individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori;
- ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con l'obiettivo di ridurre i viaggi di trasporto.

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE DEL T. ESSE DI FOIANO
NEI COMUNI DI FOIANO DELLA CHIARA, LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIARA
(CIG: 9916815E9C CUP: D68H23000420002)

PROGETTO
ESECUTIVO

R. TECNICA GENERALE

Committente: Regione Toscana Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile – G. C Valdarno Sup.

L'Impresa è tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori; in particolare dovrà tenere conto della normativa nazionale in vigore per le macchine da cantiere (D.lgs. n. 262 /2002).

5. Ulteriori indicazioni

Per la tipologia delle opere e per le interferenze previste sono da richiedere i pareri dei seguenti Enti:

- Soprintendenza archeologica
- Comune di Lucignano per autorizzazione paesaggistica
- e-Distribuzione S.p.A. (ex ENEL) per estensione dei plinti dei tralicci della linea media tensione

6. Disponibilità delle aree

Si prevede l'esproprio delle aree necessarie al ringrosso arginale e alla realizzazione della nuova zona naturalistica come previsto dall'allegato Piano Particellare.

Nell'occasione dell'intervento si estende l'esproprio a tutte le superfici già interessate dalla presenza del rilevato arginale, oggi parzialmente insistente su proprietà privata.

Firenze, luglio 2024



REGIONE TOSCANA
DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

COMUNI DI FOIANO DELLA CHIANA, LUCIGNANO, MARCIANO DELLA CHIANA (AR)

Intervento di consolidamento arginale del T. Esse di Foiano

CIG: 9916815E9C - CUP: D68H23000420002

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

Quadro economico			
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€		1 943 607.15
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€		150 040.43
Sommano voci a) + b)	€		2 093 647.58
c) Perizia di spesa per Bonifica Ordigni bellici			
c1) Importo perizia	€		40 000.00
c2) Importo oneri sicurezza perizia	€		1 600.00
		sommano importi c1) + c2)	€ 41 600.00
c3) Iva sui lavori di perizia	22%	€	9 152.00
c4) Incentivi art. 45 DLGS_36/2023	2%	€	832.00
c5) Imprevisti	5%	€	2 080.00
Sommano voci c) perizia BOB		€	53 664.00
d) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
d1) IVA sui lavori	22%	€	460 602.47
d2) Espropri		€	185 000.00
d3) Incentivi art. 45 DLGS_36/2023	2%	€	41 872.95
d4) Spese tecniche		€	120 000.00
d5) Spostamento sottoservizi		€	-
d6) Prove e indagini		€	12 000.00
d7) Imprevisti ed arrotondamenti		€	97 905.61
Sommano voci d) Somme a disposizione		€	917 381.03
COSTO COMPLESSIVO		€	3 065 000.00

Firenze, luglio 2024



Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Rifiuti

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 e s.m.i. per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione del progetto definitivo denominato: “Recupero volumetrico delle aree interne al comparto ecologico ubicato in loc. Gello di Pontedera (PI), mediante la costruzione di un nuovo lotto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi”.

IL DIRIGENTE

Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 05/05/2025 è stata adottata la determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi di cui al verbale conclusivo del 31/03/2025, nell'ambito della quale, in relazione alla realizzazione del progetto di in oggetto e al suo esercizio, è stata rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il primo stralcio funzionale** - ai sensi dell'art. 29-quater e segg. del Dlgs 152/06 - come da Allegato Tecnico (ALLEGATO A) e Piano di monitoraggio e controllo (ALLEGATO A1) subordinatamente al rispetto delle condizioni riportate in autorizzazione;

Visto il comma 14 dell'art. 6 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., il quale prevede che l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 11 del decreto, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208;

Visto l'art. 208, comma 6, del Dlgs 152/2006 e s.m.i., il quale prevede che l'approvazione del progetto sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34, il quale prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità costituisce variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica;

Dato atto che nel corso del procedimento è stata depositata la documentazione necessaria per procedere alla variante degli strumenti urbanistici del Comune di Pontedera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 208 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., composta dai seguenti documenti:

- Documento di variante (Elaborato VAR01-RT REV01 del 18/09/2024);
- Relazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica (Elaborato VAR02-FGIS REV00 del 30/06/2023);
- Moduli da 1 a 6: schede per il deposito delle indagini.

Il Comune di Pontedera, con i propri pareri acquisiti ai protocolli regionali n. 0397749 del 15/07/2024 e n. 0160024 del 11/03/2025 ha comunicato che non si rilevano dal punto di vista tecnico ragioni ostative a costituire variante automatica al vigente Regolamento Urbanistico, evidenziando che la variante consiste nella modifica della destinazione urbanistica di un'area a margine del comparto, lungo viale America, di estensione limitata (circa 700 mq), attualmente destinata a verde e attrezzature pubbliche e classificata sottozona “F1a-Aree destinate a verde ed attrezzature pubbliche” (Art. 12.1 delle NTA), riconducendola alla destinazione “F5-Aree destinate a discarica, smaltimento RSU, rifiuti speciali” (Art. 12.6 delle NTA), in analogia al resto delle aree interessate dal progetto. In relazione alla modifica urbanistica proposta, il Comune ha chiesto di riconfigurare la zona F sottozona F1a lungo Viale America al fine di non diminuire complessivamente la dotazione di standard a verde pubblico nell'UTOE 1B12 Gello Ecologico e non determinare quindi anche una variante al Piano Strutturale Comunale. La modifica urbanistica potrà essere ricompresa nel Piano Operativo Comunale già avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 28/06/2022 ovvero qualora i tempi di approvazione non siano compatibili con il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, attraverso il procedimento della variante automatica al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014. Si dà inoltre atto dell'esito positivo del controllo delle indagini di cui all'art. 12 comma 1, del D.P.G.R. n.5/R/2020 di supporto alla variante automatica al Regolamento Urbanistico.

Con l'elaborato VAR01-RT REV01, il proponente ha previsto una modifica della perimetrazione delle aree verde pubblico, al fine di mantenere invariata la dotazione standard prevista per l'UTOE 1B12 Gello Ecologico, come chiesto dal Comune, individuando a verde pubblico una superficie pari a quella oggetto di variante su di un terreno limitrofo, di proprietà di Geofor Patrimonio S.r.l., la quale ha rilasciato il necessario nulla osta;

Dato Atto che la variante prevede la modifica della destinazione urbanistica di un'area a margine del comparto, lungo viale America, di estensione limitata (circa 700 mq), attualmente destinata a verde e attrezzature pubbliche e classificata sottozona "F1a-Aree destinate a verde ed attrezzature pubbliche" (Art. 12.1 delle NTA), riconducendola alla destinazione "F5-Aree destinate a discarica, smaltimento RSU, rifiuti speciali" (Art. 12.6 delle NTA), come definito negli elaborati progettuali di variante agli atti del procedimento, al fine di rendere i suddetti strumenti urbanistici pienamente coerenti al progetto approvato con il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs 152/06;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 c. 1 bis della L.R. 10/2010, la variante in oggetto è esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

AVVISA

Che con Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 05/05/2025 a oggetto "PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto Recupero volumetrico delle aree interne al comparto ecologico ubicato in loc. Gello", ubicato nel Comune di Pontedera (PI), è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che ha approvato la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto proposto da ECOFOR SERVICE SpA che sostituisce l'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art.208 Dlgs. 152/06);

Che il punto 7 della DGRT 551 del 05/05/2025 dà atto che in virtù dell'art.208 comma 6 del Dlgs. 152/06, l'AIA di cui al punto precedente costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Pontedera (PI);

Che la Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 05/05/2025 è consultabile sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo:

<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/indexAttiG.xml>

Che la documentazione riguardante il progetto definitivo approvato è disponibile presso i competenti uffici del Comune di Pontedera (PI) e che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati i documenti relativi alla procedura è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana. La descrizione dell'intervento è altresì disponibile in via telematica, nella sezione delle consultazioni concluse, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico>

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni alla Regione Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sul BURT, inviandole all'attenzione del responsabile del procedimento Sandro Garro, Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni rifiuti:

- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

- tramite posta (raccomandata A/R) all'indirizzo: Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni rifiuti - via G. Galilei, 40 – 57122 Livorno;

Che sulle eventuali osservazioni si pronuncerà la scrivente amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non pervengano osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Dirigente responsabile
Sandro Garro



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità Regionale Ambiti
Firenze – Prato e Pistoia

AVVISO

Oggetto: “S.R.T. n. 69 Variante in riva destra del fiume Arno nel tratto Le Coste – casello Valdarno nel comune di Terranuova Bracciolini (AR)” – CUP D21B19000370001 - Avviso dell’avvio del procedimento per la proroga della Dichiarazione di Pubblica Utilità ex art. 13 comma 5 D.P.R. 327/2001.

Visto in Decreto Dirigenziale n. 11658 del 29/07/2020 che ha disposto la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 327/2001 per l’intervento in oggetto;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c. 5 del citato D.P.R. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, si comunica l’avvio del procedimento per la proroga di 1 anno della dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione dell’intervento in oggetto descritto, che comprende beni immobili catastalmente descritti al:

Comune di Terranuova Bracciolini

Foglio	Particella
38	186
38	204
38	185
38	233
38	41
38	234
46	888
46	889
46	434
46	211
46	944
46	38
46	522
46	515
38	79

Il responsabile del procedimento espropriativo ai sensi della L. 241/90 è il sottoscritto dirigente Ing. Antonio De Crescenzo, come da Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18/10/2016.

La S.V. può presentare osservazioni **nel termine di 30 giorni** dal ricevimento della presente, da far pervenire all’indirizzo:

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e Pistoia
sede Prato, II piano
Via Cairoli, n° 25
59100 Prato

a mezzo raccomandata A.R., oppure per PEC all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it; dopo tale termine l’Amministrazione proseguirà l’ordinario iter del procedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio De Crescenzo

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

AVVISO

di avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica, di cui alla legge regionale 39/2005, relativa alla realizzazione e all'esercizio di una nuova cabina elettrica di trasformazione (132/20 kV), denominata "CP Aurelia", ubicata nel comune di Grosseto, in variante agli strumenti urbanistici comunali

**REGIONE TOSCANA
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA
IL SETTORE AUTORIZZAZIONI E FONDI COMUNITARI IN MATERIA DI ENERGIA**

vista l'istanza di autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di una nuova cabina elettrica di trasformazione (132/20 kV), denominata "CP Aurelia", ubicata nel Comune di Grosseto (Gr), presentata dalla società e-distribuzione spa, ai sensi della legge regionale 24/02/2005, n. 39, articolo 11, comma 1, lettera b, in variante agli strumenti urbanistici comunali;

visto l'articolo 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

vista la legge regionale 24/02/2005, n. 39 *"Disposizioni in materia di energia"*, articoli 11 e 12;

ricordato che, in data 10/07/2024, è stato pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28, parte II, l'avviso di avvio del predetto procedimento, e che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, non sono pervenute osservazioni al riguardo;

dato atto che il responsabile del procedimento in oggetto è il dirigente del settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, della direzione Tutela dell'ambiente ed energia della Regione Toscana, Giancarlo Cappelli;

RENDE NOTO

che, con **decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 5848 del 24/03/2025**, è stata rilasciata alla società e-distribuzione spa, con sede legale a Roma, via Domenico Cimarosa n. 4, codice fiscale 05779711000 e partita iva 15844561009, l'autorizzazione unica di cui alla legge regionale 24/02/2005, n. 39, articolo 11, comma 1 lett. b, in variante agli strumenti urbanistici comunali, relativa alla realizzazione e all'esercizio di una nuova cabina elettrica di trasformazione (132/20 kV), denominata "CP Aurelia", ubicata nel comune di Grosseto (Gr), rendendo pertanto l'intervento in oggetto urbanisticamente conforme;

che la predetta autorizzazione unica, in variante agli strumenti urbanistici del comune interessato, di cui al richiamato decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 5848 del 24/03/2025, diviene efficace dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il dirigente
Giancarlo Cappelli

SEZIONE II

COMUNE DI SAN GIULIANO TERM (PI)**Settore Tecnico e Governo del Territorio****DETERMINA N. 440 DEL 29/04/2025**

VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE PER INTRODUZIONE DI ZONA DI RECUPERO (ZONA A) COMP N. 8 UTOE 13 ORZIGNANO E SCHEDA NORMA, CON CONTESTUALE PIANO DI RECUPERO, ART. 107 C. 3 LR 65/2014 E SMI - PRESA D'ATTO DI MANCATE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DI CC DEL 27/02/2025 N. 11

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 27/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui ai sensi dell'art. 107 c.3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii è stata adottata la Variante al Piano Operativo comunale vigente per nuova Zona di Recupero (zona A) denominata comp. n.8 in UTOE 13 Orzignano e scheda norma, con contestuale Piano di Recupero.

RENDE NOTO

con propria Determina n. 440 del 29/04/2025, che svolte le procedure di pubblicazione del provvedimento adottato in premessa, previste dall'art. 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, quali:

- pubblicazione sul BURT n. 12 del 19/03/2025 dell'avviso di adozione e deposito presso la sede comunale del provvedimento adottato per 30 giorni consecutivi;
 - comunicazione alla Regione e alla Provincia e trasmissione dei relativi atti in data 19/03/2025 con ns prot. 13593;
 - pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- non sono pervenute osservazioni.

AVVISA

pertanto che, come disposto dal co. 3 dell'art. 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, la variante in oggetto “ Variante al Piano Operativo comunale vigente per nuova Zona di Recupero (zona A) comp. n. 8 UTOE 13 Orzignano e scheda norma, con contestuale Piano di Recupero”, adottati con delibera di C.C. n. 11 del 27/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, diventa efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il presente avviso è reso noto al pubblico anche sul sito istituzionale del Comune.

Il Dirigente

Ing. Mauro Badii



Provincia di Siena

Oggetto: **MASTERPLAN DELLA MOBILITA' DOLCE DELLA PROVINCIA DI SIENA –
AGGIORNAMENTO 2024 - APPROVAZIONE.**

Il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

RENDE NOTO CHE

La Provincia di Siena, nella seduta del Consiglio Provinciale del 28.04.2025, con Delibera n.15/2025, esecutiva nei termini di legge, ha proceduto alla approvazione dell'aggiornamento 2024 del Masterplan della Mobilità Dolce della Provincia di Siena.

AVVISA CHE

La delibera, i relativi elaborati allegati, ed il presente avviso, sono consultabili sul sito istituzionale oppure direttamente presso il Servizio Pianificazione Territoriale, SIT e l'ufficio Segreteria della Provincia di Siena – Piazza Duomo n.9 in orario 09.00/13.00 dal lunedì al venerdì, per la durata di **90 giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione e presentare contributi e apporti tecnici.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Claudio Torsellini

COMUNE DI AULLA (Massa Carrara)
 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 29/04/2025
 APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 252 TER DELLA L.R.
 N. 65/2014 – AREA COSIDDETTA "RENZI MANUFATTI"

IL RESPONSABILE

Vista la L.R.T. 65/2014, con particolare riferimento agli artt. 21 – 30 e 32;

Vista la L.R.T. 10/2010;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 17/12/2024 con la quale è stata adottata, la
 VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 252 TER DELLA L.R. N. 65/2014 – AREA
 COSIDDETTA "RENZI MANUFATTI";

RENDE NOTO

- 1) Che con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2025 è stata approvata variante semplificata ai sensi degli artt. 32 e 252 TER della L.R. n. 65/2014 – AREA COSIDDETTA "RENZI MANUFATTI";
- 2) Che ai sensi del quarto comma dell'art. 32 della L.R. 65/2014, il provvedimento di approvazione è stato trasmesso alla Regione e alla Provincia di Massa Carrara;
- 3) Che gli elaborati sono depositati presso l'Ufficio Urbanistica e sono consultabili presso il sito istituzionale dell'ente;
- 4) Che dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso la variante semplificata in questione approvata diventa EFFICACE;
- 5) Il Garante della informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 è la Geom. Serena Bertolini

Il Dirigente
 Ing. Andrea Donati

COMUNE DI CAPALBIO (Prov. Grosseto)

Avviso

Oggetto: Approvazione Variante Urbanistica SUAP – Zona E3.2 Loc. Macchiatonda - per la realizzazione di due strutture a tunnel temporanee per la copertura di foraggi e adeguamento di pavimentazione esistente e struttura ombreggiante per la realizzazione di zona di stabulazione dei bovini presentato dalla ditta Società Agricola S.A.C.R.A. srl ai sensi dell'art. 35 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI

VISTA la Legge Regione Toscana 10 novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO

Che nella seduta del Consiglio Comunale del 09/04/2025, con atto n. 14, è stata approvata la Variante Urbanistica SUAP – Zona E3.2 Loc. Macchiatonda di iniziativa privata per la realizzazione di due strutture a tunnel temporanee per la copertura di foraggi e adeguamento di pavimentazione esistente e struttura ombreggiante per la realizzazione di zona di stabulazione dei bovini ai sensi dell'art. 35 della Legge R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii.;

Il Dirigente dei Servizi Tecnici Amministrativi

Arch. Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CAPALBIO (Prov. Grosseto)

Avviso

Oggetto: Approvazione Variante Semplificata al piano attuativo centro sportivo turistico balneare – Loc. Graticciaia - presentato dalla ditta Società Agricola S.A.C.R.A. srl ai sensi dell'art. 112 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI

VISTA la Legge Regione Toscana 10 novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO

Che nella seduta del Consiglio Comunale del 09/04/2025, con atto n. 13, è stata approvata la Variante Semplificata – Loc. Graticciaia di iniziativa privata per la realizzazione di un centro sportivo turistico balneare dell'art.112 della Legge R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii.;

Il Dirigente dei Servizi Tecnici Amministrativi

Arch. Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)**AVVISO APPROVAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL 27 FEBBRAIO 2025**

Conclusione del procedimento di formazione del Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Cerreto Guidi - Approvazione aree di trasformazione relative alle schede denominate AT_C_2, AT_C_6, AT_C_7, AT_C_8 e AT_C_9, di cui alla D.C.C. n. 29 del 03.07.2023 e alle schede denominate AT_B_1, AT_B_3 E AT_B_4 di cui alla D.C.C. n. 70 del 30/09/2024 come modificate a seguito degli esiti della conferenza paesaggistica ai sensi dell'art.21 del PIT/PPR

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 19 della LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

Visto la LR 10/2010 del 12 Febbraio 2010 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27 Dicembre 2021 con la quale si procedeva all'approvazione del Piano Operativo, ad esclusione delle aree contenute nel fascicolo "AD.013 Interventi oggetto di riadozione", che avrebbero dovuto essere oggetto di nuova adozione;

Vista la conclusione del procedimento di conformazione ai sensi dell'art. 21 della "Disciplina del Piano" del PIT-PPR da parte di Regione Toscana con verbale giunto al prot. 2149 del 28.01.2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15 Febbraio 2022, con la quale si procedeva a nuova adozione delle aree d'intervento contenute nel fascicolo "AD.013 Interventi oggetto di riadozione";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15 Febbraio 2022 di mera rettifica per errore materiale dei documenti per la parte archeologica del Piano Operativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2022 di mera rettifica per la mancata individuazione di un Piano Attuativo già convenzionato in data antecedente all'adozione del Piano Operativo Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03.07.2023 con cui sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni relative alle aree di trasformazione denominate AT_C_2, AT_C_6, AT_C_7, AT_C_8, AT_C_9 e AT_C_10, ravvisando la necessità di procedere ad una nuova adozione per le previsioni di trasformazione delle aree denominate AT_B_1, AT_B_3, AT_B_4 richiamate nell'allegato "AD.015 Interventi Oggetto di riadozione";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 03.07.2023 con cui si provvedeva ad adottare nuovamente le aree di trasformazione denominate AT_B_1, AT_B_3, AT_B_4 richiamate nell'allegato "AD.015 Interventi Oggetto di riadozione";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/09/2024 con cui sono state approvate le aree di trasformazione denominate AT_B_1, AT_B_3, AT_B_4 contenute nell'allegato "AD.015.1";

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27 Febbraio 2025 avente ad oggetto "Conclusione del procedimento di formazione del Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Cerreto Guidi - Approvazione aree di trasformazione relative alle schede denominate AT_C_2, AT_C_6, AT_C_7, AT_C_8 e AT_C_9, di cui alla D.C.C. n. 29 del 03.07.2023 e alle schede denominate AT_B_1, AT_B_3 E AT_B_4 di cui alla D.C.C. n. 70 del 30/09/2024 come modificate a seguito degli esiti della conferenza paesaggistica ai sensi dell'art.21 del PIT/PPR", si è concluso il procedimento di formazione del Piano Operativo del Comune di Cerreto Guidi;

Ai sensi dell'art. 19, c. 7, della L.R. n. 65/2014, lo strumento urbanistico, per le parti oggetto di modifica a seguito dell'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27 Febbraio 2025, acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

Il Dirigente

Lorenzo Ricciarelli architetto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

AVVISO PUBBLICO**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**
SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO
U.O.C. Territorio e Sviluppo-Suap

APPROVAZIONE con Delibera di Consiglio Comunale n°18 del 17/04/2025 delle controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti e contestuale provvedimento di ri-adozione di alcune previsioni puntuali relative alla redazione del Piano Strutturale e primo Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 e della relativa Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. n. 10/2010, adottati con Delibera 58 del 30/11/23 e parzialmente ri-adottati per errori cartografici con Delibera C.C. n°07 del 09/04/2024.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.65 del 10/11/2014

RENDE NOTO

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n°18 del 17/04/2025 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti e contestuale provvedimento di ri-adozione di alcune previsioni puntuali relative alla redazione del Piano Strutturale e primo Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 e della relativa Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. n. 10/2010, adottati con Delibera 58 del 30/11/23 e parzialmente ri-adottati per errori cartografici con Delibera C.C. n°07 del 09/04/2024.

CHE ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 la comunicazione di avvenuta ri-adozione con il link per la consultazione degli elaborati è stata trasmessa alla Regione Toscana e alla Provincia di Pistoia;

CHE la documentazione relativa alle previsioni riadottate è resa disponibile in consultazione sul sito istituzionale del Comune di Monsummano-Terme al seguente link:

<https://www.comune.monsummano-terme.pt.it/uffici-comunali/ufficio-urbanistica/piano-operativo-adottato-coordinato-con-delibere-di-riadozioni/riadozione-parziale-in-data-xxx-a-seguito-dell27accoglimento-delle-osservazioni/6087>

o previo appuntamento, presso l'ufficio urbanistica, in Via Diolaiuti 175, Monsummano Terme (PT)

CHE entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni, redatte per iscritto in carta semplice, facendole pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre n. 75/h, o tramite pec alla posta certificata del Comune di Monsummano Terme, comune.monsummano@postacert.toscana.it

La modulistica per la presentazione delle osservazioni è reperibile sul sito del Comune al seguente link: <https://www.comune.monsummano-terme.pt.it/uffici-comunali/ufficio-urbanistica/avvio-procedimento-piano-strutturale-e-piano-operativo-/4402>

CHE tale avviso è altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi a:

Dott. Antonio Pileggi

Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, individuato
Tel.0572/959316
email: a.pileggi@comune.monsummano-terme.pt.it

Arch. Jenny Innocenti

P.O. Responsabile "U.O.C. Territorio e Sviluppo SUAP"
tel. 0572 959323
email: j.innocenti@comune.monsummano-terme.pt.it

Distinti saluti

*Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/05*

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Pileggi**

COMUNE DI MONTEPULCIANO - AOOMON - REG_UFFICIALE - 0016227 - Uscita - 07/05/2025 - 17:20

COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di SIENA)

AVVISO DI DEPOSITO

**PIANO OPERATIVO-AGGIORNAMENTO QUADRO
CONOSCITIVO SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO –
XXXIX INTEGRAZIONE**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 18 / 2025

APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 65/2014

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2025 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dell'aggiornamento del quadro conoscitivo in oggetto.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati presso l'Area Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Dalla residenza municipale, li 7 Maggio 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
arch. Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEPULCIANO - AOOMON - REG_UFFICIALE - 0016228 - Uscita - 07/05/2025 - 17:22

COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di SIENA)

AVVISO DI DEPOSITO

**PIANO OPERATIVO-CORREZIONE ERRORE MATERIALE –
ART. 25 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 19 / 2025

APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 65/2014

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2025 esecutiva ai sensi di legge, di correzione delle norme tecniche di attuazione in oggetto.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati presso l'Area Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Dalla residenza municipale, li 7 Maggio 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
arch. Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEPULCIANO - AOOMON - REG_UFFICIALE - 0016230 - Uscita - 07/05/2025 - 17:23

COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di SIENA)

AVVISO DI DEPOSITO

**PIANO DI RECUPERO PODERE ROVISCIA ADOZIONE
VARIANTE**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 21 / 2025

APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R. 65/2014

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2025 esecutiva ai sensi di legge, di variante al piano di recupero in oggetto.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati presso l'Area Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Dalla residenza municipale, lì 7 Maggio 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
arch. Massimo Bertone

COMUNE DI MONTERIGGIONI (SI)

Avviso di approvazione della “Variante al Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 L.R.T. n. 65/2014 dell'area produttiva “Ex Comege” ubicata in loc. Le Frigge - pratica SUAP nr. 388-2023”, ai sensi dell'art. 35 c.4 della L.R. 65/2014.

SI RENDE NOTO

Che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 99 del 23/12/2024, è stata approvata la “Variante al Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 L.R.T. n. 65/2014 dell'area produttiva “Ex Comege” ubicata in loc. Le Frigge - pratica SUAP nr. 388-2023”.

SI RENDE NOTO INOLTRE CHE

- ai sensi dell'art. 35 c. 4 della L.R. 65/2014, la Variante Urbanistica SUAP nr. 388/2023 è stata trasmessa alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena.

La Responsabile del Procedimento
Arch. Valeria Capitani

COMUNE DI MONTEVARCHI (Provincia di Arezzo)**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 29/04/2025**

VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO FINALIZZATA ALLA MODIFICA DI UN VERDE PUBBLICO S3B ALL'INTERNO DELLA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA D, IN AREA CON DISCIPLINA DI INTERVENTO T6, AL FINE DI PROCEDERE ALLA SUA ALIENAZIONE – ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 L.R.65/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA

VISTA la L.1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R.65/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R.10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

RENDE NOTO

1) che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29/04/2025 avente per oggetto “VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO FINALIZZATA ALLA MODIFICA DI UN VERDE PUBBLICO S3B ALL'INTERNO DELLA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA D, IN AREA CON DISCIPLINA DI INTERVENTO T6, AL FINE DI PROCEDERE ALLA SUA ALIENAZIONE – ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 L.R.65/2014” è stata adottata la variante n.1 al Piano Operativo del Comune di Montevarchi;

2) che ai sensi dell'art.32 della Legge Regionale 65/2014, tutti gli elaborati costituenti la variante n.1 al Piano Operativo approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29/04/2025 sono depositati presso il Settore Urbanistica-Edilizia del Comune di Montevarchi e sono consultabili sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione trasparente al seguente link:

<https://montevarchi.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/7498103>

LA DIRIGENTE
Arch. Patrizia Belardini

COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO "EX FABBRICA DI PRODUZIONE CAFFÈ E SURROGATI CRASTAN" SCHEDA AR11 UTOE PONTEDERA OVEST E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "IL CHIESINO" COMPARTO 4 DI TIPO MISTO C2 – D2B UTOE IL CHIESINO. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112 DELLA L.R. 65/2014

Avviso di pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto l'art. 112 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. **2 del 22 aprile 2025** è stato approvato, ai sensi dell'art. 112 della L.R. n. 65/2014, la variante al piano di recupero "Ex fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan" e al Piano di Lottizzazione "Il Chiesino";
- Che dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, la variante al piano di recupero e al piano lottizzazione acquisteranno efficacia;
- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera (<https://www.comune.pontedera.pi.it>) nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio e al presente [link](#).

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini



AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E COESIONE SOCIALE
Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile

COMUNE DI PRATO

Piano di Recupero n. 413/2022 per un intervento di demolizione e successiva ricostruzione di edificio per civile abitazione, posto in via Tini 3. Approvazione ai sensi dell'art. 112 della LR 65/2014 e s.m.i. per adeguamento e modifica di elaborati tecnici approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04/04/2024.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA,
TRANSIZIONE ECOLOGICA E PROTEZIONE CIVILE
RENDE NOTO**

- che con deliberazione n. 11 del 10/04/2025 il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente, per adeguamento e modifica di elaborati tecnici di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04/04/2024, ai sensi dell'art. 112 della L.R. 65/2014, il Piano di recupero n. 413 - 2022 sopra descritto, rappresentato dagli elaborati allegati alla DCC n. 11/2025, che in parte sostituiscono gli allegati alla DCC n. 29/2024;

- la deliberazione consiliare n. 11 del 10/04/2025 e gli atti allegati sono consultabili in formato elettronico sul sito web dedicato:

<http://pubblicazioneatti.comune.prato.it>

- l'efficacia del Piano attuativo in oggetto decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014.

Il Dirigente
Arch. Pamela Bracciotti



AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E COESIONE SOCIALE
Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile
COMUNE DI PRATO

Piano Attuativo MCR n. 3/2023 in variante al Piano Generale Organico dei Comparti del Piano di Lottizzazione Macrolotto Industriale 2 di Prato, Comparti "P" ed "F". Approvazione ai sensi dell'art. 112 della LR 65/2014 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA,
TRANSIZIONE ECOLOGICA E PROTEZIONE CIVILE
RENDE NOTO**

- che con deliberazione n. 12 del 10 Aprile 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la variante al P.G.O.C. del piano di lottizzazione Macrolotto Industriale n. 2 di Prato comparto "P" - "F", ai sensi dell'art. 112 della L.R. 65/2014, rappresentata dagli elaborati allegati al P.G.O.C.;
- che la deliberazione sopraddeata, corredata di tutti gli allegati, è consultabile in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Prato all'indirizzo:
<http://pubblicazioneatti.comune.prato.it>
- l'efficacia del Piano attuativo in oggetto decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014.

Il Dirigente
arch. Pamela Bracciotti

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**